LA
GUIDA LITURGICA
O SIA
DICHIARAZIONE
DE' RITI, E DELLE CERIMONIE

PRESCRITTI DALLE RUBRICHE, E DAGLI ANTICHI E MODERNI DECRETI DELLA SACRA CONGREGAZIONE

INTORNO ALLA CELEBRAZIONE PRIVATA, E SOLENNE DEL DIVINO OFFICIO, E DELLA SANTA MESSA IN TUTT'I GIORNI DELL'ANNO, E DI ALTRE ECCLESIASTICHE FUNZIONI

OPERA

DEL P. D. GIUSEPPE M.A PAVONE

DELLA CONGREGAZIONE DEL SS. REDENTORE

DIVISA IN DUE PARTI

CORREDATA ED ACCRESCIUTA DI NOTE

DA ANDREA FERRIGNI-PISONE

CANONICO TEOLOGO DELLA METROPOLITANA CHIESA DI NAPOLI, PROFESSORE DI SACRA SCRITTURA NELLA REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDJ, E REGIO REVISORE DI LIBRI.

EDIZIONE SECONDA.

VOLUME PRIMO

NAPOLI,
NEL GABINETTO LETTERARIO
Largo Trinità Maggiore.
1842.

AVVERTIMENTO
DELL' ANNOTATORE.

Il gradimento con cui dal Pubblico fu ricevuta l' Edizione fatta nel 1829 della *Guida Liturgica* del P. D. Giuseppe Maria Pavone corredata di mie note, mi ha incoraggito ad accrescere ed ampliare le medesime, affinchè questa novella edizione che se ne intraprende riesca più compiuta e di maggior profitto. In esse senza alterare l'Opera di Pavone ho esposto il mio sentimento colle ragioni che l'assistono, quando ho creduto appartarmi dal suo, ed ho notate più cose o da lui tralasciate, o dichiarate dai posteriori Decreti della Sacra Congregazione de' Riti.

Le mie note vengono indicate con asterischi, a differenza di quelle dell'Autore che sono indicate con numeri.

Audi Israel caeremonias, atque judicia, quae ego loquor in auribus vestris hodie; discite ea, et opere complete.

Deut. 5. 1.

Si tanti fiebant a Deo antiqui illi ritus, qui nonnisi typi, et adumbrationes futurorum erant, inque adventu Messiae penitus abolendi; quanti fiant a fidelibus necesse sit in lege gratiae, Ecclesiasticae illae, sacraeque caerimoniae, in antiquis illis dumtaxat designata, quas aeternum duraturas ignorat nemo?

Spiridion Talù in Praef. ad Lect.

Sacerdotes Levitae stent mane ad confitendum, et canendum Domino; similiterque ad vesperam . . . . . juxta numerum, et caeremonias uniuscujusque rei.

Paral. 23. 29. et seq.

DISCORSO PRELIMINARE

NECESSARIISSIMO A LEGGERSI

SOPRA IL DISEGNO DELL'OPERA, E SULL'OBBLIGAZIONE DEGLI ECCLESIASTICI DI SAPERE, ED OSSERVARE I SACRI RITI.

I. Il chiarissimo Merati nella Prefazione a' suoi Comentarj sopra il Tesoro de' Sacri Riti del Gavanto dichiara di aver composta quell' Opera per dare un efficace riparo alla grande ignoranza dei Sacri Riti che regnava fra gli Ecclesiastici; e che traeva l' origine, com' egli dice, dal non esservi un libro, dove tutto si racchiudesse quanto è necessario sapere circa tal materia, onde potesse un Ecclesiastico collo studio di quel libro solo rendersene appieno istruito. Egli dunque in detta sua Opera parlò di tutto, spiegando le Rubriche del Messale, e del Breviario Romano, e riportando i Decreti della S. C. de' Riti alle medesime appartenenti; e così provide gli Ecclesiastici del libro che mancava, e diede loro il comodo di apprendere in esso tutto quello che bisogna sapere intorno ai Sacri Riti, ed alle Cerimonie Ecclesiastiche, senza essere astretti ad impararle sparse quà è là moltissimi libri.

II. La riferita Opera del Merati fu ricevuta, come ben lo meritava, con applauso universale; ma in vece di essere universale anche il giovamento, fu anzi di molto pochi, cioè di quei soli che poterono, e vollero comprare, e leggere i due tomi in foglio che formavano l'Opera suddetta. Che se allora in pochi si conseguì il fine dall'Autore preteso, oggidì neppure in pochi si può il medesimo conseguire; imperciocchè essendo scorsi quasi sessant'anni, da che quei Comentarj furono stampati, in detto spazio di tempo sono stati pubblicati più centinaja di Decreti dalla S. C. de' Riti, de' quali chi non ha notizia, e si regola col Merati, non può sfuggire d' incorrere in più centinaja di errori. Con tali Decreti si sono decise tante cose dubbie; si sono dichiarati tanti punti in se certi, ma che per le storte interpretazioni si erano resi problematici; si sono o per lo cambiamento delle circostanze, o per nuove riflessioni fatte; rivocati molti decreti antecedenti; e finalmente si sono determinate tante cose, delle quali o le Rubriche non parlano, o parlandone, non dicono tutto. Come dunque si potrà camminare senza continuo inciampo e nell' Officio, e nella Messa, e nelle sacre funzioni, senza la scorta di tutti gli enunciati decreti?

III. Sarebbe dunque necessario leggere il Cavalieri, il quale riporta, e comenmenta i prefati decreti. Ma oltrechè la di lui Opera è pure di due tomi in foglio; onde se mancava il tempo, e la volontà per leggere i due del Merati, molto più mancherà per leggere anche i due di Cavalieri; e vi è di più che questi col suo continuatore (1) riferiscono soltanto i Decreti pubblicati sino al Luglio del 1757. Quindi per aver notizia di tutti gli altri usciti sino al tempo presente, fa d' uopo leggere il Talù che ne prosiegue il Catalogo sino al Gennaro del 1759. e di più le due ultime Raccolte stampate in Roma, nella prima delle quali si notano i decreti emanati dal 1759 sino al 1789 (2),

---

(1) L'opera del Cavalieri s'intitola, *Opera omnia Liturgica*, ed è divisa in due volumi. Il primo contiene due tomi, il secondo tre; ma il terzo è stato stampato dopo la morte del Cavalieri; e chi l'ha composto attesta di averlo ricavato da' manoscritti lasciati dal detto Cavalieri. Noi nel citare il prefato quinto tomo, lo citaremo pure col nome del Cavalieri, che porta nel frontispizio; bastando di aver qui avvisato il Lettore, che il medesimo è Opera postuma.

(2) Il titolo di questa Raccolta è il seguente: *Decreta S. R. C.*, *quae ab anno* 1759 *ad* 1789 *prodierunt*, *nunc primum ex aucto-*

e nella seconda quelli che si pubblicarono dal 1790 fino al 1794 (1). Che farà dunque un Ecclesiastico? Lascerà d'istruirsi ne'Sacri Riti? Ma ciò non è per lui di consiglio, nè di leggiera obbligazione; e perciò non può trascurare detta istruzione senza rendersi gravemente colpevole. Comprerà dunque, e leggerà tutti gli accennati libri? Potendolo, dovrebbe farlo; ma quanti sono quelli, a cui manca o la potenza, o la volontà? Ecco perchè abbiamo abbracciata la gravosissima fatica di comporre l'Opera presente di piccola mole, onde facilissima a comprarsi, ed a leggersi: ma che contiene tutto il necessario a sapersi dagli Ecclesiastici nella materia de'Sacri Riti, e Cerimonie; ed è esposto in una maniera la più chiara, e la più pratica. Abbiamo voluto render facile agli Ecclesiastici l'apprendere quella scienza sì necessaria, che dovrebbero tutti imparare, ancorchè l'impararla fosse difficile. E per dare stimolo a coloro, che neppur le cose facili voglion fare per ricevere la detta istruzione, poco appresso in questo medesimo Discorso Preliminare metteremo in chiaro la grave, strettissima, ed indispensabile obbligazione che hanno gli Ecclesiastici di sapere, ed osservare quanto la Chiesa ha prescritto intorno a'Sacri Riti (2).

IV. Per aver poi tutto il lume necessario per le cose da trattare in quest'Opera, non solamente abbiamo letti, riletti, e ponderati i libri di sopra nominati; ma ancora il Quarti, il Bauldry, il Tonelli, il Baruffaldo, il Catalano, il Turrino, i *Comentarj intorno al Rito della Santa Messa ec.* dell'Ab. Pompeo Sarnelli, che fu poi Vescovo di Bisceglie; il *Cerimoniale Missae privatae* stampato prima in Napoli in lingua italiana per ordine del Card. Cantelmi, e poi in Roma in lingua latina; il libro anonimo che va per le mani di tutti sopra le *Cerimonie della Messa privata, e solenne ec.* E finalmente oltre i varj libri di minor conto, l'ultima Opera che sappiamo essersi pubblicata intorno al Rito della Messa, e dell'Officio da Ferdinando Teramo Palermitano, intitolata: *Diarium Liturgicum Theologico-Morale ec.* Il di lei autore nel 1779 ne diede in luce due tomi in quarto, e due altri nel 1784, trattando diffusamente di tutte le feste mobili, e delle sacre funzioni che in esso occorrono; e dichiarando, come abbiano ad ordinarsi la Messa, e l'Officio in ciascun giorno dell'anno, cominciando dal primo Gennaro, e proseguendo giorno per giorno sino all'ultimo di Dicembre: Opera al sommo giovevole, ma che più lo sarebbe stato, se l'Autore avesse avuto notizia de'decreti pubblicati dopo il Cavalieri; e se come ha esaminate, e corrette molte cose scritte dal detto Cavalieri, così ne avesse esaminate, e corrette molte altre che aveano bisogno di correzione. Non contenti poi noi di leggere tanti Rubricisti, abbiamo altresì voluto osservare, e ponderare le Rubriche del-

---

graphis accuratissime eruta. Romae 1790. *Typis Joannis Zempel.*

(1) Questa seconda Raccolta s'intitola così: Decreta *S. R. C. ab anno* 1790 *ad* 1794, *nunc primum ex auctographis accuratissime edita.*

(2) Ma si dirà: come in una piccola Opera ha potuto racchiudersi tutto il necessario, se gli altri Autori ne hanno empiti più tomi in foglio? Ecco come. Gli altri Autori hanno dichiarato l'origine de'Sacri Riti, e i loro mistici significati; e questo ha occupata molta parte de'loro libri: ma noi di ciò non abbiamo parlato, come di cosa utile bensì a sapersi, ma non necessaria per l'osservanza de'medesimi Riti. Gli altri hanno ornate le loro Opere di varie notizie di sacra erudizione; e noi per l'addotto motivo ci siamo astenuti dal riportarne. Gli altri si sono dilungati nell'esame di molti punti, allora molto contrastati; ma perchè poi sono stati decisi dalla S. C., noi siamo stati contenti di riferire la suddetta decisione. Finalmente gli altri, spiegando le rubriche, o i decreti per ordine, più, e più volte han ripigliata la stessa materia; il che non solo ha fatta crescere la mole dell'Opera, ma n'è derivato di più, che i lettori per ben istruirsi sopra di un punto, han bisogno di rivolgere tutto il libro per osservare tutt'i luoghi, dove è trattato. Noi al contrario assegnando ad ogni luogo il suo punto, abbiamo resa più breve l'Opera, e più comoda a'lettori. Sono pochissimi coloro che han tempo, e volontà di leggere molto: quasi tutti vogliono legger poco, ed apprendere molto; e noi per essi abbiam faticato.

la Chiesa sopra ogni punto, la quale osservazione ci ha fatto avvertire di molti errori, ne' quali sono incorsi quei Scrittori, che nel risolvere tante cose, si sono appoggiati alle opinioni, senza osservare che determinassero le leggi, o sieno le Rubriche. E quando dopo la lettura delle Rubriche, dei Decreti, e dei Comentatori, pur ci restò qualche dubbio, abbiamo domandato consiglio a persone che per la loro somma perizia intorno a sì fatte materie, poteano ben illuminarci, fra le quali, per una dovuta gratitudine alla bontà, con cui ci han favorito, facciamo qui menzione di una sola, cioè del degnissimo Padre Maestro de' Minori Conventuali F. Giuseppe Maria del Monaco; servendoci e delle risposte fatte a' nostri dubbj, e delle *Osservazioni* da lui stampate in lingua latina sopra il Direttorio di una Diocesi per emendare i moltissimi abbagli che vi si contenevano. Or quanto a noi è riuscito difficile, e faticoso il comporre quest'Opera altrettanto facile, e piacevole riuscirà agli Ecclesiastici il servirsene per loro istruzione (1).

V. Ma niente allettato da tal facilità taluno degli Ecclesiastici, non vorrà applicarsi ad imparare i Sacri Riti, e le Cerimonie che riguardano la Messa, l'Officio, e le altre sacre funzioni, sotto il pretesto che le Rubriche, e i Decreti della Sacra Congregazione sono soltanto direttivi, e non producono obbligazione. Questo grande errore bisogna appieno confutare per dar lume a chi l'ha adottato, acciò possa conoscere la verità. Si rifletta dunque alle seguenti parole del Tridentino: *Decernit Sancta Synodus, ut Ordinarii locorum... Edicto, et poenis propositis caveant, ne Sacerdotes aliis, quam debitis horis celebrent; neve Ritus alios, aut alias, caeremonias, et preces in Missarum celebratione adhibeant, praeter eas, quae ab Ecclesia probatae, ac frequenti, et laudabili usu recepta fuerint* (2). *Si quis dixerit, receptos, et approbatos Ecclesiae Catholicae Ritus in solemni Sacramentorum administrazione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a Ministris pro libitu omitti, aut in novos alios perquemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse, anathema sit* (3). Or, come osserva il Gavanto, tutte le Rubriche del Messale sono Riti della Chiesa Cattolica, ricevuti, ed approvati; ed in ogni Messa, sia privata, o solenne, si amministra solennemente il Sacramento dell'Eucaristia; cioè da'Ministri destinati dalla Chiesa, e in nome della Chiesa. *Solemnis certa Sacramenti Eucharistiae administratio in Missa fit, sive sit solemnis, sive privata; et ritus, qui habentur in Missali Romano, sunt Ecclesiae Catholicae recepti, et approbati, ut patet* (4). Dunque tutto produce obbligazione, ed è sottoposto all' anatema chi osa dire, che possa un Rito, ed una cerimonia, anche minima, della santa Messa omettersi, o mutarsi senza peccato. Vi si aggiunge il precetto di S. Pio V., il quale nella sua Costituzione *Quo primum* colla data de' 14 Luglio 1570, che nel suo Bollario è per ordine la centesima sesta, e si trova ancor notata nel principio del Messale, parla così: *Mandantes in virtute sancta obedientiae praecipientes, ut... Missam juxta ritum, modum, ac normam, quae per Missale*

(1) Noi parliamo a chi ha già imparato il modo di recitare l'Officio; e perciò lasceremo sotto silenzio ciò che al medesimo appartiene; si perchè il dare tali minuzie riuscirebbe di tedio a coloro che han cominciato a recitare le Ore Canoniche, e si perchè poco gioverebbe a chi non ha ancora cominciato; mentre se manca l'indirizzo a voce, non si saprà mettere in pratica quel che si legge; ed al contrario con tale indirizzo subito si apprende. Tanto più, che rispetto ad una tale recitazione, oltre le dette minuzie, sono moltissime le cose, che è necessario sapere; e queste sono quelle, che tratto tratto anderemo dichiarando. E se fra esse si leggeranno pure quelle che quasi tutti sanno, *non sit molestum*, diciamo con S. Bernardo, *his, qui sunt in lege periti, si parum doctis morem gerimus, ut exigit ratio caritatis Credo enim ne ipsos quidem suis epulis esse fraudandos* etc. Serm. 3. in Epiph. n. 1.

(2) *Sess.* 22. *in decr. de observ. etc. in cel. Mis.*

(3) *Sess.* 7. *Can.* 13.

(4) *Part.* 3. *tit.* 11. *n.* 14.

hoc a nobis nunc traditur, *decantent*, *ac legant; neque in Missae celebratione alias caeremonias*, *vel preces*, *quam quae hoc Missali continentur*, *addere*, *vel recitare praesumant.* Le parole *in virtute sanctae obedientiae praecipientes* esprimono con tanta chiarezza il precetto, che neppure i più benigni Probabilisti han potuto negare, che le Rubriche appartenenti alla Messa son tutte precettive (1).

VI. Da ciò nasce, che il trasgredirle in materia grave è colpa mortale; il trasgredirle in materia leggiera è colpa veniale. *Unde recte ait Croix*, così scrive il B. Liguori, *cum Pasqualigo, non excusari a veniali, qui omittit benedictiones, inclinationes, genuflexiones etc.*, *ut praescribuntur in Rubrica. Et idem sentio cum Conc. de eo*, *qui advertenter non genuflectit usque ad terram, vel tantum signat deosculari Altare*, *vel perturbat benedictiones contra Rubricae praescriptum* (2). In una parola, ogni cosa, per piccola che sia, che la Rubrica determina per la celebrazione della Messa, qualora si trasgredisca, si commette un peccato veniale. E quello che più dee far tremare un Sacerdote si è, che quando nella medesima Messa si commettono moltissime di tali piccole trasgressioni, il peccato diviene mortale; come avvisano il lodato B. Liguori (3), il Roncaglia (4), il Viva (5), ed altri; non già perchè i peccati veniali moltiplicati divengano un peccato mortale, il che è falso; ma perchè il mancare a tante piccole cose fra la Messa è un'irriverenza grande verso un sì venerabile Sacrificio; ed è una mancanza notabile al precetto di celebrarlo secondo le Rubriche. Le colpe veniali per quel che sono in se stesse; per quante si moltiplichino, non mai *coalescunt in unum*, e producono la colpa mortale; ma *ratione effectus relicti*, come parla il Quarti, la producono; *ex. gr.*, soggiunge, *in furtis minutis*, *vel actib. intemperantiae; ut si quis pluries quid modicum comedat in die jejunii; vel in re nostra*, *si Sacerdos in eadem Missa saepius quid leve omitteret; si tamen omnes partes simul sumptae compleant materiam gravem; quia in ultima omissione tunc committeretur peccatum mortale* (6). Tutti concedono, che il far tanti piccoli furti che si arrivi a prendere la roba altrui in materia grave; e il mangiare in giorno di digiuno tante volte una picciolissima cosa, che tutte unite formino la grave materia; sia senza dubbio colpa mortale. Ma perchè? Forse perchè tanti peccati veniali di furto, o d'intemperanza uniti insieme divengano un peccato mortale? No; ma perchè l'effetto di tante piccole mancanze lede notabilmente il precetto di non rubare, e di digiunare: quest'effetto si unisce, non già le colpe veniali, e ne deriva la colpa mortale. Così chi nel recitare l'Officio, poche parole lascia in un Salmo, poche nell'altro, e così in tutto l'Officio; sempre che lascia parole pecca venialmente: si uniscono insieme questi peccati? No; ma si unisce l'effetto di essi, cioè il far trasgredire gravemente il precetto di recitare l'Officio; perchè non già i peccati, ma le parole lasciate unite insieme sono una parte notabile dell'Officio; onde chi l'ha lasciate ha peccato mortalmente; non già perchè ha commessi moltissimi peccati veniali, ma perchè di quello che per l'obbligo grave dovea recitare nello spazio di un giorno, ne ha omessa una parte notabile. Si applichi questa dottrina da nessuno negata, e si applichino gli esempj addotti alle picciolissime trasgressioni che si fanno nel celebrare la Messa; ed ognuno potrà facilmente intendere, come essendo in numero notabile, il Sacerdote pecchi mortalmente. Indi ciascuno legga le Rubriche del Messale, o qualche libretto che tratta delle cerimonie della Messa; e conforme leg-

---

(1) *Croix tom. 2. lib. 6. pag. 2. n. 1765. Quarti q. proem. sect. 2. punct. 1. Suarez de Sacr. Miss. disp. 83. sect. 3.*

(2) *De Sacr. Miss. n. 400.*

(3) *Ibid.*

(4) *Q. 2. de Sacr. Mis. c. 4. in praxi.*

(5) *Curs. Th. p. 7. disp. 3. q. 2. a. 4. n. 20.*

(6) *Loc. cit. punct. 4. in fin.*

ge, rifletta, se egli fa quelle cerimonie, secondo è prescritto. Dopo tale osservazione, saranno senza numero i Sacerdoti, che troveranno di peccare mortalmente ogni volta che celebrano per la notabile mancanza nelle cerimonie.

VII. Le Rubriche non precettive, ma puramente direttive, come sieguono a dire i Dottori, sono quelle che trattano di ciò che si fa prima, e dopo la Messa: come l'accomodare il Calice prima di vestirsi, e fra 'l vestirsi dire le solite orazioni, *Impone Domine etc.* Non sono precettive, essi dicono, perchè il Concilio di Trento, e i Sommi Pontefici nel comandare che si osservino i Sacri Riti, sempre dicono, *In Missa;* onde nel loro precetto non s'include ciò che si fa fuori della Messa. *Transeat*, io dico, questo loro sentimento; ma chi vuol prenderlo per suo regolamento, osservi ciò, che i medesimi soggiungono. Avvertono primieramente, che se quando si legge in tali Rubriche direttive, sia comandato dalla legge naturale, e divina, si pecce non osservandolo, non perchè lo dice la Rubrica, non perchè lo comanda la mentovata legge. Di tal sorte è la Rubrica di lavarsi le mani prima del Sacrificio, il fare prima di esso il ringraziamento ec. Per secondo avvertono, che se il fine, per cui si trasgredisce la Rubrica direttiva, non è ragionevole, vi è sempre la colpa veniale; la quale non previene dall'obbligo di osservare quella Rubrica, ma dall'obbligo di non operare per fine irragionevole: obbligo che è di legge naturale. *Sicuti esset*, scrive il Cavalieri, *negligentia, torpor animi, ac nimia propensio ad alias vanas occupationes, et similia. Quotiescumque enim omittantur sine rationabili causa, adhuc et si tantum sint directivae, et ad consilium pertinentes, et non ad praeceptum, peccatur saltem venialiter* (1). Dice *saltem;* perchè se vi fosse il disprezzo, si peccherebbe mortalmente. Prima di lui, lo stesso insegnò il Quarti, aggiungendo, che *ut plurimum* il fine in tali trasgressioni è irragionevole; ed in conferma che vi sia la colpa veniale, sebbene la Rubrica sia direttiva, cita S. Tommaso, dove insegna, che il trasgredirsi dai Religiosi qualche Regola di quelle che non obbligano a colpa nè mortale, nè veniale, ma sono puramente direttive, può ciò non ostante esser peccato, se trasgrediscasi per la negligenza, o per voler soddisfare qualche passione disordinata: *possent venialiter, vel mortaliter peccare ex negligentia, vel libidine, seu contemptu* (2). Dunque nell'esame delle Rubriche dentro la Messa uniscano i Sacerdoti l'esame di quelle che la riguardano prima, e dopo; e conosceranno di quante altre colpe si fanno rei ogni volta che celebrano. Felice chi facendo ora un tale esame, ne trae l'emenda: infelicissimo chi per non provare il rimorso di sua coscienza, e per lusingarsi che non è reo, sfugge di esaminarsi, e aspetta di essere esaminato da Cristo Giudice. Fu contento di se stesso per non vedere i suoi peccati, ma dispiacque a Dio: quando sarà giudicato dispiacerà a Dio, ed a se stesso, per trovarsi reo di eterna dannazione: *Si videres te, et displiceret tibi, placeres mihi; quia vero non te vides, placuisti tibi: displicebit et mihi, et tibi: mihi, cum judicaberis, tibi cum ardebis* (3).

VIII. Dalle Rubriche del Messale passiamo a quelle del Breviario Romano, circa le quali non vi è la distinzione di precettive, e direttive; onde ciascuno è persuaso, che veruna possa trasgredirsene senza peccato; specialmente dopo il seguente decreto de' 10 Giugno 1690. *Non licet aliquid ex devotione, seu ex auctoritate privata, miscere, mutare, vel apponere inter ea, quae integrant officia cujusvis diei; quia in officiis Sanctorum nihil est addendum vel immutandum, nisi a S. Sede Apostolica concessum fuerit* (4). Perciò nulla più vi sarebbe di aggiungere intorno a questo pun-

(1) *Tom.* 5. *c.* 2. *n.* 2.

(2) *S. Thom.* 2. 2. *q.* 1. 186. *a.* 9. *ad* 2. *Quarti q. proem sect.* 6. *punct.* 1.

(3) *S. Augustinus in Psal.* 49. *n.* 28.

(4) *Ap. Talù n.* 623. *et Cav. t.* 2. *c.* 41. *decr.* 12.

to, se non regnasse presso di molti la falsa opinione, che sia soltanto colpa veniale il recitare un Officio per un altro, purchè quello che si recita non sia notabilmente più breve di quello che si dovrebbe recitare. Abbiamo provato nell'Opera del *Battesimo laborioso*, che il far questo cambiamento, anche per una volta sola, sia sempre colpa mortale, quantunque l'Officio che si recita, non solo non sia più breve, ma sia più lungo di quello che si lascia. Possono ivi osservarsi le dette prove, le quali se a taluno non sembrano all'intutto convincenti, come per altro sono; ci diamo a credere che resti interamente convinto da quello che si leggerà in quest'Opera al num. 163, seguenti, e da ciò che ora soggiungeremo.

IX. La S. C. de' Riti con un decreto generale degli 11 Agosto 1691 approvato da Innocenzo XI a' 19 Ottobre dello stesso anno, e da Clem. XI. a' 29 Settembre 1714, proibì di recitarsi l'officio di quei Santi, di cui si avea bensì la Reliquia insigne approvata dall'Ordinario, ma il loro nome non era notato nel Martirologio Romano, nè vi era qualche speciale concessione della Santa Sede per tale Officio. Dopo sì fatta proibizione soggiunse: ***Sub poenis de non satisfaciendo praecepto**, aliisque in Constitutione B. Pii V. contentis* (1). Di più. Essendosi fatta la concessione universale dell'Officio del SS. Nome di Gesù per la seconda Domenica dopo l'Epifania, dichiarò la S. C. a' 28 Novembre del 1721, non esser più lecito di recitare il detto Officio a' 14 Gennaro, secondo la concessione prima fattane ad alcuni Religiosi; ma esser tutti tenuti a recitarlo nella prefata Domenica, *sub poenis de non satisfaciendo Officio, aliisque in Bulla S. Pii V. contentis* (2). Sono rispetto agli enunciati decreti da riflettersi due cose. La prima, il dichiararsi ne' medesimi, che recitandosi un Officio differente dal prescritto, non si soddisfaceva all'obbligo dell'Officio. La seconda, che questa pena non s'imponeva allora per quei casi particolari, di cui si parlava, ma soltanto si dichiarava incorrersi in tal pena, perchè Pio V. l'avea antecedentemente imposta per tutti coloro che recitassero un Officio diverso da quello che le Rubriche ordinano.

X. La constituzione di S. Pio V., nella quale impose la riferita pena generalmente per tutti, è per ordine la sessantesima quarta de' 9 Luglio 1508, e comincia, *Quod a nobis*. Nella medesima comanda, che si reciti ogni giorno quell'officio che nel Breviario sta assegnato, e nel modo, con cui nel medesimo si prescrive: *ex hujus Breviarii praescripto, et ratione teneri;* e dichiara, che facendosi altrimenti, quantunque si reciti l'Officio, il Sacerdote sarà egualmente reo, che se nol recitasse affatto: ***Propositis poenis per Canonicas sanctiones constitutis in eos, qui Divinum Officium quotidie non dixerint.*** Dopo questa Bolla opinarono alcuni, essere stata la mente del Pontefice, che per soddisfare all'Officio, si dovesse recitare nel Breviario Romano, senza mancare alla sostanza in esso comandata; cioè col recitare tanti Salmi, e tante Lezioni, quante in esso erano stabilite; ma non esser stata sua volontà, che per soddisfare, dovessero inoltre recitare quei Salmi, e quelle Lezioni speciali assegnate per quel giorno; onde posero in campo un assioma inventato di lor capriccio, *Officium pro Officio valet*. Una sì fatta opinione fu validamente confutata da' Teologi di sana Morale, ed anche da' medesimi Probabilisti. Ma oggi viene riprovata dalla santa Chiesa, la quale ne' soprallegati decreti ha manifestato il vero senso della Constituzione di S. Pio V., cioè che chi recita un Officio diverso da quel che deve, è per lui lo stesso, come non recitasse l'Officio: *sub poenis de non satisfaciendo praecepto — sub poenis de non satisfaciendo Officio — propositis poenis per Canonicas sanctiones constitutis in eos, qui Divinum Officium quotidie non*

(1) *Ap. Talù n. 610. et. Cav. tom. 1. c. 4. decr 10.*

(2) *Ap. Talù n. 915. et Cav. tom 1. c. 12 decr. 3.*

dixerint. Avendo parlato la Chiesa con tanta chiarezza, i figli della Chiesa che ciò non ostante vogliono prendersi per loro guida l'opinione, e non la voce della Chiesa, potranno bensì comparire innocenti nel Tribunale della loro ingannata coscienza, ma nel Tribunale del Divino Giudice compariranno rei di tanti Officj non recitati, quanti saranno quelli che hanno recitati contra ciò che prescrivevano le Rubriche del Breviario, e e i decreti della S. C. E si noti, che neppure i Vescovi hanno autorità di cambiar un Officio nelle loro Diocesi: *Neque propria auctoritate quovis praetextu mutare ritum, qui habetur in Kalendario Romano, seu Rubricis Breviarii in altiorem Ritum, neque extendere concessa Officia de loco ad locum*. Così la S. C. de' Riti agli 8 Aprile 1628 coll'approvazione di Urbano VIII. (1).

XI. Oltre le Rubriche del Messale, e del Breviario, sono tenuti gli Ecclesiastici ad osservare quelle del Cerimoniale de' Vescovi; dove oltre le cose stabilite per li Vescovi e per chi celebra avanti a lui, o gli assista, ve ne sono moltissime stabilite per tutti gli Ecclesiastici in generale, specialmente riguardo all'Officio del Celebrante, del Diacono, Suddiacono, e degli altri inferiori Ministri nella Messa, e nell'Officio solenne, ed in altre sacre funzioni che occorrono fra l'anno. Nel Messale si tratta minutamente delle cerimonie della Messa privata, ma poco si dice circa la solenne; *quia*, scrive il Gavanto, *ne his in Caeremoniale Episcoporum paulo ante Missalis recognitionem actum erat satis* (2). E il Turrino: *Caeremoniale suffragatur Missali, eiusque supplet defectum* (3). Il Catalano parlando dell'obbligazione di osservare il Cerimoniale suddetto, che egli comenta, scrive così: *Habet enim Caeremoniale vim legis; et tamquam tale, AB OMNIBUS praecise observandum est, ex deductis per Gratianum, Card. de Luca, et Ursajam* (4). Ma senza stare al detto degli Autori, quanto essi dicono si rileva chiaramente dallo stesso Cerimoniale. Nelle constituzioni di Clem. VIII. Innoc. X. e Benedetto XIII., che sono stampate nel principio del Cerimoniale suddetto, si comanda *in virtute sanctae obedientiae*, onde il precetto, e l'obbligo che ne deriva è grave, *in universali Ecclesia ab omnibus, et singulis*, tanto Canonici, quanto non Canonici, tanto Sacerdoti, quanto Diaconi, Suddiaconi, Accoliti ec., *Ritus, et Ceremoniae celebrandi Missas, Vesperas, et alia Divina Officia* si debbano da tutti adempire *juxta hujus Caeremonialis formam, et praescriptum etc.* Indi in molti Capitoli del prefato Cerimoniale si dichiara nel titolo, che si parla eziandio per le funzioni, nelle quali non interviene il Vescovo; come nel Capo nono del primo libro: *De Officio Diaconi in Missa solemni, Episcopo, vel alio celebrante:* nel Capo 18 dello stesso libro: *De reverentiis, et genuflexionib., tam per Episcopum, et Canonicos, quam per alios quoscumque ec.* Ne' Capi 26, 28, e 30 del libro secondo si parla delle funzioni da farsi nel Venerdì, e Sabbato Santo, e nel giorno di Pasqua, quando non è presente il Vescovo; e così in tanti altri. Sicchè si debbono osservare le Rubriche del mentovato Cerimoniale colla medesima obbligazione, con cui abbiamo dimostrato doversi osservare le Rubriche del Messale.

XII. Ma qual regolamento deve tenersi, allorchè le riferite Rubriche sono fra loro discordi? Il Merati insegna, che quando un Rito si prescrive nel Messale, e si tace, o pure se ne parla oscuramente nel Cerimoniale, *et vice versa;* allora *Ritus expresse praescriptus ad praxim reducatur, non vero tacitus, et obscurus* (5). Quando poi e nel Messale, e nel Cerimoniale si esprime con chiarezza il Rito, ma diversamente in uno che nell'altro; in tal caso mette in arbitrio il citato Autore di fare o dell'una, o del-

(1) *Ap. Talù n.* 216. *et Cav. tom.* 2. *c.* 41. *decr.* 1.
(2) *Part.* 2. *tit.* 2. *n.* 5
(3) *Part.* 1. *sect.* 1. *c.* 2.
(4) *Tom.* 1. *in Praeloq. ad Lect. n.* 13.
(5) *Tom* 1. *part.* 4. *tit.* 10. *n.* 20.

l'altra maniera: *utroque modo tale Ritum observari posse;* ma soggiunge, *quamvis tamen Ritus a Missali praescriptus relinqui possit Ecclesiis Parochialibus, alius vero Ritus a Caeremoniali praescriptus Ecclesiis Cathedralibus* (1). Questa seconda parte dee tenersi per regolamento, non già la prima dell'arbitrio, da cui nascerebbe la discordanza nel Rito degli uni dagli altri, e la discordanza ancora in un medesimo Sacerdote, che ora farebbe di un modo, ed ora di un altro: discordanza tanto dalla Chiesa abborrita, che spesso ha dichiarato di aver poste in ordine le Rubriche, acciò vi sia uniformità nel Rito; e Paolo IV. pubblicò le Rubriche del Breviario per togliere la diversità del Rito, con cui lo Ore Canoniche si recitavano: *hanc varietatem gravissime ferens etc.* Perciò il Turrino dice assolutamente, che quando *in Rubrica Missalis traditur Ritus diversus a Caeremoniale . . . tunc Caeremoniale non est Regula pro Sacerdotibus* (2). Finalmente dee osservarsi il Messale, e non il Cerimoniale, quando in qualche caso particolare così comanda la S. C. de' Riti (*n.* 432. 550. 555. *ec.*).

XIII. Vi è similmente la stessa grave obbligazione di osservare le Rubriche del Rituale Romano, il quale tratta dell'amministrazione de' Sacramenti, dell'Esequie de' defunti, delle Processioni, Benedizioni ec. Paolo V. nella Costituzione *Apostolicae Sedi* de' 16 Giugno 1614 ci fa sapere contenersi nel medesimo *receptos, et approbatos Ecclesiae Ritus:* che questi *in Sacramentorum administratione, aliisque Ecclesiasticis functionibus servari debent;* e che gli Ecclesiastici, *tamquam Ecclesiae Romanae filii, ejusdem Ecclesiae omnium matris, et magistrae auctoritate constituto Rituali in sacris functionibus utantur; et in re tanti momenti, quae Catholica Ecclesia, et ab ea probatus usus antiquitatis statuit, inviolate observent.* E nel primo Capo del prefato Rituale si avvisa, che quanto nel medesimo vien prescritto circa i Riti, e le Cerimonie de' Sacramenti, è ricavato dall'antica pratica della Chiesa Cattolica, e da' Decreti de' Sacri Canoni, e de' Sommi Pontefici, e perciò deve fedelmente osservarsi; ed indi si riporta il Canone del Tridentino già di sopra trascritto al num. V.

XIV. Finalmente debbono gli Ecclesiastici con eguale obbligazione osservare i Decreti della S. C. de' Riti, i quali spiegando le Rubriche, hanno, come riflette il Turrino, la stessa natura, e perciò la stessa forza di obbligare. La detta S. C., egli aggiunge, ha dal Pontefice l'autorità di formare i Decreti, e per conseguenza le sue dichiarazioni *aestimandae sunt, prout essent declarationes Pontificis*, che parla per l'organo di essa Congregazione. Poi adducendo una terza ragione, *tertio*, dice, *quia si vim legis non haberent, sequeretur, quod esset inutilis institutio Sacrae ipsiusmet Congregationis* (3). Anzi sarebbe più tosto nociva; mentre essendo in arbitrio l'osservarne i Decreti, da una parte ridonderebbe a suo disonore, ed avvilimento il vedersi preferita l'opinione di chiunque alle di lei determinazioni; e dall'altra si vedrebbe una continua diversità di Rito nelle Chiese, dove chi seguisse detti Decreti procederebbe di un modo, e chi non li seguisse procederebbe di un altro. Di più le prefate determinazioni sono riferite al Papa, e se non hanno la sua approvazione, non si pubblicano (4). Or chi mai potrà neppure immaginarsi, che dopo fatta la fatica di esaminarsi il punto, e risolversi da tutt'i Consultori de' Sacri Riti; e dopo di essersi la risoluzione riferita al Pontefice, e pubblicata con la di lui approvazione; rimanesse in libertà di ognuno l'osservarla, o no? È vero, che non si legge in tutt'i Decreti che si stampano la clausola, *ita declaravit, et servari mandavit;* ma oltre che non vi bisogna tal clausola per obbligare, per le ragioni già addotte, onde vi è sempre implicitamente, se non vi è

(1) *Tom.* 1. *part.* 4. *tit.* 8. *n.* 16.
(2) *Part.* 1. *sect.* 1. *cap.* 2.
(3) *Part.* 1. *sect.* 1. *c.* 2.
(4) *Totum die* 2. *Novembr. n.* 72. *circa fin.*

espressa; si aggiunge, che per ordinario ne'Decreti formati in S. C. si è posta la detta clausola, ma gli Autori che gli riferiscono, non la riportano. E ciò avviene 1. per amoro della brevità; 2. perchè sapendo, che senza di essa producono la stessa obbligazione, non istimano necessario il trascriverlo; e 3. perchè rispondendo la S. C. a dieci, e venti dubbj per ogni volta, il *servari mandavit* sta nel fine della risposta, come si può osservare nelle ultime due Raccolte, delle quali abbiamo parlato al num. III.; onde chi riferisce alcuna di dette risoluzioni, nota solamente la risposta a quel dubbio, e non vi aggiunge l'accennata clausola, che sta, come abbiam detto, nel fine di tutte le risposte. Obbligano dunque, ed obbligano non solamente in quel luogo che ha domandato, ma in tutti gli altri ancora, quando il decreto non sia stato appoggiato a qualche circostanza che si verifichi nel solo luogo che ha fatta la domanda. *Talis est*, dice il Cavalieri, *se in sacris Ritib. dirigendi praxis omnium Ecclesiarum*, *talis est sensus omnium Doctorum etc.* Si domandò, per es., dalle Chiese di Spagna, se gli Officj de' Santi che non hanno mai luogo fra l'anno, possano trasferirsi all'anno seguente. Si domandò dalla Chiesa di Acqui, se nella Messa della Vigilia di Natale abbiasi a dire l'Orazione comandata dal Superiore. Questi dubbj non sono particolari di quelle Chiese, nè le risposte dipendono da circostanze particolari delle medesime; e perciò la risposta negativa fatta dalla S. C. è universale per tutte le Chiese, e tutte sono tenute ad uniformarvisi. Lo stesso dee dirsi degli altri Decreti. La difesa dunque fatta da un certo Sacerdote, per l'inosservanza di un Decreto universale, in cui era incorso, *che sotto di quel Decreto non vi era notato il nome della sua Chiesa;* fu una difesa che può insieme dirsi *ridicola*, *e lagrimevole: ridicola*, non potendosi senza riso udire risposte tanto puerili; *lagrimevole*, neppur potendosi osservare in un Sacerdote tanta ignoranza senza lagrime, e senza pianto. *Esto decretum formaliter generale non sit, tale tamen fit aequivalenter; et ut tale a cunctis debet observari Ecclesiis* (1).

XV. Oppongono taluni, che la S. C. chiama alle volte i suoi Decreti *generali*, notando nel fine, *In decreto generali;* dunque, dicono, gli altri sono *particolari*, e non obbligano tutti. Risponde saviamente il Cavalieri, peritissimo in sì fatta materia, che per due motivi la S. C. usa di chiamar *generali* alcuni Decreti. La prima perchè essendo stata fatta la domanda da varj luoghi, per non fare tante risposte particolari, ed affinchè non vengano in appresso altre domande dello stesso dubbio, fa la risposta colla clausola di *decreto generale*. La seconda perchè alle volte la detta Congregazione forma il Decreto *Motu proprio*, e senza che sia preceduta alcuna domanda. Questa su di ciò, conchiude, è la consuetudine della Chiesa (2). Sicchè il chiamar *generali* certi Decreti, non dinota che gli altri non obbligano *ubique;* ma l'uniformità, che nel Rito vuole la Chiesa, fa che le sue determinazioni obblighino ugualmente per ogni luogo.

XVI. Si domanda, se questa obbligazione si ristringa ad osservare il decreto nel solo caso proposto, o si estenda agli altri simili? Prima di rispondere notiamo la dottrina insegnata da' Canonisti, e ricavata da' Testi Civili, e Canonici, che altra è l'interpretazione *estensiva*, altra la *comprensiva*. Si fa questa seconda, quando costa, che il Legislatore nel caso espresso ha voluto comprendere il non espresso; e quando ciò *non costa*, l'interpretazione sarebbe *estensiva*. Or la *comprensiva* è lecita, l'*estensiva* no; mentre bisognandovi la volontà del legislatore per formare una legge, allorchè non costa che vi sia stata, non è lecito tenerla per già formata coll'estendere il decreto da un caso ad un altro. Al contrario costando, che tal volontà vi sia stata, può, e deve tenersi come legge, non solo il caso espresso, ma altresì ogni altro simile. Le condizioni poi che deb-

(1) *Caval. tom. 1. c. 6. decr. 3. n. 8.*

(2) *Tom. 1. cap. 6. decr. 3. n. 8.*

bono concorrere per giudicare che vi sia stata la volontà di comprendere i casi non espressi, sono tre. La prima, che la ragione sia la *stessa* pel caso espresso, e per gli non espressi. Se è simile; se è anche maggiore, ma non è *la stessa*, ciò non basta. La seconda, che sia *lo stesso* il fine inteso dal Legislatore, tanto nell'uno quanto negli altri. La terza, che la detta ragione sia tanto intrinseca, ed universale, che non avrebbe con saviezza, e prudenza operato il Legislatore, se non avesse avuta volontà di comprendere nella legge i casi, che non ha espressi. Si può osservare il Suarez, che diffusamente, e con prove validissime tratte dal dritto Civile, e Canonico, e confermate con evidenti ragioni, stabilisce l'esposta dottrina (1). I Decreti della S. C. sono altrettante leggi, e perciò qualora esaminata bene la cosa da persone molto perite, si conosce, che v'intervengono le tre sopraddette condizioni riguardo a'casi non espressi; allora i Decreti obbligano ne'casi simili per un'interpretazione *comprensiva:* quando poi si scorge, che vi manca alcuna di dette condizioni, i Decreti non si possono estendere a'casi simili, perchè l'interpretazione sarebbe *estensiva*, la quale non è lecita. Il Cavalieri insegna la medesima dottrina da noi dichiarata; e perciò ributtando l'interpretazione estensiva, dice: *Fagnano quippe Doctore, privilegium alicui concessum, neque ex identitate, neque ex majoritate rationis extendi potest de casu ad casum* (2). Vedremo non però a suo luogo che il caso, di cui egli parla, non s'include nel Decreto per *estensione*, com'egli dice, ma per *comprensione* (*n.* 63.). Ammettendo poi l'interpetrazione comprensiva, *dispositum pro uno casu*, egli scrive, *et pro alio simili censetur dispositum; ubi siquidem eadem est ratio, ibi idem jus esse debet* (3). Sembra, che qui contraddica alle altre sue parole poco fa riferite; onde tanto quelle, che queste si debbono intendere secondo la spiega da noi riportata; e così ancora le seguenti: *casus similes exceptuatis censentur excepti, etiamsi exceptio non sit adjuncta; quinimmo non continentur per extensionem sub exceptione, sed comprehensi dicuntur* (4).

XVII. Due altre opposizioni sogliono farsi da chi vorrebbe trasgredire i Decreti della S. C. senza divenir colpevole: una, che si trovano molti di essi contrarj fra loro; l'altra, che non sono autentici, cioè non si veggono scritti in un foglio venuto da Roma, e munito con sigillo, e sottoscrizione del Card. Prefetto di detta Congregazione, e colla firma del Segretario. Si risponde alla prima, che se nel caso di due leggi fra se contrarie, nessuna di esse fosse obbligatoria, oh quante leggi Civili, e Canoniche resterebbero annullate! Ma è cosa a tutti nota, che o per la mutazione delle circostanze, o per nuove riflessioni che si sono fatte, si cambiano i Decreti, e le Leggi; ed abrogate le antiche, le posteriori sono quelle che obbligano. Alla seconda si risponde, che quando si leggono i Decreti della S. C. presso Autori accreditati, o pure nelle raccolte stampate in Roma; il non volergli osservare, perchè non si veggono in forma autentica, *vix abest ab irreverentia, et temeritate*, come parlano comunemente i Dottori (5). Non sono dunque esenti dal peccato i trasgressori, quantunque si sensino col detto pretesto. Si eccettui soltanto il caso rarissimo ad accadere, in cui vi siano ragioni evidenti, le quali dimostrino non esser vero il Decreto che si trova in qualche libro; e di ciò ve n'è un esempio in quest'Opera nel n. 326.

XVIII. Or da quanto finora si è detto, restando più che a sufficienza provata la grave, e rigorosa obbligazione di osservare le Rubriche del Messale, del Breviario Romano; del Cerimoniale de'Vescovi, e del Rituale; come ancora i Decreti della S. C. de'Riti; ne risulta la necessaria conseguenza, esservi similmen-

(1) *De leg. lib.* 6. *c.* 3.
(2) *Tom.* 2. *c.* 18. *decr.* 6. *n.* 5.
(3) *Tom.* 2. *c.* 18. *decr.* 8. *n.* 2.
(4) *Tom.* 2. *c.* 20. *decr.* 6. *n.* 2.
(5) *Anacl. t.* 1. *Jur. Can. in Proem. n.* 128. *Fagnan.*

te la grave, e rigorosa obbligazione di imparare, e sapere l'enunciate Rubriche, e Decreti. Imperciocchè chi è tenuto al fine, è tenuto a quei mezzi, senza cui non potrebbe conseguire il detto fine. Essendo dunque tenuto l'Ecclesiastico ad osservare le Rubriche, e i Decreti, e non potendole osservare senza saperle; è egli tenuto ad apprenderle con quella medesima obbligazione, con cui è tenuto ad osservarle. E se mancherà di apprenderle, perchè gli rincresce una tal fatica, ed applicazione; sarà reo avanti a Dio di tutti gli errori che commetterà nell'ordinare l'Officio, la Messa, e le altre funzioni sacre, ancorchè non gli avverta; mentre la di lui inavvertenza, ed ignoranza sono vincibili, e perciò volontarie: e per conseguenza gli errori che ne derivano sono altresì volontarj nella loro cagione, e conseguentemente imputabili. E dopo uscita alla luce la presente Opera, diverrà molto più reo chi vorrà rimanere nella medesima ignoranza, giacchè molto più facile gli sarebbe l'istruirsi sopra ciò che ignora.

XIX. Si scusano alcuni con allegare la consuetudine che vi è nel loro Paese di far le sacre funzioni diversamente da quel che prescrivono le Rubriche. Acciò conoscano, che questa scusa non vale avanti a Dio, riflettano, che altra è la consuetudine *materiale*, *popolare*, *e di fatto;* ed altra è la consuetudine *formale*, *e legale*. La prima è un costume non accompagnato dalle condizioni che la legge ha prescritte; la seconda è un costume accompagnato dalle dette condizioni. A questa seconda la legge ha data la forza di abrogare le leggi, alle quali quel costume si oppone, onde poi trasgredendosi, non si pecca; ma alla prima non ha data tal forza; e perciò non ostante la consuetudine *materiale* contra le leggi, se queste si trasgrediscono, si pecca nel modo stesso, con cui si peccherebbe, se non vi fosse detta consuetudine. Sono molte le condizioni che debbono accompagnare un costume, acciò possa dirsi consuetudine *formale*, *e legale*. Noi ne accenneremo qui due soltanto, mentre per ordinario per mancanza di una di esse, o di ambedue, il costume di operare contro le Rubriche non è consuetudine *legale*, ma soltanto *popolare*, che dicesi *corruttela*, *ed abuso;* onde chi trasgredisce le Rubriche per tal consuetudine, non è scusato dalla colpa.

XX. La prima di dette condizioni è, che la consuetudine non sia stata riprovata dalla Chiesa, nè espressamente, nè tacitamente. Allora si riprova espressamente, quando si dice, che la tal consuetudine è un *abuso*, o pure *che non può sostenersi*, ovvero *che dee estirparsi;* o finalmente si dice, *che si ripruova*, e in altra simil maniera (1). Allora poi si ripruova tacitamente, quando spesso si rinnova la legge contraria alla consuetudine, e se ne comanda l'osservanza. O la riprovazione sia espressa, o sia tacita, sempre ne deriva, che non è più lecito l'operare secondo quella consuetudine, perchè non ha più forza di abrogar la legge. Questa è una dottrina concordemente insegnata da'Canonisti; e la ragione, dove è fondata, è tanto convincente, che da se sola rende tal dottrina certa, ed indubitabile, senza che vi bisognino autorità per sostenerla. Non mai può introdursi vera, e valida consuetudine, senza il consenso del Principe, o virtuale, o legale. Principio noto a chiunque ha studiato il Trattato *de Consuetudine*. Or quando il Pontefice o per se, o per l'organo della S. C. riprova espressamente, o tacitamente una consuetudine contra le leggi Ecclesiastiche, o sia contra le Rubriche; ognun lo vede, che non solo vi è il suo consenso, ma di più vi è un positivo dissentire ch'egli fa all'introduzione di sì fatta consuetudine. Per conseguenza abbia la medesima tutte le altre condizioni, non sarà mai consuetudine *legale*, ma *sempre* abuso. Ho detto *sempre;* imperciocchè questa è la gran differenza che passa fra l'abrogazione, e la riprovazione che la legge fa

(1) Al numero 197. addurremo l'esempio di una consuetudine riprovata con termini simili a' detti.

di una consuetudine. Allorchè l'abroga, resta bensì annullata, ma col tempo può di nuovo introdursi validamente; ma quando la riprova, resta annullata in modo che non può mai più validamente introdursi. *Consuetudo enim semel lege reprobata, non potest amplius induci; ut post Panormitanum ait Sylvester*. Così il Cavalieri (1); e prima di lui ciò scrisse, e dimostrò il Suarez (2). La ragione è, perchè esistendo sempre i motivi che indussero la Chiesa a riprovarla, sempre manca il suo consenso per potersi introdurre.

XXI. Non basta, che non sia riprovata una consuetudine contra le Rubriche per esserne lecita, e valida l'introduzione; ma è di più necessario, che sia lodevole. *Caeremoniale Episcoporum non tollit immemorabiles, et laudabiles Ecclesiarum consuetudines*. Così decretò la S. C. agli 11 Giugno del 1605 (3). Ed i Pontefici Innocenzo XIII. e Benedetto XIII. dissero nelle loro Constituzioni (4): *Antistites Ecclesiarum abusus omnes, qui in Ecclesiis aut secularibus, aut Regularibus contra praescriptum Caeremonialis Episcoporum, et Ritualis Romani, vel Rubricas Missalis, et Breviarii irrepserint; debent omnino removere. Et si adversus ea, quae in dicto Caeremoniali statuta sunt, consuetudinem etiam immemorabilem allegari contingat, postquam recognoverint, aut eam non satis probari, aut etiam probatam, suffragari, utpote irrationabilem de jure non posse; executioni eorum, quae in dicto Caeremoniali instituta sunt, diligenter incumbere debent etc.* Degne di riflessione sono primieramente le parole *aut eam non satis probari*. Vi sarà stato un costume in qualche Chiesa, non già continuamente, ma ora sì, ora nò, secondo il vario pensare del Capo di quella Chiesa, o di chi ha regolate le Cerimonie nelle sacre funzioni. Può quel costume dirsi consuetudine? No, mancando il *tempus continuatum*, ch'è uno de' requisti necessarj a formare una consuetudine. Aggiungasi, che spesso accade operarsi in qualche Chiesa contra le Rubriche, ma dai soli Sacerdoti ignoranti; e colla disapprovazione de' Sacerdoti istruiti ne' Sacri Riti. Allora sebbene quell'operare così si continuasse per lungo tempo, non mai s' introdurrebbe consuetudine legale; mentre la trasgressione della legge nasce dall'ignoranza, e la parte più sana della Comunità dissente, e vi si oppone. Per secondo meritano d'esser ponderate quelle altre parole, *etiam probatam, suffragari, utpote irrationabilem de jure*. Quando realmente si è introdotta la consuetudine contra le Rubriche, ma è una consuetudine irragionevole; come accade allorchè contiene qualche indecenza, o ne risulta qualche deformità nel Culto Divino ec.; in tal caso, non è consuetudine che vaglia, ma abuso che dee estirparsi.

XXII. Dee in terzo luogo riflettersi alla parola *immemorabilem*: la quale c' istruisce, che quel *tempo continuato* che nelle altre materie basta per l' introduzione della consuetudine contra le leggi Ecclesiastiche; non basta nella materia de' Sacri Riti; ma in questa richiedesi un tempo immemorabile; o almeno quando la cosa è di poco momento, un tempo molto lungo, e quasi immemorabile. Eusebio Amort afferma potersi lecitamente seguitare le consuetudini già introdotte contra le Rubriche, *quae non vergunt in abusus, nec cedunt in deformitatem cultus publici*; ma vuole che ciò s'intenda per la consuetudine *saltem immemorabilem*, e che s' intenda altresì *praesertim in rebus levioris momenti* (5). Il P. M. del Monaco, di cui abbiam fatta di sopra onorevole menzione (*n. IV.*), *me quidem*, scrive, *non praeterit, nonnullas consuetudines Rubricis contrarias a Sacrorum Rituum Congregatione toleravi; sed quas amabo? Illas profecto, quas usus ab hominum memoria perfetustus* (si noti) *non sine aliqua rationali causa recepit. Quae autem nec ratione proban-*

(1) *Tom. I. cap. 3. decr. 2. n. 6.*
(2) *De leg. l. 7. c. 7.*
(3) *Ap. Tulù n. 41.*

(4) *Const. Apostolici Ministerii 13. Maji 1727. et In supremo 23. Sept. 1724.*
(5) *Th. Mor. de Sacram. Or. 5. 25.*

tur, nec antiquitate, per Antistites omnino aboleri debent; ut laudati Pontifices sanxerunt (1), cioè Innocenzo XIII. e Benedetto XIII. colle parole di sopra riferite (*n. XXI.*).

XXIII. Or da quanto si è detto circa le consuetudini contra le Rubriche, troppo apertamente viene a rilevarsi, esser cosa molto difficile, e pericolosa il volersi servire del pretesto della consuetudino per operare contra il prescritto dalle mentovate Rubriche; e che per conseguenza il determinare in quali cose particolari sia ciò permesso, è solo de' pochissimi che hanno una somma perizia dei Sacri Riti, ed una somma prudenza. Ed in questa conchiusione tanto maggiormente dobbiamo confermarci, quando vediamo aver dichiarato la S. C. abusi da estirparsi alcune consuetudini *levioris momenti*, che forse senza tali dichiarazioni si sarebbero stimate lecite, e da potersi seguitare. Proibì a' Padri Minimi l'aggiungere nell' Orazione del loro Fondatore alla parola *Franciscum* quelle *de Paula*, il che era costume universale di detta Religione; *non obstante quacumque contraria consuetudine, quam abusum esse declaravit* (2). Proibì di predicarsi avanti il SS. Sacramento esposto col capo coverto, *non obstante quacumque contraria consuetudine; et abusus omnino est tollendus* (3). Proibì di seguitare nel fine dell' Officio l'Antifona *Alma Redemptoris*, e non cambiarla nell'*Ave Regina Coelorum* a' due Febbrajo, quando si trasferisce la festa della Purificazione di Maria SS., *sublato quolibet asserto difformi quarumcumque Ecclesiarum usu, sive consuetudine* (4). A tali esempj chi oserà decidere con franchezza *toties quoties*, come si fa dagl' ignoranti: *è vero, che questo è contro la Rubrica, ma è lecito farlo, perchè qui vi è la consuetudine?* Nel decorso di quest' Opera riferiremo varie altre consuetudini contrarie ai Sacri Riti, le quali la S. C. ha dichiarato non esser lecito continuarle (*n. 211. 286. 291. 405. ec.*).

XXIV. Per compimento di questo Discorso Preliminare daremo due importantissimi avvertimenti per coloro che leggono i Rubricisti per apprendere il rito, e le cerimonie per la Messa, Officio, ec. Il primo è, che avanti di leggere il Rubricista leggano la Rubrica che parla di quel punto che vogliono imparare; e quando trovano, che la Rubrica parla con chiarezza, osservino quanto la medesima prescrive; e se l'opinione del Rubricista è contraria, la ributtino; mentre la legge, e non l'opinione dee esser la norma del nostro operare. I Rubricisti anche più classici, perchè uomini, non hanno alle volte osservata la Rubrica; ma osservando soltanto ciò che scriveano gli Autori, si sono attenuti a quell' opinione che loro è sembrata migliore; e perciò è avvenuto, che han dato un sentimento espressamente opposto alla Rubrica. Eccone due esempj fra i molti che ve ne sono. Il Rituale Romano prescrive, che nel farsi la comunione fuori della Messa, dopo che è finita, prima il Sacerdote si lavi le dita, e poi riponga la Pisside nella Custodia, o sia nel Tabernacolo: *eosdem digitos, quibus tetigit Sacramentum, abluat, et abstergat purificatorio. Postea genuflectens, reponit Sacramentum in Tabernaculo, et claue obserat* (5). Vi può essere una legge più chiara di questa? È possibile. Quando vuole che si lavano le dita? *Antequam reponat Sacramentum.* E il Sacramento quando si ripone? Dopo detta abluzione: *postea reponit, etc.* E pure il Merati trovando negli Autori due opinioni, una che dice doversi lavare le dita prima di riporre la Pisside l'altra che insegna doversi lavare dopo rinserrata la Pisside, egli scrive: *postrema haec opinio magis nobis arridet* (6). Ma se avesse letta la soprannotata Rubrica, avrebbe riprovata detta opinione. Il medesimo

(1) *Opusc. Observat. in Calend. in Praef. ad Lector.*
(2) *Caval tom. 2. c. 38. Decr. 1.*
(3) *Ap. Tulù n. 242.*
(4) *Cav. tom. 4. c. 40. Decr. 3.*
(5) *Rit. Rom. tit. 4. c. 2. n. 8.*
(6) *Merati tom. 1. part. 2. tit. 10. n. 34. circa fin.*

Rituale parlando della benedizione, che dee dare il Sacerdote dopo aver fatta la detta comunione, dice: *deinde extenta manu dextera benedicit iis, qui communicarunt, dicens, Benedictio, etc.* (1). Quando vuole che si dica *Benedictio, etc.?* Allorchè il Sacerdote rivolto a coloro che si comunicarono, gli benedice col segno di Croce. Il Merati descrivendo il rito per tal benedizione, quando la comunione si fa *extra Missam*, si uniforma alla medesima Rubrica, e dice: *se convertat ad communicatos junctis manibus; et stans in medio, extenta dextera, tenens sinistram pectori admotam, benedicit ipsis dicens, Benedictio, etc.* (2). Descrivendo poco prima il rito per la stessa benedizione, quando la comunione si fa prima, o dopo la Messa, in vece di parlare nel medesimo modo, vuole che si dia la prefata benedizione, come si dà dentro la Messa: *elevat oculos versus Crucem, et extendens manus, atque jungens, caputque inclinans Cruci inclinatione minimarum maxima, dicit voce clara ordinaria: Benedictio Dei omnipotentis; et postea junctis manibus convertens se ad communicatos benedicit, etc.* (3). È difficile l'indovinare, donde sia nato questo sì grande abbaglio. Altro non si può dire, se non se per aver lui creduto, che la sopraddetta Rubrica, tanto bene da lui intesa, e spiegata, servisse per quelle sole comunioni che si fanno colla Cotta, e Stola, ma non per quelle che si fanno colla Pianeta prima di cominciare, o dopo aver finita la Messa. Ma sebbene avesse così creduto, pur nondimeno avrebbe dovuto estendere la Rubrica per le comunioni colla Cotta alle comunioni colla Pianeta; mentre il rito prescritto dal Rituale non ha riguardato la Cotta, ma ha riguardato il tempo, in cui si faceva la comunione, cioè *fuori della Messa;* onde o che si faccia colla Cotta, o che si faccia colla Pianeta prima, o dopo la Messa, sempre si avverta, che si fa *fuori della Messa;* e per conseguenza estendere alla seconda il rito prescritto per la prima, sarebbe stata un'interpetrazione *comprensiva*, non già *estensiva* (*n. XVI.*). Ma noi non abbiamo bisogno di fare alcuna interpetrazione, o estensione, perchè l'ha fatta la medesima Rubrica, la quale dice così: *Quod si contingat, absoluta Missa, statim aliquos interdum communicare, tunc Sacerdos adhuc planeta indutus, Sacram Communionem eo modo, quo supra dictum est ministrabit* (4). Queste parole, che non ha lette il Merati, hanno fatto, che insegnasse un rito contrario alla Rubrica. Vedasi il *n. 405.* di quest'Opera.

XXV. Il secondo avvertimento è, che dovendo in qualche punto fondarsi sopra i Decreti della S.C., è di assoluta necessità il sapere anche i moderni; altrimenti, come spesso accade, si giurerà, che la cosa va così, e nondimeno anderà diversamente. Fu censurato un Compilatore del Direttorio, perchè gli Officj dei Santi di rito semidoppio perpetuamente impediti gli avea riposti *firmiter* fra le Ottave non privilegiate. Ma quegli avea fatto bene, ed il suo Censore meritava la censura per essersi posto a censurare senz'aver prima imparati tutt'i Decreti della S. C., fra quali avrebbe trovati quelli che approvano la detta riposizione fra le Ottave; come al *n. 84.* di quest'Opera riferiremo. E di simili esempj potremmo riportarne moltissimi. Chi è dottore, come volgarmente si dice, di un sol libro, non è in istato di far censure. Noi poi nel riferire i suddetti Decreti, citeremo per ordinario il Talù, notando il numero, in cui quel Decreto si trova; ed abbiamo scelto il prefato Autore per dette citazioni, mentre essendo l'Opera del medesimo un piccolo tomo in quarto, è più facile che si trovi presso di chi legge; dovechè molto pochi vi sono che abbiano i due tomi in foglio del Merati, o del Cavalieri, o pure tutt'i tomi della Biblioteca del Ferraris, il quale nota detti Decreti nell'ultimo tomo. Il mentovato Spiridione Talù, chiamato dal P. M. del Monaco *clarissimus*

(1) *Loc. cit. n.* 9.
(2) *Loc. cit. n.* 34.
(3) *Loc. cit. n.* 33.
(4) *Rit. Rom. tit.* 4. *c.* 2. *n.* 11. *in fin.*

vir, *et de Ritibus Sacris benemerentissimus* (1), nella Prefazione alla di lui Opera (nella prima edizione dedicata a Benedetto XIV.) avvisa il Lettore, che gli altri Collettori de' Decreti della S. C. del Riti, *dum conantur decreta quaeque colligere, triticum a palcis secernere sibi non sumpserint; multa quidem ibi authentica, sed nonnulla etiam apocripha, alia vero incertae, et sublestae fidei comminiscuntur, quae veris etiam fidem fortasse derogent.* Indi riferisce le diligenze usate per sapere i Decreti veri, e dice, che oltre l'aver letti gl'Indici del Merati, e di altri Autori, ha mandati ancora in Roma i Decreti de' quali la verità, ed ha fatto osservare, se ne' Registri della S. C. vi erano notati. Quelli poi che altrove si trovano registrati, gli ha letti negli Archivj, e nelle Biblioteche, dove si producevano muniti col sigillo della S. C., e sottoscritti dal Segretario della medesima; onde conchiude, *decreta S. R. C. authentica certo proponere.* Di fatto essendosi dopo di lui stampata in Roma una Raccolta di detti Decreti, che noi abbiamo avuta sotto gli occhi, la medesima è interamente la stessa, che la già detta del Talù, colla sola differenza che non vi si legge il suo nome: vale a dire che l'hanno riconosciuta per la migliore di tutte le altre Raccolte; e il solo stamparsi in Roma è stata la più grande approvazione che mai avrebbe potuto avere. I Decreti di questa Raccolta fatta dal Talù, noi gli citeremo, come di sopra avvisammo, per mezzo de' numeri che a ciascun Decreto stanno ivi notati; ma i Decreti moderni delle ultime Raccolte, delle quali abbiamo fatta menzione nel num. III., gli citeremo colla sola data che portano, non essendo distinti in numero (*). Avvertiamo ancora, che trovandosi nel decorso di quest'Opera citati i numeri della medesima; se sono Romani, il Lettore si rimette a questo discorso Preliminare; se sono Arabici, si rimette al resto dell'Opera. Resta solo, che gli Ecclesiastici si avvalgano della nostra fatica per ben apprendere, e per osservare i Sacri Riti con ogni esattezza.

---

(1) *In Praef. ad lect.*

(*) A' tempi del nostro Autore la Collezione de' Decreti della S. C. de' Riti, che passava per più accreditata, era quella di Spiridione Talù. Ma al presente le cure, e i travagli di Monsignor Gardellini di felice ricordanza ci hanno forniti di una Raccolta in tal genere la quale ha oscurate tutte le altre, che ormai più non si nominano. Questi essendo stato Consultore ed Assessore della stessa Congregazione, ha avuto agio di consultarne gli Archivj; onde tal sua Collezione, sia per l'autenticità de' Decreti che racchiude; sia perchè compiuta pei Decreti emanati fin che visse l'Autore; e sia per le dotte, ed erudite osservazioni, che in alcuni punti egli vi ha aggiunto, è un lavoro impareggiabile, e che nulla lascia a desiderare. Godiamo poi che dopo la morte dell'Autore di siffatta Raccolta, la medesima si continua per cura di altri eruditi personaggi pei Decreti che a mano a mano escono ed usciranno in seguito. In somma quest'opera fisserà un' epoca luminosa nella Storia della Liturgia, perchè ha tolto di mezzo un caos tenebroso, nel quale per lo innanzi si aggiravano i Rubricisti per le inesattezze di siffatte Collezioni. Noi, lasciando stare le citazioni dei Decreti che il nostro Autore fa sulla Raccolta del Talù per non alterare la sua Opera, ci serviremo nelle nostre Note della prelodata Collezione del Gardellini. *L'Annotatore.*

LA GUIDA LITURGICA.

PARTE PRIMA.

CAPO I.

Del Rito, della Dignità, e della Solennità che intervengono nella Festa di cui si fa l'Officio; e come i suddetti titoli regolano il Vespro.

1. Il rito nella recitazione del Divino Officio è la varia maniera, con cui secondo la qualità delle feste vien regolato dalle Rubriche. Il più alto è il doppio di prima classe: sotto di lui è il doppio di seconda classe; e sempre gradatamente discendendo, vengono il doppio maggiore, il doppio minore, il semidoppio, il semplice, e il feriale. Questo rito si assegna nella concessione degli Officj; e se nella medesima si assegna il doppio, senza specificarsi se sia il maggiore, o il minore; sempre si dee intendere il minore. *Quando pro aliquo festo, vel Officio concesso reperiatur duplex, absque expressione majoris; concessio intelligenda est de duplici minori, etiamsi ad honorem Deiparae facta fuerit. S. R. C. 2. Oct. 1683. in Valentina* (1). E quando si concede di recitarsi gli Officj di un'altra Diocesi, e non si esprime il rito, allora se ivi il rito è semidoppio, di questo rito pur si faranno dove gli Officj sono stati estesi; ma si debbono fare di rito doppio minore le feste di quei Santi che nell'altra Diocesi sono di rito doppio maggiore, o di 1. e 2. classe; eccetto le feste di Gesù Cristo, e di Maria, che si debbono fare di rito doppio maggiore, qualora nella Diocesi suddetta abbiano questo rito, o pur l'abbiano superiore. Imperciocchè il rito superiore al doppio minore non si concede mai che per motivi particolari; e ciò che per tali motivi vien conceduto, non mai si intende esteso, se non si esprime. Così insegna il Cavalieri per regola generale (2), e vi aderisce il Tetamo (3); e noi abbiamo letta la medesima spiega nei Rescritti della S. C. de' Riti.

2. Il celebrarsi un Officio in qualche luogo con festa di precetto, non fa elevare il rito che gli fu assegnato. *Festa duplicia, quae coluntur a populo de praecepto, retinent eumdem ritum, quem alias haberent seclusa qualitate precepti; neque sunt idcirco duplicia majora; unde qualitas festivitatis non est ratio, quod Vesperae dicantur integre de tali festo. S. R. C. 2. Sept. 1741. in Aquensi* (4). Neppure il rito si può elevare perchè la festa abbia l'ottava: *Octava enim non elevat ritum. S. R. C. 11. Januar. 1791. in una Ord. S. Augustini Excal. Austriae* (5); come nemmeno perchè vi sieno le sante Indulgenze. *S. R. C. 13. Junii 1736. in Burgen.* (6). E se il testatore in un legato lascia il peso ad una Chiesa di celebrarsi in ogni anno una Festa in un rito superiore a quello che ha; non è lecito il farlo. *Licitum erit hujusmodi officia solemnius celebrare quoad pompam extrinsecam, non autem quoad ritum Ecclesiasticum. S. R. C. 11. Maji 1611.* (7). Qualora però i Sacerdoti di quella Chiesa recitino l'Officio che occor-

(1) *Ap. Talù n.* 568. *et in Indic. Decr. Mer. tom.* 2. *n.* 144.
(2) *Tom.* 2. *c.* 43. *Decr.* 13. *n.* 5.
(3) *Dec* 23. *Januar. n.* 3.
(4) *Ap. Talù n.* 568.
(5) *Ap. Talù n.* 1238.
(6) *Ap. Caval. tom.* 2. *Decr.* 41. *Decr.* 9.
(7) *Ap. Talù n.* 295.

re in quel giorno col rito assegnato; e vogliano di più cantare il Vespro, ed anche il resto dell'Officio con rito più alto o per motivo del detto legato, o per ragione della solennità di quel giorno; ben possono farlo, come riflette il Cavalieri, ancorchè non solo il rito, ma l'Officio medesimo sia diverso (1).

3. La dignità rispetto all'Officio è una prerogativa, che la Chiesa ha ravvisata in alcune feste; e può essere essenziale, e accidentale. L'essenziale è di sei classi. Nella prima si contengono le festi di Nostro Signore. Nella seconda di Maria SS. Nella terza degli Angeli. Nella quarta di S. Gio: Battista. Nelle quinta di San Giuseppe. Nella sesta degli Apostoli, ed Evangelisti. Nella Rubrica che appresso riporteremo, dove si enunciano le feste colla dignità, non vi sono espresse quelle di S. Gio: Battista, e di S. Giuseppe; nè insieme cogli Apostoli sono nominati gli Evangelisti. Ma, cominciando da questi ultimi, la S. C. in due Decreti gli ha dichiarati egualmente agli Apostoli nella dignità rispetto all'Officio; dicendo nel primo: *Nulla disparitas adest inter translationem festorum Apostolorum, et illam Evangelistarum; sed occasione dictae translationis faciendum est Officium quod prius in Calendario proponitur. 18. Sept. 1666. in Romana* (2); e nel secondo: *Si festum S. Marci Evangelistae occurrat in feriam secundum post Dominicam Resurrectionis; et similiter festum SS. Apostolorum Philippi, et Jacobi in Domini ca in Albis, ac propterea juxta Rubricas utrumque sit transferendum, prius transferri, et reponi debet Officium S. Marci. 17. Julii 1706. in una Urb. et Orb. annuente Clem. XI.* (3). Nella riposizione delle feste di rito uguale, si ripongono, come diremo a suo luogo, prima quelle che hanno dignità, e poi quelle che o non l'hanno, o l'hanno d'inferior classe; ancorchè le feste senza dignità, o con dignità, inferiore sieno state prima trasferite, onde spetterebbe loro il primo luogo in detta riposizione. Or se la S. C. vuole, che le feste degli Apostoli si ripongano dopo quelle degli Evangelisti, se questi prima di essi sono trasferiti; dunque anche negli Evangelisti vi riconosce la dignità, e una dignità della stessa classe di quella degli Apostoli; e perciò dice ancora, che non vi è disuguaglianza alcuna fra la traslazione degli uni, e degli altri; onde nella riposizione vuole, che si attenda soltanto all'anteriorità del tempo. Quindi il Gavanto, che su questo scrisse diversamente, con ragione fu confutato dal Merati (4), e dal Cavalieri (5).

4. Veniamo a S. Giuseppe: si osserva nominata espressamente la di lui dignità ne'seguenti Decreti: *Attenta dignitate personae, licet aequalitas ritus sit inter festum S. Marci, SS. Apostolorum Philippi, et Jacobi, et S. Joseph; Officium vero de Patrocinio S. Joseph est recitandum, si cum praedictis solemnitatib. occurrat. Occurrente Patrocinio S. Joseph cum S. Marco, et SS. Apostolis Philippo, et Jacobo, Vesperae non sunt dimidiandae, sed persolvendae integre de Patrocinio, attenta dignitate S. Joseph. In oratione A Cunctis, et in Suffragiis praeponendus est S. Joseph Apostolis Petro, et Paulo, ut praescribitur in Litaniis majorib. S. R. C. 11. Maii 1743. in Senensi* (6). Due cose si dimostrano con questi Decreti: l'una che S. Giuseppe per la dignità è situato prima degli Apostoli; l'altra che anche la festa del suo Patrocinio gode tal privilegio. Vedremo appresso, che sebbene circa questa seconda cosa abbia poi la S. C. disposto il contrario; coll'ultimo Decreto nondimeno gli ha confermato il riferito privilegio (*n. 6.*).

5. La dignità di S. Gio: Battista è superiore a quella degli Apostoli, ed a quella di S. Giuseppe. Ch'egli abbia luogo fra'Santi che godono dignità, lo dice espressamente la S. C. in un Decreto dei 21. Agosto 1688. *in Aquilejensi*, mentre

(1) *Tom.* 2. *c.* 41. *Decr.* 7. *et* 8.
(2) *Ap. Talù n.* 463.
(3) *Ibid. n.* 831.
(4) *Tom.* 2. *sect.* 3. *c.* 9. *n.* 3.
(5) *Tom.* 2. *c.* 27. *Decr.* 3. *et* 4.
(6) *Ap. Talù n.* 1150. 1151. *et* 1152.

dando la preferenza alla di lui Natività sopra la Dedicazione della Chiesa, ne adduce in conferma la Rubrica, in cui si parla di detta dignità: *Festum Nativitatis S. Joannis Baptistae praeferri debet festo Dedicationis Ecclesiae, et habere integras secundas Vesperas cum commemoratione tantum sequentis*, (si noti) *ut praescribitur in Rubrica de concurrentia n. 2. versu Inter festa.* Con un Decreto posteriore si è data alla Dedicazione della Chiesa la preferenza sopra S. Gio: Battista, considerandolo come festa del Signore (*n.* 61.); ma resta fermo, che il predetto Santo gode ogni dignità. Che poi questa sia superiore agli Apostoli, ed a San Giuseppe, si rileva 1. dall'essersi situato il suo nome nel *Confiteor* prima degli Apostoli. 2. Dall'essersi posto lo stesso nome nelle Litanie de' Santi prima degli Apostoli, e prima di S. Giuseppe; e finalmente col Decreto che siegue: *In oratione A Conctis nomina Patronorum S. Michaelis Archangeli, et S. Joannis Baptistae praeponenda sunt Apostolis. S. R. C. 22. Aug. 1620.* (1). Negli Officj divini, dice il Cavalieri, si dà il primo luogo al più degno; e perciò, soggiunge, non rimane luogo a dubitaro, che S. Gio: Battista non abbia a situarsi fra le classi delle dignità immediatamente dopo gli Angioli (2). E sono concordi il Gavanto, e col Merati (3), il Talù (4), il Tetamo, ec. Il citato Merati ha inserito nella Rubrica *Inter festa*, che trascriveremo al *n.* 16., il nome di S. Giuseppe; ed abbiamo veduti de' Breviarj; ne' quali nella medesima Rubrica dopo gli Angeli hanno aggiunto prima S. Gio: Battista, e poi S. Giuseppe.

6. Sono dunque, ripetiamo, sei le classi delle feste con dignità; cioè del Signore, di Maria, degli Angeli, di S. Gio: Battista, di S. Giuseppe, e degli Apostoli insieme cogli Evangelisti. Le prime cinque hanno la preferenza nell'Officio, tanto se le feste sieno primarie, quanto se sieno secondarie; la classe degli Apostoli l'ha soltanto quando sono primarie. Proviamolo. La feste del Nome Santissimo di Maria è secondaria; e pure la S. C. decise, che nell'occorrenza dovea esser preferita alla festa di S. Nicola da Tolentino, quantunque ne'Regni Austriaci, per cui si formò il Decreto, erano ambedue di seconda classe; e la ragione che in detto Decreto se ne addusse, fu la seguente: *in paritate ritus attendi debet major dignitas B. M. V. juxta Rubricam de concurrentia Officii tit. 11. num. 2. S. R. C. 11. Januar. 1649. in una Ord. S. Aug. Exc. Austr.* (5). Dunque il privilegio dato dalla citata Rubrica alle feste di Maria, si estende ben anche alle sue feste secondarie. Anzi non solo alle feste, ma eziandio alle Ottave di esse; avendo determinato la S. C., che tutte le Ottave delle festività della Vergine che sono doppj minori, nel concorse con simili doppj avessero il primo, e secondo vespero intiero (*n.* 25.). Dicendo *tutte*, vi ha incluse anche le Ottave delle feste secondarie.

7. Per le feste secondarie di San Giuseppe, com'è quella del suo Patrocinio, in vigore de' Decreti riportati al *n.* 4., è indubitato che godono la dignità ugualmente che la primaria. E come ivi abbiamo accennato, non hanno più luogo le contrarie disposizioni fatte dalla S. C. dopo i prefati Decreti; mentre coll'ultimo modernissimo de'26. Gennaro 1793. in *Santandarien.* ha con tutta chiarezza confermato il suddetto privilegio. Fu proposto alla detta S. C. il seguente dubbio: *An concurrentibus festis Patrocinii S. Joseph, et Apparitionis S. Jacobi, quae pro Hispania sunt duplicia minora, cum aliis festis primariis ejusdem ritus, licet inferioris dignitatis, Vesperae integre sint persolvenda de festis secundariis cum commemoratione antecedentis, aut subsequentis festi; vel positus in hoc casu, cum de festis secundariis agitur, Vesperae debeant dimidiari, nullo habito respectu ad majorem dignitatem, utpote*

(1) *Ap. Caval. tom.* 1. c. 1. *Decr.* 16. n. 9.
(2) *Ibid.*
(3) *Tom.* 2. *sect.* 3. c. 8 *n* 6. *et c* 9. *n.* 3.
(4) *N.* 697.
(5) *Ap. Talù n.* 1238.

non attendendam*, *nisi in festis primariis? Ecco la risposta della S. C. ***Quoad festum Patrocinii S. Joseph*, *affirmative ad primam partem*, *negative ad secundam; quo vero ad festum Apparitionis S. Jacobi*, *negative ad primam partem*, *affirmative ad secundam. Atque ita declaravit*, *et servari mandavit.*** Due cose restano stabilite con questo Decreto: l'una che le feste secondarie di S. Giuseppe godono la preferenza che proviene dalla dignità; l'altra che non la godono le feste secondarie degli Apostoli, come è quella ivi nominata dell'apparizione di Giacomo. Con ciò viene a riprovarsi, tanto l'opinione del Merati, che negò la detta preferenza al Patrocinio di S. Giuseppe (1), quanto quella del Cavalieri (2) che la diede alle feste secondarie degli Apostoli.

8. Che se godono la mentovata preferenza le feste secondarie di Maria SS., e di S. Giuseppe; conseguentemente la godono molto più le feste secondarie di Gesù Cristo, degli Angeli, e di S. Gio: Battista, che tutte sono di classe superiore alle feste di S. Giuseppe. E sebbene per S. Gio: Battista sembra contraria la Rubrica del Breviario, la quale nella festa della Decollazione gli assegna il secondo Vespro *a capitulo* di S. Rosa, ed assegna il primo Vespro a S. Agostino *a capitulo* del medesimo S. Giovanni; ciò nondimeno non deroga a quanto abbiamo detto; mentre intanto la Rubrica ha disposto così, perchè, come ha riflettuto il Cavalieri (3), la detta festa non è stata istituita per onorare la dignità del Santo, ma per celebrare il di lui Martirio; e perciò considerandosi come semplice Martire, non si attende la dignità. Quindi se in qualche luogo si celebrasse qualche festa secondaria del medesimo Santo, si dovrebbe attendere alla di lui dignità nel regolamento dell'Officio. È poi noto, che il rito di detta festa della Decollazione non è più doppio minore, come lo era quando nel Breviario se le assegnò il Vespro nel modo surriferito; ma a'10. Marzo 1786. fu dichiarato dalla S. C. doppio maggiore.

9. Oltre la dignità essenziale, di cui sinora abbiamo ragionato, vi è similmente, come al *num.* 3. accennammo, la dignità accidentale; così chiamata dal Cavalieri, sì per distinguerla dalla detta essenziale, e sì per esprimere, che non partorisce preferenza, come appresso saremo per vedere; fuorchè nella sola occorrenza, e nel solo caso, che nella medesima tutte le altre circostanze sieno uguali. In questa dignità accidentale il primo luogo l'hanno i Martiri Pontefici, il 2. i Martiri non Pontefici, il 3. i Confessori Papi, il 4. i Confessori Vescovi, il 5. i semplici Confessori, il 6. le Vergini martiri, il setttmo le Vergini non martiri, l'ottavo le non Vergini, ec.

10. La solennità poi, che è la terza cosa proposta a trattare in questo Capo, può essere estrinseca, e può esser connaturale. La prima dicesi *estrinseca* a differenza della dignità già spiegata, ch'è una specie di solennità intrinseca; e consiste nella pompa, con cui celebrasi la festa. L'apparato, la musica, la processione, il concorso del popolo, lo sparo, l'orazione panegirica, ec. costuiscono questa pompa. Se ve n'è anche una sola delle suddette cose, ma in un modo straordinario; o pure ve ne sono molte in un modo ordinario; la solennità si dice *grande*; e per esser tale, si ricerca meno ne' paesi piccoli, che ne' luoghi più cospicui. Se poi la pompa è minore di ciò che abbiamo espresso, dicesi *solennità piccola* (4). Alle volte la festa non si celebra con pompa, ma perchè si ce-

---

(1) *Tom.* 2. *sect.* 3. *c.* 9. *n.* 3.

(2) *Tom.* 2. *c.* 28. *Decr.* 2. 3.

(3) *Tom.* 2. *c.* 27. *Decr.* 4. *n.* 2. *et* 3. *et c.* 28. *Decr.* 2. *num.* 3.

(4) Abbiamo un Decreto per S. Lorenzo, che non può servire di esempio per altri Santi, essendo particolare per lui. Fu proposto alla S. C. il seguente dubbio *in Santanderien*, ed è notato nell'ultima Raccolta: *Festum S. Laurentii Martyris particolari solemnitate gaudere videtur in universali Ecclesia*, *habens vigiliam*, *octavam etc. Festum autem SS. Justi*, *et Pastoris*, *licet apud Hispanos ejusdem ritus*, *nullam solemnitatem habet. Quaeritur*, *an in concurrentia debeantur Vesperae integrae S. Lau-*

lebra nella stessa Chiesa del Santo, di cui si fa memoria, questa pure si ha in conto di solennità *grande;* mentre, come ben riflette il Cavalieri (1), in tal circostanza vi dovrebbe esser la pompa grande, e vi manca per accidente. La solennità poi *connaturale* è quella che nasce dal celebrar senza pompa la festa di un Santo che in quel paese nacque, o visse qualche tempo, o morì, o vi predicò, o vi fece de'miracoli; come ancora, se mancano tali circostanze, ma la festa si celebra per un legato, anche particolare; o per un voto del Popolo, o del Clero; o pure ivi è qualche Reliquia non insigne di quel Santo (delle insigni parleremo altrove); o al medesimo il Popolo professa special divozione; o finalmente è un Santo Protettore meno principale del paese.

11. Perchè s'intenda bene la maniera da tenersi per ordinare il Vespro, ha bisognato entrar nella materia con sì lungo apparato, il quale per altro servirà ancora per le cose da trattarsi negli altri capi. Accostiamoci ora più da vicino al punto. Ogni Vespro che nel Divino officio si recita, dicesi *primo*, se si vuol parlare della festa del giorno seguente; si dice *secondo*, volendosi parlare della festa di quel giorno stesso. Il Vespro dunque che si recita nel giorno di Natale è il *secondo* di Natale, ed è il *primo* S. Stefano. E queste due feste che si succedono l'una all' altra son dette nelle Rubriche, la concorrenza nell'Officio, cioè che il Santo di oggi concorre, ed è seguito dal Santo di domani; e questa concorrenza deesi osservare per potersi sapere il modo da regolarsi il Vespro; tantochè chi sa qual Santo oggi è occorso, e non sa di più qual Santo occorrerà domani, non può affatto conoscere l'ordine che quel Vespro richiede. In tre maniere poi un Vespro può ordinarsi; cioè o recitandolo tutto della festa di oggi, o tutto della festa di domani, o pur dividendolo con dare al Santo di oggi il Vespro sino al capitolo *exclusive*, e il resto al Santo di domani. Per poter decidere quale di queste tre maniere abbia luogo in un Vespro, fa d'uopo considerare, quale sia il rito, la dignità, e la solennità estrinseca di ciascuna delle due feste che entrano nel concorso, cioè di quella di oggi, e di quella di domani. Fatta questa considerazione, la decisione da farsi s'impara dalle seguenti regole generali.

12. Prima Regola generale. Se il rito è disuguale, senza vedere, se vi sia, e qual sia la dignità, e la solennità, subito si decide, che il Vespro è tutto di quella festa che ha il rito superiore. Oggi è una festa di Gesù Cristo di seconda classe, e si celebra con solennità estrinseca *grande:* se domani è la festa di un Santo Martire di prima classe, il Vespro è tutto del Santo Martire. Imperciocchè la Rubrica nel donare la preferenza alle feste di Gesù Cristo, di Maria, ec., vi appone l'espressa condizione, che il rito sia uguale. Al *n. 16.* riporteremo le parole di detta Rubrica, e due Decreti che confermano la stessa dottrina. Un altro simile Decreto abbiamo riferito al *n. 6.*, ed un altro ancora ne vogliamo qui addurre; il quale, sebbene parla dell' occorrenza, nondimeno la Bubrica, e la ragione, a cui si fonda, vale egualmente per la concorrenza. Nella Polonia celebrasi la festa di S. Gioacchino con rito doppio di prima classe coll' Ottava nella Domenica seconda dopo l'Assunzione; onde concorrono nel tempo stesso la detta Ottava con quella della Nascita di Maria, festa con rito doppio di 2. classe. La S. C. disse, che fra tali Ottave *recitandum esse Officium de infra Octavam S. Joachim. 29. Nov. 1755. in Vormiensi* (2).

---

rentio, tamquam solemniori, cum com. praec. ad sensum Rubr. XI. Brev. de concurr. num. 2. Rispose la S. C. *Affirmative* a'26. Gennajo 1793. L'Ottava, come si disse al num. 2. *non elevat ritum;* nè la vigilia forma solennità grande. L'aver dunque il vostro intero è un privilegio dato a S. Lorenzo per lo stesso motivo, per cui gli fu data la vigilia, e l'ottava; del che si può vedere il Tetamo nel giorno 10. di Agosto, dove ne raccoglie i motivi allegati dagli Autori.

(1) *Tom.* 2. *c.* 28. *Decr.* 1. *n.* 8.

(2) *Ap. Talù n.* 1313.

13. Seconda Regola generale. Se il sito è uguale, ed o non vi è dignità *essenziale*, nè solennità estrinseca *grande* in veruna delle due feste; o pure vi è, ma *egualmente* in ambedue; il Vespro si divide, recitandosi della festa di oggi sino al capitolo *exclusive*, ed il resto della festa di domani. Questo pure si sa da tutti, e si contiene nel medesimo Titolo della Rubrica che si è citato. Dunque se oggi è un doppio di 1. classe, e domani un doppio simile; o pure oggi è un semidoppio, e domani è lo stesso, o pure un giorno fra l'Ottava; essendo uguali circa le dette dignità, e solennità, *Vesperae a capitulo sequentis*. Nè quì, nè appresso diremo, se vi bisogni la commemorazione del precedente, o sia della festa di oggi; perchè è necessario sapere moltissime cose per fare tal decisione, onde tratteremo poi di ciò in un Capo a parte.

14. Terza Regola generale. Quando il rito è uguale, ma in una delle due feste vi è la dignità *accidentale* di grado superiore, come se un Santo fosse Martire, e l'altro fosse Confessore, la decisione è la stessa che la precedente, cioè il Vespro si divide: mentre nel concorso non si attende la dignità accidentale. *In concurrentia plurium Officiorum aequalis ritus, sive Martyrum, vel Confessorum, aut Virginum, vel Viduarum, minime attenditur dignitas eorum.* S. R. C. 20. Jul. 1686. in Tridentina (1). *Sancti Martyres in concurrentia cum Sancto Confessore non debent habere integras Vesperas propter majorem nobilitatem, et dignitatem, quam habet Martyr prae Confessore. Neque haec major dignitas, et nobilitas tribuenda est Confessori concurrenti cum Virgine; sicque in concurrentiis Officiorum aequalis ritus, quae possunt accidere, Sanctus Confessor non habet integras Vesperas; aliter enim fit in praedictis casibus, quam fiat in concurrentia festorum Domini, B. Mariae Virg., Angelorum, et Apostolorum, etc. S. R. C. 14. Dec. 1709. in una Ord. Cappuc.* (2). Quindi in Palermo, dove S. Antonio da Padova a' 13., e S. Basilio a' 14. Giugno sono ambedue doppj maggiori, fu dubitato, se a' 13. il Vespro dovesse tutto darsi a S. Basilio, come superiore in dignità accidentale. La S. C. domandatane rispose a' 17. Giugno 1684. che dovea farsi *a capitulo* (3).

15. Quarta Regola generale. Essendo eguale il rito, neppur si fa conto, che una delle feste sia accompagnata da solonnità estrinseca *piccola*, e da solennità *connaturale:* il Vespro si divide, come nelle due regole antecedenti. La Rubrica che dà la preferenza, come appresso si vedrà, alle feste che hanno solennità, *quae solemniter celebrantur*, è spiegata dalla S. C. colle parole, *si solemniter celebrentur pompa solemniori* (*n.* 16.); la quale espressione, seviamente scrive il Cavalieri (4), *stat positive*, *et signat solemnitatem magnam*.

16. Quinta Regola generale. Ancorchè in ambedue le feste vi sia l'uguaglianza nel rito, se però in una di esse vi è dignità *essenziale*, ovvero solennità estrinseca *grande*, e nell'altra no; il Vespro è tutto della festa che ha la detta dignità, o solennità. Deesi nondimeno avvertire, che la detta dignità per godere tal preferenza, dee essere col rito doppio (*num. 18.*). Ma dalla solennità si gode anche quando il rito è semidoppio (*eod. num.*). *Inter festa aequalis solemnitatis servatur hic ordo: ut festa Domini praeferantur omnibus aliis, et habeant utrasque Vesperas integras; sicuti festa B. Mariae festis Sanctorum; item festa Angelorum, et Apostolorum ceteris aliis; et festa illorum Sanctorum, qui in propriis locis, vel Ecclesiis solemniter celebrantur aliis id Calendario descriptis* (5). Due cose si dicono oscuramente in questa Rubrica, che pur sono essenziali, formando due fondamentali principj circa la materia presente; e perciò ambedue sono state con ogni chia-

(1) *Ap. Talù n.* 605.
(2) *Ib. n.* 871.
(3) *Ib. n.* 574.
(4) *Tom.* 2. *c.* 1. *Decr.* 1. *n.* 4.
(5) *Rubr. gen. Mis. tit.* 11. *n.* 2.

rezza spiegate dalla S.C. de' Riti. Primieramente le parole, *Inter festa aequalis solemnitatis*, valgono lo stesso, che *Inter festa aequalis ritus;* giacchè qualora il rito è disuguale, sono chiare le Rubriche, che il Santo col rito superiore è preferito, non già quello che ha maggior dignità, o solennità, come benissimo ragiona il Cavalieri (1), che tratta mirabilmente questo punto. E che sia così, l'ha dichiarato la S. C. col citare la suddetta Rubrica, e cambiare in *ritus* la parola *solemnitatis*. Due Decreti quì ne riportiamo, dove si legge tal cambiamento. Il primo l'abbiamo notato quasi tutto al *n. 14.*, e comincia: *In concurrentia;* e dopo le parole ivi trascritte, siegue così: *sed praeferenda sunt festa posteriorum, si celebrentur pompa solemniori, aut sint ex illis festis, quae celebrantur in propriis locis, et Ecclesiis; et hoc juxta verba Rubricae de concurr. Officii tit. XI. num. 2. Inter festa* ÆQUALIS RITUS, *etc.* Il secondo è il seguente. *In repositione duorum, vel plurium festorum eumdem ritum habentium, et diverso die occurrentium, attendatur prioritas translationis, nisi attendenda sit major dignitas, quae attendi debet in illis tantum festis, quae exprimuntur in Rubricis generabil. de Transl. fest. n. 7. de Concur. Offic. sub n. 2. ab illis verbis:* INTER FESTA ÆQUALIS RITUS, *etc. S. R. C. 13. Junii 1682. in una Ord. Min. de Observ.* (2). Se a questi Decreti avesse riflettuto il Merati, e ad altri ancora che ve ne sono (3), in cui sempre il rito maggiore, e la dignità essenziale si preferisce a qualunque solennità, non avrebbe in alcuni casi preferita la solennità col rito inferiore al rito superiore senza solennità: *Ridicula*, dice il Cavalieri, *nec digna quae refellatur est sententia Merati, Officium semiduplex duplici, et duplex minus duplici majori ratione solemnitatis praeferentis, etc.* (4).

17. La seconda cosa confusamente posta nella Rubrica *Inter festa* di cui parliamo, è l'aver determinato, che in parità di rito e di dignità sieno preferite *festa illorum Sanctorum, qui in propriis locis vel Ecclesiis solemniter celebrantur;* colle quali parole sembra, che per la detta preferenza sieno necessarie due condizioni: la prima, che le feste si celebrino nella propria Chiesa del Santo; e la seconda, che si celebrino con solennità. Nulladimeno ciascuno di queste condizioni da se sola, e separata dall'altra, basta per fare che alla festa sia dovuta la detta preferenza. Ciò lo dimostra il Cavalieri con altre Bubriche; ma con più chiarezza si rileva da varj Decreti della S. C. *Si officia, quae recitari debent in aliquib. Regnis sint ejusdem ritus, et dignitatis, an sit praeferendum Officium loci, Officio in proprio Religionis Calendario descripto? Resolutum fuit, praeferendum esse Officium, quod cum majori solemnitate, et populi concursu celebratur. S. R. C. 20. Martii 1783. in una Ord. Min. de Observ.* (5). Dunque na-

(1) *Tom.* 2. *c.* 28. *Decr.* 1. *n.* 1.

(2) *Ap. Talù n.* 540.

(3) Gli Agostiani Scalzi di Milano domandarono la S. C., come dovesse regolarsi il Vespro nel concorso di S. Agostino con S. Maria della Consolazione, essendo l'una, e l'altra festa nel loro Ordine di rito doppio di prima classe. *Integras Vesperas*, fu risposto, *recitandas esse de festo B. M. V. de Consolatione cum commem. S. Augustini. 17. Aug.* 1771. Fin dall'anno 1681. a richiesta de' Canonici Regolari Lateranesi la S. C. al primo Maggio avea decretato: *Officium Angelorum Custodum concurrens cum alio duplici minore habere debet integras utrusq. Vesperas.* (Talù n. 521.). Ma perchè si vide stampato un Decreto contrario; perciò i Padri Francescani, i quali ai 31. Ottobre celebrano la Translazione di S. Chiara con rito doppio minore, domandarono, il primo Vespro di chi dovesse essere; e la S. C. a' 14. Maggio 1707. rispose: *In 2. Vesp. de SS. Angelis Custodib. fieri debet tantummodo commemoratio, non vero a capit. de Translat. S. Clarae. In Bononien.* (Talù n. 842.). Indi nel 1730. fu domandato: *An festum SS. Angelorum debeat habere utrasque Vesperas integras in concursu alterius, dupl. min.* E la S. C. a' 16. Settembre rispose di si, ordinando, che si osservasse il detto Decreto per S. Chiara. *In una Ord. Hierosol.* (Talù n. 930.). Tutti questi Decreti li riferisce altresì il Caval. (*tom.* 2. *c.* 29.) e confermano l'esposta Regola.

(4) *Caval. loc. cit.*

(5) *Ap. Talù n.* 553.

sce la preferenza dalla *sola* solennità, senza che la festa si celebri nella Chiesa propria. Nel Decreto riferito nel numero antecedente la S. C. assegna divisamente o la solennità, o la celebrazione della festa nella propria Chiesa, come due titoli che partoriscono la preferenza: *si celebrentur pompa solemniori:* questo n'è uno; *aut sint ex illis festis*, *quae celebrantur in propriis locis*, *vel Ecclesiis:* ecco l'altro (1).

18. Nell'esposta regola quinta si è detto, che allora si dee preferenza per ragione della dignità, quando vi è accompagnato il rito doppio. Se il rito è semidoppio, non si tiene conto della dignità. *Ritus semiduplex*, scrive il Cavalieri, *est ritus depressus*, *et humilis*, *quare festa non facit solemnia*, *et sic nec digna in quibus eorumdem exprimatur dignitas*(2). E di ciò ne abbiamo un Decreto espresso del seguente tenore: *Officium SS. Sacramenti quod recitatur ex privilegio in feria v. non impedita per annum a festis duplicibus*, *et semiduplicibus*, *demptis quoque feriis Adventus*, *Quadragesimae*, *etc.*, *si concurrat in Vesperis cum alio Officio semiduplici; dividit Vesperas a capitulo. S. R. C. 1. Jul. 1747. in Zagabrien.* (3). Se nel rito semidoppio si attendesse la dignità essenziale, nell'esposto concorso il Vespro si sarebbe dovuto tutta al SS. Sacramento; e perciò, giusta la savia riflessione del citato Cavalieri (4), la Rubrica *Inter festa* aggiunse *aequalis solemnitatis;* per dinotare che parlò de' doppj soltanto, non potendosi a' semidoppj adattare con proprietà il titolo di solenni: Si è detto al contrario nell'antecedente regola, che nella parità del rito, e della dignità, si dee la preferenza alla festa celebrata con solennità estrinseca *grande*, ancorchè il rito sia semidoppio. E la ragione è, perchè qui il motivo della preferenza nasce unicamente dalla pompa; onde niente dipende dalla solennità intrinseca del rito.

19. Sesta Regola generale. Nel concorso di due feste di rito eguale, in una delle quali v'interviene la dignità essenziale, nell'altra la solennità estrinseca *grande* (per cui s'intende ancora il celebrarsi nella propria Chiesa), il Vespro è tutto della prima. Imperciocchè la Rubrica *Inter festa* più volte citata, dona il Vespro intiero alle feste accompagnate detta solennità, ma soltanto nel concorso con quelle che non hanno dignità: *dicuntur praeferenda aliis in Calendario descriptis*, *non vero dignioribus*, *quae ipsa* (Rubrica) *praecedenter enumeraverat; neque enim solemnitas*, *quae extrinseca est*, *adeo festa elevare*, *vel dignificare valet*, *ut exaequent*, *aut superent festa intrinsece digniora;* sono parole del Cavalieri (5). Che perciò la S. C. dona a tali feste solenni il Vespro intiero, coll'espressa condizione, che nel concorso vi sia l'uguaglianza, non solamente nel rito, ma ancora nella dignità. *Festa per annum duplicia, quae solemniter celebrantur a choro*, *et in populo sunt de praecepto, in concurrentia cum aequalib. quoad ritum*, *et dignitatem*, *possunt habere integras Vesperas: ad sensum Rubr. XI. Brev. Rom. n. 2. S. R. C. 22. Aug. 1744. in Cracoviensi* (6).

20. Settima Regola generale. Quando in ambedue le feste di rito eguale vi è questa disuguaglianza, che in una vi è dignità, e solennità; nell'altra la sola dignità: se l'una, e l'altra dignità è del-

(1) Ecco alcuni casi particolari, ne' quali la S. C. ha risoluti i dubbj giusta il contenuto nell'enunciata Regola. Dai Camaldolesi di Monte Corona si celebra a' 16. Novembre la festa de' Santi Martiri Giovanni, e Benedetto con gran solennità estrinseca, ed a' 17. la festa di Santa Geltrude; ambedue col rito doppio di seconda classe. La S. C. a' 19. Gennajo 1743., al dubbio che le fu proposto, rispose, che i detti Santi Martiri doveano avere il secondo Vespro intiero. (Talù n. 1439.). E confermò lo stesso con un Decreto moderno del 1793. *in Santanderien.* a' 26. Genuajo. La Chiesa, dove si celebrava la festa di detti Martiri non era ad essi dedicata; dunque la festa con gran solennità ha la preferenza, sebbene non si celebri in Chiesa propria.

(2) *Tom.* 2. c. 27. *Decr.* 1. *n.* 7.

(3) *Ap. Talù n.* 1232. *et Cav. tom.* 2. c. 28. *Decr.* 7. *in Append.*

(4) *Tom.* 2. *c.* 18. *Decr.* 6. *n.* 13.

(5) *Tom* 2. c. 28. *Decr.* 1. *n.* 3.

(6) *Ap. Talù n.* 1179.

la stessa classe; come se ambedue sono feste primarie di Apostoli; il Vespro è tutto della festa che ha solennità: ma se la dignità che ha la festa non solenne è di classe superiore; per es. è festa degli Angioli; e l'altra degli Apostoli; il Vespro si dee intiero a chi ha maggior dignità. L'una, e l'altra parte di questa Regola si contiene nel Decreto poco fa citato (*n. 19.*).

21. Ottava Regola generale. Nella uguaglianza di rito, dignità essenziale, e solennità estrinseca grande, se una delle feste si celebra nella propria Chiesa, della medesima è tutto il Vespro; siccome nella uguaglianza della dignità essenziale, e della celebrazione nella Chiesa propria, se in una delle feste vi è solennità estrinseca grande, ad essa si deve il Vespro intiero (1). E la ragione nell'uno, e nell'altro caso è, che quando nelle feste non vi è uguaglianza, e quel che vi è di più in una festa, è uno de' titoli che nel concorso, secondo le Rubriche, portano la preferenza, la detta festa ha il Vespro intiero. Ora di tal carattere sono appunto gli esposti titoli (*n. 10.*).

22. Nona Regola generale. Se nel concorso in tutto il già detto vi è uguaglianza, il Vespro si divide, come più volte ripetono le Rubriche. Non si attende poi se in una delle feste vi sia dignità accidentale, o pure solennità *piccola*, o *connaturale*; perchè, come già si disse a' *n. 14. e 15.*, nel concorso le suddette cose non danno preferenza.

23. Decima Regola generale. Viene ella assegnata dalla Tabella della Concorrenza posta nel principio del principio del Brevriario colle seguenti parole: *Simplex*, *et S. Maria in Sabbato*, *Feria*, *et Vigilia non concurrent*. Vuol dire, che quando si è fatta di essi l'Officio, nel secondo Vespro non si ha riguardo agli Officj suddetti per decidere qual Vespro abbia a recitarsi; ma soltanto si osserva, quale sia la festa del giorno seguente; imperciocchè i prefati Officj del semplice ec. non hanno secondo Vespro, ma ciascuno di essi termina a Nona; onde nel secondo Vespro non si fa di essi commemorazione; eccetto le ferie di Quaresima, e dell'Avvento, delle quali allorchè nel secondo Vespro si fa commemorazione, ciò non proviene per esservi concorso; ma perchè *illarum commemoratio ratione temporis ex praecepto Ecclesiae praetermitti non debet*. Così la Rubrica (2).

24. Nel primo Vespro poi di tali Officj, ecco il regolamento da tenersi. La feria non può concorrere neppure con una altra feria; perchè l'Officio della feria comincia al Matutino, e non essendo seguito da Officio maggiore, termina a Compieta; e perciò se la feria di oggi è seguita dalla feria di domani, nel Vespro di oggi niente vi si dice di quel che ha di proprio la feria di domani. Per es. se nel Martedì avanti Quaresima si fa l'Officio della feria, nel secondo Vespro non si dice l'Orazione propria del giorno seguente che è il primo di Quaresima, ma quella della Domenica precedente; nè avanti la detta Orazione si recitano le Preci feriali che debbono recitarsi nel primo di Quaresima (3); ma soltanto le Domenicali (*n. 137.*). Abbiamo detto, che l'Officio della feria termina a Compieta, quando non siegua Officio maggiore; perchè il prefato Officio della feria termina dove comincia l'Officio seguente; il quale se è doppio, o semidoppio, la feria termina a Nona; se è di un Santo di rito semplice, o di S. Maria *in Sabbato;* perchè questi due Officj, quando non sono preceduti da Officio maggiore, cominciano dal Capitolo; perciò l'Officio della feria termina al Capitolo, onde i Salmi del primo Vespro del Santo semplice, e di S. Maria *in Sabbato* sono della feria occorrente (4). Di più ancorchè la feria non abbia avuto oggi l'Officio, nè abbia ad averlo domani; ciò non ostante se oggi al secondo Vespro non vi è altro Officio prima del Capitolo, entra la feria, nel detto Vespro si dicono i Sal-

(1) *Caval. tom. 2. c. 28. Decr. 1. in fin.*
(2) *Rubr. gen. Brev. tit. 11. n. 9.*
(3) *Ibid.*
(4) *Ibid. n. 8 et tit. 8.*

mi della feria occorrente. L'esempio è di un Santo semplice seguito da un altro semplice, o da S. Maria *in Sabbato*. I Salmi del secondo Vespro non possono essere del semplice di oggi, giacchè come si è detto nel numero antecedente, l'Officio del semplice termina a Nona: non possono essere del semplice di domani, perchè comincia dal Capitolo; e lo stesso si verifica di S. Maria *in Sabbato*: dunque entrano i Salmi del Vespro della feria che oggi corre (*n.* 37.).

25. Qui è il luogo più a proposito per dichiarare quanto altro appartiene ai mentovati Offic j, ancorchè non riguardi la concorrenza. Le ferie si dividono in maggiori, e minori. Le *maggiori* sono tutt'i giorni di Quaresima, e dell'Avvento, le Quattro Tempora, e la sola feria seconda delle Rogazioni. Queste ferie maggiori si suddividono in privilegiate, e non privilegiate. Il primo di Quaresima, e tutt'i giorni della Settimana Maggiore, che ancora suol dirsi Settimana Santa, sono ferie maggiori *privilegiate*; e si dicono tali, perchè escludono anche il doppio di prima classe; le restanti sono maggiori non privilegiate. Le ferie minori, che si dicon altresi *per annum*, sono tutte le altre ferie dell'anno che non sono annoverate fra le dette maggiori. I giorni fra le Ottave di Pasqua, e di Pentecoste dalla Rubrica pure si chiamano ferie; e pure vanno nel numero delle maggiori privilegiate; ma volgarmente si dicono *giorni fra l'ottava*. Dalle ferie maggiori non privilegiate si fa l'Officio, quando non occorre festa di nove lezioni. E perciò se nello stesso giorno accadono una feria maggiore, e un Santo di rito semplice, l'Officio si fa della feria. Delle minori si fa, quando non occorre, nè festa di nove lezioni, nè Santo semplice, nè S. Maria *in Sabbato*. L'Officio della feria si dice ancora *simplex de Tempore*. Nell'occorrenza di un Santo semplice, e di S. Maria *in Sabbato*, l'Officio è di questa. E la stessa preferenza ha in tutte le ferie minori, in cui non cade qualche vigilia. Ne' Sabati dunque, ne' quali occorre un doppio, o un semidoppio, o l'*infra l'Octavam*, o una feria maggiore, o una vigilia, o finalmente l'Officio della Domenica da anticiparsi, non si fa di S. Maria l'Officio, e neppure se ne fa la commemorazione. Occorrendo la feria maggiore colla vigilia, l'Officio è della feria; e della vigilia *nihil in Officio*.

26. L'Officio di S. Maria *in Sabbato*, di cui ora si è parlato, è differente dall'Officio della medesima Santa Vergine che si dice *Officium parvum*, ed è solito recitarsi nel Coro in alcuni giorni. Ne faremo parola a' *num.* 292. *e* 293. Di più il suddetto Officio di S. Maria *in Sabbato* è di rito semplice; ma vi sono di coloro che hanno il privilegio di recitarlo con rito semidoppio; ed allora, quando si recita, si regola come ogni altro semidoppio: ma non in tutt'i Sabati può recitarsi, come si dirà trattando degli Offic j votivi. Finalmente se nel primo Vespro di S. Maria *in Sabbato*, sempre abbia a dirsi nella Compieta l'ultima strofa nell'Inno *Jesu tibi sit gloria etc.*, si dirà al suo luogo (*n.* 133.).

CAPO II.

Eccezioni delle regole generali già stabilite per ben ordinare il Vespro in ogni concorrenza.

27. La prima regola generale, la quale vuole, che essendo nel concorso il rito disuguale, il Vespro sia tutto della festa che ha il rito superiore, patisce una sola eccezione.

Eccezione I. Se concorre un doppio maggiore col giorno dell'Ottava dell'Ascensione, o del *Corpus Domini*; e se i giorni di queste Ottave, come ancora quelle dell'Epifania, e di Pasqua concorrono con un doppio maggiore; quantunque le suddette quattro Ottave sieno di rito doppio minore, tutto il Vespro nondimeno è delle medesime. Il Gavanto le giudicò di rito doppio maggiore; ma fu in ciò corretto dal Merati (1) e dal Cavalieri (2), i quali osservano, che non

(1) *Tom.* 2. *sect.* 3. *c.* 2 *n.* 3.

(2) *Tom.* 2. *c.* 18. *Decr.* 11.

vi è Rubrica che dia loro un tal rito, nè si trovano nella Tavola de' doppj maggiori; e perciò sono di rito doppio minore, come tutte le altre Ottave: e l'esser preferite al doppio maggiore è un privilegio a tali Ottave conceduto (1). Il citato Gavanto volle estenderlo a tutte le altre Ottave delle feste di Gesù Cristo; ma con ragione gli contraddice il Cavalieri, dicendo, che non è a noi permesso il dare a tutte le prefate festività quel privilegio, che la Rubrica restringe specificatamente a quattro sole; non valendo a favorire simili estensioni neppure *majoritatis ratio* (*n. XVI.*).

28. La seconda, e la nona regola, che nell' uguaglianza il Vespro si divide, hanno tre eccezioni.

Eccezione I. Concorrendo la Domenica non privilegiata (*n. 41.*), che è di rito semidoppio, con una festa del medesimo rito, non si divide il Vespro, ma è tutto della Domenica (2). Nel concorso nondimeno del semidoppio con detta Domenica, il Vespro si divide giusta la regola generale; onde se nel Sabato si fece l'Officio di un semidoppio, il Vespro si fa *a capitulo* della Domenica: ma se il semidoppio accorre nel Lunedì, il secondo Vespro della Domenica non si fa *a capitulo sequentis*, ma è tutto della Domenica.

29. Eccezione II. Le Ottave delle feste di Maria sono di rito doppio minore, come tutte le altre. Nulladimeno se un doppio minore concorre in alcuna di tali Ottave, o alcuna di dette Ottave concorre con un doppio minore, il Vespro è sempre intiero dell'Ottava. *Quaecumque dies Octava B. M. V. debet habere integras utrasq. Vesperas in concurrentia cum Officio duplici minori. S. R. C. 11. August. 1691. in Romana dubior.* (3). S'intende però, come avvisa il Cavalieri (4), che il detto doppio non sia di maggior dignità, come se fosse festa di Gesù Cristo, o alcuna delle sue Ottave, delle quali quattro, come si disse, si preferiscono anche a'doppj maggiori; e le altre, a somiglianza di quelle di Maria, a'soli doppj minori. E sebbene non vi sia Rubrica, o Decreto, che parli delle Ottave delle feste di Gesù Cristo, fuori delle quattro suddette; nondimeno non si mette in dubbio, che non abbiano ad avere il primo, e secondo Vespro intiero nella concorrenza del doppio minore. Ciò si rileva 1. da questa Rubrica posta nell'Ottavario Romano: *Duplici concurrente cum die Octavae, si ejusdem sint solemnitatis, regulariter a capitulo fit de die Octavae; si non sint ejusdem solemnitatis, festum majus habeat primas, et secundas Vesperas.* 2. Dalla disposizione delle Rubriche particolari di dette Ottave. 3. Del riferito Decreto circa le Ottave delle feste di Maria, il quale comprende anche quelle di Gesù Cristo (*osservate il num. XVI.*) (*).

---

(1) *Rubr. post Tabel. concurrent.*
(2) *Rubr. gen. Missal. tit. 11. n. 5.*
(3) *Ap. Talù n.* 631.
(4) *Tom.* 2. c. 18. *Decr.* 12. *n.* 3.

(*) Erra qui l'Autore; poicchè l'avere i Vesperi interi in concorrenza con un Officio doppio minore, è un privilegio esclusivamente proprio delle Ottave di Maria SS. da non estendersi alle Ottave di Gesù Cristo, all'infuori delle quattro già dall'Autore stesso mentovate. Ciò si rileva dal seguente Decreto della S. Congregazione de' Riti, la quale interrogata: *Cum jam declaratum sit a S. R. C. Dedicationem Ecclesiæ esse festum Domini, quæritur: an Octava Dedicationis propriæ Ecclesiæ dignior sit Octava Conceptionis B. M. V. in Hispania, ubi celebratur ritu duplici I. Classis?* rispose *Negative. S. R. C. die* 13. *Martii* 1804. *in una Ordinis Clericorum Minorum Villæ Matriti Toletanæ Diœcesis ad* 3. Un tale Decreto nella Collezione del Gardellini sta al num. 4342. *ad* 3. La ragione di questa determinazione si è che l'Ottava della Dedicazione non essendo delle quattro privilegiato non deve avere i Vesperi interi anche in concorrenza di qualunque Santo che sia doppio minore. Le parole dell'Ottavario Romano, arrecate dall'Autore in compruova della contraria opinione, debbonsi, in ordine alle feste di Gesù Cristo, intendere delle sole quattro privilegiate. Quello che dovette indurre i Chierici Minori di Madrid a fare il quesito alla S. Congregazione fu forse la novità e speciosità del caso; poicchè concorrendo l'Ottava della Concezione coll'Ottava della Dedicazione, dovette anche concorrere la festa della Concezione colla stessa festa della Dedicazione della Chiesa, cadendo questa ai 9. di Dicembre, mentre la Concezione

30. Il Cavalieri fu di sentimento (1), che la dignità della festa si trasfonda nella sua Ottava, e che ciò si verifichi anche nelle Ottave degli Angioli, degli Apostoli, ec. Quindi insegnò, che in tutte le Ottave delle feste con dignità, nella concorrenza col doppio minore il Vespro si debba dare intiero all'Ottava. Ma la S. C. ha deciso poi il contrario in riguardo agli Angioli ed agli Apostoli; e per conseguenza anche a S. Gio: Battista, ed a S. Giuseppe che sono inferiori nella dignità agli Angioli. Avendo i Carmelitani Scalzi di Spagna proposto il seguente dubbio: *Utrum dignitas, qua gaudent festa Apostolorum, et Angelorum, extendatur ad eorum diem Octavam, quando cum Octava celebrantur; ita ut concurrente die Octava in primis vel secundis Vesperis cum festo duplici minori inferioris dignitatis, integras sortiatur Vesperas dies Octavus, cum sola commemoratione praecedentis, vel subsequentis.* La S. C. a'16. Febbrajo 1781. rispose, *Negative;* onde rimane riprovata la detta opinione del Cavalieri; ed è vera soltanto per le Ottave di nostro Signore, e di Maria SS. (*) a cagione del privilegio loro conceduto (*n. 29.*).

31. Eccezione III. Qualora in due giorni sussecutivi sieno due feste di Maria, ed abbiano lo stesso rito, il secondo Vespro della prima festa non si divide, giusta la regola generale; ma si fa tutto di una sola di tali feste, senza che neppure vi si faccia la commemorazione dell'altra. Che non debba farvisi tal commemorazione, è stato più volte deciso dalla S. C. contra ciò che scrisse il Gujeto; e noi altrove ne riporteremo i Decreti. Or non è conveniente, come saviamente argomenta il Cavalieri (2), il recitare il Vespro sino al Capitolo *exclusive* di quella festa, di cui non si ha da fare commemorazione; e perciò si dà quel Vespro intieramente ad una sola delle suddette due feste. Ne' Regni Austriaci la festa del nome di Maria, che si celebra nella Domenica fra l'Ottava della Nascita della Vergine SS., è di rito doppio di seconda classe. Or se la festa della Nascita della medesima Vergine accada in giorno di Sabato, in questo caso sarebbero due feste di Maria, una dopo l'altra, e ambedue di seconda classe. Il Vespro dunque nel Sabato, secondo l'eccezione ora stabilita, non si dovrebbe dividere, ma darsi tutto alla Natività, o al Santissimo nome di Maria. Ma a quale di queste due feste si dovrebbe dare?

32. Il Cavalieri, a cui aderisce il Tetamo, dà il seguente regolamento per qualunque concorso di due feste o di Maria, o di qualche Santo, per lo quale si dee osservare lo stesso che abbiamo detto per le feste della Vergine. 1. È preferita quella festa ch'è accompagnata da solennità estrinseca, ancorchè piccola (*n. 10.*). 2. Si dà la preferenza a quella che è particolare di quel Paese, Regno, ec. 3. La festa che si celebra nel giorno proprio si preferisce *ceteris paribus* alla trasferita. 4. Se una è la festa, e l'altra è l'ottava, quella a questa si preferisce. 5. Se ogni cosa è eguale, il Vespro si recita tutto della festa del giorno seguente, perchè essendo primo Vespro (*n. 11.*) è sempre più privilegiato del secondo. 6. La festa primaria è da preferirsi alla secondaria, quando in questa non vi è solennità, nè è particolare. Fi-

---

viene agli otto. Ora nel giorno otto il Vespero si doveva fare tutto della Dedicazione della Chiesa colla sola commemorazione della Concezione, e ciò per quei Decreti che l'Autore cita appresso nei numeri 65. e 66.; *utpote de digniori*, giacchè la festa della Dedicazione è festa di Gesù Cristo. Or regolandosi così il Vespro nel giorno della festa, sembra strana e speciosa cosa che nell'ottava il Vespro si debba regolare tutto all'opposto cioè dandosi il vantaggio all'Officio della Concezione, col farsi il Vespro della medesima colla sola commemorazione della Dedicazione. Ma pur tanto è stabilito dalle Rubriche e dal riferito Decreto, nè vale alcuna ragione a stabilire il contrario. L'Ottava non va sempre colla regola della festa. *L'Annotatore.*

(1) *Tom.* 2. *c.* 18. *Decr.* 11. *num.* 14., *et tom.* 1. *c.* 12. *Decr.* 3. *n.* 15.

(*) Vedi la mia nota precedente. *L'Annotatore.*

(2) *Tom.* 2. *c.* 18. *Decr.* 12. *et c.* 32. *Decr.* 1.

nalmente si riceverà lume maggiore sopra questo punto da quanto saremo per dire al *num. 51*. Ma dopo avere scritto tutto questo, mi è venuto sotto l'occhio il seguente Decreto. *Aliquando transfertur Patrocinium B. M. V. ad 17. vel 19. Decembris; quo casu concurrit inprimis, aut secundis Vesperis cum Officio Expectationis Partus ejusdem B. M. V. Quaeritur, quomodo in his casibus disponendae sunt Vesperae. Resp. Totum de praecedenti, nihil de sequenti in utroq. casu. S. R. C. 27. Martii 1770. in una Ord. Min. Obs. Ref. S. Franc.* Quando dunque il rito è uguale, senza imbarazzarsi nelle osservazioni del Cavalieri, si osserva il trascritto Decreto, che concorda coll'altro che produrremo nel numero seguente.

33. Per le feste poi di Gesù Cristo, dicono i lodati Autori, doversi la cosa regolare diversamente, cioè doversi dividere il Vespro, posto il rito uguale, di cui noi ragioniamo; imperciocchè così si vede prescritto dalle Rubriche particolari del Breviario in simili casi; e vi si fa la commemorazione dell'altra festa. Solo n'eccettuano, se tali due feste *successive forent de Christo juxta eumdem respectum, et rationem* (1). La festa del Sacro Cuore di Gesù, che in moltissimi luoghi si celebra nel Venerdì dopo l'Ottava del *Corpus Domini*, sosteneano alcuni (2), contenere un mistero diverso da quella del *Corpus Domini*, mentre, come dicevano, in questa si celebra la verità della reale presenza di Gesù nell'Eucaristia, ed in quella l'amore di Gesù simbolicamente dimostrato nel suo Santissimo Cuore. Voleano dunque, che qualora il Vespro toccasse all'Ottava, nel che varj erano i sentimenti; vi si facesse la commemorazione del Sacro Cuore. Nel 1771. fu posto fine a tal controversia; giacchè domandata la S. C. dei Riti dagli Agostiniani Scalzi di Milano, *quid agendum in dictarum Vesperarum concurrentia*, a' 17. Agosto rispose: *integras Vesperas recitandas esse diei Octavae Corporis Christi, absq. commemoratione SS. Cordis Jesu.* Rimane con ciò confermato, che nell'occorrenza di due feste sussecutive di Gesù Cristo, o di Maria SS., o de' Santi, il secondo Vespro della prima festa, se il rito è uguale, è tutto della medesima.

34. Sieguono ora le eccezioni delle altre regole generali, e riguardano alcuni casi particolari che possono occorrere fra l'anno, per cui vi sono Rubriche particolari che ne prescrivono il regolamento.

Eccezione IV. Quella festa che ne giorno suo non ha l'Officio, neppure ha il Vespro nel giorno antecedente, essendo cosa mostruosa, dice il Cavalieri (3), che vi sia un membro, cioè il Vespro, quando non vi è il corpo, cioè il Matutino col resto. Perciò la Rubrica parlando di un Santo di rito semplice che accade in un giorno, in cui non può recitarsene l'Officio, ma gli spetta la sola commemorazione, come nel primo di Quaresima, nelle vigilie col digiuno, o nelle ferie quarta, e sesta delle Quattro Tempora, determina, che nel giorno antecedente nè anche abbia il Vespro, ancorchè per altro gli spetterebbe per essersi fatto l'Officio della feria nel detto giorno precedente al semplice; ma che il Vespro sia della stessa feria che in quel giorno occorre, colla sola commemorazione del semplice. *Quod non ideo fit*, parole della Rubrica, *quia sequens feria habeat primas Vesperas; sed quia cum festum simplex in sequenti die non habeat Officium propter feriam praedictam in eo occurrentem*, si noti, *nec etiam convenit habere primas Vesperas in praecedenti die* (4).(*)

35. Sopra lo stesso principio è fonda-

(1) *Caval. tom.* 2. *c.* 33. *Decr.* 3.
(2) *Ap. Tetamo infr. Oct. Corp. Chr. n.* 88.
(3) *Tom.* 2. *c.* 18. *Decr.* 1. *n.* 2.
(4) *Tit.* 11. *n.* 10.
(*) Per lo stesso principio bene esposto dal nostro Autore si può risolvere quest'altro caso. Se occorre un Santo semplice nel Giovedì Santo, in cui non può aver luogo, nel Vespro del Mercordì Santo, in cui non vi è questo impedimento, può farsi la commemorazione del primo Vespro di esso? Si risponde che nò, perchè se è cosa assurda che si faccia il primo Vespro di un Santo

ta la risoluzione del caso seguente. Accade l'Ottava della Concezione Immacolata di Maria (o di altro Santo) nella seconda, o terza Domenica dell'Avvento, e nel Sabbato che precede l'Officio si è fatto del settimo giorno fra l'Ottava. Questo settimo giorno non ha il secondo Vespro, ma entra il primo Vespro del giorno dell'Ottava, il quale non può dirsi, perchè l'Ottava suddetta non ha l'Officio nella seguente Domenica privilegiata (*n. 41.*); e per conseguenza il Vespro dovrebbe tutto esser della Domenica, di cui nel dì seguente si recita l'Officio. Ma perchè il primo Vespro di qualunque Domenica comincia dal Capitolo, perciò i Salmi saranno della feria del Sabbato. Ecco la Rubrica posta nel Breviario nell'Ottava della Concezione. *Si dies Octava inciderit in Dominicam, Vesperae de Sabbato praecedenti dicuntur de feria, ut in Psalterio, et a capitulo fit de Dominica cum commemoratione diei Octavae.* E ciò vien confermato, ed esteso per tutt'i casi simili da un Decreto della S. C. dei Riti formato in presenza del Gavanto che n'era uno de' Consultori a' 9. Novembre 1622., e si trova nell'Ottavario Romano. *In primis Vesperis communibus diei Octavae, et Dominicae privilegiatae, Vesperae debent recitari cum Psalmis Sabbati, et a capitulo de Dominica privilegiatae; addendo in fine commemorationem diei Octavae* (*).

56. Somigliante al già esposto è il caso che ora diremo. Quando si anticipa l'Officio di qualche Domenica che non cape dopo l'Epifania, e dopo Pentecoste (*n. 116.*), se nel giorno antecedente si è fatto l'Officio della feria, o di una festa semplice, e nel dì seguente, in cui si mette detto Officio anticipato, occorre un'altra festa semplice; il Vespro di chi sarà? Non si può recitare del semplice, del quale si è fatto l'Officio, perchè l'Officio di ogni semplice termina sempre a Nona, e non ha mai secondo Vespro: non può recitarsi della Domenica, mentre quando questa si anticipa, non si considera come Domenica, ma come feria (*instar feriae majoris*, dice il Cavalieri); onde il suo Officio non ha primo Vespro, ma comincia dal Matutino: non può finalmente recitarsi del semplice del giorno seguente; giacchè, come di sopra si è provato, chi non ha il Matutino nel giorno seguente perde il Vespro che nel precedente gli spetterebbe. Dunque il Vespro sarà della feria di quel giorno; *cujus Officium*, parla il Cavalieri (1),

---

di cui non si deve celebrare la festa nel giorno appresso, è cosa parimenti assurda che si faccia la commemorazione di un Santo nel primo Vespro, quando non si dee fare nè nelle Laudi, nè nella Messa; giacchè secondo l'assioma comunemente ricevuto *accessorium sequitur principale, et major pars trahit ad se minorem.* La Rubrica stessa risolve questo caso: *Et eadem ratione, si festum Simplex occurrat Feria V. in Cœna Domini, in qua de eo non debet fieri commemoratio, nulla etiam fiet commemoratio in Vesperis Feriæ IV. præcedentis.* (*Rubr. Tit. XI. n.* 10.). Su di questo caso, e su gli altri notati dall'Autore in questa IV. Eccezione e nel paragrafo appresso, si veggano le sagge riflessioni del Talù al num. 188. della sua Collezione. *L'Annotatore.*

(*) Colla presente materia ha relazione anche un altro Decreto della S. Congregazione dei Riti, a cui fu fatta la seguente dimanda: *Occurrente Festo duplici secundae classis octavam habente cum Dominica Septuagesimae, si (sequentibus feriis occupatis) transferatur ad sequens Sabbatum, secundae Vesperae erunt ut in primis, aut ut in secundis Festi, cum commemoratione Dominicae in Sexagesima, aut erunt de Psalterio a Capitulo de Dominica cum commemoratione diei octavi, ut in primis Festi; et quid si dies octava habeat Orationem propriam? — Et S. eadem Congregatio ad relationem Eminentissimi et Reverendissimi Domini Cardinalis Zondadari Ponentis, respondendum censuit: Secundas Vesperas Festi fieri debere cum commemoratione Dominicae in Sexagesima, et in die Octava esse recitandam Orationem propriam ejusdem Octavae. Et ita declaravit et servari mandavit. S. R. C. Die* 15. *Septembris* 1736. *in Toletana ad* 1. Un tal Decreto nella Collezione del Gardellini sta al num. 3906. ad 1. Il Talù il quale riporta un tal Decreto al num. 1041. della sua Collezione, nota che in tal caso nella Domenica di Sessagesima si debbono tralasciare le preci Domenicali a Prima e Compieta, come anche i Suffragj comuni. *L'Annotatore.*

(1) *Tom.* 2. *c.* 15. *Decr.* 2. *n.* 14.

semper succedit in defectu alterius; e vi si farà la sola commemorazione del detto semplice.

37. Il Venerdì, e il Sabbato dopo l'Ottava dell'Ascensione sono come una proroga di detta Ottava, sebbene il Venerdì, come altrove si dirà, ammetta il semidoppio trasferito. Qui soltanto si domanda, come debba regolarsi il secondo Vespro di quel semidoppio, di cui nel prefato Venerdì si è fatto l'Officio? Chechè abbiano opinato i Rubricisti citati, e confutati con validissime ragioni dal Cavalieri (1), il detto Vespero si dee dividere col capitolo del Sabbato, che è quello dell'*infra Octavam Ascensionis*.

38. Eccezione V. ed ultima. Fra l'Ottava del Santo Natale il Vespro si regola nel modo speciale prescritto nel Breviario, che può ivi osservarsi. Aggiungiamo solamente, che se a'27., 28., ec. occorra un Santo di rito doppio di prima classe; pure, secondo il solito, le Antifone, e i Salmi del primo e secondo Vespro si debbono dire del Natale, col capitolo del prefato doppio. Ma se un doppio di prima classe occorra nel giorno trentesimoprimo, le Antifone, e i Salmi nel primo Vespro del medesimo saranno del Natale, come ora si è detto; ma il secondo Vespro, che più non appartiene all'Ottava, mentre il settimo giorno *infra Octavam* non ha il secondo Vespro, sarà tutto intiero del suddetto doppio, colla commemorazione della Circoncisione. Così il Gavanto, ed il Merati sostenuti con fondatissime ragioni dal Tetamo (2), contra il Cavalieri (3), che insieme col Gujeto opinò dover essere il secondo simile al primo Vespro.

CAPO III.

Della occorrenza nell' Officio, e regole generali per conoscere qual festa nel medesimo abbia luogo, e quale debba trasferirsi.

39. L'occorrenza nell'Officio vuol dire, che in un medesimo giorno vi sono più feste da celebrarsi; ed è necessario sapere quale di esse abbia ad avere allora l'Officio, e quale trasportarsi in altro giorno. Prima di assegnare le regole generali per conoscerlo, bisogna premettere alcune notizie. Ogni piccola prerogativa, che abbia una festa sopra un'altra, è bastevole per doverle dare la preferenza. Tutto l'opposto abbiamo detto circa la concorrenza: e la ragione di tal differente disposizione fatta su questo punto dalle Rubriche si è, perchè nel concorso se una festa perde il Vespro non l'avrà più in tutto il resto dell'anno; e perciò si ricerca molto per aver la preferenza. Ma se un Officio non si recita oggi, si reciterà in altro giorno, e la festa trasferita nulla perde; e perciò per ogni piccola prerogativa che si abbia di più, si concede la preferenza. Quindi se nel concorso non si ha in conto nè la dignità accidentale, nè la solennità estrinseca piccola, nè la connaturale; nell'occorrenza ciascuna di tali cose si attende, e *ceteris paribus* richiede la preferenza.

40. Quando si celebra qualche festa che ha l'Ottava, il giorno dopo la festa si dice, *secondo giorno fra l'Ottava*; il seguente, *terzo giorno fra l'Ottava*; e così in appresso, finchè dopo il settimo viene *giorno dell'Ottava*. Tutt'i giorni fra l'Ottava sono di rito semidoppio; e se non vi è assegnato verun Santo, l'Officio si fa, come nel giorno della festa, ma con rito semidoppio. Nelle Ottave non privilegiate se occorre un semidoppio, l'Officio è del medesimo colla commemorazione dell'Ottava. Nel concorso del semidoppio col giorno fra l'Ottava, e *vice versa*, il Vespro si fa *a capitulo*. Il giorno poi dell'Ottava è di rito doppio. Vi sono quattro Ottave che si dicono privilegiate; cioè quelle di Pasqua, e di Pentecoste, che sono della prima classe; quella dell'Epifania, che è della seconda; e quella del *Corpus Domini*, che forma la terza classe. Tutte le altre, anche quelle di Natale (4), e del Santo Protettore principale, non sono privilegiate.

(1) *Tom.* 2. *c.* 20. *Decr.* 8. *n.* 12.
(2) *Die* 31. *Decembr. n.* 5.
(3) *Tom.* 2. *c.* 14. *Decr.* 4. *n.* 9.
(4) *Caval. tom.* 2. *c.* 21. *n.* 1. *et Tet.* 30. *Dec.*

Il resto che bisogna sapere circa le Ottave lo diremo a suo luogo (*n. 113.*).

41. Le Domeniche si dividono in maggiori, o sia privilegiate, ed in minori, ovvero non privilegiate, che si chiamano altresì *Dominicas per annum*. Le maggiori sono diciassette, fra le quali otto hanno il nome di prima classe, e sono la prima di Quaresima, la prima dell'Avvento, la Domenica di Passione, delle Palme, di Pasqua, *in Albis*, di Pentecoste, e della SS. Trinità: nove poi si dicono di seconda classe, cioè di Settuagesima, Sessagesima, Quinquagesima, le altre tre di Quaresima, e le altre tre dell'Avvento. Di tutte le diciassette quattro sole non hanno il rito semidoppio: le due di Pasqua, e Pentecoste, che l'hanno doppio di prima classe con i due giorni seguenti; quella della Trinità, che l'ha doppio di seconda classe; e quella *in Albis*, che l'ha doppio maggiore. Tutte le altre Domeniche dell'anno fuori delle nominate si dicono minori, ed hanno il rito semidoppio. Intanto poi all'enunciate otto si dà il titolo di prima classe, quantunque non ne abbiano tutto il rito, perchè hanno il privilegio di escludere nell'occorrenza i doppj eziandio di prima classe; e si dà il titolo di seconda classe alle altre nove, perchè hanno il privilegio di escludere i doppj eziandio di seconda classe. Questa notizia circa le Domeniche è necessaria per ora; a suo luogo ne parleremo diffusamente(*ex n.116.*).

42. L'Officio di un Santo si dice *occorrente*, si dice *trasferito accidentalmente*, e si dice *trasferito per sempre*, o sia mutato. Il primo è quello che da principio è stato assegnato in quel giorno; il secondo non ha potuto recitarsi in detto giorno assegnato, per qualche impedimento che non vi è in ogni anno, onde si è riposto in altro giorno per quell'anno in cui è impedito il giorno proprio; ed il terzo per cagione dell'impedimento di ciascun anno si è fissatamente mutato, e stabilito altrove. Il giorno, in cui fermamente, ed in perpetuo si è riposto, si ha come giorno proprio; egualmente come se da principio quel giorno gli fosse stato assegnato. *Prima dies proxime non impedita assignanda est cuilibet festo a sua die ob perpetuum impedimentum translato, ita ut dies illa in posterum sit tamquam dies propria, et fixa festi translati. S. R. C. 12. Aug. 1744. in Frisinghen.* (1). Si osservino i numeri 72. e seguenti.

43. Vi sono alcuni Officj, i quali non si possono mai trasferire, ma quando non hanno luogo nel giorno loro assegnato, in quell'anno non più si recitano. Questi Officj intrasferibili sono di due specie: quelli della prima, allorchè si omettono, non si fa di essi neppur la commemorazione: di quelli della seconda nell'omettersi, alle volte se ne fa la commemorazione, alle volte no. Sono della prima specie gli Officj assegnati, non già al tale giorno stabilito del mese, come a' 10., a' 15. ec., ma ad un giorno mobile, come al primo Venerdì, alla seconda Domenica del mese, ec. Allora si possono trasferire detti Officj, quando o sono stati conceduti alla Chiesa universale; o colla formola precettiva, *mandavit recitari*, o pure *motu proprio* del Pontefice; o finalmente a richiesta di qualche Re, o Principe. Se nessuna di queste condizioni si verifichi, ancorchè sieno stati conceduti ad istanza del Vescovo, Clero, e Popolo, non è permesso di trasferirli; ma essendo impedito il giorno prefisso, più non si recitano in quell'anno, nè si fa di essi la commemorazione. Così con più Decreti ha comandato la Chiesa, i quali sono stati egregiamente comentati dal Cavalieri (2).(*). Della seconda specie sono le Ottave, il giorno

(1) *Ap. Talù n.* 1177.

(2) *Tom.* 2. *c.* 25.

(*) Si noti il seguente Decreto della S. Congregazione de' Riti: *Non possunt transferri Officia illa affixa certis diebus, quae sunt concessa pro locis, et Ecclesiis particularibus, ad eorum instantiam: at quando Officia praedicta sint de praecepto pro aliquo Statu, sicuti sunt plura B. Mariae Virginis concessa a S. M. Benedicti XIII. pro statu Ecclesiastico affixa certis diebus, transferantur. S. R. C. die* 5. *Maji an.* 1736. *in Einsidlen.* — Da questo Decreto rileviamo, che sono da omettersi, e non da

delle quali quando è impedito, secondo il prescritto della Rubrica (1), non si può trasferire; e noi diremo altrove quando abbia luogo la di lui commemorazione (*ex n. 152.*). Entrano ancora in questa seconda specie i Santi di rito semplice. Il Merati disse, che nel caso d'impedimento perpetuo poteano assegnarsi *firmiter* in altro giorno (2); ma è stato ciò proibito dalla S. C. *Festa simplicia perpetuo impedita ita ut de illis nequidem commemoratio perpetuo fieri possit; non potest Ordinarius loci assignari certam diem aliam illis festis impeditis. 7. Maji 1746. in Varsav.* (3). Di nuovo a' 18. Luglio 1750. in risposta al Compositore del Calendario per li Francescani: *Si festum simplex perpetuo impediatur ob occurrentiam duplicis primae classis non esse ad alium diem transferendum* (4). E finalmente avendo l'Arcivescovo d'Aqui domandata la S. C., se era genuino un Decreto che andava in giro, con cui si permetteva detta traslazione; la medesima a' 3. Maggio 1761. rispose: *Apocryphum est quod circumferri asseritur Decretum.* Ma è già tempo di assegnare le promesse *Regole generali* per le varie occorrenze.

44. Prima Regola generale. Occorrendo nello stesso giorno due Officj di rito disuguale, come un doppio, e un semidoppio; o pure un doppio di prima, e un doppio di seconda classe; si deve recitare l'Officio di rito maggiore, e l'altro trasferirsi, per qualunque prerogativa abbia di dignità, solennità, di festa particolare, ec.: mentre, come si vedrà in appresso, tali prerogative fanno meritare preferenza nella sola circostanza di rito uguale; ma nella disuguaglianza del rito si osserva sempre la Rubrica generale: *Fiat Officium de majori, idest de duplici, et semiduplicia transferantur etc.* (5).

45. Seconda Regola generale. Nell'occorrenza di due feste nel rito uguali, si fa l'Officio di quella che ha dignità essenziale, e si trasferisce l'altra, quantunque abbia solennità estrinseca grande, e sia festa particolare. E se in ambedue si trovi detta dignità, si recita l'Officio di quella, che ha dignità di classe superiore (*n. 3.*). Vedete i Decreti nel num. seguente.

46. Terza Regola generale. Se occorrano due Officj nel rito e nella dignità essenziale uguali, è preferito quello, a cui va unita solennità estrinseca grande. *Occurrentibus eodem die trib. Officiis ejusdem ritus, quorum unum est de Ordine, aliud de Calendario Ecclesiae universalis, et aliud de aliquo Sancto, cujus habetur Reliquia insignis in propria Ecclesia, faciendum est Officium de digniori, seu solemniori; quae vero sunt minoris dignitatis, seu solemnitatis transferenda sunt. S. R. C. 7. Decembr. 1680. in una Can. Regul. Lateran.* (6). Il celebrarsi la festa nella propria Chiesa vale lo stesso che il celebrarsi con solennità

---

trasferirsi quegli Offizj fissi in certi e determinati giorni, come in una data Domenica, in un dato Venerdì, concessi per Luoghi, e Chiese particolari a loro istanza, quando sono impediti da altro Offizio di maggior rito, o dignità, come abbiamo dal Decreto ora riferito. Al contrario, quelli che sono di precetto per qualche Stato, sempre si trasferiscono alloraquando sono impediti, come prescrive tanto il Decreto riferito, quanto ancora un altro in data degli 11. *Gennajo 1749. in una Ord. S. Augustini Excalceator. Provinciae Austriae.* Quegli altri poi, che sono stati concessi ad alcuni Regni, Stati, Provincie, Giurisdizioni, o a qualche Ordine particolare coll'espressione di queste, o somiglievoli parole, *recitari posse, fieri posse*, se sono accettati, sono da trasferirsi essendo impediti, come ha dichiarato la S. C. de' Riti con due Decreti, il primo colla data de' 16. Settembre 1730. *in una Ord. Hierosolymitani, seu Melit.*, e l'altro colla data de' 6. Settembre 1738. *in una Ord. Min. Observ. Reform.*: se poi tali Offizj non sono accettati, poichè in tal caso non sono di Precetto, sono nel numero degli Offizj *ad libitum*, che si omettono essendo impediti. Si vegga il P. Laboranti nella Parte I. al Tit. XVI. num. 218., da cui abbiamo ricavata la presente Nota. *L'Annotatore.*

(1) *Rubr. gen. Missal. tit.* 10. *n.* 2.
(2) *Tom.* 2. *sect.* 3. *c.* 4.
(3) *Ap. Talù n.* 1216.
(4) *Ibid. n.* 1251.
(5) *Tit.* 10. *n.* 6.
(6) *Ap. Talù n.* 513.

grande (*n. 10.*); e perciò quanto abbiamo stabilito per questo, s'intende anche per quello.

47. Quarta Regola generale. Nell'occorrenza di due feste uguali nel rito, dignità essenziale, e solennità estrinseca grande, si dee preferire quella che è intrasferibile: *Festis intransferibilibus multum deferendum esse putamus, ita ut in paritate ritus, et dignitatis; ceteris cunctis in concursu praeferri debeant;* sono parole del Cavalieri (1), il quale ne adduce validissima ragione. La Rubrica vuole, e la S. C. ha prescritto (*n. 60.*), che occorrendo un doppio minore, o maggiore nel giorno di un'Ottava, l'Officio di queste sia preferito, quantunque sia di rito inferiore doppio maggiore; e quantunque sia una ripetizione della festa già celebrata. Per qual motivo? Solo perchè non può trasferirsi. Molto più dunque in parità di rito deesi concedere la preferenza alle feste intrasferibili della prima specie che non si sono ancora celebrate, o di cui qualora si omettano, non si fa alcuna commemorazione (*n. 43.*).

48. Quinta Regola generale. Non essendovi disuguaglianza nel rito, nella dignità essenziale, e nella solennità grande; e trattandosi di due feste trasferibili, nell'occorrenza si celebra quella che è di Precetto nel foro, o sia che porta l'obbligazione di udir la Messa. E ciò anche nel caso che l'altra *sia festa particolare. Quando occurrit festum aliquid in Dioecesi quod sit de praecepto quoad forum, Regulares de eo debent Officium facere, nisi apud ipsos occurrit eadem die aliud festum quod sit ejusdem classis, ritus, et majoris dignitatis. S. R. C. 5. Maii 1736. in Einsidlen.* (2). Comentando il Cavalieri questo Decreto, scrive così: *Inferes ex his, festum de praecepto quoad forum in occursu praeferentiam sortiri supra festum ejusdem ritus, licet hoc sit particulare, et dignius dignitate accidentali* (3). Per non sapere questi due Decreti, il Compilatore di un Calendario stimava di doversi preferire la festa di Precetto ad un Officio di rito superiore. E la ragione che ciò gli faceva sembrare evidente, era che non soddisfarebbe il popolo all'obbligo di udir la Messa, se questa non si celebrasse di detta festa di Precetto. Quanto si sbaglia da chi considera i proprj pensamenti, come tante leggi! (*n. 2.*).

49. Sesta Regola generale. Qualora nelle due feste che occorrono non si trovi veruna disuguaglianza intorno al già detto, si preferisce quella che è accompagnata da solennità estrinseca piccola (*n. 10.*).

50. Settima Regola generale. Nel caso di uguaglianza in tutte le cose esposte, la S. C. assegna la seguente Regola. *In occurrentia festorum ejusdem ritus, et alias quomodocumque parium, primum locum habebit Officium Ecclesiae particularis, secundum Ordinis, seu Religionis, tertium Dioecesis, quartum Nationis, quintum Ecclesiae Universalis. S. R. C. 23. Junii 1736. in Einsidlen.* (4). Giova per la pratica aver presente la giusta spiega, che ci presentano del trascritto Decreto, il Cavalieri (5), e'l P. del Monaco (6).

51. Quel *quomodocumque parium* dinota uguaglianza in tutte le cose, di cui abbiamo fatta menzione nelle antecedenti Regole. Se poi in una delle feste vi è la solennità connaturale, la dignità accidentale, la maggiore antichità, cose che non si trovano nell'altra, non ostante tal disuguaglianza, pur si dicono eguali nel senso inteso dal Decreto; e perciò niun conto tenendosi delle dette prerogative, si regola la preferenza secondo il Decreto prescrive; e ciò si rileva da altri Decreti che riferiremo nell'*ottava Regola*. Gli Officj della Chiesa particolare sono il Titolare, la Dedicazione, e il Santo, di cui in tal Chiesa si conserva qualche Reliquia insigne (*n. 106.*). Gli Officj dell'Ordine sono le feste de' Santi in un Istituto Regolare, e si distinguono in

(1) *Tom. 2. c. 18. Decr. 6. n. 5.*
(2) *Ap. Talù n. 982.*
(3) *Tom. 2. c. 13. Decr. 4.*
(4) *Talù n. 1016.*
(5) *Tom. 2. c. 27. Decr. 10.*
(6) *Observat. 4.*

tre classi, delle quali una gode preferenza sopra l'altra. La prima è de' Santi che professarono quell' Istituto. La seconda di quelli, a cui o la Religione professa divozione speciale, o vi ha una particolare attinenza, come l'hanno con S. Ambrogio gli Agostiniani. La terza di quegli Officj che la Religione recita per privilegio; e di questi parla il seguente Decreto. *In occurrentia festi Calendarii particularis, et festi Calendarii universalis, cum paritate ritus, et sine excellentia majoris dignitatis* (ed anche *solemnitatis* secondo gli altri Decreti), *faciendum est de primo, translato secundo. S. R. C. 12. Jul. 1804. in una Urbis, et Orbis* (1). Gli Officj della Diocesi sono quelli che l'è stato conceduto di recitare fuori di quelli universali; o pure di recitare con un rito superiore all'universale. Dello stesso modo s'intendono gli Officj della Nazione.

52. Si dee avvertire, che gli Officj della Diocesi racchiudono quelli della Parrocchia, della Città, e degli altri luoghi della Diocesi. I primi si preferiscono ai secondi, e questi a' terzi. Così riguardo agli Officj della Nazione, quelli della Provincia si preferiscono a quelli del Regno, e questi agli Officj degli altri Regni di tal Nazione. Devesi avvertire di più, che alle volte una delle feste occorrenti apparterrà ad una sola classe delle già notate, l'altra a due. Or se queste due sono inferiori a quell'una dell'altra festa, l'Officio si deve a chi appartiene ad una sola classe. Sicchè se una delle due feste è universale, ed è della Nazione; l'altra è soltanto della Diocesi; quest'ultima è preferita, perchè la Diocesi è di classe superiore ed alla Chiesa universale, ed alla Nazione. Qualora poi quella sola classe, a cui un Officio appartiene, non è superiore ad ambedue le classi, a cui appartiene l'altra, si darà la preferenza all'Officio che ha relazione a due classi. Quindi se un Santo è dell'Ordine, e della Nazione, l'altro è della sola Nazione, questo si trasferisce.

53. Ottava Regola generale. Trovando nelle due occorrenti feste l'uguaglianza anche rispetto al contenuto nella regola antecedente, la preferenza si dà 1. a chi ha la solennità connaturale; 2. a quel Santo che morì in quel giorno; 3. a chi gode la dignità accidentale; e 4. per ultimo a quell'Officio ch'è di più antica concessione. I Cisterciesi, dice il Cavalieri (2), nell'Italia preferiscono S. Anselmo a S. Cunegonda, mentre da una parte vi è l'ugguaglianza, essendo ambedue Santi del loro Ordine; e dall'altra in S. Anselmo vi è maggior dignità accidentale, per essere i Confessori di classe superiore alle Vergini (*n. 9.*). Nella Germania poi danno la preferenza a S. Cunegonda, perchè S. Anselmo appartiene al solo Ordine; e S. Cunegonda all'Ordine, ed alla Nazione; e quando in ciò vi è disuguaglianza, non si fa conto, come di sopra fu detto, della dignità accidentale, in cui è superiore S. Anselmo. *Die tertia Martii, qua in Germania occurrunt S. Anselmus Abbas, et S. Cunegundis Virgo Imperatrix, faciendum est Officium de S. Cunegunde, et assignanda fixa, et propria dies pro S. Anselmo. S. R. C. 5. Maji 1736. in Einsidl.* (3). In questo Decreto fatto per tutta la Germania si confermano due cose delle già dichiarate; una, che si preferisce *caeteris paribus* il Santo della Nazione all'universale; l'altra, che non impedisce la preferenza la dignità accidentale, in cui l'universale avanza il Santo della Nazione (*n. 51.*).

54. Che poi finalmente l'antichità della concessione dell'Officio che gode una festa sopra un'altra, sia una prerogativa da considerarsi nell'ultimo luogo, e che allora soltanto partorisce la preferenza, quando anche circa la dignità accidentale vi è fra le due feste che occorrono l'uguaglianza, è cosa, dice il Cavalieri (4), che secondo gli ultimi Decreti non può rivocarsi più in dubbio. L'ordine Gerarchico forma la dignità accidentale: or vuole la S. C. che prima si abbia conto

(1) *Ap. Talù n.* 801.
(2) *Tom.* 2. *c.* 26. *Decr.* 11.
(3) *Ap. Talù n.* 1006.
(4) *Tom.* 2. *c.* 26. *Decr.* 2.

del suddetto ordine, e della prefata dignità; e se in ciò le feste, anche de' Protettori, sono eguali; allora solamente si attenda l'accennata antichità. *In Patronorum, sive Protectorum praecedentia servandus est ordo Hierarchiae Ecclesiasticae; et inter ordinem Hierarchicum attendenda est anterioritas in electione. S. R. C. 11. Martii 1690. in Lycien.* (1). E lo stesso pratica la Chiesa nell'assegnamento del giorno per l'Officio; e perciò se prima si recitava quella di S. Maria Maddalena de Pazzis a' 25. Maggio, nell'Italia con rito doppio, e poi per ordine di Benedetto XIII. fu assegnato il detto giorno all'Officio di S. Gregorio VII., e trasferito in altro giorno quello della suddetta Santa, quantunque più antico; preferendo all'antichità la maggior dignità accidentale che gode S. Gregorio, come Pontefice, sopra le Vergini (2). *Festi antiquitas nunc novissimum locum tenet;* conchiude il lodato Cavalieri (3).

55. Nona Regola generale. Occorrendo un Santo di rito semidoppio in qualche giorno fra un'Ottavo non privilegiata (*n. 40.*), il quale ha il medesimo rito; l'Officio si fa del Santo, colla commemorazione dell'*infra Octavam* (4). Lo stesso si dee praticare, se occorre nel Venerdì dopo l'Ottava dell'Ascensione, che è una quasi estensione di detta Ottava (5); o pure nella vigilia della medesima Ascensione, che secondo la propria Rubrica non esclude i semidoppj.

56. Decima Regola generale. Nell'occorrenza di una Domenica, ancorchè non privilegiata, che è di rito semidoppio (*n. 41.*), e di un Santo del medesimo rito; questo si trasferisce, e l'Officio della Domenica (6). Se poi occorre il giorno fra l'Ottava, e la Domenica, di questa pure si fa l'Officio; ma si eccettuano le Domeniche fra l'Ottava del Natale, dell'Epifania, dell'Ascensione, e del *Corpus Domini*, nelle quali si recita l'Officio dell'*infra Octavam* (7).

57. Undecima Regola generale. Se occorrono due Ottave, tanto ne' proprj giorni delle medesime, quanto ne' giorni fra di esse; l'Officio si regola, come si sarebbe regolato nell'occorrenza delle feste; e quel Santo che sarebbe stato preferito nella festa, deve esserlo anche nell'Ottava, e nell'*infra Octavam;* onde si debbono aver presenti le Regole già date per l'occorrenza delle feste. Eccone un esempio nel Decreto seguente: *Quando duae Octavae simul accurrunt, quarum una sit Patroni principalis sub ritu duplici primae classis, altera B. M. V. sub ritu duplici secundae classis; recitandum est Officium de Patrono principali cum commemoratione B. M. V.: S. R. C. 19. Junii 1700. in Curien.* (8). Nell'occorrenza delle mentovate due feste, l'Officio si sarebbe recitato del Santo Padrone, mentre secondo la Regola 1. (*n. 44.*), nella disuguaglianza del rito, non si attende la dignità, ancorchè essenziale, e si preferisce chi ha il rito superiore. Nell'Ottava lo stesso ha prescritto la S. C. nel riferito Decreto. E qui si avverta, che quando una festa è stata preferita per ragione della solennità estrinseca, nel concorso poi della sua Ottava coll'Ottava di una festa che non ebbe tal solennità, non è preferita, perchè, come riflette il Cavalieri, l'Ottava non celebrasi, come si suppone, con solennità; ma nell'occorrenza, sebbene l'Ottava non si celebri con solennità, ha nondimeno quella stessa preferenza che ebbe la sua festa per detta cagione: *absonum arbitramur Octavam, cujus festum ratione solemnitatis Officium habuit, impediri ab Octava festi illius quod jam cessit Officium* (9).

(1) *Ap. Talù n.* 621.
(2) *Ib. n.* 1046.
(3) *L. c. n.* 4.
(4) *Rubr. gen. Brev. tit.* 7. *n.* 3.
(5) *Rubr. in dict. fer.*
(6) *Rubr. gen. Brev. tit.* 4. *n.* 1.
(7) *Ibid. n.* 2.
(8) *Ap. Talù n.* 729.
(9) *Tom.* 2. *c.* 18. *Decr.* 10. *n.* 11.

CAPO IV.

Eccezioni delle Regole generali assegnate per l'occorrenza dell' Officio; e regolamento per gli Officj ad libitum.

58. **La** prima Regola generale, che nell'occorrenza di due feste di rito disuguale, l' Officio si fa di quella che ha il rito superiore, ammette cinque eccezioni. Eccezione I. Se occorre l' Officio di un Santo doppio anche di prima classe, in alcuna delle otto Domeniche privilegiate di prima classe (*n. 41.*), ancorchè sei di esse abbiano un rito inferiore, onde la festa del Santo dovrebbe esser preferita; ciò non ostante l' Officio è della Domenica. E se occorre un doppio, anche di seconda classe, nelle nove Domeniche privilegiate di seconda classe, non ostante il loro rito inferiore, che è semidoppio, si trasferisce la festa del Santo, e si recita l' Officio della Domenica (1).

59. Eccezione II. Fra le Ottave di Pasqua, e di Pentecoste, dal quarto sino al settimo giorno il rito è semidoppio; nondimeno occorrendo in detti giorni un doppio, anche di prima classe, si dee trasferire. E quantunque i giorni fra l' Ottava dell' Epifania sieno tutti di rito semidoppio, tuttavia se ne' medesimi occorra un doppio, anche di seconda classe, pur si dee trasferire. Fra l' Ottava poi del *Corpus Domini* si fanno i doppj correnti, ma se occorrono i semidoppj, si trasferiscono. E fra l' Ottava del Natale, come nota il Cavalieri, non vi è Rubrica che n'escluda i doppj (*n. 36.*)(2). *Osservate il n. 113.*

60. Eccezione III. Il giorno di qualunque Ottava, come si disse, è di rito doppio minore; e pure occorrendo in esso un Santo di rito doppio, anche maggiore, l' Officio è dell' Ottava. *Dies Octava cujuslibet festi, quia non transfertur, excludit, et transferri facit quolibet festum duplex, sive majus, sive minus: solisq. cedit solemnitatib. primae, vel secundae classis; nisi sit Octava privilegiata, qualis est Octava Epiphaniae. S. R. C. 1. Martii 1681. in una Ord. Min. de Observ.* (3). E questa eccezione ha luogo, ancorchè la festa occorrente col giorno dell' Ottava si celebrasse con solennità estrinseca grande. Nella Polonia accade l'Ottava di un Santo Padrone nel giorno di S. Anna, e questo è celebrato con gran concorso di popolo. La S. C. a' 15. Maggio 1745. decretò, che l'Officio si facesse dell' Ottava (4). Ha similmente luogo la prefata eccezione, anche se la festa che cade nell' Ottava godesse dignità essenziale maggiore di quello, di cui si fa l' Ottava; ed ancorchè, dice il Cavalieri (5), fosse festa di Maria, o di Gesù Cristo. Il medesimo ciò prova con buone ragioni, e colla pratica dell' Ottavario Romano; ma noi vi aggiungiamo il seguente Decreto che è decisivo, e di cui egli non ha avuta notizia: *Occurrente die Octava S. Michaelis cum festo B. M. Virginis de Rosario, faciendum est Officium de Octava S. Michaelis, transferendo Officium, et Missam Rosarii ad primam diem non impeditam. S. R. C. 20. Junii 1744. in Albiganen.* Il Talù dopo averlo riportato soggiunge: *Hoc Decretum est generale* (6); onde rimane riprovata la contraria opinione del Cavanto (7). E si noti che siccome quando nella festa vi è maggior dignità di quella che è nell' Ottava, e di questa si dee fare l' Officio; il medesimo dee praticarsi, se la dignità soltanto nella festa, e non nell' Ottava. Si noti ancora, che nel surriferito Decreto si dice, che occorrendo un doppio di prima, o seconda classe nel giorno dell' Ottava dell' Epifania, l' Officio è dell' Ottava. Nel giorno poi dell' Ottava del *Corpus Domini* viene escluso solamente il doppio di

(1) *Rubr. gen. Brev. tit.* 4. *n.* 1. *et tit.* 9. *n.* 3.
(2) *Rubr. gen. Brev. tit.* 7. *n.* 3.
(3) *Ap. Talù n.* 529.
(4) *Ap. Talù n.* 1197.
(5) *Tom.* 2. *c.* 18. *Decr.* 4.
(6) *N.* 1176.
(7) *Tom.* 2. *Mer. sect.* 7. *c.* 12. *n.* 1.

seconda classe; come nella Rubrica *de Transl. fest.* Tutte le altre Ottave si regolano colla legge generale.

61. Due casi tuttavia non sono compresi nella stabilita eccezione. Il primo si trova espresso nel Decreto che siegue: ***Si festum SS. Nominis B. M. V. quod sub ritu duplici majori celebrari debet Dominica infra Octavam Nativitatis ejusdem, occurrit in die Octava dictae Nativitatis, Officium erit de dicto SS. Nomine, omissa in utriusq. Vesperis, et Laudib. commemoratione de praedicta Octava Nativitatis. S. R. C. 15. Nov. 1681. in una Offic. Nom. B. M. V. annuente Innoc. XI. 24. ejusd.*** Il Taliù lo chiama speciale privilegio (1); ma il Cavalieri è di sentimento, che potrebbe da questo Decreto ricavarsi una regola generale, che quando l'Officio di rito doppio maggiore occorrente nel giorno dell'Ottava appartiene allo stesso Santo, di cui è l'Ottava, il detto Officio abbia a recitarsi, e non quello dell'Ottava. Soggiunge, che se la festa occorrente del Santo sia di quelle, che accadendo dentro qualche Ottava hanno il dritto di escludere la commemorazione, almeno di detta Ottava; egli vi presta un consenso assoluto, e sicuro che l'Officio sia del Santo: ma se poi non abbia un tal dritto, ***formidulose praestat assensum*** (2). È ben sicuro questo suo discorso; imperciocchè o egli intende parlare dell' Ottava che non appartiene allo stesso Santo; ed in questo caso è indubitato, che l'Officio dee esser dell' Ottava, posto che il rito del Santo non ecceda il doppio maggiore: o intende parlare del caso da lui proposto, che tanto l'Ottava, quanto la festa che in tal giorno occorre, appartengano allo stesso Santo; ed essendo così, sempre si verifica, che recitandosi l'Officio del Santo, non si può fare la commemorazione dell' Ottava, secondo la dottrina da lui medesimo insegnata, e da noi riferita al *n. 32.*, cioè che non conviene del medesimo Santo recitar l'Officio, e poi aggiungervi la sua commemorazione. Può dunque conchiudersi, che nel caso ora detto la cosa abbia a regolarsi come col Decreto sta determinato per lo Nome di Maria, dovendosi dire, che il detto Decreto comprende il prefato caso, e non già che ad esso si estende (*n. XVI.*).

62. Avverta di più chi legge, che il privilegio dato alla festa del Nome di Maria si restringe soltanto alla occorrenza coll'Ottava della Natività della medesima. Che se poi occorra con altre Ottave, o con altre feste di rito, e dignità maggiore; allora la festa di detto Santissimo Nome si trasferisce: ***Si in Dominica infra Octavam Nativitatis Beatissimae Mariae Virginis, in qua celebratur festum SS. Nominis ejusdem B. M. V. sub ritu duplici majori, occurrat alicubi dies Octava*** (non di Maria), ***translato festo dicti SS. Nominis, agendum est de die Octava in ipsa Dominica. S. R. C. 19. Jun. 1700. in Curien.*** La spiega della parentesi è anche del Taliù (3). ***Si festum Exaltationis S. Crucis occurrat in Dominica infra Octavam B. M. V., in qua celebrandum est festum SS. Nominis B. M. V., tunc Officium Nominis B. M. V. transferendum est ad primam diem festo novem lectionum non impeditam. S. R. C. 20. Jul. 1686. in una dubior.*** (4).

63. Il secondo caso non compreso nell'eccezione terza, di cui si parla, è l'occorrenza col giorno dell'Ottava di una festa intrasferibile. Questa dee preferirsi all'Ottava; perchè, come saviamente riflette il Cavalieri (5), l'Officio dell'Ottava si è fatto in altri giorni, almeno nel dì della festa; ma quello del Santo non si è fatto, nè più si farebbe in tutto il resto di quell'anno; e non avrebbe nè anche la commemorazione, giacchè parliamo degl'intrasferibili di prima specie (*n. 43.*). Nè punto osta il riferito Decreto, in cui si dice, che l'Ottava esclude, e fa trasferire il doppio minore, e maggiore. Imperciocchè dicendo, che fa trasferire, ***transferri facit***, per conseguenza

(1) *N.* 595.
(2) *Tom.* 2. *c.* 18. *Decr.* 8.
(3) *Ap. Taliù n.* 730.
(4) *Ib. n.* 602.
(5) *Tom.* 2. *c.* 18. *Decr.* 6.

non parla delle feste che non si possono trasferire. Di più l'unica ragione, su cui è fondato il suddetto Decreto, si è, che l'Ottava non si trasferisce: *quia non transfertur:* da ciò si prende motivo di darle la preferenza sopra le feste che si trasferiscono. Or qualora si tratta di feste che non possono trasferirsi, il prefato motivo che rende giusta la preferenza si trova ugualmente nell'Ottava, e nella festa; onde nulla può contro di questa operare. La cosa dee dunque regolarsi secondo le Rubriche generali, giacchè non si tratta del caso, di cui parla il Decreto. Or se la festa occorrente coll'Ottava è di rito doppio maggiore, secondo le Rubriche l'Officio è della festa, non dell'Ottava che ha il rito doppio minore. Se poi anche la festa ha il rito dell'Ottava, la Rubrica vuole, che l'Officio si faccia *de digniori*, *et solemniori;* ed è noto, che il giorno della festa è più solenne di quello dell'Ottava. Il lodato Cavalieri che è del nostro sentimento rispetto alla festa di rito doppio maggiore, dice, che se ha il rito doppio minore, non può acconsentirvi con sicurezza, perchè il privilegio non si estende per l'identità, o maggioranza della ragione. Ma questo argomento niente prova contra la festa, e tutto prova contra l'Ottava. Il privilegio è stato conceduto all'Ottava sopra le feste che si trasferiscono *transferri facit;* dunque non si estende sopra le feste intrasferibili. La festa poi non si trasferisce coll'estendere a suo favore il privilegio conceduto nell'enunciato Decreto all'Ottava; ma si preferisce, perchè non avendo, come si è provato, l'Ottava alcun privilegio contro di essa, ha luogo la Rubrica generale, per cui la detta festa dee esser preferita.

64. Eccezione IV. La Vigilia di Natale, e di Pentecoste, la Circoncisione, il giorno dell'Ottava dell'Epifania, il primo giorno di Quaresima con tutta la settimana maggiore, sono di rito o semidoppio, o doppio minore, e la sola Circoncisione è di rito doppio di seconda classe. Nell'occorrenza dunque di un doppio di prima classe, o di altro rito superiore rispettivamente a quello di detti giorni, l'Officio di rito maggiore dovrebbe recitarsi giusta la prima Regola generale, di cui parliamo. Ma la Rubrica prescrive, che qualunque doppio, ancorchè di prima classe, occorrente negli enunciati giorni si trasferisca, e si faccia l'Officio che a' medesimi è stato assegnato. E lo stesso prescrive per le feste dell'Ascensione, del Corpo di Cristo, dell'Assunzione di Maria, e di tutt'i Santi (1). La S. C. poi agli 11. Maggio 1743. *in Senen.* estese il detto privilegio alle feste primarie di S. Pietro e Paolo a' 29. Giugno, e di S. Giovan Battista a' 24. dello stesso mese. *Primaria festa S. Jo: Baptistae, et SS. Apostolorum Petri, et Pauli excludunt omnia alia festa in ipsis occurrentia, excepta solemnitate Corporis Christi* (2). Coll'eccettuarne la solennità del Corpo di Cristo, come per un esempio solito a verificarsi, è venuta la S. C. implicitamente, dice il Cavalieri (3), ad eccettuarne ancora tutte le feste di Gesù Cristo, e di Maria che fossero del medesimo rito di prima classe, ed occorressero in dette due festività. Questo sentimento è verissimo; e così pure dee intendersi la preferenza data alle feste dell'Assunzione di Maria, e di tutt'i Santi, cioè sopra le feste di eguale, o inferior dignità: mentre essendo cosa determinata dalle Rubriche, e da tanti replicati Decreti, che debbansi preferire le feste di maggior dignità a quelle d'inferiore; non s'intende mai derogato a detta determiminazione, quando non si esprima. Ma ciò che ivi soggiunge il lodato Autore, cioè che il privilegio accordato nel trascritto Decreto alle feste di S. Pietro, e Paolo, e di S. Gio: Battista si debba ancor intendere delle feste di S. Giuseppe, e di tutti gli altri Apostoli, dove abbiano il rito doppio di prima classe; non vi è bastevole fondamento da poterlo affermare. È vero, come egli dice; che gli altri Apostoli sono eguali in di-

(1) *Rubr. Brev. post Tabel. Occurrent.*
(2) *Ap. Tulà n.* 1153.

(3) *Tom.* 2. *c.* 31. *Decr.* 4. *n.* 7.

gnità a'suddetti S. Pietro, e Paolo: ma avendo S. Pietro avuto il primato della Chiesa, ed avendo S. Paolo faticato più di tutti gli altri; ha potuto per tali riflessi la S. C. dare ad essi soli l'esposto privilegio: e sarebbe una vera interpetrazione estensiva il farlo comune agli altri: la quale, come egli più volte insegna, non si può fare, nè anche per maggioranza di ragione. Quindi neppure può il privilegio estendersi a S. Giuseppe, che la S. C. ha preferito agli Apostoli (*n. XVI.*).

65. Sopra la festa della Dedicazione della Chiesa vi è da notarsi, che la S. C. ha cambiato l'antico sistema di considerarla come festa di quei Santi, a cui la Chiesa era dedicata; ma avendo più maturamente discussa la materia, si è uniformata, come riflette il P. del Monaco (1), al sentimento de' Santi Padri, ed altri molti monumenti, e ragioni che debbono farla considerare come festa del Signore. Eccone i Decreti. I Preti dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Cortona domandarono, se in quell'anno 1744., in cui concorreva la Dedicazione della loro Chiesa colla festa di San Pietro, e Paolo, dovea darsi la preferenza nel concorso all'una, e dall'altra festa. E la S. C. a'16. Maggio rispose; *Faciendum esse totum de digniori cum commemoratione minus digni; scilicet totum de Dedicatione cum commemoratione SS. Apostolorum.* Il Talù nel riportare questo Decreto, per uno sbaglio ha soggiunto nella nota, *che universalmente si deve osservare il Decreto in Aquilejensi*, che è del 1688., in cui si preferisce la Natività di S. Gio: Battista alla Dedicazione della Chiesa (2). Ma se l'uno, e l'altro sono stati fatti ad istanza di luoghi particolari, o ambedue si debbono osservare *universalmente*, o nessuno. Il vero si è, che ambedue producono una tale obbligazione, perchè generali furono le domande, generali le risposte, nè in ciò che si domandò vi era qualche circostanza particolare, che potendo mancare in qualche luogo, avesse perciò potuto dirsi, che i Decreti non erano generali (*n. XV.*). Tutto si riduceva a sapere, a chi nell'occorrenza, essendo il rito uguale, si dovesse dar la preferenza, se alla Dedicazione, o a S. Gio: Battista, ed a'Santi Apostoli Pietro, e Paolo. Il Decreto del 1688. la diede alle feste del suddetto Santo Precursore, il Decreto del 1744. la diede alla Dedicazione della Chiesa. Ora sapendosi da tutti, che il Decreto posteriore deroga al più antico, a cui si oppone; dunque per confessione di tutti, l'ultimo di detti due Decreti si dee *universalmente* eseguire.

66. Ma nè il Talù avrebbe a ciò contraddetto, se avesse scritto dopo usciti due altri Decreti che danno la detta preferenza alla Dedicazione della Chiesa; e nel primo di essi, che riferiremo in secondo luogo, la S. C. dona la preferenza, e nel tempo stesso assegnandone la ragione, con essa fa conoscere evidentemente, che il Decreto obbliga *universalmente*, e comprende la concorrenza, è molto più l'occorrenza della Dedicazione con qualunque festa, non solo degli Apostoli, e di S. Gio: Battista, ma eziandio di Maria SS., quando il rito sia uguale. Il dubbio fu proposto da' Minori Osservanti di Portogallo nel seguente tenore: *Dedicatio Ecclesiae Cathedralis celebratur a Regularibus in civitate degentibus sub ritu secundae classis, et aliquando concurrit cum aliqua festivitate nostri Ordinis ejusdem ritus, ac Indulgentia Plenaria decorata, ac insuper cum Vesperis cantatis celebrata. Dubitatur nunc: An Vesperae sint dimidiandae, vel cuinam eorum integrae sint tribuendae?* Ecco la risposta de' 18. Decembre 1779.: *Vesperae integrae persolvendae sunt de Dedicatione Ecclesiae Cathedralis cum commemoratione Sancti Ordinis Regularis . . . Et ita declaravit, et servari mandavit S. R. C.* Questo è il primo Decreto da noi accennato. Ora trascriviamo il secondo, dove si adduce la ragione. I Francescani Riformati fecero tre domande. La prima fu questa: *Assisii Dominica quarta post Pascha occurrit Dedicatio Ecclesiae Cathedralis apud Regulares*

(1) *Observat.* 21.

(2) *Talù n.* 609.

duplex secundae classis, *et eadem die saepe occurrit festum S. Petri Regulati*, *vel S. Paschalis Baylon*, *aut S. Bernardini Senensis*, *quae apud Franciscanos celebrantur sub ritu pariter duplici secundae classis: quaeritur quodnam ex dictis Officiis celebrare debeant Patres S. Francisci?* La S. C. rispose: *Celebrandum esse Officium Dedicationis Ecclesiae Cathedralis*, *et reliqua Officia Ordinis Regularis*, *eadem die*, *et sub eodem ritu occurrentia*, *ad aliam diem esse transferenda.* Seguì la seconda domanda: *Item quaeritur*, *quomodo apud eosdem Franciscanos regulandae sint Vesperae si eadem Dedicatio concurrat in primis*, *aut secundis Vesperis cum praedictis Sanctis?* E la risposta fu: *Vesperas debere esse integras de Dedicatione Ecclesiae Cathedralis cum commemoratione Sancti Ordinis Regularis.* Finalmente la terza domanda, che è più al nostro proposito, e la risposta della quale fu decisiva, è del seguente tenore: *Eugubii concurrunt secundae Vesperae S. Matthaei Apostoli cum primis Vesperis Dedicationis Ecclesiae Cathedralis*, *quae a Regularibus celebratur sub ritu duplici secundae classis: Quaeritur*, *an praefatae Vesperae apud eosdem Regulares debeant esse integrae de S. Matthaeo cum commemoratione Dedicationis*, *vel integrae de dicta Dedicatione?* Dalla S. C. fu data questa risposta: *Vesperas debere esse integras de Dedicatione Ecclesiae Cathedralis cum commemoratione S. Matthaei Apostoli*, si noti, *ex quo est festum Domini. Die 27. Martii 1779.* Ecco terminata ogni controversia. Se è festa del Signore, e la Chiesa vuole, che come tale si regoli nel concorso, e nell'occorrenza: dunque si dee preferire alla Natività di S. Gio: Battista, alla festa di S. Pietro, e Paolo, ed alle feste ancora della S. Vergine di rito uguale, senza curare i Decreti antichi, nè quanto si è scritto da chi non si trovò vivente nella pubblicazione de' riferiti ultimi Decreti, o non n'ebbe notizia (*n. 16.*)(*).

67. Eccezione V. Nell'undecima regola generale si è detto, che nell'occorrenza di due Ottave, ne' giorni fra di esse, in cui non occorrendo alcun Santo si ha da fare l'Officio dell'*infra octavam*, vien preferito quello dell'Ottava più degna. Si eccettua da questa legge quell'Ottava che ha il privilegio di escludere i semidoppj occorrenti. Ne' giorni fra di essa, della medesima si recita l'Officio, ancorchè occorrano i giorni fra un'Ottava che è più degna; imperciocchè se volesse recitarsi di questa, ciò sarebbe contra il privilegio della meno degna di escludere i semidoppj, mentre col farsi l'Officio dell'*infra octavam* più degna, si verrebbe a fare di un semidoppio. Quindi sebbene la festa, e l'Ottava della Trinità nelle Chiese, dove è Titolare, sia più degna di quella del *Corpus Domini;* ciò non ostante perchè quest'ultima ha il privilegio di escludere i semidoppj, ne' giorni fra le due suddette Ottave che sempre occorrono insieme, l'Officio è del *Corpus Domini*. La detta ragione è stata trovata dal Cavalieri (1); ma la decisione del punto è della S. C. de' Riti: *Diebus sexto*, *et septimo infra Octavam festi SS. Trinitatis*, *ubi est Titularis*, *faciendum est Officium de die secunda*, *et tertia infra Octavam Corporis Christi cum commemoratione SS. Trinitatis. 8. Junii 1709. in Bracharen.* (2). Nell'Ottavario Romano si trova una Rubrica che prescrive l'opposto; ma è stata poi cor-

(*) Alla teoria spiegata dal nostro Autore evvi una eccezione da lui ignorata, perchè determinata da un Decreto della Sacra Congregazione di data recente. Ecco il Decreto: *Ubi Dedicatio Basilicae Lateranensis* (*id est SS. Salvatoris 9. Novembr.*) *et Vaticana* (*idest SS. Apostolorum Petri*, *et Pauli 18. Novembr.*) *fit sub ritu duplici min.*, *in concursu cum Festo ejusdem ritus Vesperae sunt dimidiandae. S. R. C. in una Panormit. die 12. April.* 1823. Un tal Decreto nella Collezione del Gardellini sta al n. 4444. *ad* 4. Si rifletta alla condizione che si ricerca, cioè che si faccia il detto Officio di rito doppio minore, perchè se si facesse, per esempio, di rito doppio maggiore, allora avrebbe la preferenza in concorso di un altro doppio maggiore d'inferior dignità, secondo i Decreti riferiti dall'Autore. — *L'Annotatore.*

(1) *Tom.* 2. *c.* 17. *Decr.* 1.

(2) *Ibid. et ap. Talù n.* 860.

retta coll'aggiungervisi il trascritto Decreto.

68. Dobbiamo ora dare il regolamento circa gli Officj *ad libitum*, come abbiamo proposto nel titolo del presente Capitolo; ed affinchè non siamo astretti a ripigliarne il discorso altrove, quì ne diremo tutto quanto bisogna saperne; ancorchè non appartenga all'occorrenza. In primo luogo è necessario distinguere col Cavalieri (1) tre specie di Officj, cioè quelli di precetto, quelli *ad libitum*, e quelli *de non praecepto*, o sia *ex privilegio*. I primi sono conceduti con termini precettivi: *recitari mandavit*; o pure, *recitare tenentur*, *etc.* I secondi sono conceduti in termini facoltativi, *recitari posse ad libitum*: i terzi colle stesse parole *recitari posse*, ma senza aggiungervi *ad libitum*. La differenza che passa tra gli Officj *ad libitum*, e quelli di privilegio, o sia *de non praecepto*, è questa: che gli Officj di privilegio dopo che sono stati accettati diventano di Precetto; ma quelli *ad libitum* no, ritenendo sempre la loro natura, anche dopo l'accettazione. Nel 1738. i Padri Riformati di S. Francesco esposero alla S. C. di aver molti Officj conceduti col *recitari posse* senza l'aggiunta *ad libitum*; e domandarono, se occorrendo in giorni impediti, dovessero trasferirli, o pure ometterli, come si fa degli Officj *ad libitum*. La risposta colla data de' 6. Settembre riportata dal Talù (2), e che il Cavalieri conservava presso di se in forma autentica (3), fu la seguente: *Praedicta Officia acceptata, si occurrant diebus impeditis, non reputari debere, tamquam mera Officia ad libitum, sed de praecepto; adeoque omnino transferenda.* Non sì dicono *di precetto*, come soggiunse il citato Cavalieri, *vere, et presse*, cioè perchè in tal forma sieno stati conceduti; ma *late, et improprie*; o sia perchè son divenuti di Precetto in vigore dell'accettazione fattane da' Superiori.

69. Si è detto *da' Superiori*, perchè non si appartiene a' Sudditi una tale accettazione, come avvisa il medesimo Autore (4), nè possono rinunziarli dopo che i Superiori li accettarono; altrimenti accettandosi, e recitandosi da alcuni sì, da altri no, qual disordine, qual diversità nel rito non ne deriverebbe? Qualora detti Officj furono conceduti ad istanza di Re, o di Principi, stima con ragione il medesimo, che ad essi pure spetti l'accettarli, e non al Clero; mentre se a questo appartenesse, potrebbe ricusare di farne l'accettazione; e così diverrebbe inutile la grazia dal Principe ottenuta. Degli altri Officj poi di privilegio non ottenuti ad istanza de' medesimi, l'accettazione appartiene a' Vescovi per le Diocesi, ed a' Prelati Regolari per gli Ordini de' Religiosi. E l'obbligazione dei Sudditi di recitarli non proviene dall'autorità do' Principi, de' Vescovi, ec., che a ciò non si estende; ma nasce dalla grazia Apostolica impetrata, in virtù della quale i Superiori ne comandano l'esecuzione. Finalmente dopo che sono accettati, neppure i Superiori possono più rinunziarli, essendo già divenuti di Precetto.

70. Circa il regolamento da tenersi per gli Officj *ad libitum*, tutto si è determinato dalla S. C. con varj Decreti che non giudichiamo necessario il riferire distesamente; ma per amore della brevità citeremo i luoghi, dove possono leggersi, e noteremo quì con chiarezza quanto in essi si contiene (5).

71. *Primo.* L'Officio *ad libitum*, ancorchè di rito dopplo, non si può trasferire, ma si lascia, nè si recita più in quell'anno, se occorre nella Domenica, o in qualche festa mobile, o nel giorno, in cui deve riporsi l'Officio della Domenica anticipata (*n. 117.*), o pure nel giorno di un Santo dell'Ordine, della Diocesi, ec., ovvero in qualche giorno dell'Ottava. *S. R. C. 24. Januar. 1682. in Decr. gen., et 30. Maii 1699. in Ulis-*

(1) *Tom. 2. cap.* 33. *Decr.* 3.
(2) *N.* 1058.
(3) *Loc. cit.*

(4) *Tom.* 1. *c.* 8. *Decr.* 2.
(5) *Talù n.* 536., 545. *et* 1214. *Caval.* l. 2. *c.* 22.

sipon. Avverte il Cavalieri (1), che si nominano nel Decreto i soli Santi della Diocesi, perchè questi sogliono occorrere ne'giorni, in cui si ritrova assegnato un Officio *ad libitum*; ma se accadesse l'occorrenza di un Santo della Chiesa universale, o qualche giorno della di lui Ottava, in vigore del detto Decreto, che ha parlato *exemplificative*, non già *limitative*, pur dee omettersi l'Officio *ad libitum*, e non trasferirsi. *Secondo*. Se nel giorno assegnato all'Officio *ad libitum* dovrebbe riporsi un trasferito di Precetto, è in arbitrio, o riporlo, e lasciare l'*ad libitum*; o recitar questo, e riporre in altro giorno il trasferito. *S. R. C. in dict. Decr. gen.* Ciò si dee intendere, dice il lodato Autore, purchè in appresso vi sia luogo in quell'anno di riporlo. *Terzo*. Quanto ora abbiamo detto dell'arbitrio di recitare l'Officio *ad libitum* in vece del trasferito, la S. C. nel medesimo Decreto generale l'estende agli Officj che per privilegio si recitano ogni mese, ovvero ogni settimana. *Quarto*. Quando non può recitarsi un Officio *ad libitum* doppio, e semidoppio, che prima avea il rito semplice di precetto, è obbligazione di recitarlo come semplice, cioè colla nona lezione e commemorazione, purchè non sia una festa che esclude i semplici. *S. R. C. 13. Jun. 1782. in una Ord. Min. de Observ.* (2). *Quinto*. Occorrendo l'Officio *ad libitum* in un giorno, in cui è assegnato l'Officio di un Santo di rito semplice di Precetto, allora si fa l'uno, e l'altro. La ragione si è, che nel soprallegato Decreto generale si dice, che si deve omettere l'*ad libitum*, quando occorre l'Officio di Precetto che sia di rito almeno semidoppio (3). *Sesto*. S'intende da tutti, nè vi è bisogno di avvisarlo, che quelle vigilie, o ferie maggiori che escludono l'Officio di un Santo che è di Precetto, molto più escludono l'*ad libitum*. *Settimo*. Ne'giorni, in cui si può recitare l'Officio *ad libitum*, come per es. quando occorre un Santo di rito semplice, è in arbitrio se voglia recitarsi, o omettersi l'*ad libitum*. *Ottavo*. Finalmente a'7. Maggio 1746. *in Varsavien.* la S. C. pubblicò il Decreto che siegue: *Semel, et pro semper assignare potest Ordinarius diem non impeditam extra Dominicam, et Octavas Sanctorum, festis Sanctorum ad libitum: non immutata tamen lege Sanctorum ad libitum.* Vien riferito dal Talù (4), ed anche dal Cavalieri (5).

CAPO V.

Della riposizione degli Officj trasferiti. Regole generali per sapere in quali giorni possono e debbono riporsi, e loro eccezioni.

72. **La** traslazione, e riposizione degli Officj o è accidentale, o perpetua (*n. 42.*). Questa mutazione perpetua secondo gli antichi Decreti non potevasi fare senza il permesso della S. C., neppure da' Vescovi; ma oggi per dichiarazione della medesima si può fare senza il detto permesso. *Assignatio alterius diei Officio perpetuo impedito fieri potest S. C. inconsulta, abrogando alia Decreta contra hoc emanata. S. R. C. 22. April. 1741. in Vilnen.* (6). Quel giorno poi che se gli assegna in perpetuo, diviene giorno proprio, e così si regola in ogni occorrenza, non già come trasferito. *Cum Officium alicui diei jam assignatum non debeat considerari uti traslatum, sed immutatum in eamdem diem, tamquam sibi propriam perpetuo a S. R. C. assignatam; si sint majoris ritus, quam sit Officium aliud pro eodem die postmodum concessum, huic, et non illi ex vi Rubricarum de occurrentia competit translatio.* S. R. C. 11. Jul. 1739. in Tropien. (7). *Dies non impedita censenda est tamquam propria Sanctorum perpetuo translatorum, ad exclusionem alteriu*

(1) *Ib. Decr.* 2. *n.* 7.
(2) *Ap. Talù n.* 538.
(3) *Caval. loc. cit. n.* 3.
(4) *N.* 1214.
(5) *In app. post.* 4. *tom. Decr.* 3. *ad cap.* 22.
(6) *Talù n.* 1090.
(7) *Ap. Talù n.* 1076.

Sancti translati, qui potest aliquando contingere; et quatenus talia Officia sint duplicia, et occurrant in die Dominica, possunt tali die celebrari, ac si esset dies illorum propria. S. R. C. 28. Jul. 1742. in Tergestina (1).

73. Un tale assegnamento perpetuo si può fare senza il permesso del Vescovo da ogni Parroco, o altro Superiore della Chiesa, o della Casa Religiosa; come si rileva da'Decreti della S. C., e come insegna il Cavalieri (2). Ma una sola volta è permesso di fare il suddetto perpetuo assegnamento; perchè considerandosi, come si è accennato, il giorno stabilito, come proprio, ognun sa, che il giorno proprio di un Officio non si può mutare senza il permesso della S. C. dei Riti; e la medesima ha limitato questo permesso ad una sola volta, eziandio agli stessi Vescovi, essendosi ne'Decreti servita delle clausole *pro unica vice*, come *in Hispalen.* a' 26. Nov. 1735 (3); o pure *semel*, come nel Decreto riferito qui in fine del *n.* 71. Il Cavalieri (4) stima, che per due sole cagioni possa mutarsi il prefato assegnamento. La prima, per qualche concessione di Officio di rito maggiore che dopo sopravvenisse. (Si è detto di *rito maggiore;* mentre se è minore, o anche eguale, il nuovo Officio si ripone altrove, e resta nel giorno assegnato l'Officio in perpetuo trasferito; il che più volte ha prescritto la S. C. (5), ancorchè il nuovo Officio sia universale, e l'assegnato sia particolare). La seconda, se nel farsi il primo cambiamento, l'Officio trasferito in perpetuo si fosse assegnato in uno di quei giorni, i quali per ordine della S. C. debbono star sempre vacui. *Tunc enim*, dice, *assignatio cum sit perperam facta, nulla est, et censetur pro non facta; adeoque ad aliam assignationem deveniri potest, imo debet, ac si prior facta minime fuisset.* Questa sodissima ragione prova egualmente, che può mutarsi l'assegnamento, quando si conosce, che non fu regolato secondo il prescritto dalle Rubriche, mentre ancora in tal caso *perperam factum est*, onde *censetur pro non facto;* laonde senza verun fondamento ha negato il suddetto Autore, che sia permesso il rifarlo per tal motivo, e l'ha limitato alla sola cagione da lui addotta.

74. Or dovendosi riporre un Officio trasferito, il qual giorno si dovrà stabilire? Parlando prima de' trasferiti *accidentalmente*, una sola è la Regola generale per un sì fatto assegnamento; cioè che si dee riporre in un giorno *vacuo*, libero e non impedito. E generalmente parlando è *vacuo* per riporvi un semidoppio quel giorno in cui occorre un Santo di rito semplice, o la feria, o pure un semidoppio, o doppio *ad libitum* (di quest'ultimo nulla diremo, avendone già trattato al *n. 71.*). Dunque se in un giorno occorre un doppio, o semidoppio, o un giorno fra l'Ottava, o una Domenica, quel giorno non è *vacuo*. E si noti una volta per sempre, che sotto il nome di un *Officio che occorre*, s'intende eziandio quell'Officio, che è stato trasferito, e riposto in altro di *in perpetuo;* il quale si ha come proprio, onde il suo Officio pur si dice *occorrente* (*n. 72.*). È vacuo poi per riporvi un doppio non solamente, come si è detto del semidoppio, quel giorno, in cui occorre il semplice, o la feria, ma anche quello, in cui occorre qualche giorno fra un'Ottava non privilegiata (*n. 36.*), dentro la quale, dice la Rubrica, *fit de duplicibus, etiam translatis* (6); purchè in detto giorno l'Officio sarebbe dell' *infra Octavam.* Se poi il doppio è di prima, e seconda classe, si può anche riporre fra l'Ottava del *Corpus Domini*, che è una delle privilegiate; ma fra le altre tre no. *Infra Octavam Corporis Christi potest recitari Officium de duplici primae, et secundae classis, etiam translato, non autem in die Octava, in qua nec etiam potest recitari de*

(1) *Ib. n.* 1128.
(2) *Tom.* 1. *c.* 9. *Decr.* 11. *n.* 3. *et Caval. in dict. append.*
(3) *Ap. Talù n.* 960. *ubi addit. Hoc Decr. est universale.*
(4) *Tom.* 1. *c.* 9. *Decr.* 11. *n.* 6.
(5) *Talù n.* 1241. *et* 1255.
(6) *Rubr. gen. Brev. tit.* 7. *n.* 3.

duplici secundae classis occurrente. S. R. C. 30. Maji 1699. in Ulisigan. (1). Si noti, che la Vigilia dell'Ascensione è giorno vacuo, anche pel semidoppio da riporsi, avendo il rito semplice; e sebbene la sua Rubrica particolare dica: *si hodie occurrat festum 9. lect.*, *fit de eo*; contuttocciò quell'*occurrat* non si prende in senso stretto, quasi dinotasse, che si escludono i trasferiti; ma vuol dire, che se vi è qualche semidoppio o occorrente, o trasferito, può in essa farsene l'Officio (2). La Vigilia dell'Epifania non va sotto il nome di feria, avendo il rito semidoppio, e perciò non è giorno vacuo, onde non può riporvisi neppure il doppio di prima classe: *privilegiis Dominicae gaudet*, dice il Cavalieri (3). Tale è similmente la Vigilia di Pentecoste (4). È ancora a sapersi, che dovendosi trasferire qualche festa assegnata per es. ad una Domenica, ad un Venerdì, ec., non si dee far la reposizione in un simile giorno, ma nel primo non impedito, qualunque egli sia. Così rispose la S. C. a' 3. Marzo 1761. *in Varmien.* alla domanda, se la festa del SS. Rosario dovea trasferirsi nella seconda Domenica di Ottobre, giacchè era impedita la prima. *Transferendum esse*, disse, *ad primam diem non impeditam*, *juxta Rubr. Brev. Rom.*

75. Presto ci siamo sbrigati dalla Regola generale, ma sopra le di lei eccezioni avremo molto che dire. Queste eccezioni sono di due sorte. La prima contiene i giorni *vacui*, ne'quali niun trasferito può riporsi. La seconda i giorni non vacui, in cui può riporsi qualche trasferito. Ora esporremo quelle della prima sorta, ed indi quelle della seconda.

76. Eccezione I. La Vigilia di Natale sarebbe giorno vacuo, perchè di rito feriale sino alle Laudi: sono ancora ferie il primo di Quaresima, e tutta la Settimana Maggiore; ma in tutt'i prefati giorni non può riporsi verun trasferito, avvegnachè sia di prima classe (5). Eccezione II. L'Ottava di tutt'i Santi non è privilegiata, onde fra di essa, quando l'Officio è dell'*infra Octavam* potrebbe riporsi un doppio trasferito. Ma avendo i Padri Riformati di S. Francesco proposto alla S. C. il dubbio: *An quando habentur tria Officia translata, et reponenda, unum classicum, alterum duplex majus, et tertium duplex minus, quodnam ex iis reponi debeat in die commemorationis omnium defunctorum, vel potius faciendum sit de die Octava omnium Sanctorum?* Fu risposto a' 27. Marzo 1779. *Nullum ex translatis esse admittendum.* Prima di questo Decreto, in vigore di altri anteriori (6), era permesso il riporre in detto giorno un doppio minore, ed anche secondo il Cavalieri (7) un doppio maggiore; sebbene in altro luogo dica l'opposto (8); ma ora si dee osservare il trascritto ultimo Decreto; il quale è stato forse appoggiato al riflesso, che il doppio celebrato nel giorno suddetto non avrebbe la Messa che si deve dire di Requie (*n. 273.*) (*). Soggiunge l'Autor citato, che ancora il terzo giorno di Novem-

---

(1) *Ap. Talù n. 723.*
(2) *Caval. tom. 2. c. 15. n. 19.*
(3) *Ibid. n. 18.*
(4) *Rubr. gen. Brev. tit. 10. n. 1.*
(5) *Rubr. gen. Brev. tit. 10. n. 1.*
(6) *Talù n. 732.*
(7) *Tom. 1. c. 9. Decr. 13.*
(8) *Tom. 3. c. 7. Decr. 2. n. 4.*
(*) In questa *Eccezione II.* erra l'Autore per la teoria che stabilisce. La Sacra Congregazione de' Riti in quattro Decreti, il primo in data de' 27. Settembre 1698. *in una S. Germani Montis Cassini*, l'altro in data dei 5. Maggio 1736. *ad 11. in una Dubior.*, il terzo in data de' 5. Ottobre 1686. *in una Urbis*, ed il quarto in data de' 19. Giugno 1700. *in una Curien.*, ha dichiarato che se nel giorno 2. Novembre occorra il giorno dell'Ottava della Dedicazione della Chiesa, o qualche doppio minore traslato, si debba in detto giorno fare un tale Uffizio, quantunque le Messe si debbano dire da Morti al solito; ma che ciò non si debba verificare se occorresse qualche traslato che sia di rito superiore al doppio minore. La ragione di quest'ultima cosa è chiara, perchè una festa di rito superiore al doppio minore escluderebbe la lugubre funzione de' Morti. Ond'è che la stessa Sagra Congregazione con un altro Decreto in data de' 27. Marzo 1779 *in una Ord. Min. Observ. Reformat. S. Francisc. ad 7.* ha dichiarato che occorrendo trasferir-

bre dee tenersi vacuo, quando il secondo accade in Domenica; ma vacuo solo da un doppio di prima o seconda classe, per la ragione che in feste di tale rito non conviene far la cerimonia lugubre della commemorazione de' Fedeli defonti (*n. 90.*). Eccezione III. Allorchè non cape la seconda Domenica dopo l'Ottava dell'Epifania, perchè occorre la Settuagesima (*n. 117.*), si deve anticipare nel primo Sabbato dopo l'Ottava; e se il medesimo è impedito, nel primo giorno dopo la detta Ottava non impedito da un doppio occorrente. Negli anni dunque, in cui la detta seconda Domenica non cape, se il primo Sabbato dopo l'Ottava è vacuo, non si può riporre un trasferito, ancorchè di rito doppio; ed impedito il prefato Sabbato, non può riporsi il detto trasferito nel primo giorno dopo l'Ottava, quantunque vacuo.

77. Sieguono l'eccezioni della seconda sorte. Eccezione I. Se nel giorno 28. di Gennaro vi è un'Officio occorrente di rito doppio, o inferiore, non è giorno vacuo. Nondimeno essendo accaduta la festa nel SS. Nome di Gesù nella Domenica di Settuagesima, ed essendosi perciò dovuta trasferire; detta festa trasferita si dee riporre nel prefato giorno non vacuo. Nella Diocesi di Acqui il detto giorno de' 28. era proprio di S. Raimondo da Pennafort, in esso riposto in perpetuo. Nell'anno 1761. bisognò trasferire la festa del Nome di Gesù, perchè occorse nella Domenica di Settuagesima. Fu richiesta la S. C. in qual giorno dovesse riporsi; e la medesima formò il seguente Decreto. *Quando festum SS. Nominis Jesu ab occurrente Dominica Septuagesimae impeditur, transferendum est ad diem 28. Januarii, tamquam illi proprium; ne festum praedictum celebretur intra Quadragesimam juxta genuinum Decretum diei 5. Maji 1736.*, *et Officium S. Raymundi transferatur in aliam diem non impeditam* (1). Non si era formato questo Decreto, quando scrisse il Cavalieri, e perciò opinò diversamente (2).

78. Eccezione II. Accadendo, che la festa della Purificazione di Maria SS. non possa celebrarsi a' 2. Febbrajo per l'occorrenza di festa di rito superiore, si deve riporre nel giorno seguente de' 3., quantunque non vacuo, ma impedito da una festa occorrente di seconda classe. *Quando festum Purificationis occurrit in aliqua Dominica secundae classis* (o in

---

si un doppio minore, un doppio maggiore, ed un doppio di prima o seconda classe, non si debba veruno de' tre assegnare nel giorno de' Morti; e la ragione è chiara, perchè da una parte il doppio minore non può avere nella traslazione la precedenza agli altri due, onde non potendo questi due ultimi essere assegnati nel giorno de' Morti, ne siegue che neppure in tal caso possa assegnarsi il doppio minore. Malamente quindi il nostro Autore da quest' ultimo Decreto ne vuole inferire una regola generale, che qualunque doppio non debba assegnarsi nel giorno de' Morti; giacchè si è veduto che un tal Decreto parla solamente nell' ipotesi descritta.

Si avverte quì che la Sagra Congregazione con Decreto in data de' 16. Settembre 1801. *In una Romana, seu Urbis Ecclesiae S. Ignatii* ha dichiarato che essendovi nel giorno de' Morti in qualche Chiesa il Santissimo Sacramento esposto per l' occorrenza dell' orazione delle Quarant'Ore, si possano e debbano negli Altari di essa, ad eccezione dell'Altare Maggiore in cui vi è esposto il Sacramento, celebrare le Messe de' Morti con parati o neri, o violacei, ad elezione del Superiore di detta Chiesa. Questo Decreto con altri concernenti a tal punto li riferiremo estesamente appresso, cioè nel Cap. XIV. di questa prima parte, e precisamente al num. 206. dell' opera. *L' Annotatore.*

(1) Un Decreto moderno de' 12. Settembre 1790. ha posta un'eccezione all'indicata dottrina. In Barcellona occorre a 28. Gennaro la festa di S. Giuliano Vescovo di seconda classe, ed è il giorno di sua morte. La S. C. ordinò, che accadendo il Nome di Gesù nella Domenica di Settuagesima, nel detto giorno de' 28. si celebrasse la festa di S. Giuliano, ed il Nome di Gesù si riponesse fra l'Ottava del prefato Santo, *translato quocumque alio festo, nisi sit altioris ritus.* Dunque in casi simili, cioè quando a' 28. occorre un doppio di seconda classe, e l'Officio è di un Santo che in detto giorno morì; allora si osserva l' esposta eccezione, e si trasferisce la festa del Nome di Gesù, non quella del Santo. Ma se non si verificano le delle condizioni, si trasferisce il Santo secondo l' enunciata dottrina.

(2) *Tom. 1. c. 9. Decr. 12. n. 23. et 24.*

alcuna festa di rito doppio di prima classe), *ejus Officium transferendum est in feriam secundam immediate sequentem, quamvis impeditam, translato ab eo quocumque alio festo, ne continuatio Mysterii Dominicae Incarnationis diu protrahatur. S. R. C. 7. Maji 1746. in Varsav.* (1). Ciò fu confermato da altro Decreto *Urbis, et Orbis* de' 20. Luglio 1748. (2), ed in esso si dichiarò, che allora dovesse riporsi a' 3., quando occorresse in detto giorno una festa di rito eguale, ma non superiore: *quocumque festo, etiam aequalis, non tamen altioris ritus in eam incidente.* E così insegna il Cavalieri (3) comentando il detto Decreto (4).

79. Eccezione III. Se la festa dell'Annunciazione della SS. Vergine accade in una Domenica privilegiata, si dee riporre nel dì seguente de' 26., quantunque non sia vacuo, ma impedito da festa di eguale rito, la quale deve perciò trasferirsi; e ciò, sebbene detta festa sia di maggior dignità, cioè di Gesù Cristo; mentre anche l'annunciazione in un certo senso può considerarsi come festa di Gesù Cristo, dicendosi nel Decreto de' 14. Giugno 1691., che fu generale, donarsele tal privilegio *ob specialem reverentiam Dominicae Incarnationis* (5). Se poi accada nella Settimana maggiore, o di Pasqua, vuole la S. C., che si riponga, come in giorno proprio, nel Lunedì dopo la Domenica *in Albis*, escluso l'occorrente in tal giorno che sia di rito eguale, ancorchè, come si disse, di maggior dignità (6). E se finalmente occorre nel Venerdì, o Sabbato Santo, in vigore di altro Decreto de' 2. Settembre 1741. in *Aquensi*, si trasferisce nel medesimo Lunedì insieme col precetto di udir la Messa ec., ed esclude l'occorrente anche di prima classe: *Praefertur cuicumque duplici, etiam primae classis, eo die occurrenti* (7).

80. Il Cavalieri dà per vero questo Decreto, anzi attesta di averlo procurato da Roma *in forma authentica*; e confessa, che vi sono le trascritte parole (vi sono anche presso il Talù); ma tutto ciò non ostante stima, che vi sia errore, e che si è scritto *primae* in cambio di *secundae classis*. Egli si fonda sopra due argomenti che affatto non reggono. Il primo, che nel Decreto del 1690. si preferisce a' soli doppj di seconda classe. Questo si scioglie coll'autorità di lui medesimo, che in cento altri punti ammette per veri i privilegj conceduti a qualche festa, e Officio dagli ultimi Decreti,

---

(1) *Talù n.* 1213.

(2) *Ib. n.* 1233.

(3) *Tom.* 2. *c.* 30. *Decr.* 20. *et in app. ad dict. c. Decr.* 3.

(4) Domanda il Cavalieri, se, quando si trasferisce dopo i 3., goda pure il privilegio di escludere gli occorrenti nel modo ora detto? Egli stima, che no; ma vi sono due ragioni per giudicare che sì. La prima, che essendo volontà della S. C., *ne diu protrahatur*, si dee presumere esser sua volontà, che dovendosi trasferire dopo i 3., escluda gli occorrenti, come gli escluderebbe celebrandosi a' 3. La seconda, che domandata la S. C. se il privilegio dato all'Officio di S. Gio: Battista, che occorrendo nel giorno del *Corpus Domini* si reciti nel giorno seguente ad esclusione di ogni altro (*n.* 82.), si godesse anche nel caso, che non potendosi recitare in detto giorno seguente, perchè impedito da festa di uguale rito, ma di maggior dignità, si dovesse recitare nell'altro giorno susseguente; rispose, doversi ciò fare con escludere soltanto l'occorrente di rito inferiore (*n.* 82. *in nota*). Or se la S. C. ha così dichiarato il privilegio dato a S. Gio: Battista, può similmente così dichiararsi quello dato alla Purificazione; e può aggiungersi, che dopo i 3. esclude anche l'occorrente di rito uguale; mentre per questa festa, e non per quella di S. Giovanni vuole la S. C. che il Mistero dell'Incarnazione si continui a celebrare, *et non diu protrahatur.*

(5) *Ap. Talù n.* 627.

(6) Il Mistero dell'Incarnazione, che si operò nell'Annunciazione di Maria, non fa che la detta festa si consideri come festa di Gesù Cristo; *quia Officium praecipue ad Deiparam dirigitur Dominicae Incarnationis, cujus praecipua solemnitas ad Christi nativitatem est reservata, dignitas non attenditur*; son parole del Cavalieri *to.* 2. *c.* 30. *Decr.* 20. *n.* 8. È dunque festa di Maria; ma in riguardo del detto Mistero l'è stato accordato nel caso di traslazione il detto privilegio di esser preferita nel riporsi alle feste di Gesù Cristo dello stesso rito, non già di rito superiore.

(7) *Ibid. n.* 1094.

che da' più antichi non gli erano stati accordati. Il secondo, che così avrebbe maggior privilegio di quello, che ha a' 25. Marzo, in cui è preferita a' soli doppj di seconda classe. A questo si risponde, che è vero, ma è altresì giusto; e la ragione è quella stessa, che egli adduce per dimostrare, che giustamente la S. C. ha voluto, che impedito il giorno proprio, non si riponesse secondo la Rubrica generale nel primo giorno vacuo, e non impedito, ma nel Lunedì dopo la Domenica *in Albis*, ancorchè non vacuo, ma impedito. Perchè, dice, dovendosi riporre insieme col precetto della festa, era molto conveniente, *apprime congruit*, che si determinasse un giorno, in cui tutta la Chiesa celebrasse tal festa; altrimenti se l'avesse lasciata alla Regola generale, secondo la diversità de'Santi che occorrono ne'differenti Calendarj delle Diocesi, non da tutti si sarebbe celebrata nello stesso giorno tal festa di precetto coll'obbligo della Messa ec., ma oggi in un luogo, domani in un altro ec. *cum difformitate maxima* (1). Dunque, noi ripigliamo, era molto conveniente, che si preferisse agli occorrenti di prima classe; mentre negandole tal preferenza, sarebbe pur sortito il disordine, che il nostro Autore approva che s'impedisca; giacchè in tutti quei Paesi, ne'quali nel Lunedì suddetto occorre un doppio di prima classe, la festa dell'Annunciazione si sarebbe fatta in altro giorno *cum difformitate maxima*. Or se il Decreto le dà in fatti questa preferenza: il Decreto in poter suo era autentico; e il fondamento del Decreto è per di lui confessione sodissimo; come può *gratis* asserire, che nel Decreto vi sia sbaglio? Ed è anche da sapersi circa detta festa il seguente Decreto. *Quando transfertur Officium Patriarchae S. Josephi, et Annunciationis B. M. V., ambo 2. cl., quocumq. in contrarium non obstante, prius debet transferri, et recitari Officium de Annunciatione, et postea de S. Josepho. S. R. C. 14. Junii 1692. in Decr. gen. ap. Talù n. 547.*

81. Eccezione IV. Qualora sia impedito il Venerdì dopo la Domenica di Passione, onde non si possa recitare l'Officio de' sette Dolori; si ripone nel Sabbato immediato, ad esclusione di qualunque occorrente di eguale rito, e dignità. *S. R. C. in Decr. Urb. et Orb.* de' 25. Gennajo 1729 (2). E saviamente aggiunge il Cavalieri, ad esclusione ancora di qualche festa particolare del luogo, che non ha rito, o dignità maggiore (3), mentre col Decreto de' 26. Febbrajo 1695. sta ordinato, che se la detta festività de' sette Dolori non si può celebrare nè anche nel prefato Sabbato, non si celebri più in quell'anno, come nel citato luogo riferisce il Cavalieri.

82. Eccezione V. Occorrendo la Natività di S. Gio: Battista nel giorno del *Corpus Domini*, (aggiunge il Cavalieri, *o in altro giorno impedito*) prescrive la S. C., che si riponga nel giorno seguente, con trasferirsi l'Officio in esso occorrente, anche di prima classe, *a quocumque die impedita;* parole del Decreto (4); ma che non sia di maggior dignità. *Singulari privilegio*, dice il Decreto suddetto de' 23. Giugno 1730. *in Einsidlen.* (5).

83. Eccezione VI. L'Officio della Lan-

---

(1) *Tom.* 2. *c.* 13. *Decr.* 14. *n.* 14.

(2) *Ap. Talù n.* 487.

(3) *Tom.* 2. *c.* 25. *Decr.* 17.

(4) Che dovrà farsi, se il giorno seguente è impedito da festa di maggior dignità? Può riporsi nell'altro giorno seguente collo stesso privilegio di escludere gli occorrenti, anche di rito maggiore? No; perchè tal privilegio è conceduto soltanto all'occorrenza del *Corpus Domini;* nè il Decreto dispone altro. Vedasi il n. 78. Ma da un Decreto modernissimo si rileva, che esclude gli occorrenti che non hanno rito eguale. Nella Spagna l'Ottava del *Corpus Domini* è tanto privilegiata, che esclude anche gli occorrenti di prima classe. Fu domandata la S. C., se occorrendo la festa di S. Gio: Battista, o nel giorno del *Corpus Domini*, o fra l'Ottava, godesse il privilegio di doversi riporre nel Venerdì dopo l'Ottava, coll'esclusione di qualunque altro Officio occorresse in detto Venerdì. A 26. Gennajo 1793. rispose la S. C. *Officium S. Joannis Baptistae reponendum esse in prima die post Octavam SS. Corporis Christi; dummodo non sit impedita festo aequalis ritus. In Santandariens.*

(5) *Ap. Talù n.* 1008.

cia conceduto per la Germania nel Venerdì dopo la Domenica *in Albis*, se è impedito da altro Officio di nove lezioni, deve riporsi in un altro Venerdì, ma colla limitazione, che ciò possa farsi soltanto durante il tempo Pasquale. *S. R. C. 5. Maji 1736. in Einsidl.* (1). Dunque, argomenta il Cavalieri, il primo Venerdì non impedito è giorno proprio, ed occorrente per detta festa, onde non ammette trasferiti, ed esclude gli occorrenti di rito minore, ancorchè di maggior dignità accidentale (2). Dove poi quest'Officio è conceduto per uno de' Venerdì di Quaresima, non può regolarsi coll'enunciato Decreto, ma colle Regole generali. *Vedi un'altra eccezione al n. 90.*

84. Resta da esporre in quali giorni debbano riporsi i trasferiti *in perpetuo*. Primieramente deve farsi tal riposizione in un giorno *vacuo*; e quali sieno questi, l'abbiamo dichiarato al *n. 74*. In secondo luogo possono riporsi o che sieno doppj, o semidoppj fra le Ottave non privilegiate in quei giorni, in cui dovrebbe farsi dell'*infra Octavam*. Se poi sono doppj, possono altresì riporsi dentro le Ottave privilegiate, purchè se fossero occorrenti, avrebbero luogo fra le medesime. Dunque perchè fra le Ottave di Pasqua, e di Pentecoste nessun doppio occorrente ha luogo; perciò fra di esse nessun trasferito, ancorchè *in perpetuo*, potrà stabilirsi. Fra l'Ottava dell'Epifania han luogo soltanto gli occorrenti di prima classe, e questi soli conseguentemente fra' trasferiti possono tra la medesima fissarsi. Fra l'Ottava finalmente del *Corpus Domini* è permesso lo stabilire *in perpetuo* tutt'i doppj trasferiti anche minori; perchè tutti, quando sono occorrenti, hanno luogo fra di essa. Ecco i Decreti, ne' quali tutto ciò vien determinato.

85. *An festa perpetuo translata, etiamsi sint duplicia, transferri possint in dies infra Octavas non privilegiatas, in quibus fieri deberet de Octava, tanquam in dies proprias? Resp. Affirmative.* S. R. C. 7. Dec. 1743. in Mediolan. (3). *Non dececet assignari festis, etiam semiduplicibus, a propria die ob aliquod impedimentum perpetuo translatis, dies illos infra Octavam non privilegiatam ab alio occurrenti festo non impeditos, qui dies habeantur, et sint in posterum sedes fixa talium translatorum.* S. R. C. 22. Aug. 1744. in Cracov. (4). *Festa plura de praecepto eadem die occurrentia possunt stabiliri infra illas Octavas, quae hujusmodi festa occurrentia non excludunt, licet excludant translata; ut est Octava Corporis Christi, quae admittit duplicia occurrentia, non autem translata. Stabiliri autem non possunt infra eas Octavas, quae hujusmodi festa occurrentia excludunt, juxta Regulas praescriptas in Rubr. de Oct. n. 3. S. R. C. 15. Maji 1745. in una Ord. Disc. SS. Trin.* (5).

86. Venendo ora alle eccezioni, non possono stabilirsi i trasferiti *in perpetuo* in verun de' giorni che ora nomineremo. 1. Nella Vigilia di Natale. 2. Nel giorno della Commemorazione di tutt'i Fedeli defonti, e nel terzo giorno di Novembre (*n. 76.*), come neppure, secondo avverte il Cavalieri (6), in quel giorno che ne' Monasterj, o in altre Chiese è stabilito per la solenne commemorazione dei loro defonti; ma ciò soltanto per li doppj di prima, o seconda classe, coll'Officio de' quali non conviene unire la detta lugubre cerimonia. 3. Nel giorno 28. di Gennajo, il quale per Decreto della S. C. de' Riti de' 3. Maggio 1736. *in Einsidl.*, e de' 7. Maggio 1746. *in Varsav.* deve tenersi sempre vacuo, acciò quando la festa del Nome SS. di Gesù accade nella Domenica di Settuagesima, possa in detto giorno riporsi: *ne illud festum*, dice il Decreto del 1736., *celebretur intra Quadragesimam, quod non conveniret* (7) (*).

(1) *Ib. n.* 105.
(2) *Tom.* 2. *Decr.* 25. *cap.* 11.
(3) *Ap. Talù n.* 1160.
(4) *Ib. n.* 1183.
(5) *Ib. n.* 1196.

(6) *Tom.* 3. *c.* 7. *Decr.* 1. *et* 2.
(7) *Ap. Talù n.* 978. *et* 1212. *et Cav. tom.* 1. *c.* 9. *Decr.* 12.
(*) Essendo stata fatta alla S. Congregazione de' Riti la seguente interrogazione: *In*

E se trovasi tal giorno occupato da Officio occorrente, vedasi il *n. 71.* — 4. Nel terzo giorno di Febbrajo che per ordine della medesima S. C. non deve mai occuparsi, affinchè vi si riponga la festa della Purificazione di Maria nel caso che non possa celebrarsi nel proprio giorno (*n. 78.*). Ed avverte il Cavalieri (1), che in quella Diocesi, dove è occupato da Santo occorrente il terzo dì di Febbrajo, si deve lasciar vacuo un altro giorno; e lo stesso avverte circa il giorno 28. di Gennajo per lo Nome di Gesù; destinando per questo uno de' giorni vacui nel principio di Febbrajo, e un altro per la detta Purificazione. 5. Avendosi il privilegio di trasferire gli Officj in perpetuo ne' giorni mobili, si debbono lasciar vacui il Lunedì dopo la Domenica *in Albis* per l'Annunciazione di Maria, il Sabbato dopo la Domenica di Passione per li sette Dolori della medesima, ed il Venerdì dopo il *Corpus Domini* per S. Gio: Battista (*n. 79. 80. et 81.*). 6. Finalmente nel fissarsi i trasferiti in perpetuo, ancorchè doppj, non si possono stabilire nelle Domeniche; per es. nella prima, o nella seconda ec. Domenica del tale mese. *S. R. C. 26. Nov. 1735. in Hispalen.* (2). Dopo nondimeno di averli assegnati nel tal giorno del mese, se quel giorno cade in Domenica, possono i doppj in essa recitarsi, ancorchè sia quello stesso anno, in cui si fa l'assegnamento. Così nel Decreto da noi riferito nel fine del *n. 72.*, ed in altri ancora de' 2. Luglio 1712. *in Pisaurensi*, e de' 20. Nov. 1717. *in una Urbis* (3) (*).

---

aliqua Dioecesi Officium S. Juliani Episcopi sub ritu semiduplici ad libitum fixe celebratur, in die sui obitus, nempe 28. Januarii. Quaeritur, an fixe pariter eadem die reponi possit aliud Officium translatum, an sit vacuus relinquendus? La S. Congregazione rispose: *Translata reponi non posse diebus fixis pro officio alicujus festi ad libitum, praesertim die 28. Januarii, quae dies relinquenda est vacua pro repositione Sanctissimi Nominis Jesu in Dominica Septuagesimae occurrentis; et in Dioecesi, in qua die 28. Januarii celebratur fixe Festum S. Juliani Episcopi ad libitum, omitti debere, quando ea die reponendum sit Officium Sanctissimi Nominis Jesu. Die 31. Martii 1821. ad 7.* Qual Decreto fu approvato da Pio VII. a dì 3. Aprile dello stesso anno, e si trova registrato nella Collezione del Gardellini al num. d'ordine 4431. Risultano da esso due cose: 1. che i trasferiti in perpetuo non si debbano riporre nel giorno 28. di Gennajo; 2. che non si possano assegnare in qualche giorno assegnato ad un semidoppio o doppio *ad libitum*. Si vegga ancora la nota che fa il Gardellini su questo Decreto. *L' Annotatore.*

(1) *Tom.* 2. *c.* 30. *Decr.* 13. *et tom.* 4. *c.* 9. *Decr.* 12. *n.* 25.

(2) *Talù n.* 959. *et Caval. tom.* 1. *c.* 9. *Decr.* 13. *n.* 44.

(3) *Ap. Talù num.* 878. *et* 892. *Caval. tom.* 1. *c.* 9. *Decr.* 7. *et* 8.

(*) Fa d'uopo quì avvertire che Pio VII. di felice ricordanza con Decreto de' 18. Settembre 1814. *Urbis et Orbis* estese a tutta la Chiesa l'Officio dei Dolori di Maria (diverso da quello che si celebra nel Venerdì di Passione) da celebrarsi nella Domenica terza di Settembre con rito doppio maggiore, siccome si celebrava dall'Ordine de' Servi di Maria, ed in molti luoghi, prevalendo ad ogni Santo che potesse occorrere, e solamente restando escluso dal doppio di prima, o seconda classe, o dal giorno dell'Ottava, nelle quali occorrenze si trasferisce come in propria sede nella prossima delle seguenti Domeniche di Settembre, o di Ottobre non impedite da doppj di prima, o seconda classe. Questo Decreto in Gardellini è registrato al *num.* 4363. Noi non rapportiamo estesamente questo Decreto di Concessione, ma l'altro riferito dal Gardellini al *num.* 4391., che racchiude quanto vi è nel Decreto di Concessione, e risolve inoltre molti dubbj che potrebbero insorgere.

DECRETUM URBIS ET ORBIS.

Studio pietatis incensus in Beatissimam Virginem Doloris gladio transfixam Sanctissimus Dominus Noster Pius Septimus Pontifex Maximus jam inde ab anno 1814. die 18. Septembris benigne praeceperat Festum ipsius tertia Dominica Septembris in universo Catholico Orbe celebrari, prout Ordini Servorum Mariae, et quibusdam aliis Locis jampridem concessum fuerat: quoties vero in ea Dominica incideret vel dies Octava Nativitatis ejusdem B. V., in qua Festum habetur Sanctissimi ipsius Nominis *(cioè che occorrerebbe, ma per ragione dell'Ottava si trasporta), vel Festum S. Matthaei Apostoli, quae duo duntaxat in Kalendario Ecclesiae Universae eo die impedimento esse possent, decrevit ut ipsum Dolorum Festum in*

CAPO VI.

Dell' ordine da osservarsi nella riposizione accidentale, o perpetua de' trasferiti; e degli Officj che non hanno luogo fra l'anno, o sono conceduti di nuovo.

87. **In due Regole generali noi racchiuderemo l'ordine da tenersi nella riposizione degli Officj trasferiti; o che la traslazione sia *accidentale*, o che sia *perpetua* (*n. 42.*).** Fu detto, che la Regola generale di tale reposizione è, che si faccia in un *giorno vacuo*, *e non impedito* (*n. 74.*). Or la Prima Regola generale per l'ordine da osservarsi nella riposizione medesima è, che si faccia nel *primo giorno vacuo*, *e non impedito*. Su di che è necessario avvertire, che quando le Rubriche permettono il riporsi in qualche di un trasferito, il suddetto di è vacuo, onde non solo vi si può, ma eziandio vi si deve collocare il trasferito. Nel Venerdì dopo l' Ottava dell' Ascensione, dice il Decreto della S. C. (1): *Potest fieri de Officio semiduplici translato:* Comenta il Cavalieri: *Hoc ipso tamen quod potest, etiam debet fieri; quia statim feria illa non est impedita relate ad dictum semiduplex, et festum quod libet ad primam diem non impeditam a Rubricis rejicitur* (2). Di questo sodissimo principio si dimenticò il suddetto Autore, quando nel

---

aliam proximiorem Dominicam transferretur non impeditam Officio ritus duplicis primae, vel secundae classis. Cum autem peculiaria quaedam festa Dioecesuum, ac Locorum facile possint quandoque in eadem tertia Dominica Septembris occurrere, vel in proximiori, ad quam Festum Dolorum transferendum foret; nonnulla proposita sunt dubia, nimirum.

1. *An simul occurrente festo Dolorum cum die Octava Patroni, Titularis, aut Dedicationis Ecclesiae, quae licet sit rit. dup. min., ex Rubricarum tamen praescripto praevalet festo etiam rit. dup. maj., fieri debeat de eodem festo Dolorum, an potius de Octava?*

2. *In casu translationis, si in sequentibus Dominicis, in quarum altera reponendum esset festum Dolorum, occurrat aliud festum ejusdem B. M. V. vel de Mercede, vel Rosarii, Puritatis, Maternitatis, etc. sub eodem ritu dupl. maj., faciendum ne erit de occurrente, an de translato?*

3. *Si omnes Dominicae usque ad Adventum fuerint impeditae; omittendum ne erit eo anno festum Dolorum; an potius transferendum juxta Rubricas in primam diem non impeditam post Dominicam tertiam Septembris?*

Sanctissimus Dominus Noster horum dubiorum examen commisit Reverendiss. Domino S.R.C. Praefecto, Promotori Fidei, ejusdem S. Congregationis Assessori, mihique subscripto Secretario: quamobrem re mature discussa in conventu habito coram praefato Reverendiss. Praefecto responsum fuit.

Ad 1. Negative ad primam partem: Affirmative ad secundam.

Ad 2. Affirmative ad primam partem: Negative ad secundam.

Ad 3. Negative ad primam partem: Affirmative ad secundam.

Praeterea ad amputandas quaestiones, quae ulterius ex non praevisis casibus oriri possent, si Sanctissimo videbitur, moderandó Decretum 18. Septembris 1814., declaratum fuit per modum regulae generalis, quod impedita Dominica tertia Septembris, ob occursum festi rit. dupl. 1. vel 2. clas., vel diei Octavae, Patroni, Titularis, Dedicationis etc., praefatum festum Dolorum transferri debeat in proximiorem Dominicam, etiam si incidat cum festo ritus dup. min., dummodo non sit dies Octava, Patroni, Titularis, Dedicationis etc., quae licet gaudeat ritu dup. min., nihilominus, cum transferri nequeat, ab hac regula excipitur, ut provisum est supra ad primum.

Et facta per me infrascript. Secretarium relatione, Sanctissimus in omnibus benigne annuendo, praefatas responsiones, et declarationes approbavit, et confirmavit, et per Decretum Generale publicari mandavit. Die 19. Augusti 1817.

Si avverte che per Domenica terza di Settembre s' intende precisamente la terza del mese, e non già secondo il computo del Breviario; poichè se dovesse intendersi in questa maniera non potrebbe mai entrare in occorrenza con S. Matteo, come suppone il Decreto che accada qualche volta. Questa specie di traslazione di Domenica in Domenica si ha anche negli Officj della Purità, Maternità ec. di Maria SS. che si celebrano in alcuni luoghi nelle Domeniche di Ottobre, pei quali bisogna attenersi alle particolari concessioni. *L' Annotatore.*

(1) *Ap. Talù n.* 633.

(2) *To.* 2. *c.* 20. *Decr.* 8. *n.* 9.

riportare più Decreti, con cui si permette di stabilire fra le Ottave non privilegiate i semidoppj trasferiti in perpetuo, scrisse: *non est in praecepto, sed in arbitrio:* ma perchè? perchè *id declaratur, non praecipiendo, sed indulgendo* (1). Ma al Cavalieri lo stesso Cavalieri risponda: *Hoc ipso quod potest, etiam debet fieri etc.*, come sopra. Vi fu una volta l'opinione, che il trasferito dovea riporsi nel giorno seguente, se era vacuo, quantunque vi fossero altri Officj dello stesso rito, e dignità prima di esso trasferiti; e vi fu ancora qualche Decreto che favorì detta opinione; forse, come va congetturando il Cavalieri, *ex jure vicinitatis, quam festum habet ad diem immediate sequentem;* specialmente se il Vespro è suo in tutto, o in parte; ma poi fu riprovata l'opinione suddetta, come espressamente contraria alla Rubrica, *neglectis praedictis vicinitatis jure, et commodo in comparatione ejusdem Rubricae;* parole del lodato Autore (2). Ma sino a tempi del medesimo non eravi ancora un Decreto, in cui si mentovasse *in specie* tale opinione, e si riprovasse; sebbene per altro si rileva manifestamente tal riprovazione da molti Decreti. Finalmente nel 1795. fu proposto *in terminis* il suddetto caso alla S. C. *in una Santandarien.*, ed a' 26. Gennajo fu decretato, che non si facesse caso del prefato *dritto di vicinità*, ma si osservassero anche in detto caso le Rubriche, le quali senza eccettuare un tal caso, vogliono, che prima si riponga chi prima si è trasferito, posta l'uguaglianza nel rito, e nella dignità, come appresso saremo per dire. Ecco a disteso il nominato modernissimo Decreto. *An quoties aliquis Sanctus Confessor ritus duplicis transfertur a die sui obitus propter occurrentiam Dominicarum Adventus, et Quadragesimae, et dies proxime sequens non sit impedita; debeat in ea reponi ante alia festa aequalis ritus, et dignitatis prius translata, ut in hoc casu S. Confessor habeat integras Vesperas in suo proprio die, et non varietur versus Hymni* Iste Confessor, *dicendo, Meruit beatas, tam in primis Vesperis, quam in Matutino, et secundis Vesperis sequentis diei, juxta Decr. S.R. C. 13. Junii 1682. An praeter hunc casum generaliter festa translata habeant praecedentiam jure vicinitatis ad repositionem in die proxima immediata non impedita; ita ut in ea de ipsis fieri debeat Officium; etiamsi adsint alia ejusdem ritus, et dignitatis prius translata, vel reponenda sint juxta ordinem translationis, scilicet primo die primo translata; et sic successive. S. R. C. resp. Servandas esse Rubricas; atque ita declaravit, atque servari mandavit.* Ora riporteremo e la Rubrica, di cui si parla, e gli ultimi Decreti, da cui viene a formarsi la Seconda Regola generale per la riposizione de' trasferiti, o che lo sieno *per accidens*, o pure *in perpetuum*.

88. Nel Titolo decimo delle Rubriche generali del Breviario al numero settimo si prescrive così: *Si plura festa 9. lectionum transferenda sint, prius transferatur duplex, quam semiduplex; et inter plura duplicia, quod est magis solemne, semper prius transferatur, et prius celebretur, alioquin si sint aequalia, unum ante aliud transferatur eo ordine, quo erant celebranda in propriis diebus.* I Decreti della S. C. la confermano, e parlano con maggior chiarezza, e distinzione: *In repositione duorum, vel plurium festorum eundem ritum habentium, et diverso die occurrentium, attendatur prioritas translationis; nisi attendenda sit major dignitas, quae attendi debet in illis tantum festis, quae exprimuntur in Rubricis generalib. de Transl. fest. n. 7. et de Concur. offic. sub n. 2. ab illis verbis Inter festa aequalis ritus etc. S. R. C. 13. Jun. 1682. in una Ord. Min. de Observ.* (3). Colle ultime parole viene a dire, che nella riposizione non si cura la dignità accidentale. *Officia translata, quae tamen sit ejusdem ritus, et dignitatis, reponantur juxta ordinem translationis, ut scilicet prius celebretur officium*

(1) *In app. Decr. post tom. 4. Decr. 8, ad c. 9. de immut.*

(2) *To. 2. c. 27. Decr. 8.*

(3) *Ap. Tulii n. 540.*

ab ante translatum; deinde fiat de alio secundo loco translato et sic successive. S. R. C. 2. Sept. 1741. in Aquensi (1). *In fixatione festorum attendi debet quod praecipitur a Rubrica X. Brev. Rom. sub n. 7. de Transl. fest., ut scilicet prius agatur de duplici, postea de semiduplici; et inter plura duplicia quod est magis solemne semper prius celebretur, sive ex ritu, sivo ex dignitate majoritas illa solemnitatis proveniat, alioquin si sint omnino aequalia, unum ante aliud reponatur eo ordine, quo erant celebranda in propriis diebus; eadem enim militat ratio in fixatione, quae probaret in translatione. S. R. C. 7. Decr. 1743. in Mediolanen.* (2).

88. Dunque, ecco la Seconda Regola generale, se i trasferiti sono di rito disuguale, si ripongono prima di tutti quelli di rito maggiore, ancorchè vi sieno gli altri di rito minore trasferiti prima di essi; e nel rito si riguarda il grado; cioè avanti a tutti si ripongono i doppj di prima classe, indi quelli di seconda classe ec., nè si cura che vi sia dignità ne'trasferiti di rito inferiore. Se poi sono di rito eguale, si dà la preferenza alla festa con dignità essenziale (*n. 3.*), ancorchè sieno trasferiti dopo le feste senza dignità; sopra di che disse bene il Merati in un luogo (3), ma in altro abbagliò (4). E trovandosi questa in più feste, si preferisce quella che la gode di classe superiore. Nell' uguaglianza di rito, e di dignità, si ripongono prima le feste che si celebrano con solennità estrinseca grande, o nella Chiesa propria, secondo le spieghe fatte circa la preferenza nel concorso (*n. 19. et 20.*). Quando in tutto ciò sieno uguali, allora si ripone prima chi prima fu trasferito. E se vi sono degli Officj dell'Ordine, della Diocesi ec., non hanno la preferenza, come si disse che l' hanno nell'occorrenza? No; ed eccone il Decreto: *Pro translatione festorum talis ratio habeatur, ut prius fiat Officium de prius descripto in Calendario, nullo habito respectu, quod Officium translatum sit Ecclesiae particularis Ordinis, seu Religionis, Dioecesis, Nationis, et Ecclesiae universalis. S. R. C. 5. Maji 1737. in Einsidlen.* (5). Ed il Cavalieri più volte lo ricorda, che nella riposizione si regola la preferenza come nel concorso, non già come nell'occorrenza; onde non si attende dignità accidentale, solennità connaturale, antichità, ec.

90. Veniamo ora all' eccezioni, e cominciamo da quelle della prima delle assegnate Regole. Eccezione I. Se nel primo giorno non impedito dovesse celebrarsi qualche festa che non conviene differirla in altro tempo; questa è una giusta ragione di dar luogo alla festa suddetta, ancorchè ne derivi, che il trasferito antecedentemente non si riponga nel primo giorno non impedito. Gli esempj ne sono le feste del Nome SS. di Gesù, della Purificazione, e de'Sette Dolori di Maria SS., di cui si è parlato nel Capo precedente. Eccezione II. Giusta ragione vi sarebbe di far lo stesso, se nel primo giorno non impedito occorresse qualche sacra funzione da celebrarsi con solennità, colla quale non convenisse di unire la festa di quel Santo, a cui toccherebbe quel luogo. La suddetta festa può allora trasferirsi nell'altro seguente giorno non impedito. Perciò si disse, che nel giorno della Commemorazione dei Fedeli defonti, anche prima del Decreto inibitivo di qualunque riposizione di trasferito nel prefato giorno, non vi si poteano riporre i doppj di 1. o 2. classe (*n. 76.*). Eccezione III. Se il primo giorno non impedito spettasse ad un Santo, di cui appresso dovrà celebrarsene *solennemente* una festa secondaria, come della Traslazione, Invenzione ec. la quale non avesse Officio: in tal caso sarebbe convenientissimo il differirne al detto giorno la riposizione, acciò la di lui festa di-

(1) *Talù n.* 1096. *Cav. to.* 2. *c.* 27. *Decr.* 10.
(2) *Talù n.* 1161. *Cav. in App. ad to* 4. *Decr.* 6. *ad c.* 9. *to.* 1.

(3) *To.* 2. *sect.* 3. *c.* 10. *n.* 6.
(4) *In Ind. Decr. Brev. n.* 171.
(5) *Mer. ib. n.* 290. *Cav. to.* 2, *c.* 27. *Decr.* 5.

venisse più celebre colla recitazione del suo officio. Eccezione IV. È anche causa giusta di non riporre un trasferito nel primo giorno vacuo, se col differirne la riposizione al seguente non impedito, si trovasse luogo per qualche Officio, il quale altrimenti si dovrebbe omettere, ancorchè fosse Officio *ad libitum*. Eccezione V. Se col fissare un Officio nel primo dì non impedito, ne derivasse, che spesso poi quel giorno trovandosi impedito, non si potesse recitare; è questo un giusto motivo di riporlo in altro giorno. Eccezione VI. Finalmente è un motivo ragionevole di riporre un trasferito più in là del primo giorno vacuo, se così facendo venga a recitarsi il suo Officio nel dì medesimo che si recita dalle altre Chiese della Diocesi: si può osservare come il Cavalieri con ragioni, e con Decreti della S. C. stabilisce tutte le divisate eccezioni (1).

91. Sieguono le eccezioni della seconda delle sopraddette Regole generali. Eccezione I. Occorrendo un semidoppio nel giorno di una festa che ha l'Ottava, o pure nella Domenica frà la medesima Ottava, ovvero in un giorno di essa in cui occorre anche un doppio: in questi tre casi il detto semidoppio si ripone subito nel primo giorno dentro la prefata Ottava, nel quale della medesima dovrebbe farsi l'Officio (*); ancorchè vi sieno doppj, anche di prima classe trasferiti prima della suddetta festa che ha l'Ottava, i quali giusta la surriferita Regola, come di rito superiore, dovrebbero riporsi prima del semidoppio. (Con ciò viene a farsi eccezione a due altre Regole generali; cioè a quella di non riporre semidoppj trasferiti *per accidens* fra le Ottave (*n. 74.*); ed a quella di riporre i trasferiti prima, o dopo, secondo sono descritte le loro feste nel Calendario). *Ab hac tamen regula excipitur semiduplex occurrens in festo habente Octavam, vel in Dominica infra Octavam, vel in festo duplici infra Octavam; quod semiduplex in praefatis tribus casibus transfertur in diem immediate sequentem (in qua alias agendum esset de die infra Octavam) protrahendo ad aliam diem non impeditam aliud quodcumque duplex, etiam primae classis prius translatum. S. R. C. 2. Sept. 1741. in Aquensi* (1). E se il detto semidoppio occorra nel giorno

---

(1) *To. 1. c. 9. Decr. 13., et app. post to. 4. Decr. 14. et 15. ad c. 9. to. 1.*

(*) Ecco uno sbaglio del nostro Autore. Il privilegio di preferenza accordato dalla Rubrica ai Semidoppj nei tre casi mentovati si estende soltanto pel giorno che siegue immediatamente, e non già come dice l'Autore *nel primo giorno dentro la prefata Ottava, nel quale della medesima dovrebbe farsi l' Officio*, di modo che se il giorno appresso è impedito da un Santo che ha ivi sede fissa, non può un tal privilegio più aver luogo neppure dentro la detta Ottava, ma deve farsi il trasferimento secondo la Regola generale. La maraviglia si è che l' Autore sia incorso in questo errore, quando poco appresso riferisce le parole di un Decreto che dice *transfertur in diem immediate sequentem*, le parole della Rubrica che chiarissimamente dice: *ita ut festum semiduplex infra Octavam non transferatur, nisi in proxime sequentem diem*; e le parole del Cavalieri che commentando le mentovate espressioni della Rubrica dice, che *universalem statuunt dispositionem de semiduplici, quacumque de causa translato, reponendo infra Octavam, et non nisi in die proximo sequenti*. Da queste teorie da lui medesimo trascritte, non dovea egli tirarne il principio erroneo già esposto; nè tampoco contro le premesse dottrine dedurne appresso, la conseguenza: *in caso poi, che non abbia luogo il mentovato semidoppio dentro l'Ottava, per esser tutt' i giorni della medesima impediti; il privilegio datogli dal Decreto, e dalla Rubrica non si estende dopo l'Ottava; ma soggiace, come tutt' i trasferiti, alla Regola generale.* Egli dovea quì dire: *in caso poi, che non abbia luogo il mentovato semidoppio nel giorno immediatamente appresso per essere impedito; il privilegio datogli dal Decreto, e dalla Rubrica non si estende ulteriormente; ma soggiace, come tutt' i trasferiti, alla Regola generale.* Così avrebbe parlato in conformità delle premesse dottrine. Fa maraviglia, io dicea, che il nostro Autore sia caduto in questo errore; ma tant' è, egli mentre ha il merito d' aver molto frugato nei fonti Liturgici, ha preso poi certi sbagli madornali, che non avrebbero forse preso persone meno dotte di lui. *L'Annotatore.*

(1) *Ap. Talù n. 1096. Cav. to. 2. c. 27. Decr. 10.*

medesimo della prefata festa che ha l'Ottava, insieme con un altro doppio; o pure in un giorno di essa, nel quale occorra un altro semidoppio che è preferito; vuole con ragione il Cavalieri (1), che si debba pur eseguire ciò che determina il trascritto Decreto; mentre rispetto al primo, se la S. C. dà la preferenza al semidoppio, di cui parliamo, anche sopra il doppio trasferito prima di detta festa, molto più gli vuol dare tal preferenza sopra il doppio trasferito in un giorno stesso col semidoppio, ed è questa una vera estenzione comprensiva (*n. XVI.*). Rispetto poi al secondo, favorisce la Rubrica, la quale dopo aver disposto, che nel primo giorno non impedito fra l'Ottava si riponga il semidoppio occorrente nella Domenica fra la medesima, aggiunge: *ita ut festum semiduplex infra Octavam non transferatur, nisi in proximo sequentem diem* (2); le quali parole, soggiunge il citato Autore, *universalem statuunt dispositionem de semiduplici, quacumque de causa translato, reponendo infra Octavam, et non nisi in die proximo sequenti* (3). In caso poi, che non abbia luogo il mentovato semidoppio dentro l'Ottava, per esser tutt' i giorni della medesima impediti; il privilegio datogli dal Decreto, e dalla Rubrica non si estende dopo l'Ottava (*); ma soggiace, come tutt' i trasferiti, alla Regola generale.

92. Eccezione II. Trasferendosi le feste del Nome SS. di Gesù, della Purificazione di Maria SS., de' Sette Dolori della medesima nella settimana di Passione, dell'Annunciazione della stessa Santa Vergine, e di S. Gio: Battista; si debbono riporre avanti agli altri doppj trasferiti prima delle menzionate feste, quantunque i medesimi abbiano rito, e dignità maggiore (*n. 77. et seq.*).

93. Per ben regolarsi nella riposizione dei trasferiti, debbono aversi presenti, oltre alle assegnate Regole generali, ed eccezioni, le seguenti avvertenze. *Primo.* Considerandosi il trasferito in perpetuo, come occorrente, se accada di doverlo in qualche anno trasferire di nuovo per accidente, nel riporlo poi cogli altri trasferiti, non si riguarda il primo luogo proprio che avea per rilevarne se la sua traslazione è anteriore, o posteriore agli altri trasferiti; ma si riguarda il secondo luogo acquistato e divenuto proprio in vece del primo per la perpetua mutazione fattane (4). *Secondo.* Allorchè per la concessione di un nuovo Officio di rito superiore abbia da cambiarsi il giorno assegnato in perpetuo a qualche Officio (*n. 73.*), si dee osservare il disposto del Decreto che siegue: *Cum aliquod festum jam translatum, iterum moveri ex necessitate contigerit a die sibi semel assignata; non est opus, ut cetera alia festa post ipsum translata a diebus sibi respective assignatis denuo removeantur, nisi forte nova Calendarii constructio ex integro assumeretur. S. R. C. 22. Aug. 1744. in Cracov.* (5). Tutto l'opposto si dee praticare, se un trasferito o in perpetuo, o per accidente si trova essersi riposto malamente. È necessario riporlo dove gli spetta, e cambiare il luogo a tutti gli altri, secondo loro spetta dopo la detta mutazione di un solo di essi. *Terzo.* Gli officj conceduti per qualche giorno mobile, come per la prima Domenica, o per lo secondo Venerdì, ec.; quando sono di quelli che è permesso il trasferire in caso d'impedimento (*n. 43.*), non si debbono riporre nello stesso giorno di Domenica, Venerdì, ec., ma nel primo giorno non impedito, secondo la Regola generale degli altri Officj; e ciò con varj Decreti (6). *Quarto.* Allorchè una Chiesa particolare, o una Comunità di Religiosi che usa il Calendario della Diocesi, vi aggiunge i suoi Officj particolari, deve considerare gli Officj che trova

(1) *To.* 2. *c.* 20. *Decr.* 6.
(2) *Rubr. gen. Brev. tit.* 10. *n.* 5.
(3) *To.* 2. *c.* 20. *Decr.* 5.
(*) Ci riportiamo alla nota antecedente. *L'Annotatore.*

(4) *Caval. to.* 1. *c.* 9. *Decr.* 3. *numero* 119.
(5) *Ap. Talù n.* 1184.
(6) *Caval. tom.* 2. *Append. ad cap.* 25. *Decr.* 6 *et* 7.

in detto Calendario trasferiti, e riposti in perpetuo, come occorrenti nel giorno proprio. Ma se nel Calendario dell'Ordine vi sono de' trasferiti, ed assegnati in perpetuo, dovendosi per l'aggiunta dei Santi Padroni trasferire in perpetuo altri Officj, questi si ripongono dopo i suddetti già assegnati (1). Quelli poi che sono assegnati fuori del proprio giorno per accidente, può, e deve cambiarli di luogo, se così richiede l'aggiunta di detti Officj particolari. E se fra' Santi che deve aggiungere, ve ne sono di quelli che occorrono in giorni già occupati o da Officj universali, o da quelli della Diocesi si diedero da noi le regole e per sapere chi abbia a trasferirsi, e fra i trasferiti chi abbia prima a riporsi. *Quinto*. Nel dover riporre nel tempo stesso i trasferiti *per accidente*, ed i trasferiti *in perpetuo*, i primi giorni non impediti dopo la traslazione di questi ultimi serviranno per la riposizione de'medesimi; ed i primi, sebbene di rito maggiore, e trasferiti anteriormente, si collocano dopo; mentre i trasferiti in perpetuo sono occorrenti, e questi han da situarsi prima di tutti nella compilazione dei Calendarj; ed i giorni, che rimangono vacui, si danno a'trasferiti per accidente. Osservate il *n. 74*, nel fine.

94. Ma che dovrà farsi, se i trasferiti o per accidente, o in perpetuo non hanno luogo in tutto il resto dell'anno? Con più Decreti ha comandato la S. C., che nel loro giorno proprio si facciano come semplici; rivocando gli antichi stabilimenti. *Sancti, qui in fine anni supersunt, non sunt transferendi ad annum sequentem; sed quoties in toto anni decursu de illis celebrari non valeat, tunc in illo anno diebus eorum propriis considerandi sunt tamquam simplices; faciendo illorum commemorationem, ut fit in semiduplicibus, cum 9. lect. ad Matutinum composita ex omnib. eorum lectionib. propriis secundi Nocturni ad modum unius; et ita declaravit, et servari mandavit S. R. C. 26. Martii 1735. in Hispal., et 8. Martii 1738. in una Ord. Cappuc.* (2). Vi fu chi disse, che questo Decreto parlava dei soli semidoppj, e de'soli trasferiti per accidente; onde fu pubblicato quest'altro: *Decreta, quae statuunt, non esse transferendos ad annum sequentem Sanctos illos, qui in fine anni supersunt, intelligenda sunt, non solum de semiduplicibus, sed etiam de duplicibus, sive ab accidentali, sive a perpetuo occurrenti impedimento eorum celebratio fuerit impedita. S. R. C. 16. Sept. 1741 in una Ord. Min. Observ. Reform.* (3). E nel 1745. a'7. Decembre *in Mediolanensi* vi si aggiunse il seguente: *Posterioribus hujus S. C. Decretis, quib. cautum est, ut Sancti, qui in fine anni supersunt, non sint ad sequentem annum transferendi, abrogatam fuit Decreto 7. Decembris 1780., ideoq. comprehenduntur sub illis etiam Sancti, qui in mense Decembri occurrentes, translati supersunt. S. R. C.* (4). Vi fu un Religioso in Madrid, che in un Calendario da lui stampato disse, che quelle parole *in toto anni decursu* del primo de' soprannotati Decreti, non si dovessero intendere per quello solo che vi rimaneva dell'anno dopo il giorno proprio del trasferito, computando l'anno dal primo di Gennajo sino all'ultimo di Decembre; ma doversi intendere dodici mesi intieri da computarsi dal giorno della detta festa trasferita in avanti. La S.C. a'30. Agosto 1785. *in Angelo-politana* riferisce questo sentimento, *et damnata Religiosi Matritensis vana interpretatione* (parole del Decreto); e viene a dichiarare: *Decretum dici 26. Novembris 1735. intelligendum de anno vulgari, et communi, qui a Calendis incipit Januarii. S. R. C.* (5). E prima di tal Decreto l'avea già bene interpretato il Cavalieri, scrivendo: *Ly igitur toto anni decursu solummodo denotat anni cursum per consequentes, non per praecedentes dies* (6).

(1) *S. R. C.* 27. *Martii* 1773. *in una Ord. Excalc. Pelon.*
(2) *Ap. Talù n.* 962.
(3) *Ap. Talù n.* 1124.
(4) *Ibid. n.* 1162.
(5) *Ap. Talù n.* 1310.
(6) *Tom.* 1. *c.* 6. *Decr.* 5. *n.* 15.

95. Dica ora il Lettore, se da tutt' i riferiti Decreti non si deduca evidentemente, esser proibito, non solamente il trasferire i Santi che non hanno luogo all'anno seguente, ma eziandio il riporli ne'giorni precedenti alle loro feste. Ognun lo conosce, che queste non sono due cose diverse nella sostanza, ma sono una medesima cosa espressa con diversa maniera. Chi li trasferisce all'anno seguente, per necessità li ha da riporre ne'giorni antecedenti al trasferito, giacchè ne' susseguenti non vi è luogo. E chi li ripone ne'giorni precedenti alla loro festa, per necessità li ha da trasferire nell'anno seguente. Or essendo condannato il trasferirli all'anno seguente, è condannato nel tempo stesso il riporgli ne'giorni precedenti a'trasferiti, giacchè la sostanza è condannata, non la sola maniera di esprimerla. E pure non manca chi ancor difenda, come lecita una sì fatta anticipazione, non già de' trasferiti per accidente, ma de' soli trasferiti in perpetuo. Il Gujeto dice di non riprovare che si faccia nel giorno che immediatamente precede la festa del Santo da trasferirsi. Egli è degno di scusa, perchè scrisse prima degli enunciati Decreti. Il Cavalieri non approva che ciò si pratichi *passim;* e adduce ragioni, le quali provano che non dee praticarsi mai (1): *tum quia*, egli dice, *Rubricae, juxta quarum dispositionem etiam mutatio facienda esse videtur, semper festa translata in sequentes dies rejiciunt; tum etiam quia Decreta Congregationis, quae de eadem immutatione loquuntur, vel nullam, in quam facienda sit, diem nominant, vel semper sequentem, numquam vero praecedentem.* Or se egli confessa, che la mutazione perpetua si ha da regolare secondo le Rubriche; e confessa ancora, che la S. C. non dice mai, che l'Officio trasferiscasi nel giorno precedente, ma *sempre* nel seguente; la necessaria conseguenza che dovea trarne era, che tale antecedente mutazione non si possa far *mai.* Egli nondimeno conchiude, che può farsi nel caso, che il Santo non trovi luogo nel resto dell'anno; ed anche nel caso, che ne' giorni antecedenti alla sua festa, si faccia memoria della Traslazione, o Invenzione ec. del medesimo Santo. Non apporta pur una parola in prova di tal sua conclusione, e perciò non vi ha bisogno di confutarla; ma serviranno per una validissima confutazione della medesima le stesse ragioni da lui, come sopra addotte.

96. Soltanto dobbiamo brevemente confutare Ferdinando Tetamo, il quale sostenendo esser lecita la prefata anticipazione (2), si appoggia alle seguenti ragioni. 1. Che oggidì si può fare il perpetuo assegnamento senza il permesso della Congregazione. 2. Che nel Breviario Romano vi sono molti esempj di assegnamenti anticipati. 3. Che se per non anticipare i Santi, si facessero sempre come semplici, *jure non recto* si priverebbero dell'Officio Intero. 4. Che le Rubriche nel prescrivere, che si ripongano nei giorni seguenti, parlano della traslazione accidentale. 5. Che sebbene sia conveniente il seguire dette Rubriche anche nelle traslazioni perpetue, nulladimeno quando vi è luogo ne'dì seguenti, l'esempio del Breviario sta in luogo di Rubrica che permette l'anticipazione. L'insussistenza di queste ragioni può agevolmente da ognuno ravvisarsi; contuttociò rispondiamo al primo, che la S. C. ha data la facoltà di far la riposizione perpetua, ma secondo le Rubriche, e i suoi Decreti, non già a capriccio. Al secondo, che le anticipazioni nel Breviario sono state fatte dal Pontefice, o dalla S. C. che ne aveano la potestà; ed è un pessimo modo di argomentare il dire: *lo ha fatto il Pontefice, dunque possiamo farlo noi.* Al terzo, che si privano i Santi dell'intero Officio *jure rectissimo*, perchè se ne privano col comando della S. C.; e l'anticipazione si farebbe *jure non recto*, perchè contra la legge, e di proprio capriccio. Al quarto, che la S. C. ha deciso, che i trasferiti in perpetuo abbiano in ciò a regolarsi come i trasferiti accidentalmente, e di sopra ne abbiam riferito il

(1) *Tom.* 1. *c.* 9. *Decr.* 13. *n.* 37.

(2) *In App. Not. per annum vage c.* 1. *ex n.* 6.

Decreto. Al quinto vi abbiamo riposto nel secondo.

97. Finalmente a tutto il già detto si aggiunge, che il punto è stato già definito dalla S. C., ed è terminata la controversia. I Padri Recolletti di S. Francesco proposero il segnente dubbio: *An festa duplicia, quae locum translationis non habent.... sint omnino omittenda, vel possint ea anticipate celebrari diebus ultimis mensis Februarii, vel primis diebus Martii, diebus non impeditis, nisi die infra Octavam S. Margaritae de Cortona; vel initio Aprilis in diebus ferialibus? Resp. Negative; et ita declaravit, et servari mandavit. S.R.C. 17. Junii 1773.* Dunque nè si possono omettere, nè si possono anticipare, ma si debbono celebrare a guisa di semplici ne' loro giorni proprj, giusta gli antecedenti Decreti. Si chiamano questi *semplici per accidens*, a differenza de' *semplici per se*, e ci occorrerà di nuovo farne menzione nel Capo delle Commemorazioni.

98. Abbiamo proposto nel Titolo del presente Capo di parlare in ultimo luogo degli Officj che si concedono di nuovo. Ecco il Decreto circa di essi. *Adveniente notitia alicujus Officii recitandi, a S.R.C. recenter concessi, si talis notitia ita opportune perveniat, ut praedicti Officii recitatio evenire possit tempore congruo; scilicet vel die a S. eadem C. pro tali recitatione praescripta, vel diebus post illam vacantibus, quibus juxta Rubricarum regulas hujusmodi Officium recitari possit; recitetur quidem. Si autem talis notitia non ita opportune pervenerit, ut praedictis diebus impleri potuerit Officii recitatio, pro praesenti anno omittatur. S. R.C. 11. Julii 1739.* (1). (*). Quelle parole, *vel diebus post illam vacantib.*, vogliono dinotare, che se il giorno assegnato per tal nuovo Officio si trova in quell'anno impedito in qualche luogo, onde si deve riporre nel primo giorno non impedito; giungendo ivi la notizia, quando è già scorso il giorno assegnato, ma non è scorso il detto primo giorno vacuo; in esso si deve recitare. Il Cavalieri soggiunge, che se la detta notizia arrivò dopo stampato, e promulgato il Calendario della Diocesi, non vi è obbligo rigoroso di recitar quel nuovo Officio; perchè dalla situazione del medesimo potrebbero derivarne molti cambiamenti in detto Calendario, che non tutti sanno regolare. Ma da questa sua riflessione non può certamente dedursene, che non produca rigorosa obbligazione il grave precetto di recitare quel nuovo Officio. Solamente se ne deduce, che chi lo reci-

(1) *Ap. Caval. tom. 2. c. 45. Decr 18.*

(*) Mi permetta il Lettore che io riferisca questo Decreto trascritto dall' Autore, ma nella stessa maniera colla quale fu formato e colla quale è riportato dal Gardellini, assieme colla dimanda, ed assieme coll' altro dubbio proposto e sciolto unitamente con questo, e che può dar anche lume alla materia che si ha per le mani. *Super infrascriptis Dubiis nomine Capituli Ecclesiae Cathedralis Tropien. idiomate vulgari S. R. C. porrectis videlicet.*

» 1. Se la notizia di un nuovo Officio di » un Santo giungesse (come seguì in quella » Cattedrale) dopo la giornata assegnata, » debba o no farsi in quell' anno?

» 2. Essendo ivi la giornata propria di » S. Giovanni della Croce assegnata a S. » Felice di Valois sotto rito doppio, trasferito per altro, debba questi rinnoversi, » e assegnarsi altro giorno, o pure nò?

S. eadem R. C., audito prius voto Apostolicarum Caeremoniarum Magistri, respondit.

Ad 1. Affirmative quatenus evenire posset Officii recitatio tempore congruo, nempe quod a die pro Officii recitatione a S. R. C. praescripto nondum labuerint dies feriati seu vacantes, vel a festo inferioris ritus impediti, in quibus juxta Rubricarum regulas hujusmodi Officium recitari potuerit, et minime fuerit recitatum; quod si secus, pro praesenti anno omittatur.

Ad 2. Esse transferendum Officium S. Jo: a Cruce, et recitandum S. Felicis de Valois, cum hujusmodi Officium S. Felicis non debeat considerari ut translatum sed immutatum in aliam diem similiter sibi propriam perpetuo a S. R. C. assignatum, et sit majoris ritus S. Joannis a Cruce, cui ex vi Rubricarum De Occurrent *competit translatio. Et ita declaravit. Die 11. Julii* 1739. *Tropien.* Collezione del Gardellini n. 3946. *L'Annotatore.*

ta, e poi per ignoranza *invincibile* erra ne'cambiamenti da farsi, gli errori non gli sono imputati. Ma che dovrà farsi, qualora un Officio che già era conceduto di recitarsi in qualche luogo nel tale giorno, si conceda poi universalmente, ma in giorno diverso? Se questa ultima concessione è universale per tutto il Mondo, o per tutto il Regno, o almeno per tutta la Provincia; i luoghi particolari debbono uniformarsi nel giorno, come da' varj Decreti si prescriva; eccetto se la concessione particolare è posteriore: o pure sebbene sia anteriore, nulla di meno nel giorno, in cui il detto Officio si è celebrato sino allora, vi è una gran solennità estrinseca. Si può osservare il Capo XII. del primo tomo del Cavalieri. Se poi la nuova concessione è soltanto per la Diocesi, resta ferma l'antica per li luoghi particolari (*).

CAPO VII.

Avvertenze intorno agli Officj della Dedicazione della Chiesa, del Santo Titolare, del Santo Padrone, e di quello, di cui si ha la Reliquia.

99. **Per** le Chiese soltanto benedette, e non consegrate non può recitarsi l'Officio della Dedicazione; ma se poi sono state consegrate vi è l'obbligazione di recitare il suddetto Officio col rito di prima classe, e coll'Ottava, parlandosi della Chiesa *propria* (1). Ed ha la dignità essenziale della prima classe (*n. 3.*) come festa del Signore (*n. 65. et 66.*). La Dedicazione poi della Cattedrale ha il medesimo rito, ed anche l'Ottava dentro la Città; ma nella Diocesi si deve celebrare senza l'Ottava, e di rito o doppio di prima classe, o doppio minore, secondo è stato solito (2). L'Officio della Dedicazione della Cattedrale lo debbono recitare tutt' i Sacerdoti della Diocesi (de' Regolari parleremo a parte); ma quello della Dedicazione della Parrocchia, o di altra Chiesa, non possono recitarlo tutt' i Sacerdoti di essa; ma soltanto quelli, di cui quella Chiesa può dirsi *propria nel senso stretto*, *nel quale l'intende la S. C.* E nel detto senso non si dice Chiesa *propria* la Parrocchia, perchè il Sacerdote abita nel Distretto di essa, vi canta l'Officio nel Coro in tutte le feste, vi assiste ogni giorno, vi amministra i Sacramenti, vi Predica, interviene alle Processioni; ed è alla medesima ascritto, e destinato dal Vescovo. Tutto questo lo fa senza dubbio divenire Sacerdote di quella Parrocchia, ed in senso largo uno del Clero della medesima; ma no 'l diviene però *nel senso stretto inteso dalla S. C.*, e non può la Parrocchia dirsi *Chiesa propria*. Per questo è necessaria una delle seguenti quattro cose; cioè o che vi canti l'Officio nel Coro nella *maggior parte* de'giorni dell'anno; o che vi abbia qualche beneficio, almeno semplice, e tenue; o pure che vi faccia l'Economo Curato per la morte, o per la vecchiaja del Parroco; ovvero finalmente, che vi faccia la sua abitazione, come i Regolari. Si può leggere questo punto presso il Cavalieri che lo tratta egregiamente, e ne riferisce i molti Decreti della S. C. (3).

100. Quei Sacerdoti che, secondo ora si è dichiarato, possono, e son tenuti recitare ogni anno l'Officio della Dedicazione della Chiesa propria; sono obbligati a recitarlo eziandio nel giorno stesso, in cui si consacra. Il Merati, ed il Cavalieri insegnarono doversi cominciare un tale Officio dal Vespro del giorno antecedente alla detta Consegrazione, e

(*) In questo luogo fa a proposito rapportare il seguente Decreto della S. C. dei Riti. *Si in Choro, vel privatim omissum est per oblivionem, aut inadvertentiam fieri Officium duplex, vel semiduplex alicujus Sancti eodem die, quo debeat secundum Rubricas, non debet fieri in aliquo alio die, vel ejusdem mensis, vel alterius sequentis, non impedito Officio novem lectionum. Die* 17. *Junii* 1673. Un tal Decreto nella Collezione del Gardellini sta al num. 2482. *L'Annotatore.*

(1) *Rubr. gen. Brev. tit.* 1. *n.* 1. *et tit.* 2. *n.* 1.

(2) *S. R. C.* 2. *Maji* 1619. *in Conchen. et* 19. *Jun.* 1700. *in Curien. ap. Caval. tom.* 1. *in Ind. Decr. n.* 6. 7. *et* 8.

(3) *Tom.* 1. *c.* 1. *Decr.* 14. *et tom.* 2. *c.* 43.

nel prefato giorno poi recitarsene il Mattino, ec. Ma dopo che i medesimi hanno scritto, è stato determinato il contrario dalla S. C., la quale domanda: 1. *An in loco consecrandae Ecclesiae Officium de communi Dedicationis Ecclesiae sit celebrandum a primis Vesperis die praecedenti recitandis inclusive, seu potius dumtaxat inchoandum, finita consecratione, scilicet in Vesperis subsequentibus? 2. An eo casu de feria, vel de festo Sancti occurrentis Vesperae, Matutinum, ac aliae Horae praecedentes consecrationem Ecclesiae recitandae sint?* Rispose al primo di detti dubbj: *Negative quo ad primam partem, affirmative quoad secundam.* Ed al secondo: *Vesperas, Matutinum, Laudes, et Horas consecrationem praecedentes recitandas esse vel de feria, vel de Sancto, prout descriptum fuerit in Ordinario. S. R. C. ita declaravit, ac servari mandavit 29. Julii 1780. in Mechlinien.* Dunque nel giorno, in cui si è fatta la consecrazione si dice il Vespro di essa, e nel giorno seguente il Matutino, ec.; ed essendo un tale Officio della Dedicazione nel rito di prima classe, e alla dignità di classe suprema, si trasferisce l'Officio in quel giorno occorrente, secondo le Regole ed Eccezioni assegnate a suo luogo. Se poi l'occorrente ha la preferenza, l'Officio della Dedicazione si trasferisce. Il Vescovo assegnerà il giorno, in cui deve farsi l'Anniversario di detta Dedicazione, il quale può essere o lo stesso, cioè il giorno in cui si è consecrata la Chiesa, o un altro (*num. 65.*).

101. L'Officio del Santo Titolare della Chiesa dee recitarsi ogni anno, ancorchè la medesima sia soltanto benedetta: ed il rito dovrà essere doppio di prima classe coll'Ottava. Tutti i Sacerdoti della Diocesi son tenuti a recitare col detto rito l'Officio del Titolare della Cattedrale: *Debet fieri in tota Dioecesi Officium cum Octava Titularis Ecclesiae Cathedralis, ac Patroni. S. R. C. 1. Septembr. 1741. in Aquin.* (1). Ma del Titolare della Parrocchia, o altra Chiesa non possono recitarne tutti, ma quelli soli, de'quali si è detto parlando della Dedicazione (*n. 99.*). Del Titolare di un Altare non è permesso recitarne l'Officio, se non l'ha nel Breviario; e se lo ha, non si può recitare con un rito maggiore di quello che gli è stato assegnato per tutti. Sotto nome del Titolare della Chiesa dimostra con valide prove il Cavalieri (2), intendersi anche il Titolare delle Cappelle che stanno fuori della Chiesa, e sono state benedette per celebrarvisi la Messa; come ancora le Cappelle che sono dentro i Monasterj de'Regolari; onde vuole, che del Titolare delle une, e delle altre debba dirsene l'Officio come del Titolare delle Chiese. Ma circa le Cappelle de'Regolari la pratica universale, per quanto abbiamo saputo, è in contrario.

102. In ogni luogo due soli Padroni principali si possono avere, uno universale del Regno, o della Provincia, l'altro particolare del Paese; e tutti gli altri sono meno principali: *unius ex principalioribus Patronis in quocumque Regno, vel Provincia; et alterius pariter principalioris in quacumque Civitate, Oppido, vel Pago;* sono parole della Costituzione *Universae* di Urbano VIII. de'22. Dicembro 1642. Dove vi è il Padrone principale del Regno, e della Provincia, questo solo può celebrarsi come il principale universale, e quello del Regno come meno principale. E della stessa maniera dove è il Padrone principale della Città, e del Paese, solo di quest'ultimo può celebrarsi come di principale particolare, e dell'altro come di meno principale (3). Si eccettua se vi sia o Indulto Apostolico, o Consuetudine più antica della Costituzione di Urbano XII. de' 23. Marzo 1630., nella quale parlando dell'elezione del Santo Padrone, si servì sempre del numero singolare per escluderne la pluralità. E si noti, che in detta Costituzione fu comandato, che l'elezione del Santo Padrone o principale, o meno principale, si debba fare colla maggioranza de'voti *secreti* del Popolo; col consenso del Vescovo, o del Clero Secolare, e Regolare; e coll'approvazione della S. C.

(1) *Ap. Talù n.* 1109.
(2) *Tom.* 1. *c.* 1. *Decr.* 3. *ex n.* 22.

(3) *Tom.* 1. *c.* 3.

de' Riti: delle quali cose se manchi una sola, l'elezione è invalida, e non è permesso il celebrare l'Officio come di un Santo Padrone. Che se parlasi del Santo Padrone di una Religione, è necessario, dice il Cavalieri (1), che se ne faccia l'elezione da quelle persone che insieme congregate rappresentano tutta la Religione; come è in alcuni Ordini il Definitorio, ed in tutti il Capitolo generale. E vi bisogna di più l'approvazione del Generale.

103. Di ogni Santo Padrone principale dee, giusta le Rubriche, recitarsene l'Officio doppio di prima classe coll' Ottava da tutto il Clero secolare. Se vi è il Padrone principale del Paese, il Clero di esso non deve, nè può recitare di quello della Città, dov'è la Cattedrale; *vel attenta consuetudine sub ritu duplici majori tantum, sine Octava;* ma può, e deve, se nel Paese non vi è, secondo il rito già detto, e coll' Ottava (2). Circa poi i Santi Padroni meno principali, nella Tabella del Breviario sono posti fra i doppj maggiori; ed in questo rito debbono celebrarsi le loro feste primarie. Per le secondarie ecco il Decreto: *Festa secundaria Patronorum minus principalium, si celebrentur cum solemnitate, habent in se naturam duplicis majoris ; et qualitatem duplicis minoris, si absque solemnitate peragantur. S. R. C. 1. Decembr. 1712. in una Ord. Carmel. Excalc. Polon.* (3). Il Tetamo ha trascritto questo Decreto dal P. Zaccaria, ma vi manca la parola *secundaria ;* onde ha creduto, che il Decreto parlasse di tutte le feste de' medesimi; e che perciò secondo il detto Decreto dovessero regolarsi nel rito (4). Ma questo è un abbaglio nato dal Decreto che ha trovato malamente riferito. Del resto è indubitato, che l'Officio del Santo Padrone meno principale, ancorchè si celebri senza solennità, è doppio maggiore, purchè sia festa primaria; e questa è la pratica universale, uniforme alla Rubrica, ed al Decreto soprallegati (5). Finalmente giova qui notare il Decreto rispetto all'obbligo annesso alle feste de' Padroni principali di santificarle: *Festum principalioris Patroni in quocumque Regno, seu Provincia; et alterius pariter principalioris Patroni in quacumque Civitate, aut Oppido, vel Pago, ubi hos Patronos haberi, et venerari contigerit, est praeceptivum cum obligatione audiendi sacrum, et vacandi ob operib. servilibus. S. R. C. 13. Sept. 1642. approbante Urbano VIII. in Const. Universae* (6). Ma nel nostro Regno di Napoli, e di Sicilia Benedetto XIV. nel suo Breve *Cum sicut,* de' 22. Dicembre 1748., in cui permette la fatica nelle feste che accadono fuori del giorno di Domenica, nell'eccettuarne alcune fra di esse, mette: *festo die cujusvis praecipui quarumcumque Civitatum, vel locorum Dioecesuum praedictarum Patroni.* A differenza dunque dell'Officio di prima classe coll'Ottava che si dà, come abbiamo dichiarato, ed al Padrone principale universale, ed all'altro particolare, nel nostro Regno l'obbligo di astenersi dalla fatica è annesso ad *un solo* di detti Padroni, cioè a quello del Paese, se vi è; se non vi è, a quello della Città; e se questo pure manca, a quello del Regno.

104. Se il Santo Titolare, o Padrone principale è unito nell'Officio con altri Socii, e questa unione è *per se, et veluti ex natura rei;* non si separano mai nell'Officio; ma tutt'insieme si fanno di rito doppio di prima classe coll'Ottava, ancorchè il detto Officio abbia nel Breviario il rito semplice. Allora poi vi si trova la detta unione, quando si avverano queste due condizioni. La prima, che tutti morirono per la stessa cagione, e nel medesimo tempo, e luogo. Ma ciò si dee intendere *moralmente ;* onde si verifica questa prima condizione ancorchè uno morì un giorno prima, o dopo degli altri; o uno morì col fuoco, l'altro col ferro. La seconda, che vi sia fra essi

(1) *Tom.* 1. *c.* 3. *Decr.* 1. *n.* 84.
(2) *S. R. C.* 28. *Sept.* 1658. *in Calagurit. ap. Talù n.* 348.
(3) *Ap. Talù n.* 1133.
(4) *In Not. per an. vage c.* 7. *n.* 17.
(5) *Caval. tom.* 1. *c.* 3. *Decr.* 7. *n.* 13.
(6) *Ap. Talù n.* 288.

qualche vera, e carnale consanguinità, o affinità. Mancando alcuna di queste condizioni, si dicono uniti *per accidens;* ed essendo uno di essi Padrone principale, o Titolare, nell'Officio si separa dagli altri, i quali si trasferiscono, e si ripongono in altro giorno in perpetuo, se sono di rito superiore al semplice, perchè questo non si può trasferire, onde si lascia (*n. 43.*). Essendo di rito doppio di prima, o seconda classe, si celebrano collo stesso rito; ma se hanno rito semidoppio, ovvero doppio minore, o maggiore, vuole la Rubrica, che trasferiti si celebrino di rito semidoppio (1). Nel farsi tal separazione, se si toglie il Padrone martire, e vi rimangono i due Socii, uno Martire, l'altro Confessore, deduce il Cavalieri da alcuni Decreti, che l'Officio di detti Socii si ha da recitare dal comune *plurimorum martyrum*, quantunque ve ne sia uno solo, e sia unito col Confessore; se poi questo soltanto rimane, si recita l'Officio *de communi Confessoris* (2). Il Santo Padrone meno principale non si separa mai dai Socii, ancorchè sieno uniti *per accidens;* e perchè l'Officio del Padrone meno principale è doppio maggiore, si recita da tutti collo stesso rito, quantunque il loro rito sarebbe semplice. Questo si ricava da'due Decreti della S. C., dove così prescrisse che si fosse praticato per li Socii uniti col Santo di cui si avea la Reliquia insigne (*n. 107.*). Il Cavalieri opinò diversamente, ma con validissime ragioni vien confutato dal Tetamo.

105. Riguardo all'Officio del Santo di cui si tiene in Chiesa la Reliquia (3), si debbono primieramente notare i seguenti Decreti. *De Sancto, cujus insignis Reliquia habetur, fieri potest Officium duplex minus in ejus festo. S. R. C. 23. Novemb. 1602. in Vicentina. — Duplex Officium est instituendum de Sancto, cujus habetur insignis Reliquia, ubi asservatur, vel sit corpus integrum, aut magna pars ejusdem, aut caput; et sit ex Sanctis approbatis, et positis in Martyrologio Romano. S. R. C. 3. Junii 1617. in una Urbis Theatinor. — Insignes Reliquiae, quarum ratione recitari potest Officium sub ritu duplici minori, sunt caput, brachium, crus, aut illa pars corporis, in qua passus est Martyr; modo sit integra, et non parva; et legitime ab Ordinario approbata. S. R. C. 8. April. 1628. in una Missal. Rom. approb. Urb. VIII. — Tibia non est Reliquia insignis. S. R. C. 3. Jun. 1662. in una dubior.—*

---

(1) *In Brev. post Tabell. occurrent.*

(2) *Tom. 1. c. 5. Decr. 1.*

(3) *Quando exponuntur sacrae Reliquiae, ultra lampadem, debent continuo super Altare ardere saltem duo lumina; alter non exponantur. S. R. C. 22. Jan. 1701. in una Camald. Mont. Cor.* Il Cavalieri nel comentare questo Decreto (*tom. 1. c. 4. Decr. 15.*), stabilisce le cose seguenti. 1. Bastano due lumi senza la lampada, come nella Messa, ancorchè di olio; e solamente quando vi è povertà, e vi è il desiderio del popolo di vederle esposte, basta un solo lume. La S. C. vi aggiunse la lampada per maggior decenza. 2. Se le Reliquie sono racchiuse per ornamento nella Croce, non vi bisognano lumi; ma vi bisognano se stanno negli Ostensorj fra candelieri. Così egli dice; ma a noi piace la distinzione fattaci da alcuni savj. Se gli Ostensorj, le Statue si collocano sopra l'Altare per ornamento, non già per esporre le Reliquie, le quali vi si trovano per accidente; non si richiedono lumi, come il Cavalieri non gli richiede per la Croce. Se poi non si mettono per ornamento, ma con disegno di esporre le sacre Reliquie alla venerazione de' Fedeli; allora i lumi vi sono necessarj. 3. Chiusa la Chiesa, basta una sola lampada, ed essendo esposte nell'Altare del Sacramento, dove già vi è, vi bisogna altra; perchè allora *cum non pateant cultui*, non si dicono esposte in senso rigoroso. 4. La S. C. vuole, che portandosi in processione il legno della Santa Croce, o altra Reliquia di Gesù Cristo; *tum Clerus, quam Seculares detecto capite incedere debent;* ma per le altre soltanto deve andare col capo scoverto chi le porta. Vuole di più che quando s'incensa il detto Santo legno, il Sacerdote non stia inginocchiato; e che dopo averla esposta si benedica con esso il popolo; il che aggiunge Ben. XIV. potersi fare con ogni altra Reliquia, e che nel passare avanti le Reliquie esposte, se sono di Gesù Cristo si faccia genuflessione; se de' Santi l'inchino. *Decr. S. R. C. 15. Sept. 1736. in Brixien., 2. Sept. 1690. in Cajetana, et 7. Maji 1746. in Varsav.*

De Reliquia insigni Officium est solum recitandum in Ecclesia, ubi asservatur, nec aliae Ecclesiae debent se uniformare cum Cathedrali, vel Matrice. S. R. C. 12. Martii 1618. in Conchen. (1). Finalmente ne'tempi a noi vicini furono confermate le soprascritte decisioni a'29. Marzo 1783. *in una nullius S. Laurentii Scurialensis Provinciae Toletanae.* E fu dichiarato nello stesso Decreto circa il rito dell'Officio: *De Sanctis, quorum habentur Reliquiae insignes, sub ritu duplici minori; si vero notabiles, ritu semiduplici.* E perchè si era ancor domandato, se poteasi recitar l'Officio de' Santi, di cui si avea in Chiesa una piccola Reliquia, fu risposto, *negative.* E si conchiuse col *servari mandavit.* Circa poi la condizione di esser notato il Santo; di cui si ha la Reliquia insigne, nel Romano Martirologio, per esser lecito di recitarne l'Officio, credeva il Cavalieri (2), e prima di lui Benedetto XIV. (3) che quando vi fosse stata la consuetudine *ab immemorabili* di recitare il detto Officio di un Santo nel Martirologio non descritto, secondo parlavano alcuni Decreti, potea lecitamente continuarsi. Ma secondo l'ultimo Decreto riferito dallo stesso Cavalieri (4) e dal Talù (5), rimane ciò espressamente vietato. *Consuetudo antiqua, et immemorabilis dicendi Officium de aliquo Sancto, sufficit ad rite continuandum, ut illud recitetur, dummodo immemorabile respiciat festum in Romano Martyrologio descriptum; sin minus, negative. S. R. C. 7. Maji 1746. in Varsavien.* E ciò è stato confermato nel soprallegato moderno Decreto del 1783., mentre domandata la S. C., se in quel Monastero era lecito recitare detto Officio, a cagione di essersi sempre sino allora recitato; rispose che sì, purchè si verificasse una di queste tre cose; cioè o che i Santi, di cui si aveano le reliquie insigni, fossero descritti nel Martirologio Romano, o mancandovi tal descrizione, avessero una speciale concessione di recitarne gli Officj; o finalmente *si eorum celebratio invecta sit ante Bullam S. Pii. Papae V. editam septimo Idus Julii 1568.* Sicchè non basta la consuetudine immemorabile.

106. Molte cose negli enunciati Decreti han bisogno di spiega. Qual sia le Reliquia insigne, l'esprime con chiarezza il Decreto, cioè il capo, o il braccio, o la gamba, ma non lo stinco, o sia il di lei osso (*). Dichiara anche per Reliquia insigne quella parte del corpo, dove ha patito il Martire, purchè sia 1. intiera 2. non piccola, 3. legittimamente approvata dall'Ordinario. *Intiera* vuol dire tutta la mano, tutto il piede: basta però l'integrità morale, onde si stima intiera, ancorchè ve ne manchi una piccola parte; e basta pure l'integrità artificiale, la quale si ha, quando per es. la mano che era divisa in varie porzioni si unisce talmente coll'arte, che comparisce intera. (Questa morale integrità è sufficiente anche per la Reliquia insigne). *Non piccola* vuol dire, che sia *notabile*, come la mano, il piede, la mascella ec., ancorchè abbiano la piccolezza nella quantità, perchè il Martire era un fanciullo. *Piccola* poi sarebbe il dito, l'orecchio ec. *Approvata dal Vescovo*, il che, come ben riflette il Cavalieri, s'intende secondo la spiega del Tridentino per le Reliquie nuove, e di fresco ritrovate: *nec novas Reliquias recipiendas, nisi eodem recognoscente, et approbante Episcopo* (6); non già per quelle che sono nell'antico legittimo possesso del culto. Per la Reliquia insigne vuole la S. C., che *constet de*

(1) *Cav. tom. 1. c. 4. Decr. 1. ap. Talù n. 162. 215. 421. 165.*
(2) *Tom. 1. c. 4. Decr. 12.*
(3) *De Serv. Dei beatif. part. 2. c. 28. n. 29.*
(4) *Tom. 2. c. 45. in append. Decr. 3.*
(5) *N. 1217.*
(*) Abbiamo una decisione della S. C. de' Riti riferita dal Gardellini al num. d'ordine 4450. in questi termini: *Proposito dubio in Sacra Congregatione super Indulgentiis, Sacrisque Reliquiis — An ossa Femoris alicujus Sancti sint Reliquia insignis — responsum fuit* — NEGATIVE. *L'Annotatore.*
(6) *Sess. 25. de invoc. venerat. et Reliquiis, etc.*

identitate Reliquiae (1). Dee costare, dice l'Autor lodato, non già con certezza infallibile, ma con una certezza morale, *deducta ex probabilibus argumentis*. Se la Reliquia sta nel Reliquiario chiuso e suggellato, e vi è la carta di approvazione di qualche Vescovo; in tal caso basta all'Ordinario l'esaminare il suggello, e l'approvazione suddetta per vedere, se vi sia frode. In una parola, ciò che basta per esporre le Reliquie alla pubblica venerazione, è ancor sufficiente per recitarne l'Officio.

107. La recitazione del medesimo non è di consiglio, ma di precetto. Non può nondimeno farsi, che da quei soli Sacerdoti, da cui si disse potersi recitar l'Officio della Dedicazione della Chiesa (*num. 99.*). Non è necessario per detta recitazione, che la Reliquia sia esposta in Chiesa, ma è bastevole, che sia custodita in Sacrestia, ancorchè la medesima ne' Monasterj delle Monache non abbia la porta che sporge nella Chiesa. Una sola volta l'anno si può dire l'Officio per la Reliquia, avvegnacchè quel Santo abbia nell'anno più feste. Se per lo medesimo non vi è giorno assegnato nel Breviario, si deve recitar l'Officio nel giorno di sua morte, qualora si sappia; e non essendo noto, si determina dal Vescovo. Se il Santo è unito con altri nell'anzidetto Breviario, non mai si separano; ma si recita di tutt'insieme l'Officio, e sempre di rito doppio minore, qualunque sia il rito inferiore che essi hanno, ancorchè semplice. E così vedesi dichiarato dalla S.C. ne' seguenti due Decreti: *In Ecclesia S. Mariae in Porticu, ubi asservatur brachium S. Marcellini tantum (occurrentis die 18. Junii), faciendum est Officium etiam de. S. Marco sub ritu duplici minori de communi plurimorum martyrum. S.R.C. 7. Aug. 1717. in una Urbis.* Presso gli Agostiniani scalzi dell'Austria si veneravano in Chiesa Reliquie insigni di alcune compagne di S. Orsola; e dubitando della maniera da recitarne l'Officio, ne fecero il quesito alla S. C., la quale agli 11. Gennaro 1749. rispose: *Fieri debere Officium duplex de S. Ursula, et sociis* (2). E dello stesso modo si dee praticare, in qualunque maniera sieno uniti detti Santi; quantunque non abbiano l'Officio nel Breviario, e quantunque sieno di diversa Gerarchia, Ordine, o sesso; nel qual caso si deve dire l'Officio della Gerarchia superiore; ed in parità della medesima, del sesso mascolino: e ne abbiamo gli esempj nel Breviario a' 10. Luglio, in cui si recita l'Officio degli uomini martiri, tuttochè vi sieno unite S. Rufina, e S. Seconda, e a'28. Luglio, nel qual giorno si recita del comune di più martiri, sebbene vi sia unito S. Innocenzo Papa, e Confessore. Si può osservare il Tetamo, che in questo punto con gran forza di ragione contraddice al Cavalieri (3).

108. Quando non si sa il nome del Santo, di cui si ha la Reliquia, può ciò non ostante dirsene l'Officio; purchè costi con certezza, che sia del numero di coloro, che con termini generali son mentovati nel Martirologio; come quando dice: *Passio multorum millium*, ec.; o pure, *Ursulae, et sociarum*. Così il Cavalieri (4). Avverte similmente il medesimo, che circa le Reliquie di N. S. Gesù Cristo, e di Maria SS. non si ricercano le condizioni assegnate per quelle de' Santi, acciò sieno insigni. La loro dignità, ed eccellenza supplisce alla quantità, e fa altresì, che anche le vesti di Maria, ed anche gli istromenti della Passione di Gesù Cristo sieno Reliquie insignissime, e possa recitarsene l'Officio. Stima nondimeno, che di quelle, che si riferiscono a qualche festa già istituita, non debba celebrarsene altra festa; come sono, dice, la Croce, e i Chiodi che alla festa appartengono: il Presepe, le fasce, la cuna, ed altre appendici della nascita. Fra quelle poi, che non si riferiscono a festa veruna, mette la sacra Sindone, le spine, i flagelli, la lancia, la spugna, ec. È poi

(1) *Decr. S. R. C. gener. 11. Aug. 1691. ap. Talù num. 629.*
(2) *Ap. Talù n. 890. et 1239.*
(3) *Ad diem 31. Oct. n. 1.*
(4) *Tom. 1. Decr. 9. c. 4. n. 22.*

di sentimento, che delle Reliquie di Gesù, e di Maria possa anche farsene l'Officio per l'invenzione, translazione, ricevimento, situazione ec., il quale Officio vuole, che si prenda dalle feste già istituite, servendosi di quelle lezioni che sono alla Reliquia più adattate; come per la cuna, fasce ec., di quelle del Natale: per le spine, chiodi ec., dalla festa dell'Esaltazione della Croce. E per lo latte, capelli, velo ec. di Maria o dalla festa della Nascita, o da quella *ad Nives*; come la S. C. stabilì per la festa di S. Maria degli Angioli (1). Prova in fine, che essendo conceduto ad un Ordine Religioso di recitar l'Officio di tutte le Reliquie che si conservano nelle Chiese del medesimo; si possa di più recitare da ciascun Monastero l'Officio di qualche Reliquia insigne che nella di lui Chiesa ritrovasi. E ciò è stato poi deciso dalla S. C. a' 29. Marzo 1795. *in una nullius S. Laurentii Scurialensis Provinciae Toletanae.*

CAPO VIII.

Degli Officj votivi, e di quelli che si debbono recitare da' Regolari. Delle Ottave, e delle Domeniche.

109. **S'** intendono per Officj *votivi* quelli, ch'è stato conceduto di recitare una, o più volte in ogni mese, o settimana. Credevano alcuni esser permesso il recitarli in qualunque tempo ne' giorni non impediti, quante volte nella concessione niun tempo n'era eccettuato. Ma la S. C. dichiarò l'opposto: *Hujusmodi indulta non habere locum in feriis Adventus, Quadragesimae, Quatuor Temporum, Vigiliarum, sive cum jejunio, sive absque jejunio; et in feria secunda Rogationum, nec non in illa feria, in qua secundum Rubricas sit reponendum Rubricas sit reponendum Officium Dominicae* (*n. 117.*), *etiamsi de his diebus nulla sit facta specialis mentio in aliquibus Officiorum concessionibus. 20. Martii 1706. in Decr. gen.* (2). Possono tali Officj recitarsi, fuori de' menzionati tempi, ne' giorni non impediti da festa di rito doppio, o semidoppio, occorrente, o trasferita; o da giorno fra l'Ottava (3). Se occorre l'Officio di S. Maria *in Sabbato*, non è giorno impedito per detti votivi (4). Se i medesimi sono conceduti generalmente per un giorno non impedito del mese, o della settimana, è in arbitrio lo scegliere qual si vuole per recitarli; ma non è in arbitrio, se vien fatta la concessione pel primo giorno non impedito, o pel Venerdì, o primo Venerdì, ec. Avendosi la facoltà di recitar molti di tali Officj, non vi è obbligazione di osservare l'ordine della dignità. *In Officiis per annum semel in mense recitandis de SS. Bonaventura, Antonio Patavino, et Clara, non est attendendus ordo dignitatis. S. R. C. 27. Sept. 1698. in una Cappuc.*(5). Contuttociò *congruum est*, dice il Cavalieri (6), che si osservi l'ordine di detta dignità accidentale, e che si dia luogo in un mese a quelli che non l'ebbero nell'altro; come ancora, che per non lasciare l'Officio di Maria SS., non si recitino nel Sabbato detti votivi, potendo recitarsi in altri giorni; sebbene per altro, come dimostra il medesimo, non sia ciò di obbligazione (7). Lo stesso si deve dire dell'Officio del SS. Sacramento assegnato per ogni Giovedì non impedito. È in arbitrio o il recitare il medesimo, o pure recitare altro Officio votivo. Finalmente avverte, che neppure la dignità essenziale si attende in detti Officj, sebbene sia molto conveniente il dar la preferenza a quelli che la godono, quando non osti un motivo ragionevole (8); e che il privilegio dato all'Ordine de' Servi di Maria di preferire gli

(1) *Caval. tom.* 1. *c.* 4. *Decr.* 7. *et c.* 2. *Decr.* 6.

(2) *Ap. Talù n.* 826. *et Cav. tom.* 2. *c.* 24. *Decr.* 3.

(3) *Talù n.* 826. *et* 827. *Cav. tom.* 2. *c.* 24. *Decr.* 7.

(4) *Decr. S. R. C. ap. Talù n.* 660.

(5) *Caval. tom.* 2. *c.* 24. *Decr.* 11.

(6) *Loc. cit.*

(7) *Tom.* 2. *c.* 24. *Decr.* 10. *n.* 3.

(8) *Ib. Decr.* 11. *n.* 7.

Officj votivi del SS. Sacramento in ogni Giovedì, e della SS. Vergine in ogni Sabbato al Santo trasferito, non si può dagli altri ridurre in pratica, essendo stata una dichiarazione particolare, a cui si oppongono i posteriori Decreti universali. Aggiunge, che i medesimi potrebbero interpretarsi per li votivi conceduti ogni mese, onde rimanesse lecito il preferire al trasferito il votivo conceduto soltanto una, o più volte l'anno; ma conchiude, che ciò non si pratichi, come contrario alle Rubriche (1). Circa l'occorrenza di un Officio votivo, e di un altro *ad libitum*, già da noi si disse, che è in arbitrio qual di essi vogliasi recitare, è quale omettere (*n. 70.*).

110. È noto, che i Regolari debbono recitare gli Officj descritti nel Calendario del loro Ordine. Circa poi gli Officj della Diocesi dove è sito il Convento, ecco quanto è stato disposto dalla S. C. *Religiosi tenentur celebrare sub ritu duplici primae classis cum Octava festum, tam de Dedicatione, quam de Titulari Ecclesiae Conventus, in quo morantur; et sub eodem ritu duplicis primae classis tenentur recitare de Patrono principali loci, et de Titulari Ecclesiae Cathedralis tantum: ad Octavas autem non tenentur juxta pluries resoluta. De aliis autem Patronis minus principalibus non tenentur recitare, nisi sint descripti in Calendario Romano, vel in dictorum Religiosorum proprio. S. R. C. 24. Januar. 1682. in una Ord. Min. de Observ.* (2). L'esser descritto un Santo nel Calendario Romano allora obbliga i Religiosi a recitarne l'Officio, quando nella concessione si è detto: *mandavit recitari ab universo Clero Seculari, et Regulari.* In tal caso debbono recitarlo, o il Santo sia o non sia Padrone meno principale; siccome quando nella concessione non vi è la detta formola, ancorchè lo sia, non sono tenuti a recitarlo. Essendo poi il Santo descritto nel Calendario dell'Ordino, si dee recitare col rito che ivi sta assegnato, e non con quello di Padrone meno principale.

111. Nel referito Decreto si dice, che rispetto agli Officj del Padrone principale, e del Titolare, *non sono tenuti* allo Ottave; ma ne' seguenti si aggiungo, che *non possono* celebrarle. *Festum principalis Patroni alicujus Dioecesis a Regularibus est celebrandum ritu dupl. 1. cl., et Dedicatio Ecclesiae Cathedralis ritu dup. 2. cl. sine Octava; et degentes extra Civitatem non tenentur ad Dedicationis Officium. S. R. C. 5. Maji 1736. in Einsidl.* (3). Dicendo il Decreto in riguardo all'Officio della Dedicazione, per gli Religiosi situati fuori la Città, *non tenentur*, ne siegue, dice il Cavalieri (4), che possono recitarlo o col rito di doppio minore, o secondo la consuetudine, se vi è. Domandata la S. C., se il *non tenentur* circa l'Ottava del Padrone principale escludeva anche il potere, rispose: *excludi etiam libitum, et non posse. 20. Martii 1683. in una Ord. Min. de Observ.* (5). E perchè in ogni Paese si dee recitare del Padrone principale, tanto particolare, quanto universale (*n. 102.*); di ambedue debbono i Regolari celebrar l'Officio (6). Di più son tenuti all'Officio de' Santi, che in quella Diocesi hanno la festa di precetto, ma senza celebrarne l'Ottava. *Quando occurrit festum aliquod in Dioecesi, quod sit de praecepto quoad forum, Regulares debent de eo Officium facere, nisi apud ipsos occurrat eadem die aliud festum, quod sit ejusdem classis, ritus, et majoris dignitatis. S. R. C. 5. Maji 1736. in Einsidlen* (7). Allora trasferiscono il Diocesano; come pure se la loro festa è di rito, o solennità estrinseca maggiore, secondo le Regole dell'occorrenza (8).

---

(1) *Ib. Decr. 7. n. 21.*
(2) *Ap. Talù n. 539.*
(3) *Ap. Talù n. 992.*
(4) *Tom. 1. c. 1. Decr. 10. ex n. 11.*
(5) *Ap. Talù n. 537.*
(6) *S. R. C. in cit. Decr. ap. Talù n. 536.*
(7) *Ap. Talù n. 982.*
(8) Nel Direttorio di una Diocesi ho letto quest' avviso posto nel giorno della Dedicazione della Cattedrale: *Apud Regulares dup. 2. cl. sine Oct. Extra Civitatem quoq. sine Oct. Fratres vero Minores S. Mariae Angelorum tenentur ad Oct., quia de gremio*

112. Gli Officj *de non praecepto* (*n. 68.*) dopo accettati debbono recitarsi; e nel numero di questi, dice il Cavalieri, entrano gli Officj, che vien comandato di recitarsi *ab universo Clero*, senza l'aggiunta di *Regulari*; ma se fu detto *ab universo Clero seculari*, coll'aggiunta, o senza l'aggiunta di *tantum*; non è permesso a'Regolari il recitarli. Quanto sinora si è detto, si dee intendere anche per le Religiose, eziandio per quelle che vivono sottoposte agli Ordinarj, purchè sieno di Clausura; e ciò per molti Decreti della S. C. Nell'occorrenza del Santo Fondatore, e del Santo Padrono principale del luogo, son tenuti i Regolari recitare del Padrone, perchè è di precetto, ed è solennissimo presso quel Popolo. Nè sarebbe conveniente, che con maggior solennità celebrassero nello stesso giorno la festa del Santo Fondatore, per non far diminuire il concorso, e la venerazione al Santo Padrone del Paese. Così fondatamente risolve il Tetamo (1) contro il Cavalieri, ed il Merati. Quei Religiosi che non hanno Direttorio particolare, ma sieguono quello della Diocesi, sono tenuti ad uniformarvisi in tutto, fuorchè nel far l'Ottava del Santo Padrone principale, e del Santo Titolare della Cattedrale. *Regulares etiamsi recitent Officium juxta ritum Calendarii Cleri saecularis, non tenentur ad recitationem Officii de Octava Patroni loci, vel Titularis principalis. S. R. C. 16. Septemb. 1741. in una Ord. Cler. Regul. Theatinor. Panormit.* Il *non tenentur* esclude, come di sopra, anche il poter fare le suddette Ottave; come ancora quella della Dedicazione della Chiesa Cattedrale: oude il P. M. del Monaco nel giorno della Dedicazione della Cattedrale nota così: *Apud Regulares vero in Civ. tantum degentes*; *et hoc Calendario* (di quella Diocesi) *sive utentes, sive non utentes, dup. 2. cl. et sine Octava.* Sono tenuti poi ad aggiungervi gli Officj proprj, se ne hanno, insieme con quelli del loro Santo Fondatore; del Titolare di loro Chiesa, e del loro Santo Padrone principale, ed anche de'meno principali; con quello della Dedicazione della Chiesa del Monastero, dove abitano, celebrando le rispettive Ottave delle medesime feste.

113. Delle Ottave, oltre a ciò che ne abbiamo detto a'*num. 29. 30. 40. 57. e 60.*, vi è da sapersi, che delle tre classi delle medesime che sono privilegiate, quelle di Pasqua, e di Pentecoste non non ammettono fra di esse veruna festa, neppure quelle di rito doppio di prima classe: quella dell'Epifania ammette i soli doppj di prima classe, o occorrenti, o trasferiti per accidente; e quella del *Corpus Domini* ammette tutt'i doppj occorrenti, anche i minori; e così de'trasferiti in perpetuo: ammette ancora i trasferiti per accidente, quando sieno doppj di prima, o seconda classe; ed esclude i semidoppj, quantunque occorrenti; ed i trasferiti per accidente, ancorchè doppj minori, o maggiori. Allora quando si trasferisce una festa che ha l'Ottava, la S. C. prescrive il seguente regolamento; e sebbene parli delle traslazioni perpetue, perchè sopra di esse fu domandata; il regolamento nondimeno è comune anche alle trasferite accidentalmente. *Festa Sanctorum, quibus concessa est Octava, perpetuo translata, et ab assignato cuilibet illorum die perpetuo amota, celebranda sunt sine Octava, si de ea nihil remaneat; vel cum residuo illius, si de ipsa aliqui tantummodo dies*

Cathedr. Eccl. Reliqui vero Regulares, qui utuntur hoc Calendario Dioecesano, non sunt adstricti ad Oct.: possunt vero, si velint, et nisi impediantur ab Offic. prop. Ord. S. R. C. pluries. Più sbagli si contengono in quest'avviso; e dai Decreti già riferiti, ciascuno può rilevarli. In poche parole. È falso, che i Regolari dimoranti fuori della Città sieno tenuti all'Officio suddetto. È falso, che i Regolari sieno *de gremio* della Cattedrale, quando non sieno tenuti al Coro nella medesima (*n. 90.*). È falso per conseguenza, che sieno tenuti alla detta Ottava. È falso finalmente, che i Regolari, i quali si servono del Calendario Diocesano, possono fare le medesime Ottave (*n. 112.*).

(1) *Append. not. per an. Vage c. 7. n. 44.*

supererunt. S.R.C. 16. Sept. 1741. Panorm. in una Ord. Min. de Obs. Ref. (1). Una festa dunque che occorre nel primo di Agosto, ed ha l'Ottava, se si trasferisce o in perpetuo, o per accidente ai cinque dello stesso mese, avrà tre giorni di Ottava, cioè a'sei, in cui si farà *de sexta die infra Octavam*, non già *de secunda;* a'sette in cui si farà *de septima die;* ed agli otto, nel quale si farà *de die Octava.* Se poi si trasferisce agli otto, o più oltre, non avrà verun giorno della sua Ottava. Il Cavalieri scrisse, che nel caso suddetto si potea trasferire la festa insieme coll'Ottava (2); e scrisse così per non essergli noto il soprallegato Decreto; ma poi lo seppe, e ritrattò un tal sentimento (3). Si noti quest'altro Decreto: *Festum dup. 2. cl. habens Octavam cadit in Dominica impedita Officio altioris ritus, sed sine Octava: quaeritur, utrum Officium praedicti festi possit reponi in subsequenti Dominica, cum alias sit Octava ejusdem festi, et tota hebdomada sit impedita; vel potius debeat fieri de Dominica, et dictum Officium reponi prima die non impedita post dictam Dominicam? R. Negative quoad primam partem; affirmative quoad secundam* (4).

114. Nel trasferirsi quelle feste che sono di precetto, si trasferisce il solo Officio colla Messa; ma non si trasferisce il precetto di udir la Messa, ec. Un solo caso n'è eccettuato; cioè quando la festa dell'Annunciazione di Maria per accadere nel Venerdì, o Sabbato Santo si trasferisce nel Lunedì dopo la Domenica *in Albis* (*n. 79.*). In tal caso vuole la S. C., che si trasferisca insieme col precetto di udir la Messa ec., e si riponga *eo prorsus modo ac forma quoad Officium, et Missam, quib. propria die 25. Martii celebraretur.* Or se in qualche luogo godesse l'Ottava per esser Padrona principale, ovvero Titolare, stima il Cavalieri, che in virtù delle trascritte parole della S. C., si dovrebbe trasferire anche l'Ottava; e che dello stesso modo dovrebbe praticarsi con tutte le altre feste che per privilegio particolare, o per accadere in detti giorni di Venerdì, e Sabbato Santo, si trasferissero insieme col precetto di santificar la festa. Questo sentimento è ragionevole, ed è seguito dal Merati (5), e dal Tetamo (6). Ma non possiamo approvare l'estensione, che fa il citato Cavalieri a quelle feste, che sebbene non si trasferiscono insieme col precetto di santificarle; nondimeno la loro riposizione perpetua in altro giorno non si fa nelle rispettive Diocesi dal Vescovo, o da'Parrochi in virtù della facoltà accordata col Decreto da noi riportato al *num. 72.*, ma si fa *per particularem concessionem* dalla stessa S. C. La ragione del Cavalieri è, che la proibizione fatta nel Decreto di sopra riferito di trasferir colla festa anche l'Ottava, s'intende delle traslazioni che si fanno in virtù della detta facoltà generale (7). Ma questa è un'assertiva arbitraria, e senza verun fondamento; mentre il Decreto, come ognun vede, si avvale di termini che includono qualunque traslazione; nè dice parola, da cui si possa argomentare neppure probabilmente, che voglia escludere le feste trasferite dalla S. C. medesima.

115. Vien proibito dalla Rubrica il celebrar le Ottave dal primo giorno di Quaresima *inclusive* sino alla Domenica *in Albis:* dalla Vigilia della Pentecoste *inclusive* sino al giorno della SS. Trinità; e dal giorno decimosettimo di Dicembre *inclusive* sino all'Epifania (8), fra l'Ottava della quale se occorra o il giorno di altra Ottava, o qualche giorno *infra aliam Octavam*, vi ha luogo la commemorazione del medesimo. Se prima di cominciare quel tempo, nel quale, come abbiamo detto, è vietato il celebrar le Ottave, se ne trovasse già cominciata alcuna di esse; dissero alcuni, che spira

(1) *Ap. Talù n.* 1122.
(2) *Tom.* 1. *c.* 9. *Decr.* 13. *n.* 50.
(3) *Tom.* 2. *c.* 30. *Decr.* 20. *n.* 12.
(4) *S. R. C.* 16. *Febr.* 1754. *in una Cam. Disc. ap. Talù n.* 1294.
(5) *Tom.* 2. *sect.* 3. *c.* 8. *n.* 16.
(6) 25. *Martii n.* 38.
(7) *Tom.* 2. *c.* 30. *Decr.* 20. *n.* 12. *et tom.* 1. *cap.* 9 *Decr.* 13. *n.* 46.
(8) *Rubr. gen. Brev. tit.* 7. *n.* 1. *et post Tabel. Occur. n.* 6.

nel giorno antecedente al tempo del divieto *post Nonam*; ma il Cavalieri è di sentimento, che spiri dopo il Vespro (1); e con ragione, mentre non è ancora entrato il tempo in cui deve cessare. N'eccettua, se il detto giorno antecedente fosse il settimo dell'Ottava, che non ha secondo Vespro (*). È finalmente da sa-

(1) *Tom.* 2. *c.* 19. *n.* 11.

(*) Quest' ultimo caso può accadere facilmente se occorra il giorno dell' Ottava di qualche Santo, o della Dedicazione della Chiesa nel Mercordì delle Ceneri, in cui non può farsi neppure la commemorazione perchè terminano tutte le Ottave anche incominciate; allora, se nel giorno precedente si è fatto l'Officio *de VII. die*, qual Vespro si farà? Non del giorno dell'Ottava che non sussiegue, e sarebbe cosa sconcia, e contraddittoria fare un Vespro *de sequenti* senza che in realtà vi *siegua* tale Officio: non del settimo giorno *infra Octavam* che non ha Vespro, poichè dovrebbe entrare il primo Vespro dell' Ottava: non del Mercordì delle Ceneri, poichè l' Officio feriale incomincia dal Mattutino, e non già dal Vespro. Dunque qual Vespro si farà? Il nostro Autore seguendo il Cavalieri stabilisce che l' Officio del settimo giorno *infra Octavam* termina a Nona; e però vacando al Vespro, si prende il Vespro feriale coll' Orazione della Domenica precedente. Questa risposta è ottima, e noi vogliamo quì comprovarla con due risposte di un Decreto della S. Congregazione de' Riti, le quali quantunque sieno state fatte pei Benedettini, pur tuttavolta stabiliscono un principio generale che vale per tutti. La prima è relativa alla dimanda fatta: *An Octava S. Scholasticae impediat preces etc. specialiter autem si dies Cinerum cadat infra Octavam nominatam; an tunc illa die dicendae sint preces; quae alias omittuntur in omnibus Octavis?* La S. Congregazione rispose: *Octava S. Scholasticae impedit preces, quando de illa fit Officium. Quod si Octava occurrat in Feria IV. Cinerum, dicantur preces, sed nihil fit de Octava, quae terminatur ad primas Vesperas Feriae IV. Cinerum exclusive.* Alla seconda dichiarazione poi diè luogo la seguente dimanda fatta unitamente a quella già esposta: *An conformiter ad Decretum Sacrae Rituum Congregationis de commemoratione Octavae S. Scholasticae in die Cinerum omittenda, etiam in Dominica Passionis infra Octavam S. Benedicti cadente; et ejusdem Dominicae in primis Vesperis sit omittenda commemoratio Octavae?* La S. Congregazione rispose: *In primis Vesperis facienda est commemoratio de die infra Octavam, quando Octava celebratur post Dominicam Passionis; secus autem si dies octava incidat in eamdem Dominicam Passionis: quia propter Dominicam privilegiatam cessat Octava.* Il Decreto in cui vi sono queste due Dichiarazioni della S. Congregazione è segnato colla data de' 23. Giugno 1736. *in Einsidlen.* ad 4. et 5. e nella Collezione del Gardellini sta registrato al num. 3895. *ad* 4. *et* 5. Si vegga su di questo punto anche quanto il nostro Autore ha detto di sopra nel Capo II. e propriamente nei numeri di quest' Opera 34. 35. e 36., giacchè ha relazione e dà lume alla presente materia. E poichè nelle due esposte Dichiarazioni si parla delle Ottavo che per privilegio accordato ad alcuni Ordini Religiosi si celebrano in Quaresima, riferiamo estesamente il seguente Decreto che decide più cose intorno alle medesime.

MARSICANA.

Pro parte Monialium Benedictinarum Ecclesiae Sanctorum Cosmae et Damiani, in terra Tagliacotti Dioecesis Marsicanae, expositum fuit apud S. R. C., quod concessum fuit Congregationi Cassinensi, ut cum octava possit recitari officium S. Benedicti, et S. Scholasticae etiam in Quadragesima, et quia variae sunt opiniones circa celebrationem diei Cinerum, cum cadit infra Octavam S. Scholasticae, quapropter dictae Moniales supplicarunt pro declaratione, ut infra, videlicet.

1. *An tali die Cinerum in Laudibus debeat fieri commemoratio Octavae, relinquendo solitas commemorationes Sanctorum, preces ad Primam, Officium B. M. V., Psalmos Graduales, et Orationes Horarum stando dicere?*

2. *An in tali Officio, relinquendo commemorationem Octavae, debeant solitae commemorationes recitari, preces ad Primam dicere, et Officium B. M. V. cum Gradualibus satisfieri, et Orationes Horarum audiri flexis genibus, vel quomodo?*

3. *An Missa Conventualis debeat concordare cum Officio infra Octavam, vel debeat dici de feria?*

Et eadem S. R. C. respondit

Ad 1. *Negative.*

Ad 2. *Serventur omnino Rubricae Feriae IV. Cinerum.*

Ad 3. *Dicenda Missa de Feria.*

Et ita declaravit. Die 24. *Januarii* 1682.

Un tal Decreto nella Collezione del Gardellini sta registrato al num. 2824. Il Talù che riferisce la prima risposta del detto Decreto al num. 534. della sua Collezione,

persi, che dove si hanno tanti Officj particolari, che non trovando tutti gli Officj particolari o universali luogo fra l'anno, alcuni sempre si han da fare come semplici; la S. C. permette, che si diminuiscano le Ottave de' particolari (1).

116. Quali sieno le Domeniche privilegiate, e non privilegiate, e qual regolamento si abbia a tenere nel concorso, e nell'occorrenza delle medesime colle altre feste, l'abbiamo altrovo esposto (*n. 28. 41. et 56.*). Nel Breviario vi sono poste sei Domeniche dopo l'Epifania, e ventiquattro dopo la Pentecoste; ma non sempre dopo l'Epifania vi hanno luogo le dette Domeniche, potendo rimanervene sino a cinque; nè sempre dopo la Pentecoste si fanno gli Officj di ventiquattro Domeniche, ma possono avanzare sino a ventotto, e possono celebrarsene ventitre, ma non mai meno di queste. Quando dopo l'Epifania vi restano la terza, la quarta, la quinta, e la sesta, si ripongono dopo la Pentecoste, e allora le Domeniche dopo la medesima sono ventotto; siccome si fa ancora, quando dopo l'Epifania ve ne restano soltanto tre, o due, o una: si ripongono dopo la Pentecoste, e queste allora sono ventisette, o ventisei, o venticinque. Le Domeniche dopo l'Epifania cessano, allorchè occorre la Settuagesima, la quale circa il tempo in cui deve fissarsi in ciascun anno, dipende dal giorno di Pasqua (*n. 315.*). Le Domeniche dopo la Pentecoste durano sino all'Avvento, il quale comincia nella Domenica più vicina al giorno di S. Andrea, o che occorre nel giorno medesimo di detto Santo (2). Alle volte dopo l'Epifania vi resta anche la seconda Domenica, la quale non si ripone mai dopo la Pentecoste; ed altre volte vi resta una delle altre quattro che neppure può riporsi dopo Pentecoste. Sempre che dopo la medesima si han da riporre le dette Domeniche rimaste dopo l'Epifania, si ripongono dopo la ventesima terza, riserbandosi l'Officio della ventesima quarta all'ultima, cioè a quella che immediatamente precede l'Avvento. E nella riposizione delle prefate Domeniche, l'ultima, o sia la sesta si ripone dopo tutte le altre: prima di esse si ripone l'antepenultima, o sia la quinta, e così delle altre. Quando poi le Domeniche dopo la Pentecoste sono ventitre, nella ventesima terza si mette l'Officio della ventesima quarta.

117. Premesse queste notizie, tre cose abbiamo a dichiarare. 1. Che deve farsi, quando non ha luogo la seconda Domenica dopo l'Epifania. 2. Qual regolamento dee tenersi, se non ha luogo la terza, o altra delle seguenti. 3. Quale sarà il regolamento nel caso che non abbia luogo la Domenica ventesima terza dopo la Pentecoste. Le Rubriche vogliono, che la seconda Domenica si anticipi, cioè se ne faccia l'Officio nel primo Sabbato dopo l'Ottava dell'Epifania, purchè non sia impedito da doppio, o semidoppio occorrente. Se dovrebbe riporsi un trasferito, o caderebbe un Officio *ad libitum;* il primo si ripone più appresso; il secondo si lascia, e si ripone detta Domenica (*n. 71.*). Se poi il prefato Sabbato è impedito, si fa l'Officio di tal Domenica nel primo giorno dopo l'Ottava, purchè non sia impedito da doppio occorrente; e se occorre un semidoppio, si trasferisce. Tutto questo che viene prescritto dalla Rubrica (3), fu confermato dalla S. C. a' 10. Gennajo 1693. *in una Galliar.* (4). Qualora tutt'i giorni dopo l'Ottava sieno impediti; in quell'anno non si fa l'Officio intero dell'enunciata Domenica; ma se ne fa soltanto la commemorazione colla nona lezione, siccome ordina la Rubrica nell'anticipazione delle Domeniche seguenti (5). E perchè dice, che tal com-

---

nota che quello che si dice del giorno delle Ceneri s' intende anche della Domenica di Passione, secondo le Dichiarazioni che sopra abbiamo riferite. Nel giorno dunque delle Ceneri, e nella Domenica di Passione si fa come se affatto non vi fosse Ottava, anche per coloro che hanno il privilegio di celebrare qualche Ottava in Quaresima. *L' Annotatore*.

(1) *Cav. tom. 1. c. 6. Decr. 4.*
(2) *Rubr. gen. Brev. tit. 4. n. 4.*
(3) *In Brev. post Dom. 1. Epiph.*
(4) *Ap. Tulli n. 655.*
(5) *Rubr. gen. Brev. tit. 4. n. 4.*

memorazione si faccia allora nel Sabbato precedente alla Settuagesima, e soltanto alle Laudi, e non già nel Vespro del Venerdì; perciò nell'anticiparsi la Domenica seconda, giacchè nulla sopra ciò dispone la Rubrica propria, se ne dee pur fare la commemorazione nel precedente Sabbato; come insegnano il Gujeto, il Gavanto, ed il Merati (1), a'quali senza ragione contraddice il Cavalieri, il quale si accorda col Merati nel dire, che abbia luogo la commemorazione suddetta anche nel doppio di prima classe (2); al che ardisce il Tetamo (3) (*).

---

(1) *Mer. tom. 2. sect. 6. c. 8. n. 2.*
(2) *Mer. loc. cit. n. 3.*
(3) *In Sab. post Dom. 1. Epiph. n. 4.*
(*) Fa d'uopo qui riferire un recente Decreto della S. Congregazione de' Riti che ha rapporto colla presente Teoria. Interrogata dal Maestro di Cerimonie della Cattedrale di Palermo in tal guisa — *II. In Breviarii Rubricis legitur — In die Octava Epiphaniae ad Laudes, per Horas, et ad Vesperas, etc. Si Octava Epiphaniae venerit, etc. Quando autem Septuagesima venerit in prima Dominica post Octavam Epiphaniae, tunc in primo Sabbato post Octav. non impedito festo novem Lectionum. alioquin prima die post Octavam, fiet Officium de Feria, in qua ponuntur responsoria 1. noct. Dominicae II. post Epiphaniam, et tres Lectiones leguntur de Homilia ejusd. Dominicae cum ejus Antiphon. ad Benedictus, et Oratione. Festum vero semidupl. in ea occurrens transfertur ad 1. diem similiter non impedit — Infra Octav. Epiphaniae alicubi occurrit Festum S. Patroni Principal. cum Octava, post Octavam Epiphaniae vero dies occurrit infra Octav. d. S. Patroni. et quia Sabbatum impeditum est festo IX. Lectionum, ideo posita Breviarii Rubrica, locus factus est secundo dubio, quod ex quatuor coalescit quaesitis.*
1 *An Officium dictae Dominicae secundae faciendum sit in supradicta die infra Octavam, sine commemoratione Octavae, sed cum precibus, suffragiis, et commemoratione de Cruce; sicut fit quando in aliqua die infra Octavam occurrit feria IV. Cinerum, et quando infra Octavam Sanctae Scholasticae, et S. Benedicti Abbatis, occurrit Dominica Quadragesimae, et in Choro recitandum sit Officium B. M. V., et defunctorum pro primu die Mensis non impedita; et in Cathedrali, et Collegiatis dicendae sunt duo Missae, una pro defunctis post Laudes, aut post Primam, altera de dicta Dominica secunda post Sextam sine Gloria, sine Credo, et cum tribus orationibus. prima de Dominica, secunda Deus qui salutis etc. tertia Ecclesiae, vel pro Papa, nisi occurrat commemoratio simplicis, cum praefatione de Commun., vel de Octava si habeat propr., color virid.?*
2. *Vel faciendum Officium de dicta die infra Octavam cum nona Lectione de Homilia, et Commemoratione Dominicae secundae, absque precibus, suffragiis, etc. Missa vero de Dominica cum commemoratione de infra Octavam cum praefatione Commun. vel de Octava, si habeat propr. et in fine Benedicamus Domino, col. alb.?*
3. *Vel faciendum Offic. dictae Dominicae secundae, cum Commemoratione Octavae sine precibus, suffragiis etc.?*
4. *Vel si post Octavam Epiphaniae occurrat supradicta dies infra Octavam in una die, et semiduplex in altera die, Officium Dominicae secundae reponendum in die, in qua faciendum est de die infra Octavam? vel in die, in qua occurrit semiduplex?*
La S. Congregazione differì per allora la sua risposta sopra a ciò, rescrivendo — *Dilata, et ad eumdem Caeremoniarum Magistrum, qui, expensis diversis opinionibus Auctorum, suum proferat sensum; et proponatur ex Officio. Die 12. Aprilis 1823.* Ma poscia nell'anno appresso diede la risposta ai quesiti mentovati, distendendo così il Decreto — *Porrectis elapso anno sub die 12. Aprilis Sacror. Rituum Congregationi nonnullis dubiis ex parte Magistri Caeremoniar. Cathedralis Panormi, super quibus, audita prius in scriptis sententia alterius ex Apostolicar. Caeremoniar. Magistri, quamvis singulis apposite responderi potuisset, nihilominus visum fuit EE. PP. dictae Congregationi praepositis, ad relationem Em. et Rev. D. Card. Cacciapiatti Ponentis super secundo, et decimoquarto ex oblatis dubiis judicium differre, eidemque Caeremoniar. Magistro onus demandare, ut, digestis quoad illa variis Auctorum opinionibus, cunctisque maturius, et accuratius perpensis rationum momentis, suum iterum sensum promeret examinandum, cribrandumque ex officio. Disponente namque Rubrica, quod, dum in 1. Dominica post Octavam Epiphaniae occurrat Septuagesima, in primo Sabbatho post Octavam Epiphaniae non impedito festo IX. Lection. alioquin 1. die post Octavam fiat Officium de Feria, in qua ponuntur Responsoria primi Nocturni Dominicae II. post Epiphaniam, et tres Lectiones leguntur de Homilia ejusdem Dominicae cum ejus Antiphona ad Benedictus, et Oratione: Festum vero semiduplex in ea occurrens tran-*

118. Nel caso che ha luogo la seconda Domenica, ma non la terza, o quarta ec. dopo l'Epifania, e non può riporsi dopo la Pentecoste, che dee farsi? Si anticipa tutto il suo Officio nel Sabbato antecedente, purchè non sia impedito da un doppio, o semidoppio, occorrente, o trasferito; ed avendo il Sabbato il detto impedimento, si anticipa nel primo giorno antecedente non impedito dal detto occorrente, o trasferito, doppio, o semidoppio; o sia nel giorno più vicino al Sabbato. E se tutta la settimana è così impedita, si fa la sola commemorazione colla nona lezione nel modo di sopra descritto. Questo medesimo regolamento si pratica, quando le Domeniche dopo la Pentecoste sono ventitre; onde la ventesima terza si anticipa, ed in suo luogo si mette la ventesima quarta. In tutte le tre suddette anticipazioni, quando si recita l'Officio intero della Domenica, i Salmi si prendono dalla feria occorrente; le tre lezioni dal terzo Nocturno della Domenica; i Responsorj dal primo Notturno, se non ancora furono recitati, altrimenti dalla suddetta feria; l'antifona *ad Benedictus* coll'orazione dalla predetta Domenica; ed i versicoli prima delle lezioni dalla feria. Ne' suffragj si fa la commemorazione della Croce. Se l'anticipazione del prefato Officio siegue prima del Sabbato, ne' giorni che restano sino alla Domenica si mette prima il principio del libro che trovasi nella Domenica anticipata, e negli altri giorni si prendono le lezioni della Scrittura dallo stesso libro, secondo le ferie che occorrono: Dato poi il caso, che non può farsi l'Officio intero, ma si fa la sola commemorazione della Domenica nel Sabbato, il suo luogo sarà dopo le commemorazioni de' semidoppj che mai vi sieno, giacchè tal Domenica non è di rito semidoppio, ma si considera come feria maggiore (1). E riguardo alle Lezioni, se il Santo, di cui si recita in detto Sabbato l'Officio, ha le Lezioni del primo Notturno dalla Scrittura, e non già proprie, nè dal comune; vuole la S. C. con Decreto de' 15. Giugno 1776. *in una Urbis Ord. Min. Observ.*, che si prendano o da qualche principio dell'Epistole di San Paolo, se ve ne sia alcuno da riporsi; o non essendovi, dal primo Notturno della Domenica che si anticipa. Prima di pubblicarsi questo Decreto, il Cavalieri avea opinato diversamente (2).

119. Due altre cose scrive il medesimo Autore circa questa materia, che sono affatto senza ragione (3); onde con sode ragioni vengono confutate dal Tetamo (4). Una è, che siccome non può anticiparsi l'Officio della Domenica ter-

---

sferatur ad primam diem non impeditam. Cumque aliquibus in locis occurrat dies infra Octavam S. Patroni, nec fieri possit Officium de Dominica in Sabbatho impedito festo IX. Lectionum; dubium secundum oriebatur quatuor constans quaesitis, quod hodie primo loco resolvendum proponitur, nimirum. . . .

Sieguono i quattro quesiti come sono stati sopra esposti; indi

Et Eminentissimi PP. sacris ritibus tuendis praepositi, visis, matureque perpensis iis, quae in hac nova allegatione fuerunt per eumdem Caeremoniarum Magistrum diligentius illustrata, referente praefato Eminentissimo, et Reverendissimo D. Cardinali Cacciapiatti Ponente, respondendum esse censuerunt.

Ad primum ex quatuor quaesitis — Affirmative.

Ad secundum et tertium. - Jam provisum in primo.

Ad quartum. — Affirmative ad primam partem, negative ad secundum. Die 27. Martii 1824. — Si veggano le Annotazioni del Gardellini sopra i riferiti dubbj nel Decreto del 1823. *L' Annotatore.*

(1) Se la Domenica si anticipa colla sola commemorazione, e nona lezione in un giorno fra l'Ottava, la Messa di chi sarà? Rettamente risolvono il Gavanto, il Gujeto, il Merati, il Cavalieri (*tom.* 2. *c.* 15. *Decr.* 2. *n.* 20.), che dev'essere della Domenica, come si farebbe, della vigilia, se occorresse *infra Octavam* (177.); e tanto la privata, quanto la solenne nelle Cattedrali, e Collegiate; dove in tal giorno non debbono cantarsi due Messe (*Caval. ib. n.* 20.). Che se in quel giorno è qualche festa, o pure Ottava, della medesima sarà la Messa colla commemorazione della Domenica, e suo Vangelo nel fine; e pure si canta una sola Messa, non già due. *Cav. ib. n.* 22.

(2) *Tom.* 2. *c.* 15. *Decr.* 2. *n.* 26.

(3) *Tom* 2. *c.* 14. *Decr.* 3. *n.* 4.

(4) *Not. in gen. ab Epiph. ad Septuag. n.* 5.

ra ec. dopo l'Epifania nel giorno in cui cade un trasferito, ma di questo dee farsi l'Officio; così se nello stesso giorno in cui dovrebbe riporsi il trasferito occorre un Santo *ad libitum*, si può fare l'Officio del medesimo, e riporsi più appresso il detto trasferito. E al Decreto, che proibisce di recitare gli Officj *ad libitum*, quando vi è la Domenica da anticiparsi, risponde, che ciò s'intende nel caso in cui non facendosi in quel giorno l'Officio *ad libitum*, si mette in esso quello della Domenica; ma nel caso presente se l'Officio *ad libitum* non si recita, non si mette in suo luogo la Domenica, ma il trasferito. Ora nell'occorrenza di un trasferito, e di un Santo *ad libitum*, come si disse, è in libertà il recitare qual di essi Officj si vuole (*n. 71.*); dunque, il Cavalieri conchiude, nel nostro caso si può fare quello *ad libitum*, non già per lo diritto che esso vi abbia, ma per quello che vi ha il trasferito, e a lui lo cede. Rispondiamo in breve, che prescrivendo la Rubrica doversi riporre la Domenica nel primo giorno non impedito, subito che si toglie il trasferito, si avvera, che quel giorno non è impedito, e si acquista il diritto dalla Domenica; onde è falso, che possa il trasferito in detto caso cedere il suo diritto al Santo *ad libitum*, resistendogli espressamente la Rubrica. Si dee dunque per necessità fare il trasferito, ed omettere l'*ad libitum*.

120. L'altra cosa è, che quando dentro la settimana vi è un giorno libero per riporvi la detta Domenica, fuori del Sabbato, e del giorno al medesimo più vicino; allora, se in detto Sabbato, o giorno più vicino occorre un Officio *ad libitum*, può, dice il Cavalieri, recitarsi; e riporre la Domenica in altro giorno libero. Imperciocchè il Decreto esclude l'Officio *ad libitum*, acciò vi sia luogo per detta Domenica: or nel detto caso per la Domenica vi è luogo; dunque può farsi a meno di escludere il Santo *ad libitum*. Rispondiamo, che questo non è un interpretare, ma un cambiare totalmente la disposizione della Rubrica: cosa, giusta il medesimo Cavalieri, affatto illecita. Non dice la Rubrica, come ben potea dirlo, che si anticipi la Domenica in qualunque giorno libero della settimana, ma destina per detta anticipazione specificatamente il Sabbato, ed esso impedito, il giorno più vicino (1). Come dunque sarà lecito l'oprar diversamente?

121. Resta d'aggiungersi rispetto alle Domeniche: 1. Che quando la Rubrica assegna le lezioni per la *prima* Domenica di qualche mese, la stessa Rubrica dichiara, che intende per la *prima* quella Domenica che o accade nel primo giorno del mese, o è la più vicina al detto giorno. Quindi se Ottobre per es. comincia di Lunedì, la prima Domenica di detto mese è quella che cade a 30. Settembre. Al contrario poi si dee intendere per le feste assegnate alla prima, o secondo, ec. Domenica del mese. Allora si deve stimare *prima* quella che nello stesso mese occorre la prima; e così della seconda (2). Aggiungiamo per 2., che in tutte le Domeniche fra le Ottave si fa l'Officio della Domenica; eccetto in quello fra le Ottave del Natale, dell'Epifania, dell'Ascensione, e del Corpo di Cristo. Nelle ultime tre l'Officio e dell'*infra Octavam;* nella prima or ora lo diremo. Per ultimo avvertiamo, esservi alcune Domeniche, che si dicono *vacanti*, perchè di esse nel giorno in cui occorrono non si fa neppure la commemorazione. Tali sono le Domeniche che occorrono o nella festa di Natale, e nelle tre seguenti; o ne' giorni delle loro Ottave; o nella Vigilia, festa, o nell'Ottava dell'Epifania (3). La Domenica che vaca fra l'Ottava di Natale si ripone a' 30. dello stesso mese. Se detta Domenica cade a' 29. o 30., ha sempre l'Officio proprio; e correndo a' 29., si trasferisce S. Tommaso nel dì seguente. Qualora accada a' 31., ha la sola commemorazione; ed in tal caso a' 30. non si fa della Domenica, ma dell'*infra Octavam*. Tutto ciò è prescritto nelle Rubriche particolari poste in detti

(1) *Rubr. gen. Brev. tit. 4. n. 7.*
(2) *Cav. tom. 2. c. 29. Decr. 3. n. 2.*
(3) *Loc. cit.*

giorni. Fu domandata la S. C., che dovea farsi ne' luoghi, dove S. Tommaso è di rito doppio, e la Domenica occorre ai 29., onde giusta la Rubrica dovrebbe trasferirsi a' 30. la festa del prefato Santo? E rispose al primo Marzo 1681. *in una Can. Reg.* (1): *Recitandum erit Officium de Sancto cum commemoratione Dominicae* (e colla nona lezione); *et die 30. Decembris agendum de die infra Octavam Nativitatis*. Ne' luoghi, dove a' 30. occorre la Domenica, e un doppio, si dee fare della stessa maniera (2).

CAPO IX.

Delle Lezioni, de' Responsorj, delle Benedizioni, degl' Inni, e delle Preci.

122. La Rubrica assegna per una Regola generale, che nel primo Notturno di ogni Officio si leggano le lezioni della Scrittura occorrente. Indi aggiunge le seguenti eccezioni. 1. Quanto all'Officio sono assegnate le lezioni suddette o proprie, o del comune. 2. Quando in quel giorno non ve ne sieno nel Breviario lezioni della Scrittura per lo primo Notturno; come accade nella Quaresima, Quattro Tempora ec., in cui vi sono le sole lezioni del terzo Notturno, onde quelle del primo si prendono dal proprio, o dal comune. 3. Quando la festa è celebrata con solennità; il che l'intendeano gli Antori de' doppj di 1. o 2. classe (3); ma la S. C. vi ha aggiunti i doppj maggiori. *Duplicia majora habent lectiones primi Nocturni, vel proprias, vel de communi; non autem de scriptura occurrente. 2. Sept. 1741. in Aquensi* (4). Credeano alcuni, che lo stesso privilegio godessero i doppj minori, se le loro feste fossero di precetto; ma la S. C. dichiarò il contrario a' 10. Gennajo 1693. *in una Galliarum* (5). L'Officio di S. Teresa fu stampato in alcuni luoghi colle lezioni del primo Notturno *De virginib.*; ma la S. C. a 2. Settembre 1741. *in Aquensi* emendò quest'abbaglio, e prescrisse, che dovessero prendersi dalla Scrittura occorsente (6) (*).

123. Nel Breviario si assegnano a' Dottori latini le lezioni del primo Notturno *Sapientiam*; a' Dottori greci, della Scrittura occorrente. In tempo di Quaresima nondimeno, perchè non ve ne sono della Scrittura, e debbono prendersi dal comune, ordina la S. C. a' 5. Maggio 1736. *in Einsidlen.* (7), che per S. Gio: Crisostomo Dottore greco si dicano pure le dette lezioni *Sapientiam*; e questo Decreto comprende tutti gli altri Dottori greci (8), ed ogni altro tempo simile alla Quaresima, nel quale mancano le lezioni della Scrittura (*). Nel giorno dell' Ot-

(1) *Ap. Caval. tom.* 2. c. 14. *Decr.* 4.
(2) *Ibid. n.* 7.
(3) *Rubr. tit.* 26. *n* 2. *et* 9.
(4) *Ap. Talù n.* 198.
(5) *Ap. Talù n.* 654.
(6) *Ib. n.* 1117.
(*) Stimo qui avvertire che in molti Breviarj per errore si assegnano ad alcuni Santi di rito doppio minore, o semidoppio le lezioni del primo Notturno del Comune, quando debbono averle della Scrittura occorrente. Intorno a che interrogata spesse volte la S. C. de' Riti, rispose in più Decreti, che circa i Santi del Calendario Romano bisogna attenersi alle disposizioni del Breviario Romano. Onde per errore si trovano nei Breviarj stampati in Venezia, in Napoli, o altrove, assegnate a S. Raimondo Nonnato, a S. Alessio, a S. Teresa, a S. Giovanni de Matha (se non venisse in Quaresima) le lezioni del Comune, dovendole avere della Scrittora occorrente. Circa i Santi poi di speciale concessione per alcuni luoghi, quando sono di rito doppio minore, o semidoppio, dispose che non debbano avere le lezioni del comune, se chiaramente non costasse di possedere tal privilegio. Si vegga la Collezione del Gardellini nell'Indice del Tomo V. alle parole *lectiones primi nocturni*. *L' Annotatore.*
(7) *Ib. n.* 1001.
(8) *Cav. tom.* 2. c. 13. *Decr.* 5.
(*) Leone XII. di felice ricordanza, al principio del corrente anno 1829. (non essendo ancora trapassato) concesse a tutta la Chiesa l'Officio di S. Pier Damiani da celebrarsi ai 23. di Febbrajo come Confessore Pontefice, e Dottore della Chiesa, coll'antifona *O Doctor* al *Magnificat*, e coll' ottavo Responsorio *In medio*; ma con lezioni del primo Notturno della Scrittura occorrente, quantunque fosse Dottore Latino. No-

tava di qualunque Dedicazione di Chiesa si debbono recitare le stesse lezioni nel primo Notturno che si recitarono nel giorno della festa. *S. R. C. ut supra* (1). Accadendo S. Gio: de Matha dentro Quaresima, per Decreto della S. C. dello stesso giorno 5. di Maggio *in Einsidlen.* (2), si debbono recitare nel primo Notturno le lezioni dal comune *secundo loco*, cioè *Beatus vir*. In simili casi stima il Cavalieri (3), essere in arbitrio il servirsi delle lezioni *primo*, *vel secundo loco;* ma esser cosa lodevole il servirsi di quelle che fanno più a proposito per quella festa, come sono le lezioni *Justus* per li Confessori che morirono giovani. Si deve aggiungere, che quando apparisce con certezza, che sono più a proposito, non solo è lodevole, ma è di obbligazione l' usarle; mentre giustamente si presume esser questa l'intenzione della Chiesa, e che domandatane la S. C. ne'casi particolari, così risponderebbe. Le lezioni *De Virginibus* possono servire anche per le Vergini, martiri, mentre in esse si loda la verginità, di cui furono ornate; ma non possono servire per le martiri non vergini, non essendovi cosa applicabile al martirio; siccome non essendovi lode alcuna della verginità nelle lezioni *Confidebor*, non possono adoprarsi per le Vergini non martiri.

124. I principj de'libri della Scrittura, quando non han potuto leggersi nei loro giorni proprj, vuole la Rubrica (4), che si leggano nel primo giorno di quella medesima settimana, in cui dovrebbe leggersi *de scriptura occurrente;* e non essendovi giorni vacui in appresso si debbono anticipare ne'giorni antecedenti, ma sempre dentro la stessa settimana, non potendosi mettere in altra, o precedente, o susseguente. Quelle lezioni poi della Scrittura occorrente che si lasciano per surrogarvi i principj de'libri, o si uniscono, dice la Rubrica, alle lezioni occorrenti degli altri giorni, o si omettono. Avvisa il Cavalieri, che essendovi alcuni libri della Scrittura così lunghi, che durano più settimane, i principj che ne'giorni proprj non ebbero luogo, ben possono riporsi in quelle settimane, senza che vengano con ciò a mettersi fuori della propria settimana, giacchè questa questa dura, quanto dura la lezione dello stesso libro (5). Non bastando i giorni vacui dentro la settimana, col leggere un solo principio di libro per ciascun giorno, per finire tutti quelli che in quella settimana occorrono, se ne possono in uno stesso giorno leggere tre, uno per lezione, ma non più di uno. E se col far così neppure vi è luogo per tutti, per esservi dentro la settimana molti Santi, i quali hanno le lezioni proprie, o dal comune; in tal caso ha prescritto la S. C. a 27. Marzo 1779. *in una Ord. Min. Observ. Reform.* (6), che se quei Santi hanno il rito doppio minore, o maggiore, non si dicano le lezioni loro assegnate dal comune, o proprie, ma si dicano i principj de'libri della Scrittura. Che se poi abbiano il rito di doppj di prima o seconda classe; allora non si mutino le loro lezioni, e si lascino i detti principj di libri; dicendo la Rubrica, che i medesimi si ripongano *quoad commode fieri poterit* (7); e la S. C., che si possono omettere *occurrente legitima causa. 5. Julii 1698. in Collensi* (8).

125. Alle volte poi non si leggono alcuni principj di libri, non perchè vi sia

---

tiamo pure che Pio VIII., di felice ricordanza, ha innalzato S. Bernardo al grado di Dottore: ordinando di dirsi l' Antifona *O Doctor* al *Magnificat*, l' Orazione *Deus qui populo tuo aeternae salutis* presa de' *Communi Doctorum*, e per le Lezioni del terzo Notturno l' Omelia sull' Evangelo *Vos estis sal terrae*, presa dallo stesso Comune; avendo anche aggiunte alcune cose alle Lezioni del secondo Notturno, ed alla Lezione del Martirologio, riguardanti l' innalzamento al grado di Dottore prescritto da esso Pontefice. Tuttavolta le Lezioni del primo Notturno sono della Scrittura occorrente. *L' Annotatore.*

(1) *Talù n.* 986.
(2) *Talù n.* 1001.
(3) *Tom.* 2. *c.* 34. *Decr.* 9. *n.* 3.
(4) *Rubr. gen. Brev. tit.* 26. *n.* 6. *et* 9.
(5) *Tom.* 2. *c.* 34. *Decr.* 16. *n.* 1.
(6) *Ad* 13.
(7) *Rubr. gen. Brev. tit.* 26. *n.* 7.
(8) *Ap. Talù n.* 695.

impedimento; ma perchè cessano; ed in tal caso non si possono, nè debbono riporre in altri giorni. Quindi mentre si stanno leggendo i libri de' Re, se non ancora si sono letti tutt'i principj di essi, e viene la prima Domenica di Agosto, i medesimi non si anticipano, ma si lasciano, come ordina la Rubrica (1). E vuole ancora, che si lasciano i principj di quelle Epistole di San Paolo, che non si trovano letti sino alla Domenica di Settuagesima (2). Sono però eccettuate dalla stessa Rubrica le nove lezioni dell'istoria del martirio de' Maccabei; delle quali tre sono assegnate alla quinta Domenica di Ottobre, tre al Lunedì, e tre al Martedì dopo la medesima. Or quando Agosto ha quattro sole Domeniche, vien prescritto, che le suddette nove lezioni si ripongano nel Giovedì, Venerdì e Sabbato dopo la Domenica quarta; i quali giorni, seguita a dire la Rubrica, se trovansi impediti, le lezioni che non hanno luogo in qualche giorno de' suddetti non si trasportano al seguente, come quelle del Giovedì al Venerdì ec., ma si lasciano per quell'anno (3). Non si possono anticipare prima del Giovedì, ancorchè prima vi fosse luogo, e dopo no. È vero, che recitandosi nella quinta settimana, se la Domenica è impedita, le lezioni che in essa si doveano dire, comanda la Rubrica, che si trasferiscano al Lunedì, quelle del Lunedì al Martedì ec. (4); ma ciò, dice il Cavalieri (5), è stato così disposto, perchè vi sono giorni dopo la Domenica bastanti per riporvi tali lezioni. Ma se nel Giovedì della quarta settimana non vi hanno luogo le lezioni dei Maccabei al suddetto giorno assegnate, non possono trasferirsi al Venerdì, ma si lasciano, quantunque in esse si contenga il principio del martirio; mentre da una parte ciascuna delle seguenti lezioni si ha come principio, e dall'altra non vi restano altri giorni per potere nel Venerdì riporre quelle del Giovedì, quelle del Venerdì riporle nel Sabbato, e trasferire più oltre quelle del Sabbato.

126. Una simile eccezione si fa dalla Rubrica, quando il mese di Settembre abbia quattro sole settimane; e sebbene venga a cessare la lezione del libro di Ester assegnato alla quinta settimana; vuole ciò non ostante, che nel Giovedì della quarta settimana si anticipi il principio di detto libro. E perchè soggiunge, che *de eo legitur etiam duobus sequentibus diebus* (6), si fa il dubbio, se in detti due giorni abbiano a leggersi le lezioni assegnate per lo Lunedì, e Martedì della quinta settimana, o pure le assegnate pel Venerdì, e Sabbato della medesima. Queste ultime stima il Cavalieri (7), che non debbano leggersi, così costumando di prescrivere la Rubrica in simili casi; e dice, che questa è la pratica universale.

127. Le lezioni della Scrittura non si trasferiscono, quando non sono principj di libri; ma n'eccettua la S. C. le lezioni dell'Esodo poste nella quarta Domenica di Quaresima; e vuole che se la detta Domenica è impedita per l'occorrenza di un doppio di prima classe, le riferite lezioni si leggano in altro giorno dentro la stessa settimana, a cui sono assegnate le lezioni della Scrittura occorrente. Il Decreto è de' 26. Novembre 1735. *in Hispal.* (8). E di sentimento il Cavalieri dopo il Gujeto (9), che lo stesso abbia a praticarsi per la seconda, e terza Domenica di Quaresima, e per quelle di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima, per contenersi nelle lezioni ad esse assegnate istorie particolari di gran momento. Ma è chiaro, che ciò non può dirsi compreso nel Decreto; onde sarebbe un'interpretazione estensiva, che giustamente ributta il Cavalieri (*n. XVI.*); e perciò non è permesso il trasferire l'enunciate lezioni.

(1) *Tit.* 26. *n.* 8.
(2) *Rubr. gen. Brev. tit.* 26. *n.* 8.
(3) *Rubr. in fer.* 5. *post Dom.* 4. *Octobr.*
(4) *Ibid.*
(5) *Tom.* 2. *cap.* 34. *Decr.* 10. *n.* 5.
(6) *Rubr. in fer.* 5. *post Dom.* 4. *Sept.*
(7) *Tom.* 2. *c.* 34. *Decr.* 10. *n.* 7.
(8) *Ap. Talù n.* 963.
(9) *Tom.* 2. *c.* 24. *Decr.* 11.

128. Se un Santo martire ha le lezioni del secondo e terzo Notturno prese dal comune del tempo Pasquale, trasferendosi fuori di detto tempo, si debbono cambiare tali lezioni con quelle assegnate a' Martiri *extra tempus Paschale; et vice versa*. Si eccettua l'Officio di S. Ermenegildo, in cui vuole la Rubrica, che il Vangelo preso dal tempo non Pasquale si legga colla sua omilia eziandio in caso di translazione, o di occorrenza nel tempo Pasquale; perchè non avendo egli curate le minacce del perfido padre, è a lui adattato il detto Vangelo *Si quis venit ad me, et non odit patrem suum etc.* (1). E perchè S. Gio: Nepomuceno per custodire il sigillo Sacramentale non ebbe timore di chi uccide il corpo; perciò la S. C. prescrive, che il Vangelo *Nihil est opertum*, in cui si dice: *Nolite timere eos, qui occidunt corpus etc.* si adopri tanto nel tempo Pasquale, quanto fuori di esso. La data di detto Decreto è de' 3. Maggio 1736. *in Einsild.* (2). Ne' riferiti due esempj sono compresi gli altri simili (3).

129. Del Santo di rito semplice non sempre si dice la nona lezione; ma per potersi dire si ricercano cinque condizioni espresse nella Rubrica (4). La prima, che quell'Officio sia di nove lezioni. La seconda, che il medesimo non abbia il nono Responsorio. La terza, che in esso facciasi la commemorazione di detto semplice, almeno nelle Laudi. La quarta, che detta nona lezione sia propria del Santo, e non presa dal comune. La quinta, che non vi sia in quel giorno la nona lezione dell'omilia della Domenica, o della feria; siccome vi è nella Quaresima, nelle vigilie fuori dell'Avvento, e nella feria seconda delle Rogazioni. Nelle ferie dell'Avvento se occorre festa di nove lezioni, la Rubrica ordina, che non si faccia nell'Officio commemorazione della vigilia che occorre, e per conseguenza neppure se ne legge la nona lezione (5). E perchè in dette ferie non vi è lezione di omilia; perciò vi ha luogo quella del semplice. Occorrendo nello stesso giorno un semplice *per se*, ed un semplice *per accidens* (*n. 99.*), di questo e non di quello si dirà la nona lezione. La S. C. a' 3. Maggio 1736. *in Einsidl.* dichiara, che nella Domenica *in Albis* si può leggere la nona lezione del semplice che occorre. Ed agli 8. Giugno 1669. *in una Dub. Rubr.*, che fra l'Ottava del *Corpus Domini*, se l'Officio è dell'*infra Octavam*, non vi ha luogo la detta nona lezione. Se poi l'Officio si fa di un doppio vi ha luogo, per dichiarazione della medesima de' 4. Aprile 1705. *in Lycien.* (6). Quando fra detta Ottava del *Corpus Domini* accade una vigilia, la nona lezione è dell'omilia, ancorchè l'Officio sia dell'*infra Octavam*, come prova il Cavalieri (7), e dice, che questa è *communis Auctorum sententia, et Ecclesiarum praxis*. Indi il medesimo propone il quesito, se l'Officio della Domenica fra la detta Ottava sia dell'*infra Octavam*, onde non ammetta la nona lezione del semplice; o pure della Domenica, e perciò l'am-

(1) *Rubr. Brev.* 13. *April.*

(2) *Talù n.* 979.

(3) Fra le mutazioni da farsi nell'Officio nel tempo Pasquale, una, come è noto, è che in ciascun Notturno tutt' i Salmi si recitino sotto una sola antifona. Or se qualche festa, che in detto tempo si celebra, ha per ogni Salmo l'antifona, quale di dette antifone si sceglierà per quell'una da dirsi? Se le medesime sono parte proprie, e parte comuni, vuole il Cavalieri che si scelga una delle proprie, ancorchè non sia la prima, ed ancorchè non sia di quel Notturno, in cui forse tutte saranno comuni (*tom.* 2. *part.* 2. *c.* 34. *Decr.* 3. *n.* 1.). Il Tetamo confuta quest'errore colla Rubrica, che espressamente determina, doversi recitare i tre Salmi di ciascun Notturno *sub prima antiphona illius Nocturni* (*Rubr. Brev. in comm. mart. temp. Pasch.*). Si rifletta alla parola *prima*, ed alla parola *illius*; e si riproverà l'opinione del Cavalieri. Nell'Officio piccolo di Maria SS. si dicono tre antifone per ogni Notturno, anche nel tempo Pasquale, e non si dice l'*Alleluja* nell'Invitatorio, come neppure nelle Antifone, Responsorj, e Versicoli. *Rubr. cit. et Tetamo c.* 1. *Not. a Dom. in Albis ad Domin. Pentec. ex n.* 2.

(4) *Tit.* 9. *n.* 10.

(5) *Rubr. gen. tit.* 6. *n.* 2.

(6) *Ap. Talù n.* 997. 471. *et* 486. 653. *et* 823.

(7) *Tom.* 2. *c.* 16. *Decr.* 1. *n.* 6.

metta. Il Merati col Pittone fondatamente giudicano, che sia dell'*infra Octavam;* ed alle opposizioni del Cavalieri (1), a cui aderisce il Tetamo (2), si potrebbe facilmente rispondere, e farle conoscere per insussistenti. Ma perchè dovremmo molto diffonderci, ci astenghiamo dall'entrare nella di loro confutazione.

150. Occorrendo in una vigilia, o feria maggiore (*n. 25.*) l'Officio di un Santo che ha il medesimo Vangelo di detta vigilia, o feria, non deve leggersi la nona lezione; e nella Messa non si legge il Vangelo nel fine, ma l'*In principio* secondo il solito. *S.R.C. 5. Maji 1736. in Einsildl.* (3), *et 4. Sept. 1773. in una Conchensis Hispan.* Nella Rubrica poi aggiunta alla festa dell'Aspettazione del Parto di Maria Vergine si prescrive, che occorrendo detta festa nel Mercordì delle Quattro Tempora dell'Avvento, che ha lo stesso Vangelo, nel terzo Notturno non si leggano le tre lezioni dell'omilia di detta festa, ma quelle della feria in casi simili, in cui il Vangelo è lo stesso, e l'omilia è diversa; se detta omilia della festa è approvata dalla Chiesa Universale, quella si legge, e si lascia l'omilia della feria; ma se la festa è di luoghi particolari, come è quella dell'Aspettazione suddetta, si dice l'omilia della feria. Così il Cavalieri (4) ed il Tetamo (5).

151. Quante volte le lezioni del primo Notturno sono della Scrittura occorrente, ed in quel giorno non ve ne sono nel Breviario, come sortisce nella Quaresima, nelle Quattro Tempora, nella feria seconda delle Rogazioni, e nella Vigilia dell'Ascensione; se vi è qualche principio di libro da riporsi, da esso si prendono le lezioni, altrimenti dal comune de'Santi (*n. 122.*). Se ciò accade nel giorno di un'Ottava, la Rubrica vuole, che si ripetano le lezioni del primo Notturno lette nel giorno della festa (6), sebbene dagli esempj, che ne abbiamo nell'Ottavario Romano, deduce il Cavalieri (7) dopo il Gavanto da lui citato, che possono leggersi le lezioni non ancora lette di qualche giorno fra l'Ottava. È anche determinazione della Rubrica, che quando il semplice ha due lezioni proprie, non già dal comune, per la nona lezione si debbeno leggere ambedue (8): e per li semplici *per accidens* la S. C. prescrive, che la nona lezione sia composta di tutte le tre lezioni *proprie* che hanno (*n. 94.*). Mette poi in elezione la Rubrica, che quando vi è la nona lezione del semplice, o dell'omilia della Domenica ec., si lasci la nona lezione dell'Officio, o pure si legga unita coll'Ottava (9) (*).

152. L'ottavo Responsorio delle lezioni *de communi unius Martyris*, che comincia *Domine praevenisti*, non si usa per quei soli martiri ivi notati, ma per Decreto della S. C. *dicendum est in quocumque Officio martyrum, qui perierunt non effuso sanguine. 10. Januar. 1693. in una Galliar.* (10). Nel tempo Pasquale, come nota il Cavalieri (11), non si fa uso di detto Responsorio; mentre il Breviario lo destina soltanto per lo tempo non Pasquale. Avverte ancora, che il Responsorio *Haec est vera fraternitas*, assegnato per l'Officio di più martiri fratelli, si deve dire, ancorchè vi sieno uniti altri non fratelli, purchè questi sieno in minor numero. Aggiunge, che se sono in numero uguale, allora soltanto si dee recitare, quando la festa si fa principalmente di coloro che sono fratelli; come avviene nell'Officio de'Santi Nereo e socj; mentre la festa si fa principalmente de'Santi fratelli Nereo, ed Achilleo, e non già de'Santi Domitilla, e Pancrazio; onde trasferendosi detta festa fuori del tempo Pasquale, dee aver luogo il prefato Responsorio. Non deve al

(1) *Tom. 2. c. 16. Decr. 4.*
(2) *Dom. infra Oct. Epiph. n. 72.*
(3) *Ap. Caval. tom. 1. cap. 4. Decr. 17. et ap. Talù n. 985.*
(4) *Tom. 1. c. 4. Decr. 17.*
(5) *Die 18. Dec. n. 4.*
(6) *Rubr. gen. Brev. t. 26. n. 9.*
(7) *Tom. 1. c. 1. Decr. 21. n. 9.*
(8) *Tit. 26. n. 3.*
(9) *Tit. 26. n. 3.*
(*) La nona lezione della Domenica o della feria può costare di tutte tre, o della sola prima dell'Omilia. *L'Annotatore.*
(10) *Ap. Talù n. 649.*
(11) *Tom. 2. c. 34. Decr. 24. n. 6.*

contrario aver luogo nell'Officio de'Santi Mario, e socj; nè in quello de'Santi Eustachio, e compagni; perchè la festa si celebra principalmente de'non fratelli (1). Il Responsorio *In medio* si recita nell'Officio di un Dottore (*), ancorchè non gli sia stata conceduta l'antifona *O Doctor*, come si pratica per S. Leone, e per S. Ilario. Si può usare il detto Responsorio, dice il Cavalieri (2), per ogni Confessore che abbia composte omilie, orazioni, o trattati sopra la Sacra Scrittura, o altre Opere utili alla Chiesa. Quest'opinione non è lecito ridurla in pratica, non essendo in arbitrio di chi recita l'Officio, ma della sola Chiesa il fare un tale assegnamento; e questa è anche la pratica universale. Qui son da notarsi due cose circa le benedizioni. La prima: *In Officiis Translationis Almae Domus Lauretanae, et Expectationis Partus, octava benedictio debet esse, cujus festum colimus, ipsa Virgo Virginum etc. S. R. C. 3. Martii 1761. in Aquen.* La seconda: *Ubi celebratur festum SS. Gabrielis, vel Raphaelis Arch., ad octavam benedictionem dicatur, cujus festum colimus, non vero, quorum festum etc. S. R. C. 13. Sept. 1692. in Hispal.* (3). Nelle feste di S. Michele solamente si dice *quorum*; celebrandosi in esse le feste di tutti gli Angioli.

133. Per gl'Inni da recitarsi nelle festività di Maria SS. stabilisce la Rubrica (4), che si dica nell'ultima strofa, *Jesu tibi sit gloria, qui natus es de Virgine etc.*, eccetto nell'*Ave maris stella*. E vuole, che se fra l'Ottava della festa di Maria si celebra la festa di qualche Santo, si dica la medesima strofa negl'Inni, purchè sieno dello stesso metro, e non abbiano l'ultima strofa propria; come l'ha l'Inno della Santa Croce al Vespro, e quello di più Martiri al Matutino: *Ille autem hymnus*, scrive il Tetamo, *dicitur habere ultimum versum proprium, qui in fine non exprimat gloriam Trinitatis; aut praeter gloriam Trinitatis aliquid aliud exprimat.* Porta i suddetti due esempj del *Vexilla Regis etc.* e del *Christo profusum etc.* Nell'ultima strofa del primo, oltre la gloria della Trinità, si esprime altra cosa ancora; e del secondo non si esprime la gloria della Trinità, ma altra cosa (5). Nell'ultima strofa dell'Inno di S. Venanzio prima si dà gloria alla Trinità, e poi si domanda il Cielo per le preghiere del detto Santo. Due esempj porta la detta Rubrica; ma molti altri ve ne sono nel Breviario. Si domanda, se debba dirsi il *Jesu tibi sit gloria etc.*, quando non si fa la commemorazione della festa di Maria SS. Se ciò accade fra l'Ottava medesima, nessuno dubita, che si deve dire; perchè la Rubrica reputa tutt'i giorni dell'Ottava, come lo stesso giorno della festa (*n. 119.*). Se poi accade in altre occasioni, come quando nel Sabbato si fa l'Officio della SS. Vergine col rito semplice, e nel Venerdì si è celebrato di un doppio di prima classe senza la commemorazione di *S. Maria in Sabbato*; il Gujeto stimò probabile, che si dovesse dire l'enunciata strofa nell'Inno della Compieta del detto Venerdì, ma con sode ragioni vien confutata la sua opinione dal Tetamo (6), il quale aderisce al Gavanto. È poi cosa nota, che quando negl'Inni si usa la prefata strofa, nell'ora di prima si dice: *qui natus es etc.* Negl'Inni però della festa de'Sette Dolori, e dell'Aspettazione del Parto l'ultima strofa si dirà come sta notato nel Breviario; e lo stesso si farà nelle feste di Nostro Signore, e di quei Santi, che hanno l'Inno colla conclusione particolare.

134. Nell'Inno *Iste Confessor etc.* si muta il terzo verso sempre che non è quello il giorno della morte del Santo. Tre cose ha determinate la S. C. circa il suddetto verso. La prima a'13. Giugno 1682. *in una dubiorum* (7); ed è che qualora la festa del Santo Confessore si trasferisce dal giorno della sua morte nel

(1) *Tom. 2. cap. 34. Decr. 24. n. 5.*

(*) Questo Responsorio *In medio* coll'antifona *O Doctor* al *Magnificat* si dice anche nell'Officio di S. Pier Damiani, concesso da Leone XII. Si vegga la mia nota al num. 123. dell'Opera. *L'Annotatore.*

(2) *Ib. n. 7.*

(3) *Talù n. 637.*

(4) *Rubr. gen. Brev. tit. 20. n. 4.*

(5) *Not. a Dom. in Albis ec. c. 1. n. 7.*

(6) *Not. in fer. 6. n. 70.*

(7) *Ap. Talù n. 541.*

giorno seguente, se nel suo primo Vespro si fa *a capitulo* del medesimo, e molto più se tutto il Vespro è suo, non si cambia il terzo verso nè a Vespro, nè nel giorno seguente; ma se il detto primo Vespro non è tutto suo, nè si fa *a capitulo*, si cambia il verso sopradetto. Con questo Decreto viene a riprovarsi quanto scrissero diversamente il Gavanto, e il Gujeto. La seconda a'2. Settembre 1741. *in Aquensi* (1); cioè che trasferendosi la festa di un Confessore che ha l'Ottava dentro l'Ottava medesima, se nel giorno della festa, quando non si fosse trasferita, si sarebbe detto, *meruit beatas etc.* per esser quello il giorno di sua morte; della stessa maniera si dee dire, tuttocchè la festa si trasferisca, e si celebri prima che termini l'Ottava; nè si fa cambiamento: *quia tota Octava nihil aliud est, quam extensio ipsius festi; et ideo versus idem per reliquos Octavae dies, qui sorte supererunt, retinebitur:* parole del Decreto. La terza finalmente agli 11.Gennajo 1701.*in una tertii Ordinis S. Francisci* (2); ed è, che le suddette due determinazioni si debbono osservare, non solo allorchè la festa si trasferisce per accidente; ma ben anche allorchè si trasferisce in perpetuo.

155. Se la festa delle Sacre Stimmate di S. Francesco si trasferisce, ordina la S.C. a'2.Settembre 1741. *in Aquensi* (3), che non si muti il terzo verso, *hac die laetus meruit beata vulnera Christi.* Quantunque il Decreto sia chiarissimo, il Cavalieri nella supposizione che S. Francesco avesse ricevute le Stimmate in quello stesso giorno 17. di Settembre, in cui la Chiesa ne fa recitare l'Officio; sostiene, che trasferendosi, si abbia da mutare il detto verso, per non parlare impropriamente col dire, che ricevette le Stimmate in un giorno, in cui non le ricevette; e perciò procura di spiegare il Decreto a modo suo. Ma egli ha preso uno sbaglio, come ha riflettuto il Tetamo (4), nel fare la nominata supposizione; giacchè come si rileva dalle stesse lezioni dell'Officio, il dono di dette Stimmate l'ebbe il Santo a' 14. del prefato mese; onde o la festa si celebra nel giorno assegnatole dalla Chiesa, o si trasferisce, sempre viene a celebrarsi in un giorno diverso da quello, in cui ricevette le Stimmate. Ha voluto nondimeno la S. C., che non si fossero cambiate le dette parole improprie, perchè si riferiscono al giorno, nel quale gli fu conceduto, e vogliono significare: *in questo giorno si fa memoria del beneficio, di aver ricevuto le piaghe di Gesù Cristo.* E se la S. Chiesa in questo verso, e in molti altri luoghi usa parole non ben adattate al senso proprio, e stretto, che con esse si vuol significare; ed altre volte poi le fa cambiare per toglierne l'improprietà, come nell'Inno *Iste Confessor;* la ragione è, soggiunge il Tetamo, perchè *in oratione metaphoris, et verbis minus propriis non utimur quidem continuis, sed tamen aliquibus; idque cum laude usurpatur ab Oratoribus, et ab Auditoribus cum delectatione suscipitur, et nemo unquam id arguit de mendacio.* E siegue a dire, che non sempre si prescrive il cambiamento, anche per non imbarazzare di soverchio il Clero con tante mutazioni.

156. In quelle feste, che hanno più Inni proprj, non è lecito il regolarsi a capriccio circa le recitazioni di essi; ma se accadono i casi, di cui ha parlato la Rubrica, si deve osservare quanto la medesima ha disposto; ed accadendo un caso, del quale la Rubrica non ha fatta parola, dovrà regolarsi giusta la disposizione che ha fatta per altro caso somigliante, e non già secondo il proprio arbitrio. Questi principj sono spesso assegnati dal Cavalieri; ma con essi si accordano alcune sue risoluzioni di casi particolari. Nella festa di S. Maria Maddalena penitente vi è l'Inno proprio per Vespro, e l'Inno proprio per Matutino. Vuole il Cavalieri (5), che se il Vespro è

(1) *Ap. Talù n.* 1110.
(2) *Ap. Talù n.* 750.
(3) *Ap. Talù n.* 1111.
(4) *In die* 17. *Sept. ex n.* 4.
(5) *Tom.* 2. *c.* 34. *Decr.* 4. *n.* 5.

tutto della festa antecedente, onde in esso non si dice il suddetto Inno, nel dirsi Matutino in vece di recitarsi l'Inno per lo medesimo stabilito, si reciti quello assegnato per Vespro, perchè vi si fa memoria di molte cose di somma gloria per la Santa. Ma ciò non si può fare lecitamente, essendo contrario alla Rubrica. Nell'Officio di S. Martina, se non ha il primo Vespro intiero, la Rubrica prescrive, che l'Inno del primo Vespro si unisca a quello del Matutino; e che nel secondo Vespro si ripeta il medesimo Inno assegnato per lo primo. Per le Laudi assegna un altro Inno proprio. Così dunque dee farsi, e non come insinua il Cavalieri (1); cioè che l'Inno di Vespro si reciti solo nel Matutino, che quel di Matutino si trasporti alle Laudi, e quel delle Laudi serva pel secondo Vespro. Per le feste di S. Venanzio, e de' Sette Dolori di Maria SS. il sentimento del citato Autore è altresì contrario alla chiara disposizione della Rubrica, onde questa dee seguirsi, e non l'opinione del medesimo. Finalmente per la festa di S. Giuseppe egli vuole, che se non ha il primo Vespro intiero, l'Inno proprio di esso si reciti al Matutino, l'assegnato a questo si dica nelle Laudi, e quello delle Laudi serva pel secondo Vespro. Qui non abbiamo Rubrica particolare; onde bisogna regolarsi, non come egli scrive, ma secondo il dispósto dalla Rubrica per S. Martina, ch'è un caso all'in tutto simile.

157. Pochi versi intorno il *Te Deum*, e le Preci, e terminiamo questo Capo. Il *Te Deum*, vuole la Rubrica, che si reciti in tutte le feste de' Santi, ancorchè l'Officio sia di tre lezioni; eccettuata soltanto la festa degl'Innocenti che non accade in Domenica; ma nell'Ottava si recita. Si recita ancora in tutte le Domeniche dell'anno, fuorchè in quelle dell'Avvento, e nelle Domeniche da Settuagesima sino a Pasqua *exclusive*. Nelle ferie di tutte il tempo Pasquale si recita il *Te Deum*, eccetto nella seconda delle Rogazioni; nelle altre fra l'anno no. Recitandosi quest'Inno non vi è nono Responsorio. Vi sono nell'Officio due sorte di preci, delle quali le prime si dicono *Domenicali*, le seconde *feriali*, o *flebili*. Le *Domenicali* si recitano nelle ferie, e ne' semidoppj, e nelle feste di rito semplice; ma non si dicono *infra Octavam*, e neppure nella Vigilia dell'Epifania, e nel Venerdì, e Sabbato dopo l'Ascensione. Queste preci si recitano soltanto a Prima, ed a Compieta, ed in esse si sta in piedi. Le *feriali* si dicono alle Laudi, al Vespro, ed in tutte le Ore, fuorchè a Compieta; e si recitano solamente nell'Officio delle ferie di Avvento, di Quaresima, delle Quattro Tempora, e delle Vigilie col digiuno (*), eccetto nella Vigilia di Natale, e nella Vigilia, e Quattro Tempora di Pentecoste. Queste preci feriali si dicono sempre *flexis genibus* nel Coro; e perchè a Prima si dicono dopo le Domenicali, si piegano le ginocchia, quando cominciano le feriali col l'*Eripe me etc.* A Compieta non vi sono Preci feriali, ma quando vi sono nel Vespro, le Domenicali di Compieta si recitano *flexis genibus*. Abbiamo detto, che le mentovate Preci feriali si debbono re-

(1) *Tom.* 2. *c.* 34. *Decr.* 4. *n.* 2. *et* 3.

(*) Si avverte qui, che essendosi nel Regno di Napoli tolto dalle vigilie degli Apostoli il digiuno, pur tuttavolta, facendosi l'Officio di tali vigilie, si continuano a recitare le preci feriali, poichè nel Decreto di riduzione delle feste, e delle vigilie si dice, che l'uffiziatura debba rimanere tale qual'era prima.

Circa le preci feriali fa d'uopo riferire un articolo delle Rubriche del Breviario *Tit. XXXIII. n.* 5. *In vigiliis Preces feriales dicuntur tantum ad Matutinum, et per Horas: ad Vesperas vero sequentes non dicuntur, quia inde fit de festo. Quod si post Vigiliam S. Matthiæ sequatur primus dies Quadragesimæ, in Vesperis dicuntur preces feriales, quamvis dicenda sit oratio Dominicæ praecedentis, et non vigiliae. Quod etiam servatur quando in feria VI., et Sabbato Quat. Temp. Septembris fit Officium de feria, cum in eis non occurrit festum IX. lectionum: tunc enim in Vesperis feriae VI. dicuntur preces, quamvis dicenda sit Oratio Dominicae praecedentis, non autem feriae Quatuor Temporum.* È inutile qui ricordare, che dicendosi le preci feriali a Vespro, si debbano anche dire le preci a Compieta *flexis genibus. L'Annotatore.*

citare *nell' Officio* delle ferie di Avvento, ec. Dunque se in dette ferie l'Officio non è di esse, ma di qualche festa, tali Preci si lasciano. E se l'Officio è delle prefate ferie, ma al Vespro si muta per la festa del giorno seguente, in detto Vespro le feriali si omettono. Quanto sinora abbiamo esposto è tutto determinato dalla Rubrica (1).

138. La medesima prescrive, che nel dirsi le Preci feriali l'Eddomadario stia inginocchiato sino al *Dominus vobiscum* avanti la prima Orazione: gli altri sino al *Benedicamus Domino* dopo l'ultima Orazione. Si domanda, se l'Eddomadario abbia ad alzarsi prima di dire, o dopo di aver detto *Dominus vobiscum;* e risponde il Merati, che secondo il parere di tutt' i Rubricisti dee alzarsi prima; e di più deve elevar la voce, mentre le antecedenti Preci feriali si han da dire *tono humiliori, et pressiori voce* (2). Si domanda in secondo luogo, se gli altri abbiano ad alzarsi prima delle parole *Benedicamus Domino*, o dopo si esse. Il Gavanto stima, che parlando dello stesso modo la Rubrica circa l'alzata dell'Eddomadario, e circa l'alzata degli altri, come l'*usque ad Dominus vobiscum* di quello s'intende *exclusive*; così pure debba intendersi l'*usque ad Benedicamus Domino* di questi. Poi soggiunge, che è più divoto, e dee ritenersi l'uso *più comune* di alzarsi gli altri dopo che si è detto il *Fidelium animae etc.* (3). Ma, noi soggiungiamo, dee ritenersi *dove è;* siccome dove non è, dee ritenersi l'uso di alzarsi prima del *Benedicamus Domino.* Il Merati dopo Francesco Magio riprende l'errore di que'Eddomadarj, che nelle Preci feriali alle Laudi, ed al Vespro, il *Pater noster*, che tutto si dee dire con voce chiara, lo recitano in piedi, e poi s'inginocchiano, quando che la Rubrica, prima del *Kyrie eleison etc.* e del *Pater noster*, nota: *dicuntur sequentes preces flexis genibus;* dunque il detto *Pater noster* deve l'Eddomadario dirlo inginocchiato, come dice tutte le altre Preci, essendo una parte delle medesime (4).

139. Nel dirsi il *Confiteor* a Prima, ed a Compieta, ordina la Rubrica (5): *Quando aliquis solus recitat Officium, semel tantum dicit Confiteor, omissis illis verbis, Tibi Pater, et vobis fratres; et te Pater, et vos fratres; et similiter dicit, Misereatur nostri etc.* Da ciò deduce il Gavanto (6); e l'approva il Cavalieri (7), *quod recitantes duo Officium simul, nihil debent mutare; sed qui major est, dicat vobis fratres, vos fratres; qui minor, tibi Pater, et te Pater; sicut dicunt invicem, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo.* È dunque un errore il dire tali parole nel *Confiteor* recitandosi a due l'Officio, nella stessa maniera, come quando si recita solo. E la S. C. a'18. Agosto 1629. proibì alle Monache il dire, *Tibi Mater, et vobis Sorores*, ordinando, che si dicesse come sta nel Breviario (8).

CAPO X.

Della lezione del Martirologio, de' Suffragj, e delle Antifone finali.

140. La Rubrica posta nel principio del Martirologio determina, che il primo Santo da nominarsi, quando si legge il medesimo, deve esser quello, di cui nel giorno seguente si celebra la festa occorrente. E già si disse, che il trasferito in perpetuo si chiama, ed è anche occorrente nel giorno in cui si è riposto; onde nel dì antecedente si pronunzia nel primo luogo il suo nome nella lezione del Martirologio. E prescrive la S. C., che questi Santi trasferiti in perpetuo si annunziino due volte; la prima nel giorno, in cui è stabilita la loro

(1) *Rubr. gen. Brev. tit.* 33.
(2) *Mer. tom.* 2. *sect.* 5. *c.* 17. *n.* 4.
(3) *Loc. cit. n.* 8.
(4) *Loc. cit. n.* 4.
(5) *Tit.* 15. *n.* 2.
(6) *Loc. cit. n.* 12.
(7) *Tom.* 2. *c.* 36.
(8) *In una Brev. Rom. ap. Caval. c.* 1. *Decr.* 1.

festa; la seconda nel giorno, in cui sono riposti in perpetuo. Prescrive, di più che nella prima volta nulla si muti dell'elogio che di quel Santo si trova nel Martirologio; e che nella seconda non vi si dica verun elogio, ma soltanto si faccia menzione del giorno, da cui quella festa fu trasferita: Per es. trasferendosi in perpetuo la festa di S. Antonio Abbate da'17. Gennajo a'16. Febraro; nel leggersi il Martirologio a'16. Gennaro, non si annunzia in primo luogo il detto Santo, perchè non se ne celebra in detto giorno la festa, ma si annunzia in secondo luogo, e vi si mette l'elogio notato al Martirologio. A'15. Febrajo poi si nomina nel primo luogo il medesimo Santo, ma senza elogio, dicendosi così: *S. Antonii Abatis, cujus natalis dies decimo sexto Kalendas Februarii celebratur.* E se nel Breviario si trova il Santo notato due volte, una nel giorno di sua morte, l'altra nel giorno, nel quale è stata assegnata la di lui festività; essendosi poi in qualche Paese trasferito in perpetuo; nell'annunziarsi nel Martirologio nel giorno antecedente alla sua riposizione, si dice nello stesso modo ora additato per S. Antonio, facendosi menzione del giorno di sua morte, senza nominarsi il giorno di sua festa. I Decreti della S. C., che contengono quanto di sopra abbiamo esposto, portano la data de'3. Maggio 1736. *in Einsidlen.* (1); e 2. Settembro 1741. *in Aquen.* (2); ma quest'ultimo si osservi presso il Cavalieri, che avverte, esservi un errore nel modo come dagli altri si riferisce.

141. Prescrive inoltre la sopracitata Rubrica del Martirologio, che quando nella lezione del medesimo si annunziano nelle Chiese particolari quel Santi che in esso non sono descritti, se dei Santi suddetti se ne fa in quel giorno l'Officio, si nominano nel primo luogo; altrimenti *post Sanctos in hoc Martyrologio descriptos, ordine suo; videlicet Martyres post Martyres, Confessores post Confessores, Virgines post Virgines:* vale a dire il Santo della Chiesa particolare non si nomina nel fine di tutta la lezione del Martirologio; ma nel fine di quella classe de'Santi ivi descritti, a cui esso appartiene. Le Vergini Martiri, dice il Cavalieri, si leggono dopo gli nomini Martiri, ma prima de'Confessori; e questi essendo Papi, o Vescovi, prima di quelli che nol sono (3).

142. Le Vigilie si annunziano prima delle feste, come si vede nel Martirologio nella Vigilia di S. Mattia che si nomina prima di S. Eustachio. Che se detta Vigilia accade nel *primo* di Quaresima, giustamente risolve il Cavalieri (4), che si annunzii prima il giorno delle Ceneri, e poi la Vigilia, giacchè il predetto giorno non è festa, ed è alla Vigilia preferito. Quando la Vigilia cade nella Domenica, e si anticipa nel Sabbato il suo Officio col digiuno, ciò non ostante nel Martirologio si annunzia nella Domenica, come avvisa il Cavalieri dopo il Gavanto (5). Le Ottave si leggono nel primo luogo, se l'Officio si fa di esse, altrimenti nel secondo; sebbene il Gujeto disse, che sempre nel primo luogo dovessero leggersi; ma con ragione vien confutato dal lodato Cavalieri (6). Anche i Beati si annunziano nella lezione del Martirologio, come prova il medesimo; ed aggiunge, che lo stesso si fa delle feste secondarie de'Santi, come dell'Invenzione, Traslazione ec., ma di esse si fa memoria dopo tutta la lezione del Martirologio, ancorchè sia Traslazione ec. di Apostoli (7). Finalmente quando si annunzia nel primo luogo un Santo, che è descritto nel Martirologio nel corpo della lezione, nel detto corpo si lascia di nominarlo. Come abbia da cantarsi il Martirologio nella Vigilia di Natale, si dirà altrove (*n.295.*). Nell'anno bisestile il giorno 24. di Febbrajo si ha come non vi fosse, e nel Martirologio si annunzia in quel dì la sola Vigilia di S. Mattia. Il 25. si ha per 24., e così appresso il 26. per 25. E la S. C.

(1) *Ap. Talù n. 993. et 994.*
(2) *Cav. tom. 2. c. 44. in append. Decreto 1.*
(3) *Tom. 2. c. 37. Decr. 2. n. 10.*
(4) *Loc. cit. n. 6.*
(5) *Ibid. n. 8.*
(6) *Ibid. n. 9.*
(7) *Ibid. n. 14.*

al 1. Marzo 1681. ordinò, che la festa di San Mattia si celebrasse a'25., la festa assegnata a'25. si celebrasse a'26.ec. (1).

143. Circa i Suffragj da recitarsi dopo le Laudi, e dopo il Vespro ne' giorni dalla Rubrica indicati (2), vuole la medesima, che vi sia ancora la commemorazione *de Patrono, vel Titulo Ecclesiae*. Egregiamente dimostra il Cavalieri aderendo al Gavanto, e confutando il Merati, che vi si dee fare l'una, e l'altra commemorazione; mentre quel *vel* sta in luogo di *et*, come da moltissime altre Rubriche si rileva (3). Del Santo Padrone si dee fare da tutto il Clero secolare di quel luogo; del Santo Titolare da quei soli, che secondo si è detto al *num.101.*, possono recitarne l'Officio. Essendovi il Padrone principale universale, e il particolare (*n.102.*), di quest'ultimo soltanto si fa la commemorazione ne'Suffragj, e l'universale vi ha luogo solamente quando non vi è il particolare. *Dum dicenda sunt suffragia Sanctorum in locis gaudentibus duobus, vel pluribus Patronis principalibus; facienda est commemoratio tantum de Patrono principaliori. S. R. C. 20. Nov. 1683. in Lauden.* (4). Dove trovasi la consuetudine di far la commemorazione di altri Padroni, non può seguirsi lecitamente, eccetto se sia introdotta prima del 1508. (*n. IX.*). I Regolari, scrive il Cavalieri, son tenuti a mettere ne'Suffragj la commemorazione del loro Santo Fondatore, perchè questo è il loro Padrone principale. Se il Fondatore non è Santo, ed hanno il detto Padrone principale, di esso debbono fare la commemorazione; e solamente, dice il lodato Autore, in mancanza dell'uno, e dell'altro possono, e debbono aggiungere la commemorazione del Santo Padrone del luogo; altrimenti non debbono, nè possono (5). Ma la S. C. a'16. Febbrajo 1781. domandata da'Carmelitani Scalzi: *Utrum in Hispania teneantur Regulares facere commemorationem S. Jacobi Apostoli Patroni principalioris Regni quando in Officio Divino dicuntur Suffragia Sanctorum, et apud Regulares fit commemoratio Patroni principalioris Religionis;* contra l'opinione del Cavalieri rispose: *Affirmative. Et ita servari mandavit.* È noto poi, che son tenuti a farla ancora del Titolare della Chiesa di quel Convento, in cui stanno di residenza; e fu anche deciso nel riferito Decreto.

144. il Gujeto, e 'l Gavanto scrissero non doversi fare la commemorazione del Santissimo Salvatore, o Redentore nelle Chiese di questo Titolo, quando nelle ferie si fa quella della Croce, in cui i detti Titoli sono inclusi; ma la S. C. ha decretato il contrario in *una Camaldul.* a 23. Agosto 1704. (6). E per la SS. Vergine Titolare di qualche Chiesa ha prescritto a'23. Aprile 1695. *in Fossanen.*, che se ne faccia ne'suffragj la commemorazione, anche quando si reciti nel Coro il suo piccolo Officio (7). Occorrendo un semidoppio nella Vigilia di tutt'i Santi, sebbene nell' Orazione alle Laudi di detta Vigilia si onorino tutt' i Santi, pur nondimeno vi si debbono fare i suffragj soliti de'Santi particolari. *S. R. C. 21. Jun. 1710. in una Capp. Prov. Lugd.*(8). Nelle Chiese che hanno per Titolare l'Assunzione, o la Concezione ec. di Maria SS., non si fa altra commemorazione nei suffragj, che la comune: *Sancta Maria succurre miseris etc.* Così prescrisse la S. C. *in Fossanen.* a'23. Aprile 1695. (9). Le antifone per li suffragj de'Santi Titolare, e Padrone si prendono dalle loro feste, se vi sono proprie, altrimenti dal comune; e per Vespro si prende dal secondo della festa. Alle volte vi si trova l'*alleluja* in dette antifone; la qual voce, per conoscere se ne'suffragj debba ritenersi, o lasciarsi, la S. C. assegna la seguente regola: *Debet haec recitari cum alleluja, si contineat verba, quibus exprimatur gaudium, victoria, et similia;*

(1) *V. di il Talù al n.* 530.
(2) *Tit.* 35.
(3) *Tom. 1. c. 3. Decr.* 14. *ex n.* 14.
(4) *Talù n.* 569.
(5) *Cav. tom. 1. c. 3. ex n.* 4.
(6) *Ap. Talù n.* 805.
(7) *Ib. n.* 661.
(8) *Ap. Talù n.* 874.
(9) *Ib. n.* 662.

alioquin alleluja omittatur. 29. Nov. 1738. in una Carthag. Hispan. (1). L'esempio delle antifone che esprimono gaudio, vittoria ec. si trova, dice il Cavalieri, nella festa dell'Epifania, dell'Ascensione, e del Santo Natale, e nel secondo Vespro della Trasfigurazione; e stima al contrario, che l'*alleluja* sia posto per ragione della solennità, e non per esprimere gaudio, vittoria ec. nelle feste della Pentecoste, *Corpus Domini*, Esaltazione della Croce, di Maria, degli Angioli, dei Santi, e nel *Benedictus* della Trasfigurazione (2). Ma si deve riflettere, che la S. C. disse *gaudium, victoriam etc.*; onde incluse eziandio quelle antifone che esprimono qualche mistero, o azione di gran momento; dal che si possa giudicare, che in riguardo di esso vi si è posto l'*alleluja*, e non già per la sola solennità della festa; nel qual caso anche nei Suffragj dee ritenersi il detto *alleluja*. Che perciò non dee togliersi dall'antifona *ad Benedictus* della Trasfigurazione, in cui si parla della voce dell'Eterno Padre, che dichiarava Gesù Cristo esser suo Figliuolo: cosa che merita segni di giubilo assai più di ciò che si contiene nell'antifona *ad Magnificat*, dove soltanto si dice, che il Divin Redentore confortò gli Apostoli a non temere. E per la stessa ragione non dee togliersi nè dalle feste dell' Invenzione, ed Esaltazione della Croce, le antifone delle quali esprimono la virtù, il trionfo ec. della medesima Croce; nè da quella del SS. Redentore, della Pentecoste, e del *Corpus Domini*.

145. La commemorazione della Croce, che si fa prima di tutte nell'Officio feriale, si deve fare eziandio nell'Officio anticipato della Domenica (*n. 117.*) perchè è di rito feriale. L'ordine da tenersi nelle commemorazioni notate nel Breviario, ivi si trova indicato. Per quelle poi che si aggiungono, il primo luogo dopo la Croce (quando questa vi entra) si dà alla SS. Trinità; indi allo Spirito Santo, poi alle feste di Gesù Cristo, ed appresso secondo l'ordine della dignità essenziale (*n. 3.*); e finalmente secondo la dignità accidentale (*n. 9.*).

146. Le Antifone finali sono la *Salve Regina*, o pure l'*Ave Regina Caelorum*, e le altre che si recitano dopo l'Officio. Nel Coro vuole la Rubrica, che si dicano dopo ciascuna delle Ore, quando non si passa avanti; eccetto se immediatamente siegue la Messa cantata, o pure siegue l'Officio de'morti, o i Salmi penitenziali, ovvero le Litanie. in tali casi si lascia l'Antifona finale; ma dopo Compieta si dice sempre. Fuori del Coro poi si deve dire soltanto dopo Compieta, e dopo le Laudi; ma se dopo di queste si recita qualche Ora, detta Antifona si dice soltanto dopo l'ultima Ora che si recita. Quando poi non si dicono le Laudi, nè Compieta, non prescrive la Rubrica, che abbia a dirsi fuori del Coro l'Antifona finale, ma soltanto il *Pater noster*, e dopo di esso, *Dominus det nobis suam pacem. Et vitam aeternam. Amen.* (3). Chi recita il Matutino separatamente dalle Laudi, dee fare come si ordina dalla Rubrica nella notte del Santo Natale; cioè dee dire il *Dominus vobiscum* coll'Orazione della festa di cui si recita l'Officio, non essendovi altra Rubrica che in ciò ci diriga. Neppure ne abbiamo per sapere, se poi prima di cominciar le Laudi, vi sia obbligazione di recitare il *Pater*, ed *Ave*, come nelle altre Ore; e perciò fa d'uopo seguire la Rubrica generale, e premettere alle Laudi le suddette Preci. Vi furono di coloro, che negarono l'una, e l'altra obbligazione; dicendo contra la prima, che la Rubrica della notte del Santo Natale si è fatta per quella sola occasione; e producendo contra la prima, e la seconda la ragione, che le Laudi non sono Ora separata, ma formano una sola Ora col Matutino; altrimenti sarebbero otto, e non sette le Ore, quandochè Davide diceva: *Septies in die laudem dixi tibi.*

147. Ma svaniscono queste opposizioni col solo riflettersi, che il Matutino,

(1) *Ib. n* 1064.
(2) *Tom.* 2. *c.* 33. *Decr.* 8. *n.* 2.

(3) *Rubr. gen. Brev. tit.* 36. *et Rubr. partic. post Completor.*

e le Laudi per se stessi, e secondo la loro natura ed istituzione sono due Ore separate, ed anticamente il Matutino si recitava la notte, e non dicevasi *Matutino*, ma le *vigilie*, ed al far del giorno si recitavano le Laudi che allora si chiamavano il Matutino, perchè recitavansi circa l'Aurora, che con altro nome era detta *Matuta;* il qual costume era ancora in vigore a tempi del Cardinale Bona nel suo Monastero. Nella loro istituzione dunque le Ore sono state otto; ed intanto Davide diceva di cantar sette volte il giorno le lodi di Dio, perchè le vigilie, ora il Matutino, le recitava di notte; come egli pure con quelle parole: *Media nocte surgebam ad confitendum tibi*. Da ciò è noto, che le Laudi s'incomineiano, come le altre Ore, col *Deus in adjutorium etc.*, e dopo di esse anticamente vi si diceva anche l'orazione. Introdotto poi l'uso di recitare uniti il Matutino, e le Laudi, vi è rimasto avanti a queste il *Deus in adjutorium etc.*, ma si è lasciato il *Pater*, ed *Ave* prima di cominciarle, e l'orazione dopo terminato il Matutino; ed in ciò va bene il seguire il presente costume. Ma subito che in qualche occorrenza taluno seguiti il costume antico di recitarli separati, deve seguitare altresì il costume di terminare il Matutino coll'Orazione, e, come avverte il Cavalieri, anche col *Dominus vobiscum*, col *Fidelium animae etc.*, col *Pater* in seguito, e col *Dominus det nobis suam pacem etc.*, dovendo queste due pratiche antiche andar sempre unite insieme, e non abbracciarsene una senza l'altra; onde prima delle Laudi deve recitarsi il *Pater*, ed *Ave*. È vero, che nella notte di Natale dopo il Matutino non vi è il *Fidelium etc.*, e prima delle Laudi non vi sono il *Pater*, ed *Ave*; ma ciò avviene perchè immediatamente dopo il Matutino succede la Messa; e immediatamente dopo la Messa, e come si esprime il Cavalieri, in certo modo immediatamente dopo il Matutino succedono le suddette Laudi. Per conclusione, quando si dicono insieme il Matutino, e le Laudi secondo l'uso odierno, le Ore si dicono sette, e si regolano giusta la presente disciplina. Quando poi le Laudi si recitano separatamente, giusta la disciplina antica, le Ore si dicono otto, e secondo la stessa antica disciplina debbono regolarsi. Nè osta, che non si recitano il Matutino la notte, e le Laudi all'Aurora, come allor si faceva, perchè il rito suddetto non dipendeva dal tempo, ma dalla recitazione separata dell'uno dall'altra. Vogliono perciò, che prima di esse Laudi abbiansi a recitare il *Pater*, ed *Ave*, il Navarro, il Francolino, il Gavanto, a cui non contradicono il Merati, la Croix, il Beato Liguori, il Cavalieri ec., il quale col Gavanto, col Navarro, col Bonacina, Ferraris ec. insegnano doversi conchiudere il Matutino col *Dominus vobiscum*, col *Benedicamus Domino*, coll'Orazione, ec. (1).

148. Ritornando ora alle Antifone finali, nel giorno della Purificazione si lascia di più dire l' *Alma Redemptoris*, e si comincia l'*Ave Regina Caelorum* Opino il Gavanto, che trasferendosi detta festa dovesse seguitarsi sino al giorno di sua riposizione l' *Alma Redemptoris;* anzi anche per tutta l'Ottava, dove l'abbia. Ma la S. C. agli 11. Gennajo 1681. *in una Urbis et Orbis;* e de'10. Gennajo 1493. *in una Galliar.* e de'14. Febbrajo 1705. *in una Ord. Cap. Galliae*, ha decretato, che a'2. Febbrajo dopo Compieta si cominci l'*Ave Regina Caelorum*, e così prosieguasi in appresso, ancorchè si trasferisca la festa della Purificazione; nel qual caso di traslazione, debbasi pure ne' Suffragi ripigliare dopo la Compieta del detto giorno ne'semidoppj l'*Ora pro nobis etc.* coll'Orazione *Concede;* e nella Messa la seconda *A cunctis*, la terza *ad libitum* (2).

149. Comanda la Rubrica che *in diebus Dominicis a primis Vesperis Sabbati*, e nel tempo Pasquale, in ogni giorno,

(1) *Martene de ritib. Monac. l. 1. c. 3. Card. Bona de Psalm. c. 5. §. 1. et 2. Caval. tom. 2. c. 34. ex n. 1. et ib. Decreto 1. n. 10. Ligor. de Hor. Can. n. 167. Ferrar. v. Officium Divinum art. 3. n. 36.*

(2) *Ap. Talù n. 520. 650. et 813.*

si dicano le Antifone finali in piedi, o non già *flexis genib.*, come in altri giorni, o tempo. Ed il Pontefice Benedetto XIV. a 20. Aprile 1742. per mezzo di una Notificazione del Cardinal Vicario, prima comanda, che in tutto il tempo Pasquale, il quale, dice, termina a' primi Vesperi della Domenica della SS. Trinità, in vece di dirsi l'*Angelus Domini* dai Fedeli la mattina, il mezzo giorno, e la sera, si reciti in piedi l'Antifona *Regina Caeli*, coll'Orazione *Deus, qui etc.* Poi siegue a dire: « Ed inerendo alla dispo- » sizione della Rubrica, comanda, che » detta Orazione (dell' *Angelus Domini*) » dal Vespro di ciaschedun Sabbato, e » tutta la Domenica seguente si reciti » in piedi (1) ». Da queste parole del Pontefice vengono a spiegarsi autenticamente le soprascritte parole della Rubrica, che nell'Officio l'Antifona finale si deve dire in piedi *diebus Dominicis;* cioè, come egli parla, TUTTA LA DOMENICA; giacchè dichiara di parlar così, *inerendo alla Rubrica*. Rimane perciò riprovato il sentimento del Bauldry, il quale asserì, che se taluno verso la sera della Domenica recita il Matutino del Lunedì, e dopo di esso dice inginocchiato, come suppone, l' Antifona finale (*); quando poi dopo le ore ventiquattro si dà il segno dell' *Angelus Domini*, debba dirlo similmente inginocchiato, dovendo seguitare la regola che ha tenuto nel recitare l'Antifona finale. Rimane, dico, riprovata quest' opinione (2), mentre il Sommo Pontefice determina, che *tutta* la Domenica abbia a dirsi in piedi e l'Antifona finale, e l'*Angelus Domini*.

150. Ma si fa il dubbio, se recitandosi parse dell'Officio della Domenica dopo le ore ventiquattro, o il Matutino del Lunedì prima delle ore suddette, abbia a recitarsi in piedi, o inginocchiato l' Antifona finale. Il Gavanto vuole, che recitandosi dopo le ore ventiquattro il Matutino del Lunedì, l' Antifona finale si debba dire inginocchiato; onde vuol significare che si debba dire in piedi, se il detto Matutino recitisi prima delle ore ventiquattro. E ciò perchè il suo principio è, che *post occasum solis non est amplius standum in oratione* (3). E l' ha adottato ancora il Tetamo (4), e prima di lui il Ferraris (5), il quale adduce per ragione, che il rito di stare in piedi comincia dal Vespro di Sabbato, e perciò dura sino dopo il Vespro della Domenica, e non già fino alla mezza notte. Questo principio è falso, onde per necessità false debbono esserne le conseguenze. Qual sarà dunque il principio vero? Eccolo: che il rito di stare in piedi all'Antifona finale dura per *tutta la Domenica*, cioè sino alla mezza notte, mentre dopo la mezza notte comincia il Lunedì; ma il suddetto rito è voluto dalla Rubrica soltanto per quell'Officio, che la Rubrica stessa assegna alla Domenica. Sicchè l' Officio della Domenica o si dica di giorno, o di notte prima che entri il Lunedì, l'Antifona finale si dee recitare sempre in piedi; e questo comanda Benedetto XIV. coll' espressione *tutta la Domenica.* Al contrario il Matutino del Lunedì, o si dice presto nella Domenica, o si dice di notte, l' Antifona finale dee recitarsi sempre inginocchiato; perchè la Rubrica, che ha assegnato detto Officio al Lunedì, e solo per consuetudine si anticipa, quando ha prescritto di starsi in piedi, non l'ha prescritto certamente per detto Officio del Lunedì. Tanto più, che quelle parti dell' Officio che si recitano fuori del tempo stabilito si riferiscono al tempo, in cui avrebbero dovuto, o dovrebbero recitarsi; e perciò sieguono la Rubrica di quel tempo. Quindi se le Ore nel Sabbato Santo si recitano dopo Vespro, quantunque sia entrato il tempo Pasquale; ciò non ostante si debbono recitare come si recitassero la mat-

---

(1) *Ap. Ferraris in Bibl. v. Indulgentia art.* 6. *n.* 20.

(*) Si vegga la mia nota al numero seguente. *L' Annotatore.*

(2) *Bauldr. in Man. part.* 2. *c.* 2. *n.* 11. *et* 13.

(3) *Sect.* 5. *c.* 22. *n.* 18.

(4) *Not. in Dom. n.* 65. *circa fin.*

(5) *V. Matutinum n.* 26.

tina. Così chi nel Sabbato avanti la Domenica della SS. Trinità la mattina per tempo recita il Vespro, non può recitarlo secondo il rito del tempo Pasquale che allora corre, ma secondo lo reciterebbe nel giorno, quando il tempo Pasquale è già terminato. (Prescindiamo qui dalla colpa che si commette nella detta posposizione, o anticipazione fatta senza motivo ragionevole). Il medesimo si verifica nel caso nostro. Recitandosi il Matutino di Lunedì verso la sera della Domenica, è lo stesso che se si recitasse nel Lunedì; e recitandosi il Matutino del Sabbato dopo Vespro, è lo stesso che se si recitasse nella mattina; come ancora se dicasi il Vespro della Domenica verso la mezza notte, e anche dopo che si è recitato il Matutino del Lunedì, si considera come se si recitasse nel giorno; e perciò ne'due primi casi l'Antifona finale si recita inginocchiato, nel terzo in piedi. Questo sentimento viene adottato dall'Anonimo, di cui facemmo menzione nel Discorso Preliminare (*n. IV.*), e che dice di aver tratte le cerimonie per la Messa e per l'Officio dalle Rubriche, e dalla più esatta pratica delle Basiliche di Roma. Egli dopo aver detto che le prefate Antifone si dicono inginocchiato, soggiunge: *eccettuati tutt' i Sabbati dopo il Vespro, e tutte le Domeniche* (si noti) *per l'Officio corrente e nel tempo Pasquale* (*).

(*) Le ragioni dell'Autore su questo punto sembrano a prima vista buone, ma la Sacra Congregazione de' Riti in due Decreti a lui posteriori ha dichiarato il contrario.

Il primo Decreto è il seguente.

An Antiphonae B. M. V. quae dicuntur stando a Vesperis Sabbati, dici etiam debeant stando in fine Laudum si recitentur die Dominica ante occasum solis pro feria secunda? Resp. Affirmative. S. R. C. Tuden. die 7. Sept. 1816. tom. 7. Nov. Decr. fol. 7. et seq.

Il secondo Decreto è il seguente.

An cum recitatur Matutinum pro Feria II. in Dominica praecedenti ante solis occasum, genuflecti debeat ad Antiphonam finalem B. M. V.? Resp. Negative, et standum esse, dum Matutinum recitatur ante solis occasum. Hispalen. die 25. Augusti 1818. *Gard. tom.* 6. *Nov. Decr. n.* 4399. *fol.* 91. *et seq.*

Si vegga il comento del Gardellini sopra questo secondo Decreto.

Dietro questi due Decreti, in luogo del principio stabilito dall'Autore, fisseremo quest'altro, cioè che per recitare in piedi l'Antifona finale basta una di queste due ragioni, o che sia in realtà giorno di Domenica, o che l'Officio ad essa si riferisca. Così se si anticipasse nella mattina il Vespro del Sabbato, si dovrebbe stare in piedi a tale Antifona, perchè il Vespro del Sabbato si riferisce alla Domenica; e parimente secondo gli allegati Decreti in piedi si deve recitare l'Antifona finale dell' Ufficio del Lunedì, se si recita nella Domenica al giorno prima del tramontare del sole. Mancando amendue queste condizioni si dovrà recitare genuflesso (se non è tempo Pasquale); e perciò dopo il tramontare del sole della Domenica si sta in ginocchio se si recita l' Antifona dell'Officio del Lunedì, ma in piedi se è dell' Officio della Domenica stessa. Quello che in tal fatto mi muove difficoltà si è che la S. C. de'Riti avendo dichiarato che: *Privata Officii Defunctorum recitatio pro generali illorum commemoratione absolvi licite potest post Vespertinas Horas Festi Omnium Sanctorum.* 4. *Sept.* 1745. *in Ratisponensi;* se cade il giorno de' Morti nella giornata di Lunedì, allora nella Domenica al giorno anche prima del tramontar del sole dovrassi inginocchiare al *Kyrie etc.* coll'Orazione che dà termine al detto Mattutino. Anzi senza rimontare al Mattutino nel Vespro stesso ciò succede, giacchè lo star tutti genuflessi mentre si dice il *Kyrie etc.* coll' Orazione è un rito inamovibile dall' Officio de'Morti. Ecco dunque come per rimanere in piedi non concorre la sola ragione del giorno, ma deve concorrere anche quella dell' uffiziatura, che è il principio del nostro Autore, e che porterebbe alla conseguenza che recitandosi il Mattutino del Lunedì nella Domenica al giorno, anche prima del tramontare del sole, si dovesse recitare l' Antifona finale inginocchioni. Ma perchè il caso allegato potrà considerarsi come una eccezione di regola, io addurrò un esempio anche più chiaro. Accadendo di recitare nella Domenica al giorno prima di tramontare il sole l'Officio del Lunedì, che fosse feriale di Avvento, o di Quaresima, o di Vigilia, si dovranno recitare in fine delle Lodi le Preci feriali *flexis genibus.* Nè potrà farsene ammeno, giacchè il rito di star genuflessi alle dette Preci è intrinseco e caratteristico di tali Officj, e che determina, secondo la Rubrica, se debbano aggiungersi le Preci feriali a Prima, ed alle altre Ore diurne. Ora sarebbe una cosa stranissima se dopo dette le Preci inginocchioni, poscia si dicesse l' Antifona finale in piedi. Quest'e-

CAPO XI.

Delle commemorazioni da farsi nel primo, e secondo Vespro, e nelle Laudi; e degli Officj, che si debbono recitare fuori la propria Diocesi.

151. **N**el parlare della concorrenza della festa di oggi con quella di domani, abbiamo assegnate le regole per conoscere, se tutto il Vespro debba recitarsi della prima, se tutto della seconda, o pure se abbia a dividersi fra l'una, e l'altra, recitando della festa di oggi sino al Capitolo *exclusive*, e il rimanente della festa di domani (*ex n. 12.*). Or in qualunque modo si reciti, sempre è necessario sapere, se dopo recitata la prima orazione, vi abbiano luogo le commemorazioni, e quali di esse vi entrino, e quali no. Questo dipende dal rito dell'una, e dell'altra festa che concorrono; e dal medesimo dipende similmente il risolvere quali, e quante commemorazioni si debbano fare nelle Laudi. Rispetto alle feste di rito doppio minore, o maggiore, o più basso, basta il dire con poche parole, che le medesime ammettono tutte le commemorazioni, che accadono, così nelle Laudi, come nel primo e secondo Vespro; nè sopra ciò fa d'uopo aggiungere altro. Circa poi i riti di doppio di prima e di seconda classe, bisogna esporre con distinzione quali ammettono, e quali rifiutano.

152. Il doppio di prima classe nel primo suo Vespro (*n. 11.*) ammette le commemorazioni 1. del precedente doppio di prima classe meno degno. Vale a dire, se domani è una festa di Maria SS. di prima classe, ed oggi si è celebrata la festa di un Angiolo, o di un Santo Apostolo ec. dello stesso rito; il Vespro di oggi è tutto di Maria colla commemorazione della festa che oggi si è celebrata (1). 2. Del precedente doppio di seconda classe. 3. Della precedente Domenica di prima classe (*num. 37.*). 4. Della Domenica di seconda classe precedente o seguente (2). 5. Della Domenica minore, o sia fra l'anno, ma soltanto della seguente, non già della precedente. 6.

---

sempio, per esser troppo esteso, non potrà considerarsi come una eccezione di regola; e molto più perchè viene a distruggere assolutamente il principio su cui si fonda la nostra teoria. Mi maraviglio come queste riflessioni sieno sfuggite al dottissimo Gardellini, il quale ha fatto rilevare un tal principio nel Comento che egli fa sopra il secondo Decreto da noi rapportato. Io stimerei che si dovesse ulteriormente consultare la S. Congregazione intorno ai casi prodotti, ed aspettarsi la sua decisione. *L'Annotatore.*

(1) Ma se ambedue le feste sono di Maria SS. non vi si dee fare la commemorazione dell'altra festa. *In festo SS. Nominis B. M. V. non est facienda commemoratio de ejusdem Nativitate; et in 2. Vesp. de Nativitate non est facienda commemoratio de praedicto SS. Nomine. S. R. C.* 23. *Sept.* 1684. *in Decr. gen.* (*Talù n.* 579.). Il Gujeto volle restringerlo a quelle feste che appartengono allo stesso Mistero, e che si uniformano nelle antifone, ed orazioni. Ma distrugge la sua restrizione quest'altro Decreto. *Si festum Dolorum B. M. V. occurrat in aliud festum altioris ritus, transfertur in Sabbatum sequens; si vero concurrat cum festo Annunciationis ejusdem B. M. V., Vesperae dicuntur de Annunciatione sine commemoratione de Septem Doloribus. S. R. C.* 3. *Sept.* 1672. *in una Rubric.* (*Talù. n.* 487.). *Quam regulam approbant, et ad Sanctos omnes extendunt Auctores*, scrive il Cavalieri; e tanto egli, quanto il Gavanto, il Talù, ed il Telamo dicono, che dove si fa la festa della Traslazione della Santa Casa di Loreto, non debba farvisi la commemorazione dell'*infra Octavam* della Concezione. *Cav. tom.* 4. *c.* 32. *Decr.* 1. *et Decr.* 1. *c.* 30. *Telamo in dies* 9. *Dec. n.* 2. *Talù in Not. ad n.* 579. È vero, che la prima orazione della Messa parla della Santa Casa, ma le altre sono di Maria; onde non potendosi fare tal commemorazione nella Messa, neppure si dee fare nell'Officio. Per le feste di Gesù Cristo la pratica comune, soggiunge il Cavalieri, è, che si faccia in una festa la commemorazione dell'altra; ma si osservi ciò che in contrario ha definito la S. C. per la festa del Sacro Cuore di Gesù, e noi al *n.* 33. l'abbiamo riferito.

(2) La Domenica precedente al Vespro è quella di oggi; la seguente è quella di domani. Così s'intende ancora il semplice *per accidens*, è la feria maggiore precedente, e seguente.

Del semplice *per accidens* (*n.* 158.), che abbia rito doppio (*), ma soltanto del seguente, non del precedente: e si eccettuano le feste delle due Pasque, come al citato numero. 7. Della feria maggiore (*n.* 25.) tanto seguente, quanto precedente. 8. Della Vigilia dell'Epifania soltanto seguente. 9. Di qualunque giorno

(*) Ecco un altro sbaglio del nostro Autore. Egli determina che la commemorazione del semplice *per accidens* si debba fare nel doppio di prima classe, se mai un tal semplice *per accidens* sia per se doppio, non già però se sia semidoppio. Questa sua distinzione è contro ciò che ha dichiarato la S. Congregazione de' Riti. Se l'Autore avesse ignorata questa dichiarazione della S. Congregazione, il suo sbaglio non avrebbe fatto maraviglia. Ma quello che fa stordire si è che egli qui appunto si rimette al *num.* 158., nel quale rapporta per esteso il Decreto della S. C. che dichiara, ed ordina che tal commemorazione si debba fare ne' doppj di prima, e seconda classe (eccetto il triduo della Settimana maggiore, e le tre feste di Pasqua, e di Pentecoste), tanto se appartenga a un Santo che per se sia doppio, quanto se sia semidoppio, *vel sint ex se ritus duplicis vel semiduplicis*. Così si trova nella dimanda la petizione; così si trova nella risposta la decisione. Forse ciò che ha ingannato il nostro Autore sono state quelle parole: *Habita ratione ad ritum, quo descripti sunt in propriis Calendariis;* ma si vede chiaro che tali espressioni non vogliono indicare altro, se non come si debbano regolare nella concorrenza del seguente Officio le dette commemorazioni, lo che forma anche scopo della dimanda fatta alla Sacra Congregazione. Tre cose infatti furono allora dimandate dai Padri Osservanti di Portogallo alla Sacra Congregazione de' Riti. 1. Se le commemorazioni dei Santi che non possono aver luogo in tutto l'anno, sieno doppj o semidoppj, possano farsi come nei doppj di prima e seconda classe, ed anche nelle feste del Signore, come Pasqua, Pentecoste, Ascensione, e *Corpus Domini*. 2. Se debbano farsi anche nei primi Vesperi dei doppj di prima, e seconda classe. 3. Qual posto debbano prendere, quando vi accadono altre commemorazioni da farsi. Con questo Decreto della S. Congregazione alla prima domanda si risponde che le commemorazioni dei Santi di nove lezioni che non possono aver luogo in tutto l'anno, sieno doppj, sieno semidoppj, si debbano fare nei giorni proprj, ancorchè occorrano nei doppj di prima e seconda classe; e delle feste del Signore non si debbano fare altre eccezioni che dell'ultimo triduo della Settimana maggiore, e le tre feste di Pasqua, e Pentecoste. Alla seconda dimanda si risponde che debbano farsi, *tam in concurrentia quam in occurrentia, ad instar diei Octavae et Dominicae, habita ratione ad ritum, quo descripti sunt in propriis Calendariis.* Adunque se occorre un semplice *per accidens* nel giorno precedente ad un doppio di prima o seconda classe, nella concorrenza del Vespro (che sarebbe secondo Vespro del semplice *per accidens*, e primo del doppio di prima o seconda classe) se il seguente è doppio di prima classe non si fa la commemorazione del semplice *per accidens*, sia per se doppio o semidoppio, perchè in tal caso non si fa la commemorazione del secondo Vespro della Domenica, nè dell'Ottava, nè di qualunque doppio. Se poi il seguente è un doppio di seconda classe, in tal caso se il semplice *per accidens* è per se doppio si fa, se è semidoppio non si fa; poichè nella concorrenza di un doppio o semidoppio con un doppio di seconda classe, si fa l'Officio del seguente colla commemorazione del precedente, se è doppio, ma senza di essa se il precedente è semidoppio. Ecco dunque come si debbono intendere quelle espressioni del Decreto *habita ratione ad ritum, quo descripti sunt in propriis Calendariis.* E perciò a senso mio la Sacra Congregazione per tali commemorazioni dei semplici *per accidens* ha adottato due somiglianze, cioè quella della Domenica, e quella del giorno dell'Ottava, *ad instar diei Octavae, et Dominicae;* cioè dell'Ottava, pei semplici *per accidens*, che fossero per se doppj, e della Domenica pei semplici *per accidens* che fossero per se semidoppj; giacchè nella concorrenza della Domenica, o del giorno dell'Ottava con un doppio di seconda classe, nel Vespro che si fa del seguente la commemorazione del precedente giorno dell'Ottava si ammette, ma quella della Domenica *infra annum* in simil posizione resta esclusa. Passando finalmente al terzo quesito della petizione si risponde: *Quoad ordinem vero, si die eorum propria aliae commemorationes occurrant, servetur, ut prius fiat commemoratio de quo, secluso impedimento, die illa celebraretur Officium, aut Vesperae integrae, aut Capitulum, aut dimidiae.* Anche in questo senso possono intendersi le parole precedenti *habita ratione ad ritum quo descripti sunt in propriis Calendariis* (quantunque il vero loro senso sia quello già esposto): ma non mai si possono interpetrare nel senso dell'Autore, altrimenti il Decreto sarebbe contradditorio con se stesso. *L'Annotatore.*

fra l'Ottava o dell'Epifania, o del *Corpus Domini*. Si noti, che se a'27. Dicembre, o ne'giorni che seguono fra l'Ottava di Natale occorra un doppio di prima classe, nel primo Vespro di esso le Antifone, ed i Salmi sono del Natale, *a capitulo* si fa poi di detto doppio; e si fanno poi le commemorazioni prima dell'antecedente, come di S. Stefano, o di S. Giovanni ec., e poi dell'*infra Octavam* di Natale, ma non delle altre. Nel secondo Vespro *a capitulo* del precedente, le commemorazioni del seguente, e del Natale (1) (*).

153. Il suddetto doppio di prima classe ammette nelle Laudi, oltre tutte le già dette, le commemorazioni altresì: 1. di ogni Domenica. 2. Di qualunque giorno dell' Ottava, non dell' *infra Octavam*, fuorchè delle dette di sopra, e ancor di Natale. 3. Del semplice *per accidens* di rito doppio (**). Nel secondo Vespro finalmente tutte le commemorazioni già mentovate; e di più: 1. di ogni doppio anche minore. 2. Del semidoppio, ma solo di quello, di cui si fa l'Officio nel dì seguente. 3. Del giorno fra le Ottave sopraddette, ma non delle altre, quantunque nel giorno seguente se ne recitasse l'Officio. Se è fra l'Ottava di Natale, del medesimo è tutto il Vespro sino al Capitolo che è del detto doppio. 4. Del semplice *per accidens* doppio, o semidoppio.

154. Il doppio di seconda classe nel suo primo Vespro ammette le commemorazioni: 1. Della Domenica di prima, o seconda classe precedente, e di qualunque Domenica seguente. 2. Di ogni doppio. 3. Del semplice *per accidens* precedente, o seguente di rito doppio. 4. Del giorno dell'Ottava. 5. Dell'*infra Octavam* del Corpo di Cristo. 6. Della Vigilia dell' Epifania seguente. 7. Della feria maggiore. Se in qualche giorno dopo gli Innocenti accada un doppio di seconda classe, il suo primo Vespro si fa come sopra; ed ammette la commemorazione dell'*infra Octavam* del solo Natale, non delle altre feste. Nelle Laudi poi il doppio di seconda classe ammette le commemorazioni ora espresse; e di più: 1. Di ogni Domenica. 2. Della Vigilia. 3. Del semplice *per accidens* anche di rito semidoppio, e del semplice *per se*. Finalmente nel secondo Vespro ammette ogni commemorazione, eccetto quella dell'*infra Octavam*, che non sia delle sopraddette; quando non se ne faccia l'Officio nel dì seguente. Ma ciò si dee intendere nel caso, che il doppio di seconda classe, che è oggi, non sia seguito domani da un altro doppio simile. Perchè in tal caso il Vespro che sarebbe *secondo* riguardo al doppio di oggi, sarebbe *primo* riguardo a quello di domani; e per conseguenza non avrebbesi a considerare come il secondo, ma come il primo Vespro di un doppio di seconda classe, e giusta questo riflesso regolar le commemorazioni. E dato il caso, che per esser più degno il doppio di oggi di quello di domani, di questo si facesse la sola commemorazione; ciò non ostante escluderebbe le commemorazioni del semplice *per se*, e della Domenica minore precedente; giacchè quantunque privato del primo Vespro, non perde il diritto di escludere le suddette commemorazioni; come concordemente insegnano il Gavanto, il Merati, il Cavalieri, il Tetamo ec. (***).

---

(1) *Tetamo die* 25. *Dec. n.* 137.

(*) Nel Regno delle due Sicilie dopo la riduzione delle feste di Precetto, per ordine di Pio VII. si aggiungono nel giorno dei SS. Apostoli Pietro, e Paolo a 29. Giugno due commemorazioni: la 1. di tutti gli Apostoli: la 2. di tutti i Santi Martiri; è ciò tanto nel primo e secondo Vespro, quanto alle Lodi, e nella Messa. *L' Annotatore.*

(**) Si deve fare la commemorazione del Semplice *per accidens*, tanto se sia per se doppio, quanto semidoppio. L' autore ha sbagliato: si vegga la nostra nota alla pagina precedente. *L' Annotatore.*

(***) La ragione che reca a ciò il Gavanto è sodisima, cioè che quantunque il primo Vespro del seguente non si faccia, pure il medesimo seguita a possedere il dritto di escludere la commemorazione del semplice seguente, e della Domenica precedente, giacche queste cose su di tal punto camminano con lo stesso passo. Adesso però non abbiamo più bisogno di autorità e citazioni per comprovare una tale dottrina, giacchè è stata dichiarata da-

155. Se in qualche luogo l'Officio di S. Silvestro a' 31. Dicembre fosse doppio di prima classe, perchè la festa che siegue della Circoncisione è di seconda classe, il secondo Vespro del detto Santo giusta la Regola generale (*n. 12.*) e tutto il suo. Ciò vien dimostrato dal Tetamo (1) con argomenti ineluttabili in confutazione di quanto in contrario avea scritto il Cavalieri. Il Gavanto, e il Merati furono dello stesso sentimento del Tetamo; il quale unito di parere col Cavalieri, avverte, che essendo la Circoncisione di rito doppio di seconda classe, nel primo Vespro a tenore della Regola generale dovrebbe ammettere la commemorazione di ogni doppio, anche minore; ma per una eccezione di regola non ammette neppure quella del doppio maggiore (2). La commemorazione poi del semplice *per accidens*, come si è veduto di sopra, noi l'abbiamo fatta entrare fin anche nel primo Vespro del doppio di prima classe; perchè così ha prescritto la S. C. e nel Decreto che riferiremo poco appresso, e nel seguente: *Occurrente festo Dedicationis propriae Ecclesiae in die S. Silvestri, non est transferendum ad annum sequentem, sed celebrandum in ipsomet die Dedicationis, cum commemoratione ejusdem S. Silvestri. S. R. C. 23. Jan. 1745. in Lunensi Sarzan. Ord. S. Franc. de Observ.* (3). Il Cavalieri avea prima opinato all'opposto, ma si disdisse nel dar notizia del presente Decreto (4). Ed il Tetamo al *n.* 6. de' 31. Dicembre commentandolo, dice: *faciendum esse com. S. Silvestri in primis Vesperis, et Laudib. etc.*

156. Per una regola generale non si fa mai commemorazione della Vigilia nel Vespro, ma si fa soltanto nelle Laudi, e neppure nelle Laudi si fa nelle feste di rito doppio di prima classe, e nelle ferie maggiori dell'Avvento, di Quaresima, e delle Quattro Tempora, o che l'Officio sia della feria, o che sia del Santo (5). Se la Vigilia accade nella Domenica, l'Officio, o la commemorazione si anticipa nel Sabbato. Ed accadendo in una Domenica, nella quale si fa un doppio di prima classe, come occorrente nella Domenica, vuole la citata Rubrica, che si anticipi nel Sabbato; ma come occorrente nel suddetto doppio, vuole, che non se ne faccia commemorazione: a quale di queste due Rubriche dobbiamo ubbidire? Alla prima, dice il Cavalieri (6), perchè la seconda si deve intendere per le Vigilie che accadono in un doppio di prima classe che non si celebri in giorno di Domenica. Ma quest'assertiva non ha fondamento. Essendo tanto maggiore la festa del doppio, che quella della Domenica; secondo la Rubrica di detta festa maggiore dee regolarsi la Vigilia, e dee cessare in tal caso la Rubrica della Domenica.

157. Circa l'ordine da tenersi, quando occorrono più commemorazioni, è nota la determinazione della Rubrica (7), che il primo luogo si dà al doppio di classe superiore, indi al doppio di classe inferiore; considerando come doppj minori e i giorni della ottava, e i semplici *per accidens* di rito doppio: Appresso al doppio si colloca la Domenica, sia di qualunque rito (*n. 118.*); poi ha luogo il semidoppio, e come tale si regola il semplice *per accidens* che ha un tal rito: dopo il semidoppio succede il giorno fra l'Ottava; e se ve ne sono due, si dà il primo luogo alla più degna. Indi la feria maggiore, o la Vigilia; e in fine il semplice *per se;* ma della feria terza delle

la S. Congregazione, la quale nella concorrenza della Trinità con S. Filippo Neri, che in Roma si celebra con rito doppio di seconda classe, ha dichiarato, non doversi fare la commemorazione della Domenica, e per conseguenza nè anche di S. Eleuterio, contuttochè non si celebrassero i primi Vesperi di S. Filippo, ma i secondi Vesperi della Trinità perchè *de digniori Decr. S. R. C. die 27. Mart.* 1824. Si vegga questo Decreto nella Collezione del Cardellini *tom.* 7. *n.* 4454. *Resolut. Dubior. L' Annotatore.*

(1) *Die* 31. *Decr. n.* 5.

(2) *Tet. l. c. n.* 3.

(3) *Ap. Talù n.* 1193.

(4) *In app. Decr. rec. tom.* 4. *in fin. addit. ad c.* 6. *tom.* 1. *Decr.* 3.

(5) *Rubr. Brev. tit.* 6.

(6) *Tom.* 2. *c.* 15. *Decr.* 2. *n.* 17.

(7) *Rubr. gen. Brev. tit.* 9. *n.* 31.

Rogazioni si fa la commemorazione dopo il semplice, perchè non è feria maggiore, e la commemorazione è delle Rogazioni, non della feria (*n. 179.*). In conferma del luogo dato a' semplici *per accidens*, e per potere risolvere altri casi particolari; come ancora per meglio provare ciò che di sopra accennammo circa la commemorazione de' medesimi semplici *per accidens* nelle feste di rito doppio di prima e seconda classe; si deve notare il seguente Decreto della S. C. che abbiam promesso di riferire (*n. 155. circ. fin.*).

158. I Padri Osservanti di S. Francesco della Provincia della Concezione di Maria Vergine nel Regno di Portogallo, per sapere la maniera da regolarsi nella commemorazione di detti semplici *per accidens*, proposero tre dubbj alla S. C. de' Riti. *1. An si Officia hujusmodi Sanctorum, vel sint ex se ritus duplicis, vel semiduplicis, inciderint in festis solemnioribus primae classis, fieri de illis debeat commemoratio, maxime in Dominica Paschae, et Pentecostes, et duobus sequentibus diebus, (ubi etiam cessant Octavae) ac in festo Corporis Christi, et Ascensionis? 2. Ambigitur, an talium Sanctorum (vel sint ex se ritus duplicis, vel semiduplicis) commemoratio recitanda sit in primis Vesperis primae, vel secundae classis? 3. Quaeritur: Utrum hujusmodi Sanctorum commemoratio praeponenda, vel postponenda sit commemorationi Dominicae, vel Octavae, seu infra Octavam, si cum illis concurrat?* La S. C. rispose *ad 1. 2. et 3.* come siegue: *Commemoratio Sanctorum 9. lectionum, qui in fine anni supersunt, nec sunt transferendi ad annum sequentem, ut alias Decretum; aut sint ritus semiduplicis, aut duplicis etiam majoris, diebus eorum propriis (etiamsi occurrant in festis primae, et secundae classis) facienda est ad instar diei Octavae, et Dominicae, tam in concurrentia, quam in occurrentia, habita ratione ad ritum, quo descripti sunt in propriis Calendariis; exceptis tantum ultimo triduo majoris hebdomadae, festis Paschae, et Pentecostes cum duobus sequentibus diebus, in quibus nulla Sanctorum commemoratio omnino tolerari debet. Quoad ordinem vero, si die eorum propria aliae commemorationes occurrant, servetur ut prius fiat commemoratio de quo, secluso impedimento, die illa celebraretur Officium, aut Vesperae integrae, aut Capitulum, aut dimidiae. Et ita declaravit, et servari mandavit. S. R. C. 18. Decembr. 1799.*

159. Avendo scritto il Cavalieri tanti anni prima di questo Decreto, disse, che la commemorazione del semplice *per accidens* dovea farsi dopo quella della feria maggiore, e della Vigilia, come si fa per li semplici *per se*, mentre nel Decreto che notammo al *num. 94.* si dice, che non hanno luogo fra l'anno, *considerandi sunt tamquam simplices.* Ma non fece riflessione, che tali parole dinotavano soltanto, che i suddetti Santi perdevano l'Officio, ed aveano solamente la nona lezione, e la commemorazione, come fossero semplici. Neppure ponderò, che rispetto al modo da tenersi in dette commemorazioni, si aggiungeva nel Decreto: *facienda illorum commemorationem; ut fit in semiduplicibus*; ed ognun sa, che la commemorazione de' semidoppj precede quelle della feria maggiore, e della Vigilia. Ma ora la cosa è divenuta più chiara colle parole del moderno Decreto, che la commemorazione di tali semplici *per accidens; facienda est ad instar diei Octavae, et Dominicae etc.*

160. Se nella Domenica terza dell'Avvento occorre l'Ottava della Concezione della SS. Vergine, e nel Sabbato antecedente si fece l'Officio di un doppio, il secondo Vespro di questo doppio sarà interamente suo, ed indi si farà prima la commemorazione della Domenica che è di rito semidoppio, e poi della detta Ottava di rito doppio, contro la Regola generale (*num. 157.*). La ragione è, perchè ordinando il Decreto del 1799., poco avanti riferito, che si faccia in primo luogo la commemorazione di quello che se non vi fosse stato l'impedimento, avrebbe avuto tutto l'Officio; nel proposto caso tutto l'Officio è della Domenica, e l'Ottava ha la sola commemorazione; e perciò la commemorazione della Domenica

deve precedere quella dell'Ottava. E se nel detto Sabbato fu un semidoppio, il Vespro è *a capitulo* della Domenica; ed anche del detto semidoppio se ne fa la commemorazione prima dell'Ottava, mentre il Vespro fu quasi tutto del semidoppio medesimo: ***aut Vesperae integrae, aut capitulum, aut dimidiae:*** parole del Decreto. Qualora poi nel Lunedì dopo la prefata Domenica si fa l'Officio di un semidoppio, e perciò tutto il Vespro è della Domenica, nelle commemorazioni si dà allora la precedenza all'Ottava; mentre avendo avuto una parte uguale nel detto Vespro, così il semidoppio, come l'Ottava, cioè la sola commemorazione, si preferisce l'Ottava che ha il rito doppio. Finalmente se in detta terza Domenica occorra un doppio di prima classe, nel Vespro, che è interamente del detto doppio, la commemorazione della Domenica precede quella dell'Ottava; perchè se non vi fosse stato l'impedimento del doppio di prima classe, tutto l'Officio sarebbe stato della Domenica che è privilegiata (*n. 41.*); non già dell'Ottava.

161. Il Decreto seguente determina il regolamento da osservarsi nelle commemorazioni, qualora accada che le Antifone, ed i Versicoli di una festa sieno le stesse con quelle dell'altra. *Quando Antiphonae, et versus variandi sunt pro commemoratione alicujus simplicis facienda, tunc ad primas Vesperas accipienda est Antiphona cum versu Laudum. Si vero plures sint commemorationes simplicium; tunc secunda commemoratio sumetur ex secundis Vesperis cum versu secundi Nocturni. Tertia vero commemoratio fiet, desumendo Antiphonam primam ex tertio Nocturno cum versu ejusdem Nocturni. Ad Laudes prima commemoratio cum versu erit propria ex primis Vesperis. Secunda commemoratio fiet cum Antiphona tertii Nocturni, et versu assignato jam in primis Vesperis. Tertia autem commemoratio fiet, desumendo Antiphonam, et versum dictos secundo loco in primis Vesperis; nempe Antiphonam 2. Vesperis, et vers. 2. Nocturni. S. R. C. 6. Maji 1736. in Einsidl.* (1).

(1) *Ap. Talù n. 1007.*

162. Si parla nel trascritto Decreto del solo caso, in cui si trovano simili Antifone del semplice, o di più semplici col Santo di cui si fa il Vespro. Ma può sortire, che sieno simili le Antifone di ambedue i Santi che nel detto Vespro concorrono; come se oggi è un Martire, domani un Martire, ed oggi vi sono una, o più commemorazioni di altri Santi di rito semplice, ognuno de' quali è martire; potendosi unire altresì i semplici *per se* col semplice ***per accidens.*** In tal caso, dice il Cavalieri, l'Antifona per lo Santo di oggi si prende dal secondo Vespro; per quello di domani dal primo Vespro; e per la prima commemorazione del semplice dalle Laudi, e per la seconda dal terzo Notturno. Se vi bisognasse l'Antifona per un'altra somigliante commemorazione, come se fosse giorno fra l'Ottava di un Santo pur martire, le prime quattro si farebbero nel modo divisato, e la quinta dal secondo Notturno. Nelle Laudi poi, per l'*infra Octavam* dal secondo Vespro, pel primo semplice dal primo Vespro, pel secondo dal terzo Notturno. E finalmente nel secondo Vespro, per lo giorno fra l'Ottava dalle Laudi, pel primo semplice dal primo Vespro, e pel secondo dal secondo o terzo Notturno. Quando nel Venerdì si è recitato l'Officio di una Santa, e nel giorno appresso si recita di S. Maria *in Sabbato*, acciò nella commemorazione di questa non si ripetano i Versicoli, ***Diffusa est gratia etc.*** già detti nel Vespro per la detta Santa; comanda la Rubrica, che si dicesse, ***Benedicta tu in mulieribus etc.*** Per la festa di più Vergini vi è la sola Antifona ***Prudentes etc.;*** onde se occorrerà la commemorazione di somigliante festa, se sono Vergini e Martiri, si farà uso dell'Antifona, ***Istarum est enim etc.;*** se soltanto Vergini, ***Veni Sponsa etc.;*** e se soltanto Martiri, ***Vestri capilli etc.*** Così il Cavalieri, il quale avverte, che l'Antifona *Prudentes* non si può usare per le Martiri non Vergini, ma si deve dire, ***Istarum;*** e per una simile commemorazione ***Vestri capilli etc.***

163. Intraprendiamo ora l'importante

esame dell'Officio da recitarsi da chi si trova fuori di sua Diocesi. Dovrà egli uniformarsi alla Diocesi donde è partito, o a quella dove si ritrova? Questo esame l'abbiam chiamato *importante*; primo perchè, come fu dimostrato nel Discorso Preliminare, chi recita un Officio diverso da quello che deve, non soddisfa al precetto (*n. VIII.*); e secondo, perchè una tal controversia è stata trattata dagli Autori in un modo, che chi legge non resta persuaso nè del sì, nè del no; quantunque de' due contrarj partiti ciascuno abbia procurato di sostenere il suo. Concordano bensì nel dire, che quando si è contratto il domicilio, si debbano recitare gli Offiej della Diocesi nella quale si risiede, non già di quella da cui si è partito; mentre il domicilio rendendo il Sacerdote suddito di quel Vescovo, dee per conseguenza regolarsi nell'Officio secondo il Direttorio pubblicato dal medesimo. Non concordano però nel caso che siasi contratto il *quasi* domicilio (1); ma è più comune, e più fondata la sentenza di chi difende doversi dire del *quasi* domicilio, lo stesso che si è detto del domicilio; imperciocchè secondo le leggi, e secondo la pratica, l'uno, e l'altro producono lo stesso effetto. Questi due punti si trovano presso de' Teologi ben provati, onde non è necessario l'aggiungere altro. Vi è tutta poi la necessità di trattare il terzo punto; cioè come abbia a regolarsi chi si trova in aliena Diocesi, senz'avervi contratto nè il domicilio, nè il *quasi* domicilio. Qui è, dove niente si può stabilire di certo, se vogliasi attendere a ciò, che dicono i Teologi. Bisogna indagare qual sia circa un tal punto l'intenzione della Chiesa; e conosciutala, uniformarvisi, nè cercar altro; e ributtare chiunque scrive il contrario. Or noi sopra di ciò abbiamo un Decreto della S. C., e un Testo di un Concilio generale, da' quali si manifesta, esser volontà della Chiesa, che il Prete, il quale non ha il vero domicilio in un luogo, nè il quasi domicilio, ma per qualche tempo dimora altrove, debba recitare l'Officio, come si recita donde è partito, e non già come recitasi dove egli si trova.

164. Ecco il Decreto: *Episcopus quando reperitur in aliquo Oppido suae Dioecesis ob visitationem, seu aliam ob causam, potest licite recitare Officium Sanctorum, de quibus ex forma Rubricarum, seu ex concessione Sacrae Congregationis, eo quod sint Patroni, seu Titulares, in ejusdem Oppidis recitatur; et sic praecepto de recitando Officio satisfacit. S. R. C. 14. Martii 1643. in una Dubiorum* (2). Or se il Vescovo, così argomenta il Cavalieri (3), può uniformarsi all'Officio del luogo dove si trova, soltanto nella sua Diocesi, e soltanto nelle feste più solenni, perchè è ivi Capo, ha in quel Paese giurisdizione, e quel Clero gli è suddito; dunque *generalis exurgit regula, per quam firmatum remanet, quemlibet, etsi extra Dioecesim, dummodo id eveniat per paucos dies, et ibi non figatur domicilium, vel quasi domicilium, commoratur, teneri quoad Officium Divinum se conformare Ecclesiae suae, nec posse sequi consuetudinem locorum in quibus reperitur, adhuc in occursu festorum primariorum.* Il Vescovo uniformandovisi in detti giorni soddisfa al precetto di recitar l'Officio; ma non soddisfa, se vi si uniforma negli altri giorni: dunque molto meno soddisfa chi non è Vescovo, o che si trovi fuori Diocesi, o in altro Paese di sua Diocesi.

165. Osservisi la conferma di questa verità in un Testo del Concilio generale di Vienna sotto Clemente V., Testo inserito nel Corpo del Dritto Canonico (4): *Clerici, tam Religiosi, quam alii, Cardinalium S. R. E., ac quorumcumque Pontificum . . . commensales domestici se possint ipsi in Divinis Officiis coaptare; ut illud quod iidem Cardinales, seu Pontifices dicent Officium, licite dicere valeant*

(1) Allora si è contratto il vero domicilio, quando si abita in un luogo colla sincera volontà di abitarvi sempre. Qualora poi vi si abita colla volontà di abitarvi per la maggior parte dell'anno, questo si dice *quasi* domicilio.

(2) *Ap. Talù n.* 289. *et Merati tom.* 2. *sect.* 8. *c.* 5. *num.* 4.

(3) *Tom.* 1. *c.* 2. *Decr.* 5. *n.* 15.

(4) *Clement. Dignum* 1. *de celebr. Mis.*

leant, nec ad dicendum aliquod alium teneantur, sacra approbatione Concilii indulgemus. L'argomento che da questa ordinazione si ricava, è il seguente: Se per potere i domestici commensali dei Cardinali, e de' Vescovi soddisfare all'obbligo del Divino Officio col recitare quello stesso che da' medesimi si recita, vi è stato bisogno di un particolare indulto; dunque l'intenzione della Chiesa è, che quando manca detto indulto, non si soddisfi colla recitazione di quell'Officio che si recita nel luogo dove uno si trova, ma debbasi recitare l'Officio secondo il Calendario del luogo donde si è partito, o sia della propria Diocesi. Si potrebbe dire, che non distinguendo il Concilio, se i prefati Commensali dimorino col Vescovo poco tempo, o pure abbiano ivi acquistato il domicilio, o quasi domicilio; per conseguenza la trascritta ordinazione prova altresì, che neppure coloro che hanno in un luogo il detto domicilio, possono lecitamente uniformarsi agli Officj del medesimo luogo. Ma rispondiamo, che il punto, su cui discordano gli Autori, è sopra l'Officio da recitarsi da chi non ha contratto nel luogo dove si trova nè il domicilio *vero*, nè il *quasi* domicilio; e questo punto rimane decisivamente stabilito col surriferito Decreto, e colla riportata Clementina. Parlandosi poi di chi ha contratto il *vero* domicilio, gli Autori concordano, e vi è la soda ragione già succennata, su cui si fondano; la quale rettamente si applica anche al quasi domicilio. Quindi è ragionevole, che la Clementina s'interpetri secondo il detto Decreto, che chiaramente parla di chi dimora nel luogo per poco tempo.

166. Riguardo a' Cappellani de' Vescovi vi è il seguente Decreto: *Capellani Episcopi, qui cum eo recitant Officium, debent se illi conformare. S. R. C. 11. Junii 1605.* (1). Si noti 1. Che i Commensali domestici possono, ma non debbono uniformarsi al Vescovo nell'Officio; e lo possono, ancorchè non lo recitino mai insieme con lui. I Cappellani al contrario che non sono domestici Commensali, se non sono soliti di recitare col Vescovo l'Officio, non possono a lui uniformarsi; ma qualora sieno soliti, non solo possono, ma debbono uniformarvisi, anche quando non recitano col medesimo il prefato Officio. Si noti per 2., che giusta la riflessione del Cavalieri (2), chiunque è solito di ajutare il Vescovo nella recitazione dell'Officio, ha la stessa obbligazione, perchè i Cappellani sono obbligati, non come Cappellani, ma come ajutanti del Vescovo; mentre se quando non recitano col medesimo l'Officio, potessero recitarlo diversamente da lui, e secondo il Calendario del proprio Paese; ne deriverebbe, che alcuni Officj li reciterebbero due volte, ed altri neppure una volta. Se poi taluno non è solito di ajutare il Vescovo nella mentovata recitazione, ajutandolo qualche volta, soddisfa bensì all'obbligo dell'Officio in virtù di detto privilegio accordato a chi presta un tal ajuto; ma quando poi nol recita col Vescovo, non può seguitare il Calendario del medesimo. E se in qualche giorno recita con lui una sola parte del detto Officio, se è la maggior parte, dee recitare il resto da se solo, come il Vescovo lo recita; ma se è la parte minore, dee terminarlo secondo il proprio Calendario (3). Col Decreto ora esposto si conferma sempre più, che non soddisfa al precetto chi senza privilegio recita l'Officio del luogo dove si trova, e non vi ha il domicilio, o quasi domicilio.

167. I Cappellani delle Monache possono, e debbono recitare i soli Officj del Titolare, e della Dedicazione della Chiesa del Monastero; e delle Reliquie insigni che in essa sono: imperciocchè secondo la savia riflessione del Cavalieri (4), la detta Chiesa si considera come Chiesa propria di detti Cappellani, e le Rubriche vogliono, che soltanto le prefate feste sieno feste della propria Chiesa. Dimostra poi il medesimo con sodi argomenti, che di tutte le altre feste che

(1) *Ap. Merati in Ind. Decr. Brev. n. 19.*
(2) *Tom. 2. c. 43. Decr. 5.*
(3) *Cav. tom. 2. c. 45. Decr. 5.*
(4) *Tom. 2. c. 43. Decr. 3.*

sono nel Direttorio delle Monache, possono bensì celebrare la Messa, ma non l'Officio. Il Beneficiato è tenuto, come gli altri, a recitare gli Officj del luogo del suo domicilio, con aggiungervi solamente quelli del Titolare, e della Dedicazione della Chiesa del Beneficio, come di Chiesa propria; ma quello delle Reliquie insignino, giacchè non spetta al Titolo del Beneficio, ma *per accidens* competono a quella Chiesa; e lo stesso si verifica per altri Officj, forse alla stessa conceduti. Ne' suffragj dee aggiungere la commemorazione del Titolare (*num. 113.*); e se ha più Beneficj, di quel solo della Chiesa dove risiede: che se non risiede in verun luogo de' suoi Beneficj, del digniore; e se tutti uguali, di quello che egli vuole (1). Finalmente un Sacerdote che per più anni va in pellegrinaggio, dee regolarsi nella recitazione degli Officj secondo il Breviario, osservando le Rubriche per le feste mobili. Così dice il Cavalieri (2). Ma se il pellegrinaggio non sia più lungo di un anno, dee regolarsi come abbiamo detto di chi sta fuori la sua Diocesi senz'aver contratto altrove nè il domicilio, nè il quasi domicilio.

CAPO XII.

Delle commemorazioni da farsi nella Messa.

168. **Della** recitazione del Divino Officio ne abbiamo detto abbastanza. Cominciamo a parlare della celebrazione della Santa Messa; e giacchè nel Capo antecedente abbiamo fatta parola delle commemorazioni da farsi nell'Officio, è molto a proposito il trattare qui immediatamente la stessa materia in rapporto al Divino Sacrificio. E perchè in esso vi possono aver luogo non solo le commemorazioni che nell'Officio entrano, ma altre ancora, intraprendiamo ora a ragionare delle prime, ed indi passeremo alle seconde.

169. La Rubrica dopo aver assegnata la Regola generale, che *commemorationes in Missis fiunt sicut in Officio*, soggiunge le seguenti parole, che formano la Prima Eccezione della suddetta Regola: *De festo simplici fit commemoratio in Missa, quando de eo in Officio facta est commemoratio in primis Vesperis. Quando autem de eo fit commemoratio tantum ad Laudes, in Missa solemni non fit commemoratio de eo, sed in Missis tantum privatis. Excipitur Dominica Palmarum, et Vigilia Pentecostes, in quibus nulla fit commemoratio, etiam in Missis privatis de festo simplici occurrente, licet facta sit in Officio* (3). Si noti che la *Messa solenne* è quella che si canta coll'assistenza del Diacono, e Suddiacono. Quella che si canta senza che i medesimi vi assistano, si dice semplicemente *Messa cantata*, o pure *semisolenne*. Quella poi che non si canta, si dice *Messa letta*, o pure *Messa privata*. Si noti ancora, che quando alla Messa vi interviene, e vi assiste il Clero, chiamasi *Messa Conventuale*; e si chiama così o che si canti, o che solamente si legga; come ha dichiarato la S. C. nel Decreto che poco appresso trascriveremo.

170. Vuole dunque la Rubrica sopracitata, che le commemorazioni fatte nell'Officio si facciano altresì nella Messa; ma da questa regola generale n'eccettua la commemorazione del Santo di rito semplice, circa la quale determina, che qualora siasi fatta nel Vespro, si faccia altresì in tutte le Messe, fuorchè in quelle della Domenica delle Palme, e della Vigilia di Pentecoste, quantunque sieno *private*. Che se poi detta commemorazione del semplice nell'Officio non siasi fatta nel Vespro, ma nelle sole Laudi, prescrive la prefata Rubrica, che si faccia soltanto nelle *Messe private*. È vero, che niente determina specificatamente circa le *Messe solenne*; ma escludendone la *sola Messa cantata* col dire, *in Missa solemni non fit*; sono di sentimento il Merati, il Tetamo ec., che si debba eziandio fare nella *Messa cantata* (4). Ma si

(1) *Tom.* 1. *c.* 3. *Decr.* 14. *n.* 50.
(2) *Tom.* 2. *c.* 43. *Decr.* 3. *n.* 17.

(3) *Rubr. gen. Missal. tit.* 7. *n.* 1.
(4) *Mer. tom.* 1. *part.* 1. *tit.* 7. *n.* 1.

può loro rispondere, che dopo le parole, *in Missa solemni non fit*, la Rubrica sie-gue a dire, che si fa *tantum in Missis privatis*. Or la Messa *cantata* non è privata; dunque non vi si può dire. E l'aver la Rubrica eccettuate *le sole* Messe private, ha dinotato, che nelle *solenni* ha incluse anche le *semisolenni*. Quando però la Messa è *Conventuale*, comanda la S. C. a' 14. Febbrajo 1705. *in una Cappuc.* (1), che non vi si faccia tal commemorazione ne' doppj di seconda classe, ancorchè sia Messa *privata*, e *letta*; come alle volte si dice, non già nelle Cattedrali, e Collegiate, nelle quali, come diremo (*n. 286.*), si deve sempre cantare solennemente; ma nelle Chiese minori: *Antiphona B. M. V. in fine Officii debet omitti in Choro, quando immediate sequitur Missa; quae in Ecclesiis non Cathedralibus, et non Collegiatis, sed in minoribus, etiam Regularibus, licet non cantetur a Choro, sed coram Clero legatur tantum a Celebrante, habenda est tamquam Conventualis. Et in festis secundae classis debet omitti commemoratio Sancti simplicis eadem die occurrentis, ut praescribitur in Rubr. Miss. tit. 7. n. 1.* (Osservate il *n. 152.*).

171. Una Seconda Eccezione della surriferita Regola generale (*n. 169.*) abbiamo da un altro Decreto de' 29. Gennajo 1752. I Padri Carmelitani Scalzi di Polonia domandarono la Sacra Congregazione, se nelle Messe votive solenni *pro re gravi* (*n. 211.*) si dovea fare la commemorazione della festa di quel giorno, come di qualche Santo, della Domenica, o della feria maggiore. Ecco la risposta: *In Missis votivis solemnibus, quae pro re gravi, vel ob occursum festi solemnis in aliam diem transferendi, celebrantur, etsi unica tantum cantatur Missa, unica tantum oratio dicenda est* (2). Qual sia la *cosa grave* che renda lecita la votiva solenne in quei giorni, in cui le votive sono proibite, e che dinotino le parole del riferito Decreto, *in occursum festi solemnis*, lo diremo altrove (*n. 211. et 213.*). Per ora basti di avere stabilito per seconda eccezione, che nelle votive solenni si canta la sola orazione di detta Messa, senza che vi si aggiunga l'orazione della festa occorrente. Osservisi nondimeno il *n. 214. et 215.*

172. Per intendere ora quali orazioni non entrano nell'Officio, e si dicono nella Messa, e qual numero di orazioni abbia luogo nella medesima; è necessario premettere la distinzione delle orazioni, o collette ordinarie, e straordinarie; e delle orazioni del giorno, e del tempo. Le orazioni *ordinarie* sono quelle che generalmente prescrive la Rubrica secondo il rito dell'Officio; le *straordinarie* quelle che o sono prescritte dalla Rubrica in alcune particolari circostanze, o sono comandate dal Vescovo. L'orazione del SS. Sacramento, mentre sta esposto; l'orazione nel giorno della creazione del Papa, o della consecrazione di una Chiesa, e nell'anniversario della creazione del Papa, o della consecrazione del Vescovo, sono orazioni *straordinarie*. Le orazioni *ordinarie* poi si dividono in orazioni *del giorno*; come del Semplice, dell'*infra Octavam*, dell'Ottava, della Domenica, della Feria maggiore, e della Vigilia; ed in orazioni *del tempo*, che enuncieremo appresso (*n. 175.*).

173. Il rito dell'Officio può esser feriale, o semplice, può esser semidoppio, e può esser doppio. Vediamo nell'occorrenza di ciascuno di questi riti, quante, e quali orazioni *ordinarie* abbiano a dirsi nella Messa; ed indi passeremo a parlare delle *straordinarie*. Quando il rito è doppio, non si legge nella Messa veruna orazione *ordinaria*, che non si è recitata nell'Officio; eccetto della Vigilia, che accade in qualche feria maggiore (*num. 25.*), e della feria terza, e quarta delle Rogazioni: delle quali Vigilie, e feria terza e quarta si fa commemorazione nella Messa, se il rito non è doppio di prima classe, e non nell'Officio; ma si osservi il *n. 177.* Si eccettua ancora la commemorazione di S. Anastasia che non si è fatta nell'Officio, e si fa nella seconda Messa di Natale. Per le Messe feriali, e

(1) *Ap. Talù n.* 812.

(2) *Ap. Talù n.* 1260.

di rito semplice, ecco la Rubrica: *In festis simplicibus, et feriis per annum. nisi aliter in propriis locis notetur, dicuntur tres orationes, ut in semiduplicibus, aut quinque: possunt etiam dici septem ad libitum* (1). Dunque non è lecito dirne più di sette, nè meno di tre; ma, come si vedrà appresso, vi è alle volte l'obbligazione di oltrepassare il numero di tre, cioè quando occorre qualche orazione *straordinaria;* mentre la detta Rubrica parla delle sole *ordinarie.* Nelle Messe delle ferie fra l'anno, la prima orazione è della Domenica precedente, la seconda, e terza *de Tempore* (*n. 175.*). Se vi è in quel di qualche orazione, o colletta *straordinaria*, si deve per obbligazione aggiungere alle altre tre. È in arbitrio poi l'aggiungerne altre sino a sette; ma aggiungendole, l'ultima sempre deve essere la *straordinaria* (*num. 180.*). Nelle Messe feriali fra l'Avvento, la seconda orazione è *Deus qui salutis*, la terza *Ecclesiae;* e nella Quaresima la seconda *A cunctis*, la terza *Omnipotens:* eccetto quando vi sia un Santo semplice, nel qual caso la seconda è del semplice, la terza quella che dovea esser la seconda. Quella poi che dovea esser la terza si può lasciare, se si vuole; non essendovi obbligo di leggere più di tre orazioni ordinarie, come poco prima si è avvisato. Nella settimana di Passione, e nella seguente, non possono dirsi che due sole orazioni, la prima della feria di quel giorno, la seconda *Ecclesiae*, e questa si lascia quando vi è quella del semplice che si dice per seconda; come la S. C. ha prescritto con quattro Decreti, l'ultimo de' quali è de' 15. Settembre 1736. *in una Rubricarum*(2). Nelle Messe delle Vigilie di Natale, e di Pentecoste si dice una sola orazione: in tutte le altre poi che hanno il digiuno, il numero delle orazioni è come nelle altre ferie; ma la seconda è *de S. Maria*, la terza *Ecclesiae;* e solo si eccettua la Vigilia di tutt' i Santi, in cui la seconda è *de Spiritu Sancto.* Quando poi la Messa è del Santo di rito semplice, la prima orazione è del Santo, e non essendovi altre commemorazioni ordinarie, come di un altro semplice, la seconda, e terza saranno *de Tempore.* Se vi è la detta commemorazione *ordinaria*, non vi è obbligo di aggiungervi ambedue le orazioni *de Tempore*, ma è bastevole il dir soltanto la prima di esse. Nel fine di tutte si leggono le *straordinarie*, come si è dichiarato circa la Messa della feria.

174. Nelle Messe de' semidoppj alle volte si dicono due sole orazioni ordinarie, alle volte tre, ed alle volte più di tre. Fra le Ottave di Pasqua, e di Pentecoste, nel Mercordì, e ne' giorni seguenti si dicono due sole orazioni ordinarie, cioè la prima della Messa del giorno, e la seconda o del semplice, se vi è, o pure mancandovi il semplice, l'orazione *Ecclesiae, vel pro Papa* (3). Nelle Domeniche fra qualunque Ottava non si aggiunge veruna orazione nel tempo, ma si dicono soltanto due orazioni, cioè della Domenica, e dell' *infra Octavam* (4). Ma ciò s'intende quando non occorrano altre orazioni *del giorno* (*n. 172.*), le quali occorrendo, pur vi si aggiungono. Fuori poi degli esposti due casi, non si leggono mai nelle Messe de' semidoppj meno di tre orazioni *ordinarie;* e quando occorrono tre orazioni *del giorno*, nessuna se ne aggiunge *del tempo;* aggiungendosi una di queste, cioè la prima, se quelle *del giorno* sono due; e quando ve n'è una sola, vi si aggiungono ambedue quelle *del tempo.* In un solo caso si dicono più di tre orazioni *ordinarie* nelle Messe de' semidoppj; cioè quando ve ne sono più di tre *del giorno:* tutte allora si leggono, ancorchè sieno cinque, sei, ec. Le orazioni finalmente *straordinarie* si dicono *sempre* in tali Messe.

175. Le due orazioni *de Tempore* sono le seguenti (5). Dall' Ottava dell' Epifania sino alla Purificazione, *Deus qui salutis, et Ecclesiae, vel pro Papa.* Dal-

(1) *Rubr. gen. Miss. tit.* 9. *n.* 12.
(2) *Ap. Talù n.* 1040.
(3) *Rubr. Miss. postea in fer.* 4. *infr. dict. Oct.*
(4) *Rubr. gen. Mis. tit.* 9 *n.* 10.
(5) *Rubr. cit. tit* 9.

la Purificazione sino a Quaresima, *A cunctis, et ad libitum*. Da Quaresima sino alla Domenica di Passione, della *feria*, ed *A cunctis*; ed indi sino alla Domenica delle Palme, *della feria*, ed *Ecclesiae*. Dall'Ottava di Pasqua sino all'Ascensione, *Concede et Ecclesiae*. Dall'Ottava di Pentecoste sino all'Avvento, *A cunctis, et ad libitum*. In tutto l'Avvento finalmente, *della feria*, e *Deus qui salutis*. Le eccezioni di tali regole generali sono queste: Fra le Ottave di Maria SS., in qualunque tempo accadono; come ancora fra l'Ottava di tutt'i Santi, *de Spiritu Sancto, et Ecclesiae*. Fra le altre Ottave, *de S. Maria, et Ecclesiae*. Dell'*infra Octavam* delle due Pasque si è già detto (*num. 174.*). Delle Messe votive, e dei defonti si parlerà a suo luogo.

176. Ora si debbono notare molte cose rispetto alle riferite orazioni. I. L'orazione *ad libitum* è solito di prendersi nel fine del Messale prima delle Messe *pro defunctis*. Ma si possono prendere anche altrove secondo il seguente Decreto. *Tertia oratio dicenda ad libitum Sacerdotis potest esse vel de Sancto, vel de SS. Sacramento, vel de Patrono, vel de Passione, vel pro quacumque necessitate etc. S. R. C. 2. Septembr. in Aquen.* (1). II. In ogni Messa *privata* che non sia di rito doppio, oltre le orazioni *del Tempo*, vi si può dire l'orazione per un defonto particolare, qualunque sia, ma sempre nel penultimo luogo: *In Missa privata de festo semiduplici, simplici, seu votiva, vel de infra Octavam, sive de feria non privilegiata, potest in penultimo loco dici collecta pro particulari defuncto; puta, Inclina, vel Deus qui nos Patrem etc. et similia; sed ob id non est omittenda ulla ex collectis pro Tempore assignatis; puta A cunctis, vel Ecclesiae. S. R. C. 2. Dec. 1684. in una Can. Reg. Later.* (2). Le ferie privilegiate, che il Decreto eccettua, sono quelle dalla Domenica di Passione sino a Pasqua, e delle Vigilie di Pentecoste, e di Natale (*n. 173.*). E perchè fra le Ottave delle due Pasque, e nelle Domeniche fra tutte le Ottave la Rubrica vuole che si dicano due sole orazioni ordinarie (*n. 174.*); perciò stimiamo, che non possa aggiungersi la detta orazione pel defonto. È vero che non vi si possono dire le orazioni straordinarie, come appresso dichiareremo; ma oltrechè le prefata orazione non può annoverarsi fra le straordinarie, mentre si può dire in tutt'i semidoppj, onde piuttosto è della stessa natura delle orazioni *del Tempo*; vi è anche di più, che non è comandata, come sono le straordinarie, ma è soltanto permessa. È di sentimento il Cavalieri (3), che essendovi nella Messa l'orazione straordinaria, e potendovisi leggere l'orazione pel defonto, questa debba leggersi prima di quella; e vuole ancora, che possa cambiarsi nell'orazione per li defonti in generale. Circa la prima cosa egli dice il vero, perchè secondo il trascritto Decreto l'orazione pel defonto dee tenere il penultimo luogo; ma circa la seconda cosa non possiamo approvarla; mentre lo stesso Decreto spiega espressamente, che l'orazione dee essere *pro particulari defuncto*. III. Nelle Messe de' Morti, come a suo luogo riferiremo, la Rubrica prescrive, che sempre le orazioni che vi si leggono sieno in numero disuguale; ma ciò non si ricerca nelle Messe de' Vivi, *In Missa de semiduplici, vel simplici, vel votiva non sunt necessario dicendae collectae impares, puta tres, quinque, vel septem. S. R. C. 2. Dec. 1684. in una Can. Reg. Later.* (4).

177. Circa la commemorazione della Vigilia è da sapersi, che se occorre nell'Avvento in giorno in cui si fa Officio doppio, o semidoppio, se ne dee fare la commemorazione nella Messa dopo quella della feria, non ostante che siasi omessa nell'Officio (*n. 150.*). E fattasi alla S. C. la domanda da' Carmelitani Scalzi di Spagna: *De Vigilia, quae occurrit in Adventu, nihil fit in Officio: Quaeritur, utrum in Missa, in qua de Vigilia fit commemoratio, legendum sit ejus Evan-*

(1) *Ap. Talù n.* 1107.
(2) *Talù n.* 587.

(3) *Tom.* 3. *cap.* 10. *Decr.* 2. *n.* 8.
(4) *Ap. Talù n.* 592.

gelium in fine? Fu risposto a' 16. Febbrajo 1781. *Affirmative, exceptis festis Quatuor Temporum.* Se poi non è giorno di rito doppio, o semidoppio, ma l'Officio si è fatto della feria senza la commemorazione della Vigilia; la Messa nondimeno si dovrà leggere della Vigilia colla commemorazione della feria (1). Accadendo la Vigilia nella Quaresima, o nelle Quattro Tempora in giorno nel quale non vi è doppio, o semidoppio, la Messa è della feria colla commemorazione della Vigilia. Se poi accade fra qualche Ottava in quel giorno in cui si fa l'Officio dell'*infra Octavam*, la Messa si dice della Vigilia colla commemorazione dell'Ottava; e così ancora si pratica quando fra l'Ottava accadono le Quattro Tempora, o la feria seconda delle Rogazioni. Della Vigilia si fa sempre la commemorazione nella Messa, eccetto ne' doppj di prima classe; ne' quali non però si dee far la commemorazione della feria maggiore (2). Si fa il dubbio, se ne' suddetti doppj di prima classe abbiasi a fare la commemorazione della feria terza delle Rogazioni. Esaminata la cosa, ci sembra, che con ogni fondamento debbasi rispondere di no. Tutti concedono, che non sia feria maggiore, mentre quando occorre una di tali ferie col semplice, l'Officio secondo la Rubrica è della feria maggiore; ma occorrendo il semplice, e la detta feria seconda, l'Officio è del semplice (3). Or se nelle Messe delle feste di rito doppio di prima classe non vi ha luogo la commemorazione del semplice; non potrà avervi luogo la commemorazione della feria suddetta, che è inferiore al semplice.

178. Il Cavalieri scrive, che la prefata feria terza *nullo privilegio, nec speciali aliqua praerogativa reperitur suffulta; ceditque Officio simplici; regiturque more aliarum feriarum communium* (4). Ma non entra a parlare del caso presente. Ne ragiona diffusamente il Tetamo (5), ed inclina al sentimento negativo; e per la ragione da noi sopra esposta, e per aver letto in un Calendario de' Padri dell'Oratorio di Roma, che in un doppio di prima classe occorrente nella prefata feria si notava non doversi far nella Messa la commemorazione della medesima. Soggiunge poi, che deve farsi nella Messa de' doppj minori, o maggiori, e nella Messa privata del doppio di seconda classe, come si fa del semplice; e che con questa limitazione debbono intendersi le surriferite parole del Cavalieri, che eguagliano la detta feria a tutta le altre ferie comuni, o *per annum;* cioè che di tutte le altre non si fa mai commemorazione, e di questa sì, nel modo ora esposto.

179. Ma in questo ha egli preso un equivoco, confondendo la commemorazione della feria con quella delle Rogazioni, e ragionandone come fossero una cosa sola, quando realmente sono due cose, e molto fra se differenti. La feria seconda è feria maggiore delle Rogazioni, onde una sola commemorazione comprende l'una, e le altre. La feria terza è feria simile a tutte le altre, e per farne la commemorazione si dovrebbe leggere l'orazione della Domenica precedente; ma la S. C. a'25. Settembre 1706. *in una Urbis et Orb.* decretò: *Feria tertia Rogationum non dicitur secunda Oratio Dominicae;* come riferisce il Talù al *num. 836.* Insieme poi colla feria si uniscono le Rogazioni: e la Rubrica prescrive, che dicendosi la Messa del Santo, *fit commemoratio Rogationum*, ma non fa menzione della feria. Dice bene dunque il Cavalieri, che detta feria non ha alcun privilegio (6); e l'eccezione posta dal Tetamo non è eccezione, perchè la comme-

(1) *Rubr. gen. Miss. tit. 7. n. 2.*
(2) *Rubr. cit.*
(3) *Tit. 5. n. 1.*
(4) *Tom. 2. c. 24. Decr. 12. n. 4.*
(5) *Not. in fer. 3. Rogat. n. 30.*
(6) Anzi, come avvertono il Gavanto, e il Merati (*tom. 1. part. 4. tit. 11.*), delle altre ferie comuni si dice l'orazione della Domenica precedente, quando l'Officio è feriale, e nella detta feria terza no: ma si legge l'orazione delle Rogazioni, e si dice la Messa delle medesime colla seconda orazione *Concede*, e colla terza *Ecclesiae*, *vel pro Papa.* Nell'Officio soltanto si dice l'orazione della feria. Tutto è della Rubrica. E qui cade a proposito l'avvertire, che le li-

morazione, che egli dice doversi fare, non è della feria, ma delle Rogazioni; la quale commemorazione dee mettersi nel numero delle orazioni *straordinarie* (*n. 172.*); ma perchè la Rubrica non dichiara in quali Messe deve farsi, e in quali no, giustamente il citato Tetamo la regola colla Rubrica de' semplici per le ragioni dette di sopra. Il Merati ha parlato di tal feria senza confusione. Nella prima delle sue Tavole cade la medesima a'28. Aprile festa di S. Vitale martire di rito semplice. Egli vi nota: *Non fit com. feriae. In Miss. Gl. 2. Orat. Rogat. Praesta quaesumus etc. 3. Concede.* Ecco la distinzione della feria delle Rogazioni. Nella Tavola quarta cade nel primo di Maggio festa di S. Filippo, e Giacomo di rito doppio di seconda classe; e nota: *In Missa privata 2. or. Rog.*; vale a dire è dello stesso sentimento, che ne' doppj di prima classe non si fa tal commemorazione.

180. Cominciamo ora a parlare delle orazioni straordinarie (*n. 172.*). E primieramente di quella prescritta dal Vescovo. Dichiarò la S. C. a'2. Dicembre 1684. *in una Can. Regul. Later.*, e di nuovo a'17. Agosto 1709. *in Bergom.*, che dee dirsi, oltre le già assegnate del Tempo: *Haec oratio recitari debet, tamquam ex praecepto, quarto loco, non omissa tertio loco illa, quae est ad libitum* (1); e deve sempre dirsi nell'ultimo luogo. Una tal colletta nondimeno, si dee lasciare. 1. Ne' doppj di prima classe: *In festo primae classis non dicitur oratio Deus refugium, jussu a superioribus pro re gravi. S. R. C. 28. Aug. 1627.* Ne ha nominato una sola per cagion di esempio, ma il Decreto è generale per tutte le altre. 2. Ne' doppj di seconda classe, come rettamente deducono i Rubricisti da quel Decreto, il quale vieta di farsi in tali doppj la commemorazione del Santissimo Sacramento nelle Messe private in tempo dell'Esposizione delle Quarantore: commemorazione voluta dalla Chiesa con maggior premura che quella prescritta dal Vescovo; come si vedrà a suo luogo (*num. 182.*); onde se ne' doppj di seconda classe quella si dee lasciare, questa dee lasciarsi con più ragione. 3. Nella Vigilia di Natale per Decreto de' 2. Marzo 1761. *in Aquensi: In Missa Vigiliae Nativitatis debent omitti orationes a Superiore praeceptae, v. gr. pro pace, aeris serenitate etc.* 4. Nella Vigilia di Pentecoste, e nella Domenica delle Palme, prescrivendo espressamente la loro Rubrica particolare, che si dica *una sola orazione* nella Messa, lasciandosi anche il semplice, quantunque se ne sia fatta commemorazione nell'Officio. E fondati sopra questa ragione sono dell'espressato sentimento il Merati, il Cavalieri, ed il Tetamo (*). In tutti gli altri giorni si dee leggere nella Messa la detta orazione, anche fra la Settimana di Passione (2); e fra le Ottave di Pasqua, e di Pentecoste (3), dopo il Martedì, ed anche nelle Domeniche privilegiate di pri-

---

tanie da recitarsi sotto grave obbligazione nel giorno di San Marco, e ne' tre giorni delle Rogazioni, non è lecito l' anticiparle nel giorno antecedente dopo il Matutino, e le Laudi; e ciò per replicati Decreti della S. C., l' ultimo de' quali fu formato a' 28. Marzo 1775. *in una Urbis, seu Ord. Min. Observ. S. Francisci.* La stessa S. C. pubblicò quest'altro Decreto a' 14. Febbrajo 1705. *in una Cappuc. Galliae*, e presso il Talù al *n.* 609. si trova notato: *Si festum S. Marci occurrat in die Paschalis, Processio cum Litaniis transfertur in fer.* 3. *sequentem.* Questo privilegio non si estende al Lunedì dopo Pasqua; come nota il Gavanto. *Tom.* 2. *Mer. sect.* 7. *c.* 6

(1) *Ap. Merati in Ind. Decr. Mis. n.* 219.

(*) Noto qui un Decreto posteriore al nostro Autore, e che conferma la dottrina da lui esposta. Interrogata la S. Congregazione de' Riti: *An in Dominicis Adventus, et Quadragesimae omittenda sit Collecta a Superioribus imperata?* rispose: *Negative, exceptis Dominica Palmarum, et Dominica IV. Adventus in hujus occursu cum Vigilia Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi, in quibus omittenda est Collecta imperata. Et ita S. Congregatio respondit, statuit, et ubique servari mandavit. Die* 20. *Aprilis* 1822. *in Cotronen.* Questo Decreto nella Collezione del Gardellini è sito al num. d'ordine 4436. *ad* 2. *L' Annotatore.*

(2) *Tetamo Temp. Pass. c.* 6. *art.* 2. *n.* 9

(3) *Tetamo tom.* 3. *tr.* 2. *part.* 2. *c.* 2 *sect.* 2.

ma e seconda classe, mentre il loro rito non eccede il doppio maggiore (*n. 37.*).

181. Dell'altra colletta straordinaria per l'anniversario della creazione del Papa, e consecrazione del Vescovo, han parlato il Pontificale Romano, il Cerimoniale de' Vescovi, il Messale, e la S. C. in due Decreti, il primo de' 4. Aprile 1705. *in Lyciensi*, il secondo degli 8. Giugno 1709. *in Bracharensi* (1). Ambedue questi Decreti dichiarano di parlare secondo gli anzidetti Pontificale, Cerimoniale, e Messale, i quali tutti o favellano del giorno stesso, in cui il Papa, o il Vescovo è consecrato, come il Pontificale (2); o parlano della sola Messa solenne da celebrarsi nella Cattedrale dal Vescovo, o da un Canonico nell'Anniversario dell'elezione, o consecrazione del medesimo Vescovo, come il lodato Cerimoniale (3); o pure della Messa solenne nell'Anniversario dell'elezione, o consecrazione di Papa, come il Messale verso il fine dopo le benedizioni. Onde malamente gli Autori con tali Rubriche han voluto regolare la colletta da farsene nelle Messe private. Ciò che appartiene alle Cattedrali, o Collegiate lo riserbiamo pel Capo XVIII. Quì restringendoci a trattare della sola colletta da aggiungersi nelle Messe private, diciamo in primo luogo, che come ci fa sapere il Merati (4), nelle Basiliche di Roma nell'anniversario della creazione, o consecrazione del Papa non si fa la mentovata colletta, e molto meno si celebrano Messe private di tale elezione, o consecrazione; ma cantasi la sola Messa solenne. Giudica il Cavalieri (5), che da quelle Basiliche debbano prender la norma le altre Chiese. Diciamo per secondo, che dove si trova la consuetudine *immemorabile* di fare la detta colletta nelle Messe private, è lecito continuarla (*n. XXI.*); ma dee ometters ne' giorni in cui abbiamo detto esser vietata la colletta ordinata dal Vescovo. Diciamo finalmente, che per un Decreto moderno de' 17. Settembre 1785. *in Portugallen.*, è lecito il fare la colletta, di cui trattiamo, nelle Messe private, eziandio dove non si trova la menzionata consuetudine. La Cattedrale di Portogallo domandò, come doveasi regolare tal colletta ne' doppj minori, giacchè nel Cerimoniale de' Vescovi si dava il regolamento per le ferie, e nel Decreto del 1705. per li doppj solenni. E la S. C. rispose: *In die consecrationis Episcopi occurrente Officio duplici* (minore, o maggiore) *Officium recitandum de dicto duplici. In Missis privatis post alias, si occurrant, faciendam commemorationem Consecrationis cum Collecta* Deus omnium fidelium etc. *Post Nonam celebrandam Missam solemnem pro electione, vel consecratione Episcopi, cum Gloria, Credo, et Praefatione de communi.* Due dubbj ha sciolti questo Decreto, o due opinioni che si trovano presso i Rubricisti ha riprovate. Il primo, che nel detto doppio potevasi celebrare la Messa privata *pro consecratione episcopi;* anzi vi era chi voleva che si dovesse. La S. C. ha prescritto, che si faccia la sola commemorazione di essa. Il secondo, che tal commemorazione doveasi fare *sub unica conclusione* colla prima orazione della Messa, celebrandosi quella dell'Officio occorrente. Insegnarono quest'errore, perchè i Decreti di sopra mentovati che parlano della Messa solenne, essi l'intesero della Messa privata. La S. C. ha deciso, che la detta commemorazione deve farsi dopo le altre: *post alias.* Se questo Decreto si fosse pubblicato a tempi del Cavalieri, che tanto su questo si è diffuso (6), quanta fatica avrebbe risparmiata!

182. Passiamo all'altra orazione straordinaria, cioè a quella del SS. Sacramento che deve dirsi nella Messa, nel tempo in cui sta esposto. Prescrive la S. C., che in tale occasione si faccia la suddetta commemorazione nelle Messe private, anche ne' doppj minori, e maggiori; ma si lasci ne' doppj di prima, e seconda classe. Prescrive inoltre, che nel-

(1) *Ap. Talù n.* 817. *et* 865.
(2) *De cons. elec. in Ep.*
(3) *C.* 35.
(4) *Tom.* 1. *part.* 1. *tit.* 4. *n.* 8.
(5) *Tom.* 1. *c.* 1. *Decr.* 1. *n.* 69. *et* 72.
(6) *Tom.* 1. *c.* 1. *Decr.* 1. *ex n.* 68.

le Messe solenni, anche ne' doppj di prima, e seconda classe, si aggiunga l'orazione del Sacramento, unita però colla prima, alla quale non si metta la conchiusione *Per Dominum etc.*, o altra simile, secondo il solito, ma tal conchiusione si metta dopo che sono recitate ambedue le orazioni, cioè quella della festa, e quella del Sacramento; e che se un doppio di prima classe occorre in giorno di Domenica, nella Messa solenne in tempo dell' Esposizione, si dica prima l'orazione della festa colla conchiusione, indi quella della Domenica, senza conchiusione, ed in terzo luogo quella del Sacramento, dopo la quale si dica la conchiusione suddetta. Ma si osservi intorno a ciò la nota al *num. 212.* La commemorazione del SS. Sacramento ne' giorni in cui non occorre doppio di prima, o seconda classe, vuole la S. C. che si metta dopo tutte le altre commemorazioni comandate; vale a dire che se vi è la terza *ad libitum*, perchè la medesima pure è comandata, e non si può lasciare per surrogarvi la colletta prescritta dal superiore (*n. 180.*); perciò dopo la detta orazione *ad libitum*, che è l'ultima delle comandate, si deve leggere quella del SS. Sacramento; e dopo questa le altre che vi si aggiungono per proprio arbitrio, cioè che sono permesse, ma non comandate. Trascriviamo ora i Decreti, ne' quali si contiene quanto sin adesso abbiamo esposto; e poi esporremo il resto, che vi è da sapersi circa la stessa commemorazione del Sacramento (1).

183. *Commemorationem de SS. Sacrameno tempore solemnis expositionis posse fieri in Missa de festo duplici, non tamen primae, vel secundae classis declaravit S. R. C. Insuper Sanctorum Reliquias non esse collocandas super Altari, in quo reipsa SS. Sacramentum publicae venerationi est expositum. S. R. C. 2. Sept. 1741. in Aquen. Dum Sacramentum est patenter expositum, in omnibus Missis facienda est commemoratio de eodem post omnes alias commemorationes de praecepto; in Missis tamen solemnibus festorum 1. et 2. classis fit sub unica conclusione. S. R. C. 16. Febr. 1737.* (2). *Deum Missa cantatur coram SS. Sacramento in Altari exposito, debet fieri commemoratio de eodem SS. Sacramento post omnes alias commemorationes de praecepto; et in Missis solemnibus tantum festorum 1. et 2. classis est facienda sub unica conclusione. S. R. C. 23. Junii 1736. in Brugen.* (3). *Quando Missa cantatur coram SS. Sacramento in festis primae classis occurrentibus in Dominica, commemoratio SS. Sacramenti conjungenda est orationi Dominicae. S. R. C. 3. Martii 1761.* E di nuovo fu confermato a' 18. Dicembre 1779. *in una Ord. Min. S. Franc. de Observ.* Fu domandato: *An com. SS. Sacramenti in duplici 1. et 2. cl. debeat uniri cum oratione Missae sub unica conclusione, quando insimul concurrunt aliae commemorationes de praecepto, uti de Dominica, vel de feria majori?* Ecco la risposta: *Uniendum esse in fine aliarum commemorationum ac praecepto.* E questa è regola generale per tutte quelle commemorazioni che hanno a dirsi *sub unica conclusione*, come si è avvisato nel numero antecedente. La ragione di questo Decreto si è, che la S. C. non vuole che si faccia una conclusione a parte per tali commemorazione; ma neppur vuole che si dicano prima delle altre.

184. Ora si domanda in primo luogo, se nella Chiesa, dove si fa l'Esposizione, debba farsi la commemorazione del Sacramento, anche prima di esporsi, o dopo che si è riposto? Si domanda in secondo luogo, se detta commemorazione abbia a farsi nelle sole Messe che si celebrano nell'Altare, dove è l'Esposizione, o anche negli altri Altari della medesima Chiesa? Alla prima domanda la S. C. ha risposto, che dee farsi detta commemorazione, soltanto mentre dura l'Esposizione; ed alla seconda, che dee farsi in

(1) *Ap. Talù n. 1105. et Caval. tom. 4. c. 7. Decr. 25. num. 3.*
(2) *Ap. Caval. tom. 4. c. 7. Decr. 37.*
(3) *Ap. Talù n. 1009. et Cav. loc. cit. Decr. 38.*

qualunque Altare si celebri: *Quando frequenter fiunt expositiones Sanctissimi publice in majori Altari, et praeter Missam solemnem dicitur etiam Missa privata ad idem Altare majus, tam in istis Missis, quam in aliis, quae celebrantur ad alia Altaria minora, fieri potest commemoratio de SS. Sacramento* DURANTE EXPOSITIONE. *S. R. C. 2. Maii 1746. in Varsav.* (1). Siegue la terza domanda, se vi sia obbligazione di aggiungere la prefata commemorazione del Sacramento, o stia in arbitrio; e la quarta, se quanto si è detto s'intenda della sola Esposizione delle Quarantore, o eziandio di tutte le altre? Risponde il Cavalieri alla terza, che vi è l'obbligazione; mentre se in alcuni Decreti si dice *potest*, in altri di sopra riportati si dice, *facienda est*, o pure *debet fieri;* ed alla quarta, che s'intende per tutte le Esposizioni pubbliche, giacchè i riferiti Decreti parlano generalmente, e senza limitazione (2). La quinta domanda è, quali sieno le esposizioni pubbliche, e quali le private? Risponde lo stesso Autore, esser pubbliche quelle che non si fanno pel bisogno di persone particolari, ma per eccitare gli astanti a fare atti di virtù, o a crescere nella divozione del Sacramento; o pure si fanno per allontanare il popolo da' divertimenti profani, o per altra simile cagione. Ed avverte, che sebbene la S. C. abbia ordinato, che i Vescovi non concedano il permesso di farsi la pubblica Esposizione, se non vi è una causa pubblica, e grave; nulladimeno ciò s'intende *in senso largo*, e senza rigore; mentre dalla stessa S. C. si stima causa pubblica, e grave, quantunque sia scarso il numero delle persone che v'intervengono, come accade nell'occasione di darsi gli Esercizj spirituali ad una Confraternita, ai quali interviene piccol numero di persone. Il Decreto lo trascriveremo nella Seconda Parte (*n.*). Si richiede ancora per esser pubblica l'Esposizione, che si faccia in Chiesa colle porte aperte (3). Vedasi la *Dissert. XI. del IV. Tomo del Battes. Labor.*

485. Si fa la sesta domanda se possa dirsi pubblica l'Esposizione che si fa colla Pisside; onde nella Messa vi si possa fare la commemorazione del Sacramento? Ecco la risposta: *Commemoratio de SS. Sacramento in Missis privatis potest fieri, quando ejus expositio fiat pro publica causa; etiamsi Sacramentum expositum sit in Pyxide. S. R. C. 7. Maji 1646. in Varsav.* (4). Quale sia la causa pubblica, l'abbiamo esposto di sopra; onde passiamo alla settima domanda, la quale è, se oltre a' doppj di prima e seconda classe, vi sieno altri giorni ancora fra l'anno, ne' quali nella Messa solenne colla detta Esposizione abbia a farsi la commemorazione del Sacramento sotto una conclusione coll'Orazione del giorno. Questa domanda riguarda quei giorni, ne' quali non è lecito il cantare la votiva solenne del Sacramento, che si additeranno al *n. 211.* L'Istruzione Clementina, che come diremo nella Seconda Parte col *num. 428.* obbliga soltanto in Roma, sebbene chiami la votiva solenne in occasione delle Quarantore Messa *pro re gravi;* nondimeno eccettua moltissimi giorni, in cui non permette, che in detta occasione si canti la votiva del Sacramento; ma in tutt'i medesimi vuole, che si canti la Messa occorrente, in cui si dica la sola orazione del giorno, alla quale si unisca la commemorazione del Sacramento *sub unica conclusione.* Ma noi trascriveremo al *n. 221.* un Decreto moderno, in cui la S. C. determina, in quali giorni non è lecito il cantare la votiva solenne *pro re gravi*, *vel publica Ecclesiae causa;* e detti giorni sono soltanto i seguenti, cioè i doppj di prima classe, le Domeniche privilegiate (*n. 41.*), il primo di Quaresima con tutta la Settimana maggiore, e le Vigilie di Pentecoste, e del Santo Natale. Dunque fa-

(1) *Ap. Talù n.* 1225. *et Cav. l. c. Decr.* 39.
(2) *Loc. cit. Decr.* 35. *n.* 3.
(3) *Tom.* 4. *c.* 7. *Decr.* 8. *n.* 2. *et Decr.* 33. *n.* 5.
(4) *Ap. Cav. tom.* 4. *c.* 7. *Decr.* 39. *n.* 1.

cendosi l'Esposizione delle Quarantore ne' mentovati giorni, si canta la Messa occorrente, e vi si unisce la commemorazione del Sacramento sotto una conclusione. In qualunque altro giorno si canta la votiva solenne del Sacramento senza altra commemorazione, neppure del giorno (*n. 214.*); e così si pratica anche ne' doppj di seconda classe; perchè sebbene ne' Decreti riferiti al *n. 183.* si dice, doversi in tali doppj unire l'orazione del Sacramento a quella del giorno, onde si suppone, che non possa cantarsi la votiva del Sacramento; ciò non ostante secondo il Decreto moderno poco fa accennato, non è proibita tal votiva ne' doppj di seconda classe.

186. Ma qui si dirà: L'Istruzione Clementina vuole, che avanti al Sacramento, o si celebri la votiva dell'istesso, o l'occorrente, sempre si dica nella Messa solenne una sola Orazione, ma i Decreti riferiti al *n. 183.* prescrivono, che la commemorazione del Sacramento si faccia dopo tutte le altre orazioni; onde suppongono che vi si dicano più orazioni, e perciò sono contrarj alla detta Istruzione. Risponde il Cavalieri, che *res gravis*, per cui si celebra la votiva solenne con una orazione, si dee intendere *in senso stretto*, ed in questo senso include la sola Esposizione delle Quarantore, non già le altre; onde i Decreti si debbono intendere per le Esposizioni fuori delle Quarantore, per far le quali si ricerca bensì la causa grave, ma *in senso largo*, come si è spiegato al *n. 181.*, ed in esse si dicono nella Messa o privata, o solenne, tutte le orazioni assegnate, dopo le quali si aggiunge quella del Sacramento (1). E perchè i Decreti dicono, *post omnes alias commemorationes de praecepto*, queste parole, come il Cavalieri avvisa (2), si debbono intendere giusta la spiega della Clementina: *dopo le orazioni prescritte dalla Rubrica* (3); e per conseguenza l'orazione prescritta dal Vescovo si dee dire dopo quella del Sacramento.

187. Un'altra orazione straordinaria è quella della consecrazione della Chiesa, nel giorno stesso, in cui si consacra. Questa si dice dal solo Vescovo consecratore, quando non può cantare la Messa della Consecrazione; e ordina la Rubrica, che si unisca all'orazione della Messa occorrente *sub unica conclusione* (4). Gli altri poi non possono, se è giorno in cui non si permette la votiva, nè celebrarne la Messa, nè farne la commemorazione; mentre dopo tanto che si è scritto sopra detta Messa, e sopra l'Officio che si pretendea doversi recitare in detto giorno della stessa Dedicazione (5), la S. C. ai 29. Luglio 1780. ha deciso: *Vesperas, Matutinum, Laudes, et Oras consecrationem praecedentes recitandas esse vel de feria, vel de Sancto, prout descriptum fuerit in Ordinario;* e che l'Officio della Dedicazione *inchohandum finita consecratione, scilicet in Vesperis subsequentibus.* Parole del detto Decreto diretto all'Arcivescovo di Malines, *in Mechlinien.* L'Officio dunque della Dedicazione si dee recitare nel giorno seguente alla detta consecrazione; e comincia dal Vespro del dì antecedente, e si regola secondo le Rubriche della concorrenza, e secondo i Decreti notati al *n. 66.* Circa poi la Messa, prescrive il soprascritto Decreto del 1780., che nel giorno in cui si consacra la Chiesa, da' Sacerdoti che ivi sono, e dal Parroco *Missam non esse celebrandam de Dedicatione Ecclesiae, sed de feria, vel de Sancto, prout descriptum fuerit in Calendario.* E perchè in quel giorno tutti gli Altari di quella Chiesa da consecrarsi sono denudati, domandava il riferito Arcivescovo, se la mattina per tempo potea qualche Sacerdote, o il Parroco celebrarvi una Messa per comodo del Popolo; rispose la S. C.: *Ubi nulla alia sit Ecclesia, vel Capella, Parochus, aut Sacerdos celebret post peractam consecrationem;* (ma la Messa occorrente, come si è detto) *sin minus ea die abstineat a Missae celebratione;* (cioè se non vi è al-

(1) *Tom. 4. c. 7. Decr. 38. n. 3.*
(2) *Ibid. Decr. 37. n. 3.*
(3) §. 17. *Instr. Clement.*
(4) *Rubr. partic. Missal.*
(5) *Cav. t. 1. c. 1. Decr. 1. ex n. 42.*

tra Chiesa, nè vuol trattenersi a celebrare nella Chiesa che si consacra sino dopo finita la Consecrazione) *et Populus audiat Sacrum ab Episcopo decantandum.* Si domandò ancora, se il digiuno da farsi nel giorno della consecrazione, secondo prescrive il Pontificale Romano, fosse di precetto, o di consiglio; e la risposta fu la seguente: ***Jejunium in Pontificali Romano praescriptum esse strictae obligationis pro Episcopo consecrante, et pro iis tantum, qui petunt sibi Ecclesiam consecrari; idemque jejunium indicendum esse die praecedente consecrationi, ad formam Rubricae Pontificalis.*** L'Officio dunque colla Messa della Dedicazione della Chiesa si recita nel giorno susseguente; ma da' soli Sacerdoti addetti a quella Chiesa nel modo dichiarato al *n. 99.* Può recitarlo, se vuole, anche il Vescovo che la consacra, ma non è tenuto. ***S. R. C. 7. Maji 1746. in Varsav.*** (1). E se quel giorno è impedito, il detto Officio si trasferisce secondo la Rubrica. È noto poi, che il rito è doppio di prima classe coll'Ottava.

188. Il suddetto Vescovo può concedere per lo stesso giorno della consecrazione un anno d'Indulgenza, e per gli Anniversarj in perpetuo quaranta giorni; le quali Indulgenze può concedere altresì un Vescovo di aliena Diocesi, che dal Diocesano ha ottenuta la facoltà di consecrar quella Chiesa, ancorchè non l'abbia avuta di conceder l'Indulgenza. Nell'atto della consecrazione soltanto può il Vescovo stabilire per l'Anniversario un giorno, differente da quello in cui l'ha consecrata, che in appresso non può cambiare; così prescrivendo i Decreti della S. C. (2). E se il Vescovo non ha fatto veruno stabilimento, l'Anniversario si dee sempre celebrare nel giorno in cui si è consecrata; e se quello è impedito, o l'impedimento sia accidentale, o sia perpetuo (*num. 68.*), tanto il Vescovo, quanto il Superiore di quella Chiesa, può assegnare altro giorno per detto Anniversario secondo le regole da noi esposte (*ex n. 81.*); come ben riflette il Cavalieri, il quale spiegando poi le parole del Decreto, in cui si dà la facoltà al Vescovo di stabilire il giorno Anniversario *in actu consegrationis*, dice che quello *in actu* vuol dire sino a che dura la Messa solenne; onde se nol fa prima che reciti l'ultimo Vangelo, più nol può fare (3).

189. Sbrigati da ciò che appartiene alle orazioni straordinarie, soggiungiamo altre cose da sapersi circa tutte generalmente le orazioni; ed in specialità come abbiansi a conchiudere, come cambiare, se trovansi simili. Intorno la conchiusione, la Rubrica parla così: ***Si oratio dirigatur ad Patrem, concluditur***, Per Dominum nostrum etc. ***Si ad Filium***, Qui vivis, et regnas cum Deo Patre. ***Si in principio orationis fiat mentio Filii, concluditur***, Per eundem Dominum nostrum. ***Si in fine orationis ejus fiat mentio:*** Qui tecum vivit. ***Si facta sit mentio Spiritus Sancti, in conclusione dicitur***, in unitate ejusdem etc. (4). Ma per farsi quest'ultima conchiusione non basta che siasi nominato antecedentemente lo Spirito Santo, ma si ricerca che ciò sia stata nell'ultima orazione: ***Si secunda oratio est de Spiritu Sancto, aut de eo fiat mentio, tertia, sive ultima non debet concludi*** ejusdem Spiritus Sancti Deus. ***S. R. C. 15. Sept. 1736. in Toletana*** (5). E sebbene nell'orazione ***pro Rege*** pare che siasi fatta menzione di Gesù Cristo; ciò non ostante non si deve conchiudere ***Per eundem***, nè ***Qui vivis etc.***, giusta il seguente Decreto: ***Conclusio orationis pro Rege debet esse, Per Dominum nostrum etc. S. R. C. 3. Martii 1761. in Aquen.*** Comandò inoltre la S. C. a' 5. Maggio 1736. ***Ab orationib. expungenda sunt cognomina, et patriae Sanctorum.*** Il Talù dopo aver riferito questo Decreto (6), soggiunge, che con altri Decreti la S. C. dichiarò doversi togliere la parola ***Danorum*** dall'orazione di San Canuto Re, ***Nolasco*** da quella di S. Pietro, ***de Matha***

(1) *Ap. Talù n.* 1221.
(2) *Caval. tom.* 1. *c.* 1. *Decr.* 1. *et* 2.
(3) *Tom.* 1. *c.* 1. *Decr.* 2. *n.* 4.

(4) *Tit.* 9. *n.* 17.
(5) *Ap. Talù n.* 1035.
(6) *Ib. n.* 975.

da quella di S. Giovanni; da quella di S. Pio, *quintum;* di S. Margarita, *Regina Scotorum*; di S. Giovanni, *Gualbertum;* di S. Raimondo, *Nonnatum;* e di Santa Margarita, *de Cortona* (*). E poi giusto il sentimento del Cavalieri (1), di non doversi togliere *Coelestinum* aggiunto al *Sanctum Petrum;* mentre non è cognome, ma nome da lui preso nel Pontificato; nè *Chrysologum* dall'altro S. Pietro, nè *Chrysostomum* da S. Giovanni; perchè non sono di quei cognomi che indicano la prosapia, e famiglia, de' quali soli cognomi parla il Decreto. E tutto viene approvato dal Tetamo a' 2. Aprile (**). Nè in ciò si può prender norma da' Breviarj, perchè non sono tutti uniformi, ma variano secondo i luoghi dove sono impressi, e secondo il parere di chi ne regolò la stampa.

190. Per la somiglianza poi delle orazioni, leggiamo nelle Rubriche del Breviario: *Si item occurrat, ut eadem sit oratio festi, de quo fit Officium, et ejus, de quo fit commemoratio, mutetur oratio pro commemoratione in aliam de communi* (2). E nelle Rubriche del Messale: *Oratio hujusmodi, illa scilicet, quae eadem est, non aliae, commutentur cum alia de communi, vel propriae, quae sit diversa. Idem servetur in secretis, et orationibus post communionem* (3). Il cambiamento dunque non si può fare nella prima orazione, ma nell'altra che siegue, e sarebbe simile alla prima. Giova l'addurre qui alcuni esempj del modo da cambiare sì fatte orazioni. 1. Occorrendo la festa di S. Martino Vescovo nella Domenica XXII. dopo la Pentecoste, la Secreta *Da misericors Deus etc.* è la medesima nella Messa del Santo e in quella della Domenica; onde per la commemorazione di questa si legge la Secreta della Domenica XXVI.; come scrivono il Gavanto, il Tonellio, e il Tetamo (4), contra ciò che per isbaglio disse La-Croix. E se nello stesso giorno accadesse di dovere aggiungervi la colletta posta dal Vescovo, *Deus refugium nostrum*, la quale ha pure la sopraddetta Secreta; in luogo di essa, come il Tetamo insinua, si prenda la Secreta, *Suscipe Domine*, posta dopo l'orazione *pro quacumque tribulatione*. Se nel primo Giovedì di Quaresima occorre la festa de' Quaranta Martiri, in vece della Secreta di detta feria che è la stessa con quella de' Martiri, si prende quella del seguente Venerdì (5). E accadendo la detta festa nel primo Martedì, in cui si uniformano nel *Postcommunio*, questa per la feria si prenderà dal Mercordì che siegue (6). Quando tra le orazioni vi è poca varietà nelle parole, ma nella sostanza, e in quasi tutte le parole sono uniformi, vuole il Tetamo (7) che si faccia la mutazione. Quindi dovendosi a' 23. Luglio far le commemorazioni di S. Liborio, e della Vigilia di S. Giacomo, la prima orazione *Da quaesumus*, che è comune all'uno, e all'altra, sebbene in quella della Vigilia si

---

(*) Se il nome di Maddalena nella Santa penitente che lo porta viene dal Castello Maddalo, forma un' eccezione a questa legge, perchè fino dagli antichissimi tempi è stata nella Chiesa così chiamata; onde nell' Orazione ben si dice: *S. Mariae Magdalenae, quaesumus Domine etc. L' Annotatore.*

(1) *Tom.* 2. c. 38. *Decr.* 1. *n.* 4.

(**) A' tempi dell' Autore non vi era alcuna decretazione per questa eccezione, ma era solamente insegnata dai Rubricisti, i quali riconoscevano questi nomi come *titoli*, o *epiteti Ecclesiastici*, e perciò non inclusi nella Regola generale; al presente però abbiamo la decisione della S. Congregazione concepita in questi termini: *Non sunt ab Orationibus expungenda nomina Chrysostomi, ac Chrysologi, quae adjectiva potius sunt, et vel facundiam, vel vim, et efficaciam divini sermonis recensitis Sanctis, quasi supernaturali inditam virtute, designant, idque ubique servandum censuit S. R. C. in Decreto Generali a Leone XII. adprobato sub die* 5. *Martii* 1825. Non si fa menzione di S. Pietro Celestino, non essendo un epiteto al par di quelli, poichè l' aggiunto *Celestino* è un vero nome, che fu quello del Pontificato di questo Santo. Quindi si deve nominare *Petrum Coelestinum*, quantunque il Decreto non abbia fatto di esso menzione. *L' Annotatore.*

(2) *Tit.* 9. *n.* 8.
(3) *Tit.* 7. *n.* 8.
(4) *Tet.* 11. *Mart. n.* 5.
(5) *Bauldr. Merati etc.*
(6) *Tet.* 10. *Mart. n.* 3.
(7) 7. *Mart. n.* 4. 23. *Jul. n.* 2.

aggiungono nel mezzo, *quam praevenimus*, per S. Liborio si cambierà coll'orazione della Messa *Sacerdotes*. Questo caso sortisce, allorchè la festa di S. Giacomo accade in giorno di Lunedì, e la Vigilia si anticipa nel Sabbato. Così accadendo a'7. Marzo, in cui celebrasi la festa delle Sante Perpetua, e Felicita, il Lunedì dopo la terza Domenica di Quaresima, il *Postcommunio* di amendue dette commemorazioni è lo stesso, e soltanto vi è di diverso in quella delle suddette Sante, che vi si aggiunge, *intercedentibus Sanctis martyribus tuis Perpetua, et Felicitate*. Ma perchè è piccola diversità, si cambia col *Postcommunio* del comune di una martire non vergine, dicendo in numero plurale ciò che ivi è posto nel singolare. Vengono approvate sì fatte mutazioni anche dal Pitone, e dal Merati, a'quali senza ragione contraddice il Cavalieri (1). Quante volte negli Officj votivi (*n. 109.*) si dice l'orazione della festa, se in essa vi è la parola *festivitas*, o *festivitatem*, si cambia in quella di *commemoratio*, ovvero *commemorationem* (*n. 207.*); tanto nell'Officio, quanto nella Messa. Così pur si pratica ne'suffragj. Al contrario prescrive la S. C. a'30. Luglio 1689. *in Egitanien.* (2); che dicendosi la Messa, o la colletta in occasione di guerra contra i Turchi, e prendendosi per tal fine la Messa *contra Paganos*, o la colletta della medesima; non si debba mutare la parola *Paganorum* in quella di *Turcarum*, o pure *Haereticorum*. Ed ai 4. Maggio 1786. *in una Can. Reg. Lateran.* (3), comanda, che cadendo l'Anversario di un defonto in giorno festivo di precetto, e perciò dovendosi trasferire (*num. 280.*), nel giorno in cui si fa, non abbiasi a cambiare nell'orazione, *cujus Anniversarium depositionis diem commemoramus*; ma si debba dire pur così, sebbene non sia il proprio giorno dell'Anniversario.

(1) *Tom.* 2. *c.* 32. *Decr.* 8. *n.* 6.
(2) *Ap. Talù n.* 614.
(3) *Ib. n.* 601.
(4) *Mer. n.* 179. *Ind.*
(5) *Ap. Mer. tom.* 1. *p.* 1. *tit.* 9. *Rubr.* 2.
(6) *Ib. n.* 3.

191. Per ultimo bisogna vedere qual Santo si debba nominare nell'Orazione *A cunctis*, dove si trova la lettera N. La Rubrica nol dichiara, e la S. C. in un Decreto de'22. Agosto 1620., parlando de'Santi che in detta orazione si nominano, li chiama Padroni: *In oratione* A cunctis *nomina Patronorum S. Michaelis Archangeli, et S. Joannis Baptistae praeponenda Apostolis* (4). Due sorte di Padroni vi sono; altri del luogo, cioè i Protettori; altri della Chiesa, cioè i Titolari. Il Padrone da nominarsi nella prefata orazione è quello della Chiesa, dove si celebra la Messa; e perciò domandata la S. C., se vi si doveano nominare nella Spagna il Protettore del Regno, o quello della Diocesi, a'26. Gennajo 1793. rispose: *In qualibet Ecclesia nominandum esse Patronum, seu Titularem proprium ejusdem Ecclesiae. Litera N.*, scrive il Gavanto, *nomine exigit Patroni, seu Titularis Ecclesiae, ubi celebratur* (5). Ripete le medesime parole il Merati (6); ed aggiunge, che se il Titolare è uno de'Santi già nominati nella prefata Orazione, come la SS. Vergine, o i Santi Apostoli Pietro, e Paolo; allora dove è la lettera N., *potest exprimi nomen alterius Sancti, cujus praecipua memoria, vel insignis Reliquia habetur in dicta Ecclesia*: e mancando anche questo, ognuno, dice, può nominarvi un Santo secondo la propria divozione (7). Ma quest'arbitrio non è secondo la Rubrica. Mancando il Titolare permette la S. C. di surrogare il Protettore principale del luogo; come da un Decreto de'16. Febbrajo 1754. (8). Se vi è il Titolare, il medesimo dee nominarsi; e qualora manchi l'uno, e l'altro; come sortisce quando il Titolare, e Protettore sono o la SS. Vergine, o i Santi Pietro e Paolo già contenuti in detta Orazione; in tal caso nessun Santo ivi si nomina, e si lascia *atque beato* (*).

(7) *Ibid.*
(8) *Ap. Talù n.* 1293.
(*) Pio VII. di felice ricordanza con Decreto de' 17. Settembre 1815. concesse che universalmente si potesse (ma non vi è obbligo di farlo) aggiungere il nome di S.

CAPO XIII.

Dell' Inno Angelico, del Simbolo, della Prefazione, del Canone, e delle Sequenze.

192. **C**IRCA l'Inno Angelico, o sia il *Gloria in excelsis*, per sapere in quali Messe abbia luogo, primieramente si debbono tenere avanti gli occhi le seguenti parole della Rubrica: *Gloria in excelsis dicitur quandocumque in Matutino dictus est hymnus Te Deum; praeterquam in Missa feriae quintae in Coena Domini, et Sabbati Sancti, in quibus Gloria in excelsis dicitur, quamvis in Officio non sit dictum Te Deum. In Missis votivis non dicitur, etiam tempore Paschali, nisi in Missa B. Mariae in Sabbato, et Angelorum* (1)*; et nisi Missa votiva solemniter dicenda sit pro re gravi, vel pro publica Ecclesiae causa; dummodo non dicatur Missa cum paramentis violaceis. Neque dicitur in Missis defunctorum* (2). In secondo luogo fa d'uopo aver presente quanto la S. C. ha determinato intorno alla votiva della SS. Vergine. Leggendosi nel Sabbato, prescrive che vi si reciti il *Gloria*, ancorchè l'Officio sia stato diverso: *Gloria in excelsis Deo dicitur in Missis votivis Sanctae Mariae, tam in Sabbato feriarum, quam in Sabbatis Adventus, licet ipsa die Officium non fiat de B. Virgine. S. R. C. 29. Maji 1607. in Placentina* (3). *In Missis votivis B. M. Virginis, quae recitantur in Sabbato, dicitur Gloria in excelsis, etiamsi non fiat Officium de eodem. S. R. C. 30. Jul. 1689. in una Ord. Cappuc.* (4). Ma se nel Sabbato si dica la votiva di qualche Santo, non vi ha luogo il *Gloria*, ancorchè siasi recitato l'Officio di Maria Santissima: *Qui in Sabbato recitat Officium de B. M. V. volens celebrare Missam votivam de aliquo Sancto, non debet dicere Gloriam, neque Praefationem B. M. V., sed communem. S. R. C. 2. Dec. 1684. in una Can. Reg. Later.* (5). Dunque molto meno può dirsi il *Gloria*, se l'Officio fu di altro Santo. Fra le Ottave poi della SS. Vergine, celebrandosi la Messa votiva della medesima, non si può leggere una delle sue votive che sono nel Messale, ma dee leggersi la festiva, cioè quella dell'*infra Octavam;* ed in essa, o sia giorno di Sabbato, o non lo sia; o l'Officio sia stato in Maria, o di altro semidoppio, si deve recitare l'Inno Angelico: *Qui in Sabbato infra aliquam Octavam B. M. V. recitat Officium de aliquo Sancto eo die occurrente, volens celebrare Missam votivam de B. V., tenetur quidem dicere Missam festivam cum Gloria, sed sine Credo. S. R. C. 2. Dec. 1684. in una Can. Reg. Later.* (6). *Tolerari potest Missa votiva cantata B. M. V. toto tempore Adventus, ut in Polonia* (perchè vi era la consuetudine), *exceptis solemnioribus festivitatibus, dummodo cantetur sine Symbolo, etiamsi Missa occurrens illud exigat, et solum cum Gloria in excelsis in Sabbatis, et infra Octavam ejusdem B. V., non omissa tamen Missa Conventuali. S. R. C. 22. Augusti 1744. in Cracov.* (7).

193. Altrove spiegheremo quest'ultimo Decreto; e soltanto rispetto al *Glo-*

Giuseppe sposo di Maria nell'Orazione *A cunctis;* cosicchè dopo il nome di Maria si può dire *cum Beato Josepho ejus Sponso, et cum Beatis etc. L'Annotatore.*

(1) La Rubrica posta nella Messa *de Angelis* dice potersi celebrare l'altra votiva di S. Michele Arcangelo, come a' 29. di Settembre. Non dice, se pur vi abbia luogo l'Inno Angelico. Ma i Rubricisti considerando, che si dà questo privilegio alla Messa degli Angeli, per essere i medesimi stati i primi a cantarlo; insegnano, doversi dire detto Inno nelle votive di S. Michele, di S. Gabriele, e di S. Raffaele; così interpetrando (e con ragione) le sopraddette parole della Rubrica; cioè che si debba recitare il *Gloria in excelsis*, non solo nelle votive di Maria in giorno di Sabbato, ma *et Angelorum.* Così l'Arcidiacono de Mattia presso l'Anonimo con Lohner, Merati ec.

(2) *Ap. Talù n.* 69.

(3) *Ib.*

(4) *Ib. n.* 617.

(5) *Ib. n.* 590.

(6) *Ib. n.* 589.

(7) *Ib. n.* 1188.

ria che prescrive nella Messa cantata, notiamo col Tetamo (1) che viene con ciò a prescriverla altresì nella privata; mentre non è la circostanza del canto il motivo per cui vuole che si reciti il *Gloria*, giacchè questo ha luogo nelle sole votivo solenni *pro re gravi*, insieme col *Credo;* ma è l'*infra Octavam* della SS. Vergine, che molto più del giorno del Sabbato alla medesima appartiene. Il Merati fu di contrario parere; ma come si rende manifesto dal lodato Autore (2), ciò derivò da uno sbaglio di memoria, supponendo di avere riportato nel suo Indice un Decreto favorevole alla sua opinione; ma un tal Decreto nè vi è, nè egli lo riferì; come noi ancora abbiamo osservato. Sebbene, come diremo parlando delle Messe votive, è proibito il servirsi di quelle poste nelle feste dell'Assunzione di Maria, della sua Concezione ec. per celebrar la votiva della medesima (*n. 207.*); nondimeno una tal proibizione non abbraccia la Messa dei sette Dolori della stessa Divina Madre, che è nel Messale del Venerdì dopo la Domenica di Passione; onde può la medesima dirsi, come votiva. E ciò si prova 1. dall'orazione notata nel fine della detta Messa, la quale, ivi si dice, ha da recitarsi nelle votive; 2. dal vedere, che non vi sono parole nella Messa medesima che convengano soltanto al detto giorno, per cui è assegnata, e non agli altri giorni dell'anno, come vi sono nelle Messe dell'Assunzione, Concezione ec., il che diede motivo al divieto di celebrare per votive (3). Or quando serve per votiva la prefata Messa de' sette Dolori le due orazioni *del Tempo* sono le medesime che nelle altre votive della SS. Vergine; giacchè la Rubrica parla generalmente *in votivis B. Mariae* (*n. 210.*). Quindi il Merati dopo aver fatta menzione di tutte le Messe votive di Maria SS., anche di quella de' sette Dolori, afferma, che *in tutte* si dicono le sopraddette orazioni (4). Ed il Tetamo insegna similmente, che in detta votiva tutto si regola come nelle altre votive della Santissima Vergine; e che dicendosi nel Sabbato, vi si dee recitare il *Gloria in excelsis* (5).

La terza cosa finalmente da sapersi circa il *Gloria in excelsis* è, che sebbene nelle votive private de' Santi, secondo la Rubrica di sopra riferita, non si debba dire il suddetto Inno Angelico; vi è un caso nondimeno, nel quale vi si può recitare. Questo è, qualora in un giorno in cui è lecita la votiva, oltre il Santo di cui si celebra l'Offizio, occorre un Santo che o non ha l'Officio nel Breviario, o l'ha di rito soltanto semplice, e la Messa si celebra in un Altare che ha il suddetto Santo per Titolo. Può allora dirsi *Gloria* nella votiva del Santo mentovato. E se il medesimo in quel giorno morì, può altresì dirsi la di lui votiva col *Gloria.* Questo è il sentimento del Quarti, che chiama detta Messa *semifestivam* (6); del Merati, che cita molti Autori (7); e del Gavanto, il quale dice, che una tal Messa *est ex votivo, et festivo mixta* (8). Senza ragione contraddice il Tetamo, col dir solamente, che non sono cose appoggiate ad una ragione *sufficiente* (9). Falso. Circa il potersi celebrare la votiva del detto Santo, lo dimostra il Quarti con ragioni *sufficientissime;* cioè, sì perchè costa, tale essere stata l'antica consuetudine della Chiesa, mentre di ogni Martire, o Santo, il nome del quale era notato ne' libri, e nelle tavole, era solito celebrarsene la Messa, come prova il Baronio; e sì perchè ogni Santo per mezzo della canonizzazione acquista il diritto di avere quel culto che si dà colla Messa; come apparisce dalle Bolle delle Canonizzazioni, e dalla comune sentenza dei Dottori presso il Bellarmino. Tanto maggiormente, soggiunge, che non solamente non vi è proibizione alcuna di cele-

(1) *Not. in Adv. in gen. c.* 3. *n.* 9.
(2) 11. *Dec. n.* 3.
(3) *Tetamo not. in Sab. num.* 41. *Merati p.* 1. *tit.* 4. *num.* 29.
(4) *Loc. cit.*
(5) *Not. in hebd. Passion. n.* 21.
(6) *Part.* 1. *tit.* 4. *dub.* 7.
(7) *Part.* 1. *tit.* 1. *n.* 2. *et tit.* 4. *n.* 41.
(8) *Ap. Mer. part.* 1. *tit.* 4. *n.* 16.
(9) *App. in fin. tom.* 4. *c.* 6. *n.* 2.

brarsi tal votiva, nè col celebrarla si muta l'ordine del Calendario; ma di più la Rubrica che permette le votive de' Santi, non fa alcuna eccezione. Il Cavalieri asserisce, potersi celebrare la detta Messa, essendo il Santo Titolare dell'Altare; e che ciò da tutti *extra dubium ponitur* (1). Rispetto poi al *Gloria*, tutti gli Autori citati sostengono, che abbia a recitarsi nella prefata Messa; perchè la Rubrica, la quale prescrive non doversi recitare nelle votive de' Santi, parla delle votive *in senso stretto;* ma essendo la Messa, di cui parliamo, in parte *votiva*, perchè discorda dall' Officio; ed in parte *festiva*, mentre in quel giorno morì quel Santo, o la Chiesa ne fa memoria; è troppo conveniente che rispetto al *Gloria* si regoli colla Rubrica delle festive; giacchè il detto Inno dee aver luogo, come parla il Gavanto, *si solemnitas adsit aliqualis;* conforme si avvera, soggiunge, nel caso esposto (2). Sinora abbiamo fatto parola della votiva privata. Se poi si canta nell'Altare del Santo col concorso del popolo, la S. C. prescrive nella Messa il *Gloria*, e il *Credo*. Vedi il Decreto al *n. 197*.

194. In quali giorni abbiasi a dire il *Credo* nella Messa, ci viene additato dalla Rubrica (3), e da alcuni Decreti della S. C. *Primo* dee dirsi il prefato Simbolo in tutte le Domeniche dell' anno, ancorchè sieno vacanti (*n. 121.*), ed ancorchè occorra in esse una festa, la quale non richiederebbe. Qualora però la Domenica si anticipi (*n. 117.*), o pure nella Domenica occorra la festa di S. Marco, e nelle Cattedrali, e Collegiate si canti anche la Messa delle Rogazioni; nè in questa; nè in quella della Domenica anticipata, può aver luogo il *Credo*, essendo l'una, e l'altra Messa feriale, la quale non è capace di partecipare della solennità della Domenica, come ne sono capaci le feste de' Santi; e così viene prescritto dal seguente Decreto: *Occurrente festo S. Marci die Dominico, in Missa Rogationum non dicitur Credo, quia est Missa ferialis. S. R. C. 25. Sept. 1688. in Mutinen.* (4). *Secondo.* Il Simbolo dee recitarsi in tutte le feste di nostro Signore, fra le quali si annoverano anche il Giovedì Santo (ma non il Sabbato), l'Invenzione, ed Esaltazione della Santa Croce, la Dedicazione della Chiesa col suo Anniversario, e la Consecrazione dell' Altare. E nella Messa del detto Anniversario della Dedicazione si recita il *Credo*, sebbene si celebri in altra Chiesa (5). Non si recita però nella consecrazione dell'Altare, fuorchè dentro la Chiesa dov'è sito il medesimo; giacchè fuori di essa non è lecito celebrarne la Messa; nè di tal consecrazione se ne può fare l'Anniversario (6).

195. E qui notiamo una regola generale che comprende le feste del Signore, di cui già abbiamo fatta menzione, e tutte le altre feste, che nomineremo appresso. La Regola è, che quantunque una festa richieda il *Credo*, se però abbia il rito semidoppio, il *Credo* non vi ha luogo in riguardo della festa, o sia *ex* se, per la ragione che non è solenne, e perciò, come altrove si disse (*num.18.*), nel concorso non si fa conto della di lei dignità; onde non può esigere il *Credo*, che *ex* se è indizio, ed argomento di solennità (7). Quindi nel Venerdì, e nel Sabbato dopo l'Ottava dell'Ascensione, quantunque sieno feste del Signore, la Rubrica ivi apposta nel Messale prescrive, che non vi si reciti il *Credo;* il quale per l'assegnata ragione, secondo la pratica universale, neppur si recita nelle Messe di Maria SS., o di Gesù Cristo, che per concessione particolare si celebrano col rito semidoppio una volta la settimana, o il mese. Si è detto, che le feste di rito semidoppio *ex se* non esigono il *Credo;* mentre *ex accidenti* possono esigerlo, cioè se interviene altro titolo estrinseco, per cui la Rubrica concede che si reciti

(1) *Tom.* 1. *c.* 1. *Decr.* 3. *n.* 36. *et* 37. *in fin.*
(2) *Part.* 1. *tit.* 8. *n.* 4. *lit.* 6.
(3) *Tit.* 11.
(4) *Ap. Talù n.* 612.
(5) *Caval. tom.* 5. *c.* 12. *n.* 28.
(6) *Caval. tom.* 1. *c.* 1. *Decr.* 8. *n.* 13.
(7) *Caval. tom.* 5. *c.* 12. *n.* 58. *et* 59.

il Simbolo; come accade nella Messa solenne col concorsó del popolo: *Symbolum in Missa solemni potest decantari in illa Ecclesia, ubi est Altare erectum sub invocatione alicujus Sancti, ratione concursus ad praescriptum Rubricarum; licet de eo fiat Officium sub rita semiduplici; ut de festo S. Antonii de Padua declaravit S. R. C. 1. Aprilis 1661. in una Burgi S. Domnini* (1) (*n. 18.*).

196. *Terzo.* Si recita il *Credo* in tutte le feste di Maria SS., degli Angeli, degli Apostoli, ed Evangelisti, anche di S. Barnaba, della Conversione e della Commemorazione di S. Paolo, delle due Cattedre, di S. Pietro *in vinculis*, e di San Giovanni *ante portam latinam:* nelle feste de' quattro principali Dottori latini, cioè di S. Gregorio, di S. Ambrogio, di S. Agostino, e di S. Girolamo: de' quattro Dottori Greci, cioè di S. Attanasio, di S. Basilio, di S. Gregorio Nazianzeno, e di S. Giovanni Crisostomo; come ancora nelle feste di S. Tommaso di Aquino, e di S. Bonaventura, di S. Anselmo, di S. Isidoro, e di S. Pietro Crisologo, tutti da varj Pontefici aggregati fra Dottori latini coll' Antifona *O Doctor*, e col Responsorio *In medio.* Nella festa di S. Leone il grande, scrive il Cavalieri, non si recita il *Credo;* perchè ha il detto Responsorio, ma non la prefata Antifona: e lo stesso accade alla festa di S. Ilario; mentre dee esser conceduto l' uno e l' altra per potervi aver luogo il *Credo* (2). Ma circa San Leone fu egli poi da Benedetto XIV. aggregato fra Dottori a' 15. Ottobre 1754. nella Costituzione *Militantis Ecclesiae;* e fu ordinato, che si dicesse l' Antifona *O Doctor*, e il *Credo.* Questo si recita similmente nelle feste de' Santi Padroni principali, ma solo nelle primarie, non già nelle secondarie della Traslazione, ec. *In festo Translationis Patroni principalis Cathedralis sub ritu duplici majori non potest in Missa dici Symbolum, tam in ipsa Ecclesia, quam per totam Dioecesim. S. R. C. 19. Jun. 1700. in Curien.* (3). Il medesimo si verifica, ancorchè il rito sia maggiore; mentre il *solo rito* non è mai titolo, per cui abbia luogo il *Credo;* onde la Rubrica nol concede alla festa di S. Gio: Battista, quantunque sia di prima classe: *Ubi S. Joannis Baptistae festum, et ejusdem Decollationis memoria gaudent praerogativa Patroni, vel Titularis, in Missa est utique recitandum Symbolum; secus vero negative, ni rursus adesset Sancti ejusdem insignis Reliquia. S. R. C. 11. Maji 1713. in Senen.* (4). Nella detta festa del Padrone principale il *Credo* si recita in tutte le Chiese di quel luogo. Nelle feste de' Padroni meno principali, ancorchè primarie, non si può dire il *Credo*: *In Missa Patroni minus principalis non debet di-*

---

(1) *Ap. Talù n.* 411.
(2) *Caval. t.* 5. *c.* 12. *n.* 22. *et* 23.
(3) *Talù n.* 733.
(4) Questo Decreto si trova presso il Talù al n. 1154. In un *Ordo Officii* di quest' anno nel giorno della Natività di S. Gio: Battista si legge così: *In Eccl. pr., vel ubi habetur Reliquia insignis, vel adest magni populi concursus, dicitur Credo; ideoq. in Miss. solemni, vel Convent. semper dicat. Credo, attentis Decr. S. R. C.* Primieramente non vi è Decreto alcuno che permetta il *Credo* pel solo *concorso* del popolo; ma in quello trascritto al *n.* 195., e di nuovo al *n.* 197., si ricerca, che vi sia ancora nella Chiesa l' Altare sotto il Titolo del Santo. di cui si canta la Messa. Bisogna dunque fondarsi sopra la Rubrica notata al *n.* 213., dove si permette di celebrare una Messa solenne, quando occorre una festa che si deve trasferire, e vi è concorso di popolo. Una tal Messa, come ivi abbiamo detto, si ha come votiva solenne *pro re gravi.* E perchè in tali votive la Rubrica generale del Messale al Tit. XI. prescrive, che vi si dica il Simbolo; perciò vi ha luogo nella Messa suddetta. Quindi si può argomentare, che se il concorso ha fatta permettere anche la votiva della festa trasferita: quando poi si trasferisce, e si dice la Messa occorrente, molto più sia permesso nella medesima recitarvisi il detto Simbolo. Per secondo quel l'*id oq. in Miss. solemn. vel Convent. semper dicatur Credo*, non si capisce cosa voglia dinotare. Sarebbe errore, se dinotasse, che basti il dir la Messa solenne per potervi dire il *Credo*, come par che voglia dire quel *semper*; onde si deve spiegare, che si dica il *Credo* sempre che o sia Chiesa propria, o vi sia la Reliquia insigne, o vi sia il concorso del popolo.

ci Credo, *et particulam Patroni* (della Rubrica) *intelligendam esse de Patrono principali tantum*, *nec posse extendi ad minus principales statuit. S. R. C. 2. Dec. 1684. in Beneventana*, *et 15. Sept. 1691. in Licien.* Soggiunge a questo Decreto il Talù: *Nec postest suffragari consuetudo contraria* (1). Ma perchè? Perchè è una consuetudine espressamente riprovata dalla Chiesa nel seguente Decreto: *Exequenda sunt omnino Decreta 2. Decemb. 1684., 15. Decembris 1691., et 19. Januarii 1700., quibus vetitum est dicere Credo in Missis Patronorum minus principalium*, *etiamsi numquam fuerint ad praxim deducta*, *et a Missalibus*, *ubi contrarium notatur*, *expungatur. S. R. C. 22. Augusti 1744. in Cracovien.*(2). Dopo questo Decreto sorprende il vedere, che il Compilatore del Direttorio di un Clero molto riguardevole abbia cercato di difender colla consuetudine il potersi dire il *Credo* nelle Messe de' Padroni meno principali. Ma forse l' addotto Decreto non gli fu noto.

197. *Quarto.* Dee altresì recitarsi il Simbolo nella festa del Titolare della Chiesa, o della Cappella della medesima separata; ma solo in quella Chiesa, o Cappella, e non nelle altre: *In die Sancti Laurentii Titularis alicujus Ecclesiae Cathedralis*, *vel Matricis nullius Dioecesis non est recitandum Symbolum in aliis Ecclesiis ejusdem loci; sed tantum in Ecclesia propria. S. R. C. 23. Mart. 1700. in Perusina* (3). Inoltre nelle feste di quei Santi, di cui si ha nella Chiesa qualche Reliquia insigne, ma soltanto nella Chiesa dove la medesima si conserva (*n. 105.*): *Qui recitat Officium de Sancto*, *de quo habet insignem Reliquiam in propria Ecclesia; si celebret eo die in alia Ecclesia*, *debet omittere Credo. S. R. C. 2. Dec. 1684. in una Can. Reg. Later.* (4). *Clerus*, *qui habet Indultum recitandi Officia Sanctorum*, *quorum insignes Reliquae asservantur in aliena Ecclesia*, *quae habet Clerum separatum*, *in Missis non debet dicere Credo. S. R. C. die etc. ut supra* (5). Quando per Indulto Apostolico si celebra nelle Religioni la festa di tutte le Reliquie che si conservano nelle Chiese delle medesime, giustamente afferma il Cavalieri (6), doversi recitare il *Credo* nella Messa; sì perchè fra tante Reliquie ve ne sarà senza dubbio alcuna che l' esigga; e sì perchè è questa una delle più principali feste de'Santi dell'Ordine, nelle quali la Rubrica assegna il *Credo:* e per le feste principali dimostra il medesimo Autore con evidenza, intendersi tutte quelle che hanno il rito di prima, o seconda classe; ed aggiunge, che i Religiosi in tali feste non possono dire il Simbolo nella Messa in qualunque Chiesa la celebrino, dicendo la detta Rubrica, *in Ecclesiis tantum illius Ordinis;* le quali parole malamente interpetrò il Gujeto, col dire, che non s' intendeano per li Regolari, ma per li Sacerdoti esteri (7). Se poi la sopraddetta festa delle Reliquie ha un rito inferiore, pur nondimeno vi ha luogo il *Credo* per la prima delle allegate regioni.

198. Finalmente si recita il detto Simbolo nel giorno, e nell' Anniversario della creazione, e coronazione del Papa; e dell' elezione, e consecrazione del Vescovo; nella festa di S. Maria Maddalena penitente, e di tutt' i Santi; fra le Ottave di quelle feste che *ex se* esigono il *Credo*, ancorchè nè l'Officio si faccia dell' *infra Octavam*, nè vi abbia luogo la commemorazione dell' Ottava (8); e nelle votive solenni *pro re gravi*, *vel pro publica Ecclesiae causa* (*n. 211.*), quantunque si dicano con paramenti violacei nella Domenica; e lo stesso s' intende, come insegna il Cavalieri col Tetamo, per quelle Messe solenni che permette la Rubrica di celebrarsi o del Titolare, o di altra festa molto solenne, che per esser

(1) *Num.* 594.
(2) *Ap. Talù n.* 1190. *et ap. Caval. tom.* 5. *c.* 12. *num.* 34.
(3) *Ap. Talù n.* 852.
(4) *Ap. Cav. tom.* 5. *c.* 12. *n.* 40.
(5) *Cav. ibid.*
(6) *Tom.* 1. *c.* 4. *Decr.* 16. *n.* 31.
(7) *Tom.* 5. *c.* 12. *n.* 36. 37. *et* 38.
(8) *Cav. tom.* 5. *c.* 12. *n.* 60.

giorno impedito dee trasferirsi (*n. 213.*). Anzi la S. C. ciò concede anche nella festa del Titolare di un Altare, quando vi è il concorso del popolo (*n. 191. in fin.*). È da notarsi, che le Messe delle Vigilie di Natale, e dell'Epifania non sono feriali, come quelle delle altre Vigilie, ma si reputano come festive, ed hanno il rito superiore; cioè quella dell'Epifania semidoppio, e quella di Natale dalle Laudi in appresso doppio. Perciò accadendo in Domenica, o fra l'Ottava che esige il *Credo* (per li privilegiati) il prefato Simbolo dee recitarsi nella Messa (1).

199. L'Esposizione del Venerabile non è un titolo, per cui abbiasi a dire nella Messa il *Credo*: *In Missis votivis privatis de SS. Sacramento, et de Officio duplici, quae celebrantur in Ecclesiis, ubi adest Sacramentum expositum occasione quadraginta horarum, non dicitur Credo, nisi aliter competat Missae Officii duplicis de die. S. R. C. 2. Dec. 1681. in una Can. Reg. Lat.* (2). Neppure vi ha luogo il *Credo* nella votiva della Santa Vergine, ancorchè si dica festiva fra l'ottava di qualche sua festa, e in giorno di Sabato: il Decreto si è riferito al *n. 192.* E per ultimo se la Messa non esige il *Credo*, ancorchè vi si faccia la commemorazione di un semplice *per accidente*, il quale l'esigerebbe; ciò non ostante non vi si può recitare (3).

200. Parliamo ora della Prefazione; ed acciò si apprenda con facilità quanto ad essa appartiene, fa d'uopo premettere, che può la medesima essere di cinque sorte. La prima è la propria della Messa che si celebra: la seconda dell'Ottave, che in senso largo si può dire anche propria della detta Messa, mentre tutt'i giorni dell'Ottava si reputano come lo stesso giorno della festa. la terza del Tempo; la quarta comune, e la quinta quella che richiederebbe l'Officio che si è recitato. La propria è quella che sta assegnata per alcune Messe particolari, come dello Spirito Santo, della Natività, o altra festa di Gesù Cristo, di Maria SS. ec. La Prefazione dell'Ottava è quella che si disse nella festa, la quale l'ha propria. La Prefazione del Tempo è quella assegnata per la Quaresima, e pel Tempo Pasquale. La comune è quella così chiamata dalla Rubrica, perchè si dice per ordinario nella Messa. La prefazione finalmente, che richiede l'Officio che si è recitato, è quella che si uniforma al Santo occurrente. Per sapere quale di queste Prefazioni debba usarsi nella Messa, si abbia presente questa Regola generale. La Prefazione propria della Messa che si celebra è preferita a tutte le altre. Se manca la propria, si deve dire, quando vi è, quella dell'Ottava. In mancanza di questa, vi ha luogo la Prefazione del Tempo; e mancando tutte le altre, si dice quella comune. Nè mai vi entra la Prefazione che ricercherebbe l'Officio che si è recitato, se non se nel modo già dichiarato, cioè quando la Messa concorda coll'Officio; onde vi ha luogo, come propria della Messa. Veniamo alle pruove.

Si festum SS. Philippi, et Jacobi, vel Inventionis Sanctae Crucis, aut Sancti Joannis ante Portam latinam, occurrerit infra Octavam Ascensionis; praefatio in Missa erit de Apostolis, vel de Cruce, sed Communicantes de Ascensione. S. R. C. 28. Aug. 1627. in una Urbis (4). Ecco preferita la Prefazione propria della Messa occorrente a quella dell'Ottava: *In Missis votivis dicitur etiam Praefatio propria, si propriam habeant; si vero hoc habuerint, dicitur Praefatio de Tempore, vel Octava, infra quam contigerit hujusmodi Missas celebrari; alioquin Praefatio communis* (5). Ecco preferita alla Prefazione dell'Ottava, la propria della Messa votiva. Per abbaglio scrisse taluno, che fra l'Ottava del Santo Natale celebrandosi una votiva sollenne che ha la propria Prefazione, dovesse dirsi quella dell'Ottava. Ma con due Decreti prescrisse la S. C., che anche in detta occasione si osservasse la soprascritta Rubrica;

(1) *Cav. tom. 5. c. 12. n. 18. Tet. in Miss. Vig. Nat.*
(2) *Ap. Talù n. 585.*
(3) *Cav. tom. 5. c. 12. n. 60.*
(4) *Caval. tom. 5. c. 14. Decr. 3.*
(5) *Rubr. gen. Mis. tit. 12. n. 4.*

cioè si dicesse la Prefazione propria della votiva: ***In Missis votivis solemnibus pro re gravi infra Octavam Nativitatis Domini celebrandis dicenda est Praefatio juxta Rubr. gen. tit. 12. num. 4. S. R. C. 25. Septemb. 1706. et 1714. approb. Clem. XI.*** (1). Che poi la Prefazione dell'Ottava debba preferirsi a quella del Tempo, dal seguente Decreto si fa manifesto: ***Tempore Passionis, quando contingat fieri Officium de infra Octavam, unica debet cantari Missa de feria cum commemoratione diei infra Octavam, et Praefatione de Octava, si habetur propria. S. R. C. 23. Junii 1736. in Einsidlen.*** (2). Si parla delle Cattedrali, e Collegiate in quei luoghi, dove per privilegio si fanno nella Quaresima le Ottave che in quel tempo sarebbero vietate (*n. 115.*). E la detta Prefazione dell'Ottava si deve recitare, ancorchè nella Messa non si faccia commemorazione della medesima: ***Quamvis juxta Rubricam generalem Breviarii, et Missalis Romani, in festis ritus duplicis primae classis nulla diei infra Octavam fiat commemoratio; tamen Hymni ad Horas terminari debent v. gr. Jesu tibi sit gloria. Et in Missis Praefatio B. M. V. erit dicenda. S. R. C. 29. Novemb. 1755. in Varmiensi*** (3).

201. Il Merati opinò doversi preferire la Prefazione del Tempo a quella dell'Ottava; ma il suo abbaglio vien confutato dal Cavalieri (4), ed appieno riprovato dal trascritto Decreto. Dalla stessa Rubrica si deduce la falsità di detta opinione. Si osservi ciò che dice nell'assegnamento delle Prefazioni; e si troverà, che assegnando per es. una Prefazione particolare per le feste di Maria SS., aggiunge, che servirà ancora ***per eorum Octavas, etiam in festis infra eas occurrentibus*** (si noti), ***si propriam non habuerint.*** Dunque la Praefazione dell'Ottava si deve dire ad esclusione di quella *del Tempo*, giacchè la Rubrica vuole, che sia soltanto esclusa dalla *propria*. Così ancora parla della Prefazione degli Apostoli, ec. Quando poi assegna le Prefazioni del Tempo, l'estende anche alle feste che fra esso occorrono; ma sempre colla clausola, ***nisi in eis propria assignetur.*** Or la Prefazione dell'Ottava nel senso della Rubrica, in occorrenza con quella del Tempo si ha come propria, sì perchè come è assegnata per la festa, è assegnata per l'Ottava; e sì perchè ciascun giorno dell'Ottava si reputa come lo stesso giorno della festa; onde la Prefazione assegnata cede solamente a quella che è propria della Messa che si celebra in un senso stretto.

202. Clemente VIII. con suo Breve dei 3. Gennajo 1750. accennato dal Talù (5) e nel Messale stampato in Venezia nel 1782., e riferito *per extensum* dal Tetamo (6), comandò, che si recitasse la Prefazione *de Trinitate* in tutte le Domeniche, ***quibus Praefationes propriae per Rubricas non sunt assignatae.*** Si fece il dubbio, se nelle Domeniche di Quaresima dovea dirsi la detta Prefazione della Trinità, o quella del Tempo Quaresimale. Vi fu chi scrisse doversi dire quella della Trinità, mentre la Prefazione Quaresimale non è assegnata alle Domeniche, ma al tempo della Quaresima. Ma dalla Rubrica apparisce tutto il contrario: ***Praefationes autem***, sono le sue parole, ***dicuntur ut in Ordine Missae adnotatum est, et quae in Quadragesima, tempore Passionis, et Paschali, et infra Octavam propriae assignantur, dicuntur etiam in Dominicis, et festis, quae illis temporibus celebrantur, nisi illa festa propriam Praefationem habeant*** (7). Essendo dunque nominatamente assegnata alle Domeniche la Prefazione di Quaresima, e dicendo Clemente XIII., che si reciti nelle Domeniche la Prefazione della Trinità, quando dalla Rubrica non si trovi assegnata alle medesime altra Prefazione propria; per conseguenza non si

(1) *Ap. Talù n.* 835.
(2) *Ap. Talù n.* 1013.
(3) *Ap. Talù n.* 1312.
(4) *Tom.* 2. *c.* 15. *Decr.* 4. *n.* 3.
(5) *Ap. Talù n.* 1326.
(6) *Not. in Domin. n.* 1. *c.* 55. *in fin.*
(7) *Rubr. gen. Mis. tit.* 12. *n.* 2.

dee recitare detta Prefazione della Trinità nelle prefate Domeniche di Quaresima, alle quali, come abbiamo veduto, si trova già fatto un tale assegnamento. Si potrà opporre, che giusta la Regola generale stabilita al *n. 199.* la Prefazione *propria* si preferisce a quella *del Tempo*, dicendo la Rubrica riportata poco avanti, che debba farsi la recitazione delle dette Prefazioni del Tempo, *nisi illa festa propriam Praefationem habeant.* Or la Prefazione della Trinità è propria della Domenica, e quella di Quaresima è del Tempo; dunque dee preferirsi quella della Trinità. A questa opposizione che ha molta apparenza di vero si risponde, che la Regola stabilita, e la Rubrica su cui è fondata, parlano della Prefazione *propria della Messa che si celebra*, non già della *propria del giorno*, *ma non della Messa;* come è la Prefazione della Trinità. Questa Prefazione dunque, di cui non parla la Rubrica, si dee regolare secondo il Decreto particolare per la medesima fatto; e secondo il detto Decreto, allora soltanto ha luogo, quando nella Domenica non vi è altra Prefazione per essa assegnata. E perchè nelle Domeniche di Quaresima vi è, come si è veduto, la Prefazione assegnata; perciò quella della Trinità non vi ha luogo. Finalmente la S. C. ha decisa la controversia; mentre essendone stata domandata da'Minori Osservanti, rispose a'18. Dicembre: *In Dominicis Quadragesimalibus, et Paschalibus debet recitari Praefatio de Tempore, non vero de SS. Trinitate.*

203. Resta da provarsi, che della Prefazione che esigerebbe l'Officio che si è recitato, non dee mai farsi conto, quando la Messa non concordi col detto Officio. La decisione si contiene ne'seguenti Decreti: *Qui in Sabbato recitat Officium de B. M. V., volens celebrare Missam votivam de aliquo Sancto, non debet dicere Praefationem de B. M., sed communem. S. R. C. 2. Dec. 1681. in una Can. Reg. Later.* (1). *Quando per annum fit apud Privilegiatos Officium de Immaculata Conceptione, vel sub alio titulo, vel de S. M. in Sabbato, vel de SS. Sacramento; si dicatur aliqua Missa votiva non habens Praefationem propriam, Praefatio debet esse de communi, vel de Tempore, si tunc specialis dicitur; non vero ea, quae est conformis Officio. S. R. C. 16. Julii 1708. in Brisien.* (2). Quattro cose qui per ultimo si notino. La prima, che nelle Messe delle Ferie, e delle Vigilie che si dicono nel corso di qualche Ottava, di questa dee dirsi la Prefazione, se l'ha propria (3); altrimenti o del Tempo, se allora vi è, o la comune in mancanza di ambedue. La seconda, che occorrendo due Ottave, la Prefazione si dice della più degna (*n. 57.*). La terza, che il doversi dire la Prefazione di Natale nel giorno di San Giovanni, il quale l'ha propria, è un eccezione della Rubrica generale da non estendersi ad altri casi (4). La quarta, che nelle feste dell'Aspettazione del Parto della B. Vergine, e del SS. Rosario, la S. C. a'3. Marzo 1761. prescrisse, che si dovesse dire nelle Prefazioni: *Et te in Expectatione B. M. semper Virginis* nella prima; *Et te in solemnitate etc.* nella seconda. Nella festa del SS. Cuore di Maria, dove si trova conceduto il suo Officio, dee dirsi: *Et te in Solemn. puriss. Cordis Beatae Mariae;* come si vede notato nella Messa stampata di detta festa: e negli Officj votivi di Maria: *Et te in commemoratione B. M. semper Virginis*, come avvisa il Cavalieri (5), e non già *in veneratione*, nè *in festivitate;* e questa, al dire del medesimo, è la pratica universale di tutte le Religioni. Si eccettua, se il detto votivo Officio non è della Vergine in generale, ma di qualche sua festa particolare; come della Concezione, de'Sette Dolori ec.; perchè allora si dee dire: *Et te in Conceptione: Et te in Transfixione etc.*, come saviamente insegna il Tetamo al *num. 42.* delle cose da notarsi nel Sabbato.

(1) *Ap. Talù n.* 590.
(2) *Ap. Talù n.* 850.
(3) *S. R. C. in Decr. hic cit. n.* 200.
(4) *Cav. tom.* 5. *c.* 14. *n.* 22.
(5) *Caval. tom.* 5. *c.* 14. *n.* 44. *et* 45.

204. Rispetto al Canone della Messa, si avverte, che qualora fra un'Ottava che ha la Prefazione propria, ed anche il *Communicantes*, occorra un Santo che ha la sua propria Prefazione, nella Messa del medesimo si fa uso della sua Prefazione, ma il *Communicantes* si dice come fra l'Ottava. Osservate il Decreto al *n. 200.* Il medesimo sta ordinato circa le Messe votive: *Si urgente causa celebranda est Missa votiva infra Octavam, quae habeat Praefationem propriam, ac Communicantes, in Missa votiva debet dici Praefatio conveniens; Communicantes vero de infra Octavam, quia est proprium de illo tempore. S. R. C. 20. Mart. 1683. in Granat.* (1). Quando debba inchinarsi la testa nel recitare i nomi dei Santi notati nel Canone, lo diremo al *n. 354.* Intorno a'nomi del Papa, e del Vescovo da esprimersi nel detto Canone, più cose fa d'uopo sapere. 1. I Religiosi non vi possono nominare il loro Superiore; perchè la Rubrica vuole, che si specifichi il nome del Patriarca, Arcivescovo, o Vescovo *Ordinarii in propria Dioecesi* (2), e la S. C. a'25. Settembre 1694. *in Tornacen.* formò il Decreto che siegue: *In Canone omnino facienda est commemoratio de Episcopo, etiam ab exemptis* (3). 2. Il Vescovo da nominarsi è quello della Diocesi, dove si celebra; mentre la Rubrica dopo aver detto, come sopra, *Ordinarii in propria Dioecesi*, siegue a dire, *et non alterius Superioris, etiamsi Celebrans sit omnino exemptus, vel sub alterius Episcopi jurisdictione.* E se è morto il Vescovo della Diocesi dove si celebra, può un Sacerdote forastiero nominare il suo Vescovo? No, risponde la stessa Rubrica: *Si vero Episcopus Ordinarius illius loci, in quo Missa celebratur, sit vita functus, praedicta verba* (*pro Antistite nostro*) *omittuntur.* E la ragione è, dice il Quarti, sì perchè il Celebrante prega in nome del popolo ivi presente, e sì perchè il forastiero dee uniformarsi a'Sacerdoti di quel luogo (4). 3. Se la Messa si celebra *in loco nullius Dioecesis*, dove non vi è il Vescovo, ma l'Abate, pure si omettono le parole *pro Antistite nostro.* La Rubrica già riportata vuole che si nomini il Vescovo, e perciò non può nominarsi l'Abate: vuole che si nomini il Vescovo della Diocesi dove si celebra; dunque non può nominarsi il viciniore, ancorchè abbia il diritto di conferire ivi gli Ordini (5). 4. Se è morto il Pontefice, non si dicono le parole: *cum famulo tuo Papa nostro.* 5. Non può nominarsi un Vescovo deputato Amministratore di una Chiesa vacante, per Decreto della S. C. de'22. Agosto 1722. *in Sarsitanen.* (6). Finalmente circa le Sequenze si abbia presente il Decreto de'23. Giugno 1736. e de'16. Febbrajo 1737.: *Sequentia in Missa de SS. nomine Jesu est omittenda* (7). Nella Messa votiva dei sette Dolori di Maria SS. non si può dire la Sequenza per Decreto de'26. Settembre 1673.; e così avvisano i Messali in detta Messa, sebbene per errore in alcuni si legga il contrario, come nota il Tetamo (8).

CAPO XIV.

Delle Messe votive, e di quelle che si celebrano in Chiesa aliena; e de'giorni, in cui è proibito il celebrare negli Oratorj privati.

205. La Messa votiva è quella che si dice per voto, e desiderio di chi la domanda; e discorda dall'Officio di quel giorno, *e non è prescritta dalla Rubrica.* Queste ultime parole si sono aggiunte, perchè alcune volte la stessa Rubrica comanda, che si dica la Messa discordante dall'Officio (*n. 177.*); ed allora quantunque discordi, non è Messa votiva, per-

---

(1) *Ap. Tolù n.* 558.
(2) *Rubr. Missal. secundi ord. tit.* 8. *n.* 2.
(3) *Ap. Merati n.* 297. *Ind.*
(4) *In cit. Rubr. sect.* 1. *dub.* 3.
(5) *Caval. tom.* 5. *c.* 16. *n.* 10.
(6) *Ap. Merati n.* 641. *et Cav. tom.* 5. *c.* 16. *n.* 16.
(7) *Tolù n.* 1011.
(8) *Infr. hebd. Pas. n.* 21.

chè vien prescritta dalla Rubrica; siccome altre volte per lo contrario concorda coll'Officio, e ciò non ostante è uno Messa votiva, perchè non è prescritta dalla Rubrica. Accadendo una Vigilia, o feria maggiore in un giorno di qualche Ottava, in cui si fa l'Officio dell'*infra Octavam*, la Rubrica vuole che si celebri la Messa della Vigilia. Se questa Messa si celebra, ecco la Messa che discorda dall'Officio, e pure non è votiva: se poi si celebri la Messa dell'Ottava, ecco la Messa che è votiva, e pure concorda coll'Officio. Questi però sono casi rarissimi, ma per ordinario la Messa votiva è quella che discorda dall'Officio.

206. È proibito il dire la Messa votiva *privata* nelle Domeniche, ne'giorni di rito doppio, anche minore (1): ne'giorni, ne'quali è vietato il recitare un Officio di qualche Santo, ancorchè abbia il rito doppio; o che sia trasferito, o occorrente; come sono la Vigilia di Natale, e quella di Pentecoste: tutt'i giorni fra le Ottave dell'Epifania, delle due Pasque, il primo di Quaresima, e tutta la settimana maggiore (2). Le suddette proibizioni si contengono nelle Rubriche. La S. C. poi le ha estese a' giorni fra l'Ottava del *Corpus Domini*, del Santo Natale, ed alla Vigilia dell'Epifania (3). Ed ha dichiarato, che *quando proibentur Missae votivae privatae, prohibentur etiam votivae in cantu fundatae. S. R. C. 22. Dec. 1753. in una Vilnen. in Lithuan.*, e il Decreto si riferisce dal Talù al *n. 1284.* Si eccettuano però i casi esposti al *n. 197. 216. e 217.* Negli altri giorni sono permesse le votive *private;* ma la Rubrica dopo aver detto, che *dici possunt pro arbitrio Sacerdotis*, restringe quest'arbitrio col soggiungere: *Id vero passim non fiat, nisi rationabili de causa, et quoad fieri potest, Missa cum Officio concordet* (4). Dunque, argomenta il Quarti, *dicere Missam votivam absque rationabili causa, non excusatur a culpa veniali, ex eo quia operatur contra rectam rationem;* ed anche contra la legge. Il motivo ragionevole, soggiunge, *est quodlibet motivum virtutis;* come per la *speciale* divozione verso Maria SS., o qualche Santo ec.; o pure *quia est valetudinarius, occupatus in concionibus, confessionibus etc.* (Ma quanto tempo risparmierà chi in vece della Messa del giorno celebra la votiva)? E conchiude, che leggendosi la votiva per evitare la lunghezza della Messa occorrente, è una colpa veniale *cujusdam torporis, et taedii rerum spiritualium* (5); oltre la trasgressione della legge: *passim non fiat etc.* Vi fu l'opinione, che quantunque siasi promesso di celebrar la votiva, e sia giorno nel quale è permesso il celebrarla; contuttociò non vi sia obbligazione di farlo, ma possa in cambio di essa celebrarsi la Messa che occorre. Ma altri la confutarono, ed oggi dee stimarsi all'in tutto riprovata dal Decreto della S. C. de' 3. Marzo 1761. fatto *in Aquensi*, che è del seguente tenore: *Diebus, quibus dici possunt Missae votivae privatae, vel defunctorum, Sacerdos ad illas obligatus ratione fundationis, vel accepti manualis stipendii, propriae obligationi non satisfacit dicendo Missam de die occurrente; expressa enim voluntas testatorum, vel postulantium, dummodo sit rationabilis, debet adimpleri. . . Statuit, atque decrevit S. R. C.* (*).

207. Le parole *dummodo sit rationa-*

(1) *Rubr. gen. Miss. tit. 4. n. 3.*
(2) *Tit. 10. n. 1. Rubr. gen. Brev.*
(3) *Decr. relata hic num. 273.*
(4) *Rubr. gen. Missal. tit. 4. n. 3. in fin.*
(5) *In tit. 4. n. 3. Rubr. gen. Mis. dub. 2.*

(*) Avverto qui ciò che ho già accennato in un'altra mia Nota al num. 76. dell'Opera, cioè che la Sacra Congregazione de' Riti con un suo Decreto in data de' 16. Settembre 1801. ha dichiarato che essendovi nel giorno de' Morti in qualche Chiesa il Santissimo Sacramento esposto per l'occorrenza delle Quarant'Ore, si possano e debbano negli Altari di essa, ad eccezione dell'Altare Maggiore, in cui vi è esposto il Sacramento, celebrare le Messe de' Morti, con paramenti o violacei, o negri, ad arbitrio del Superiore della Chiesa medesima. Ecco il Decreto per esteso:

Cum in Ecclesia S. Ignatii Urbis expositio Sanctissimi Eucharistiae Sacramenti, quae dicitur quadraginta horarum, singulis fere annis incidat in diem commemorationis

bilis, dinotano, che non è lecito dire una votiva dalla Rubrica non permessa: *Utrum ex praescripto Fundatorum, et institutione eorundem possit dici Missa de Assumptione, Purificatione, Conceptione etc. B. M. V. in Sabbatis, vel aliis feriis per annum non impeditis festo duplici? Responsum fuit: Non sunt violandae Rubricae imperitorum laicorum causa, et ideo petentibus Missam votivam de Assumptione etc. fiet satis celebrando unam ex Missis votivis B. M. V. juxta temporis occurrentiam. S. R. C. 29. Januar. 1752. in una Ord. Carm. Discalc. Polon.* (1). Osservisi però l'eccezione posta al *n. 193.* della Messa de'sette Dolo-

---

omnium fidelium defunctorum, et Praeses ejus Ecclesiae anceps haeserit: num liceat, durante tali expositione, recitare Officium, et celebrare Missas defunctorum in dicta Ecclesia, humillimus precibus petiit a S.R.C. resolutionem infrascriptorum Dubiorum.

1. An in Ecclesiis, in quibus expositum manet Sanctissimum Sacramentum Fidelium adorationi, in turno perpetuae orationis, quae dicitur quadraginta horarum, occurrente die commemorationis omnium Fidelium defunctorum, liceat recitare Officium defunctorum, et celebrare Missam solemnem, et etiam Missas privatas itidem defunctorum?

2. Et quatenus affirmative, an adhiberi debeant paramenta coloris violacei potius, quam coloris nigri?

3. Et an in eodem casu excipiendum sit Altare, in quo habetur Sacramentum?

Et S. eadem Congregatio, ob oculos habita sententia duorum sacrarum caeremoniarum Apostolicarum Magistrorum scripto exaratam, referente Eminentissimo et Reverendissimo Domino Cardinali de Somalia Urbis Vicario, S. R. C. Prefecto rescribendum censuit, ut infra:

Ad 1. Affirmative.
Ad 2. Arbitrio superioris localis.
Ad 3. Affirmative.

Et ita declaravit S. R. C. die 16. Septembris 1801. in una Romana, seu Urbis Ecclesiae S. Ignatii. Un tal Decreto sta registrato nella Collezione del Gardellini al num. 4328. Ciò vale pel giorno de' Morti, cioè della Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti; ma in tutti gli altri giorni la stessa Sacra Congregazione ha dichiarato esser cosa più congruente che in una Chiesa dove per occasione delle Quarantore sta esposto il Santissimo Sacramento, non si celebrino Messe de' Morti, e che ciò s'intenda ancorchè sieno da celebrarsi per prescritto de' testatori. Ecco il Decreto ne' suoi termini: *Quaeritur: an durante expositione Sanctissimi Sacramenti occasione quadraginta horarum, in tali Ecclesia celebrari possit Missa privata de Requiem, quando alias dies ipsa eam admittit? Et quid de Missa cantata de Requiem pro adimplenda mente Testatoris, sive anniversario satisfaciendo? -- Et S. Congregatio respondit regulariter Negative. Die 2. Decembris 1684. in una Ord. Canonic. Regul. Lateranensium ad 5.* Un tal Decreto nella Collezione del Gardellini sta al num. 2924. *ad* 5. E lo stesso ha dichiarato con quest'altro Decreto: *Quaesitum humiliter fuit a nonnullis Sacerdotibus Civitatis Eugubinae a S. R. C. declarari. An liceat in Ecclesiis, in quibus occasione quadraginta horarum expositum detinetur Augustissimum Sacramentum, celebrare Missas defunctorum? et quid si ex praescripto Testatorum essent celebrandae? — Et S. C., congruentius abstinendum respondit. Die 27. Aprilis 1697. in Eugubina Dubii* — Un tal Decreto sta rapportato nella Collezione del Gardellini al num. 3273. Anzi l'*Istruzione Clementina* assolutamente vuole che *non si celebrino Messe di requie durante il tempo delle Quarant'ore* §. 17. La quale assoluta proibizione è conforme ad un altro Decreto della S.Congregazione *in Warsavien.* sotto la data de'7. Maggio 1746., in cui essendo stato dimandato: *Item in dicta Cappella Sanctissimi Crucifixi, durante expositione Sanctissimi in Pyxide, non permittente Rubrica possint in Ecclesia. vel aliis Cappellis celebrari Missae de Requiem?* la Sacra Congregazione rispose: *Missae de Requiem extra Altare, ubi est expositum Sanctissimum Sacramentum, poterunt celebrari dummodo tamen Oratio coram Sacramento non sit ex publica causa. S. R. C. die 7. Maji 1746. in Warsavien.* Laonde affinchè nun nocumento arrecasse tale ordine alle anime del Purgatorio, fu dichiarato con Rescritto Pontificio in data de' 12. Maggio 1807. che durante l'Esposizione del SS. Sacramento tutti gli Altari per la Chiesa fossero privilegiati; s'intende anche per le Messe correnti, e votive del Sacramento. Un tale Rescritto è citato dal Gardellini nei suoi comenti sull' Istruzione Clementina al § XVII. n. 11. cui rimettiamo il lettore per l'ampia conoscenza di questa materia. Soltanto qui aggiungiamo, che quantunque il sopra allegato Decreto *Urbis Ecclesiae S. Ignatii* permetta che nel giorno de' Morti, dove sta l'Esposizione del SS. Sacramento per le Quarant' ore, si possano celebrare le Messe di Requie con paramenti negri, pure è assai più congruente che si celebrino con paramenti violacei, siccome nella tabella si prescrive per Roma. *L'Annotatore.*

(1) *Ap. Talù n.* 1258.

vi, e l'altra notata al *n. 192.* delle Messe delle mentovate festività celebrate fra le loro Ottave. E si avverta, che non è votiva, ma occorrente la Messa di Maria, o di un Santo, di cui si ha il privilegio di recitar l'Officio in ogni mese, o settimana; onde in tal caso si suol dire la Messa propria, giusta i Decreti che ora riferiremo. Fu similmente proibito da Paolo V. il dire quelle Messe votive, che sono proprie di alcune solennità, onde dicendosi fuori di esse, e delle loro Ottave, l'Introito, o le Orazioni, o altro, non sarebbero a proposito per quel giorno ***Ejusmodi sunt***, dice, ***Missae Nativitatis***, ***Circumcisionis***, ***Epiphaniae***, ***Resurrectionis***, ***Ascensionis D. N. J. C.***, ***S. Joannis Baptistae etc.*** (1). Permette poi il dirsi quelle votive di altre feste, ***in quibus veritas***, ***et ritus verborum non violatur.*** E la S. C. circa le votive dei Santi formò questo Decreto a' 22. Dicembre 1753. ***in Vilnen.: Pro Missa votiva alicujus Sancti, si habeat propriam, mutanda sunt verba, Natalitia, vel Festivitas in aliis congruentibus vocibus, scilicet commemoratio, aut memoria. S. R. C. etc.*** (2). I Padri Carmelitani Scalzi di Polonia dubitarono, se stante il sopramentovato divieto di celebrare le votive della Concezione, e delle altre feste di Maria, potessero essi nel recitare una volta il mese l'Officio del Nome Santissimo di Maria, e in ogni Sabbato quella della Concezione, celebrare in detti giorni la Messa delle prefate festività. E la S. C. a' 27. Marzo 1775. dichiarò, che tale Messe *doveano* celebrare. La ragione fu, perchè non erano per essi votive, ma occorrenti; e questa è la regola per simili casi.

208. Avverte il Merati, che volendosi dire la votiva di tutt'i Santi, si dee dire la Messa della festa, cambiando l'Introito *Gaudeamus etc.* con quello de'Santi Ciriaco ec. agli 8. di Agosto, *Timete etc.*, e l'Orazione *Omnipotens* colla prima fralle Orazioni *ad libitum*, ***concede quaesumus etc.***; e che se è tempo Pasquale dovrà dirsi la Messa ***Sancti tui*** del Comune di più Martiri, ma colla suddetta Orazione. Avverte inoltre, che essendo vietato dal surriferito Decreto di Paolo V. il servirsi per votiva di S. Gio: Battista della Messa assegnata nella festa di sua Natività; può nondimeno farsi uso della medesima, purchè l'Orazione, la Secreta, e il Postcommunio si prendano dalla Messa della Vigilia dello stesso Santo: il Tratto dopo la Settuagesima sia ***Desiderium etc.***, e l'altro verso del tempo Pasquale, ***Justus germinabit*** dalla Messa posta nel secondo luogo ***de communi Confessoris non Pontificis.*** Per le votive di S. Michele Arcangiolo, degli Angioli Custodi, di S. Gabriele ec., dice, che si possono leggere le Messe delle loro feste a' 29. Settembre, a' 2. Ottobre, ec. Altri regolamenti egli dà per altre votive che troppo lungo sarebbe il riferire, onde chi ne avesse bisogno, potrebbe leggerli presso il detto Autore (3).

209. Si domanda, se vi sia qualche caso, in cui possa lecitamente celebrarsi la votiva privata in giorno di rito doppio? Rispondiamo esservene uno solo, cioè nella celebrazione delle nozze; mentre rivocandosi i Decreti anteriori, si formò dalla S. C. a' 20. Dicembre 1783. un Decreto generale ***Urbis***, ***et Orbis***, il quale fu confermato dal presente Pontefice Pio VI. a' 7. Gennajo 1784., ***et ubique executioni dandum esse praecepit***; ed è del tenore seguente: ***In celebratione nuptiarum, quae fit extra diem Dominicum, vel alium diem festum de praecepto, seu in quo occurrat duplex primae, vel secundae classis; etiamsi fiat Officium, et Missa de festo duplici per annum, sive majori, sive minori, dicendam esse Missam pro sponso, et sponsa, in fine Missalis post alias Missas votivas specialiter assignatam. In diebus vero Dominicis; aliisque diebus festis de praecepto, ac duplicibus primae, et secundae classis, dicendam esse Missam de festo cum commemoratione Missae pro sponso, et sponsa. Atque ita decrevit, et servari mandavit.***

(1) *Ap. Merati tom. 1. part. 1. tit. 4. n. 17.*

(2) *Ap. Talù n. 1283.*

(3) *Tom. 1. part. 1. tit. 4. §. 4.*

Sicchè ne'doppj minori, e maggiori non festivi di precetto, non solamente si può, ma vi è anche l'obbligazione di celebrare la detta votiva, contra il sentimento del Cavalieri, il quale scrisse prima del trascritto Decreto (1). E si avverta, che ne'doppj di prima, o seconda classe la commemorazione *pro sponso*, *et sponsa* si deve unire all'orazione della festa sotto una conchiusione, come per altre simili commemorazioni sta ordinato; nel caso però che nella Messa vi sia una sola orazione, altrimenti si unisce coll'ultima (*n. 183. e 188.*). Il rito da osservarsi in detta benedizione è posto con ogni chiarezza nel Messale (*). Qui aggiungiamo soltanto il Decreto circa le nozze delle donne vedove: ***Si mulier est vidua, non solum debet omitti benedictio nuptiarum, sed etiam Missa propria pro sponso, et sponsa. S. R. C. 3. Martii 1761. in Aquen.***

210. Nelle Messe votive private si dicono le orazioni come ne'semidoppj; anzi dicendo la Rubrica, che in esse ***dicuntur plures, ut in festis simplicibus*** (2), possono dirsene sino a sette, non mai però meno di tre, delle quali (***n. 174.***) la seconda è sempre quella della Messa corrente, e la terza è la prima delle due del Tempo (***n. 175.***); ma se ve n'è altra ordinaria (***num. 173.***) comandata, come del semplice, o dell'***infra Octavam***, non vi si dice per obbligazione veruna orazione del Tempo. Le orazioni straordinarie, se ve ne sono, si aggiungono nel fine, come ne'semidoppj (***n. 180.***). Non sempre però le orazioni del Tempo hanno luogo nelle votive; e quando vi hanno luogo non si dicono sempre le occorrenti in quel tempo; ma vi sono le seguenti eccezioni. ***Prima.*** Nelle votive di Maria SS. la terza si dice ***de Spiritu Sancto*** (3); ma essendovi la terza ordinaria comandata, come sopra, o si lascia l'orazione ***de Spiritu Sancto***, essendo sufficienti tre orazioni ordinarie, o si legge dopo le ordinarie comandate. ***Seconda.*** Se la votiva della SS. Vergine, o quelle della SS. Trinità, e dello Spirito Santo si celebrano ***pro gratiarum actione***, la terza orazione non è la solita, ma ***Deus, cujus misericordiae etc.***, come si prescrive nella Rubrica posta dopo la Messa votiva della SS. Trinità; ed ivi trovasi notata la suddetta orazione, la quale sebbene la Rubrica prescrive che si faccia ***sub unica conclusione***, ciò nondimeno si

---

(1) *Tom. 4. c. 15. Decr. 5.*

(*) Un Decreto posteriore all' Autore distrugge alcuni punti della teoria da lui stabilita; perciò lo riferiamo per esteso.

Cum per Decretum generale S. hujus Congregationis die 20. Decembris 1783. dies designentur, quibus Missa pro sponso, et sponsa prohibetur, irrepsit apud nonnullos opinio hujusmodi Missam dici posse etiam diebus excludentibus duplicia per annum, ideoque etiam infra Octavam Epiphaniae, in Vigilia Pentecostes, et infra Octavam privilegiatam Sanctissimi Corporis Christi: alii vero putant his etiam diebus eamdem Missam prohibitam; idcirco Parochus Derthonensis petiit declarari:

1. An hujusmodi Missa dici possit diebus duplicia excludentibus, ut supra notatis?

2. An Commemoratio Missae pro sponso, et sponsa dicenda, prout ex dicto Decreto, in Missis de duplici primae vel secundae classis, dici debeat sub unica conclusione cum Oratione festi, vel sub altera conclusione?

3. An talis Commemoratio pariter dici debeat, vel sub altera conclusione, prout solet de aliis commemorationibus occurrentibus in diebus Domunicis, et festis de praecepto?

4. Quo loco, quando aliae occurrunt commemorationes, ut in proximo quaesito, commemoratio Missae pro sponso, et sponsa dicenda sit sub secunda conclusione, an scilicet ultimo loco?

S. R. C. respondit:

Ad 1. Negative quoad Octavam Epiphaniae, Vigiliam Pentecosten, et Octavam privilegiatam Sanctissimi Corporis Christi, quatenus privilegium concessum sit ad instar Octavae Epipaniae.

Ad 2. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Ad 3. Ut in antecedenti.

Ad 4. Faciendam primo loco post alias de praecepto.

Atque ita respondit die 20. Aprilis 1822. Derthonen. Un tale Decreto si trova nella Collezione del Gardellini al numero d'ordine 4437. *ad 5. et seqq. L'Annotatore.*

(2) *Rubr. gen. Miss. tit. 9. n. 14.*

(3) *Ibid.*

intende per le votive solenni *pro re gravi;* ma nelle private la conchiusione si fa separata (*n. 214.*); come insegnano il Merati, il Tetamo, ec. *Terza.* Se la votiva dello Spirito Santo si celebra per ottenere la sua luce, la prima orazione non è la solita, *Deus, qui corda*, ma quella che si trova dopo la detta Messa, *Deus, cui omne cor patet, etc. Quarta.* Quando la prima orazione del Tempo è *A cunctis*, in cui sono nominati gli Apostoli, dicendosi la votiva de' medesimi, in luogo di detta orazione si dice *Concede nos* di Maria SS. (1). Nelle votive però del Titolare non si cambia l'orazione suddetta, ma alla lettera *N* non si nomina il prefato Titolare (2). *Quinta.* Nella votiva di S. Pietro la seconda orazione è di S. Paolo, la terza quella della Messa occorrente. Nella votiva di S. Paolo la seconda è di S. Pietro, ec. (3). *Sesta.* Fra la settimana di Passione possono, e debbono dirsi tre orazioni nelle Messe votive; mentre il Decreto riferito al *n. 173.*, in cui si prescrivono due sole orazioni, riguarda soltanto le Messe della feria (4).

211. La Messa votiva solenne *pro re gravi, vel publica Ecclesiae causa* si può dire anche nelle Domeniche non privilegiate, e ne' doppj di seconda classe; ma non si può dire nelle Domeniche privilegiate, e nei doppj di prima classe, nel primo di Quaresima, nella Settimana maggiore, e nelle Vigilie di Natale, e di Pentecoste. Alla S. C. fu proposto da' Padri Riformati di S. Francesco il dubbio: *An Missae votivae solemnes pro re gravi, vel pro publica Ecclesiae causa cantari possint in Dominicis primae, et secundae classis, et in festis duplicibus primae, et secundae classis, nec non in feriis, Vigiliis, et aliis diebus privilegiatis Officia primae, et secundae classis excludentibus?* E la S. C. a' 17. Marzo 1779. diede questa risposta: *Negative in duplicibus primae classis, Dominicis privilegiatis, feriis Cinerum, et majoris Hebdomadae, Vigiliis Pentecostes, et Nativitatis Domini. In reliquis affirmative.* La medesima S. C. a' 29. Maggio 1607. avea dichiarato qual fosse la cosa grave che rendeva lecite tali Messe, dicendo: *Res gravis pro licita votivae solemnis decantatione ea est, pro qua convenit Clerus cum Episcopo; vel apud Regulares in eorum comitiis generalibus, seu Provincialibus, cum cantetur Missa eorumdem judicio gravi. In Placentina* (5). Quel *convenit*, scrive Merati, vuol dire *suol convenire*, e perciò sebbene non convenga, si stima grave; mentre non è quell'intervento del Vescovo, e Clero che la faccia divenir grave, ma è bensì un segno, donde si argomenta, ella esser tale. Lo stesso, dice, significa la causa pubblica della Chiesa; e venendo al pratico soggiunge, esser causa pubblica, se ha da soddisfarsi un voto fatto per allontanare dal comune un male grave: se ha da farsi il ringraziamento per un grande, e comune beneficio ricevuto; o una supplica per ottenere un grande, e pubblico beneficio; o per evitare un gran male. Siegue a dire, esser causa pubblica, *quae concernit vel per se, vel per accidens notabiliter Communitatem, vel saltem notabilem ejus partem; item nobilem, et praecipuam quamdam familiam, ex cujus conservatione Communitati publicae multum utilitatis recidere potest. Item pro conservatione Personae Regis, Principis, aut etiam filii unigeniti familiae illustris; quia ejusmodi casus concernunt totam Communitatem* (6). La vestizione, e professione delle Religiose, e l'elezione della loro Badessa non sono cose gravi: *Receptio ad habitum, et professionem Religiosam sub re gravi numerari non potest, ut ex consuetudine cantari possit Missa votiva solemnis, etiam de Spiritu Sancto in Dominicis, vel duplicibus; et hic abusus omnino est derogandus. S. R. C. 21. Jul. 1683. in Ruremund.* (7). Avendola dichiarata abuso, non mai si può introdurre vera consue-

(1) *Rubr. gen. Mis. tit. 9. n. 15.*
(2) *Gavant. in dict. Rubr. tit. 6.*
(3) *Merat. tom. 1. p. 1. tit. 4. n. 41.*
(4) *Ib. n. 44.*
(5) *Ap. Mer. in suo Ind. n. 58.*
(6) *Tom. 1. part. 1. tit. 4. n. 52.*
(7) *Ap. Tali n. 562.*

tudine in contrario (*n. XX.*). *Non potest Missa votiva de Spiritu Sancto, vel alia, celebrari, etiam ab Episcopo pro eligenda Abbatissa in festo duplici, vel Dominica. S. R. C. 28. April. 1708. in Brachar.* (1).

212. L'Esposizione del Sacramento per le Quarantore si giudica da tutti per cosa grave che renda lecita la Messa votiva solenne; e chiaramente si deduce da varj Decreti della S. C., e l'Istruzione di Clemente XI. lo dice espressamente: *Si celebrerà dopo Nona la Messa del SS. Sacramento* PRO RE GRAVI (2). Dunque la votiva solenne predetta può celebrarsi in tutt'i giorni, ne' quali in virtù del surriferito Decreto del 1779. è permesso il celebrarla *pro re gravi*. E sebbene la prefata Istruzione Clementina nol permetta in tutti i suddetti giorni, può ciò non ostante osservarsi il citato Decreto; sì perchè è tanto posteriore alla detta Istruzione, e sì perchè la medesima obbliga solamente in Roma (*n. 186.*) (3).

213. La votiva solenne può similmente dirsi, quante volte occorre nel Paese la festa o del Titolare, o di altro Santo col concorso del popolo; la quale festa non può celebrarsi in quel giorno, ma dee trasferirsi. La Rubrica, di cui ora noteremo le parole, permette in tale occasione, che si celebri la votiva solenne di quel Santo che si trasferisce; e n'eccettua pochi giorni, come si vedrà, e non già tutti quelli eccettuati per le votive solenni *pro re gravi*. La detta Rubrica dice così: *In Ecclesiis autem, ubi Titulus est Ecclesiae, vel concursus populi ad celebrandum festum quod transferri debet, possunt cantari duae Missae, una de die, alia de festo; excepta Dominica prima Adventus, feria quarta Cinerum, Dominica prima Quadragesimae, Dominica Palmarum cum tota hebdomada majori, Dominica Resurrectionis, et Dominica Pentecostes cum duobus diebus sequentibus, die Nativitatis Domini, Epiphaniae, Ascensionis, et festo Corporis Christi* (4). Sicchè nelle Domeniche di Settuagesima, e Quinquagesima; nella seconda, terza, e quarta Domenica di Quaresima, o dell'Avvento; nella Domenica *in Albis*, ed in quella della SS. Trinità; ne' doppj di prima classe che nella Rubrica non sono mentovati; e nelle Vigilie di Natale, e di Pentecoste; in tutt'i quali giorni non è permesso il dire la votiva solenne *pro re gravi*, come dal soprallegato Decreto; si permette nondimeno il dirla per la festa con concorso del popolo, che ha da trasferirsi. È vero poi, che giusta l'addotta Rubrica, la permissione di cantare tal votiva solenne si ha, qualora si cantino due Messe, una del giorno, l'altra di detta festa che ha da trasferirsi; ma la S. C. ha dichiarato che ciò s'intende per quelle sole Chiese, che hanno l'obbligazione di cantare ogni giorno la Messa; ma che per le altre si permette di cantar la sola votiva solenne della festa da trasferirsi: *In Ecclesiis, ubi Titulus est Ecclesiae, vel concursus populi ad celebrandum festum quod transferri debet, diebus, in quibus juxta Rubr. Miss. de Transl. fest. possunt cantari duae Missae, una de die, altera de festo; in illis Ecclesiis, in quibus non est obligatio canendi Missam quotidie, cantari potest Missa votiva solemnis de festo occurrente tantum. S. R. C. 17. Aug.*

---

(1) *Ib. n.* 489.

(2) §. 12.

(3) Si domanda, se l'Esposizione del Sacramento senza l'Orazione delle Quarantore abbiasi pure per cosa grave, onde si possa cantar la votiva del Sacramento ne' giorni in cui le votive non sono permesse? Esamina accuratamente questo punto il Cavalieri; ed appoggiato a' Decreti della S. C. conchiude, che la semplice Esposizione si ha per cosa grave, ma in senso largo, e perciò non gode ambedue i privilegj che si godono dalla cosa grave in senso stretto; cioè di potersi cantar la votiva del Sacramento, con *Gloria*, e *Credo*, e di mettere in essa una sola orazione, cioè quella del Sacramento, escludendo tutte le altre (*num.* 214.). Il primo di questi privilegj lo concedono i suddetti Decreti quando l'Esposizione sia pubblica, ancorchè riguardi piccola parte del popolo, come quando si fa in occasione degli Esercizj spirituali per qualche Confraternita; onde si può allora cantar la detta votiva. Il secondo privilegio di escludere le commemorazioni non l'accordano; e perciò vi si fanno tutte quelle che occorrono. *Tom.* 3. *c.* 7. *Decret.* 33. *et* 38.

(4) *Rubr. gen. Miss. tit.* 6.

1709. in Bergom. (1). E prima ancora avea dichiarato la stessa cosa: ***In Ecclesia, ubi quotidie non cantatur Missa, si occurrat festum Patroni, seu Titularis,*** (o altra col concorso del Popolo, come sopra) ***diebus, quibus non potest de eo fieri Officium;*** *potest nihilominus (dieb.. non exceptis a Rubr. Miss. tit. 6. de Translat.)* ***cantari Missa de Patrono, seu Titulari, licet non cantetur altera Missa concordans cum Officio. S. R. C. 23. Aug. 1704.*** *in una Ord. Erem. S. Aug.* (2). E di nuovo nel 1746. fu confermata una sì fatta permissione col Decreto che nel seguente numero riferiremo; avvertendo ora, che per la votiva solenne in occasione delle Quarantore, si gode il medesimo permesso di potersi cantare, ancorchè non si canti l'altra della festa occorrente.

214. In *ogni* Messa votiva solenne si dice il *Gloria*, ed il *Credo;* eccettuata soltanto quella che si canta col colore violaceo, in cui non vi si dice nè l'uno, nè l'altro; e se celebrasi in giorni di Domenica vi si dice soltanto il *Credo*, *ratione Dominicae* (3). Similmente in *ogni* votiva solenne si dice la sola orazione che esige la detta Messa, senza farvi neppure la commemorazione della festa, di cui si fa l'Officio; nè della Domenica, ancorchè privilegiata. Il Merati concede, che così vien prescritto dalla Rubrica; ma crede, che la medesima suppose, che questa votiva solenne si cantasse oltre la Messa Conventuale da cantarsi dell'Officio del giorno; onde giudica, che qualora si canti la sola votiva, debba farvisi la commemorazione del giorno occorrente, della Domenica, ec. (4). Egli però si è ingannato; mentre più volte ha prescritto la S. C., che sebbene si canti la sola votiva, non vi si debba recitare che la *sola* orazione di detta Messa; o che si canti *pro re gravi*, o che si canti della festa che ha da trasferirsi: ***In iis Ecclesiis Regularium, in quibus non est consuetudo canendi quotidie Missam currentis Officii***, *utrum in Missa solemni, quae sola canitur pro re gravi, vel ob occursum festi solemnis, de quo eodem die Officium nequit fieri, non cantata Missa Officii diei, nempe de Dominica privilegiata, feria majori, vel festo aliquo, debeat addi collecta illius diei Officii currentis? Responsum fuit: In Missis votivis solemnibus, quae pro re gravi, vel ob occursum festi solemnis in aliam diem sunt transferendae,* ETSI UNICA TANTUM CANATUR MISSA, UNICA ORATIO DICENDA EST. ***S. R. C. 29. Januar. 1752. in una Ord. Carm. Discalc. Pol.*** (5). E domandata la stessa S. C., se nella Domenica fra l'Ottava della Santissima Vergine del Carmine, poteano celebrarsi le Messe di detta Ottava; a'5. Settembre 1746. *in una Missae, et Popul.* (6) rispose: ***In Dominica infra Octavam Missae privatae nequeunt dici de festo, sed dicuntur de Dominica, cum commemoratione Octavae juxta Rubricas: constito tamen de concursu populi, permittitur unica tantum Missa solemnis de Octava cum Gloria, et Credo absque ulla commemoratione.*** Da questa regola generale la Rubrica posta nel Messale dopo la Messa *de Trinitate* n'eccettua la votiva della SS. Trinità, dello Spirito Santo, e di Maria SS., quando si celebrano *pro gratiarum actione*, volendo che alla prima orazione della Messa si aggiunga (ma *sub unica conclusione*) l'altra, *Deus, cujus misericordiae etc.* Ma ciò s'intende per la votiva solenne *pro re gravi etc.*, non per la privata, come avvisano il Merati (7), e il Tetamo (8).

215. Quando poi si avrebbe a cantare la votiva solenne *pro re gravi etc.*, e non si può per essere giorno eccettuato (*n. 185.*), allora sempre alla prima orazione della Messa occorrente si unisce l'altra di quella votiva che non può can-

(1) *Ap. Talù n.* 867.
(2) *Ap. Talù n.* 804.
(3) *Rubr. gen. Mis. tit* 8. *n.* 4. *et tit.* 11.
(4) *Tom.* 1. *part.* 1. *tit.* 4. *n.* 44.
(5) *Ap. Talù n.* 1260. *et ap. Cav. in fin. tom.* 4. *in collect. recent. Decr.*
(6) *Ap. Talù n.* 1230.
(7) *Tom.* 1. *part.* 1. *tit.* 4. *n.* 24. *et* 27.
(8) *Notanda in fer.* 2. *n.* 2.

tarsi *sub unica conclusione;* nè vi si fanno altre commemorazioni, perchè tal Messa occorrente cantandosi in luogo della detta votiva, si veste della sua natura, ed esclude le altre orazioni (1). Così Clemente XI. ha comandato che si faccia nell'Esposizione delle Quarantore (*n. 185.*). Così dalla S. C. de' Riti, e dal Pontificale Romano è stato prescritto per l'anniversario della Consecrazione del Vescovo (*n. 290.*). Così ha determinato la Rubrica per la Messa da cantarsi dal Vescovo nel consecrare una Chiesa (*n. 187.*). E così finalmente ha espresso la prefata S. C. nel seguente Decreto che dee servire di regola per altri simili casi. I Padri Carmelitani Scalzi di Polonia domandarono: *Cum in festis duplicib. 1. clas. non possit cantari Missa solemnis votiva, etiam ad invocandum Spiritum Sanctum pro felici successu Comitiorum generalium, vel Capituli; quaeritur, an tunc addi possit collecta de Spiritu Santo sub unica conclusione?* Fu loro risposto a'27. Marzo 1773. *Affirmative.* Uno de' casi somiglianti accade, quando della festa col concorso del Popolo che deve trasferirsi, non può cantarsi la Messa solenne votiva, permessa dalla Rubrica, per essere giorno eccettuato (*n. 213.*). È lecito allora dunque l'aggiungere all'orazione della Messa occorrente l'altra di detta festa, *sub unica conclusione.*

216. Essendo differente la Messa *solenne* dalla *cantata* (*n. 89.*), si domanda se ne'giorni, in cui è permesso è permesso dir la votiva solenne *pro re gravi* etc., possa in luogo di essa dirsi la cantata? Il Cavalieri risponde di no; e soltanto qualora mancassero i Ministri per la solenne, stima, che forse sarà lecita (2). Noi diciamo di sì, e senza il forse; sì perchè per la stessa mancanza di Ministri, la S. C. permette, che quella Messa di Requie che dovrebbe dirsi solenne per esser lecita ne'doppj maggiori, si dica eziandio privata (*n. 257.*); e molto più perchè la S. C. concede, e più volte ripete la concessione, come vedremo nel seguente numero, che ne'doppj, e nelle Domeniche non privilegiate si celebri la votiva *cantata* della SS. Vergine col privilegio del *Gloria*, e del *Credo*, come fosse solenne, quando v'intervenga qualche causa grave sì, ma *in senso largo;* ancorchè non manchino i Ministri per celebrarla solenne. Il privilegio nondimeno che ha la votiva solenne *pro re gravi* in *senso stretto* di escludere ogni commemorazione, anche quella della festa del giorno (*n. 215.*); siccome dalla S. C. si negò alle votive solenni del SS. Sacramento, qualora l'Esposizione si faccia bensì per causa grave, ma non molto grave (*n. 186.*); così dee negarsi alle suddette votive cantate di Maria SS., escludendo da esse ogni commemorazione ne'soli casi che v'intervenga la causa grave *intesa* nel *senso stretto* (*n. 211.*).

217. Ecco ora i Decreti in rapporto alle dette votive della SS. Vergine: *Missa votiva de B. V. potest celebrari in die Dominico ratione concursus populi. S. R. C. 20. Nov. 1662. in Aretina.* Il Talù dopo aver trascritto questo Decreto, soggiunge: *die Dominico, intellige non privilegiato* (3). *Missa votiva cantata de B. V. cum Gloria, et Credo potest celebrari die Dominico causa voti, vel alia causa. S. R. C. 16. Junii 1663. in Rossan.* (4). *Missa votiva de B. V. cum Gloria, et Credo, sed absque Officio potest celebrari in aliqua die ob publicam causam, et ratione concursus. S. R. C. 8. Junii 1658.* Il Talù fa qui la seguente nota: *In aliqua die, videlicet exceptis iis, de quibus n. 261.* E nel citato numero vi è un altro Decreto della S. C., nel quale si permette, dove è la consuetudine immemorabile, il cantare la votiva della Vergine SS. ne'giorni in cui le votive non sono permesse, e si eccettuano alcuni giorni più solenni (5). Or se vien permessa la votiva della Vergine, non solenne, ma cantata, ancorchè non mancano i Mini-

(1) *Caval. tom. 4. c. 8. in §. 12. Instr. Clement*

(2) *Tom. 4. c. 7. Decr. 33. n. 2.*

(3) *Ap. Talù n. 424.*

(4) *Ib. n. 429.*

(5) *N. 342.*

stri per dirla solenne; viene con ciò a confermarsi che sia permessa qualunque votiva *pro re gravi*, anche solamente cantata, quando manchino i Ministri per celebrarla solennemente (1).

218. Il farsi una processione alla Chiesa di qualche Santo non è cosa grave onde sia lecito il dire la votiva solenne del medesimo ne' giorni vietati: *Missa solemnis in Dominica infra Octavam alicujus Sancti, non debet celebrari de eodem Sancto, licet de consensu Ordinarii fiat processio ad ejus Ecclesiam. S. R. C. 24. Jul. 1660.* Il Talù soggiunse: *Alias resolvitur de B. M. V.* (2); mentre giusta i sopramentovati Decreti, questa sarebbe una delle cause che renderebbero permesso il celebrare solennemente della medesima. E per terminare questa materia, avvertiamo poche altre cose circa le Messe votive. I. Quando esigano il *Gloria*, ed il *Credo*, l'abbiamo esposto a' *n. 192. 194. e 197.* II. In qualunque votiva, privata, o solenne, nel fine della Messa si dice sempre il Vangelo di S. Giovanni: *In principio etc.* (3). III. Si aggiungono nel tempo Pasquale i due *Alleluja* all'Introito, ed uno all'Offertorio, ed al *Communio*, ed i quattro *Alleluja* con i due versi dopo l'Epistola prendendoli dal comune, se non vi sono proprj. Ma secondo il Gavanto (4) ed il Merati (5), a' quali aderisce il Tetamo (6), fra l'Ottava di Pasqua celebrandosi una votiva solenne, non deve aggiungersi *alleluja*, *alleluja*, all'*Ite Missa est.* IV. Circa la Prefazione fu detto al *n. 199.*, e rispetto al colore si dirà al *n. 238.* Finalmente celebrandosi le votive nell'Avvento non si lascia l'*Alleluja* nel Graduale, perchè non sono Messe del Tempo, ma partecipano del festivo.

219. Entrando ora a parlare delle Messe che si celebrano in Chiesa aliena, la S. C. ha dati varj regolamenti secondo i varj casi che possono accadere; e noi li noteremo qui distintamente uno dopo l'altro, acciò il Lettore non si confonda, e possa con facilità apprenderli. I Decreti poi, per non trascriverli tante volte, quante sono le cose diverse che contengono, li registreremo tutt'insieme nel fine. Primo Caso. Qual Messa dee celebrare chi ha recitato l'Officio doppio, e celebra in una Chiesa dove il rito è semidoppio? 1. Può, ma non è tenuto recitare la Messa di quel Santo, di cui ivi si fa l'Officio. 2. Non può celebrare qualche Messa votiva, come lo possono i Sacerdoti di quella Chiesa; perchè la libertà di potersi uniformare alla medesima è un privilegio dato in riguardo dell'Officio che ivi si recita, non già in riguardo all'Estero che ivi celebra; e perciò è ristretto alla sola Messa che concorda col detto Officio, e non si estende alle sole votive (7). 3. Non può celebrare la Messa di Requie per l'anzidetta ragione; eccetto un *solo* caso, nel quale lo può, e lo deve, cioè qualora ivi si facciano esequie con pompa straordinaria, o con insolito consenso di popolo, onde ne risulti una gran solennità. 4. Può celebrare la Messa conforme all'Officio da lui reci-

---

(1) Il Talù nel citato *n.* 264. dice nella nota, *fallit in alios Sanctos*; e vuole intendere, che sebbene vi sia qualche causa rispetto a' Santi, che se vi fosse rispetto alla Vergine si potrebbe cantar la votiva della medesima; non si può tuttavia cantare dei Santi ne' giorni proibiti (*n.* 206.). Egli si fonda nel Decreto, dove si dice, che quando non è permessa la votiva privata, neppure è permessa la cantata (*n.* 206.). Ma non parla il detto Decreto de' casi, nei quali v'interviene qualche causa che *in senso largo* si può giudicare *grave*. Non essendovi dunque proibizione, mi sembra potersi *quasi* regolar la cosa come si è dichiarato per l'Esposizione, e per la SS. Vergine; così per le cause di celebrar le votive, come per dirle *cantate* in vece di solenni, e pel numero delle orazioni che debbono avervi luogo. Ma si vegga il numero seguente, da cui si rileverà richiedersi cause più gravi per le votive, anche solenni, de' Santi, che per quelle di Maria; e perciò aggiunsi di sopra il *quasi*.

(2) *N.* 408.

(3) *Rubr. gen. Mis. tit.* 12. *n.* 2.

(4) *Part.* 4. *tit.* 11. *n.* 3. *in fin.*

(5) *Ib. n.* 6.

(6) *Not. infra Oct. Pasch. c.* 2. *n.* 2.

(7) *Tetamo tom.* 1. *Diar. c.* 2. *de celebr. Mis. quotid. n.* 53.

tato, ancorchè il colore sia diverso da quello che esige l'Officio di quella Chiesa. Si eccettua però, se ivi sono esequie solenni, come già si è detto.

220. Secondo Caso. Se il Sacerdote Estero; che ha recitato l'Officio semidoppio, o semplice, o della feria, celebra nella Chiesa dove il rito è doppio, ed ivi non vi è festa solenne, qual Messa può, e deve celebrare? 1. Non può celebrare Messa di Requie, eccetto se occorra qualche circostanza di quelle che rendono lecita tal celebrazione ne' doppj, in riguardo alla Messa solenne, o cantata. 2. Se il colore che esige la Messa di quella Chiesa è lo stesso col colore nel suo Officio, può egli celebrare o l'una, o l'altra. Ma scegliendo di celebrar la Messa della suddetta Chiesa, non può aggiungervi la commemorazione dell'Officio da lui recitato; mentre uniformandosi nella Messa, lo deve fare anche nel rito. Se poi il colore è di verso, è tenuto a celebrare la medesima Messa che ivi si celebra; giacchè da una parte è tenuto ad uniformarsi al colore, per essere in quella Chiesa il rito doppio; e dall'altra non può celebrare la Messa con un colore differente da quello che esige (1). 3. Se la Pianeta che ivi si usa, si adopera per tutt'i colori, comparendovi tutti egualmente (*n. 241.*), può anche celebrare qualche Messa votiva, se non vuole celebrar la sua; imperciocchè essendo il suo rito semidoppio, gli son permesse le votive (eccetto se sia Domenica, o altro giorno, in cui sono vietate), e nel colore già si uniforma.

221. Terzo Caso. Chi fa un Officio doppio, e celebra dove occorre lo stesso rito, ma non vi è solennità, se il colore è lo stesso, come di sopra si è detto, è in suo arbitrio il celebrare secondo l'Officio suo, o di quella Chiesa. Se è diverso il colore, dee celebrar la Messa che ivi si celebra, senza potervi aggiungere la commemorazione della sua, ancorchè abbia il rito doppio di prima classe. Se finalmente si usa ivi la Pianeta di tutt'i colori, celebra o l'una, o l'altra Messa (2).

222. Quarto Caso. Celebrando un Estero dove si fa una festa solenne, o che egli faccia l'Officio di un semidoppio, o di un doppio, anche di prima classe, è sempre tenuto uniformarsi a quella Chiesa e nel colore, e nella Messa, e nel *Gloria*, e *Credo*, e nel numero delle orazioni; nè può aggiungervi la commemorazione del suo Officio.

223. Quinto Caso. Se nella Chiesa, in cui l'Estero celebra, si fa l'Officio della Domenica, ed egli fa un Santo di rito doppio, dee celebrare la Messa della Domenica, qualora il colore non è lo stesso del suo Officio; nè può celebrar la Messa del Santo, fuorchè nell'unico caso che il di lui Officio esiga il colore bianco, e la Domenica sia di quelle che richiedono il medesimo colore; come accade dopo Pasqua. Se poi tanto dall'Estero, quanto da quella Chiesa si fa l'Officio della Domenica, ma vi è questa differenza, che nella Chiesa suddetta è un giorno *infra Octavam*, e perciò si dicono due sole orazioni, e si celebra col colore dell'Ottava; a tutto questo deve uniformarsi l'Estero. Il Cavalieri stima, che circa il numero delle orazioni possa, ma non sia tenuto uniformarsi; perchè l'uniformità suddetta vien comandata soltanto quando la Messa della Chiesa aliena discorda dall'Officio dell'Estero; il che non accade nel caso presente, facendosi dall'una, e dall'altro l'Officio della Domenica (3). A

(1) *Caval. tom. 3. c. 12. Decr. 2. n. 7. in fin.*

(2) Potrebbe farsi il contrario, soltanto per un espresso privilegio, simile a quello conceduto a' Minori Osservanti in Portogallo. *Fratres Provinciae Conceptionis ex Indulto Apostolico possunt celebrare in singulis Sabbatis, festo 2. cl. non impeditis, Missam de Conceptione B. M. V.; et cum aliquando contingat ipso die recitari de Sancto Martyre; quaeritur in casu, quo colore utendum est pro Missis votivis B. M. V. in illis Ecclesiis, ubi fit de Martyre ritus duplicis? R. Adhiberi debet color albus. S. R. C. 18. Dec.* 1779. In questo Decreto sono compresi coloro, che a cagione della debolezza della vista, o per simile motivo hanno il privilegio di celebrare ogni mattina la Messa votiva della S. Vergine.

(3) *Tom. 3. c. 12. Decr. 5. n. 2.*

ciò rispondiamo, che la detta Messa della Domenica fra l'Ottava discorda dall'Officio dell'Estero, che è della Domenica fuori dell'Ottava; e di più il colore di quella Chiesa non è lo stesso di quello che esige l'Officio dell'Estero; e per conseguenza si verifica il caso, in cui l'uniformità deo estendersi anche al numero delle orazioni.

224. Sesto, ed ultimo Caso. Quanto finora si è detto, vale tanto per il Sacerdote Secolare, quanto per i Regolari dell'uno, e dell'altro sesso; e per le Chiese degli uni, e degli altri. Ora rispetto alle Chiese dei Regolari vi è d'aggiungere, che tre sorte di Messe sogliono ivi da' Regolari celebrarsi; cioè quelle che ad essi soli sono permesse, come di alcuni Servi di Dio del loro Ordine soltanto beatificati: quelle che si celebrano anche dagli altri, ma da essi Religiosi si legge una Messa differente da quella conceduta per la Chiesa universale; e quelle che si celebrano da tutti, e la Messa è la medesima. Ora gli Esteri per queste ultime debbono regolarsi secondo si è detto nelle precedenti risoluzioni: per le prime non è permesso agli Esteri il celebrarle; onde se il colore del loro Officio si uniforma a quello della Chiesa de' Regolari, debbono leggere gli Esteri la Messa del Santo, di cui fanno l'Officio, ancorchè in detta Chiesa vi sia solennità. Se il colore non si uniforma, ne si può rimediare con una Pianeta di tutt'i colori; non debbono in quella mattina celebrare ivi la Messa, non essendo lecito l'usare altro colore da quello che la Messa esige; eccetto nel caso di necessità, come sarebbe se l'Estero avesse una Cappellania giornale della Chiesa de' Regolari; o pure altra simile. Per le seconde finalmente debbono gli Esteri regolarsi giusta le già esposte risoluzioni; e dovendo dire la Messa di quella Chiesa, non è lecito leggere la particolare dei Religiosi, ma debbono leggere la Messa universale; e se non vi è la propria, debbono prenderla dal comune. Gli altri Decreti gli noteremo unitamente appresso; ma gli appartenenti a questo caso gli notiamo quì: *Missae currentes in honorem alicujus Beati non canonizati non possunt celebrari sine speciali indulto Sedis Apostolicae. S. R. C. 28. Sept. 1658. in Forosempronien.* (1). Questo Decreto riguarda le Messe della prima sorte; i seguenti quella della seconda: *Missae certis Regularibus concessae non possunt ab aliis dici, etiam in ipsorum Regularium Ecclesiis. S. R. C. 29. Nov. 1622. in una Conventualium Siciliae.* Così lo riferisce il Merati (2); ma Benedetto XIV. lo trascrive nel modo seguente: *Qui celebrat Missam in aliqua Ecclesia Regularium, aut etiam Monialium, in qua fit de festo duplici habente Missam propriam, quae non sit concessa omnibus, Missam quidem dicat de festo, sed cum Missali Romano.* Ed avvisa il lodato Pontefice, che ciò fu confermato dalla S. C. con un Decreto generale de' 20. Novembre 1717., di cui Clemente XI. ne comandò l'osservanza, e l'inserì nel suo Bollario (3). Vi sono non dimeno alcune Religioni che hanno il privilegio di potere, o anche dovere gli Esteri in certe feste dell'Ordine celebrare nelle Chiese del medesimo la medesima Messa che celebrano i Religiosi. La S. C. a' 17. Luglio 1720. ha conceduto questo privilegio per chi nel giorno di S. Teresa celebra nelle Chiese de' Carmelitani Scalzi (4), e Benedetto XIII. a' 10. Gennajo l'ha esteso per le Chiese ancora dei Carmelitani dell'antica osservanza (5); ma in tali privilegj vi è soltanto il permesso di farlo, non già l'obbligazione. Questa obbligazione vi è però per chi nel giorno della festa di S. Benedetto, e per tutta l'Ottava celebra nelle Chiese del suddetto Ordine, per Decreto della S. C. de' 21. Marzo 1745. *in Patavina* (6). E secondo riferisce più volte il lodato P. M. del Monaco nel fine della sua Operetta, Clemente XIV. nel 1770., e Pio VI. nel 1774. diedero il privilegio, che chi celebra nella Chiesa de' Minori Conven-

(1) *Ap. Talù n.* 346.
(2) *Ib. Decr. Ind. n.* 190.
(3) *De Sacrif. Miss. l.* 3. *c.* 23. *n.* 2.
(4) *Ap. Merati tom.* 1. *part.* 1. *tit.* 14. *n.* 1.
(5) *Loc. cit.*
(6) *Ap. Talù n.* 1171.

tuali di S. Francesco, o delle Monache sottoposte al medesimo Ordine, possano ogni giorno celebrare la Messa medesima che celebrano i Religiosi.

225. Ecco in fine i Decreti, sopra i quali sono fondate le risoluzioni degli altri cinque casi: *Sacerdos secularis, sive Capellanus, sive non, qui recitavit Officium semiduplex, vel simplex, vel feriale, illo die celebrans in aliqua Ecclesia Regularium, in qua recitatum est ab ipsis Regularibus eadem die Officium dup. de non praecepto, prout de aliquo Sancto sui Ordinis, non potest dicere Missam de Requie. S.R.C. 9. Jun. 1668. in Conversana. An Sacerdotes, qui recitant Officium de festo duplici confluentes ad Ecclesias, sive Regularium, sive aliorum, ubi dicitur Officium de semiduplici. possint ibi dicere Missas privatas defunctorum? Responsum fuit: Negative. S. R. C. 7. Maji 1746. in Varsav.* (1). Avverte il Tetamo: *Hoc autem Decretum, licet maneat in suo vigore, si non celebrentur solemnis exequiae.... secus vero, si solemnes celebrentur* (2). In occasione di solennità ha disposto il Decreto seguente: *Utrum Sacerdos secularis, vel Regularis habens Officium duplex (et quid si duplex 1. vel 2. classis) celebrans in aliena Ecclesia ex devotione, ubi celebratur festum solemne, debet celebrare Missam, conformando se illi Ecclesiae, ubi celebrat, etiam quoad solemnitatem, et colorem paramentorum? Utrum etiam Sacerdos secularis, vel Regularis habens Officium duplex (et quid si duplex 1. vel 2. classis), celebrans in aliena Ecclesia ex obligatione in sepultura solemni alicujus cadaveris, vel exequiis solemnibus, debet se conformare illi Ecclesiae, celebrando Missam de Requie? Resp. Serventur Decreta alias edita in una Tertii Ordinis S. Francisci 11. Junii 1701. Sacerdotes tam seculares, quam Regulares conformare se debent ritui Ecclesiae, in qua celebrant. S. R. C. in una Ord. Carm. Excalc. 29. Januar. 1752.* (3). Il lodato Tetamo soggiunge: *Debent se conformare, si quidem sit solemnitas; secus autem, si non sit solemnitas* (4).

226. Il Decreto, a cui si rimette, *in una Tertii Ordinis*, è il seguente: *Sacerdotes etiam Regulares, diebus, quibus propria Officia recitant sub ritu duplici, celebrantes in alienis Ecclesiis, quando peragitur festum cum solemnitate, et concursu populi, debent celebrare Missam, conformando se ritui, ac colori earumdem Ecclesiarum. In aliis vero diebus possunt; sed quando prohibentur Missae votivae, vel defunctorum, debent se uniformare, saltem quoad colorem. Sacerdotes Exteri confluentes ad Ecclesias, etiam Regularium, et celebrantes de Sanctis, etiam Ordinis, quando festum celebratur cum solemnitate, et concursu populi, debent in Missis se uniformare cum Sacerdotibus illius Ecclesiae, etiam Regularibus, quoad Credo, et numerum orationum more duplicium; in aliis vero diebus possunt* (5). Si noti col Tetamo, che in questo Decreto non si dà il permesso di celebrare la Messa di Requie nelle Chiese, in cui si fa l'Officio di rito doppio, essendo ciò conceduto dal Decreto di sopra notato, soltanto nelle esequie fatte con istraordinaria solennità; ma solo si permette il celebrare la Messa che ivi occorre: *Ex hoc non permittitur, nisi celebrare Missam ibi occurrentem* (6) (*). È vero, che parlando delle Chiese dove vi è la festa di un Santo senza solennità, dice questo Decreto, che gli Esteri non debbono, ma possono uniformarsi; ed è vero ancora, che nel Decreto del 1751. riferito qui prima di questo, domandata la S. C. circa le Messe di Requie nelle

(1) *Ap. Tulù n.* 467. *et* 1228.
(2) *Die* 2. *Novembr n.* 103.
(3) *Ap. Tolù n.* 1261.
(4) *Die* 2. *Nov. n.* 103.
(5) *Ap. Tulu n.* 752. *et* 753.
(6) 2. *Nov. n.* 104.
(*) Notiamo qui un Decreto della S. C. posteriore all' Autore: *Sacerdos habens Officium ritus duplicis, sed celebrans in Ecclesia, in qua fit Officium de semiduplici, non potest dicere Missam votivam. S. R. C. die 7. Septembris an.* 1816. Si rifletta che le Messe che si dicono dei Morti si considerano come votive, e vanno fra esse. *L'Annotatore.*

Chiese dove vi è solennità di esequie, rispose che si osservasse il Decreto presente; onde pare, che possa argomentarsi così: circa le Messe de' Santi vuole il Decreto presente, che nelle solennità gli Esteri debbano uniformarsi, nelle feste senza solennità possono; dunque rimettendosi la S. C. a questo medesimo Decreto circa le Messe di Requie, ne deriva, che in occasione delle esequie solenni vi è l'obbligo di uniformarsi, e che mancando tal solennità possano gli Esteri celebrar dette Messe.

227. Ma si risponde, che nel Decreto del 1752. non disse la S. C. che si osservassero i Decreti *in una Tertii Ordinis*, anche circa le Messe di Requie, tanto in rapporto a ciò che si comanda in detto Decreto del 1752., quanto in rapporto a ciò che si permette. Ma spiegò qual era la cosa rispetto alla Messa di Requie, che volea si regolasse come nel Decreto *in una Tertii Ordinis* si era prescritto circa le Messe de' Santi; cioè quella sola parte che racchiudeva l'obbligazione, e non già quella parte che contenea la permissione; onde dopo il *serventur Decreta alias edita in una Tertii Ordinis*, acciò non si fosse creduto, che anche ciò che in essi si permetteva per le Messe festive dovesse estendersi alle Messe di Requie, soggiunse la S. C. *Sacerdotes etc. conformare se debent etc.* e lasciò sotto silenzio il *possunt;* dando con ciò ad intendere, che solamente quando vi era solennità in Chiesa per l'esequie doveano osservarsi i Decreti fatti per la solennità delle feste, non già quando mancavano l'esequie solenni doveano pure osservarsi i Decreti fatti per una simile mancanza di solennità nelle feste. Tanto più che il Decreto proibitivo della Messa di Requie agli Esteri che facendo l'Officio doppio, celebrano nelle Chiese dove il rito è semidoppio, è di gran lunga posteriore al Decreto *in una Tertii Ordinis*, avendo questo la data del 1701., e quello la data del 1746., onde l'osservanza che il Decreto del 1752. prescrive del Decreto del 1701. è limitata al solo caso delle esequie solenni, di cui il Decreto del 1746. non avea parlato. Quindi il Tetamo parlando di detto Decreto del 1746., scrive così: *Quod Decretum non fuit revocatum quoad exequias non solemnes per aliud Decretum an. 1752. 29. Januar.*, *quod processit solum de exequiis solemnibus* (1). Il Cavalieri comentando il prefato Decreto del 1746.: *Quod autem*, scrive, *notatu magis dignum est, prohibitio procedit etiam de casu, in quo mortualis in Ecclesia occurrit solemnitas, in die nempe obitus, seu Anniversario defunctorum* (2). Il Tetamo lo censura, perchè estende la proibizione anche in occasione di solennità, quando che allora è lecito il celebrare la Messa di Requie. Ma quando ciò scrisse il Cavalieri, cioè nel 1748., non si era ancora formato il Decreto che n'eccettua la detta solennità; ma si pubblicò, come di sopra abbiamo riferito nel 1752., ed è stato aggiunto nel fine del quinto tomo delle Opere del medesimo dal suo continuatore. Lo censura altresì, che in altro luogo ha affermato esser lecito il celebrar tali Messe di Requie, ancorchè non vi sia solennità; ed in ciò realmente il Cavalieri prese abbaglio, e si contradisse (3).

228. Proseguiamo a riferire gli altri Decreti: *Recitantes Officium de Martyre, et celebrantes in Ecclesiis, ubi dicitur de Confessore, utrum se debeant conformare in colore illis Ecclesiis, etiamsi ibi nulla sit solemnitas? Affirmative, etiam quoad Missam, quae non poterit celebrari de Sancto Confessore, si color fuerit rubeus. S. R. C. 7. Maji 1746. in Varsav.* (4). Dunque *si color Officii Celebrantis*, è il comento del Cavalieri, *diversus sit a colore Officii Ecclesiae, tunc Celebrans non potest amplius celebrare Missam de suo Officio sub colore Ecclesiae, sed debet se conformare Ecclesiae, in colore simul, ac Missa* (5). Dello stesso mo-

(1) 2. Nov. n. 104.
(2) Tom. 3. app. ad c. 9. Decr. 1.
(3) Tet. 2. Nov. n. 104.
(4) Ap. Tali n. 1229.
(5) Tom. 5. c. 27. Decr. 6.

do parla il Tetamo (1): *In Ecclesiis Regularium diebus Dominicis, quibus tam Regulares, quam Exteri celebrant de Dominica, possunt Exteri uti coloribus paramentorum, quibus utuntur Regulares ratione alicujus Octavae, et Regulares celebrantes in alienis Ecclesiis uti coloribus juxta ritum earumdem; et tam Exteri in Ecclesiis Regularium, quam Regulares in alienis possunt apponere commemorationem Octavae, ut supra occurrentis, servata Rubrica de duplici oratione in Dominicis infra Octavam. S. R. C. 11. Januar. 1701. in una Terii Ord. S. Francisci* (2). Ma ora dopo l'ultimo Decreto antecedente quel *possunt* ha da cambiarsi in *debent*, come si è spiegato al *n. 223. prohibitio facta a S. R. C. in declaratione quod Sacerdotes seculares, etiam Capellani, qui licet recitaverint Officium semiduplex, vel simplex, vel feriale, non celebrent Missam de Requie in Ecclesia Regularium, in quibus recitatum sit Officium duplex de non praecepto, vel de aliquo Sancto sui Ordinis, intelligi etiam debet pro Ecclesiis Monialium. S. R. C. 11. Febr. 1702. in Tarvisina* (3). Non sarebbe necessario il far menzione della facoltà data dalla S. C. a'Cappellani delle Monache di celebrar la Messa di quel Santo, di cui le medesime recitarono l'Offizio, ma però col Messale Romano; perchè ne' Decreti più moderni già riferiti si è data a tutti la medesima facoltà. Contuttociò affinchè nulla resti da sapersi circa la presente materia, ne produciamo qui per ultimo i Decreti: *Confessario, et Capellanis tantum quarumcumque Monialium servitio addictis, licitum est Missas Sanctorum, de quibus ipsae recitant Officium, celebrare, sed cum Missali Romano, et de communi, non vero Missas proprias eorumdem Sanctorum variis Ordinibus concessas. S. R. C. 20. Novemb. 1727. in generali Decreto approb. Clem. XI.* (4). *Facultas celebrandi cum Missali Romano concessa a S. R. C. pro Capellanis Monialium, intelligi debet pro omnibus, et singulis, qui ex debito tenentur celebrare in Ecclesiis ipsarum Monialium dummodo celebrent cum Missali. S. R. C. 11. Febr. 1702. in Tarvisina* (5). Avverte il Talù, che sebbene nel suddetto Decreto generale si disse, *Confessario, et Capellanis tantum*; vi s'intendono inclusi eziandio *qui ex debito tenentur etc.* (6). E noi ripetiamo, che oggi è permesso a tutti (*n. 226.*); anzi quando nei Monasterj di Monache vi è solennità, o pure il colore dell'Offizio doppio delle medesime è diverso dal colore dell'Offizio del Celebrante, è a tutti comandato (*n. 228.*).

229. Ora ci resta da riferire i giorni, ne'quali è proibito il celebrare nell'Oratorio privato. Premettiamo, che qui si parla degli Oratorj che si dicono *privati* in senso stretto, e che di loro natura sono tali, e si trovano ne'palazzi, nelle case nobili per privilegio Apostolico. Ma vi sono degli altri Oratorj che sono di loro natura pubblici, perchè in ogni giorno dell'anno vi si possono celebrare quante Messe si vogliano, e tutti soddisfano al precetto ascoltando ivi la Messa ne'giorni festivi; e contuttociò si dicono privati per distinguerli dalle Chiese. Tali sono le Cappelle erette dentro le Case Religiose, o in virtù de'loro privilegj, o colla facoltà del Vescovo. Tali sono le Cappelle erette colla stessa facoltà ne'Seminarj, Conservatorj, ed altri Luoghi Pii, come ancora negli Ospedali, nelle Carceri, ec. Tali finalmente sono le Cappelle che sempre si trovano ne'palazzi de'Vescovi, le quali possono servire per tutti i Sacerdoti, anche dopo morto il Vescovo (7). Or parlando degli Oratorj privati di loro natura, o sia domestici, ne'Brevi Apostolici che li concedono, si proibisce di celebrarvi la Messa nelle due Pasque, nel Natale del Signore, e nelle *altre feste più*

(1) *Tom. 1. Diar. c. 2. n. 52.*
(2) *Ap. Talù n. 754.*
(3) *Ap. Talù n. 757.*
(4) *Ap. Talù n. 893.*
(5) *Ap. Talù n. 758.*
(6) *Ibid. n. 893.*
(7) *Fagnan. in c. auctoritate 27. de cens. Jo: Bapt. Gattico de Orat. domest. c. 18. n. 6. et c. 17. num. 12. et seq.*

solenni dell' anno. Quali sieno queste feste, fu dichiarato da più Decreti della S. C. de' Riti, e del Concilio; e finalmente tutte furono enunciate da Benedetto XIV. nella sua Costituzione *Magno* de' 2. Giugno 1751. al §. 12. colle seguenti parole: *Quos inter etiam enumerantur dies Epiphaniae, et Ascensionis Domini, Annunciationis, et Assumptionis B. M. V., omnium Sanctorum, nec non Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, ac Titularis Ecclesiae loci.* A questa Costituzione Pontificia ognuno deve ubbidire senza potere aggiungere altre feste, neppure coll'argomentare *a minori ad majus.* Un solo dubbio può farsi circa le ultime parole della detta Enciclica: *ac Titularis Ecclesiae loci.* E sebbene prendendole alla lettera dinoterebbero la festa del Santo Titolare della Chiesa (*n. 191.*); I Dottori nondimeno, e la comune pratica l' ha con ragione interpretate pel Protettore principale, il quale altre volte è stato così espresso: con ragione, perchè non il Titolare, ma il detto Protettore ha la festa di precetto (*n. 103.*). Le altre questioni circa gli Oratorj appartengono alla Moral Teologia.

CAPO XV.

Di alcune mutazioni da farsi alle volte nella Messa: del colore de' Sacri paramenti; e di tutto ciò che appartiene ai medesimi, ed a' vasi Sacri.

230. **V**i sono alcune Messe proprie di Santi ordinata nel Messale secondo il rito del tempo Pasquale, mentre per ordinario fra'l medesimo occorrono; e ve ne sono al contrario altre, nelle quali si è posto l'ordine del rito *extra tempus Paschale*, come ordinariamente accadono. Or qualora sortisce, che o le prime abbiano a leggersi *extra tempus Paschale*, o le seconde fra'l detto tempo; è necessario farvi delle mutazioni, ed accomodarle secondo il tempo che allora corre; e per non errare, sono da osservarsi le seguenti Regole.

231. Regola I. Rispetto all' Introito vi è il seguente Decreto: *Si transferatur ad tempus Paschale festum SS. Martyrum, in quorum Missa Introitus sit* Gaudeamus omnes in Domino etc., *si ultra Introitum* Gaudeamus *etc. habeat etiam proprium vel Evangelium, vel Epistolam; tunc debet recitari idem Introitus: secus si nihil aliud proprii haberet; quia de eo casu Introitus alter incipiens*, Protexisti me Deus, *dicitur. S. R. C. 20. Nov. 1738. in una Cartag. in Hirpan.* (1).

232. Regola II. Dalla Settuagesima sino a Pasqua si toglie l' *Alleluja* in quei luoghi della Messa, dove si trova; nel nel tempo Pasquale si aggiungono due *Alleluja* al primo verso dell'Introito, non già al secondo; ed uno solo così all' Offertorio, come al *Communio:* ma se nelle Messe ordinate per lo tempo non Pasquale vi si trova quest' *Alleluja*, non vi si aggiunge l'altro. Dopo l'Epistola fra l'anno vi si legge il Graduale. Dopo la Settuagesima non si lascia il medesimo, ma si legge sino all' *Alleluja exclusive*, e vi si aggiunge il Tratto. Nel tempo Pasquale non si legge nè il Graduale, nè il Tratto; ma dopo due *Alleluja*, si leggono due versi, ognuno de' quali termina coll' *Alleluja.* Quando manca a qualche Messa taluna delle cose già dette, come ordinata per un tempo diverso, si prendo dal comune, se vi è, altrimenti da una Messa simile.

233. Regola III. Leggendonsi fuori del tempo Pasquale una Messa assegnata per detto tempo, e *viceversa*, l'orazione con la Secreta ec. non si cambiano mai: l'Epistola propria, e il Vangelo proprio neppure cambiano; ma quando sono comuni, cioè presi dal comune, e per li Santi di quella Gerarchia vi sono due Messe comuni, una *pro tempore Paschali*, e l'altra *extra tempus Paschale;* si cambia allora tutta la Messa, eccetto l'orazione. Se poi la Messa è composta per es. pel tempo Pasqualo col Vangelo preso dal Comune, e si dee leggere dopo detto tempo; e della Gerarchia di quel Santo non vi sono due comuni, come accade per li

(1) *Ap. Tulù n. 1060.*

Confessori: allora si dice la medesima Messa accomodata nel modo esposto nella Regola antecedente. L'Epistola, e il Vangelo proprj, come si disse, non si mutano; ma essendovi due comuni, uno pel tempo Pasquale, l'altro fuori di detto tempo, si cambia tutto il resto.

234. Eccezione. Alle volte il Vangelo è preso dal comune, onde giusta la Regola assegnata dovrebbe cambiarsi; ma perchè per un motivo particolare è stato assegnato a quel Santo, come proprio; perciò lo ritiene sempre, in qualunque tempo si legga la di lui Messa, cambiandosi questa solamente nel restante.

235. Ora riporteremo i Decreti della S. C. che cogli esempj confermano la Regola, e l'Eccezione. Il Vangelo per la festa di S. Pietro Martire, *Ego sum vitis vera*, è preso dal comune *unius Martyris tempore Paschali*, perchè la Messa pel tempo Pasquale è stata composta: *Quando festum S. Petri Martyris transfertur extra tempus Paschale, Evangelium erit*, Si quis venit ad me. *S. R. C. 15. Maji 1736. in Einsidlen.* (1). Questo Vangelo è del comune di un Martire fuor del tempo Pasquale, e la Messa sarà, *In virtute.* Per li Santi che ora nomineremo si procede della stessa maniera, perchè il Vangelo è preso similmente dal comune. Per li Santi Cleto, e Marcellino, che nel tempo Pasquale hanno la Messa *Sancti tui*, fuori di detto tempo si leggerà la Messa *Intret;* e così per li Santi Sotero, e Cajo. Per S. Fedele da Simaringa, per S. Venanzio, e per S. Giorgio, per li quali nel tempo Pasquale è assegnata la Messa *Protexisti*, fuori di detto tempo si dirà la Messa *In virtute*, col Vangelo *Si quis venit ad me*, preso dalla Messa *Statuit.* Per S. Stanislao Martire la Messa sarà *Sacerdotes*, il Vangelo della suddetta Messa *Statuit.*

236. *Si festum alicujus Sancti Martyris habens in Missa proprium Evangelium transferatur ad tempus Paschale, dici debet idem proprium Evangelium, non vero unum ex assignatis pro tempore Paschali. S. R. C. 29. Nov. 1738. in una Cartag. Hisp.* (2). In vigore di questo Decreto, sopra di cui è fondata la Regola generale da noi assegnata, trasferendosi la festa de' Santi Martiri Nereo, Achilleo ec. dopo il tempo Pasquale, non si debbono mutare nè l'Introito, nè il Vangelo che sono proprj, avendo preso abbaglio il Talù col dire, che il Vangelo abbiasi a prendere dal comune *extra tempus Paschale* (3). Dall'Introito si tolgono gli *Alleluja:* in vece dell'Epistola *Stabunt justi*, che non è propria, ma del comune del tempo Pasquale, si dirà *Justi autem* dalla Messa *Sapientiam;* e il Graduale che deve essere di Martiri fratelli si prenderà dalla Messa de' Santi Gervasio, e Protasio a' 19. Giugno (4). Così dovranno regolarsi i casi somiglianti.

237. Vi sono alcuni Santi che non hanno il comune; onde la loro Messa ordinata per un tempo, se ha da leggersi in altro, o deve cambiarsi, o accomodarsi secondo un'altra simile assegnata al tempo che corre. È lo stesso si deve fare, allorchè la Messa è composta per due, o più Santi uniti insieme, e si ha da leggere per un solo di essi. Ne addurremo varj esempj che serviranno di regola per li casi somiglianti. Celebrandosi la festa di San Filippo, e Giacomo fuori del tempo Pasquale, l'Epistola, il Graduale, e l'Offertorio si prendono dalla votiva di S. Pietro e Paolo, ed il resto dalla Messa propria (5). Se nel tempo Pasquale si celebri la detta festa, ma si divida S. Giacomo da S. Filippo, l'Epistola non si muterà, il Vangelo si prenderà dalla sopraddetta votiva, il resto dalla Messa di S. Marco Evangelista, e l'orazione si dirà in singolare. Per S. Filippo poi si dirà tutta la Messa, come si trova, e soltanto si muterà il numero nell'orazione (6). Trasferendosi la festa di S. Giovanni *ante portam latinam* fuori del tempo Pasquale, si leggerà la Messa del Santo che è a' 27. Dicembre, ma col Vangelo, ed

(1) *Ap. Talù n.* 974.
(2) *Ap. Talù n.* 1061.
(3) *In not. ad n.* 474.
(4) *Tetamo die* 12. *Maji n.* 5.
(5) *Tetamo* 1. *Maji n.* 12.
(6) *Id. ib. n.* 13. *et* 14.

orazione de' 6. Maggio, in caso di uno simile traslazione della festa di S. Michele Arcangelo che si celebra agli 8. di Maggio, cioè della sua Apparizione, si leggerà la Messa del Santo de' 29. Settembre. E se abbia a trasferirsi fuori del tempo Pasquale l'Invenzione della Croce, dovrà dirsi la Messa dell'Esaltazione della medesima, eccetto l'Orazione, il Vangelo, e l'Offertorio, che si prenderanno dalla Messa di detta Apparizione. Qualora si volesse celebrare la votiva di S. Pietro, e Paolo nel tempo Pasquale, non dovrebbero mutarsi l'Epistola, e il Vangelo della loro votiva che è nel Messale; ma il resto dovrebbe prendersi dalla Messa di S. Marco Evangelista a' 25. Aprile. Del cambiamento delle orazioni, quando nella medesima Messa ne accadono due simili, ne ragionammo al *n. 190.*

238. Di cinque colori fa uso la Chiesa ne' Sacri paramenti, cioè del bianco, rosso, verde, violaceo, e nero. Il bianco si adopera 1. in tutte le feste del Signore, eccetto nel Venerdì Santo, nella Vigilia, Festa, ed Ottava della Pentecoste; nell'Invenzione, ed Esaltazione della Santa Croce, come ancora del suo Trionfo; nelle feste del preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, delle sue Piaghe, della Lancia, della Corona di Spine, della Sindone, e della Commemorazione di sua Passione, in tutte le quali, come appresso diremo, si richiede il colore rosso (*n. 239.*). Nella festa del suo sacro Cuore si volea da taluni il colore rosso. I Padri Agostiniani Scalzi di Milano domandarono perciò la S. C., *quinam color sit adhibendus in Missa Cordis Jesu, albus ne, an rubeus?* Rispose a' 17. Agosto 1771. *Utendum colore albo.* Questo medesimo colore esige la festa del SS. Redentore; e così fu emendato per opera del P. M. F. Giuseppe del Monaco M. C. in un Direttorio, dove si era assegnato il rosso. 2. Si adopera il bianco in tutte le Messe che si dicono della Domenica, o della feria in tutto il tempo Pasquale. 3. Nelle feste di Maria SS., degli Angioli, de' Confessori, delle Vergini, e delle non Vergini, che sieno martiri. 4. Nella Natività di S. Gio: Battista; nella festa di S. Giovanni dopo Natale, e di S. Pietro *ad Vincula*, delle due Cattedre del medesimo, della Conversione di S. Paolo, e di tutt'i Santi. 5. Ne' giorni, e negli anniversarj della Dedicazione della Chiesa, o Altare; della coronazione del Papa, e consecrazione del Vescovo. 6. In tutti i giorni dell'Ottava delle già mentovate feste, quando la Messa è della medesima. 7. Nelle Domeniche fra le medesime Ottave, ancorchè l'Officio non si faccia dell'*infra Octavam*, ma della Domenica. Si eccettuano quelle Domeniche, in cui si adopera il colore violaceo, nelle quali ancorchè occorrano fra le Ottave, ma non si faccia l'Officio dell'Ottava, il colore dee esser violaceo. 8. In tutte le votive private, o solenni delle riferite feste, ed anche in quella *pro sponso, et sponsa.* Quanto abbiamo detto, tutto si prescrive dalla Rubrica (1). Vi fu chi credette doversi usare il colore bianco nella Messa solenne avanti il SS. esposto, quantunque la Messa non fosse votiva del Sacramento, ma della Domenica, o altra festa. Ma la S. C. Decretò il contrario: ***Dum fit expositio SS. Sacramenti ratione solemnitatis ad populum in Dominicis privilegiatis, vel aliis festis in Altari majori, ubi est expositum publice Sacramentum, si celebretur Missa dici, celebrari debet cum paramentis festo, seu Officio convenientibus; scilicet non est adhibendus color albus, uti competens solemnitati, ratione expositionis, sed etiam violaceus. S. R. C. 29. Januar. in una Ord. Disc. Carmel. Polon.*** (2).

239. Il colore rosso si adopera in tutte le feste di Gesù Cristo eccettuate nel numero antecedente; come ancora nella Vigilia, Festa, ed Ottava di Pentecoste: nelle feste degli Apostoli, fuorchè nelle nominate nello stesso numero: nelle feste de' martiri vergini, o non vergini, inclusa anche la Decollazione di S. Giovan Battista: nelle Ottave, e nelle votive delle succennate feste; come ancora nel solo giorno dell'Ottava degl'Innocenti,

(1) *Rubr. gen. Mis. tit.* 18. *n.* 2.

(2) *Ap. Taliq n.* 1254.

non già nella loro festa, ed anche in questa se occorre in giorno di Domenica: nella votiva de' medesimi, e nella votiva *pro eligendo Summo Pontifice:* nella festa di S. Giovanni *ante portam latinam:* nella Commemorazione di San Paolo Apostolo, e nelle Domeniche che occorrono fra le Ottave delle dette feste, ancorchè l'Officio sia della Domenica; eccetto però se il colore della medesima sia violaceo (1). Si disputò qual colore dovesse adoprarsi nella festa che si fa in qualche Ordine Religioso di tutte le Reliquie, che sono in tutte le Chiese del medesimo. Il Cavalieri dopo avere addotte le ragioni pel bianco, e pel rosso, al primo egli aderisce (2). Ma essendosi dagli Eremiti Scalzi di S. Agostino proposto alla S. C. il dubbio: *In Missa Officii commemorationis omnium Sanctorum, quorum Reliquiae in propriis Ecclesiis asservantur, aliquibus Congregationibus concessa; quaeritur, quo colore uti debent, albo ne, vel rubeo?* La risposta fu: *Adhibendum esse colorem rubrum;* e porta la data dei 17. Agosto 7771.

240. Il color verde si usa nelle Messe delle ferie, e delle Domeniche dopo l'ottava dell'Epifania sino alla Settuagesima; e dopo l'ottava della Pentecoste sino all'Avvento, eccetto le Domeniche fra qualche ottava (3). Il violaceo in tutte le Messe delle ferie, e Domeniche, anche di quelle fra le Ottave, da Settuagesima sino a Pasqua, e nel tempo dell'Avvento. Le Messe di Giovedì e Sabbato Santo non si computano fra quelle delle ferie, ma fra le Messe delle feste di Nostro Signore; onde, come si disse, esigono il colore bianco. Nel Venerdì Santo, come si dirà, si usa il color nero. Di più si adopera il violaceo in tutte le Messe delle Vigilie col digiuno, delle Quattro Tempora, e delle Rogazioni, fuori del Tempo Pasquale (nella Vigilia di Pentecoste, e nelle Quattro Tempora seguenti, siccome fu detto, si adopera il rosso); nel giorno degl' Innocenti, quando non è Domenica, e in tutte le votive seguenti, cioè della Passione, inclusa quella delle Piaghe, del Sangue ec., per la remissione de' peccati, *pro quacumque necessitate, pro itinerantibus, pro vitanda mortalitate, pro pace, tempore belli, pro infirmis, ad obtinendam gratiam bene moriendi, ad tollendum schisma*, e finalmente *pro Paganis* (4). Il Decreto della S. C. de' 21. Giugno 1670. *in Oritana* (5) dice, che non possono celebrarsi le Messe di Requie, *nisi cum colore nigro, vel saltem violaceo.* Afferma il Cavalieri (6), che con quel *saltem* ha voluto la S. C. dinotare, non esser permesso il detto colore ad arbitrio del Celebrante, ma solamente *in subsidium, et nonnisi aliqua urgente necessitate.* A lui aderisce il Totamo (7); ed a noi pare doversi aggiungere, che nelle esequie di un defunto, e nella Messa di Requie del secondo giorno di Novembre sarebbe molto inconveniente il servirsi del color violaceo; e che il notato Decreto debba intendersi per le Messe quotidiane.

241. Il color nero dunque si adopera soltanto nelle Messe di Requie, e nel Venerdì Santo. Le Pianete di ogni colore allora possono lecitamente usarsi, quando prevale in esse il colore che esige la Messa che si celebra; come se esigendo il colore bianco, il fondo della Pianeta è di color bianco. Ma se ogni colore vi fa un egual comparsa, con ragione dicono il Turrino (8), il Merati (9), e il Cavalieri (10), che tal Pianeta non può servir per verun colore, fuorchè in caso di necessità. Il colore di oro stima il detto Turrino, che possa adoprarsi soltanto in luogo del verde; ma il Quarti, il Merati col Cavalieri giudicano, che possa far le veci del bianco, e del rosso. Chi vuole nondimeno osservare con esattezza le Rubriche, non si serve di tal colore che

(1) *Rubr. gen. Mis. tit.* 18. *n.* 3.
(2) *Tom.* 1. *c.* 4. *Decr.* 16. *ex n.* 22.
(3) *Rubr. gen. Miss. tit.* 18. *n.* 4.
(4) *Rubr. cit. n.* 6.
(5) *Ap. Talù n.* 479.
(6) *Tom.* 3. *c.* 12. *Decr.* 1. *n.* 3.
(7) 2. *Nov. n.* 68.
(8) *Part.* 1. *sect.* 4. *c.* 4.
(9) *Tom.* 1. *part.* 1. *tit.* 18. *n.* 1.
(10) *Tom.* 3. *c.* 12. *Decr.* 1. *n.* 7.

fa comparsa di giallo; e questo non è nominato in dette Rubriche.

242. I Minori Osservanti di San Francesco proposero alla S. C. il caso di una Domenica occorrente fra un'Ottava, in cui l'Officio si fa della Domenica, ma in esso si fa ancora la commemorazione di un semidoppio a guisa di semplice *per accidens*. E perchè una tal commemorazione dee precedere quella dell'*infra Octavam*, domandarono, se dovea adoprarsi il color dell'Ottava, o pure del semidoppio. La S. C. a'28. Marzo 1775. rispose doversi adoprare il colore conveniente all'Ottava. Avvertono poi tutt'i Rubricisti, che quando la Messa privata non concorda coll'Officio, il colore del Paliotto dell'Altare deve uniformarsi a quello dell'Officio; il colore delle sacre vesti del Sacerdote dee esser quale l'esige la Messa che celebra. Ma nella Messa solenne anche il colore del Paliotto dee uniformarsi al colore della medesima; e ciò anche nel giorno della Commemorazione de'Fedeli defunti; *sed si in eo* (Altari) *adsit Tabernaculum SS. Sacramenti, hoc non conopaeo nigro, sed violaceo tegendum erit in honorem Christi viventis, sicuti edocent Gavantus, Bouldryus, aliique:* sono parole del Cavalieri, il quale soggiunge, che nella prefata commemorazione, anche nelle Messe private debbono avere gli Altari il Pallio di color nero, eccetto quello dove da'Canonici si canta la Messa dell'Ottava (1).

243. La Rubrica dice, che in alcuni giorni i Ministri *utuntur Planetis plicatis*, però *in Cathedralibus, et praecipuis Ecclesiis;* ma che *in minoribus Ecclesiis* si servono del solo Camice (2). E di ciò ne fa menzione un Decreto de' 13. Giugno 1684. *in Angelopolitana* (3). Ma il Merati riferisce due altri Decreti, ne' quali si permette l'uso di dette Pianete piegate alle Chiese insigni de'Regolari; e ne'tempi di Quaresima, e dell'Avvento anche nelle Chiese Parrocchiali (4). La consuetudine di usarsi anche in altre Chiese, ben può ritenersi; sì perchè la Rubrica non ne fa espresso divieto, ma semplicemente asserisce, che nelle Chiese principali *utuntur* di dette Pianete, e che nelle minori *ministrant tantum Alba;* onde il Quarti giudicò, che il motivo di tale distinzione fosse la povertà di tali Chiese minori: *Minores Ecclesiae hic vocantur, in quibus vel minor est numerus Clericorum, vel minor copia sacrae suppellectilis ob paupertatem;* e sì perchè non sono le Pianete piegate vesti più solenni, ed onorevoli della Dalmatica, e Tonicella permessa in tutte le Chiese; non essendovi fra esse altra differenza, se non che queste indicano feste, ed allegrezza, e quelle tristezza, e penitenza. Quindi siccome la citata Rubrica prescrive, che bisognando il Piviale, *ubi haberi non potest*, il Sacerdote nelle benedizioni che si fanno nell'Altare, si serva del Camice; *ita*, scrive il lodato Quarti, *hic dicitur de Diacono, et Subdiacono, ut ministrent cum Alba*, in luogo delle Pianete piegate che mancano (5). I giorni poi, ne'quali si usano le mentovate Pianete, sono i giorni di Digiuno, eccetto le Vigilie de'Santi; le Domeniche, e ferie di Quaresima, e dell'Avvento; la Vigilia di Pentecoste prima della Messa; la festa della Purificazione della SS. Vergine, ma solo nella benedizione delle candele, e nella processione; e il primo di Quaresima colla Domenica delle Palme nelle benedizioni delle medesime, e delle Ceneri. Si eccettuano le Domeniche *Laetare*, e *Gaudete*, e questa va unita con tutti quei giorni della settimana, ne'quali se ne ripete la Messa; la Vigilia di Natale, le quattro Tempora di Pentecoste, e il Sabbato Santo nella benedizione del Cereo, e nella Messa. In tutti questi giorni si usano la Dalmatica, e le Tonicelle, e sono espressi nella lodata Rubrica; e vi si dee aggiungere, come riflette il Merati, il Giovedì Santo.

244. Comanda la Rubrica, che le vesti sacre da usarsi per celebrare la Mes-

(1) *Tom.* 3. *c.* 12. *Decr.* 1. *n.* 8.
(2) *Rubr. Mis. secundi ord. tit.* 19.
(3) *Ap. Talù n.* 573.
(4) *In Ind. Decr. n.* 247.
(5) *In dict. Rubr. n.* 7.

sa sienó benedette: e questo precetto è stato sempre riputato *grave;* e giusta il sentimento di Benedetto XIV. (1), anche il Cingolo, e Piviale debbono benedirsi; ed eziandio la Dalmatica, e le Tonicelle, come insegna il Cavalieri dopo il Quarti (2). E siccome sarebbe senza dubbio colpa mortale il celebrare senza la Pianeta, o il Camice, o la Stola, o il Manipolo; così la medesima colpa si commetterebbe celebrandosi con alcuni di tali vesti non benedetta (3). Per veruna necessità è lecito celebrare senza le sacre vesti, o senza che siano benedette; ma quando mancasse il solo Manipolo, stima il Collet, che sia lecito, se, non celebrandosi, il popolo si scandalizzi. Molti probabilisti dicono lo stesso di chi celebra senza Cingolo, o col Cingolo non benedetto; ma ci sembra più ragionevole il condannarlo soltanto di colpa veniale; e diciamo dello stesso modo di chi celebra senza l'Amitto; il quale non ha bisogno di esser benedetto. Fu sentimento di alcuni Moralisti, che se colle vesti non benedette siasi già celebrato, non abbiano poi bisogno di altra benedizione; ma giustamente viene ributtata dal Beato Liguori (4) questa opinione; e soggiunge, che per attestato del Cardinal de Lugo vien ributtata comunemente. La ragione si è perchè allora è lecito usar le dette vesti, quando coll'autorità della Chiesa sono state deputate al sacrificio della Messa. Or la Chiesa ha stabilito, che questa deputazione si faccia colla benedizione: dunque quando questa manca, ancorchè siasi con esse celebrata la Messa, non restano mai deputate pel Santo Sacrificio, mentre la benedizione non si fa colla celebrazione, ma colla formola dalla Chiesa stabilita per tal fine. La facoltà di benedire le suddette vesti è indubitato che l'hanno i Regolari, eziandio per le Chiese altrui, essendo chiaramente espressa ne' loro privilegj, che abbiamo osservato. La S. C. coll'annuenza di Alessandro VII. prescrisse, che le benedicessero per le sole loro Chiese; ma i PP. Cassinesi si dolsero, che con tal Decreto si toglieva loro l'uso de' privilegj Apostolici che godevano, e la S. C. rispose, che esibissero tali privilegj, e frattanto si astenessero da sì fatta benedizione (5). Riflette il Cavalieri, che non volle col primo Decreto la detta S. C. derogare a' privilegj de' Regolari, ma soltanto metterli in chiaro (6). Ci fa sapere Benedetto XIV., che i menzionati Padri Cassinesi sino a quel tempo non aveano presentato il riferito privilegio (7). Se l'abbiano poi fatto, noi sappiamo: sappiamo bensì dal P. Fabio de Albertis, che Benedetto XIV. a'31 Marzo 1744. ordinò alla S. C. de' Riti, che facesse di nuovo imprimere il Decreto di sopra enunciato fatto sotto Alessandro VII., e lo mandasse a tutti gli Ordinarj, acciò lo facessero osservare, castigando i trasgressori (8). Vale a dire, che il divieto di benedirsi tali vesti da' Regolari per lo altrui Chiese sta in tutto il suo vigore. Si è posto similmente in contraversia, se il Vescovo il quale *de jure* ha la facoltà di benedire i sacri paramenti possa ad altri delegarla. Vi sono valide ragioni per la sentenza affermativa, e con fondamento si dubita, se sia vero un Decreto, che taluno adduce a favore della negativa. Fra i Vescovi vi sono di coloro che fanno tal delegazione, e ve ne sono, che per cautela ottengono la facoltà di farla.

245. Circa i vasi Sacri è da notarsi, che il Calice non resta consecrato per essersi col medesimo celebrata la Messa; sì perchè, come di sopra abbiamo detto rispetto alle vesti, quel che dipende dall'istituzione della Chiesa, come sono le benedizioni, le consecrazioni ec., non si possono fare che col rito dalla medesima prescritto: e sì perchè il Corpo, e Sangue di Gesù Cristo, sebbene siano di va-

(1) *Notif.* 21.
(2) *Cav. tom.* 3. *c.* 11. *Decr.* 1.
(3) *Ligor. Th. Mor. de Sacr. Mis. n.* 377.
(4) *Th. Mor. de Sacr. Mis. n.* 380.
(5) *Ap. Talù n.* 372. *et* 402.
(6) *Tom.* 3. *c.* 11. *Decr.* 5. *n.* 4.
(7) *Notif.* 21.
(8) *De Sacris utensil. c.* 6.

lore infinito, producono nulladimeno quei soli effetti, per cui il Divino Figliuolo a noi gli ha donati; fra quali non è questo di fare, che resti consecrato, e deputato pel Santo Sacrificio quel Calice che li ha contenuti; ma per verificarsi una tal deputazione, è necessario che si osservi il rito della Chiesa, la quale ha prescritto, che si consacri dal Vescovo (1). È certo ancora, che non perdono la consecrazione, se sono impiegati in usi profani; come neppure se si consumi l'indoramento; mentre come fondatamente ragionano il Suarez, et Collet ec., sebbene la Sacra Unzione tocchi fisicamente la sola superficie del Calice, cioè il detto indoramento; resta ciò non ostante tutta la mole del Calice consecrata. Dimostra inoltre il lodato Collet, che se il Calice indorasi di nuovo, non ha bisogno di nuova consecrazione; mentre essendo, come si è detto, già consecrata tutta la mole del Calice, vien comunicata la consecrazione a quella superficie di oro che vi si aggiunge; siccome per definizione di Innocenzo III. l'olio non consecrato mescolato, ma in minor quantità, coll'olio consecrato viene con ciò a consecrarsi; e la Chiesa col biancheggiarsi, dipingersi ec. non solo non perde la benedizione, ma il bianco, e la pittura aggiunti ricevono la benedizione che hanno le mura: *Atque ita sentit*, conchiude, *vir clarissimus, et in re Canonica versatissimus P. Gibert* (2). Il Cavalieri stima, che almeno per miglior consiglio abbia a consecrarsi di nuovo, avendogli fatta qualche forza la seguente ragione: *Consecratio praecipue fit ob contactum Corporis, et Sanguinis Christi; unde cum superficies illa auri, quae attingit Christi Corpus, non adfuerit consecrationis tempore, ex hoc capite consecrata esse non potest* (3). Ma il Lettore subito conoscerà, che quest'argomento è stato sciolto dalla dottrina di sopra esposta, che nel farsi la Sacra Unzione non rimane consecrato il solo indoramento, ma tutto il Calice, e che la benedizione del tutto si comunica a quella piccola particella del nuovo indoramento; onde ella è consecrata, tuttochè non vi era nell'atto della consecrazione. È noto poi, che resta dissacrato il Calice, se notabilmente si rompe, o cambia; come se nel fondo vi si faccia un buco anche picciolissimo; o pure si divida la coppa del Calice per una frattura; *secus vero si separatio contingat sine fractione, eo quod scilicet Calix tornatilis est* (4) (*).

---

(1) *Cav. l. c. Decr. 6. n. 13.*

(2) *Th. Mor. de sacr. Mis. art. 2. sect. 8.*

(3) *Loc. cit. n. 11.*

(4) *Cav. tom. 3. c. 11. Decr. 6. n. 12.*

(*) Fa quì a proposito il riferire un recente Decreto della S. Congregazione de' Riti riguardante la dissecrazione de' Calici, e degli altri vasi Sacri. Eccolo per intero: *Usus sensim invaluit, ut quoties Calices, aliaque vasa Sacra Unctione consecrata juxta ritum Pontificalis Romani, artificis opera indigeant, quippe reficienda, vel fundenda iterum sint; non antea eidem traduntur, quam per Sacerdotem vel directe, et manu, vel aliquo mediante instrumento fuerint execrata: utrum vero execratio haec, modusque illam peragendi rationi, Ecclesiaeque ritibus sit consentanea, vel potius abusiva, nullique innixa principio, cum dubitaverit R. D. Archipresbyter Ferdinandus Valeriani; Dubia, quae sequuntur humillime exposuit Sapientissimo EE. PP. Sac. Rit. Congregationi Praepositorum judicio, enixe postulans illorum resolutionem.*

1. *Utrum rite, vel potius ex errore passim fiat hujusmodi execratio?*

2. *Si rite, utrum ab Episcopo, vel a quocumque Sacerdote sit peragenda?*

Et eadem Sacr. Rit. Congregatio, audita prius sententia alterius ex Apostolicarum Sacr. Coeremoniarum Magistris scripto exarata, typisque vulgata Eminentis. et Reverendiss. D. Card. Jul. Maria de Somolia Sac. eidem. Congregationi Praefecto referente, respondit.

Ad 1. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Ad 2. Provisum in primo; et detur Decretum Generale. Die 20. Aprilis 1822.

Factaque de praemissis SS. Dom. Nostro Pio VII. Pont. Max. relatione per me Secretarium infrascriptum, Sanctitas Sua Sacrae Congregationis responsa approbavit, et Generale Decretum desuper edi, ac typis publici juris fieri mandavit. Die 23. dicti Mensis, et Anni.

È degna di esser letta la dottissima Nota, che a questo Decreto fa il Gardellini, nella

246. Non v'ha dubbio, che la Pisside, ed ogni altro vaso che ha da contenere l'Ostia consecrata, devè esser benedetto: *Pyxis*, *Ostensorium*, *et Corporalia*, *quae*

---

quale si vedrà ancora cosa si debba praticare in tai casi, ond'è che stimo riferirla eziandio per intera.

Abusus minime ferendus est, quod Sacra vasa ad Altaris mysteria destinata, dum redduntur ad usum inepta, vel decentius expoliri, intusque inaurari debent, aut etiam frangi, ac liquefieri, non prius tradantur artifici, quam ab aliquo vel Episcopo vel Sacerdote ictu manus, aut instrumenti, despiciantur, ut hoc modo tamquam execrata haberi possint. Huic errori, ut occurreret Sacr. Rit. Congregatio, simulque abusum eliminaret, propositis dubiis respondit : hujusmodi execrationem non rite, *sed ex errore fieri. Vel enim Sacra vasa consecrationem servent, vel non, nihilominus dedecet, quae peculiaribus precibus, et Sacra Unctione fuerant linita, et ad Altaris conficienda mysteria adhibita, eo contemni modo ne amplius Sacrificio inserviant. Non est id faciendum, quod debitae reverentiae repugnat. Et quamvis eo animo fiat, ne res sacra, quae adhuc constitutivam inhaerentemque benedictionem perperam servare creditur, a laicis, dum adhuc sacra est, contrectetur; modus tamen contumeliam sapit, ac utpote religioni oppositus, reprobandus videtur. Quid igitur faciendum? Discrimine est opus, et pro casuum diversitate, diversa ratio tenenda est. Etenim Calices cum Patenis vel ex necessitate expoliendi, instaurandi, ac inaurandi sunt, quia ex longo usu ad sacrum ministerium non amplius censentur idonei, vel, licet adhiberi tuto possint, nihilominus, ut pallescere incipit vividus auri intus fulgentis color, ad consulendum majori decentiae, traduntur aurifici, qui novum aurum superinducat. In primo casu, simul ac Calix vel fractus est, vel internam perdidit inaurationem, aut quoquo modo nequeat in sacris conficiendis mysteriis adhiberi, formam amittit, qua precibus, signis, et unctionibus sacer evaserat. Nam* durat consecratio, donec frangatur, vel intus de novo auro liniatur. *Ita Gavantus* ad Rubric. Missal. part. 2. tit. 1. litt. H. *Quamobrem si ejusdem usus est interdictus, quia nec sacer, nec ad Altaris mysteria aptus haberi potest; curnam execrandus? Atque en ratio, quapropter neque in Pontificali Romano, neque in aliis Ritualibus Codicibus ulla occurrit hujus execrationis formula. Vanum quippe esset, prorsusque inutile, illud ictu, vel verbis execrare velle, quod jam execratum est. Quamquam, data etiam hypothesi, quod aliquo modo execrari, ac profanari deberet, foret omnino indignum id spretu, et contumelia peragere. Uno dilemmate rem conficio; vel Calix factus ad ministerium ineptus, adhuc consecrationem servat, vel non? Si primum velis; quum benedictio, et consecratio constitutiva sit, ac materiae inhaereat, haud potest auferri, nisi destruatur materia, formamque amittat; ideo neque per ictum, neque per spretum, et contumeliam consecratio perire potest: et actio materialis subjectum consecratum, usque dum formam retinet, haud valet immutare, inhaerentemque consecrationem ab eo auferre. Si vero dicas, non amplius consecrationem servare, fateberis etiam prorsus ineptum esse spretu, vel ictu tolli id velle, quod non est. Itaque in utroque casu actus ille per abusum inductus contumeliosus est, vel inutilis.*

Quatenus vero Calix non ex necessitate, sed ex majori decentia expoliri, et intus inaurari velit, licet adhuc formam servet, et in sacris agendis mysteriis sine religionis detrimento adhiberi tuto possit, consecrationem certe non perdidit; quamobrem multo minus despiciendus est contumelioso ictu manus, vel instrumenti. Quid igitur agendum, priusquam tradatur artifici? Ut mihi videtur, facilis, et expeditus est modus. Adeundus Episcopus, vel quicumque sit Praelatus loci Ordinarius, qui Calicis, etsi adhuc apti ad sacrificium, permittat traditionem artifici ad hoc, ut is iterato velamine intus linire, et decentius eumdem valeat instaurare. Hujusmodi permissio, per modum dispensationis, loco execrationis haberi poterit. Neque abnuerem, imo opportunum putarem, quod locorum Ordinarii ad hoc opus subdelegare possint tam suos Vicarios Generales, et Foraneos, quam Ecclesiarum Rectores, et Superiores locales. Nam si fere universalis invaluit opinio, usu, vel potius abusu confirmata, quod quilibet Sacerdos possit per ictum manus, vel instrumenti Calices, et Patenas execrare: cur non idipsum fieri multo decentius, sine spretu, et contumelia poterit a praefatis Vicariis, Rectoribus, et Superioribus localibus, jure subdelegato, per modum veniae, et dispensationis, dum sacra vasa instauranda artifici tradenda sunt?

Imo neque hac venia, et dispensatione opus esse crederem, si Calix diversis partibus constet, et pes dumtaxat expoliendus, et instaurandus sit, et sejungi a cuppa, quae inauratione non indiget, sine fractura possit. Hac quippe in specie, non est opus tradere artifici integrum Calicem, sufficit

immediate inserviunt SS. Sacramento, debent benedici juxta formam, quae habetur in Missali propria. S. R. C. 16. Nov. 1649. in Januen. (1). Vogliono alcuni, che anche i Purificatorj abbiano a benedirsi, giacchè è comandato, che si benedicano sino le tovaglie dell'Altare, che pure non servono così da vicino al sacrificio, come i detti Purificatorj. Che sia cosa molto decente il benedirli, non può negarsi; ma di ciò fare non vi è obbligazione alcuna; ***tum quia;*** scrive il Collet, ***id nullo jure, imo nec Rubricis praescriptum est, tum quia nullam ejus benedictionem propriam habent libri Rituales; et ita docent Theologi saniores cum Suarez, Lugo, Silvio, Collat. Andeg., idque in variis hujusce Regni Dioecesibus usurpatum vidi*** (2); come noi ancora in questi luoghi osserviamo. E lo conferma Benedetto XIV., dicendo: ***Et post Suarez observavit Macrius in Vocabulario Ecclesiastico, Purificatorium, cujus haud ita vetus usus sit, non benedici*** (3). La borsa, nella quale si mette il corporale, e il velo con cui si copre il Calice, non si benedicono. Le tovaglie, come si accennò, vuole la Rubrica (4), che sieno benedette, e che sieno tre, o pure una più lunga di sopra, e sotto di essa un'altra che sia duplicata. Prescrive, che la superiore arrivi sino a terra, ma que-

---

duntaxat pedem a cuppa sejunctum. Id saepenumero accidit, quia Calices, ut plurimum conflati ita sunt, ut inferior pars per cochleam cuppae conjuncta, dum haec novo auro linienda non est, facile possit ab ea separari. Non enim, ut ajebam, perit consecratio, quae inest auratae cuppae, ut pluribus probat. Fabius de Albertis de sacris utensilibus cap. XX. num. 13. ad num. 20., *explosa eorum sententia, qui contrarium tenent. Secus est de Calicibus, quorum pars inferior a superiori disjungi nequeat, quia ita fixa est in cuppa, ut ab ea sine fractura separari haud possit. Et quum hoc in casu nonnisi integri artifici tradendi sint, quamvis extrinseca tantum indigeant reparatione, et nequeant ut execrati haberi, quia auro intrinsecus liniendi non sunt, crederem licentiam ab Ordinario, vel ab Vicario generali, aut foraneo, sive Ecclesiae Rectore, vel Superiore locali petendam, et per modum dispensationis obtinendam.*

Quid autem si Calices, qui adhuc ad Sacrificium sunt apti, venundari velint, aut liquefieri? Optandum, ut idem servetur modus, et Ordinarii provideant, vel per synodales constitutiones, vel per edicta, quod nemini liceat Calices, et sacra vasa vendere, vel destruere, nisi petita, et impetrata licentia ipsius loci Ordinarii, ejusve Vicarii generalis: nam si in libertate relinquatur, non levia possunt oriri mala in rei sacrae, ac religionis spretum, et contumeliam. Erit forte nonnemo, qui in opinione sit, quod non liceat materiam ex Calicibus, et Patenis igne fusis converti in usus profanos: Nam si cautum jure est quod sacrae suppellectiles usu attritae, atque ita consumptae, ut nequeant amplius ad sacrum adhiberi, igni tradantur ex Cap. Altaris de Consecrat. distinct. 1.; *si vetitum est trabes, et ligna dirutae Ecclesiae in profanum usum adhiberi, sed esse potius comburendae* ex Cap. ligna, cod. tit.; *multo magis id faciendum forte videtur de Calicibus, et Patenis, vasis scilicet, quae nedum sacra evaserunt precibus, et unctionibus ab Ecclesia in libro Pontificali praescriptis, verum etiam, quod magis est, immediato contactu Corporis, et Sanguinis D.N.J.C. Verumtamen rigida nimis hujusmodi esset opinio; neque, si vellet, aeque posset ad praxim adduci. Numquid enim materia pretio, et valore aestimabilis disperdenda erit cum possidentis damno? Non hoc meum est consilium; quippe fateor, longe decentius fore ex eadem conflari novos Calices, Patenas, Pyxides, vasa pro sacris Oleis, sacras imagines, coronas, candelabra, atque id genus alia in Dei cultum, Sanctorum honorem, et Ecclesiarum decus, et ornamentum; nihilominus absit, ut censeam illicitum, si velint eadem converti in usus profanos. Nam simul ac aurum, argentum, aes fusum est, primam formam amittit, et ut profanum habetur, ac proinde fas erit artifici, prout mavult, ad quodlibet opus informem illam materiam adhibere. Diversa ratio est de suppellectilibus, vel lineis, vel sericis, quae nisi flammis tradantur, possunt quidem aliam induere formam quoad usum diversum, sed nequeunt illam perdere, quae iisdem data fuit a textore. Idem dicendum de lignis, quae ex dirutis Ecclesiis supersunt.* Fin qui la dottissima annotazione del Gardellino al Decreto sito nella sua Collezione al num. d'ordine 4438. *L'Annotatore.*

(1) *Ap. Talù n.* 312.

(2) *Th. Mor. de Sacr. Mis. c.* 9. *a.* 2. *sect.* 8.

(3) *De Syn. l.* 1. *c.* 5. *n.* 5.

(4) *Rubr. gen. Mis. tit.* 20.

st' obbligazione si è tolta dalla comune consuetudine. I Corporali si benedicono insieme colla Palla, e debbono essere di lino, sebbene sia permesso, che nelle sole estremità sieno ornati di seta, e di oro; essendo soltanto proibito, che tutta la parte superiore della Palla abbia un tale ornamento: *In Sacrificio Missae non adhibenda est Palla a parte superiori drappo serico cooperta. S. R. C. 22. Jan. 1701. in una Camaldul. Montis Coronae*(1)(*). Sopra l'Altare, dove ha da celebrarsi, la Rubrica vuole, che vi sia la Croce, e almeno due candelieri colle candele accese; ed a' piedi della Croce la Tabella delle orazioni secrete; un cuscino nel corno dell' Epistola per collocarvi il Messale; e che nulla si metta sull' Altare, che al di lui ornamento, o alla Messa non appartenga.

247. Circa la Croce sono da sapersi due Decreti: *Crux parva cum imagine Crucifixi posita super Tabernaculum, in quo asservatur SS. Sacramentum in Altari, non est sufficiens in Missa, sed poni debet alia Crux in medio candelabrorum. S. R. C. 16. Jun. 1663. in Rossanen.* (2). *In Altari, in quo adest magna statua SS. Crucifixi, non est necesse ut ponatur alia Crux dum celebratur Missa. Eod. Decr.* (3). In vece della statua può anche bastare una grande Immagine; *dummodo Crucifixus in majori tabula vel pictus, vel caelatus primum locum obtineat prae ceteris omnibus, quae in eadem tabula exprimuntur*: sono parole della Costituzione *Accepimus* di Benedetto XIV. de' 16. Luglio 1746., nella quale comanda, che la Croce sia grande, e collocata in alto: *Illud vobis praecipimus*, parla a' Vescovi, *ut nullo modo patiamini rem Divinam fieri ad hujusmodi Altaria, nisi Crucifi-*

---

(1) *Ap. Talù n. 744.*

(*) Circa i Purificatoj, i Corporali, le Palle, le Tovaglie dell' Altare, ed i Camici rapportiamo per intero un Decreto della S. C. posteriore all' Autore, cui diede occasione l' abuso di formare tali arredi di bambagia contro il chiarissimo ed espresso stabilimento della Rubrica, che vuole che sieno di lino. Ecco il Decreto approvato da Pio VII.

DECRETUM GENERALE.

Quamvis S. R. C. sub die 15. Martii 1664. reprobaverit morem, qui forte alicubi obtinuerit conficiendi Amictus, Albas, Tobaleas Altarium, *nec non* Corporalia, et Pallas *ex tela quadam composita ex lino et gossipio subtilissimo; nihilominus novissimis temporibus adeo invaluit abusus, ut constanti Ecclesiae disciplina posthabita, nonnullis in Ecclesiis non alia adhibeantur supellectilia, vel ad sacrificandum, vel ad Altarium usum, nisi ex simplici gossipio confecta. Ad hanc corruptelam, quam bene multi consuetudinis nomine cohonestare nituntur, radicitus evellendam, studia converterunt Eminentissimi, et Reverendissimi Domini Cardinales sacris tuendis ritibus praepositi sollicitii idcirco, ut quod usque ab Ecclesiae primordiis quoad sacra indumenta, et supellectilia ob reales, et mysticas significationes inductum est, retineatur, restituatur, et in posterum omnino servetur; declararunt, et decreverunt ab antiquo more sub quolibet praetextu, colore, ac titulo non esse recedendum, et eadem sacra indumenta, ac supellectilia conficienda esse ex lino, aut cannabe, non autem ex alia quacumque materia, etsi munditie, candore, ac tenacitate linum, aut cannaben aemulante, et aequante. Aliqua tamen indulgentia utentes, permiserunt, ut Amictus, Albae, Tobaleae, Mappulae, si quae ex gossipio habentur, adhiberi interea possint usque dum consumentur: sed cum hujusmodi supellectilia renovanda erunt, ne ex alia materia fiant, nisi ex lino, vel cannabe praeceperunt. Districte vero jusserunt, ut Corporalia, Pallae, ac Purificatoria, post lapsum unius mensis a praesentis Decreti publicatione, Linea omnino sint, vel ex Cannabe, interdicto, et vetito aliorum usu, quae ex gossipio superrunt. Et ita decreverunt, ac ubique locorum, si SS. Domino nostro* (*Pio VII.*) *placuerit, servari mandarunt. Die 15. Maji 1819.*

Facta autem per me Secretarium SS. Domino nostro relatione, Sanctitas Sua Decretum Sacrae Congregationis approbavit, confirmavit, typisque editum publicari praecepit; ac praeterea jussit, ut locorum Ordinarii ejusdem observantiae sedulo incumbant. Die 18. ejusd. mensis, et anni.

Questo Decreto sta registrato nella Collezione del Gardellini al numero d' ordine 4413., quale si ritrova al tomo VI. della sua Opera. *L' Annotatore.*

(2) *Ap. Talù n. 427.*

(3) *Ib. n. 428.*

xus inter candelabra ita promineat, ut Sacerdos celebrans, ac populus Sacrificio assistens, eumdem Crucifixum facile, et commode intueri possint. Se poi vi bisogni la Croce nella Messa, quando vi è il Venerabile esposto: si dirà a suo luogo. Riguardo alle candele, concordemente insegnano i Dottori, che celebrandosi con una sola, non vi sia altra colpa che veniale; ma che debba esser di cera, non già di sevo, o di olio; e ciò sotto colpa mortale, quando non iscusi la necessità di così celebrare (1), come per dare il Viatico, o perchè il popolo ascolti la Messa nel giorno di festa. Secondo alcuni, anche per la sola divozione è lecito l'usare lumi di sevo, o pure di olio; ma questa opinione non è approvata dal B. Liguori, perchè considera da una parte che questo è un uso indecentissimo, ed affatto alieno dall'universale consuetudine della Chiesa; e dall'altra che non può stimarsi causa grave che scusi dalla colpa mortale il voler celebrare per divozione, e non aver candele di cera (2). Per Decreto poi della S. C. neppure a' Vicarj generali, nè a' Protonotarj è permesso il celebrare con quattro candele accese. *Ad Missam Vicarii generalis non nebent accendi quatuor candelae in Altari, nec illi assistere debent duo Cappellani cum Cottis. Nequae Vicariis generalibus, etiamsi sint Protonotarii, duo Ministri cum Cotta concedantur. 7. Aug. 1627.* (3). Anzi la medesima proibizione fu fatta a' Prelati inferiori: *Unico tantum contenti sint Ministro .... duasque tantum candelas super Altare adhibere valeant. S. R. C. 27. Sept. 1659. in Decret. gener. coram Alexand. VII.* (4). Qualora però le quattro candele nell'Altare si accendano per qualche solennità che occorre, allora è ad ognuno lecito il celebrarvi.

248. E qui per fine notiamo, esser vietato il celebrare colla parrucca: *Missa non potest celebrari cum caesarie ficta. S. R. C. 3. Aug. 1652.* E il *Can. Nullus de cons. dist. 1.* ordina, che neppure il Vescovo presuma *velato capite Altari assistere;* nè può il Vescovo concedere sopra ciò alcuna dispensa secondo il Decreto del Pontefice Innocenzo XI. (5). Vi è anche la proibizione di celebrare col berrettino senza il permesso della Sede Apostolica; eccetto in qualche caso di necessità, come se un Sacerdote *gravissimo afflictus morbo*, fosse astretto ad usare *per alcuni giorni* il detto berrettino, col tenerlo sino alla Prefazione, e poi deponendolo rimettersela dopo la comunione (6). E per l'anello che i Canonici possono tenere mentre celebrano, vi è il seguente Decreto: *Canonici quando Missam celebrant, de rigore uti possunt annulo aureo, sed sine gemma, et sine aliqua effigie. S. R. C. 4. Aug. 1663. in una Dalmatiarum* (7). Soltanto per un ispeciale privilegio si può tenere colla gemma, come da Benedetto XIV. fu conceduto ai Canonici di Urbino per la sola Messa solenne, e per lo solo Celebrante: *Dignitates, et Canonici Metropolitanae Ecclesiae Urbinatensis possunt uti annulo cum unica gemma .... in Missis solemniter decantandis, et quoad solum celebrantem etc. S. R. C. 29. Jan. 1752. approb. eod. Pont.* (8). I Canonici poi della Città di Ascoli nella Marca di Ancona fecero alla S. C. la domanda: *An liceat Canonicis in Missis privatis, tam intra, quam extra Cathedralem uti opera inservientis Missae tam pro delatione Calicis ad Altare, et illius reportatione ad Sacristiam; quam pro substinendo Missale, indicando orationes, aperiendo, et porrigendo Patenam cum Hostia, tergendo Calicem, eumdemque postea cum velo ostruendo.* La risposta fu: *negative in omnibus. S. R. C. 27. Maji 1788.* (*).

---

(1) *Ben. XIV. de Sacr. Mis. l. 3. c. 70.*
(2) *Th. Mor. de Sacr. Mis. n. 394.*
(3) *Merati in Ind. Decr. n. 215. et tom. 1. part. 2. tit. 3. n. 11.*
(4) *Ap. Taliù n. 375.*
(5) *Ligor. loc. cit. n. 398.*
(6) *Ben. XIV. de Sacr. Mis. lib. 1. c. 9 n. 3.*
(7) *Ap. Taliù n. 436.*
(8) *Ib. n. 1265.*
(*) La stessa cosa fu dichiarata *in una Senens. die 25. Jul. 1686.*, e *in Aquil. die 22. Jan. 1735.*, come anche *in una Dubior. 4. Junii 1717.* Il Decreto poi rapportato

CAPO XVI.

Risoluzioni di varj casi appartenenti alla Rubrica sopra i difetti che possono occorrere nella celebrazione della Messa.

249. **P**rimo Caso. Se il Celebrante prima della consecrazione o se ne muoja, o sia assalito da un morbo che gl'impedisca di proseguir la Messa, non v'ha bisogno che da altri sia la medesima continuata. Ma ciò accadendo dopo fatta la consecrazione, è precetto Divino grave, che un altra prosegua, e perfezioni il Sacrificio. Se le sole specie del pane furono consecrate, il nuovo Sacerdote comincerà dalla consecrazione del vino; e se anche questo fu già consecrato, comincerà da quelle parole, dove cessò il primo di leggere; e ciò non sapendosi, dall'*Unde et memores etc.* (1) (*). Trovan-

dall'Autore è messo nella Collezione del Gardellini colla data de' 24. Settembre 1788. *L'Annotatore.*

(1) *Rubr. de defect. tit.* 10. *num.* 3. *Bened. XIV. de Sacr. Mis. lib.* 3. *c.* 14.

(*) Fanno qui a proposito due Decreti della S. Congregazione posteriori all'Autore, perchè di data molto recente. Nel primo, essendo stato domandato se un Sacerdote, il quale in una mattina non avendo ancora celebrato fu obbligato a supplire dal *Nobis quoque peccatoribus* in poi alla Messa di un altro Sacerdote colpito in tal punto da un accidente, potesse egli poi celebrare la sua Messa, posto di aver usata la cautela di non sumere la purificazione, e l'abluzione in quella Messa nella quale fu all'altro surrogato. La S. C. avendo ben discusso il punto, ed ascoltato il parere di due Teologi, rispose negativamente. Un tale Decreto fu approvato da Leone XII. in data de' 16. Dicembre 1823. *in Carpen.*, e si ritrova nella Collezione del Gardellini al numero d'ordine 4451.

Il secondo Decreto riguarda un caso simile avvenuto nella Messa de' presantificati al Venerdì Santo. Noi rapporteremo interamente un tal Decreto registrato nella Collezione del Gardellini al numero d'ordine 4459.

Supplex Sacrorum Rituum Congregationi porrectus est Libellus vernaculo confectus idiomate, tenoris ut sequitur. « In una » Chiesa del Regno Lombardo Veneto essen» do accaduto il seguente caso. — Sorpreso » il Sacerdote da un colpo apopletico nel » principio della Funzione del Venerdì San» to, nè trovandosi altro Sacerdote digiuno » fuorchè il Diacono esercente, si è fatto » luogo a due quesiti, dei quali il Parroco » supplica dall' EE. VV. RR. la soluzione.

» 1. Se in tal caso la Funzione di quella » mattina debba proseguirsi sino al compi» mento?

» 2. Se possa proseguirla il Diacono di» giuno, ovvero continuarla un Sacerdote » non digiuno?

Latuit tunc sane, prout latet adhuc, silente Parocho, quid in Ecclesia, de qua supra, consilii coeptum; sed quoniam opportunum nimis visum est, proposita dubia discutere, ut inde certe decerni regula posset in similibus, si forte contingant eventibus, tenenda, et definire, quaenam revera sit qualitas, et natura Missae, quae praesanctificatorum dicitur; ideo EE. PP. eidem Sacrae Congregationi praepositi fuerunt in sensu, rem in Ordinario Conventu esse ad examen revocandam, exquisito in antecessum Voto duorum Consultorum Theologorum: cumque horum non una in omnibus eademque mens fuerit, ne ullus ambigendi locus superesset, utriusque Votum contrahendum Reverendissimo Domino Assessori fuit datum, qui allata ab unoquoque rationum momenta sedulo, diligenterque discuteret, perpenderet, ponderaret, insuperque suam in scriptis sententiam Sacrae Congregationi aperiret.

Integro tandem proposito negotio in Ordinario EE. et RR. PP. coetu coacto sub die 5. Martii currentis anni, auditaque relatione Eminentissimi, et Reverendiss. D. Card. Falzacappa Ponentis, ad proposita Dubia unanimi consensione respondendum esse censerunt.

In voto R. D. Assessoris nimirum

Ad 1. *Provisum in* 2.

Ad 2. *Si ministrans ut Diaconus est Sacerdos, et jejunus, ipse, assumpta Casula, prosequitur Officium, et Missam praesanctificatorum absolvat, alterque non jejunus Sacerdos ei succedat in munere Diaconi: quatenus vero ille sit dumtaxat in Diaconatus Ordine constitutus, et nemo alius adsit Sacerdos jejunus, cesset Officium, et Sacra Hostia reponatur in Tabernaculo, die sequenti post sumptionem Calicis a Celebrante sumenda.*

Quibus omnibus SS. Domino Nostro Leoni XII. Pont. Max. per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Sacrae Congregationis responsa approbavit, confirmavit, et in posterum in similibus servandum esse decrevit. Die 8. *Martii* 1825. *in una Resolut. Dubior.*

Il motivo per cui la determinazione a que-

dosi un Sacerdote digiuno, egli è tenuto a supplire a detto Sacrificio; e fra molti che sono digiuni, è tenuto prima il presente. Qualora nessuno se ne trovi digiuno, è tenuto chi non è digiuno; e se chi è tenuto, si conosca reo di colpa mortale, se ha il Confessore dove confessarsi; se non l'ha, deve fare un atto di contrizione; la qual cosa non riuscendogli, non gli è lecito supplire (1). E che si deve fare, quando non vi sia verun Sacerdote, o quello solo, che non ha la contrizione de' suoi gravi peccati? Ecco la risposta di Benedetto XIV.: *Nisi quis alius reperiatur Sacerdos, qui ante meridiem possit Missam perficere, putamus posse Hostiam, et Calicem condi in Tabernaculo, ut postero die Sacerdos, qui Missam celebrat, ea sumat ante absolutionem* (2). Quell'*ante meridiem* vuol dinotare, che sino al mezzo giorno vi è l'obbligazione di supplire al prefato Sacrificio; ma questo ha bisogno di spiega. Imperciocchè l'esser passata l'ora di mezzo giorno, non toglie *per se stesso* una sì fatta obbligazione, mentre essendo precetto Ecclesiastico il non celebrare dopo mezzo giorno, cede al precetto Divino di perfezionare il Sacrificio; e questa è la ragione, per cui deve perfezionarsi anche da un Sacerdote non digiuno, come si è detto di sopra. Potrebbe cessare l'obbligo succennato, giunta l'ora di mezzo giorno, sul riflesso, che passato un tempo molto lungo dopo l'interruzione fatta, non vi sarebbe più l'unione morale, e non potrebbe stimarsi più il medesimo Sacrificio. Or quest'appunto ha voluto intendere il lodato Pontefice col dire, che il Sacerdote che supplista, si ha da trovare *ante meridiem*. Può darsi nondimeno il caso, che debba cercarsi ancora *post meridiem*, cioè quando poco tempo prima del mezzo giorno è accaduta l'interruzione del Sacrificio. Altri vogliono, che debba supplirsi eziandio dopo sette ore: altri solamente dopo un'ora; ma ci sembra più ragionevole il sentimento, che l'obbligazione si estenda a due ore (3).

250. SECONDO CASO. Qualora si avvede il Celebrante, che l'Ostia o non è di frumento, o è corrotta, se è prima della consecrazione, dee cambiarla, o se altra non ne ha, lasciar la Messa; e cambiandola già fatta l'oblazione, basta offerirla colla mente. Se di ciò si avvede dopo la consecrazione, o anche dopo l'assunzione di detta Ostia, dee prendere, offerire, e consecrare un'altra che sia buona, cominciando dalle parole: *Qui pridie etc.* Finalmente se l'avverte dopo l'assunzione e dell'Ostia, e del Sangue, è tenuto a consecrar di nuovo e il pane, e il vino; e dopo aver consecrato, *statim sumat utrumque*, dice la Rubrica (4), senza ripetere altro. E ne porta la medesima due ragioni, cioè *ne Sacramentum remaneat imperfectum;* e di più, *ut debitus servetur ordo.* Acciò il Sacramento non resti imperfetto, basterebbe il consecrare la sola Ostia; ed alcuni in fatti furono di questo sentimento. Ma si protesta Bened. XIV. di non aver coraggio di abbracciarlo, sì perchè è contrario ad una Rubrica espressa, e sì perchè non si osserverebbe il dovuto ordine di consecrare ed assumere prima il Corpo, e poi il Sangue (5). È vero, che avvertendosi la cosa prima di assumere il Sangue, e consecrando la sola Ostia, come vuole la Rubrica, e noi abbiamo detto di sopra; neppure si osserva l'ordine dovuto nella consecrazione; ma almeno si osserva nell'assunzione (*).

---

sto caso è diversa da quella che assegna la Rubrica agli altri casi di simil fatta, si è perchè riguarda la Messa de' presantificati, che, a differenza delle altre Messe, non è se non la continuazione del Sacrificio del giorno avanti, onde tal continuazione, che consiste essenzialmente nella sunzione dell'Ostia, si può riserbare pel giorno dopo, che è il Sabbato Santo. Ma noi rimettiamo i Lettori al dottissimo comento che su tale Decreto ha formato il Gardellini, dove è trattata la materia in tutta la sua estensione. *L'Annotatore.*

(1) *Rubr. cit. et Bened. ibid.*

(2) *Loc. cit. n. 6.*

(3) *Ap. Ligor. Theol. Mor. de Sacr Mis. n. 355. Compend. Ital. Antoine de Euchar. nota* 48.

(4) *Loc. cit. tit.* 3. *n.* 4. 5. *et* 6.

(5) *Cap. cit. n.* 2.

(*) Mi sembra che il motivo più forte si debba desumere dalla ragione di Sacrificio,

251. Terzo Caso. Può sortire, ed è sortite, che in vece di vino siasi posto nel Calice aceto, o acqua. Avvertendosi l'errore prima, o dopo la consecrazione, deve il Sacerdote, come si è detto dell'Ostia, farsi portare il vino, offerirlo, e consecrarlo. Ma avvertendosi dopo la comunione o del solo Corpo, o anche di quella materia inetta che è nel Calice, prescrive la Rubrica, a cui fece l'aggiunta Clemente VIII., che se il Sacerdote celebra in luogo privato, consacri di nuovo un'altra Ostia, e il vino, e subito faccia l'assunzione, e prosiegua la Messa; ma se celebra in luogo pubblico, consacri il solo vino, lo beva, e passi avanti (1).

252. Quarto Caso. Che farà il Sacerdote, se avverte l'enunciato errore o circa il pane, o circa il vino dopo finita la Messa; o pure l'avverti prima, ma non seppe allora qual partito dovesse prendere? Il Suarez è di sentimento, che non dovesse: nè può fare nuova consecrazione: *Si Sacerdos non percipiat defectum, donec Missam jam omnino absolverit, non posse consecrare solum sanguinem ad integrandum prius Sacrificium, quia jam actio esset omnino distincta moraliter, nec conjungeretur cum priori ad unum Sacrificium integrandum. Et eadem ratione non tenetur in eo casu utramque speciem iterum consecrare: quia per hoc etiam non redintegrat prius Sacrificium, sed novum omnino distinctum offerret; ad hoc autem non tenetur, imo nec potest illud offerre; quia, ut supponimus, jam non est jejunus, cum Calicem aquae sumpserit* (2). Il Quarti concorda col Suarez, e vi aggiunge un'altro argomento: *Confirmatur*, egli scrive, *quia in his Rubricis notatur, quod si expectando aliquamdiu, haberi possit materia apta, expectandum erit, ne Sacrificium remaneat imperfectum; ergo si esset nimis expectandum, non posset perfici Sacrificium; certe non alia ratione, nisi, quia non esset unica actio moraliter* (3).

253. Ognuno vede, che tanto il Suarez, quanto il Quarti dichiarano, che allora si può, e si deve consecrare il vino, acciò si perfezioni il Sacrificio, quando quest'azione si unisca moralmente col Sacrificio già celebrato imperfettamente. Questa morale unione non vi è chi non la giudichi e *necessaria*, e *sufficiente*; e la Rubrica istessa l'insegna espressamente. Insegna che sia *necessaria*, perchè non permette che si aspetti il vino lungo tempo: insegna che sia *sufficiente*, mentre permette che si aspetti *aliquamdiu*. Quando dunque ed il Suarez, ed il Quarti, ed altri ancora che si uniformano alla loro opinione, soggiungono, che se è finita la Messa, non è più lecito di consecrare, fanno una risoluzione totalmente contraria al principio insegnato dalla Rubrica, e da essi medesimi. Questo principio è, come abbiamo veduto, che basti l'unione morale, ed essi richiedono nella pratica l'unione fisica, pretendendo, che non vi sia interrompimento fra la Messa, e la nuova consecrazione, come se la Rubrica prescrivesse, che *niente* debba aspettarsi. La loro opinione per conseguenza non può abbracciarsi. Ma deve ubbidirsi alla Rubrica che ammette l'interrompimento; il che è anche uniforme al loro sentimento, che basti l'unione morale.

254. Nel primo caso da noi proposto del Sacrificio lasciato imperfetto dal Sacerdote che è morto, o è stato assalito da un accidente prima della consecrazione di ambedue le specie, o prima dell'assunzione; per potersi, e doversi supplire da

---

per la quale si ricerca (almeno da alcuni Teologi) la compresenza dell'una, e dell'altra specie, in forza di che il sangue apparisce come separato dal corpo, e perciò G. C. misticamente morto perchè coverto coi simboli di morte. Almeno almeno si deve dire, che dove manchi la compresenza dei due diversi simboli, la rappresentanza della morte non sia perfetta; e questo pare che significhino quelle parole della Rubrica *ne Sacramentum remaneat imperfectum*, cioè *ne Sacramentum ut Sacrificium remaneat imperfectum. L'Annotatore.*

(1) *Tit.* 4. n. 5. *Ben. XIV. ex n.* 3. *ad* 8.

(2) *De Euch. disp.* 85. *sect.* 1. *n.* 3.

(3) *In Rubr. de def. tit.* 3. *sect.* 2. *dub.* 3.

un altro Sacerdote, pure vi è necessaria quella stessa unione morale che nel caso presente si richiede; onde se vi passa un troppo lungo interrompimento fra l'azione del primo Sacerdote, e l'azione del secondo, mancando già la detta unione morale, non si può più perfezionare il Sacrificio. Non essendovi dunque differenza fra l'unione morale richiesta in quel primo caso, e l'unione morale richiesta nel presente; per legittima, ed innegabile conseguenza, quanto tempo si giudica, che possa passare in quel primo caso senza che si perda la detta morale unione, tanto ancora dee giudicarsi, che possa passarne nel caso presente; e piuttosto in questo avrebbesi da ampliare, che da restringere; mentre qui è lo stesso Sacerdote che ha da perfezionare il Sacrificio, e nel primo caso è un altro Sacerdote che ha da perfezionare il Sacrificio non cominciato da lui medesimo. Ora senza partirci dall'insegnamento del citato Quarti, vediamo, come risolve in quel caso che è lo stesso col presente.

255. Egli ributta l'opinione di chi volea, potersi dal nuovo Sacerdote perfezionare il Sacrificio anche nel giorno seguente, se prima non si trovava. E ne adduce la ragione: *Neque enim videtur verisimile, spatium viginti quatuor horarum non esse notabile, nec sufficiens ad tollendam unitatem moralem inter duas actiones explicatus*, cioè del primo Sacerdote, e del secondo. Siegue a dire, che neppure nel giorno medesimo si debba *troppo* aspettare; *utique ne pereat unitas, et continuatio requisita ad hoc, ut perfici possit idem Sacrificium.* Conchiude finalmente: *Itaque ante meridiem probabile videtur semper posse, et debere perfici Missam inchoatam, de qua loquimur.* E quello che è più da notarsi, in tal conchiusione egli si appoggia alle parole soprallegate, *aliquandiu expectandum*, che dice la Rubrica, non per lo caso, in cui il Sacrificio sia rimasto imperfetto per la morte del Celebrante, ma per lo caso che non abbia potuto perfezionarsi per lo difetto di una delle due specie. Sicchè quella spiega che dà a tali parole in un caso simile, molto più dee valere per quel caso medesimo, per cui la Rubrica le dice (1). Dunque se l'*aliquandiu expectandum* nel caso a cui egli l'applica, significa *sino a mezzo giorno*, non può negarsi, che significa lo stesso per quel caso medesimo, per lo quale lo dice la Rubrica. Dunque se vi è tempo sino a mezzo giorno per potersi e doversi supplire da un secondo Sacerdote il Sacrificio rimasto imperfetto dal primo, perchè un tale interrompimento non si perde la continuazione morale; lo stesso tempo vi è per supplirsi dal medesimo Sacerdote il Sacrificio da lui lasciato imperfetto per la mancanza di una delle due specie. Si osservi però la dichiarazione da noi fatta al fine del *n. 249.* sopra il detto sentimento di potersi, e doversi aspettare *sino a mezzo giorno.*

256. Quinto Caso. Se nel Calice prima dell'assunzione cade una mosca, e il Celebrante non può per la nausea inghiottirla insieme col Sangue; *extrahat eam*, dice la Rubrica, *et lavet cum vino* (o pure coll'acqua): *finita Missa comburat, et combustio, ac lotio ejusmodi in Sacrarium projiciatur.* E se coll'estrarne la mosca, neppure cessi la nausea, e stia il Sacerdote nel pericolo di vomitare il Sangue, se lo beve; *vinum consecratum*, sono altresì parole della Rubrica, *reponendum est in alio Calice, et aliud vinum cum aqua apponendum, denuo consecrandum; et finita Missa, Sanguis repositus, in panno lineo, vel stuppa tamdiu servetur, donec species vini fuerint desiccatae; et tunc stuppa comburatur, et combustio in Sacrarium projiciatur* (2). Si avvertano più cose. 1. Non è necessario, che si riponga il vino consecrato in un Calice, ma basta riporlo in un vaso mondo. 2. Lo stesso dee farsi, se l'animale caduto nel Calice sia velenoso, o pure sappiasi che nel vino è stato posto il veleno: *Debet diligenter in aliquo vasculo ad hoc apto cum reliquiis conservare*, e con-

(1) *In dict. Rubr. tit.* 10. *n.* 3. *sect.* 1. *dub.* 5.

(2) *Tit.* 10. *n.* 5. *et* 6.

secrare il nuovo vino: sono parole di S. Tommaso (1). E lo stesso prescrive la Rubrica. 3. L'offerta in tali casi prima della consecrazione, basta farla colla mente. 4. Non è mai lecito bruciare le specie consecrate; e perciò vuole la Rubrica, che s'inzuppi del Sangue la stoppa, e che non si bruci allora, ma dopo che sono seccate le specie del vino. E questo dee intendersi ancora nel caso in cui si lavi nel vino o acqua la mosca caduta nel Sangue: quel vino, o acqua, perchè vi è qualche porzione del Sangue, dee conservarsi sino che dissecchino le specie, e poi buttarsi nel Sacrario. 5. Se la detta mosca, o qualche moscherino si trovi nel Calice prima dell'assunzione nel giorno di Natale, ancorchè si potesse assumere senza nausea, non dee farsi da chi dopo detta assunzione ha da celebrare più Messe; giacchè verrebbe a rompersi il digiuno naturale, e non sarebbe lecito il celebrare poi altra Messa. 6. Quando la mosca bagnata col Sangue esce dal Calice, e si posa sopra l'Altare, si dee cautamente prendere, e poi lavarsi, come sopra; ma se vola per l'aria, si lasci pura andar via: *Si enim Celebrans muscam aucupari, et capere conaretur, causa esset irrisionis et sui, et sacri mysterii. Relinquitur autem divinae Providentiae cura de sanguine adhaerente animali praedicto:* così scrive il Quarti (2). Ma se celebrasse privatamente, dovrebbe fare qualche diligenza per prenderla; e poi, se non riesce giovevole, lasciarla.

257. Sesto Caso. Ricordandosi il Celebrante di non esser digiuno, o di aver commessa una colpa mortale; nel primo caso non avendo ancor consecrato, e non temendo di grave scandalo, dee lasciar la Messa; ma se ha già consecrato, o pure non ha consecrato ma si teme scandalo grave, dee proseguir la Messa. Nel secondo caso non avendo ancor consecrato, e non essendovi scandalo, sarebbe cosa migliore il partirsi dall'Altare; come accade quando si celebra privatamente, e si sa che il servente non sospetta di male. È lecito nondimeno, dicono alcuni, fare un atto di contrizione, e proseguir la Messa; e lo dicono supponendo, che sempre vi sia scandalo: Ma quando il Sacerdote sta certo, che non vi è, cessa la detta supposizione, e non è più lecito il celebrare senza premetter la confessione. Ricordandosi poi della colpa mortale dopo la consecrazione, non gli è lecito il lasciar la Messa; ma dee pentirsi colla contrizione, e seguitarla (3). E dato il caso, che per l'attacco alla colpa, non arriva a concepire la contrizione, allora non gli è lecito nè il comunicarsi, nè il desistere dalla Messa; e facendo l'uno, o l'altro, peccherebbe mortalmente; essendo intrinsecamente male tanto il dare scandalo, quanto il comunicarsi indegnamente, come ancora il lasciare imperfetto il Sacrificio. È in sua potestà il detestare i peccati coll'ajuto della Divina grazia, e fare l'atto di contrizione: se nol fa, manca solo per lui; e perciò è reo dello scandalo, d'irreligione, di sacrilegio, secondo le accennate conseguenze che ne provengono (4). *Necessitas, quae est ex suppositione alicujus quod subjacet voluntati, non tollit rationem peccati mortalis:* sono parole di S. Tommaso nella questione terza *De malo* al decimo articolo.

258. Settimo Caso. Per li frammenti che si trovano dal Celebrante dopo l'abluzione, vien prescritto dalla Rubrica, che o sieno piccole, o sieno grandi quelle reliquie, il Sacerdote le assuma; *quia*, dice, *ad idem sacrificium spectant;* ed aggiunge il Silvio: *tota Sacerdotis actio habetur tamquam integra* (5). Trovando poi un'Ostia intiera, ancorchè sia delle picciole forme che si dicono *particole*, la Rubrica parla così: *Si vero relicta sit Hostia integra, eam in Tabernaculo cum aliis reponat. Si hoc fieri nequit, sequenti Sacerdoti ibi celebraturo in Altari super Corporali decenter opertam sumendam una cum altera, quam est consecraturus,*

(1) 3. *p. q.* 83. *a.* 6. *ad* 3.
(2) *In tit.* 10. *a.* 5. *dub.* 2.
(3) *Rubr. cit. tit.* 4. *et* 5. *Bened. XIV.* *de Sacr. Mis. l.* 3. *c.* 11. *n.* 9.
(4) *Ben. XIV. l. c.*
(5) 3. *p. q.* 80. *a.* 8.

relinquat. Vel si neutrum horum fieri possit, in ipso Calice, seu Patena decenter conservet, quousque vel in Tabernaculo reponatur, vel ab altero sumatur. Quod si non habeat quomodo honeste conservetur, potest eam ipse sumere (1). Opinò taluno, che dicendo la Rubrica, *si relicta sit Hostia*, intendesse parlare dell'Ostia grande, non delle *particole*; e che queste si potessero considerare come frammenti. Ma con ogni ragione Bened. XIV. approva il sentimento contrario. In fatti se alle volte accade che il Sacerdote consacri due Ostie, che stando strettamente unite insieme, gli parvero una sola, il più tardi che può avvedersene, è quando fa la sunzione; onde non può rimanere l'Ostia grande sino dopo l'abluzione, e per conseguenza la Rubrica si ha ha intendere delle Particole. Sortisce ancora, che il Sacerdote vede i frammenti dopo entrato in Sacrestia finita la Messa, e di ciò la Rubrica non parla. Allora, giusta la Risoluzione Rubrica del Clero di Padova approvata da Ben. XIV. (2), se il Sacerdote non si è spogliato delle sacre vesti, può altresì assumerle; mentre tale assunzione *est complementum ipsius actionis, et sacrificii, quod moraliter censetur durare*. Che se già si è spogliato delle vesti sacre, debbono i frammenti conservarsi decentemente; acciò li consumi chi celebrerà appresso; e ciò non potendosi, può il Sacerdote assumerli; mentre da una parte vi è l'unione morale col Sacrificio già celebrato, e dall'altra il bisogno rende lecito l'assumerli spogliato de' sacri paramenti. Vogliono gli Autori, che se si può senza pericolo, si portino nel Tabernacolo, quando vi sia in quella Chiesa; ma la pratica comune è contraria, e questo trasporto cagionerebbe ammirazione nel popolo. Finalmente se i frammenti sono di altro Sacrificio, soltanto quando vi è pericolo di esser trattati con irreverenza, si possono assumere, altrimenti si debbono riservare per quel Sacerdote, che sarà per celebrare appresso. Ma già s'intende; che per frammenti di altro Sacrificio si debbono giudicare quei che si trovano in una Patena diversa da quella con cui il Sacerdote ha celebrato; perchè i frammenti che nella Patena del suo Calice si ritrovano dopo che ha celebrato, debbono giudicarsi dell'istesso suo Sacrificio.

259. Ottavo Caso. Occorre in molte occasioni, che il Sacerdote nel celebrar la Messa, abbia ad assumere o l'Ostia grande consecrata, o le Particole, che non appartengono al suo Sacrificio, ma furono da altri consecrate: come l'Ostia che servì per l'Esposizione, le Particole che si trovano nella Pisside quando si rinnovano, i frammenti da lui trovati sopra la Patena prima di uscire a celebrare, ec. Si domanda, se il Sacerdote colla detta assunzione rompa il digiuno naturale, onde poi non possa sumere il Sangue; o pure assumendo le Ostie consecrate da altri dopo l'assunzione del Sangue, non possa celebrare altra Messa nel giorno di Natale? La pratica comune è, che dopo l'assunzione di tali Ostie, si beve il Sangue, e nel Natale si celebrano le altre Messe, perchè si tiene che non siasi rotto il digiuno naturale. Questo sentimento, e questa pratica comune ci rende pienamente sicuri, che coll'Eucaristia non si rompe il digiuno naturale inteso nella maniera con cui l'esige la Chiesa prima della comunione. Il Fagundez scrisse, che si rompe il detto digiuno anche coll'Ostia consecrata da se stesso; e che se nel Natale è lecito il celebrare tre Messe, non ostante che si è rotto il digiuno suddetto, ciò avviene perchè la Chiesa ha conceduto tal privilegio. Dovea pure aggiungere, che è anche privilegio di assumere il Calice in ogni Messa dopo di avere rotto il digiuno naturale coll'assunzione dell'Ostia. Ma l'opinione di quest'Autore viene da tutti riprovata. Il Suarez insegna espressamente, che non si rompe il detto digiuno (3). Il Tetamo scrive: *Tamquam omnino certum mihi est, Hostiam consecratam non frangere jejunium naturale*,

(1) *Tit. 7. de def. n.* 3.
(2) *Loc. cit. c.* 17. *n.* 5.

(3) *De Sacr. Euch, disp.* 68. *sect.* 4. *Dico secundo.*

tale, *quale ab Ecclesia exigitur* (1). Ed aggiunge di non riportarne le ragioni, perchè è questo un caso che non occorre in pratica. Ma noi sappiamo, che è accaduto, e vi fu qualche Fagundez, il quale diceva, non potersi da un Sacerdote celebrar la seconda, e terza Messa di Natale, perchè nella prima avea consumata l'Ostia servita per l'Esposizione. La ragione dunque è, che non il cibo soprannaturale, cioè l'Eucaristia, rompe il detto digiuno; ma il solo cibo naturale. Non ogni cibo impedisce la Comunione, ma soltanto quello che per se stesso nutrisce il corpo. L'Eucaristia per se stessa non dà tal nutrimento, perchè vi è la sola apparenza del pane, la quale non può nutrire, onde il nutrimento corporale che ne deriva è miracoloso, e perciò non impedisce la Comunione.

260. Nono Caso. Che deve fare il Celebrante, se le candele si estinguono, se parte il servente, se entra in Chiesa uno interdetto, o scomunicato, se è chiamato ad assolvere un moribondo, se manca il vino, o l'acqua, se gli son portate le Particole da consecrarsi dopo l'oblazione dell'Ostia, se nell'atto della celebrazione la Chiesa rimane polluta, o è inondata dall'acqua, o vi entra un suo nemico per ucciderlo? Rispondiamo per ordine a tutti questi casi. I. Se ambedue le candele si estinguono prima della consecrazione, nè vi è modo di più accenderle, o forse sono consumate, nè possono averseue altre, il Sacrificio dee lasciarsi; e malamente alcuni furono di sentimento, che quando sia detto l'Offertorio debba continuarsi. Se neppure per dare il Viatico è lecito il celebrare senza lume, come potrà esser lecito in detta occasione? Ma deve continuarsi la Messa, qualora vi resti un solo lume, ancorchè di olio. Mancando poi ambedue, e potendosi riaccendere subito, è lecito continuare il Sacrificio; ma se non può farsi subito, si deve aspettare anche un'ora; ma non più, perchè con maggior incomodo non vi è obbligazione di proseguire la Messa, in cui non ancora si è consecrato. Fatta poi la consecrazione, se manca ogni lume, si può, se si vuole, aspettare pochi minuti; ma poi dee proseguirsi la Messa sino al fine, ancorchè senza veruno lume. II. Se parte il servente, prosiegua il Sacerdote, o sia prima, o sia dopo la consecrazione, rispondendo egli a se medesimo, e prendendosi egli stesso le caraffine; essendo minor male questo dell'interruzione della Messa. E sebbene non sia lecito il celebrar la Messa, quando non si ha il servente, fuorchè in giorno di festa, o in necessità di doversi dare il Viatico (2); nondimeno essendosi cominciata, si può, e si deve continuare. III. Entrando in Chiesa uno interdetto, si deve procurare di farlo uscire; ma se non vuole, può continuarsi la Messa, ancorchè non sia fatta la consecrazione; perchè, come scrive il Suarez (3), *nulla est prohibitio, aut cogens ratio*. Ma se entra uno scomunicato *vitando*, e non vuole uscire, deve lasciarsi il Sacrificio, quando non sia già fatta la consecrazione; ma se è fatta, dee continuarsi sino alla sunzione, e il resto supplirsi nella Sacristia, se vi è, altrimenti si dee lasciare. Continuandosi la Messa collo scomunicato presente, tutti debbono partirsi per non comunicare collo scomunicato.

261. Proseguiamo a rispondere a' dubbj proposti. IV. Può, e deve il Sacerdote interromper la Messa per assolvere un moribondo, a cui manca ogni altro Sacerdote; ma se ha consecrato, e la confessione è sì lunga, che si perderebbe l'unione morale di quella parte del Sacrificio già celebrata, con quella che resta da celebrarsi, onde poi non potrebbe perfezionarlo (*n. 249.*); in tal caso senza udire altri peccati, faccia accusare generalmente il moribondo, e l'assolva; dicendogli che dopo la Messa ripiglierà la confessione, se sarà in vita, ed in istato di continuarla. Se poi non ha consecrato, può, e deve compire la confessione; e perdendosi la continuazione mo-

(1) *Natanda 25. Decembr. n. 36.*

(2) *Ben. XIV. de Sacr. Miss. lib. 3. c.* 7. *n.* 3.

(3) *De censur. disp.* 34 *sect.* 2.

rale, dee incominciare da capo la Messa, se vuol celebrarla. Per dare poi l'Estrema Unzione, allora soltanto è lecito, e si deve interrompere il Sacrificio nel modo già esposto, quando il moribondo non ha ricevuto, nè può ricevere il Sacramento della Penitenza per essere destituito de' sentimenti; acciò vi sia speranza di ricevere la prima grazia, se ne ha bisogno, quando sia vera l'opinione de' Teologi che stimano conferirsi dal detto Sacramento (1). Sempre però si deve lasciare in Chiesa chi stia in custodia dell'Ostia, e del Calice consecrato, che restano sopra l'Altare; o pure se ivi sia il Tabernacolo, bisogna riporli nel medesimo. Sinora si è parlato del caso in cui il moribondo stia fuori della Chiesa, e il Sacerdote sia astretto a spogliarsi delle sacre vesti per andarvi. Ma quando sia nella medesima Chiesa, può dargli anche il Viatico, sebbene abbia consecrato, mentre l'interruzione è breve, e l'utile del moribondo è grande. Quanto finalmente abbiamo detto in rapporto alla confessione di un adulto moribondo, si deve praticare altresì in rapporto ad un fanciullo che sta per morire senza battesimo. V. Se manca il vino, o l'acqua prima della consecrazione, si dee lasciar la Messa, quando non vi sia speranza di avere l'uno, o l'altra; ma potendosi avere dopo qualche tempo, si deve aspettare, secondo si è detto per li lumi. Sortendo ciò dopo la consecrazione, onde non si possa fare la purificazione, e l'abluzione, e vi è l'acque, si facciano colla medesima; ma se pur l'acqua manchi, dopo di essersi aspettato, come sopra, si termini la Messa; e dopo la medesima supplisca il Sacerdote almeno colla sola acqua, continuando frattanto il digiuno naturale, mentre nel Calice vi sono le Reliquie del Sangue. E non potendosi neppure dopo la Messa avere nè vino, nè acqua, si deve con decenza conservare il Calice, acciò in altro giorno si purifichi da qualche Sacerdote, bevendosi la purificazione dopo la sunzione del Sangue.

262. Rispondiamo per VI. al dubbio di ciò che deve fare il Sacerdote, quando se gli portino le Particole da consecrare dopo che ha già fatta l'oblazione dell'Ostia col *Suscipe Sancte Pater etc.* Benedetto XIV. aderendo alla Risoluzione del Clero di Padova, stima essergli lecito offerir quelle Particole colla sola mente, ancorchè abbia detto il *Praefatio*, purchè vi sia la causa legittima, cioè che non consecrandosi dette Particole, molta gente resterebbe senza la comunione; ma che se poi è cominciato il Canone col *Te igitur etc.*, non gli è più lecito di offerirle per veruna causa; ed occorrendo un Viatico, deve prendere una particella dell'Ostia grande, e con quella comunicarsi l'infermo (2). VII. Qualora resti polluta la Chiesa nell'atto che si celebra; se non è cominciato il Canone, non dee passarsi più avanti, ma lasciarsi tutto il resto: deve al contrario compirsi tutta la Messa, se il Canone si è cominciato. Così la Rubrica (3). VIII. Se per l'inondazione, o pel nemico che sta per venire col pericolo della morte, il Sacerdote non ha altro modo di ripararsi che col fuggire, può farlo, col sumere subito il Sacramento (4), ancorchè abbia consecrata una sola specie.

263. Tralasciamo quei casi che o sono facili a sciogliersi, o quasi mai non accadono, ed aggiungiamo in breve poche altre cose. Chi ha intenzione di consecrare, e si dimentica di scoprir la Pisside che sta sulla Pietra Sacra, e sul Corporale, è valida la consecrazione. Ma se il Chierico per es. ha posta la Pisside fuori della Pietra Sacra, senza che il Celebrante l'abbia avvertito, quantunque sapea antecedentemente che il detto Chierico dovea portar la Pisside, ed ebbe allora l'intenzione di consecrar le Particole che in essa si troverebbero; contuttociò è cosa dubbia, come dice Benedetto XIV., se restino consecrate. Imperciocchè essen-

(1) *Bened. XIV. l. c. lib.* 3. *c.* 14. *n.* 15. *Quarti part.* 2. *tit.* 3. *sect.* 3. *dub.* 3.
(2) *De Sacrif. Missae lib.* 5. *c.* 18. *n.* 6.
(3) *Tit.* 10. *n.* 1.
(4) *Tit.* 10. *n.* 2.

do colpa mortale il voler consecrare la materia che si trova fuori della detta Pietra, non si può presumere, che il Sacerdote nell'intenzione di consecrare tutte le Ostie presenti, abbia compreso ancora quelle che per poca accortezza del Clerico si trovassero non collocate sopra la Pietra Sacra. Conchiude(1) il lodato Pontefice col sentimento del soprannominato Clero di Padova, che debbono tali Particole consecrarsi di nuovo in altra Messa. L'intenzione però deve esser condizionata, vale a dire se si tengono avanti, e nel voler consecrare l'Ostia, si fa l'intenzione di consecrare tutta la materia ivi presente, che non è consecrata (2). È certo poi, come dice il medesimo, e come espressamente dichiara la Rubrica (3), che chi tiene presenti per es. undici Particole, e credendo che sieno dieci, dieci intende consecrarne, senza determinare quali sieno, non viene a consecrarne alcuna. Ma se intende consecrarle tutte, non ostante che stimi esser dieci, tutte restano consecrate. Soggiunge il caso di un Sacerdote, che nel consecrare l'Ostia grande, crede che sia una, e intende cousecrarne una, ma sono due; e dice, che resta consecrata soltanto quell'una che vide cogli occhi; ma se avesse avuta l'intenzione, come dovea averla, di consecrare tutto ciò che teneva nelle mani, ambedue sarebbero state consecrate (4).

264. Potendo accadere il caso, che l'Ostia consecrata, o un frammento di essa, o pure qualche parte del Sangue cada in terra, o in altro luogo; ci viene insegnato dalla Rubrica (5) il regolamento che dobbiamo tenere; ed è il seguente. Cadendo l'Ostia sopra la terra, o sopra la tavola; *locus, ubi cecidit, mundetur, et aliquantulum abradatur, et pulvis, seu abrasio hujusmodi in Sacrarium immittatur.* Se cade sopra la tovaglia, o qualche panno, o veste; *diligenter lavetur, et lotio ipsa in Sacrarium effundatur.* Qualora poi cada il Sangue; se ciò è sulla terra, o tavola, *lingua lambatur* (quando vi sia qualche goccia che possa lambirsi) *et locus ipse radatur, quantum satis est, et abrasio comburatur; cinis vero in Sacrarium recondatur.* Se cade su qualche tovaglia o panno, o sul Corporale, o sopra le vesti sacre; *linteamina ter abluantur, ubi stilla ceciderit, Calice supposito, et aqua ablutionis in Sacrarium projiciatur.* E penetrando il Sangue sino alla Pietra Sacra, soltanto si lambisce, e si lava, ma non si rade; perchè, come riflette il Quarti sulla detta Rubrica, essendo luogo sacro, non è esposto al pericolo di esser conculcato, o trattato con altra irriverenza. Nota poi il medesimo, che dee esser digiuno il Sacerdote, dovendo lambire il Sangue, vale a dire dopo l'assunzione che ha fatta del Sangue del Calice; e che non avendolo fatto allora, può farlo anche dopo l'abluzione, come si è detto dell'assunzione de' frammenti. E dato il caso, che neppure allora siasi ciò fatto, e vi sia ancora la stilla da lambirsi, può, non essendovi Sacerdote digiuno, farsi da chi

---

(1) *Loc. cit. lib.* 7. *c.* 18. *n.* 6.

(2) Parla dunque il detto Pontefice del caso, in cui il Sacerdote sapeva dover consecrare le Particole, ed avea l'intenzione di consecrarle, ma nell'atto della consecrazione si trovano fuori della Pietra Sacra. Ma che diremo, se il Sacerdote senza saperlo tiene avanti di se sopra la Pietra Sacra, e sopra il Corporale, le Particole, ma non le ha vedute, e non si è accorto quando vi sono state poste? Avendo egli l'intenzione di consecrare tutta la materia presente, restano le medesime consecrate? Si deve rispondere, che no; imperciocchè sapendo di certo il Sacerdote, che avanti a lui non vi sono Particole, non può certamente avere intenzione di consecrarle; e l'intenzione di consecrare tutta, la restringe a ciò che tiene nelle mani. *Voluntas non fertur in incognitum.* Se ciò che ha nelle mani sono due Ostie, e non una, com' egli crede, restano, come ora diremo, ambedue consecrate, quantunque nol sappia, perchè l'intenzione comprende tutto ciò che ha nelle mani; ma nel caso addotto l'intenzione non può comprendere ciò che si trova sul Corporale; e perciò le dette Particole non restano consecrate. Dee contuttociò assumerle dopo il Calice.

(3) *Loc. cit. tit.* 7. *n.* 1.

(4) *Ib. n.* 7.

(5) *Tit.* 10. *n.* 15.

non è digiuno, *propter reverentiam Sacramenti, ne ibi cum dedecore relinquatur.*

265. Avverte inoltre. 1. Che una simile diligenza dee usarsi se cade il vino della purificazione del Calice, in cui sempre vi è mescolata qualche porzione del Sangue, lavando la tovaglia almeno una volta, e radendo la terra; ma se cadde sul Corporale, o sulla tovaglia dell'Altare, e poi sono già disseccate le specie, non è più necessaria lavanda. 2. Che cadendo l'Ostia sulle vesti de'Secolari, se non possono senza indecenza, o turbazione lavarsi dal Sacerdote, si facciano lavare da essi medesimi; il che senza dubbio si dee praticare, se sono donne, le quali colle loro mani debbono prendere l'Eucaristia caduta nel loro seno, ed o comunicarsi, o riporla nella Pisside, ed indi lavarsi le dita, porgendo l'acqua dove si sono lavate al Sacrestano, acciò la butti nel Sacrario. 3. Che se soltanto il Sacerdote si è avveduto esser cascato un frammento sopra qualche donna, *et probabiliter advertit, fore notabilem mulieris turbationem, vel adstantium offensionem, si de tali casu foemina moneatur, nihil dicat Sacerdos etc.* (1). Finalmente lo stesso Quarti (2) domanda, di qual peccato sia reo chi omette di fare le surriferite diligenze nel cadere di Sacramento? E risponde, che si fa reo di colpa mortale, se notabilmente manchi nella dovuta diligenza; e porta per esempio, *si non radatur terra, vel tabula, super quam cecidit Sanguis Christi, vel nullo modo lavetur linteum etc.* Cioè neppure una volta. Concordano anche gli altri Teologi rispetto alle dette specie del Sangue, secondo nel prefato esempio si è detto; ma se la terra, o la tavola si è rasa, e la rasura si butta senza brugiarsi nel Sacrario, non lo stimano colpa grave, come neppure se non si rada, o lavi il luogo, dove sono cadute le specie del pane.

CAPO XVII.

Dell' Officio, e della Messa di Requie.

266. **P**er l'Officio de'Defunti *absente corpore*, tanto se sia il giorno della morte, quanto se sia il terzo, settimo, trigesimo, o l'anniversario, il Rituale Romano prescrive, che si dicano tre Notturni, *vel saltem unum Nocturnum cum tribus lectionibus, et laudibus.* Per l'Officio poi *corpore praesente*, dice così: *Si vero ob rationabilem causam, videlicet ob temporis angustiam, vel aliorum funerum instantem necessitatem praedictum Officium mortuorum cum tribus Nocturnis, et Laudibus dici non potest* (si noti, *DICI NON POTEST*, non già, *DICI NON VULT*): *deposito in Ecclesiae feretro cum corpore, dicatur saltem primum Nocturnum cum Laudibus, vel etiam sine Laudibus, maxime ubi ejusmodi viget consuetudo; incipiendo ab Invitatorio, Regem cui etc.* Indi soggiunge, che se per l'angustia del tempo, o per altra urgente necessità, nè anche un solo Notturno può dirsi; in tal caso non si lascino mai le altre preci, e gli altri suffragj notati nel detto Rituale: *numquam omittantur;* cioè il *subvenite*, e l'orazione *Libera me Domine* con quel che siegue. Il Baruffaldi inveisce contra quei Parrochi, che troppo volentieri si prendono la libertà di cantare un solo Notturno, sebbene non v'intervenga la necessità. Ma ciò ha bisogno di spiega; imperciocchè o i Sacerdoti ricevono la solita limosina per cantare i tre Notturni, ed allora sono obbligati a cantarli tutti e tre; e se non possono per qualche causa ragionevole cantarne altro che uno in quella mattina, o debbono restituire la limosina, o supplire in altri giorni. O la limosina che ricevono è per un solo Notturno, e questo è sufficiente motivo per non cantare gli altri. O finalmente non ricevono affatto limosina per detto Officio; ed in questo caso non sono tenuti a dirlo. Comanda però il Rituale, che i poveri *gratis omnino sepeliantur*, e che

(1) *Loc. cit. tit. 10. n. 13. dub. 1.*

(2) *Ib. n. 12. dub. 1.*

i dovuti lumi si accendano ***propriis impensis*** de' Sacerdoti, ***ad quos defuncti cura pertineat***, o pure di qualche pia Confraternita che ivi sia, giusta la consuetudine del luogo. Il Cavalieri è di sentimento, che detti Sacerdoti ***sieno tenuti*** dire almeno il primo Notturno per li mentovati poveri (ma non per li ricchi), ancorchè niente dieno di limosina (1). A noi non sembra, che vi sia bastante fondamento per provare una sì fatta obbligazione, generalmente parlando; ma che la cosa abbia a regolarsi secondo la consuetudine, e secondo le leggi della carità Cristiana. Per poveri poi il Rituale non intende i mendici; ma ***quibus mortuis nihil, aut ita parum superest, ut propriis impensis humari non possint.***

267. Quante volte nelle suddette occasioni del giorno della morte, del 3., 7., 30., o anniversario si canta un solo Notturno; ***sempre*** si dee dire il primo, e ***sempre*** dee precedere l'Invitatorio. È vero, che il Rituale ciò l'esprime solamente quando parla delle Esequie ***corpore praesente;*** contuttociò non essendo il motivo di tal determinazione la presenza del corpo, ma la solennità dell'Officio che richiederebbe tre Notturni, e solo per necessità se ne canta un solo; perciò la dette determinazione comprende qualunque Officio solenne, o sia presente, o assente il corpo; come riflette il Cavalieri (2). Di fatto la Rubrica del Breviario posta avanti il Matutino dell'Officio de' Defunti, nel determinare in qual giorno della settimana abbiasi a dire il primo, il secondo, o il terzo Notturno senza l'Invitatorio, dichiara, che ciò si dee fare nei tempi, in cui non essendovi solennità, è solito dirsi un solo Notturno, e perciò cita soltanto le Antifone prima de' Salmi, e non le mette intiere, vale a dire il rito è semidoppio. Nel giorno poi della morte del Defunto, perchè è solennità, e le Antifone si raddoppiano, e l'Officio richiede tre Notturni; vuole, che si dica l'Invitatorio: Or essendovi, come or ora vedremo, la stessa solennità nel 3., 7., 30., ed anniversario, vi dee aver luogo l'Invitatorio; e dicendosi un solo Notturno, per indicare che la solennità ne richiederebbe tre, non si canta quello che per gli Officj non solenni e di rito semidoppio sta destinato in quel giorno, ma il primo.

268. Nell'Officio de' mentovati giorni si raddoppiano le Antifone: ***In die vero depositionis, et 3., 7., 30., et anniversario duplicantur Antiphonae:*** sono parole del Rituale (3). Lo ripete la S. C. agli 8. Marzo 1738. ***in Ulixib. Occid.*** presso il Talù: ***Duplicatio Antiphonarum, praeter diem commemorationis omnium fidelium defunctorum, et diem depositionis defuncti, fiat in diebus tertio, septimo, trigesimo, et anniversario*** (4). Lo stesso dee farsi, come avvisa il Cavalieri, dopo il Gujeto, in ogni Officio solenne; come nel giorno, in cui si riceve la notizia della morte di taluno, o pure si canta la Messa di Requie per disposizione fattane dal Testatore, o finalmente vi è pompa esteriore, o concorso di popolo all'Officio; e ciò o che si cantino tre Notturni, o che se ne canti un solo; imperciocchè non s'inferisce la solennità dalla recitazione di tre Notturni, ma dal doversi leggere una sola orazione nella Messa; il che si avvera in tutte le dette occasioni (*n. 283.*). Ecco le parole del Cavalieri: *In enumeratis itaque diebus, et in quolibet Officio solemni duplicantur Antiphonae, etsi unum dumtaxat dicatur Nocturnum. Et ritu simplici procedatur in Officio non solemni, etsi novem lectiones in eo legantur; non enim Nocturnorum triplicitas ritum infert duplicem; alias in exequiis praesente corpore, quando unum tantum dicitur Nocturnum, ritu simplici dici deberet etc.* (5).

269. Circa i Salmi *De profundis*, e *Lauda*, che alle volte si debbono dire, e alle volte no nel Vespro, e nelle Laudi dell'Officio de' Defunti, era chiara la disposizione della Rubrica posta nel Breviario; ma perchè non mancò chi vi trovas-

(1) *Tom.* 3. *c.* 15. *Decr.* 60. *n.* 5.
(2) *Tom.* 3. *c.* 9. *Decr.* 9. *n.* 3. *et* 5.
(3) *Ante Vesp. Off. def.*
(4) *N.* 1053.
(5) *Tom.* 3. *c.* 5. *Decr.* 8. *n.* 2.

se qualche oscurità, la S. C. vi aggiunse tutta quella chiarezza che si potea desiderare con un Decreto de' 3. Agosto 1737. *in Nolana*, che è del tenore seguente: *Psalmi Lauda anima mea Dominum, et De profundis omittuntur in precibus post Officium in die commemorationis omnium fidelium defunctorum, et in die obitus, seu depositionis defuncti dumtaxat: ceteris autem diebus semper, et omnino dicantur* (1). Si fece in appresso il dubbio, se *in die obitus* doveano ommettersi, se il corpo era assente. I Riformati di S. Francesco domandarono perciò la S. C. *An in Officio defunctorum, quod ex consuetudine recitatur in quolibet Conventu alicujus Provinciae ritu duplici post habitam notitiam de obitu alicujus Religiosi ejusdem Provinciae, dicendi sint Psalmi Lauda etc. ad Vesperas, et De profundis ad Laudes?* Fu risposto: *Affirmative*. Le preci che cominciano dal *Pater noster*, e sieguono dopo i suddetti Salmi coll'*A porta inferi etc.*, *sempre* si debbono dire, e *sempre flexis genibus*. Avverte il Rituale, che nel *Requiem aeternam* dopo ciascun Salmo, ed altrove, *sempre* si dee dire *dona eis requiem* nel numero plurale, *etiamsi pro uno tantum fiat Officium;* e dello stesso modo quanto si trova nel detto numero plurale nell'Officio, nella Messa, e nel Responsorio *Non intres* coll'Orazione *Libera me Domine*, non si dee mai cambiare in singolare allorchè si celebra per un solo Defunto (*); e solo si cambia nell'Orazione che si dice al fine, e nelle preci avanti di essa, *erue Domine animam ejus*, *Requiescat in pace etc.*, quando si celebra per uno. Nel portarsi poi il Defunto alla sepoltura, tutto si dice nel singolare, anche il *Requiem*. Così è notato nel Rituale.

270. I Versicoli che sono nel fine dell'Officio, *Requiem aeternam etc. Requiescant in pace etc.*, scrisse il Cavalieri (2), non doversi dire, quando immediatamente dopo l'Officio siegue la Messa, o l'assoluzione al Tumulo; primo, perchè, com'egli dice, tutte queste cose sono una sola azione continuata; e secondo, perchè il Rituale che considera il detto Officio come seguito dalla Messa, non vi nota i detti versicoli; onde se ve li nota il Breviario, ciò è, giusta il suo sentimento, perchè considera l'Officio come solo, e non accompagnato dalla Messa, ec. Ma il detto Autore si è ingannato. L'Officio, la Messa, e l'Assoluzione sono tre diverse azioni, non già una sola; ed alle volte si fanno una dopo l'altra senza interruzione, ed alle volte separatamente. Il Rituale in tutte e tre mette la conchiusione, *Requiem etc. Requiescant etc.*, senza dir parola che indicasse doversi ommettere tal conchiusione, qualora una di dette azioni sia seguita immediatamente dall'altra. Se poi nelle Laudi non vi nota i prefati versicoli alla distesa, prescrive nondimeno, che vi si dicano, mentre vuole, che si legga come nel Vespro gli ha notati. *Deinde Pater noster, Psalm. De profundis cum precibus, et orationibus Officio congruentibus; ut supra in Vesperis*. Dicendo *ut supra*, ha voluto comprendere anche i Versicoli; altrimenti, come è solito di ogni Rubrica, avrebbe aggiunto, *sed sine Versiculis*. Soggiunge il Cavalieri: Noi vediamo, che quando nel giorno della Commemorazione de' Fedeli defunti si unisce l'Officio de' medesimi a quello del giorno, si comincia dopo le Laudi, nelle quali non si dice il *Fidelium animae etc.*, ma solo il *Benedicamus Domino;* dunque perchè non si ha da lasciar la conchiusione quando si unisce l'Officio de' Defunti colla Messa, e coll'assoluzione; tutti e tre Officj attinenti a' medesimi Defunti? Rispondiamo, che appunto perchè la Rubrica nel primo caso prescrive, che si lasci il *Fidelium*, e nol prescrive nel secondo, ivi si dee lasciare, e quì no. Di più nell'Officio del giorno, quantunque Terza, Sesta, Nona, si dicano continuamente, e sieno Officj at-

---

(1) *Ap. Caval. tom.* 3. *c.* 2. *Decr.* 10. *n.* 2.

(*) Quando però il *Libera me Domine* si dice per l'assoluzione al Feretro, si cambia in singolare, come si vede nel Rituale. *L'Annotatore.*

(2) *Tom.* 3. *c.* 2. *Decr.* 9. *n.* 14.

tinenti al medesimo Santo, la Rubrica ciò non ostante vuole che si ripeta sempre il *Fidelium etc.* Finalmente se dopo le Laudi a'2. Novembre si lascia il *Fidelium etc.*, ciò è, perchè non è a proposito il fare quella breve preghiera per li Defunti, quando immediatamente si dice l'Officio intero per li medesimi.

271. Non in tutti i giorni è permesso di cantare l'Officio de'Defunti; e perciò avendo i Padri Barnabiti proposto alla S. C. il dubbio, *An iis in locis, ubi saepe non adsunt dies non impeditae juxta Rubricas, recitari nihilominus licite possit Officium Defunctorum, recurrente Officio novem lectionum?* Fu loro risposto agli 11. Maggio 1765. *Non posse.* Anzi essendo obbligate *ex testamento* alcune Religiose di cantare ogni giorno, non tutto l'Officio, ma un solo Responsorio per detti Defunti, la S.C. agli 8. Luglio 1741. *in Lamacen.* (1) permise, che lo cantassero, *exceptis diebus primae, et secundae classis, octavis eorumdem festorum privilegiatis, nec non tota hebdomada majori; in quibus diebus, ne pia testatoris voluntas defraudetur, recitetur privatim in Choro a Monialibus praedictis, absolutis Horis Canonicis.* Ed essendo proibito di celebrare la commemorazione di tutt'i Fedeli Defunti a'2. Novembre, se cade in giorno di Domenica; ne deriva, che molto più è proibito di cantare in tal giorno, o in altra festa di precetto l'Officio de'Morti per Defunti particolari (2). La ragione è, che non conviene nelle feste maggiori, come sono le sopramentovate, inserire il canto luttuoso, e di mestizia; onde per questo medesimo motivo non si può cantare mentre si trova il Venerabile esposto per causa pubblica, nè quando in Chiesa vi è qualche festa con solennità estrinseca (3). Nella Settimana maggiore poi è vietato, perchè in essa si dee stare applicato alla meditazione de'patimenti del Figliuol di Dio, senza distraersi in altri canti, specialmente nel secondo triduo: ***In secundo triduo majoris hebdomadae non possunt celebrari exequiae defunctorum; et Officium, et preces recitentur privatim. S. R. C. 11. Aug. 1736. in Placentina*** (4).

272. Ma per non confondersi in questa materia, e per saper tutto in breve; si apprenda la Regola seguente. Nel giorno della morte di taluno, o della notizia di esso, e nel 3., 7., 30., o anniversario, e ne'giorni ne'quali dee eseguirsi la volontà del Testatore, o di qualche divoto; quante volte è permesso il cantar la Messa di Requie, o il celebrarla solennemente, è permesso altresì il cantare l'Officio de'Defunti. Fuori poi delle dette circostanze è permesso il cantare il medesimo Officio, quando non sia nè doppio di 1. o 2. classe, nè ottava privilegiata (*n. 40.*), nè giorno festivo di precetto, nè vi sia in Chiesa o solennità estrinseca, o l'Esposizione del Santissimo. Fra detti giorni ve ne sono di quelli, ne'quali si può cantare l'Officio verso la sera, cioè in tutti i menzionati, eccetto nel secondo triduo della morte di Cristo (sebbene il Cavalieri lo stima lecito nel Sabbato Santo dopo il mezzo giorno), ed eccetto il giorno di Pasqua, e di Natale (5) (*). Diremo al *n. 309.* che la sepoltura non è proibita in verun giorno dell'anno: e circa il rito da osservarsi nella medesima, ne tratteremo al *n. 483.*

(1) *Ap. Talù n.* 1093.
(2) *Ap. Caval. tom.* 3. *c.* 7. *Decr.* 6. *n.* 8.
(3) *Caval. tom.* 2. *c.* 1. *Decr.* 5.
(4) *Ap. Talù n.* 1030.
(5) *Cav. tom.* 3. *c.* 15. *Decr.* 15.
(*) Esiste un recente Decreto della Sacra Congregazione de' Riti riguardante il solo Officio de' Defunti coll'assoluzione al Feretro senza però la Messa. Eccolo per esteso rapportato. *An (excepto die tertio, septimo, trigesimo, et anniversario) in dupl. major. liceat canere Officium Defunctorum, et facere absolutionem ad tumulum; et, an liceat (excepto die obitus) in Octavis privilegiatis? S. R. C. respondit affirmative ad primam partem, si agatur de Officio per testamentariam dispositionem in die obitus assignato; ac recitari posse Officium etiam in die tertio, septimo, et trigesimo pleae absoluto Officio diei. Negative, quoad secundam partem. S. R. C. in una Volaterana die* 16. *Decembris* 1828. *ad* 7. Questo Decreto sta registrato nella Collezione del Gardellini al numero d'ordine 4496. *L'Annotatore.*

273. Abbiamo terminato di parlare dell'Officio, cominciamo ora a far parola della Messa di Requie, e primieramente della Messa privata. Questa è proibito il dirla, ancorchè sia presente il cadavere: 1. Nelle Domeniche. 2. Ne' giorni, in cui si fa l'Officio di un doppio occorrente, o trasferito. 3. Nel dì, in cui non ha luogo l'Officio di una festa di rito doppio, come sono il primo di Quaresima, la Settimana maggiore, le Vigilie di Natale, e di Pentecoste, e tutti i giorni fra le Ottave dell'Epifania, e delle due Pasque. 4. Nella Vigilia dell'Epifania, e fra le Ottave del Corpus Domini, e del Natale. 5. Nel tempo, in cui sta Esposto il Santissimo per causa pubblica. *Missae autem privatae pro defunctis quocumque die dici possunt, praeterquam in festis duplicibus, et Dominicis diebus* (1). *Missae privatae de Requiem, corpore praesente, et insepulto, dici non possunt diebus, quibus fit de Officio duplici, vel aliis a Rubrica vetitis; et quamcumque consuetudinem, tamquam abusum abolendam; juxta disposit. Rubr. Missal. Rom.: et Decr. S. C., et signanter generale 5. Aug. 1662. servanda esse mandavit. S. R. C. 10. Januar. 1693. in una Galliar.* (2). *In iis diebus, quibus fieri non potest de festo duplici, prohibentur Missae votivae privatae, et de Requiem. S. R. C. 28. Aug. 1627. in una Urbis Dubiorum* (3). *Infra octavam Nativitatis Domini prohibentur Missae votivae privatae, et pro defunctis. S. R. C. 15. Sept. 1714. approb. Clem. XI.* (4). *Infra octavam SS. Corporis Christi prohibentur Missae votivae quaecumque, vel pro defunctis. S. R. C. 21. Jan. 1670. appr. Clem. X.* (5). *In Vigilia Epiphaniae non possunt celebrari Missae privatae de Requiem, et votivae. S. R. C. 16. Sept. 1730. in una Meliten.* (6). *Durante Expositione SS. Sacramenti occasione Quadraginta Horarum regulariter celebrari non potest Missa privata de Requiem, licet occurrat Officium hujusmodi Missas admittens; neque cantari potest Missa Defunctorum pro alimplenda mente Testatoris, sive anniversario satisfaciendo. S. R. C. 2. Dec. 1684. in una Cler. Regul. Later.* (7). Quel *regulariter*, come riflette il Cavalieri (8), si verifica a' 2. Novembre, nel qual giorno essendo la Messa di Requie Messa occorrente, *Officium faciendum est de Sancto, Missae vero celebrantae sunt de Requiem S. R. C. 19. Jun. 1700. in Curien.* (9); e perciò lecito il celebrare allora detta Messa di Requie mentre sta Esposto il Sacramento: e questa, aggiunge, è la pratica di Roma. Avverte il medesimo, e gli aderisce il Tetamo, che negli altri giorni, ne' quali è vietato il dire la Messa di Requie nel tempo dell'Esposizione pubblica, non si può dire, ancorchè non sia delle Quarantore; come si rileva dal Decreto seguente. *Missae de Requiem extra Altare, ubi est Expositum SS. Sacramentum, etiam in Pixide, potuerunt celebrari; dummodo tamen oratio coram SS. Sacramento non sit pro publica causa. S. R. C. 7. Maii 1746. in Varsav.* (10).

274. Chi si trova obbligato di celebrare una Messa di Requie privata, qualora sia un giorno, in cui secondo ora si è dichiarato, la medesima non è permessa; vuole la S. C., che non la trasferisca, per non ritardarsi il suffragio alle Anime del Purgatorio; ma che celebri per quel Defunto la Messa della festa che occorre. Il Decreto è generale, e fu approvato da Alessandro VII. e da Clem. XI. (11). E perchè dovendosi lucrare l'Indulgenza dall'Altare privilegiato, erasi prescritto, che si celebrasse la Messa di Requie, senza la quale non si lucrerebbe; la stessa S. C. coll'approvazione del lodato Clem. XI. dichiarò, che quando sono giorni impediti, si guadagna la detta Indulgenza col celebrare la Messa del giorno (12). E

(1) *Rubr. gen. Mis. tit.* 5. *n.* 2.
(2) *Ap. Talù n.* 642.
(3) *Ap. Talù n.* 207.
(4) *Ib. n.* 886.
(5) *Ib. n.* 478.
(6) *Ib. n.* 932.
(7) *Ib. n.* 642.
(8) *Tom.* 4. *c.* 7. *Decr.* 43. *n.* 2.
(9) *Ap. Talù n.* 732.
(10) *Ap. Talù n.* 1223.
(11) *Ib. n.* 422.
(12) *Ib. n.* 882. 883. *et* 884.

la S. C. delle Indulgenze ciò estese al tempo in cui sta Esposto il Venerabile: *Missa de semiduplici, vel voto, vel de feria celebrata in Altari privilegiato, in quo est Expositum SS. Eucharistiae Sacramentum, sive in Ostensorio, sive in Ciborio, suffragatur defunctis, ac si de Requiem diceretur. 20. Jul. 1751.* (1). La S. C. nomina solamente l'Altare dell'Esposizione, perchè parla dell'Esposizione che si fa per causa privata (*n. 181.*); nella quale, giusta il Decreto riferito nel fine del numero antecedente, è lecito il celebrare le Messe di Requie negli altri Altari. Ma quando l'Esposizione è per causa pubblica, non essendo permesso il celebrarla in verun Altare, col celebrarsi la Messa occorrente si lucra l'Indulgenza dell'Altare privilegiato (*); e così insegnano il Cavalieri (2), ed il Tetamo (3); il quale saviamente aggiunge, che lo stesso avviene, qualora potrebbesi celebrare la Messa di Requie secondo l'Officio che in quel giorno si recita; ma perchè si celebra in Chiesa aliena, dove si fa un Officio diverso, non si può (4).

275. Vi è un'eccezione alla Regola generale esposta di sopra di non potersi dire la Messa *privata* di Requie, neppure *corpore praesente* ne' giorni di rito doppio ec. (*n. 273.*). Ella si comprende nel Decreto che siegue: *In Ecclesiis Parochialibus ruralibus, in quibus per annum plerumque unus tantum Sacerdos celebrat, et sine cantu, potest dici Missa de Requiem, quando Anniversaria ex testatorum dispositione, occurrente obitus die, incidunt in festum duplex majus. Non idem tamen dicendum est de diebus 3., 7., et 30., sed servetur Decretum generale 5. Aug. 1662. S. R. C. 19. Junii 1700. in Curien.* (5). Quando dunque è vero giorno anniversario, ed è stato lasciato dal Testatore l'obbligo di cantar la Messa, se non può cantarsi o per mancanza di Ministri, o per la povertà degli eredi, o per simile cagione, è lecito il dire la Messa di Requie *privata*, anche ne' giorni di rito doppio maggiore; ed è ciò lecito, come fondatamente aggiunge il Cavalieri (6), non solo ne' luoghi rurali; per cui si era fatta la domanda, e perciò sono specificati nel Decreto, ma in ogni altro luogo; o non solamente nel vero anniversario, ma con più ragione nel giorno della morte, o in cui si riceve la notizia di essa; volendo il Rituale Romano rispetto al giorno della morte, che per quanto si può, non si seppellisca il Defonto senza la Messa di Requie; e rispetto al giorno, nel quale si ha la notizia della morte, essendo il medesimo, come ognun vede, molto più privilegiato dell'anniversario. Anzi nel giorno della morte, siccome potrebbe dirsi la Messa solenne di Requie anche ne' doppj di prima classe (*n. sequ.*); così qualora vi sia impedimento di celebrar la solenne, anche in tali doppj è lecito dir la privata. E se il Decreto lo permette soltanto nei doppj maggiori, questo proviene, perchè fa menzione del solo anniversario; nel quale la stessa Messa solenne non si può dire, che ne' doppj maggiori, quando sono lasciati dal Testatore. Dal che può ricavarsi una regola generale in riguardo al giorno della morte, o della notizia di essa, o dell'anniversario, che in tutte quelle circostanze, in cui è permessa la solenne di Requie, non potendosi dire nè solenne, nè cantata, è permesso dirla privata.

276. Le Messe di Requie solenni *corpore praesente* possono cantarsi anche ne' doppj di prima classe festivi di precetto, e solo si eccettuano dal Rituale le feste più celebri, e più solenni: *nisi obstet magna diei solemnitas: magnaque diei celebritas non obstet* (7). Dello stesso modo parlano i Decreti della S. C. *In Aquensi a' 21. Settemb. 1741.* disse: *Poterit praesente in Ecclesia cadavere*

(1) *Ap. Cav. tom. 5. c. 26. Decr. 7.*

(*) In ordine a tal materia si vegga quanto abbiamo già annotato al num. 206. dell' Opera. *L' Annotatore.*

(2) *Tom. 4. c. 7. Decr. 44. n. 5.*

(3) *Die 2. Nov. n. 104. circa fin.*

(4) *Ibid.*

(5) *Ap. Tolù n. 735.*

(6) *Tom. 3. c. 4. Decr. 2.*

(7) *De exequ. post init. et in fin.*

unica Missa solemnis de Requiem celebrari feria secunda Paschae, aut Pentecostes, che sono di prima classe, e di molta solennità, ma non si annoverano fra le feste più solenni (1): *In una Ord. Carmel. Excalc. Polon. a' 29. Gennajo 1752.* parlò generalmente, dicendo. *In festis duplicibus primae classis, non tamen celebribus, potest cantari Missa unica solemnis de Requiem in sepoltura cadaveris* (2). E domandata da' Riformati di S. Francesco: *An in festo S. Clarae, quae apud Franciscanos celebratur sub ritu duplici primae classis, cantari possit Missa de Requiem praesente corpore?* rispose a' 27. Marzo 1779. *Affirmative, excepta tantum Ecclesia Titulari, ubi celebratur festum S. Clarae.* Non vi ha dubbio dunque, che anche ne' doppj di prima classe, e festivi di precetto è permesso di dire la Messa solenne di Requie, essendo il cadavere presente, eccetto nelle *maggiori solennità*. E da quest'ultimo Decreto apprendiamo, potersi ancor dire la semplice Messa cantata, giacchè la S. C. rispose *Affirmative* alla domanda *An cantari possit*; e vedremo appresso, che così vengono intese dal Cavalieri tali parole (*n. 277.*). Quali poi sieno le dette *maggiori solennità*, nelle quali non è lecito celebrare la prefata Messa solenne, o cantata di Requie *corpore praesente*, nè la Rubrica, nè i Decreti lo specificano. Tutt'i Rubricisti che hanno scritto dopo i riferiti Decreti, come il Talù (3), il Cavalieri (4), il Ferraris nelle addizioni (5), ed il Tetamo (6), concordano nel dire, che tali maggiori solennità sono il Natale, l'Epifania, le due Pasque, il Corpus Domini, l'Ascensione, l'Assunzione di Maria, il giorno del Santo Padrone principale, e il giorno di qualche festa che si celebra con solennità estrinseca *grande* (*n. 10.*). Il citato Ferraris vi aggiunge la festa di San Pietro e Paolo, e il Tetamo non contraddice; ed il Cavalieri annovera fra dette maggiori solennità eziandio la festa di un Fondatore dell'Ordine Religioso, e il Triduo della morte di Cristo; ed anche il Titulare; nel solo caso però che se ne celebri la festa con gran solennità, come suppone il surriferito Decreto che si celebrasse la festa di S. Chiara nelle Chiese de' Francescani, dove era Titolare. In un Direttorio da noi veduto si mette fra tali solennità la Circoncisione del Signore; ma è un errore che deve emendarsi, mentre la detta festa è di seconda classe, e da verun Decreto, o Autore viene eccettuata nè questa, nè altra festa di eguale rito. In quest'anno 1796. ora cominciato, nel mentovato Direttorio si è aggiunto di nuovo, che sia eccettuata parimente la festa della Purificazione. Questo nuovo errore deve anche emendarsi. *Ex Rituali*, così ivi si nota. Ma il Rituale non nomina festa alcuna. Le sue parole le abbiamo di sopra riferite colla spiega della S. C.

277. Quando il cadavere non è presente, o che sia il giorno della morte, e si celebri nella Chiesa dove poco prima si è sepellito; o che sia il giorno, nel quale si è avuta la notizia della morte; non è lecito il dire la Messa solenne di Requie ne' doppj di prima, o seconda classe, ancorchè non festivi di precetto; ma è lecito il dire tanto la solenne, quanto la cantata ne' doppj minori, e maggiori; purchè non sieno festivi di precetto, e purchè non cadano fra qualche Ottava privilegiata (*n. 40.*). *Haec tamen Missa non decantabitur in dupl. 1. cl., etiam non festivis de praecepto, si corpus praesens in Ecclesia non fuerit, aut si fuerit pridie sepultum. S. R. C. 21. Sept. 1741. in Aquen.* (7). *Cum primum accipitur nuntium de obitu alicujus in loco dissito, potest cantari Missa de Requiem, ut in die obitus pro ejus anima in festo duplici majori, vel minori, non tamen de praecepto. S. R. C. 4. Maji 1686. in una Cl.*

(1) *Ap. Cav. tom. 3. c. 3. Decr. 4.*
(2) *Ib. tom. 5. in fin. Collect. Decr. recent.*
(3) *N. 1262. et 1101.*
(4) *Tom. 3. c. 3. Decr. 4.*
(5) *V. Missa in 1. suppl. n. 80. et 81.*
(6) *Append. post tom. 4. Not. per un. vage c. 8. n. 37.*
(7) *Ap. Cav. tom. 3. c. 3. Decr. 4.*

Reg. Later. (1). *Infra Octavas privilegiatas non potest cantari Missa Defunctorum in anniversario, et Officio solemni. S. R. C. 5. Jul. 1698. in Collen.* (2). *Missae cantatae mortuorum infra Octavam Corporis Christi non sunt celebrandae, praesente corpore. S. R. C. 12. Sept. 1572. in Nuscana* (3). Dicendo il secondo degli enunciati Decreti, *potest cantari;* soggiunge il Cavalieri (4): *Indubium autem est, quod praesens indultum procedit de Missa cantata; adeoq. etiam de ea, quae in cantu habetur sine Sacris Ministris.* La parola *quamprimum* disse il medesimo potersi intendere per lo spazio di tre giorni; ma avendo poi i Riformati di S. Francesco proposto alla S. C. il dubbio: *An Missa de Requiem, quae cantatur, cum primum accipitur nuntium de obitu Religiosi in loco dissito, differri possit ad triduum?* la risposta fu: *In prima die non impedita. S. R. C. 27. Martii 1779.* Resta perciò riprovata la detta opinione del Cavalieri (5); ma è ragionevole il di lui sentimento, che può aversi per giorno impedito, non solo quello in cui è vietato il cantare detta Messa di Requie, ma ben anche quello, in cui sarebbe lecito il cantarla, ma il Clero si trova in altro occupato (6). Fra le Ottave poi, in cui non può la prefata Messa cantarsi, vuole aggiungervi il medesimo l'Ottava di Natale; ed asserisce, che neppure si può nella Vigilia dell'Epifania. Ma perchè i Decreti non eccettuano tali giorni; nè egli adduce altra ragione, fuorchè l'esser simili a' giorni fra l'Ottava del *Corpus Domini*, perchè non perdono mai la commemorazione in qualunque festa (7); perciò non può approvarsi una sì fatta estensione (*n. XVI.*). Anzi rispetto all'enunciata Vigilia, essendosi proposto alla S. C. il quesito dai Riformati di S. Francesco: *An dicta Missa (cum primum accipitur nuntium etc.) cantari possit in Vigilia Epiphaniae, et infra Octavas privilegiatas?* Fu risposto: *Affirmative quoad primam partem; negative quoad secundam. S. R. C. 27. Martii 1779.* Decisione contraria al parere del Cavalieri.

278. Nel terzo, settimo, trentesimo, e nell'anniversario, se la Messa di Requie fu prescritta dal Testatore, si può cantare ne' doppj maggiori non festivi di precetto, eccetto fra le Ottave privilegiate; ma se non fu dal medesimo ordinata, è lecito cantarla ne' soli doppj minori non festivi fuori delle dette Ottave; e il giorno 3., 7., e 30. si numerano secondo la consuetudine, o dal giorno della morte, o da quello della sepoltura; giusta il Decreto della S. C. che ora produrremo: e dove non vi è, o non si sa la consuetudine, si computano dal giorno della morte, se nel detto giorno si cantò la Messa; altrimenti dal giorno della sepoltura; giusta il sentimento del Cavalieri (8), il quale stimà doversi nell'anniversario computar sempre dal giorno della sepoltura (9). Sebbene poi il privilegio di detto anniversario, di potersi celebrare ne' doppj minori, o maggiori secondo la sopraddetta distinzione, sia conceduto in alcuni Decreti colla condizione, che sia *vero* giorno anniversario; con tutto ciò con altri Decreti più recenti si conferma tal concessione per quelli lasciati dal Testatore, coll'ampliazione, *ancorchè non sieno veri anniversarj*, cioè non istabiliti nel giorno proprio della morte del Defonto, e ancorchè sieno fissati prima de' dodici mesi. Anzi godono il privilegio dell'anniversario le Messe cantate prescritte dal Testatore in qualunque tempo dopo la sua morte, purchè abbia prefissi i giorni. Nel seguente numero trascriveremo i Decreti, dove si contiene quanto in questo abbiamo esposto.

279. *Anniversaria, et Missa cantata de Requiem relictae ex dispositione testa-*

(1) *Ib. Decr. 6. et ap. Talù n. 600.*
(2) *Ap. Talù n. 691. et Cav. tom. 3. c. 5. Decr. 4.*
(3) *Ap. Talù n. 485. et Cav. ib. Decr. 5.*
(4) *Tom. 3. c. 3. d. 6. n. 4.*
(5) *Tom. 4 c. 3. Decr. 6. n. 8.*
(6) *C. 3. Decr. 6. n. 9.*
(7) *Tom. 3. c. 5. Decr. 5. n. 3. et c. 9. Decr. 6. n. 2.*
(8) *Tom. 3. c. 4. n. 8.*
(9) *Ib. n. 7.*

torum, quotannis in die ipsorum obitus, etiam in duplici majori contingentis, possunt celebrari, et proinde in Decr. diei 5. Aug. 1662. edito non comprehenduntur. S. R. C. 22. Nov. 1664. in Novar. et 20. Julii 1699. annuente Clem. XI. in Decr. gen. (1). *Ex privata Parochianorum petentium saepius per annum Anniversaria pro defunctis, potest in ruralibus Ecclesiis cantari Missa solemnis de Requiem in festo duplici minori ... dummodo sermo sit de dic. vere anniversaria a die obitus. S. R. C. 19. Jun. 1700. in Curien.* (2). La domanda fu per le Chiese rurali, e perciò si nominano nel Decreto; ma come nota il Cavalieri, la concessione è per tutte le Chiese: e il detto Autore per una benigna interpretazione non istima necessaria la Messa solenne. Di fatto negli altri Decreti non vi sono tali limitazioni: *In Ecclesiis quibus Anniversaria celebrantur undecimo mense a die obitus, si die illa occurrat Officium duplex non festivum, potest* (si noti) *cantari Missa de Requiem, dummodo dies illa, vel ex locorum consuetudine, vel ex testatorum dispositione, stata, et fixa sit pro celebrandis dictis Anniversariis. S. R. C. 3. Martii 1761. in Aquensi.—In diebus relictis a testatore 3., 7., et 30., Missa solemnis de Requiem potest cantari, etiam in duplici majori, dummodo non sit festum de praecepto, et non sit duplex 1. vel 2. classis. S. R. C. 27. Sept. 1669.* (3). *An diebus 3., 7., et 30. a depositione defuncti, in quibus occurrit Officium duplex per annum, non tamen festivis de praecepto, celebrari possint Officium, et Missa Defunctorum? Et an praedicti dies numerari debeant a die obitus, vel a die depositionis?* Resp. *Affirmative ad primam partem; dummodo sermo sit de Missa cantata: ad secundam partem praedictos dies 3., 7., et 30. numerari a die obitus, sive a die sepulturae, juxta diversam Ecclesiarum consuetudinem. S. R. C. 23. Aug. 1766. in Carthaginen.—Num anniversaria, quae ex diversorum testatorum voluntate sunt a Capitulo, praesertim circa Quatuor anni Tempora, in eadem celebranda, absolvi possint in festo duplici majori per annum, non tamen de praecepto, etiamsi dies illa non sit vere dies anniversarius defuncti?* Resp. *Affirmative. S. R. C. 22. Dec. 1753. in Vilnen. in Lithuan.* (4). Il Cavalieri le parole *in die ipsorum obitus* del Decreto primo di questo numero, ha creduto voler dinotare, che gli anniversarj debbono essere per suffragio dell'anima del Testatore, per potersi celebrare ne' doppj maggiori, e non già lasciati dal medesimo per suffragio delle anime altrui. Ma nell'ultimo Decreto qui notato non vi è la detta clausola; è oltre a ciò essendo appoggiata tal concessione, come egli stesso afferma (5), al motivo, che *ultimis voluntatibus multum honoris omnia jura deferunt;* ed essendo questo motivo comune ad ogni disposizione, per conseguenza gode lo stesso privilegio l'anniversario lasciato dal Testatore per se, che quello lasciato a beneficio di altri: *Missae cantatae de Requiem a defunctis relicta sine praefixione dierum, debent celebrari diebus a Rubrica praescriptis;* come fossero Messe private. *S. R. C. 23. Aug. 1766. in Carthaginen.*

280. Vediamo ora che deve farsi, quando il giorno, in cui cade il terzo, settimo, trigesimo, o anniversario, è impedito? Può, e deve celebrarsi nel primo giorno non impedito, o pure anticiparsi dello stesso modo. Il Cavalieri vuol ciò restringere a' soli anniversarj lasciati dal Testatore o per se, o per altri; è similmente alle Messe che per disposizione del medesimo si han da cantare nel terzo, ec. (6). Ma sebbene in alcuni Decreti vi si legge questa restrizione, in altri però si parla generalmente; e per ogni anniversario, o altra Messa cantata fissata ad un certo giorno fra l'anno in suffragio

(1) *Ap. Tatü n.* 454.
(2) *Ib. n.* 739.
(3) *Ap. Caval. tom.* 3. *c.* 4. *Decr.* 3.
(4) *Ap. Caval. tom.* 5. *in Collect. recent. Decr.*
(5) *Tom.* 3. *c.* 5. *Decr.* 2. *n.* 1.
(6) *Ib. Decr.* 4.

de'Defonti, la S. C. proibisce espressamente, che si soddisfi col celebrare la Messa occorrente ne'giorni impediti, come prescrive che si faccia per le Messe private (*n. 271.*); onde è in libertà anticiparne, o posporne la soddisfazione col cantare la Messa di Requie, non già in qualunque giorno, ma nel primo antecedente, o susseguente, che non sia impedito. E secondo si è dichiarato di sopra, il giorno di rito doppio maggiore che non accada fra qualche Ottava privilegiata, non è impedito per le Messe cantate che si dicono per disposizione fattane dal Testatore: il giorno poi di rito doppio minore fuori di dette Ottave, non è impedito per quelle determinate da'vivi. Se però il Testatore che ha prescritta alcuna Messa di Requie da cantarsi, non ha prefisso il giorno; le medesime non godono il detto privilegio, come sopra. Vuole di più la S. C., che quante volte si anticipano, o pospongono, niente si muti nella Messa, ma si canti nel modo istesso, come si sarebbe cantata nel giorno proprio. Vuole finalmente, che per l'Officio, quando è giorno impedito, si osservi lo stesso regolamento, Tutto si rileverà da'seguenti Decreti,

281. *Obitus die impedito, non potest pro defunctorum anniversario cantari Missa de occorrenti festo, vel feria privilegiata per applicationem. S. R. C. 22. Dec. 1753. in Villen. in Lithuan.* (1). *Officium anniversarium, vel septenarium, vel trigenarium defunctorum post obitum, si cadat die Dominico, vel festivo, transfertur in diem sequentem cum eadem solemnitate. S. R. C, 23, Maji 1603. in Egitanien,* (2). *Anniversaria, sive Missae quotidianae cantatae de Requiem, relictae ex dispositione testatorum pro certis diebus, iisque impeditis die Dominico, seu alio festo de praecepto, cantari possunt in diebus subsequentibus, seu antecedentibus, in quibus occurrunt Officia de duplici majori, non tamen de praecepto. S. R. C. 4. Maji 1686. in una Can. Reg. Later.* (3). *Anniversaria, et Missae de Requiem (cantatae), quae certo die dici debent, eo impedito, transferri possunt in sequentem, prout transtulit. S. R. C. 19. Maji 1614. in Turritana* (4). Vi sono alcuni anniversarj che si debbono celebrare fra l'anno in qualunque giorno si voglia. Ora i medesimi da una parte non sono compresi ne'riferiti Decreti che tutti parlano di quelli fissati in giorni certi; e dall'altra alle volte per esser molti, non vi sono fra l'anno ferie bastanti per poterli celebrare, nè altri giorni in cui dalle Rubriche è permesso il dire la Messa privata, o cantata di Requie. Per tali anniversarj ha proveduto il Decreto che siegue: *Non valentes satisfacere anniversariis defunctorum in diebus ferialibus, possunt ipsa adimplere in festis duplicibus, non tamen de praecepto, et cum obligatione audiendi sacrum. S. R. C. 3. Martii 1629. in Papien.* (5). Il Talù l'intende per li soli doppj minori; il Cavalieri anche per li maggiori, sebbene insinua, che questi si risparmiino, potendosi in quelli soddisfare, Ed aggiunge, potersi ciò estendere anche negli anniversarj non perpetui, i quali pure sono compresi sotto il nome di anniversarj (6): *Si anniversarium anticipatur, aut posponatur per aliquot dies, potuerit dici Missa, prout in anniversario. S. R. C. 5. Jul. 1698. in Collen.* (7), *In anniversario translato ob festum de praecepto* (o per altro impedimento) *non variari debet oratio cujus anniversarium diem commemoramus, sed recitanda prout in Missali. S. R. C. 4. Maji 1686. in una Can. Reg. Later.* (8), *et 22. Decemb, 1753. in Vilnen.* (9).

282. Abbiamo nel Messale quattro Messe di Requie, che non sono fra loro in altro differenti, se non se nell'orazione, nell'Epistola, o nel Vangelo, La Rubri-

(1) *Ap. Talù n.* 1280.
(2) *Ib. n* 19.
(3) *Ap. Talù n.* 599.
(4) *Ib. n.* 144.
(5) *Ap. Talù n.* 232.
(6) *Tom.* 3. *c.* 6. *Decr.* 6.
(7) *Ap. Talù n.* 697.
(8) *Ib. n.* 601.
(9) *Ib. n.* 12, 9.

ca posta dopo le suddette Messe dice così: *Epistolae, et Evangelia superius posita in una Missa pro defunctis dici possunt etiam in alia Missa similiter pro defunctis.* Ne deriva per conseguenza, che quante volte si celebra Messa di Requie, o che sia quotidiana con rito semidoppio, o che sia con rito doppio per lo giorno della morte, o 3., o 7., o 30., o anniversario; e tanto se si celebri per un Vescovo, per un Sacerdote, o per un Secolare; sempre è in arbitrio del Sacerdote il leggere qualunque vuole delle suddette quattro Messe, purchè dica l'orazione che si dee in tale occasione. Quindi la S.C. domandata da' Carmelitani Scalzi di Polonia, qual Messa si dovesse celebrare per un Sacerdote defunto, a' 29. Gennajo 1752., rispose: *In die obitus, vel depositionis alicujus defuncti Sacerdotis, dici poterit vel Missa prima, quae est pro Episcopis assignata, ut in Commemoratione omnium fidelium defunctorum; vel ea, quae est secundo loco posita, ut in die obitus, seu depositionis; dummodo oratio pro eo designata*, Deus, qui inter Apostolicos Sacerdotes etc. *omnino adhibeatur. Similiter agendum erit in anniversario pro Sacerdote defuncto.* Il Talù nota questo Decreto; ed alle parole, *Oratio Deus etc.*, soggiunge: *vel alia*, Praesta quaesumus, *ut in Rubr. Miss.* (1). È altresì in libertà il dire per detto Sacerdote defunto l'altra Messa posta nel terzo luogo, e quella posta nel quarto, secondo la surriferita Rubrica; ed intanto non lo dice il Decreto, perchè la petizione, a cui risponde, non faceva menzione, che di dette due Messe. Nel giorno di tutt'i Defunti a 2. Novembre non vi è il detto arbitrio, ma è di obbligazione il leggere la Messa che è nel primo luogo. Nelle altre occasioni, sebbene vi sia l'arbitrio, è meglio nondimeno regolarsi secondo l'assegnamento particolare che fa il Messale, il quale è seguito dalla pratica comune. Prima della quarta, nota: *In Missis quotidianis defunctorum.* Prima della terza: *In anniversario defunctorum.* Prima della seconda: *In die obitus, seu depositionis defuncti*; e dopo di essa mette l'orazione *in die tertio, septimo, et trigesimo*; ed aggiunge: *Missa, ut supra* (come *in die obitus*), *exceptis orationibus.* E nel notare le orazioni diverse, dice: *In die depositionis, et anniversario Summi Pontificis dicitur prima Missa. Pro defuncto Episcopo dicitur prima Missa, ut supra.* Per li Sacerdoti abbiamo trascritto il Decreto.

283. Circa il numero delle orazioni per le Messe di Requie, la Rubrica prescrive così: *In die commemorationis omnium defunctorum, et in die depositionis, et anniversario defunctorum, dicatur una tantum oratio, et similiter in die tertio, septimo, trigesimo, et quandocumque pro defunctis solemniter celebretur; in aliis Missis plures, ut de feriis, et simplicibus dicetur infra* (2). Ai detti giorni specificati dalla Rubrica si deve aggiungere il giorno, in cui si ha la notizia della morte di taluno: il giorno, nel quale si canta qualche Messa di Requie per disposizione fattane dal Testatore; e il giorno della Commemorazione di tutt'i Defunti di una Religione, o Congregazione; mentre le Messe che si celebrano in tali occasioni, godono il privilegio di potersene fare la celebrazione ne' doppj; e sono comprese fra le Messe per l'anniversario, pel giorno della morte, e per la commemorazione di tutt'i fedeli Defunti. In tutt'i giorni espressi dalla soprascritta Rubrica, ed in quelli da noi accennati, si dice una sola orazione nella Messa, o che sia cantata, o che sia privata (3); ed o che si celebri solennemente, o che si celebri senza solennità; mentre, come ben riflette il Cavalieri (4), le parole *quandocumque etc.* fanno un'altra disposizione; cioè che fuori degli enunciati giorni, pur si dice una sola orazione, qualora si celebri la Messa di Requie con solennità estrinseca grande, che consiste o nel concorso del popolo, o nell'apparato; il quale si misura relativamente al luogo; *dummodo*, dice il lodato Autore,

(1) *N.* 1264.
(2) *Rubr. gen. Mis. tit.* 5. *n.* 3.

(3) *Tom.* 3. *c.* 11. *Decr.* 5. *n.* 1.
(4) *Ibid. n.* 1.

etsi magnus non sit, saltem congruens existat; congruens autem non absolute, sed relative; quia in Ecclesiis pauperibus, et ab hominum commercio dissitis, etiam modicus concursus populi, vel apparatus, ad effectum fortasse refert (1). Ma si noti bene, che il concorso, e l'apparato non rendono lecito il dire la Messa privata di Requie ne'giorni proibiti, anzi neppure la Messa cantata. Fanno solo, che essendo giorno in cui è permesso dire la privata, o essendovi titolo che rende lecita la cantata, nell'una e nell'altra si dee dire una sola orazione. Sono due privilegj distinti, e che non stanno sempre insieme, il potersi dire la Messa di Requie, privata, o cantata; e il potersi dire in tal Messa una sola orazione. I giorni, in cui si gode il primo di detti privilegj, si sono già diffusamente enunciati. Nel presente numero abbiamo notati i giorni, ne'quali si gode il secondo; e il primo non può godersi senza il secondo; ma il godersi il secondo non fa che anche il primo si goda.

284. Siegue a dire la trascritta Rubrica, che nelle altre Messe di Requie si debbono dire più orazioni, come nelle ferie, e ne'semplici; cioè non meno di tre, e non più di sette (*n.173.*). In luogo della seconda che sta notata nel Messale *in Missis quotidianis*, ch'è *Deus veniae etc.* può surrogarsi altra orazione, secondo la divozione del Celebrante. La terza dee esser sempre *Fidelium ec.* che in detta Messa sta nel terzo luogo: *In Missis quotidianis, quae pro defunctis celebrantur, possunt quidem plures dici orationes, quam tres; sed curandum, ut sint numero impares; et aliquando pro illa* Deus veniae largitor, *impune subrogabitur alia, v. gr. pro patre, pro matre etc., dummodo ultimo loco dicatur illa* Fidelium. *S. R. C. 2. Sept. 1741. in Aquen.* (2). Le parole, *curandum, ut sint numero impares*, non importano precetto, ma un mero consiglio, giusta il sentimento del Cavalieri (3): *Hinc sequitur*, dice, *et dispar numerus, quem Sanctio non quidem in praecepto collocat, sed per verbum* curandum *consulit.* E per conferma aggiunge quest'argomento. La Rubrica prescrivendo più orazioni nelle Messe di Requie che si celebrano fuori di quei giorni che nomina, soggiunge, *ut de feriis, et simplicibus dicetur*. Vuole dunque, che si prenda da questi il regolamento. Or la S. C. ha dichiarato, che nella Messa del semplice *non sint necessario dicendae collectae impares* (*n. 176.*); dunque neppure vi è questa obbligazione nelle Messe de'Defunti. Il Talù ne parla, come di cosa di precetto; mentre facendo la nota ad un Decreto, il quale in una Messa di vivi, dove erano quattro orazioni, dice, *quinta erit ad libitum;* soggiunge il detto Autore: *non ex praecepto, sed ex congruentia; secus autem in Missis defunctorum* (4). Questa sentenza è la vera, ed è posta universalmente in pratica; mentre tutti nelle Messe quotidiane di Requie dicono tre orazioni. Il *curandum* importa più che un semplice consiglio; e quando fosse una mera direzione, già si stabilì, che le Rubrica direttive trasgredendosi senza motivo ragionevole, vi è sempre colpa veniale (*n. VII.*). Nelle Messe de'vivi la S. C. ha dichiarato non esser necessario il numero disuguale delle orazioni; perchè, come riflette il Ferraris (5), spesso avviene, che un ugual numero esigono le commemorazioni da farsi secondo la Rubrica, e quelle prescritte dal Vescovo; la qual cosa non avviene nelle Messe de' Defonti. Nè vale la ragione del Cavalieri, che la Rubrica per le orazioni delle Messe di Requie si rimette all'altra per le orazioni delle Messe della feria, e del semplice; giacchè, appunto per dichiarare dette Rubriche, la S. C. ha disposto, che in queste non si richieda il numero disuguale, ed in quelle sì.

285. Quando la Messa quotidiana è per tutti i Defunti, si legge per prima orazione quella che è notata nel Messale:

---

(1) *Tom.* 3. *c.* 11. *Decr.* 7. *n.* 4.
(2) *Ap. Talù* 1102.
(3) *Loc. cit. n.* 7.
(4) *N.* 857.
(5) *V. Missae Sacrif. art.* 12. *n.* 108.

non così quando è per un solo, o per molti, ma allora dee leggersi l'orazione adattata al Defunto, per cui si celebra: ed a questo fine nel Messale si notano varie orazioni, come per un solo Defunto, per chi era Sacerdote, per li genitori del Celebrante, ec. Per la seconda vi è l'arbitrio o di legger la notata nella Messa, o altra diversa per qualche particolar Defnnto. La terza poi è sempre *Fidelium*, come si disse. La Sequenza *Dies irae* nelle Messe quotidiane è in libertà del Celebrante il dirla, o no; ma è obbligazione il recitarla nelle Messe, nelle quali si dice una sola orazione, come prescrive la Rubrica: *Sequentia pro defunctis dicitur in die commemorationis omnium fidelium defunctorum, et depositionis defuncti, et quandocumque in Missa dicitur una tantum oratio. In aliis autem Missis pro defunctis dicitur ad arbitrium Sacerdotis* (1). Terminiamo il Capitolo, e la presente materia con poche altre importanti notizie, sebbene fra loro disparate. Nel giorno della Commemorazione de'fedeli Defunti, come ancora di tutt'i Defunti *alicujus Ordinis, seu Communitatis*, occorrendo un doppio minore, si fa l'Officio del medesimo, *et omnes Missae privatae dicuntur pro defunctis in paramentis nigris. S. R. C. 19. Jun. 1700. in Curien. et 5. Maji 1736. in Einsidlen.* (2). Ma è in arbitrio del Sacerdote nella Commemorazione di tutt'i fedeli Defunti, il celebrare per un solo, o per più Defunti: deve però leggere la Messa di quel giorno. *S. R. C. 4. Aug. 1663. in una Dalmatiar. et in una Ord. Cappuc. 9. Dec. 1709. et in Aquen. 2. Sept. 1741.* (3). Finalmente quando si è promesso di celebrare la Messa di Requie, ed è giorno, in cui la Rubrica, ed i Decreti lo permettono, vi è rigorosa obbligazione di celebrarla; altrimenti, come dichiarò la S. C. (*n. 206.*), il Sacerdote non soddisfa all'obbligo contratto col divoto che diede la limosina. È un male maggiore il dire la Messa di Requie per colui che l'ha domandata per se stesso, o per altri vivi: *Missae de Requiem pro adhuc vivis dici nequeunt, qui dum stipem erogant, nedum intendunt fructum satisfactionis, sed etiam impetrationis indubium, et particularem*, che non si trova nella Messa di Requie, come si trova in quella del Santo. Così scrive il Cavalieri (4); e da ciò che dice ne risulta la conseguenza innegabile, che celebrandosi la Messa di Requie per un vivo, se gli deve restituire parte dello stipendio per detto frutto dell'impetrazione, di cui si è privato. E non iscusa il non aver dichiarato, che non voleva Messa di Requie, ma del Santo; mentre bastantemente vi fu questa dichiarazione nella stessa sua domanda che fu di una Messa per un vivo, e non per un morto. Vi è poi di più, che un tal Celebrante, come avvisa il Turrino, *in re gravi facit contra ritus Ecclesiae, ut notat Tamburrinus hic, in quo quis turpitudinem non videt* (5)? Ed opponendosi, che presso i Cassinesi, e i Camaldolesi in Novizio dopo fatta la professione si stende a terra, come morto, e se gli canta il *De profundis*, risponde, che quello è stato loro conceduto dal Pontefice, quando ha approvate le Costituzioni di tali Ordini: *Missa vero de Requiem pro solis defunctis est instituta, nec pro vivis conceditur*. Il Monacelli inveisce contra l'abuso di celebrar sempre la Messa di Requie ne'semidoppj, e nelle ferie; ed insinua al Vescovo, che ricordi a'Sacerdoti ciò che dispone la Rubrica, *ad hoc, ut qui praecisam obligationem non habent celebrandi Missas votivas, seu defunctorum, sensui Ecclesiae conformari procurent* (6).

(1) *Rubr. gen. Mis. tit.* 5. *n.* 4.
(2) *Ap. Talù n.* 732. *et* 916.
(3) *Ib. n.* 440.
(4) *Tom.* 3. *c.* 10.
(5) *Part.* 2. *sect.* 1. *c.* 4.
(6) *Form. suppl. ad* 2. *tom. tit.* 13. *form.* 7. *n.* 26.

CAPO XVIII.

Rubriche per gli Canonici, e per altri che dicono l'Officio nel Coro. Avvertimenti per chi compone i Calendarj Ecclesiastici per le Diocesi.

286. È cosa notissima, che i Canonici, tanto delle Collegiate sono tenuti con obbligazione *grave* di celebrare ogni mattina la Messa che si dice *Conventuale*, e deve esser *solenne*, non bastando che sia *cantata*; e debbono applicarla per li Benefattori in generale di quella Chiesa: nè punto scusa da sì fatte obbligazioni la consuetudine che mai vi fosse in contrario, la quale dalla S. C. e dal Sommo Pontefice è stata dichiarazione abuso: *Missa Conventualis de feria in Cathedralibus, et Collegiatis omnino est dicenda ultra Missam festivam; et abusus sunt reformandi. Ob Missam votivam, seu pro defunctis, non est omittenda Missa Conventualis, neque potest introduci consuetudo in contrarium. S. R. C. 16. Jun. 1627. in Januens.* (1). E circa l'applicarla per li Benefattori in generale in quella Chiesa, *Nonnulli*, dice Bened. XIV. (2), *siquidem obtentu contrariae consuetudinis etiam immemorabilis in propria Ecclesia vigentis, se ab hujusmodi onere eximi posse sibi persuaserunt. Verum jam pluries responsum fuit, hujusmodi consuetudinem, licet immemorabilem, quae potius abusus, et corruptela dicenda est, nemini suffragari.* Segue poi a dire, che non può mancarsi a tale applicazione per la scarsezza delle rendite, quando la S. C. del Concilio non abbia permesso, che per detto motivo si applichi nelle sole feste; e che prescrivendosi dalle Rubriche, che in alcuni giorni si cantino due, e anche tre Messe Conventuali, tutte, dove così è in uso, debbano applicarsi per li benefattori in generale della medesima Chiesa; ma dove non si trova questo costume, basterà applicarne in tal modo una sola, e nelle altre pregare per tali benefattori nel *Memento* per li Defunti (3).

287. Ne' giorni, in cui è prescritta una sola Messa Conventuale, *per ordinario* dee cantarsi quella che concorda coll'Officio. Abbiamo detto *per ordinario*, perchè la Rubrica alle volte comanda, che si celebri una Messa che discorda dall'Officio, ed alle volte lo permette soltanto. Ecco i giorni, ne'quali le comanda: *In Vigiliis, et feriis Quatuor Temporum, vel feria secunda Rogationum, quae veniunt infra octavam, Missa dicitur de vigilia, vel feriis sopradictis cum commemoratione octavae, praeterquam infra octavam Corporis Christi* (4). *In Adventu, licet Officium non fiat de S. Maria in Sabbato, dicitur tamen Missa principalis* (o sia la Conventuale) *de ea cum commemoratione de Adventu, nisi fuerint Quatuor Tempora, vel Vigilia, ut supra* (5). *Prima die cujusq. mensis* (*extra Adventum, Quadragesimam, et tempus Paschale*) *non impedita Officio duplici, vel semiduplici, dicitur Missa principalis generaliter pro defunctis Sacerdotibus, Benefactoribus, et aliis*(6). Ecco i giorni, in cui lo permette solamente, ond'è in arbitrio il celebrare o la Messa che concorda coll'Officio, o quella che discorda, ed è assegnata dalla Rubrica: *Aliis diebus infra hebdomadam* (fuori del Sabbato), *quando Officium fit de feria, et non est resumenda Missa Dominicae praecedentis, quae fuerit impedita* (*exceptis feriis Adventus, Quadragesimae, Quatuor Temporum, Rogationum, et Vigiliarum*) *dici potest aliqua ex Missis votivis, etiam in principali Missa, quae vocatur Conventualis, secundum ordinem dierum in fine Missalis assignatum* (7), cioè nel Lunedì dalla SS. Trinità, nel Martedì degli Angioli, nel Mercordì degli Apostoli, nel Giovedì del SS. Sacramento, o dello Spirito Santo, nel Venerdì della

(1) *Ap. Talù n.* 193. *et* 197.
(2) *Const. Cum semper oblatas* 19. *Aug.* 1744. §. 16.
(3) §. 19. *et* 23.
(4) *Rubr. gen. Mis, tit.* 3. *n.* 2.
(5) *Tit.* 4. *n.* 2.
(6) *Tit.* 5. *n:* 1.
(7) *Tit.* 4. *n.* 3.

Passione, o della Croce. Nel Sabbato poi, saltando nell' Avvento può sortire, che dicendosi la Messa della SS. Vergine, discordi dall'Officio; mentre in altro tempo o non è impedito, ed anche l'Officio è di Maria; o è impedito, e neppur la Messa Conventuale si dice della medesima: *Feria secunda cujusque hebdomadae, in qua Officium fit de feria, Missa principalis dici potest pro defunctis* (1). Si eccettuano quelle ferie che hanno la Messa propria, e quelle che occorrono nel tempo Pasquale.

288. Sin qui ci siamo ristretti a quei giorni che richiedono una sola Messa Conventuale. Notiamo ora quelli che ne richieggono due: *In feriis Quadragesimae, Quatuor Temporum, Rogationum, et Vigiliarum* (ma non in quelle dell'Avvento (2)), *etiamsi duplex* (sia pure di prima classe) *vel semiduplex festum, vel Octava occurrat, in Ecclesiis Cathedralibus, et Collegiatis cantentur duae Missae, una de festo post Tertiam, alia de feria post Nonam* (3). La parola *Octava*, secondo il Gavanto, il Quarti, il Merati, il Cavalieri ec., s'intende il solo giorno dell'Ottava, non già quelli *infra Octavam*. Accadendo la Vigilia fra l'Ottava del Corpus Domini, *in Ecclesiis Cathedralibus, et Collegiatis cantentur duae Missae, una de Octava post Tertiam, alia de Vigilia post Nonam* (4). Il Cavalieri vorrebbe, che lo stesso si eseguisse fra l'Ottava dell'Epifania, e dagli Agostiniani fra quella di S. Agostino; ma nessuna ragione rende lecita sì fatta estensione. Quando non può dirsi la Messa per li Defunti nel primo giorno del mese *extra Adventum* ec. come sopra, per lo solo motivo che occorre un semplice, o una feria colla Messa propria, o che si ha da riporre la Messa della Domenica precedente che fu impedita, e non vi è altro giorno dove riporla; *in Ecclesiis Cathedralibus, et Collegiatis dicantur duae Missae, una pro defunctis, alia de festo simplici, vel feria praedicta* (5). Ma qualora l'impedimento provenga da un doppio, o semidoppio, non si cantano due Messe. Nella Rubrica particolare del Messale a' 2. Novembre si prescrive, che in detto giorno nelle Cattedrali, e Collegiate si cantino due Messe, una dall' *infra Octavam* dopo Terza, e l'altra Conventuale di Requie dopo Nona. E in un Decreto de' 17. Settembre 1696. *in una S. Germani Montis Cassini* (6) si prescrive l'istesso nel caso che nel prefato giorno accada il giorno dell'Ottava della Dedicazione della Chiesa. Così pure dovrebbe praticarsi nell'occorrenza di qualunque doppio (7).

289. Domandata la S. C. *An occurrente in feria tertia Rogationum festo simplici, in Cathedrali, et Collegiata sint cantandae duae Missae?* Rispose a' 5. Luglio 1698. *Negative. In Collen.* (8). Con ciò viene a riprovarsi l'opinione del Bauldry di doversi cantare due Messe. Una sola dee cantarsene, cioè quella della Processione, come parla il Merati (9), o sia quella delle Rogazioni: *In Dominicis infra Octavas, vel aliis a Festo duplici impeditis unica tantummodo cantanda est Missa: in Dominicis quidem infra Octavas de Dominica cum commemoratione Octavae; in aliis vero Dominicis non privilegiatis, et in quibus fit de occurrenti festo duplici, Missa de festo cum commemoratione Dominicae, ejusque Evangelio in fine. S. R. C. 22. Dec. 1753. in Vilnen. in Lithuan.* (10). La S. C. formò questo Decreto, perchè ne fu domandata; ma non ve n'era bisogno, giacchè ben si potea riflettere, che fra i giorni, ne' quali si debbono cantare due Messe, la Rubrica non annovera mai la Domenica. Dicasi lo stesso del Decreto seguente: *In Dominicis Adventus, et Quadragesimae, in quibus fit de duplici primae classis, non sunt cantan-*

(1) *Tit.* 5. *n.* 2.
(2) *Turrin. part.* 2. *sect.* 2. *c.* 4.
(3) *Rubr. gen. Miss. tit.* 3. *n.* 1.
(4) *Tit.* 3. *n.* 2.
(5) *Tit.* 5. *n.* 1.
(6) *Ap. Cav. tom.* 3. *c.* 1. *Decr.* 4.
(7) *Tetamo* 2. *Nov. n.* 36.
(8) *Ap. Tulù n.* 685.
(9) *Tom.* 1. *part.* 4. *tit.* 11. *n.* 13.
(10) *Ap. Tulù n.* 1288.

dae duae Missae. S. R. C. 5. Jul 1698. in Collen. (1). Essendosi detto che non si dee far commemorazione della vigilia che accade in un doppio di prima classe (*n. 177.*), ne viene per conseguenza, che non si debbono cantare due Messe; come neppure se nelle ferie di Quaresima occorre una vigilia, ma di questa se ne fa commemorazione nella Messa della feria (2). Una sola Messa parimente si canta nell'Avvento, se alla feria si unisce la vigilia; ma perchè la feria non ha Messa propria, si canta la Messa della vigilia colla commemorazione della feria. Nel num. 150. si dice, non doversi leggere l'ultimo Vangelo della Vigilia, o della feria maggiore, quando è lo stesso che quello della festa. Nondimeno in tal caso si debbono cantare le solite due Messe, non essendo inconveniente dire lo stesso Vangelo in due differenti Messe (3). Anticipandosi una Domenica in un giorno fra l'Ottava colla sola commemorazione, ed omilia nella nona lezione, si procede del medesimo modo come se fosse vigilia, cantandosi la sola Messa della Domenica colla commemorazione dell'Ottava. Che se si anticipa in un doppio, si canta la sola Messa di questo colla commemorazione della Domenica, ed ultimo Vangelo (4). Se nella vigilia dell'Ascensione occorra un doppio, ma non di prima classe, questo è uno de'casi in cui si debbono cantare tre Messe, e l'avverte la stessa Rubrica del Messale posta in detto giorno; cioè della festa, della vigilia, e delle Rogazioni: la prima dopo Terza, la seconda dopo Sesta, la terza dopo Nona (5). Fu rappresentato alla S.C., che per le molte votive da cantarsi non vi rimaneva tempo per cantar le Conventuali, quando il giorno n'esigeva due; ed a'22. Decembre 1752. *in Vilnen. in Lithuan.* rispose: *Non posse omitti alteram ex his duabus Missis cantatis: Substitui debent Missae de festo pro votivis in cantu fundatis diebus impeditis; et ex rationabili causa ab Ordinario dignoscenda, et approbanda, satisfieri posse lectis, loco cantatarum*, cioè delle votive, senza lasciarsi le Conventuali (6). Nel cantarsi due Messe, della festa, e della feria, nell'una non si fa la commemorazione dell'altra: se vi è il semplice, se ne fa commemorazione soltanto nella Messa della festa; ed in ambedue si legge nel fine il Vangelo di S. Giovanni *In principio etc.* La Prefazione nella Messa della feria sarà quella del Tempo, non già quella della festa, ancorchè sia propria.

290. Ci riserbammo al *n. 181.* di parlare quì della Messa solenne da celebrarsi nell'Anniversario della Consecrazione del Vescovo. I Decreti ivi nominati sono i seguenti: *Quando dies anniversaria Consecrationis Episcopi inciderit in Dominicam 1. classis infra hebdomadam majorem, in diem Paschae, Pentecostes, Nativitatis Domini, vel aliam solemniorem, non potest dici Missa de dicta Consecratione, sed in ipsa Missa de die fieri debet collecta pro Episcopo sub unica conclusione, ut disponit Caerem. Episc. S. R. C. 1703. in Lycien.* (7). *Commemoratio in Missa pro consecratione Episcopi, quando ratione festi occurrentis dicitur Missa de festo habente plures commemorationes, debet uniri cum oratione Missae, et dici sub unica conclusione, juxta Romanum Pontificale de Consecrat. electi in Episc. et Missal. Rom. in fin. post benedictiones. S. R. C. 8. Jun. 1709. in Brachar.* (8). Le parole del Pontificale Romano sono queste: *Dicitur post collectam diei pro Officio consecrationis, collecta pro electo, sub uno, Per Dominum nostrum etc.* Ed ivi si parla del giorno, in cui il Vescovo viene consecrato, Il Cerimoniale dei Vescovi prescrive nel seguente tenore: *Singulis annis in diebus anniversariis electionis, et*

(1) *Ap. Talù n.* 696.
(2) *Caval. tom.* 2. *c.* 15. *Decr.* 8. *n.* 16. *et* 20.
(3) *Ib. Decr.* 6. *n.* 13.
(4) *Cav. tom.* 2. *c.* 15 *Decr.* 2. *ex n.* 19
(5) *Tet. in dict. vigil.*
(6) *Cav. Decr. recent. post tom.* 5. *et Talù n.* 1285.
(7) *Ap. Talù n.* 817.
(8) *Ib. n.* 805.

consecrationis Episcopi, Missam solemnem vel per ipsum Episcopum, vel per aliquam Dignitatem, seu Canonicum, ipso praesente, celebrari convenit; quae si dies electionis, seu consecrationis venerit in die aliquo festivo, celebrabitur de festo cum paramentis festo convenientibus, et cum commemoratione pro Episcopo. Si vero venerit in die feriato, celebrabitur prout in Missali, cum paramentis albis, et una tantum Collecta pro Episcopo, videlicet, Deus omnium Fidelium etc. (1). Nel Messale finalmente sta notato: *Oratio in consecratione Episcopi, quae dicitur cum oratione Missae diei sub unica conclusione.* Da tutte queste leggi si deduce in primo luogo, che non si possono dire Messe private della Consecrazione del Vescovo, come accennammo al *num. 181.*; e in secondo luogo si deduce, che quando nel giorno anniversario di tal consecrazione non è lecito il celebrarne la Messa solenne, ma si dee dire la Messa della feria occorrente; in tal caso, o ehe in detta Messa vi sieno più commemorazioni, o ehe ve ne sia una sola, sempre colla prima orazione si unisce l'orazione di detta consecrazione sotto una conclusione. I giorni poi, ne' quali è vietato cantar la Messa solenne della prefata consecrazione sono nominati nel soprascritto Decreto del 1705. Si deduce finalmente per terzo, che nelle ferie, e ne' giorni non eccettuati si canta la votiva solenne della consecrazione colla sola orazione di detta Messa. Resta soltanto il dubbio, quali altre feste si comprendano in quelle parole del Decreto, *vel aliam solemniorem.* Non si può dire, che si comprendano tutt'i doppj di prima classe, giacchè chiaramente si esprime la S. C. ehe vuol comprendervi solamente *qualche* festa *più solenne* simile a quelle che ha specificate. Dunque si debbono anche annoverare fra tali feste eccettuate l'Epifania, l'Ascensione di Gesù Cristo, l'Annunciazione, e Assunzione di Maria SS., la festa di tutt'i Santi, di S. Pietro e Paolo, e del principale Protettore del luogo; imperciocchè la stessa eccezione fatta rispetto a'giorni in cui non è permesso il celebrare negli Oratorj privati colle medesime parole *vel aliis solemniorib.*, così dalla S. C., e da Benedetto XIV. è stata dichiarata (*n. 229.*).

291. La Rubrica determina similmente l'ora, nella quale debbono cantarsi le Messe Conventuali, e dice così: *Missa autem Conventualis, et solemnis sequenti ordine dici debet: In festis duplicibus, et semiduplicibus, in Dominicis, et infra Octavas, dicta in Choro. Hora tertia. In festis simplicibus, et feriis per annum, dicta Sexta. In Adventu, Quadragesima, Quatuor Temporibus, etiam infra Octavam Pentecostes, et Vigiliis, quae jejunantur, quamvis sint dies solemnes, Missa de Tempore debet cantori post Nonam* (*). Per le tre Messe di Natale fa questa speciale determinazione: *Prima dicitur post mediam noctem finito Te Deum in Matutino; secunda in aurora dictis Laudibus, et Prima; tertia vero in die post Tertiam.* Per le votive solenni *pro re gravi etc.* vuole che si dicano *post Nonam.* E per le Messe di Requie per lo primo giorno del mese, o Lunedì di ogni settimana, prescrive, ehe se l'Officio de' Defunti si canta la mattina dopo il Matutino del giorno, si cantino immediatamente dopo le Laudi; altrimenti dopo Prima · ma che si cantino dopo Nona nell'ultimo luogo, tanto nel giorno della Commemorazione de'fedeli Defunti, quanto nel dì della morte, terzo, settimo, trigesimo, ed Anniversario (2). Abbiamo riportate al *n. 288.* le Rubriche particolari per l'ora delle due Conventuali nelle ferie maggiori, o vigilie ehe accadono nelle feste, e sono uniformi alle generali ora addotte; e al

(1) *Lib. 2. c. 35.*

(*) Ricordiamo che nel Regno di Napoli essendosi tolto da Pio VII. di felice ricordanza, l'obbligo del digiuno dalle Vigilie degli Apostoli (eccetto quella dei SS. Pietro e Paolo), nondimeno il rito è rimasto tal quale era prima; e perciò tali Vigilie si considerano per riguardo all'uffiziatura come se avessero annesso il digiuno. *L'Annotatore.*

(2) *Tit. 14.*

n. 290. l'ora per dette Messe, quando sono tre. Avvisa il Quarti (1), che occorrendo una Messa di Requie solenne in una vigilia che si digiuna, tanto la medesima, quanto la Messa del Tempo, giusta le riferite Rubriche si deve cantare dopo Nona; ma quella di Requie dee aver l'ultimo luogo, eccetto se vi sia la Predica dopo quella del Tempo; nel quale caso quella di Requie si può anticipare dopo Prima: *atque ita servatur*, conchiude, ***in praecipuis Urbis Ecclesiis.*** I Padri Camaldolesi esposero alla S. C. nel 1701., e di nuovo nel 1745., che presso di essi vi era consuetudine diversa dalle Rubriche circa l'ora della Conventuale in alcuni giorni; e fu sempre loro risposto, che osservassero le Rubriche: ***S. R. C. in una Camald. Montis Coronae etc.*** (2). Così alla domanda fatta dai Canonici di Venosa, ***An Missa Conventualis, attenta immemorabili consuetudine, cani possit post Nonam, non obstantibus Rubricis generalibus Missalis in contrarium disponentibus;*** la S. C. rispose a' 9. Agosto 1760. ***Negative; et quoad horam celebrandi Missas Conventuales de Sanctis, et de feria, servandas esse Rubricas Missalis.***

292. Pio V. nella sua Costituzione *Quod a nobis*, posta anche nel principio del Breviario, toglie l'obbligazione che prima vi era per li Sacerdoti di recitare l'Officio de' Defunti, i Salmi Graduali, e Penitenziali, e l'Officio piccolo di Maria SS. ne' giorni dalla Rubrica determinati. Il Patuzzi per una svista affermò, avere il detto Pontefice dispensati soltanto coloro che recitano l'Officio privatamente; ma aver confermata la suddetta obbligazione per quei che lo recitano nel Coro. Ma basta leggere la citata Costituzione per assicurarsi, che Pio V. parla in generale; e perciò i Dottori concordemente asseriscono, che neppure nel Coro sia di obbligo la recitazione sopraddetta. La diversità de' sentimenti si restringe solamente circa l'Officio della SS. Vergine per quei luoghi, dove vi era la consuetudine di recitarlo; avendo detto il lodato Pontefice: ***sine praejudicio sanctae consuetudinis illarum Ecclesiarum, in quib. Officium parvum B. M. semper Virginis in Choro dici consueverat; ita ut in praedictis Ecclesiis servetur ipsa laudabilis, et sancta consuetudo celebrandi more solito praedictum Officium.*** In virtù di tali parole stimano alcuni, che duri nel Coro l'obbligazione di recitare il detto Officio di Maria, tanto maggiormente che in un Decreto della S. C. si dice, che il medesimo si può ommettere sicuramente, e in buona coscienza; ***non abrogata tamen consuetudine, quae in contrarium fortasse vigeret.*** Noi seguitiamo la sentenza contraria, che tengono ***insignes Auctores plurimi***, come parla il Cavalieri (3), sebbene egli tenga l'opposta. Quel ***sine praejudicio consuetudinis*** ec. di Pio V., e quel ***non abrogata consuetudine*** della S. C., si dee intendere ***quoad consilium, non autem ex praecepto***, giusta la spiega del Talù (4); il quale si fonda sopra un Decreto moderno, che a nostro parere è decisivo. Eccolo: ***An Canonici cogi possint ad recitationem in Choro statutis diebus Officii B. M. V., et Defunctorum, Psalmorum quoque Poenitentialium, atque Gradualium, juxta Rubr. Brev. Rom., Constitutiones Synodales, et consuetudinem Firmanae Dioecesis? Et proposito dubio per Em. Card. Tamburini S. R. C. Praefectum, et hujus instantiae Ponentem, Em. Patres S. R. C. praepositi unanimes fuerunt in sensu, non esse cogendos. Et ita S. R. C. decrevit, et servari mandavit. 14. Junii 1755. in ead. Firmana*** (5). Or se nell'ultimo Decreto la S. C. parla del modo stesso dell'Officio di Maria SS., che di quello de' Defunti; e definisce, che i Canonici non possono astringersi a recitarlo, non ostante che vi sia la consuetudine di farne la recitazione; qual dubbio vi rimane, che non sia di solo consiglio, non già di precetto una sì fatta

(1) *In dict. Rubr. n.* 3.
(2) *Ap. Talù n.* 739. *et* 1141.
(3) *Tom.* 2. *c.* 46. *Decr.* 4. *n.* 5.
(4) *N.* 1206.
(5) *N.* 1309.

consuetudine? Il Pontefice volle esprimere colle sue parole, che sebbene egli dispensava dall'obbligo, approvava nondimeno, che si continuasse, dove era, tal pia consuetudine. Se questa dunque si trova introdotta prima di S. Pio V., è solo di consiglio; e tale è ancora se fu introdotta dopo di esso: imperciocchè o s'introdusse per divozione, o se pur giudicossi essere di precetto il prefato Officio, questo giudizio fondato sull'ignoranza è stato sempre d'impedimento a far introdurre una consuetudine che obbligasse. Il Cavalieri che scrisse prima del surriferito Decreto del 1752., disse contuttociò esser *probabile*, che l'enunciata consuetudine non obblighi; ma dopo il detto Decreto dee dirsi *certissimo* (*).

293. Volendosi poi recitare nel Coro i riferiti Officj, e Salmi, ecco la maniera da tenersi secondo la Rubrica (1). L'Officio de' Morti si reciti in ogni primo giorno di ciascun mese, che non è impedito da Officio di nove lezioni; e qualora sia impedito, si dee dire *alia sequenti die non impedita*. Nel tempo Pasquale non si recita. Di più il mentovato Officio si dice in ogni Lunedì di Quaresima, e dell'Avvento (eccetto il Lunedì della settimana maggiore; e secondo il Merati, e il Cavalieri, anche la Vigilia di Natale, quando cade in Lunedì), che non sia impedito da Officio di nove lezioni. In caso di impedimento, in quella settimana non si recita più, come insegna il Castaldo, il Gavanto, il Cavalieri ec., per la validissima ragione, che la Rubrica nulla dice sopra la surrogazione di altro giorno. I Salmi Graduali si dicono in tutt'i Mercordì, i Penitenziali *flexis genib.* in tutt'i Venerdì di Quaresima, ne' quali si fa l'Officio della feria; i primi avanti il Matutino, i secondi dopo le Laudi. Finalmente l'Officio di Maria SS. si recita in tutt'i Sabbati dell'anno fuori della settimana maggiore, quando non vi è Officio nè doppio, nè semidoppio, nè giorno fra l'Ottava, nè l'Officio di S. Maria in Sabbato.

294. Quando si finisce di cantare la lezione in mezzo al Coro, e si dice, *Tu autem Domine* ec., vogliono alcuni col Merati, che non si genufletta, eccetto se non dovesse recitarsene altra; ma che recitandosene tre, si genufletta soltanto quando si dicono le dette parole dopo la terza lezione. Ma Francesco Maggi stima doversi genuflettere dopo ciascuna lezione, ancorchè non si stia avanti il Sacramento; e dice, che questo modo *est magis conformis Ritui Romano, et est juxta mentem clarissimorum Auctorum, et multorum Coeremonialium* (2). Avverte il medesimo Merati, che mentre si canta la lezione, si tengono le mani *hinc inde* poste sul libro. Tutti poi sanno, che nel giungere nel mezzo, e prima di partirne, si fa un profondo inchino al Superiore del Coro; e che nel dirsi *Jube Domine benedicere* si tiene la testa inchinata verso l'Eddomadario, finchè abbia terminato la benedizione, nè si comincia

---

(*) Quanto quì ha scritto il nostro Autore è stato contraddetto da varj Decreti della Sacra Congregazione de' Riti, la quale ha dichiarato replicate volte, che i Salmi Penitenziali, Graduali, l'Ufficio della B. V., e quello de' Morti, anche dopo la concessione fatta da S. Pio V. si dovessero per obbligo recitare in Coro, quando vi fosse consuetudine di recitarli. *Svessae diei* 28. *Januar. an.* 1606., *Saguntinae diei* 1. *Mart. an.* 1657., *Pacens. diei* 10. *Januar. an.* 1609., *Nolan. diei* 20. *Mart. an.* 1660., e finalmente *Alexandrin. diei* 22. *Sept. an.* 1827. Noi non avendo voglia di metterci a discutere a lungo una tale materia che appartiene piuttosto alla Teologia Morale, che alla Liturgia, rimettiamo i Lettori alle dottissime annotazioni, che fa il Gardellini sopra l'ultimo Decreto da noi citato, il quale è assai calzante da non rimanere più dubbio. Che se il Decreto *Firman.* riferito dal nostro Autore, come anche il *Nucerin. diei* 11. *Jun. an.* 1629., e l'altro *Pernabucen. diei* 4. *Sept.* 1775. sembrano dichiarare il contrario, questo è, come riflette il prelodato Gardellini, perchè nei casi proposti che diedero motivo a questi Decreti, vi mancava la consuetudine, che si ricerca per una tale obbligazione. E pure il nostro Autore ha conchiuso essere *certissima* la sua piantata teoria. Che franchezza! *L' Annotatore.*

(1) *Rubr. partic. Brev. Rom. ante dict. Offic. et Ps.*

(2) *Ap. Mer. tom.* 2. *c.* 11. *et* 12. *sect.* 5.

la lezione, se tutti non sono seduti. È noto altresì, che nell'Officio solenne la nona lezione si dee cantare dal Superiore del Coro; e dice il Gavanto: *ob reverentiam majoris stantis, dum legit, stant omnes alii, qui sunt in Choro* (1) (*).

295. Nel cantarsi il Martirologio nella Vigilia di Natale, secondo la Rubrica del medesimo, tutti s'inginocchiano con due ginocchi alle parole *In Betlehem* fino al *secundum Carnem;* le quali si cantano con voce più alta delle antecedenti, e con tuono ancor più alto delle parole *Nativitas*, ec. Il Lettore solo non s'inginocchia mentre canta le suddette parole, ma genuflette ad un solo ginocchio dopo che l'ha terminate. Concordemente poi i Rubricisti insinuano, che in detta Vigilia il Martirologio si canti col Piviale stando tutti in piedi, coll'incenso, con i Ceroferarj che tengono i candelieri colle candele accese, e che non debbono genuflettere cogli altri; e sopra il Leggio coverto di un panno violaceo, o pure,

---

(1) *Sect.* 10. *c.* 3. *n.* 2.

(*) Si noti, che negli Uffizj delle Tenebre nella Settimana maggiore, e negli Uffizj dei Morti, la Nona Lezione non si dee cantare dall'Uffiziante, come concordemente avvertono gli Autori Liturgici.

Il nostro Autore qui non parla delle cerimonie per cantare solennemente i Vesperi, e 'l Mattutino, giacchè ne parla circa la fine della II. Parte dell'Opera; ma io rimetto ancora il Lettore alla *Nuova Raccolta di Sacre Cerimonie per le funzioni ordinarie, straordinarie, e Pontificali* da me compilata, e stampata in Napoli. In essa si troveranno minutamente particolarizzate tutte le cerimonie che riguardano così la Messa come l'Ufficio, e le altre funzioni sì ordinarie che straordinarie fra l'anno; onde essa si può riguardare come un'opera elementare, e perciò indispensabile ad ogni Ecclesiastico. Rimettendo perciò il Lettore all'anzidetta Opera mi astengo di notare le Cerimonie, colle quali si canta il Divino Ufficio, e solo circa le Assoluzioni e le Benedizioni del Mattutino, ripeto quì quella nota che ivi io feci, avvertendo cioè, che celebrandosi il Mattutino dall'Uffiziante parato sin da principio (giacchè si potrebbe anche parare prima della Nona Lezione), costui si dovrà alzare per recitare non solo le Assoluzioni, ma anche tutte le Benedizioni delle Lezioni, non altrimenti che se non fosse parato. Una tal cosa si rileva chiaramente dal seguente Decreto della Sacra Congregazione de' Riti, che nella Collezione del Gardellini sta segnato al n. 3577. *Utrum Abbas jure Pontificalium, et Episcopali jurisdictione gaudens dum Officium facit ad Matutinum, possit sedens dare secundam, tertiam, quintam, sextam et octavam Benedictionem, quae Lectionibus praemittuntur, prout facit Episcopus, an vero teneatur stare, dum eas impertitur, ut mos est Sacerdotum inferiorum? Resp. Affermative quoad primam partem, nempe ter in anno, ad formam Decret. S. M. Alexandri PP. VII.*, *et dummodo Abbas Pontificalibus ornatus sit indumentis in exercitio Pontificalium in Decreto Alexandrino praescriptorum, et negative quoad secundam. S. R. C. die 4. Jul.* 1705. *in Sarlaten. ad* 1. Dove dalla particella ristrettiva *dummodo Abbas Pontificalibus ornatus sit indumentis in exercitio Pontificalium*, chiaramente si rileva, che chi non è vestito Pontificalmente, ancorchè parato, si deve alzare per recitare tutte le Benedizioni delle Lezioni. In questo caso poi che l'Ufficiante sia parato nel Mattutino, anche il Clero nel Coro si deve alzare a tutte le Benedizioni delle Lezioni, siccome è stato dichiarato dalla Sagra Congregazione de' Riti. la quale interrogata, *An in Benedictionibus lectionum Hebdomadarius, et omnes alii de Choro teneantur surgere*, rispose *Tenetur Hebdomadarius semper surgere, et alii de Choro tenentur quando solemniter cantatur. Die* 4. *Aug.* 1663. *in Triventina ad* 4. Un tal Decretodella S.C. sta nella Collezione del Gardellini al n. 2101. *ad* 4., e da esso se ne rilevano due cose, cioè 1. che l'Ufficiante o parato, o non parato *semper* debba sorgere nel dare le Benedizioni alle Lezioni: 2. che gli altri del Coro debbano sorgere ancora, quando l'Uffiziante che si alza è parato, lo chè s'intende per la voce *solemniter.* Allorchè poi non è parato basterà che gli altri in tal caso si levino le berrette soltanto. E qui trovandoci a parlare delle Benedizioni alle Lezioni non vogliamo trasandare anche un altra Decisione data fuori dalla S. Congregazione de' Riti assieme con quella sopra notata de' 4. Luglio 1705. Essa riguarda gli Abbati Mitrati in quei giorni che usano i Pontificali. Alla dimanda: *Utrum idem Abbas lecturus ultimam Lectionem teneatur petere Benedictionem ab alio suo inferiore; an vero debeat eam petere immediate a Deo dicens:* Jube Domine benedicere, *et Chorus absque alio respondeat* Amen, *prout fit ab Episcopo?* La S. Congregazione rispose: *Quoad primam partem Affirmative, et Negative quad Secundam. S. R. C. die* 4. *Jul.* 1705. *in Sarlaten. ad* 2. Nella Collezione del Gardellini sta al num. 3577. *ad* 2. Tuttavolta circa lo

ch'è meglio secondo il Merati, di color bianco; come si costuma nel canto dell'*Exultet* nel Sabbato Santo (1). In tutti gli altri giorni dell'anno si canta il Martirologio senza queste cerimonie; non dicendo altro gli Autori Liturgici, se non che *si praecipuum aliquod festum*, *vel Patroni nomen pronuncietur*, *fieri debet ab omnibus reverentia capitis detectioni*, *et inchinationi conjuncta* (2). Non è perciò da approvarsi la seguente insinuazione posta in un Calendario nel giorno antecedente alla festa del Santo Padrone principale della Diocesi: *Ob maximam solemnitatem Martyrologium cantari conveniret ab Ad. R. Can. in Cath. induto Pluviali albo sine Stola*, *et sine associat.* È forse una tal festa di maggior solennità dell'Epifania, della Pentecoste ec., nelle quali si canta secondo il solito? Circa poi la Stola, se il Piviale si mette sopra la Cotta, come si costuma in alcuni luoghi, allora si lascia; ma non dee lasciarsi qualora si mette il Piviale sul Camice; anzi il Bauldry richiede la Stola, ancorchè si ponga sulla Cotta (3) (*).

---

star tutti in piedi mentre il Celebrante dà le Benedizioni alle Lezioni: evvi un eccezione fatta dalla S. Congregazione de' Riti per la Metropolitana di Napoli, atteso le particolari ragioni, che ivi si avverano. Ecco il Decreto per esteso. Alla dimanda: *An ad secundas et tertias Benedictiones in Matutinis*, *et ad nonam Lectionem*, *quæ per celebrantem Canonicum*, *vel alium e numero Hebdomadariorum stantem in stallis canonicalibus*, *vel prope Altare*, *tum etiam Pluviali indutum*, *cantatur*, *Canonici*, *et reliqui de Clero stare teneantur?* La S. Congregazione rispose: *Canonicos ad neutrum teneri*, *nisi Episcopo tantum Officium peragente. Et ita in Ecclesia Neapolitana servari mandavit.* Die 15. *Februariis* 1659. *in Neapolitana ad* 1. Un tal Decreto nella collezione del Gardellini sta al num. 1819. *ad* 1. Essendosi poi dimandato di nuovo, se la disposizione del riferito Decreto convenisse anche ai così detti *Eddomadarj* della medesima Chiesa (che sono semplici Beneficiati), la S. Congregazione con nuovo Decreto rispose: *In statione et in sessione cum a Canonicis*, *tum a Beneficiatis uniformitatem semper fore servandam*, *et quoties Divina stare non exigant*, *nedum a Canonicis*, *verum etiam ab inferioribus aequaliter sedendum esse. S. R. C. die* 24. *Maji* 1659. *in Neapolitana.* Questo secondo Decreto nella collezione del Gardellini sta al num. 1835. *L'Annotatore.*

(1) *Mer. tom.* 2. *sect.* 6. *c.* 4.

(2) *Mer. sect.* 5. *c.* 21. *n.* 3.

(3) *Mer. tom.* 2. *sect.* 6. *c.* 4. *n.* 2. *Bauldr. part.* 4. *c.* 2.

(*) Erra qui l'Autore; giacchè l'Uffiziante parato pei Vesperi, o pel Mattutino, o Terza solenne, o pel canto del Martirologio nella Vigilia di Natale non deve andar mai vestito di Camice, ma semplicemente di Cotta, o Rocchetto (se ne ha l'uso), nè può mai in tai casi usare la Stola, come apertamente ha dichiarato il Cerimoniale de' Vescovi *Lib. II. Cap. III.*, e come più, e più volte ha deciso la Sagra Congregazione dei Riti, la quale in quanto al Camice ha decretato: *Celebrantem non Episcopum facientem Officium in Matutinis*, *Laudibus*, *et Vesperis non posse uti Alba Die* 13. *Jul.* 1658. *in Ragusina ad* 3. Un tal Decreto nella collezione del Gardellini sta al num. 1763. *ad* 3. E per riguardo alla Stola; interrogata la S. Congregazione: *Utrum Hebdomadarius debeat semper in Choro uti Stola*, *vel absque ea peragere sua officia; Caeremoniale enim Episcoporum nihil de Stola mentionem facit in decantandis Horis Canonicis?* rispose: *Non debet uti Stola. Die* 4. *Aug.* 1663. *in una Dalmatiar. ad* 3. Un tal Decreto nella collezione del Gardellini sta al num. 2094. *ad* 3. E più diffusamente, in quanto alla Stola, lo ha dichiarato nel seguente Decreto: *Institutum fuit a S. R. C. declarari*, *an in Ecclesia Parochiali Castrimani Alexanensis Dioecesis Hebdomadarius possit uti Stola in canendis Divinis Officiis*, *quamvis Archipresbyter ejusdem Ecclesiae iis assistens illum deferre consueverit. Et S. C. respondit*, *neutri licere in casu praedicto deferre Stolam*, *quae tantum in Sacramentorum administratione*, *et confectione adhiberi debet. Die* 7. *Sept.* 1658. *Alexanens.* Un tal Decreto nella collezione del Gardellini sta al num. 1768. Inoltre con un Decreto generale ordinò pressantemente quanto siegue: *Cum non obstantibus S. R. C. Decretis pluries editis*, *et signanter in una* Alexanensis *diei* 7. *Sept.* 1658. et Dalmat. *diei* 4. *Aug.* 1663., *quibus cavebatur*, *ne Hebdomadarii*, *Archipresbyteri*, *aliique uti possent Stola in canendis Divinis Officiis*, *sed tantum in Sacramentorum confectione*, *et administratione*, *eidem S. C. innotuerit hujusmodi abusum*, *et viguisse*, *et in praesens adhuc vigere penes Archipresbyteros*, *et Parochos Abbatiae Nullius Farfen. Eadem S. C.*, *audita prius infor-*

296. Quando si cominciano gl' Inni *Veni Creator Spiritus*, *Ave maris Stella*, anche nell'Officio piccolo, si deve star genuflesso con due ginocchi a tutta la prima strofa. Lo stesso si deve fare alla strofa *O Crux ave spes unica*, tanto nelle due feste della Croce, quanto nel tempo di Passione; ed alla strofa *Tantum ergo* ec., qualora vi sia in Chiesa il Sacramento, ancorchè chiuso nel Taberuacolo (1); e mentre si cantano i due primi versi, si sta colla testa inchinata profondamente (2) (*). È poi regola generale, che quando si canta dall'Eddomadario, o dai Cantori, o dal Celebrante, si deve cantare stando essi in piedi. Quindi chi intuona gli enunciati Inni, non s'inginocchia cogli altri; ma dopo che gli ha intuonati; siccome il Diacono nel cantare il Vangelo nella terza Messa di Natale, al *Verbum Caro factum est*, inchina il capo, ma non genuflette (**), e lo stes-

---

matione Rev. Abbatis, ad mei infrascripti S. R. C. Secretarii relationem, declaravit: Stolam non esse adhibendam, praeterquam in collatione, et confectione Sacramentorum, ideoque consuetudinem in contrarium esse abusum per locorum Ordinarios omnino eliminandum. Die 7. Sept. 1816. *Decretum Generale.* Un tal Decreto nella collezione del Gardellini sta al num. 4374. Dippiù domandata, *An Decreta prohibentia delationem Stolae ab Hebdomadario assistente Horis Canonicis, comprehendant etiam Tertiam cantatam solemniter cum Ministris, et Vesperas solemnes?* La S. C. rispose: *Serventur Decreta, ac praesertim generale novissimum diei 7. Sept.* 1816., *in quo comprehenditur etiam casus expositus. Die* 16. *Decembris* 1828. *in una Volaterana ad* 3. Un tal Decreto nella collezione del Gardellini sta al num. 4496. *ad* 3. Mi fa maraviglia, che il nostro Autore, il quale si vanta, e si mostra accurato nel ricercare tutte le decisioni della Sagra Congregazione, non abbia poi veduto tanti Decreti all' uopo, tre de' quali già da qualche tempo esistevano all'epoca sua; anzi più mi fa maraviglia l'osservare che mentre egli si ha preso a sindacare (nell' aggiunta a quest'Opera) il P. Laboranti, perchè nel suo *Direttorio Sacro* non rapporta tutt' i Decreti sin allora usciti, non abbia poi veduto nella detta Opera del Laboranti citato uno de' riferiti Decreti, mentre esso di nessuno di quelli si dà carico. Nè deve qui far peso, che alcuni antichi Rubricisti insegnino il contrario permettendo il Camice, e la Stola; poichè tali Autori furono anteriori agli esposti Decreti. È dunque un errore ben grande l' usarsi il Camice, e la Stola dall' Uffiziante dei Vesperi, e del Mattutino, o dall'Eddomadario parato pel canto del Martirologio ec., errore dico da eliminarsi non ostante qualunque uso o consuetudine, la quale in tal caso sarebbe un manifesto abuso, come si ricava dagli esposti Decreti della S. C., la quale importunata varie volte, sempre è stata costante nel dichiarare corruttela qualunque uso, o consuetudine in tal fatto introdotta. Solo i Vescovi e coloro che hanno il privilegio di celebrare ed Uffiziare Pontificalmente si vestono in tale circostanza di Ammitto, Camice, Stola, ec. *L' Annotatore.*

(1) *Mer. sect.* 10. *c.* 2.

(2) *Cav. tom.* 4. *c.* 8. §. 24. *n.* 4.

(*) In quegli Inni, che hanno annessa a qualche strofa la genuflessione, questa dee farsi ancorchè tempo Pasquale, perchè si considera come adorazione, e si sa che le genuflessioni di adorazione vanno anche nel tempo Pasquale. In tali strofe poi la genuflessione deve durare per tutta intiera la strofa, come è stato apertamente deciso da un Decreto della Sagra Congregazione de' Riti, che nella collezione del Gardellini è stato riferito al num. d'ordine 2653. In tale Decreto fu domandato *ad 7. Quia ex Caeremoniali lib. 2. cap. 1. habetur, omnes genuflectere debere in Hymnis* Veni Creator Spiritus etc., Ave maris Stella etc., *et* Tantum ergo Sacramentum, *usque ad finem praedicti versus: (quaeritur) an intelligatur de tota stropha, scilicet usque ad aliam respective*, Qui diceris Paraclitus, Sumens illud Ave, *et* Genitori Genitoque? *Et S. C. respondit: ad* integram Stropham. *Die* 14. *Nov.* 1676. *ad 7. in Bituntina.* È inutile poi quì ricordare che una tale genuflessione dev' essere a due ginocchi. *L' Annotatore.*

(**) Che dice quì l' Autore? E che ha che fare questa roba coll' antecedente principio stabilito? Cosa è? non ha presente quella teoria che dopo poche altre parole viene con un Decreto a stabilire? Il Diacono può benissimo genuflettere al *Verbum Caro factum est*, perchè questa genuflessione non impedisce il canto del Vangelo. Il principio che egli stabilisce, cioè che l'Uffiziante il quale intuona gl' Inni, debbe intuonarli in piedi, è un principio buono; ma che ha che fare col *Verbum Caro factum est?* È un Inno forse che s' intuona dall' Uffiziante? *L' Annotatore.*

so fa chi canta il *Passio* alle parole *Et inclinato capite* ec., alle quali tutti gli altri genuflettono, ma egli fa la genuflessione nel farsi la pausa dopo le dette parole (1). Quando la genuflessione degli altri è a due ginocchi, se dopo la detta intuonazione vi è pausa, anche il Celebrante, Eddomadario ec. la fa così; altrimenti ad un solo ginocchio. Per le genuflessioni poi da farsi da tutti nell'atto stesso che si canta, acciò non vi sia discordanza nel canto a cagione di quel sito, la S. C. 8. Marzo 1738. *in Ulixb. Occid.* diede il seguente regolamento: *Serventur Rubricae Missalis, Breviarii, et Ceremonialis Episcoporum ad verba Invitatorii* Venite adoremus, et procidamus ante eum ec.; *ad verba Simboli* Et incarnatus, est ec., *et ad alia similia genuflexionem requirentia, etiam a Cantoribus ad ambonem, aut chorum regentibus, dum ea proferuntur actualiter; sic tamen ut quando mora genuflexionis est brevis, haec fiat; quando autem mora est longa, ne plurium vocum unisona modulatio inflectatur, genuflectendum erit sub finem verborum* (2). Questo Decreto si dee intendere delle genuflessioni ad un sol ginocchio; perchè se sono a due ginocchi, non impediscono il canto, ancorchè sieno lunghe; e perciò il *Tantum ergo*, e tante altre cose si cantano colle ginocchia piegate (*).

297. Alle volte si unisce l'inchino del capo alla genuflessione, alle volte no. All'*Incarnatus est*, dice il Merati, *caput omnes profunde inclinant*; ma al *Te ergo quaesumus* nel *Te Deum*, ed al *Venite adoremus, et procidamus ante eum* dell'Invitatorio, nessuno Autore fa menzione di detto inchino; e neppure il Ceremoniale de' Vescovi, il quale prescrive, che nell'Invitatorio la genuflessione deve durare sino che si arriva al *ploremus*, alla quale parola tutti debbono alzarsi: *postea surgunt, et prosequuntur ploremus etc.* (3). Quì si domanda, se mentre si canta l'Officio, o la Messa, e si ode suonare il campanello o per l'Elevazione, o perchè si porta il Viatico, abbiano a genuflettere i Sacerdoti nel Coro. L'obbligazione è di genuflettere soltanto quando si fa l'Elevazione nell'Altare, avanti, o dietro a cui è situato il Coro; e perciò affine di non disturbarsi il canto con tali genuflessioni, ordina la S. C. che *dum Horae Canonicae recitantur in Choro, non sunt celebrandae Missae privatae in Altari majori. 2. Maji 1620. in Oscen.* (4). Non proibisce che si celebrino negli altri Altari, perchè non essendovi obbligazione di far le dette genuflessioni, il canto non si disturba. Il Cavalieri nel comentare il seguente Decreto: *Quando in Missa solemni ministratur Sacra Eucharistia Clericis, vel Laicis, reliqui de Clero in Choro debent stare. S. R. C. 9. Maji 1711. in Catanien.* (5) (**),

---

(1) *Merati sect.* 6. *c.* 2. *n.* 2.

(2) *Ap. Talù n.* 1053.

(*) È falso ciò che dice l'Autore, che le genuflessioni a due ginocchi non impediscono il canto ancorchè sieno lunghe. Alle volte l'impediscono, o lo possono impedire, come accade nel canto dell'*Et incarnatus etc.* del *Credo*. In fatti in tutti i Cori si pratica, che dopo il detto canto dell'*Incarnatus* si genuflette ad un ginocchio da quella porzione di Cantori che lo hanno cantato; giacchè l'altra porzione che non lo ha cantato si rimane genuflessa nel tempo che esso si canta. Del resto se si volesse interpetrare secondo la forza delle nude parole il Decreto rapportato dall'Autore, sembrerebbe piuttosto che si dovesse intendere delle genuflessioni a doppio ginocchio, che di quelle ad uno; poichè si dice *quando mora genuflexionis est longa, ne plurium vocum etc.* Ora si sa che le genuflessioni a lunga mora debbono farsi a due ginocchi, secondo il principio che altrove l'Autore stesso nel corso di quest'Opera stabilisce. Ma la pratica universale ha interpetrato questo Decreto sì per le genuflessioni a due ginocchia, che per quelle ad uno; giacchè non si è tanto atteso alle semplici espressioni, quanto al principio su cui si fondano, cioè per non impedire il canto: ora il canto può essere impedito non solo dalle genuflessioni a doppio ginocchio, ma anche da quelle ad uno: dunque ad entrambe vi è applicato il Decreto. *L'Annotatore.*

(3) *L.* 2. *c.* 6. *n.* 8.

(4) *Ap. Talù n.* 178.

(5) *Ib. n.* 877.

(**) La pratica comune di tutte le Chiese e di tutti i Cori, anche dove si osservano esattamente le sacre cerimonie, è, che nel

domanda, qual sito debbano tenere, se l'Eucaristia si amministri in qualche Messa privata; e risponde, che pure debbono stare in piedi, se amministrasi in quel medesimo Altare, *retro quod Chorus statutus est ; secus vero si fiat ad aliud Altare ; quia Chorus non tenetur advertere ad ea, quae fiunt per Ecclesiam* (1). Con questa distinzione devesi spiegare quest'altro Decreto: ***Dum elevatur Eucharistia Sanctissima, Canonici, et Clerus, sive in Choro existant, sive processionaliter procedant, semper debent genuflettere. S. R. C. 2. Maji 1620. in Oscen.*** (2). Cioè se l'Eucaristia si eleva nell'Altare del Coro; ***secus vero si fiat ad aliud Altare:*** e nella processione se si eleva nell'Altare, avanti a cui passano, non già negli altri: ***In processionib. candelarum, palmarum, et similibus, quae fiunt per Ecclesiam sine SS. Sacramento, non est pulsanda campanula ad elevationem Missae in Missa privata. Quod si pulsatur, et advertatur elevatio, tunc genuflectendum est utroque genu a transeuntib. ante Altare, ubi Missa celebratur etc. S. R. C. 1. Martii 1681. in una Can. Reg. Later.*** (3). Da questo Decreto vien sempre più a confermarsi il già detto; imperciocchè se nella processione per la Chiesa, posto che si suoni il campanello dell'Elevazione, non si deve genuflettere, fuorchè a quel solo Altare, avanti a cui si passa, non già agli altri; così nel Coro, posto che suoni il detto campanello, non si dee genuflettere, che all'Elevazione, la quale si fa in quel solo Altare, avanti, o dietro a cui sta il Coro, non già a quella che si fa negli altri (*).

298. Che se il Clero canta una Messa, la quale non si celebra nell'Altare del Coro, ma altrove; in tal caso dee genuflettere all'Elevazione, come appartenente alla Messa, che il medesimo canta. E questa è la comune pratica. I Religiosi, se hanno il Coro vicino l'Altare, si debbono regolare nel modo già esposto. Ma se cantano dal Coro superiore, o che stia dietro l'Altare, o che stia sulla porta della Chiesa, recitando l'Officio non debbono genuflettere a veruna Elevazione, essendo tutte in Altari da essi lontani, ancorchè la Messa si celebri nell'Altare maggiore. Cantando poi la Messa, son tenuti o genuflettere alla sola Elevazione che si fa nella Messa che cantano (4).

299. Mentre poi si canta la Messa, in

---

tempo della Comunione del Clero o del popolo, gli altri del Clero stiano inginocchioni, contro ciò che prescrive questo Decreto rapportato dal nostro Autore. Io stimo, che questa universale pratica si possa riguardare come una legittima consuetudine, a cui si debba stare; poichè in Napoli non conosco Chiesa dove si pratichi il contenuto del detto Decreto, e sono assicurato che la stessa pratica che è in Napoli su questo punto, è anche in tutte le Chiese e Basiliche di Roma senza alcuna eccezione. Quindi non mi maraviglio, che l'Anonimo il quale va secondo la pratica delle Basiliche di Roma, prescriva, che mentre nella Messa cantata si fa la Comunione o al Clero o al Popolo, si stia inginocchioni da quei del Clero che non si comunicano. *L'Annotatore.*

(1) *Tom.* 4. *c.* 4. *Decr.* 7. *n.* 7.

(2) *Ap. Talù n.* 178.

(3) *Ap. Talù n.* 523.

(*) Evvi un altro Decreto della Sacra Congregazione de' Riti, il quale apertissimamente dichiara che il Clero mentre sta in Coro non debba genuflettere allorchè si fa l'Elevazione nelle altre Messe basse che si celebrano negli Altari della Chiesa, ancorchè tali Messe stessero a vista del Coro istesso. Interrogata la Sacra Congregazione dai Canonici della Cattedrale di Siena, come si dovessero regolare in simil caso, essendo gli Altari di quella Cattedrale Chiesa a vista del Coro, rispose: *Non esse genuflectendum, ne Sacra, quibus assistunt, per actum privatum interrumpantur; sed ad evitandum scandalum, quod in populo, et adstantibus causari posset ob non genuflexionem, esse omittendam pulsationem campanulae in Elevatione Sanctissimi in dictis Missis privatis. Die* 5. *Martii* 1667. *Senen.* Questo Decreto nella Collezione del Gardellini sta al num. 2246. Secondo dunque la decisione di questo Decreto, affin di evitare lo scandalo del popolo nel vedere il Clero non genuflettere, non si faccia suonare il campanello all'Elevazione nelle altre Messe basse che si celebrano negli Altari della Chiesa al tempo dell'Uffiziatura del Clero nel Coro. Anzi ciò può avere anche un'altro fine, cioè di non disturbare l'Uffiziatura stessa. *L'Annotatore.*

(4) *Part.* 2. *c.* 2. *n* 7.

qual sito debbono stare nel Coro i Sacerdoti che sono addetti a cantarla? Per dirlo senza veruna confusione, distinguiamo prima due classi di Messe. Della prima sono le Messe che si cantano delle ferie dell'Avvento, di Quaresima, delle Quattro Tempora, e delle Vigilie col digiuno, escludendone però le Vigilie di Natale, e di Pasqua, e la Vigilia, e le Quattro Tempora di Pentecoste; come ancora sono di questa classe le Messe dei Defunti. Della seconda classe sono tutte le altre Messe che si cantano fra l'anno. Or in ogni Messa si dee stare alle volte in piedi, alle volte seduto, alle volte inginocchiato. E parlando delle Messe della seconda classe, si dee stare in piedi: 1. sempre che si canta. La Rubrica dice: *In Choro non sedent, qui actu cantant* (1). Soggiunge il Quarti: *sed stantes erecti hoc munus implere debent*. E perchè vuole la medesima Rubrica, che nel Coro genuflettano al principio di essa tutti, fuorchè i Prelati, *excipi etiam debent Cantores ex communi praxi*, scrive lo stesso Autore (2); dovendo cantare l'Introito, e il Kyrie. 2. Si deve stare in piedi, quando il Celebrante canta le orazioni. 3. Quando si canta il Vangelo: 4. nel cominciarsi la Prefazione, finchè si è cantato il *Sanctus*. Il *Benedictus qui venit etc.* si canta dopo l'Elevazione. 5. *Stare debemus post Elevationem Sacramenti usque ad Antiphorum, quae dicitur Communio; ad quam seditur. Standum praeterea erit usque ad finem Missae, quia neque sedere, neque genuflectere jubemur;* sono parole del Gavanto (3) (*). Si dee stare inginocchiato da che comincia il Canone, o sia da che si è terminato di cantare il *Sanctus*, sino dopo l'Elevazione. La Rubrica dice: *In Choro genuflectitur ab iis, qui non sunt Praelati, ad Confessionem cum suo Psalmo;* e di già abbiamo detto, che insieme con i Prelati si eccettuano quei cantano (**).

---

(1) *Rubr. gen. Miss. tit. 17. n. 7.*
(2) *In n. 7. et 5. dict. Rubr.*
(3) *Ibid.*.

(*) Da queste parole rileviamo essere confermata la consuetudine, che il *Communio* si canti dopo la Comunione. La Rubrica vorrebbe che il *Communio* si cantasse mentre si fa la Comunione, ma la pratica comune di tutti i Cori lo canta dopo la Comunione del Celebrante, e degli altri, se quest'ultima vi è. Le parole del Gavanto riferite qui dall'Autore pare che approvino questa pratica, perchè la suppongono. Infatti dicendo il Gavanto, che si segga dal Clero all' Antifona, che si dice *Communio*, suppone che questa non si canti mentre si fa la Comunione, altrimenti ad essa dovrebbe stare in piedi, e non sedere il Clero. Nè si dica, che parli di tale Antifona recitata dal Celebrante; perchè in tal caso sederebbe troppo tardi, e starebbe inutilmente alzato al tempo della Purificazione del Calice, e l' abluzione delle dita. Oltrecchè quando nella Messa cantata si nota qualche parte che si canta, come per esempio l'Epistola, l'Evangelo ec. s'intende sempre del canto di tal parte, e non già della recita che ne fa il Celebrante, se pur espressamente non si esprima il contrario. Del resto Gavanto stesso altrove più chiaramente esprime la medesima cosa. Ecco le sue parole: *Non enim, ut alias, cantatur haec Antiphona (scilicet Communio), dum populus communicatur, quo casu ob reverentiam Sanctissimo Sacramento exhibendam standum esset, sed cantatur post Communionem Sacerdotis* (non supponendo che vi sia la Comunione del popolo), *dum ablutionem sumit, quando neque ratio est genuflectendi, neque standi, ergo sedeant, quamquam monet adhuc Caerem. Episcop. lib. 2. cap. 8., ut Communio cantetur immediate post AGNUS DEI, quod si accidat fieri, facta Communione Celebrantis, et aliorum, eo casu sedetur.* (*Gavant. in Rubr. Missal. Part. I. Tit. XVII. Rubr. 7. lit. c.*). Laonde la comune pratica porta che l'Antifona *Communio* sempre si canti dopo la Comunione così del Celebrante, come degli altri, se quest'ultima vi è. *L'Annotatore.*

(**) Circa lo stare in ginocchioni mentre si fa dal Celebrante e dai Ministri la Confessione (cioè tutto il tempo che sono a piedi dell'Altare) evvi un' eccezione fatta dalla S. Congregazione de' Riti pei Canonici vestiti di Rocchetto o dei Sacri paramenti, oltre quella fatta dalla Rubrica del Messale pei Prelati. Ecco il Decreto ne' suoi termini. Fu fatta la seguente dimanda alla S. Congregazione: *An Canonici, induti Rocchetto, sive aliis sacris vestibus facere debeant Confessionem ad formam Caeremonialis stantes vel genuflexi?* A tal dimanda la S. Congregazione rispose: *Stantes debent facere Confessionem. S. R. C. die 5. Martii 1667. in una Senarum ad 4.* Un tal Decreto nella

Siegue a dire: *Et similiter ab omnib. genuflectitur, quando elevatur Sacramentum* (1). Spiega il Quarti: *Ab omnibus etiam genuflectitur initio Canonis, a Cantoribus dicto Sanctus* (2). Al *n.* 297. si è riferito il Decreto, dove si prescrive, che nel dispensarsi la Comunione, nel Coro si stia in piedi; ma prima si era scritto da taluno, che dovea starsi inginocchiato. Finalmente si sta seduto *dum cantatur Epistola, et Prophetiae, et ab Offertorio* (cioè dopo che si è cantato) *usque ad incensationem Chori, et si non incensatur, usque ad Praefationem* (3). Mentre si dà l'incenso, ciascuno si alza; e poi di nuovo si sede fino alla Prefazione (*). Circa poi le Messe della prima sorte, vi è questa sola differenza, che si deve stare similmente inginocchiato mentre si cantano le orazioni nel principio, e nel fine della Messa; e dal *Sanctus* sino dopo il *Pax Domini* (4).

300. Trovandosi nel Coro di quelli che non cantano, debbono stare inginocchiati nelle Messe della seconda classe al Salmo *Judica me Deus*, sino che il Sacerdote sale all'Altare, dal principio del Canone sino dopo l'Elevazione, e mentre si amministra la Comunione. Nelle Messe della prima classe debbono di più stare inginocchiati alle orazioni, e dopo il *Sanctus* sino al *Pax Domini*. Circa lo star seduti, si uniformeranno a quei che cantano, e di più possono sedere quando sede il Celebrante, e quando si cantano il Graduale, il Tratto, o nel Tempo Pasquale gli Alleluja con i versi, e le Sequenze. Quando poi non debbono stare nè inginocchiati, nè seduti, possono stare in piedi (**).

---

collezione del Gardellini sta al num. 2248. ad 4. Quindi ben dice il Gavanto: *Praelati vero stant ob eorum dignitates, Abbates, et Protonotarii, et ii nempe, qui uti possunt Rocchetto, si saeculares sint, et iis digniores, sicut etiam Canonici. quando sunt parati, alias non. Caerem. Episc. lib. 2. cap.* 8. (s'intende quando non abbiano l'uso del Rocchetto). . . . . *Cantores autem, si tunc cantant Introitum, non genuflectunt, quia stare debent ad lectorile.* (*Gavant. Part. I. Tit. XV. Rub.* 5. *lit.* 5.). Anzi oltre il caso de' Canonici, se in Coro vi è il lodevole costume di recitarsi a due a due alternativamente la Confessione, allora secondo dice il Merati, anche coloro che non sono Prelati possono stare in piedi nel tempo della medesima. Ecco le sue parole: *Ex usu tamen communissimo Sacrarum Basilicarum Urbis, in quibus adest schola Cantorum praecinentium dictum Introitum, omnes Canonici, quamvis non sint parati, ac etiam in pluribus aliis Ecclesiis tum Collegiatis, tum non Collegiatis, in quibus est schola Cantorum: omnes alii de Choro faciunt Confessionem bini et bini, ut fit a Canonicis in Missa Pontificali, quo casu non genuflectunt, sed stant omnes, ut advertit de Bralion supra n.* 7. *idque deducit ex Caerem. Episc. lib.* 2. *c.* 8. §. 33. *Si autem ab existentibus in Choro non fiat modo praedicto Confessio, nec cantetur Missae Introitus, tunc omnes genuflexi manere debent, prout genuflectunt etiam laici in dicta circumstantia; sicut praescribit Caeremoniale Episcoporum loc. supra cit.* (*Merat. Notae Observ. et addit. in Gavantum Tom. I. Part. II. Tit. IV. n. XXVII.*). Tuttavolta i Chierici, i quali sono negli stalli inferiori, staranno nel detto tempo genuflessi, poichè ad essi non compete di recitare alternativamente fra loro la Confessione. *L'Annotatore.*

(1) *Rubr. cit. n.* 5.

(2) *Ibid.*

(3) *Rubr. cit. n.* 7.

(*) Poichè poco tempo può scorrere fra l'incensazione del Clero, e la Prefazione (che anzi tante volte queste due cose si compenetrano), stimo, che il Clero seguiti a stare in piedi dopo ricevuta la incensazione. *L'Annotatore.*

(4) *Ib. n.* 5.

(**) Notiamo qui che nelle Cattedrali e Collegiate, sopravvenendo un Canonico, al saluto che questi fà, debbono tutti corrispondere, coll'alzarsi e risalutarlo siccome prescrive il Cerimoniale de' Vescovi. (*Lib. I. Cap. XVIII.*, §. 4.). Ciò deve praticare anche l'Ufficiante, quando non è parato di Piviale, siccome si rileva dal seguente Decreto. I così detti *Eddomadarj* della Metropolitana di Napoli, che sono semplici beneficiati, pretendevano che ufficiando uno di essi (siccome è in uso, in tale Chiesa ne' giorni non solenni) non dovesse alzarsi per risalutare un Canonico, che fosse venuto in Coro incominciata l'Ufficiatura. La cosa fu presentata alla S. Congregazione de' Riti colla seguente dimanda: *An Celebrans e predicto Hebdomadariorum numero, Canonico in Chorum advenienti assurgere debeat?* La Sacra Congregazione de' Riti dichiarò, che anche quando fa da Ufficiante un Canonico, e molto più

301. Per compimento e di questo Capo, e di tutta la Prima Parte dell'Opera, soggiungeremo alcuni notabilissimi avvertimenti per li Compilatori de' Calendarj Ecclesiastici. Hanno i medesimi un'incombenza di sommo rilievo, imperciocchè essendo soliti quasi tutti gli Ecclesiastici della Diocesi di regolarsi alla cieca col detto Calendario, o perchè nol sanno fare da se, e per non addossarsi fatica di riflettere al regolamento da tenere, ne viene per conseguenza, che se nel Calendario vi sono errori, errano tutti e nell'Officio, e nella Messa, e spesso gli errori sono gravi, recitando un Officio per un altro ec. (*n. VIII.*). Perciò gli avvertimenti da soggiungere li ho chiamati ***notabilissimi***, mentre qual cosa più importante, che l'impedire sì fatti errori nelle due azioni più sante, e più divine, che abbia la nostra santa Religione, della celebrazione della Messa, e

---

quando ufficia un *Eddomadario*, debba anch'esso alzarsi, e risalutare il Canonico sopravvenuto. Ecco le precise parole: *Celebrantem Cnnonicum, eoque magis e nnmero Hebdomadariorum, Canonico in Choro advenienti, postquam idem ante Altare preces effuderit, et stans Crucem, et Celebrantem ipsum salntaverit, teneri assurgere. Et ita in Ecclesia Neapolitana servari mandavit. S. R. C. Die* 15. *Februarii* 1659. *in Neapolitana ad* 3. Un tal Decreto nella collezione del Gardellini sta al num. 1819. *ad* 3.

Notiamo ancora ciò che dice il Cerimoniale de' Vescovi (*Lib. I. Cap. XVIII. n.* 9., cioè, che *aliquo ex Canonicis in Choro residentibus surgente, ut aliquid faciat ad pubblicum, et commune Chori Officium spectans, puta cum intonatur Antiphona, seu aliquid simile, omnes alii Canonici, ac etiam Beneficiati, et Clerici ab utroque latere Chori assurgunt.* La medesima cosa in riguardo all'intuonazione delle Antifone ha dichiarato la Sacra Congregazione de' Riti, a di 24. Gennajo 1671. *in Conversana*, e a dì 10. Settembre *in Cortonen. ad* 13. Il primo de' citati Decreti sta nella collezione del Gardellini al num. 2372., ed il secondo al num. 3448. *ad* 13. E che ciò debba praticarsi anche dall' Ufficiante, quando non è parato lo ha pure dichiarato la S. Congregazione col seguente Decreto. Fu fatta la dimanda in questi termioi: *An Hebdomadarius, et ceteri omnes existentes in Choro teneantur surgere, quando a Canonicis, Dignitatibus et Presbyteris intonantur Antiphonae?* A tal dimanda la Sacra Congregazione rispose: *Omnes debere surgere praeter Hebdomadarium paratum. S. R. C. die* 4. *Augusti* 1663. *in Triventina ad* 1. Uo tal Decreto nella collezione del Gardellini sta al num. 2101. *ad* 1. Si vegga la *Nuova Raccolta di Sacre Cerimonie* da me compilata, dove nel Tomo II. ho specificato tutte queste cose, e tutto quanto appartiene all'ordine che devesi serbare dal Clero in Coro. E qui trovandoci a parlare dello stare in piedi o seduto, avvertiamo esser regola generale, che ciascuno nell' alzarsi prima si debba scovrire di Berretta e poi alzarsi; come per l' opposto, nel sedere prima debba sedere, e poi covrirsi di Berretta. Si metta in ciò attenzione, poichè è grande goffaggine alzarsi colla Berretta in testa, o mettersela mentre si sta ancora alzato. Circa poi lo scovrirsi, ciò non devesi fare a capriccio, come alcuni malamente praticano, ma soltanto alla prima parte del *Gloria Patri etc.* al nome di Gesù, di Maria, del Santo di cui si fa l'Uffizio o la Commemorazione, e del Papa regnante; e per una lodevole consuetudine alle parole *Sit nomen Domini benedictum* nel solo Salmo *Laudate pueri Dominum*, non altrove. Su di ciò si vegga il *Supplimento* da me composto al *Dizionario Sacro-Liturgico* del Diclich all' articolo *Ore Canoniche*, dove diffusamente ho parlato di ciò.

Quando si canta il verso *Et incarnatus etc.* del *Credo*, tutti di qualunque ordine o condizione se si trovano sedendo, seguitano a sedere, soltanto scovrendosi di Berretta, se poi si trovassero a stare in piedi, tutti di qualunque ordine o condizione, anche il Celebrante, o il Vescovo stesso, debbono inginocchiarsi. Ciò l'ho dimostrato diffusamente nel citato *Supplimento* da me composto al *Dizionario Sacro-Liturgico* del Diclich con molti Decreti della S. Congregazione de' Riti che ivi ho riferito per esteso. E siccome a questa regola evvi un'eccezione per le tre Messe di Natale, e per quella del giorno dell'Annunziata ne' quali giorni tutti s'inginocchiano al canto dell' *Incarnatus*, così nel medesimo luogo ho dimostrato con altri Decreti della S. Congregazione, che quando si trasferisce la festa dell' Annunziata, si deve genuflettere nel giorno in cui se ne fa l' Ufficio, non già nel giorno proprio, ossia a 25. di Marzo in cui non si celebra tal festa. Laonde per non trascrivere quì quanto ivi ho detto, rimetto i leggitori all' Articolo *Simbolo* del mentovato *Supplimento*. *L' Annotatore.*

della recitazione dell'Officio ? Il Calendario da presentarsi agli Ecclesiastici portando il titolo, *Ordo divini Officii* ec., non dee servire in fatti a mettere il disordine ne' sacri Riti, e nelle sacre funzioni, e perciò debbono osservarsi le seguenti avvertenze.

302. Primo. Nessuno dee intraprendere l'impiego di comporre il Calendario, se prima non abbia fatto un lungo e profondo studio sopra tutte le Rubriche del Messale, del Breviario, del Rituale, e del Cerimoniale de' Vescovi, specialmente di quei Capitoli che sono comuni a tutti; e sopra tutti i Decreti antichi, e moderni della S. C. de' Riti; con aver letto ancora, e ben ponderato quanto i più eccellenti Maestri hanno scritto nel comentar le suddette Rubriche, ed i prefati Decreti. Senza un tale studio, è affatto impossibile il non incorrere in errori senza numero; e di fatto perchè molti Calendarj si compongono da chi presume di essere in ciò peritissimo, ma realmente non lo è, si veggono pieni zeppi di notabili sbagli (1).

303. Secondo. Non mai si dee notare cosa nel Calendario, non per altra ragione, se non perchè così si è veduta in altri Calendarj. Non l'esempio, ma la legge dee esser la norma di ciò che si scrive. Per copiare bisognerebbe prima esser sicuro della bontà dell'originale; ma come avere questa sicurezza, se, come abbiamo accennato, ve ne sono tanti pieni di errori? Basta a taluni per dare intiera fede ad un altro il solo pensare, che egli ha composto il Calendario. Ma che forse lo scrivere sopra qualche materia avesse la virtù di renderlo Scrittore perito, e dotto intorno alla medesima? O forse non sortisse mai il caso, che si scrivessero, e stampassero Opere da chi poco sa di quel che scrive, e stampa? Odasi un fatto de' molti che potremmo riferirne. Gli Offlcj affissi a qualche giorno determinato, come al primo Venerdì, alla seconda Domenica ec., se vengono conceduti ad istanza di luoghi particolari, come del Vescovo, e Clero di qualche Diocesi, qualora in un anno si trova impedito quel giorno, si debbono ommettere, e non è permesso il riporli in altro giorno (*). Nella suddetta maniera fu accordato in una Diocesi l'Officio del Sacro Cuore di Gesù pel Venerdì dopo l'Ottava del *Corpus Domini*. Trovandosi in un anno impedito il prefato Venerdì, dovea ommettersi; ma al contrario fu nel Direttorio riposto in altro giorno (**), e si addusse per ragione il consiglio avuto da un celebre Compila-

(1) Senza questo studio profondo, e universale non s'intende il vero senso delle Rubriche, e si stampano negli *Ordo Officii* degli errori sì grossolani che sorprende il leggerli. In un Calendario del corrente anno si trovano situati uno dopo l'altro la Traslazione di S. Gennaro, e S. Gio: Nepomuceno, ambedue di rito doppio maggiore; ed in vece di notare il secondo vespro della Traslazione *a capitulo* del seguente, come si deve notare, e si nota da tutti, si dice: *in secundis vesperis com. sequentis*, e come di cosa nuova, o che potrebbe stimarsi errore (quale è), se ne adduce la ragione: *utpote minus digni ex Rubr. de Concur. Offic. n. 6. Tab.* 2. Si fa in detta Tabella la concorrenza di un doppio maggiore con un altro, e si prescrive, che si faccia del più degno. *Atqui*, argomentò l'Autore di detto Calendario, S. Gennaro è più degno di S. Gio: Nepomuceno, perchè questo è soltanto Martire, e quello è anche Pontefice, *ergo* non si dee fare *a capitulo*. Or col detto studio profondo, e universale s'intende, che la Tabella parla della dignità *essenziale* additata nella Rubrica *Inter est*, la quale non si trova presso i Martiri, e i Pontefici; ma questi godono soltanto la dignità *accidentale* che nel concorso non dà preferenza alcuna, ma il vespro si divide, e si fa *a capitulo*; come in più Decreti da noi riferiti dichiarò la S. C. (*n.* 3. 14. *et* 15.), e qui ne trascriviamo un altro ivi solamente citato: *In concurrentia festorum S. Antonii Patavini Conf. et S. Basilii Ep. et Conf., quae l'anormi ex Indulto Apostolico sub ritu duplici majori celebrantur; vesperae dimidiandae sunt, et faciendum a cap. de seq. cum com. praec. S. R. C. 17. Julii* 1684. Si osservino i Decreti posti nei citati numeri, dove si parla generalmente per tutt'i casi simili, e si spiega, che tal dignità non dà preferenza, e si vegga il Cavalieri *tom.* 2. *c.* 28. *Decr.* 3. *n.* 2.

(*) Si vegga ciò che ho anootato al num. 43. di quest'Opera. *L'Annotatore.*

(**) Siccome l'Autore si prende qui a sindacare alcuni Direttorj innominati, così

tore di Calendarj. Ci piacque di scriverne al medesimo, il quale ci rispose, esser verissimo, che non è permessa detta reposizione per li molti Decreti che la proibiscono (*n. 43.*), ma che è lecito farla, allorchè si è ottenuta la speciale facoltà di trasferire il mentovato Officio, e che (notisi che ora viene il bello) sebbene nella mentovata Diocesi tal facoltà non si era nè chiesta, nè ottenuta, nulladimeno era lecito il servirsene, perchè nel domandare quell'Officio aveano avuta l'intenzione di voler la facoltà di trasferirlo, e per conseguenza l'aveano ottenuta, giacchè le grazie sempre s'intendono concedute secondo l'intenzione di chi le ha domandate. Che dirà il Lettore? Ha egli intesa mai una dottrina più falsa? un errore più grossolano? Avrebbe creduto che in un rinomatissimo Compositore di Calendarj si trovasse tanta ignoranza, che tenesse per conceduta una facoltà neppur domandata, quandochè sebbene sia domandata, non si può avere per conceduta, se nel Rescritto non si legge la concessione della medesimà, perchè deeattendersi l'intenzione di chi concede, non già di chi domanda. Or come potrà servire di regola nel comporre un Calendario l'esempio di altri simili, quando fra i più celebri Compositori di essi se ne trovano della qualità ora descritta?

304. Terzo. Dovendo far uso di qualche Decreto della S. C., primieramente non si aggiunga al Decreto quel che non vi è, come è solito di fare un Compositore di Calendarj, notando nel giorno dell'Immacolata Concezione che non si può celebrare nell'Oratorio privato *ex Epist. Encycl. Bened. XIV. 2. Junii 1751.*, il che è falso, come ciascuno può osservare. Per secondo si esamini nel citare un Decreto, se ve ne sia altro di data posteriore sopra il medesimo punto; e perciò si abbia sempre nelle mani il Talù, e l'ultima Raccolta de' Decreti formati dal 1759. sino al 1789. (*n. 111.*); e spesso si troverà la cosa o meglio dichiarata, o all'intutto cambiata (*). Per terzo si procuri di ben penetrare il vero senso del Decreto, acciò non se gli dia quel significato che non ha. Un Compilatore di Calendarj sull'appoggio di un Decreto che permette a' Vescovi di assegnare ad altro giorno gli Officj de' Santi impediti in perpetuo (*n. 72.*), fece tale assegnamento in quei giorni che a lui piacquero; senza riflettere, che secondo tutte le Rubriche, e tutt'i Decreti la riposizione si deve fare nel primo giorno non impedito (*n. 81.*); e che la facoltà di assegnare s'intende secondo le dette Rubriche, e i detti Decreti; eccetto quando la S. C. nella concessione di un nuovo Officio, dice, che si reciti nel giorno da assegnarsi dall'Ordinario. Assegnò altresì un semidoppio *ad libitum fixe* quattro mesi dopo il giorno proprio, senza che questo giorno fosse perpetuamente impedito; ma perchè? Perchè la S. C. nel Decreto da noi riferito al *n. 71.* permette un tale assegnamento in caso d'impedimento perpetuo, il che prima avea negato: *Officia Sanctorum ad libitum incidentia in die impedita in perpetuum non possunt figi, seu locari perpetuo in alia die ab Ordinariis locorum designanda etc. 2. Sept. 1741. in Aquen.* (1). Poi lo permise; ma nel caso che vi sia detto impedimento, e che l'assegnamento si faccia secondo le Rubriche nel primo giorno non impedito.

---

noi non sappiamo di qual luogo intende egli parlare. Al presente però in Napoli siccome è stato concesso l'Officio del Cuore di Gesù da celebrarsi *de precepto* per tutto il Regno nel Venerdì dopo l'Ottava del *Corpus Domini*, così essendo impedito un tal giorno si può trasferire. Si vegga ciò che ho annotato al num. 43. di quest' Opera. *L' Annotatore.*

(*) Dalle epoche citate dall' Autore fino a dì nostri quanti nuovi Decreti della Sacra Congregazione! Al presente essendo uscita la collezione del Gardellini, tutte le altre Raccolte di Decreti sono rimaste quasi inutili. Quest' opera, siccome è con continuazione, così abbraccia tutti i Decreti che escono alla giornata, e proseguirà per quei che in seguito uscirono. Si vegga la nostra nota al num. XXV. della Prefazione dell' Autore premessa a questa prima parte dell' Opera. *L' Annotatore.*

(1) *Ap. Talù n.* 1108.

305. Quarto. Nel volersi insinuare qualche cosa nel Calendario che non si contiene nelle Rubriche, ma (1) è opinione di qualche Autore, non si dee esprimere in maniera che comparisca come fosse legge; e di più bisogna prima esaminare, se quell'opinione sia ben fondata. All'uno, e all'altro ha mancato chi ha scritto in un Calendario nel Giovedì della settimana maggiore le seguenti parole: *Usus crotali lignei ex concessione S. Pii V. non permittitur, nisi tantum extra fores Ecclesiae ad convocandos Fideles ad Ecclesias loco campanarum.* Chi legge quel *non permittitur*, e non è inteso della materia, crede di certo esservi legge che proibisca di usare il detto istromento all'Elevazione, ed alla processione al santo Sepolcro, come si pratica comunemente. E pure non solamente non vi è questa proibizione, ma di più l'opinione che ne riprova l'uso è falsissima, ed è contraria alla Rubrica generale. L'unica ragione, che adduce il Merati a favore di detta opinione si è, che l'Istruzione Clementina determina, che celebrandosi le Messe mentre sta Esposto il Santissimo, non si suoni il campanello all'Elevazione; mentre servendo questo suono per eccitare l'attenzione degli astanti, in quella circostanza dell'Esposizione si suppone che ognuno stia attento, onde cessa il bisogno del suono. Or questa ragione niente ha che fare col caso nostro, giacchè nel Giovedì santo, mentre si fa l'Elevazione, e la processione, non si trova il Venerabile Esposto, e per conseguenza come negli altri giorni comanda la Rubrica generale, che alla detta Elevazione si suoni il campanello: *pulsat campanulam ter* ec., e lo comanda ancora nella processione in cui si porta la comunione agl'infermi: *campanulam jugiter pulset;* la qual cosa la consuetudine di moltissimi luoghi l'ha estesa a tutte le processioni del Santissimo; così viene a comandarlo per lo giorno ancora del Giovedì Santo. Quindi non potendosi suonare il campanello di metallo, si adempie quel che la Rubrica prescrive col fragore del prefato istromento. Sicchè tanto è falso che *non permittitur*, che anzi è evidente che *praescribitur;* e perciò il Bisso, ed il Cleri-

---

(1) Già s' intende, doversi scrivere colla verità, e non asserire, che un Autore dica ciò che non dice, o dice tutto all' opposto. Leggo in un Direttorio di quest'anno 1796. nel giorno del *Corpus Domini* a' 26. Maggio, che nel darsi dopo la Processione del Sacramento la benedizione dal Celebrante, *Hypodiaconus, et Diaconus genuflexi hinc inde super ultimum gradum Altaris, facie versa ad Altare, profunde inclinati, tenentes fimbriam Pluvialis; nec a loco, ubi sint, amoveantur. Vide Merati ad Gavant. hac die.* L' ho veduto, e dice così: *Diaconus autem, et Subdiaconus, sive alii hinc inde genuflexi (hoc est in ora suppedanei), et inclinati, facie versa ad SS. Sacramentum, elevant partes anteriores Pluvialis, dum Celebrans benedicit populum. Tom. 1. part. 4. tit.* 12. *n.* 22. Osservi il Lettore quanto è diverso ciò, che scrive il Merati da ciò che si riferisce (*).

(*) *Nota alla Nota dell' Autore.* Accuso la debbolezza della mia perspicacia se non arrivo a vedere dove sia questa gran differenza tra le parole del Merati, e quelle del Direttorio citato dall' Autore. Il Merati dice: *hinc inde genuflexi (hoc est ad ora suppedanei)*; ed il prefato Direttorio dice: *genuflexi hinc inde super ultimum gradum Altaris*; e vale lo stesso. Il Merati dice *inclinati*, ed il prefato Direttorio dice *profunde inclinati*, specificando soltanto la qualità d' inclinazione. Il Merati dice *elevant partes anteriores Pluvialis*, ed il citato Direttorio dice *tenentes fimbriam Pluvialis.* Pare a me che sieno diversi in quanto alle espressioni, ma non già in quanto alla sostanza. Quello forse, su cui ci ha trovato gran differenza l' Autore, si è che il Merati dice *facie versa ad SS. Sacramentum*, ed il Direttorio dice *facie versa ad Altare.* Ma quando nell' atto della benedizione si mettono i due Assistenti d'avanti, vengono a stare colla faccia rivolta così all' Altare, come al Sacramento: ed ecco che neppure qui vi è differenza. L' Autore forse pretenderebbe, che gli Assistenti nell' atto della benedizione stessero ai fianchi del Celebrante genuflessi interamente sulla predella. Ma questa cerimonia oltre all' esser contraria alla comune pratica, è anche opposta alle parole riferite del prelodato Merati, il quale non dice che gli Assistenti debbano star genuflessi sulla predella, ma sull' orlo di essa: *ad ora suppedanei. L' Annotatore.*

cato (1) sono del nostro sentimento; e l'opinione del Merati ec. vien confutata dal Cavalieri (2), e dal Tetamo (3); e quel ch'è più, lo stesso Merati (4) attesta, che nel Venerdì Santo all'Elevazione si suona il riferito istromento di legno *ex communi praxi Basilicarum Urbis.* Quindi con ragione il lodato Tetamo approva il costume di suonare il detto istromento, anche nella Processione, in cui dall'Altare, dove nel Giovedì Santo si è celebrato, si porta il Sacramento al Sepolcro, mentre si fa pausa fra una, e l'altra strofa del *Pange lingua;* imperciocchè, dice, *praefert pulsatio hujusmodi instrumenti nescio quid lugubre, et excitat populum ad luctum tristitiamq. devotam* (5).

306. Quinto. Sarebbe poi cosa più biasimevole, se di proprio capriccio, e senza neppure aversi l'appoggio di qualche opinione, si notasse qualche cosa nel Calendario, come si vede fatto nel medesimo ora mentovato, dove nel giorno istesso del Giovedì Santo si legge: *Fiat generalis, et unica communio Cleri, et populi* ec. Quel *Fiat* o è di chi comanda, e quest'autorità non la gode chi compila un Direttorio; o è di chi fa nota una legge, e legge non vi fu mai di farsi nel Giovedì Santo *unica communio*, anzi per tutto si pratica di farsi altre comunioni prima della Messa per comodo di chi non può alla medesima intervenire.

307. Sesto. Ma che dovrà dirsi, se nel Calendario s'insinuassero cose proibite espressamente dalla Chiesa? Due se ne leggono nell'enunciato Direttorio. Ecco la prima: *Quamvis autem videatur tolerandum cantare Litanias B. M. V. coram SS. Sacramento exposito ex accepta consuetudine; rogamus enim ipsam Deiparam, ut pro nobis Filium deprecetur; plus consentaneum vero esset J. C. D. N. Litanias, quas sapientissimus Ludovicus Antonius Muratorius ad hoc composuit, recitare; congruunt enim loco, tempori, ac S. Eccl. fini.* Sappia il Lettore, che Clemente VIII. (6) in un suo Decreto *praecipit, et mandat*, che non si dicano pubblicamente nelle Chiese, negli Oratorj, e nelle Processioni quelle Litanie, che non sono state approvate, e permesse dalla S. C., *sub poenis ultra peccatum, arbitrio Ordinarii, et Inquisitoris severe infligendis.* È cosa notoria, che le Litanie del Muratori non sono state approvate, e permesse dalla S. C., dunque è un peccato il recitarle pubblicamente. Dunque l'*Ordo Officii* insinua, come cosa molto conveniente, il commettere un peccato. Lo stesso Muratori tanto è lontano dall'insinuare la recitazione di dette sue Litanie, che anzi appena dice, che sarebbe DA PONDERARE, SE FOSSE PIÙ PROPRIO di recitare le Litanie di Gesù Cristo, che quelle della SS. Vergine; ed inoltre aggiunge, che il farlo APPARTIENE A CHI REGGE LA CHIESA UNIVERSALE DI DIO (7). Circa poi il cantare avanti il Sacramento le Litanie di Maria SS., nel detto Calendario si dice, *quamvis videatur tolerandum;* ma il Muratori afferma, ESSER DA LODARE L'USO DI RECITARE; ed ognuno ravvisa la gran differenza che passa fral *tollerabile*, e il *lodevole.* Ma vi è di più, che quel *videtur tolerandum* si oppone all'ordine espresso di Clemente XI., il quale nell'Istruzione per le Quarant'Ore di Roma, prescrive nel paragrafo XXIV., che avanti al Santissimo si cantino le Litanie di tutt'i Santi. Con quest'Ordine viene a dichiararsi, che il cantarvi le Litanie della SS. Vergine, già prima approvate da Clemente VIII. nel surriferito Decreto, è secondo la volontà del Pontefice, il quale se vuole che avanti il Sacramento esposto s'invochino i servi di Dio, come può non volere che s'invochi la Madre dello stesso Dio? Or se il Papa l'approva, sa-

(1) *Dec. 43. de Sacr. Euc.*
(2) *Tom. 4. c. 1.*
(3) *Fer. 5. in Coena Dom. n. 136.*
(4) *Part. 4. tit. 9. n. 65.*
(5) *Ib. n. 160.*

(6) *Cl. VIII. in suo Bullar., et ap. Ben. XIV. in Op. de Serv. Dei beatif. lib. 4. part. 2. c. 20. n. 3.*
(7) *Regol. divot. cap. 22.*

rà lecito il dire *videtur tolerandum?* e poi aggiungere, che *plus consentaneum esset* cantare quelle Litanie, che il Pontefice proibisce di cantarsi? Il Sarnelli parlando delle Orazioni da recitarsi col Santissimo Esposto, dice: *Allora si cantano le Litanie della Madonna; o quelle de' Santi* ec. (1). Ed è nota la profonda letteratura di questo Prelato. Ma non occorre addurre autorità di Scrittori, dove ha parlato la Chiesa; oltrechè si sa, che più centinaja di celebri Autori hanno dottamente confutata detta opinione del Muratori.

308. La seconda cosa nel predetto Calendario prescritta, e dalla Chiesa proibita, è l'aggiunta posta nell'Orazione del Santo Padrone principale delle parole *Patris nostri*, come ancora la mutazione fatta de'Versicoli avanti l'Antifona del primo Vespro del medesimo Santo Padrone. Essendo egli Confessore Pontefice, i detti Versicoli sono *Amavit Dominus* ec. Ma nel Calendario si assegna *Ora pro nobis* ec., e di più in detta Antifona *Sacerdos*, *et Pontifex* ec. s'inserisce il nome del Santo Padrone. Veggasi al n. VIII. e IX. la proibizione fatta a' medesimi Vescovi, non che a'soli Compositori de'Calendarj di aggiungere, o cambiare veruna cosa nell'Officio. Ed in rapporto alle aggiunzioni soprannarrate, è da sapersi, che i Padri Osservanti di S. Francesco in Portogallo proposero alla S. C. questo dubbio: *An in oratione*, *et Versiculis B. Francisci possit addi a Franciscanis*, *B. Patris nostri;* e ne ricevettero la risposta, *Negative*, colla data dei 18. Decembre 1779., e colla clausola: *Ita declaravit*, *et servari mandavit.* Ed il Cavalieri (2) aggiunge non doversi ciò fare, perchè un tal titolo neppure agli Apostoli si dà, e perchè le Orazioni si recitano in nome di tutta la Chiesa, di cui non è padre quel Santo.

309. Settimo. Bisogna ben guardarsi nel Calendario di spacciar come proibito ciò che non è, e di finger misteri dove non sono. Osservandosi quest'avvertimento, non si sarebbe notato nel Direttorio più volte riferito nel Giovedì Santo: *Hoc Triduo, et in die Sancto Paschae prohibentur exequie solemnes* (fin qui va bene secondo l'abbiamo esposto al *n.* 272.), *neque possunt aperiri Sepulchra ob memoriam sepulchri signati D. N. J. C.* Il suggellamento del Sepolcro di N. S. fu un effetto dell'incredulità, e della perfidia de'Giudei; onde la memoria di un fatto così detestabile non merita onore, ma biasimo, ed esecrazione. Errarono altri confutati dal Cavalieri (3), credendo proibita la sepoltura de'cadaveri in detti giorni, non già per memoria del prefato mistero d'iniquità, ma per esser proibita la Messa di Requie; come se il Rituale non permettesse mai che alcuno si seppellisse, qualora non siasi prima celebrata sopra di essi la Messa di Requie; e per dare a credere a'Lettori che così fosse, giudica il lodato Cavalieri, che gli Autori del prefato errore *malitiose* avessero taciute le parole del mentovato Rituale. Noi però non l'attribuiamo a malizia, ma a mancanza di riflessione alle accennate parole. Vuole dunque il Rituale, che si ritenga l'antichissimo costume di celebrarsi la Messa di Requie *corpore praesente*, e prima di seppellirsi; ma aggiunge, *quantum fieri potest*. Siegue a dire, che se *quis die festo sit sepeliendus*, *Missa propria pro defunctis praesente corpore celebrari poterit*, *dum tamen Conventualis Missa*, *et Officia Divina non impediantur*, *magnaque diei celebritas non obstet.* Or se il Rituale non vuole sempre la Messa prima della sepoltura del cadavere, ma solamente *quantum fieri potest;* e colla condizione, *dum tamen Conventualis Missa non impediatur* ec.; dunque non potendosi celebrar la Messa di Requie, vuole ciò non ostante, che si seppellisca; dunque *caecutiat*, *fas est*, *qui sentit pro dilatione exequiarum*, *quando cum Missa defunctorum associari non valent :* così il Cavalieri conchiude il suo inespugnabile argomento. E rispetto alla memoria che nel det-

(1) *Coment. intorno al Rito ec. part.* 4. *in fin.*

(2) *Tom.* 2. *c.* 38. *Decr.* 2. *n.* 6.
(3) *Tom.* 3. *c.* 15. *Decr.* 15.

to Triduo si dee avere della Passione, e morte di Gesù Cristo, a cui è consecrato, senza distraersi in altro pensiero; come ancora rispetto alla speciale riverenza dovuta al giorno di Pasqua, e al non doversi turbare quell' allegrissima solennità con lugubri cerimonie: tutto si salva col seppellire i Defunti privatamente, e verso la sera, come a suo luogo si è dichiarato (*n. 272.*). Del resto non vi è giorno, in cui non sia lecito il così seppellirli; e se a chi ha composto il detto Calendario fosse accaduto di avere un Defunto in casa sua nel mentovato tempo, non è da credersi che l' avrebbe tenuto insepolto per quattro giorni, o che l'avrebbe fatto seppellire in luogo profano. Il bisogno l'avrebbe illuminato. Dovremmo qui fare anche parola della Comunione nel Sabbato Santo dopo la Messa, e di quella che si fa in mezzo alla Messa di Requie con i paramenti neri, e colle Particole preconsecrate; perchè sebbene ambedue sieno permesse (*), nel detto Calendario nondimeno si dicono proibite. Ma ci asteniamo dal parlarne, avendolo fatto diffusamente nel *Battisimo laborioso.* Circa però la detta Comunione nella Messa di Requie, vogliamo, dopo finito questo Capo, trascrivere una Risposta fatta sopra un tal punto dal Sig. D. Giuseppe Dini Maestro di cerimonie di Sua Santità a Ferdinando Tetamo Palermitano (*n. 327.*).

310. Ottavo. Gli avvisi che si danno nel Calendario debbono esprimere con chiarezza la verità che si manifesta, acciò chi li legge non apprenda una cosa per un'altra. Nel citato Calendario a' 19. Marzo si nota come siegue: *Habeatur prae oculis Decr. S. C. Indulg. approb. a Clem. XIII. fel. reg. die 20. Dec. 1763., pro animabus devotioni addictis, et saepe sacra Communione participantibus infra hebdomadam; hae enim possunt praedictas lucrari Indulgentias, etsi non confiteantur, dummodo sint in statu gratiae.* Apprendendosi la cosa come in queste parole sta espressa, si apprenderebbe una falsità. Il detto Pontefice per l'organo della S.C. delle Indulgenze ha determinato, che quando si concede qualche Indulgenza colla condizione *vere poenitentibus, et confessis*, si possa guadagnare da chi si trova in istato di grazia senza confessarsi, purchè sia stato solito, quando non ha avuto legittimo impedimento, di confessarsi almeno una volta la settimana. Il Decreto dice: *semel saltem in hebdomada ad Sacramentum poenitentiae accedere, nisi legittime impediantur, consueverunt;* ed ha la data de' 9. Decembre 1763. (1). Non è dunque necessario, come si dice nel detto Direttorio, che si abbia avuto il costume di spesso comunicarsi fra la settimana; ma basta il solito di confessarsi una sola volta ogni otto giorni. Nè basta, come nel medesimo si avvisa, che la persona sia addetta alla divozione; ma vi si richiede il detto costume di ricevere in ogni settimana il Sacramento della Penitenza. Si eccettuano poi nel Decreto le Indulgenze concedute nel Giubileo, o *ad instar Jubilaei*, per le quali sempre vi è necessaria la confessione, anche da quelli che stanno in grazia, e sono stati soliti di confessarsi in ogni settimana. Giova qui aggiungere, che con altro Decreto, approvato dal medesimo Pontefice a' 19. Maggio 1759., fu dichiarato, che coloro, i quali non hanno avuto il costume di confes-

(*) Circa la Comunione dentro la Messa del Sabbato Santo abbiamo un Decreto in data de' 22. Marzo dell' anno 1806. *in una Tiphern.* che la dichiara lecita, quale Decreto avrò cura di riferirlo a suo luogo, quando cioè si tratterà della Funzione di tal giorno. Prima però di questo Decreto gli Autori erano divisi di parere se potevasi o no fare; onde non fa maraviglia che un Compilatore di Direttorj con poca accuratezza abbia parlato definitivamente su di un tal punto per la parte negativa. Circa la Comunione poi colle Particole preconsecrate da farsi nella Messa de' Morti con paramenti neri: l'Autore la sbaglia. Si vegga in fine di questo Tomo ciò che sarò per annotare alla Risposta di D. Giuseppe Dini a Ferdinando Tetamo su questo punto. *L' Annotatore.*

(1) *Ap. Ferrar. v. Indulgentia art. 2. n. 46. et Cunil. in Theol. Mor. append. de Indulg. in not. ad n. 5. §. 2.*

sarsi ogni otto giorni, per lucrare le dette Indulgenze, basta confessarsi la Vigilia della festa, a cui sono concedute (1).

311. Nono. Nel riferirsi qualche proibizione generale, si deve anche riferire l'eccezione; altrimenti chi legge crederà proibito quel che è permesso. Essendosi dunque nel medesimo Calendario posto l'avviso, che *neque toto tempore Passionis possunt exponi*, *vel ferri processionaliter Statuae*, *vel Imagines Sanctorum*; dovea similmente avvisarsi, che *permitti potest*, *ut statua B. M. V. velo nigro circumdata in nocte feriae quintae in Coena Domini cum Jesu Domino Filio mortuo in gremium deposito in Ecclesia exponatur*, *et sequenti feria sexta in mane processionaliter cum Pluvialibus nigris deferatur. S. R. C. 21. Martii 1744. in Bergom.* (2) (*). Quindi lecitamente si fanno in detto tempo le processioni colle statue che rappresentano i Misteri della Passione di Gesù Cristo, come in molti luoghi si costuma.

312. Decimo. Per sapersi ciò che si deve intorno alcuni punti, debbono aversi presenti molti Decreti della S. C.; e qualora se ne riferisca uno, e non tutti, si apprende la cosa in parte, e credendosi di averla appresa tutta, si commettono de' molti errori. Circa le Messe che si celebrano in Chiesa aliena, o pure col Santissimo esposto, non può un Sacerdote ben regolarsi, se non gli sieno noti più Decreti; e perciò essendosene nel predetto Calendario riferito un solo di essi intorno a ciascuno de' prefati punti, con ciò si è data la cagione a' Sacerdoti che si regolano col solo *Ordo Officii* di incorrere in varj errori, e di difenderli poi col detto Decreto (*n. 183. et 225.*).

313. Undecimo. Non basta per non errare negli avvisi che si danno, il sapere quel Decreto in cui si contiene il punto principale di cui si tratta; ma fa d'uopo sapere anche gli altri che prescrivono circa il modo. Nello stesso Calendario si nota, che occorrendo in quell'anno la festa del Titolare della Chiesa Cattedrale nel Venerdì dopo Pasqua, dovendosi trasferire, è lecito nondimeno cantare di tal festa una Messa solenne (*n. 213.*). Questo è vero; ma è poi falso, che in detta Messa del Santo si dee fare la commemorazione della feria occorrente, come ivi si nota; avendo prescritto la S. C., che vi si dica la sola orazione della festa (*n. 211.*). Di più nel Calendario medesimo si aggiunge in detto giorno: *in Cathedrali cantari debet sola Missa S. Marci, quia dari debet locus letitiae. S. R. C. 23. Maji 1603. In Collegiatis*, *et aliis vero Eccl. dicantur duae Missae etc.* Il Decreto che si cita non nomina affatto, che si dee cantare una sola Messa nella Cattedrale, ma prescrive soltanto, che facendosi la Processione delle Rogazioni, e terminandosi alla Chiesa di cui S. Marco è il Titolare, ivi si

(1) *Cuniliati loc. cit. et Ferr. ibid.*

(2) *Apud Talù n.* 1169. *et Caval. tom.* 4. c. 18. *Decr.* 10. *Tetamo fer.* 6. *in Parascev. n.* 289.

(*) Non credo doversi sindacare un Compilatore di Direttorj perchè nel riferire una regola generale non abbia riferito una eccezione, specialmente come quella allegata dall' Autore, che include piuttosto una tolleranza ad un uso, o ad una funzione popolare, che una permissione strettamente liturgica. Il Direttorio deve far note le regole generali intorno ai Riti, non già minutamente particolarizzare qualunque piccolo caso che possa accadere, massimamente se fosse una permissione di tolleranza per vedute ampliative di prudenza. È certo che l'esservi nel Giovedì Santo nella Cappella del Sepolcro la statua di Maria Addolorata non è la cosa la più liturgica del Mondo: ed in una Chiesa dove seriamente si osservassero i Riti della Chiesa non si praticherebbe, perchè contro il senso della Rubrica. Lo stesso si dica della Processione della detta Statua nel Venerdì Santo. Sono stati permessi tali usi dalla S. Congregazione de' Riti per vedute di condiscendenza. *Permitti potest* dice il Decreto, val quanto dire, il Vescovo non si faccia forte a proibire tali usi, perchè la divozione della gente semplice (presso della quale ordinariamente regnano) ci trova il suo pabolo, nè poi sono usi, che meritino resistenza. Volere che il Compilatore di Direttorj necessariamente faccia menzione di una tale dichiarazione, mi par che sia pretender troppo, anzi contro la natura de' Direttorj. *L' Annotatore.*

dee cantare la Messa di S. Marco, non già delle Rogazioni, o che sia, o che non sia Cattedrale: *Si processio Litaniarum Majorem terminetur ad Ecclesiam S. Marci, cantetur ibi Missa de S. Marco, non vero de Rogationibus.* Parlandosi dunque delle Cattedrali, delle Collegiate ec. si deve stare alla Rubrica che prescrive in detto giorno la Messa delle Rogazioni, nè vi è o Rubrica, o Decreto, o Autore, che dica potersi ommettere per lo motivo della festa del Santo Titolare. Finalmente nella sopraddetta Messa di S. Marco si dice in fine il Vangelo di S. Giovanni, essendo votiva (*n. 218.*), e non quello della feria, come il Calendario determina.

314. Più altri avvertimenti potremmo aggiungere, se volessimo riferire tutti gli errori da noi osservati nel soprammentovato, ed in altri Calendarj. Ma avendone riferiti più altri nel decorso di quest'Opera, per non dilungarci in questo Capo, ci basta d'inculcare di nuovo l'osservanza del primo Avvertimento, perchè in essi sono tutti gli altri racchiusi. E chi vuol sapere quali altri errori sogliono commettersi nel compilare il Calendario, legga le *Osservazioni* fatte dal più volte lodato P. F. Giuseppe Maria del Monaco, Maestro de' Minori Conventuali, sopra un Calendario da lui corretto, in cui i sbagli si numeravano a centinaja. E noi passiamo a notare varie altre cose, di cui bisogna la notizia a chi compone un Calendario Ecclesiastico. La prima cosa, che deve fare, è il vedere qual sia la prima Domenica dell'anno, cioè in qual giorno di Gennajo ella accada. Così saprà ancora qual è il primo giorno dell'anno, e potrà dividere tutte le settimane del medesimo, giacchè sapendo la prima Domenica, le saprà tutte, mentre dopo la Domenica, e gli altri sei giorni della settimana, succede sempre l'altra Domenica. Ora la detta Domenica si troverà col trovare la lettera Domenicale di quell'anno.

315. La regola per trovarla è la seguente. Agli anni di Cristo precedenti si aggiungono i bisestili scorsi, e da tutta la somma poi si tolgono dieci; si divide per sette, e ciò che resta dà il primo giorno dell'anno. I numeri che restano indicano la lettera. Queste sono A B C D E F G, alle quali corrispondono 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Il numero che resta si sottrae da nove, e quel che rimane è la lettera Domenicale. Se rimane uno, è A; se due B, ec. Per sapere poi, quanti anni bisestili sieno passati, si fa così. Si dividono gli anni di Cristo per quattro, e senza curarsi il residuo, il numero di detta quarta parte è il numero di detti bisestili già scorsi, col toglierne però due, perchè secondo la correzione Gregoriana, il 1700. e il 1800. non furono bisestili, come neppure lo sarà il 1900. Nella prima edizione di quest'Opera riportai la regola che dà il Merati, ma furono tanti gli errori occorsi nella stampa, che divenne una regola falsa. Ora ne ho riferita una più breve, e più facile, presa dalle Istituzioni Aritmetiche di Paolino di S. Giuseppe, da cui è chiamata, *omnium brevissima, atque pulcherrima.*

316. La seconda cosa, che dee fare un Compilatore del Calendario, è di ritrovare la Domenica, in cui accade la Pasqua di Risurrezione in quell'anno. Trovatala, potrà subito disegnare il mese, e il giorno della Domenica di Settuagesima ec., e di tutte le feste mobili, che tutte dipendono dal giorno di Pasqua. Questa solennità dee celebrarsi nella prima Domenica dopo la Luna decimaquarta che cade dopo i 21. di Marzo, nel qual giorno, non già secondo l'Astronomia, ma secondo la determinazione della Santa Chiesa accade l'Equinozio di Primavera. Che però quella Luna che comincia prima degli 8. di Marzo non serve per trovare la Pasqua, mentre la decimaquarta della Luna che cominciasse ai 7., sarebbe a'20. In tal caso la Luna Pasquale comincerebbe a'5. Aprile. Se a'21. Marzo è Domenica, tuttocchè sia passata la decimaquarta della Luna, non può in detta Domenica celebrarsi la Pasqua, ma nella seguente; perchè, come si disse, deve celebrarsi dopo i 21. Per conseguenza non può accadere il giorno di Pasqua, nè avanti i 22. Marzo, nè dopo i 25. Aprile. Per trovare il giorno

in cui accade, bisogna prima trovare il giorno del Novilunio, o sia il giorno in cui comincia la Luna nuova; acciò si sappia qual è il decimoquarto di essa. Il Novilunio non si può trovare, se non si sa l'Epatta di quell'anno. Sicchè diremo prima come si trova il numero dell'Epatta; indi come per mezzo dell'Epatta si trovi il Novilunio; e trovato questo si possa rinvenire il giorno della Pasqua.

317. Si può trovar l'Epatta dell'anno nuovo coll'aggiungere undeci a quella del vecchio, e quando la somma unita supera trenta, il numero che vi è di più è l'Epatta. Nel 1795. l'Epatta fu 9. In quest'anno 1796. aggiunti undici a nove, l'Epatta è 20. Nel 1797. aggiunti undici a venti, fanno 31. Tolto i 30., come si è detto, l'Epatta è 1.; e così in appresso. Ma se colla detta aggiunzione di undici, si arriva a 30., in quell'anno non vi è Epatta. Si può anche trovar l'Epatta col *Clico Lunare*, o sia coll'*Aureo Numero*, il quale si forma così: All'anno corrente aggiungi uno (*), e poi dividi per 19.: ciò che resta è l'Aureo Numero; e se niente resta, il detto numero è 19. L'Epatta poi si trova così: Si moltiplica l'Aureo Numero per undici, e dal prodotto si toglie undeci; (dopo il 1899. si toglie 12.) dividesi il resto per 30., e ciò che rimane è l'Epatta. Se l'Aureo Numero moltiplicato per undici non si può dividere per 30., tutta la somma è l'Epatta. Vediamo l'uno, e l'altro in pratica. All'anno corrente 1796. aggiungasi 1., e sono 1797. Dividasi per 19., il quoziente è 94. e vi restano 10., e questi sono l'Aureo Numero. Moltiplicati 10. per undici fanno 121.; tolti undici, sono 110.; e questi divisi per 30., ve ne restano 20.: ed ecco l'Epatta dell'anno corrente. Veniamo ora al modo di sapere i giorni della Luna, ed il Novilunio. All'Epatta si unisce il numero de' mesi, che sono passati da Marzo *inclusive* sino al giorno di cui si vuol saper la Luna, computandoci anche il mese che allora corre: vi si uniscano di più i giorni dello stesso mese; e sottratto, se si può, 30. da tutta la somma, ciò che rimane è il giorno della Luna; e se non si ha potuto sottrarne 30., tutta la somma indica l'età della Luna (**). Alle volte l'Aureo numero è 1., ed in quell'anno non vi è Epatta; perchè moltiplicato 1. per 11., si fanno 11.; e tolti 11., nulla resta. In quell'anno per trovare i Novilunj, si unisce soltanto il numero de' mesi col numero de' giorni del mese. E si avverta, che

(*) Questo numero 1. si aggiunge perchè il primo anno dell' Era volgare (sia o no questo l'anno della nascita di Cristo, nel che disconvengono gli eruditi) venne quando il numero d'oro segnava 2., che è quanto a dire che il *Ciclo Lunare* avea già preceduto di un anno la detta Era; percui affinchè si faccia il calcolo del numero d'oro nel *Ciclo Lunare* corrente debbesi aggiungere il numero 1. esprimente quell' anno che precedette il primo Ciclo dell' Era volgare. Ciò abbiamo avvertito affinchè s' intenda la ragione della regola allegata dal nostro Autore. *L' Annotatore.*

(**) Questa regola data quì dall' Autore per trovare i giorni della Luna è falsa per la seguente ragione. Egli vuole che all'Epatta si unisca il numero de' mesi che sono passati da Marzo *inclusive*, sino al mese di cui si vuol sapere il giorno della Luna, e vuole che anche questo mese s' includa. Quest'ultima cosa è falsa; poichè se si debbono altresì aggiungere i giorni di quel mese di cui si cerca la Luna, non si può includere il mese stesso, il quale non è scorso, ma sta correndo. Quindi se si cercano i giorni della Luna in Marzo stesso, non si deve includere alcun mese, ma soltanto sommare l'Epatta e i giorni del mese scorsi sino a quello di cui si cerca l'età della Luna. Infatti in quest'anno in cui si scrive (1842.) l'Epatta è 18.: or volendosi sapere nel giorno 13. di Marzo che età abbia la Luna, secondo la regola dell' Autore a 18. si dovrebbe aggiungere 1. indicante il mese di Marzo, e poi 13.: la somma totale è 32., da cui togliendone 30. resterebbe 2.; lo che significa che è il secondo giorno della Luna. Ma ciò è falso: poichè nel giorno 13. è il Novilunio; come si vede nel Calendario Gregoriano che al giorno 13. di Marzo corrisponde l'Epatta 18. Il Rivard nel suo *Trattato del Calendario* (Tit. *Uso del Calendario*) vuole che nel novero de' mesi si escluda Marzo, e s' includa il mese in cui si cerca l'età della Luna: ciò monta allo stesso, ma meglio è esprimersi nella maniera che noi abbiam fatto, perchè se ne vede più chiaramente la ragione. *L' Annotatore.*

l'Epatta di un anno comincia ad usarsi quando comincia il mese di Marzo, e per Gennajo, e Febbrajo si fa uso dell'Epatta dell'anno scorso. Finalmente per trovare il Novilunio, o sia il giorno della Luna nuova, si unisce soltanto l'Epatta col numero de' mesi, e la somma si sottrae da 30., e se è più di 30., da 60.: il residuo indica il giorno del Novilunio.

318. Dunque nell'anno presente volendo sapere qual è il giorno del Novilunio di Marzo, all'Epatta che è 20., si unisce 1. che è il numero de' mesi; poi si sottrae 21. da 30., e si conchiude, che a'9. Marzo si fa il Novilunio(*). E perchè la prima Domenica dopo la 14. di detta Luna accade a' 27. dello stesso mese, dunque il giorno di Pasqua è a' 27. Marzo. Trovato la Pasqua, subito si sa il primo di Quaresima, perchè numerando giorni 45. avanti a'27. Marzo, si trova, che a'10. Febbrajo è il giorno delle Ceneri; e per conseguenza a'24. Gennajo è Settuagesima, a'31. Sessagesima, ed a' 7. Febbrajo Quinquagesima. Aggiungendo poi a'27. Marzo giorni 40., inclusovi il 27. giorno di Pasqua, e il giorno dell'Ascensione, si trova che questa accade a'5. Maggio, e la Pentecoste ai 15., cioè dieci giorni dopo l'Ascensione, e 50. dopo Pasqua. Si sa poi, che la Domenica seguente si celebra la festa della SS. Trinità, e il Giovedì dopo la detta Domenica la festa del *Corpus Domini*. Le Rogazioni sono sempre i tre giorni antecedenti all'Ascensione: dunque in quest'anno sono a' 2. 3. e 4. Maggio. Le Quattro Tempora di Primavera sono sempre dopo la prima Domenica di Quaresima; e quelle di Està nella settimana di Pentecoste. Sicchè dal già detto si rileva, che nell'anno presente le prime accadono a'17. 19. e 20. di Febbrajo, e le seconde a' 18. 20. e 21. di Maggio. E per dare in questo medesimo luogo la notizia delle Quattro Tempora di Autunno, e d'Inverno, aggiungiamo, che quelle sono sempre nel Mercordì, Venerdì, e Sabbato dopo i 14. Settembre, e queste sempre ne' suddetti giorni che sieguono i 13. Decembre; e perciò queste si dicono *post lucem*, cioè dopo la festa di S. Lucia; e quelle *post crucem*, cioè dopo la festa dell'Esaltazione della Santa Croce. Allorchè i prefati giorni de' 14. e de' 13. accadono di Mercordì, non cominciano in esso le Quattro Tempora, ma nel seguente (**).

(*) Quest'altra regola del nostro Autore anche è falsa, come si vede coll'esempio. Nell'anno corrente, come ho detto, l'Epatta è 18., a cui aggiungendo 1. pel solo mese di Marzo sono 19. e sottraendo questo numero da 30. si ha il residuo 11. Or il novilunio non è agli 11. ma ai 13. Se l'Autore avesse gittato l'occhio sul Calendario Gregoriano avrebbe veduto che egli ha errato nello stesso esempio che adduce, poichè nel mese di Marzo l'Epatta 20. sta segnata agli 11., non già ai 9. Il povero Autore non ne capiva niente di tutta questa faccenda del Calendario. Due errori vi sono nella regola da lui data, il primo nel volere contare il mese di cui aggiunge i giorni, come abbiamo avvertito nella Nota precedente: ed il secondo nel volere sottrarre la somma da 30., mentre si deve sottrarre da 31.; giacchè il numero 30. esprime il termine della Lunazione antecedente, e l'unità esprime appunto il novilunio, come meglio diremo nella Nota seguente. Tuttavolta bisogna qui avere un'altra avvertenza, che alcuni trascurano, e però la regola diviene falsa in alcuni casi, cioè che cercandosi l'età della Luna in uno dei mesi pari, quali sono Febbrajo, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, e Dicembre, devesi aggiungere un'altra unità alla somma che si sottrae da 31., e ciò perchè in questi mesi le Lunazioni sono di 29. giorni, non di 30. ma quest'addizione non sempre si fa dai primi giorni del mese. Quindi è che noi nella Nota seguente per trovare la Pasqua diremo che se è Epatta di Marzo le si dà il complemento a 31., se è di Aprile il complemento a 30., ed in alcuni casi ivi spiegati anche a 29. Tutto si potrebbe ridurre a 31., ma in tal caso bisognerebbe per Aprile aggiungere all'Epatta un altro numero esprimente il mese di Marzo già scorso; ed essendo Aprile uno dei mesi notati, si dovrebbe aggiungere un altra unità, ma questo accade in due casi soltanto per l'Epatta Pasquale, che non va oltre i 5. di Aprile. Laonde per non aggiungere queste unità abbiamo detto che si dà complemento a 30., o a 29., secondo le notate posizioni, poichè in tal maniera si ha lo stesso risultato. *L'Annotatore.*

(**) Nei Breviarj vi sono due Tavole per trovare la Pasqua, e quando i Breviarj son

319. Dee anche sapere chi compone il Direttorio, che la prima Domenica dell'Avvento è quella che o cade nel giorno di S. Andrea, o gli è più vicino (1); e

---

divisi in trimestri, si troveranno nella parte Autunnale, non per altra ragione se non perchè quella parte offriva il volume più piccolo, dove anche sono le Rubriche generali del Breviario. La prima delle dette Tavole si chiama *Tabula Paschalis antiqua reformata*, e la seconda *Tabula Paschalis nova reformata*. In quest'ultima, dove il metodo di trovar la Pasqua è più facile, si prenda nell'ordine delle Lettere Domenicali, che è a fianco, la Lettera Domenicale di quell'anno di cui si cerca la Pasqua (se è anno Bisestile che ne ha due si prenda la seconda), ed in quella casella si cerchi l'Epatta dell'anno in quistione, e volgendo lo sguardo a destra nella medesima linea della detta Epatta si avrà la Pasqua e le altre Feste mobili. Nella tavola Pasquale poi *antiqua reformata* si procede con diverso metodo, cioè nel Cielo delle Epatte che è situato verso la parte sinistra si prenda l'Epatta dell'anno di cui si cerca la Pasqua, e nell'ordine delle lettere Domenicali che è a fianco si prenda la lettera Domenicale che corre in quell'anno, la prima che s'incontra al di sotto dell'Epatta trovata, cosicchè se la data lettera è nella stessa linea dell'Epatta non debba prendersi quella che è nella stessa linea, ma la medesima lettera nell'ordine più abbasso, cioè la prima che s'incontra di sotto; e trovatasi questa, si proceda collo sguardo verso la sinistra, nella medesima linea della lettera trovata, si avrà la Pasqua, come anche le altre feste mobili. Così nell'anno 1842. (in cui scrivo) l'Epatta è 18. e la lettera Domenicale b. Nel Cielo delle Epatte verso la destra si trovi 18. e nell'ordine delle lettere Domenicali la lettera b che s'incontra la prima sotto l'Epatta trovata, e si avrà in linea Settuagesima a 23. Gennajo, il giorno delle Ceneri a 9. Febbrajo, Pasqua a 27. Marzo ec. Anzi senza neppure le due mentovate Tavole si può trovare la Pasqua col solo Calendario Ecclesiastico Gregoriano che sta al principio del Breviario, osservando i due soli mesi di Marzo, e di Aprile; lo che si può praticare col metodo seguente. Si prenda l'Epatta dell'anno di cui si cerca la Pasqua, e quel numero si cerchi nel Cielo delle Epatte, che sta al lato sinistro di detto Calendario, tra gli 8. di Marzo, e i 5. di Aprile. inclusi entrambi questi giorni. Trovatasi in questo spazio l'Epatta di quell'anno si viene ad avere il novilunio della Luna Pasquale, a cui aggiungendosi 13. altri giorni che col giorno dell'Epatta (ossia del novilunio) formano 14., si ha il plenilunio. Quindi per aversi il giorno di Domenica, che è appunto la Pasqua, si prenda nell'ordine delle lettere Domenicali, la lettera di quell'anno, che è immediatamente sotto quel plenilunio; e quel giorno appunto è Pasqua. Per esempio l'Epatta dell'anno venturo, ossia dell'anno 1843., è 29., che nel detto spazio si trova a dì 1. Aprile. Quindi aggiungendosi 13. giorni alla detta Epatta, ossia contandosene 14. colla detta Epatta, si ha il plenilunio nel giorno 14. di Aprile. Indi nell'ordine delle lettere Domenicali prendendosi la prima A che s'incontra sotto il giorno 14. di Aprile (giacchè la lettera Domenicale del 1843. è A) si troverà questa corrispondere a dì 16. Aprile; e quel giorno appunto è Pasqua. Ho detto che non deve prendersi l'Epatta o sia il novilunio prima degli 8. Marzo, poichè darebbe un plenilunio prima de' 21. di Marzo, e quindi non buono per la Pasqua, perchè prima dell'Equinozio, essendo stato fissato dalla Chiesa l'Equinozio nel giorno 21. di Marzo. E si avverta che se la lettera Domenicale è nella medesima linea dell'equinozio devesi prendere quella che viene più sotto; poichè in tal caso il plenilunio caderebbe di Domenica, ed è stato determinato dalla Chiesa nel Concilio Niceno che in tale incontro devesi prendere la Domenica appresso. Che se poi qualcuno volesse eseguir questo metodo da noi proposto senza neppur guardare il Calendario, potrebbe farlo nella maniera seguente. Dovrebbe distinguere quando l'Epatta dell'anno di cui si cerca la Pasqua è minore di 24., e quando è maggiore di 23., poichè la prima appartiene al mese di Marzo, e la seconda al mese di Aprile. Nel primo caso si aggiungono tanti giorni sino a 31., ed il numero de' giorni che si aggiunge, ossia il complemento a 31., esprime appunto il giorno del mese in cui è l'Epatta ossia il novilunio; ovvero (lo che vale lo stesso) l'Epatta dell'anno si sottragga da 31. ed il residuo darà l'Epatta del mese. Ciò accade per la ragione, che l'Epatta dell'anno significa il numero de' giorni che ha la Luna nell'anno corrente, ossia di quanti giorni la Luna ha preceduto nell'anno scorso, giacchè l'Epatta di ciascun anno incomincia appunto nel mese di Marzo. Laonde arrivando sino a 30. si compie quella Lunazione ed aggiungendo 1. si ha il primo giorno della Luna nuova, ossia dell'Epatta di Marzo. Per esempio l'Epatta di quest'anno 1842. è 18. a cui per aversi il complemento a 31. si debbono aggiungere 13. giorni; ovvero (che vale lo stesso) sottraendosi 18.

(1) *Rubr. gen. Brev. tit.* 4. *n.* 7.

che quando si dice, *prima Domenica*, *seconda Domenica del tal mese etc.*, ciò s'intende di due maniere, e si distingue l'una dall'altra dalla materia di cui si tratta. Se trattasi di qualche principio di libro assegnato dalla Rubrica alla prima Domenica del mese, la medesima Rubrica ha determinato, che per prima s'intenda quella che è più vicina alle Calende, o sia al primo giorno del detto mese, o pure che accade nello stesso primo giorno (1). Mettiamo per esempio il principio del primo libro de' Maccabei assegnato nella prima Domenica di Ottobre. Se questo mese comincia di Giovedì, di Venerdì, o di Sabbato, la Domenica che siegue è la prima di Ottobre; ma se comincia di Lunedì, o Mercordì, allora l'ultima Domenica di Settembre si ha per prima Domenica di Ottobre. Qualora poi trattasi di qualche festa assegnata alla prima, seconda ec. Domenica del mese; in tal caso si ha per prima quella che nello stesso mese occorre nel primo luogo; per seconda quella che occorre nel secondo luogo ec. Sicchè in quell'anno cui il primo di Ottobre accade nel Lunedì, Martedì, o Mercordì, la prima Domenica di Ottobre nel principio del sopraddetto libro de' Maccabei, è l'ultima di Settembre; ma la detta prima Domenica per la festa del SS. Rosario, è la prima che accade in detto mese di Ottobre, che nel Direttorio si chiamerà Domenica seconda di Ottobre, in riguardo al motivo già esposto.

da 31., si ha 13. Dunque il giorno 13. di Marzo è l'Epatta, ossia il novilunio. Nel secondo caso poi, cioè quando l'Epatta dell'anno di cui si cerca la Pasqua è maggiore di 23., allora bisogna cercare l'Epatta Pasquale in Aprile. Imperocchè abbiam detto di sopra che il novilunio Pasquale non può venire prima degli otto; or il compimento di 23., a 31. è appunto 8.; quindi un Epatta maggiore di 23. non può appartenere a Marzo per aversi la Pasqua, giacchè il compimento di 24. a 31. è 7., il compimento di 25. a 31. è 6., e così in seguito. Ciò posto: data un' Epatta maggiore di 23., per aversi il novilunio bisogna dare all'Epatta di quell'anno il compimento, non già a 31., ma a 30., ossia sottrarla da 30. e si avrà il plenilunio in Aprile. Così nell'anno vegnente (cioè 1843.), essendo l'Epatta 29., per darle il complemento a 30. bisogna aggiungere 1.; dunque nel primo giorno di Aprile è il novilunio. Quì nondimeno deve farsi un' eccezione per l'Epatta 24. che si trova segnata a fianco dell'Epatta 25. a dì 5. Aprile; poichè quando accade la detta Epatta 24. deve darsi il compimento; non a 30., ma a 29. Similmente essendovi due Epatte 25. una a fianco del 24. scritta collo stesso carattere e colore, e l'altra a fianco del 26. scritta con diverso carattere, (cioè saraceno o arabico se le altre sono segnate con numeri romani) oppure con diverso colore, in quest' ultima anche dovrà prendersi il compimento non a 30., ma a 29.; ed allora quest' ultima si usa quando in quell'anno in cui accade l'Epatta 25. il Numero d'oro è maggiore di 11. Avutasi poi l'Epatta, ossia il novilunio Pasquale facilissimamente si ha il plenilunio coll'aggiungervi 13. altri giorni, i quali uniti al giorno dell'Epatta danno la XIV. della Luna. E quì si noti che il plenilunio Pasquale non può essere nè più presto de' 21. Marzo, nè più tardi de' 18. Aprile.

Appuratosi il plenilunio Pasquale facilmente si ha la Pasqua, la quale deve venire nella Domenica seguente. Devesi vedere quel giorno del mese in cui accade il plenilunio, qual giorno sia della settimana. Ciò si ha con la seguente regola facilissima. Si prenda la somma di tutti i giorni scorsi dal 1. di Gennajo inclusivo fino al giorno del plenilunio anche inclusivo; quindi se la lettera Domenicale non è A si tolgano tanti giorni, quante sono le lettere che precedano la lettera Domenicale di quell'anno per far cominciare le settimane da Domenica; ciò che resta si divida per sette, ed il residuo di tale divisione darà il giorno della Settimana. Se resta 1. è Domenica, ed in tal caso otto giorni dopo è la Pasqua: se resta 2. sette giorni dopo è la Pasqua, e così in seguito. Se nulla vi resta, il plenilunio viene di Sabbato, ed allora il giorno appresso è Pasqua. Così in quest' anno 1842., essendo l'Epatta 18. prendendosi il complemento a 31. si ha il novilunio nel giorno 13., quindi aggiungendosi altri 13. giorni si arriva a 26. Sommando poi 31. giorni di Gennajo; 28. di Febbrajo, e 26. di Marzo sino al plenilunio inclusivo, si ha la somma totale 85. Or essendo in quest' anno la lettera Domenicale B. cui non precede se non l'A, si dovrà togliere un numero solo dalla data somma e si avrà 84. i quali divisi per 7. non danno residuo alcuno. Per cui il giorno 26. che è il plenilunio Pasquale, accade di Sabbato, e però nel giorno

(1) *Ibid.*

320. Devesi parimente additare nel Calendario, qual sia la lettera del Martirologio in quell'anno; acciò nel principio della lezione del medesimo possa indicarsi il giorno della Luna. Or la detta lettera del Martirologio corrisponde al numero dell'Epatta di quell'anno; in modo che quando il numero suddetto è 1., la lettera del Martirologio è *a*; quando il numero dell'Epatta è 2., la prefata lettera è *b*; e così in appresso, secondo la seguente Tavola, in cui si osserveranno le lettere del Martirologio corrispondenti ai numeri dell'Epatte.

Epatta	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Lit. Mart.	a,	b.	c.	d.	e,	f,	g.	h.	i.
Epatta	10,	11.	12.	13,	14.	15.	16,	17.	
Lit, Mart,	k.	l,	m.	n,	p.	q.	r.	s.	
Epatta	18,	19,	20.	21.	22.	23,	24.	25.	
Lit. Mart,	t.	u.	A	B	C	D	E	F	
Epatta	25.	26,	27.	28,	29,	*			
Lit, Mart,	F	G	H	M	N	P			

Qui si vede notato due volte il num, 25,, e due volte la lettera F senz'alcuna distinzione; ma nel Martirologio sono distinti col colore nero, e rosso; e il 25, di color nero corrisponde al F dello stesso colore; e così pure il 25, di color rosso, La lettera P addita la Luna in quegli anni ne'quali non vi è Epatta; il che accade quando l'Aureo Numero è 1. (*n. 316.*)

321. È solito di notarsi ancora nel Calendario il Ciclo Solare, e l'Indizione Romana; e perciò soggiungiamo per ultimo la maniera di trovare in ogni anno l'uno, e l'altra, Per sapere il Ciclo Solare, si aggiungono nove all'anno di Cristo che corre: poi tutta la somma si divide in 28., e il numero che resta è il Ciclo Solare; e se niente resta, il Ciclo è 28. Si trova l'Indizione coll'aggiungere all'anno di Cristo 3., e col divider poi tutta la somma per 15.: ciò che resta è l'Indizione; e se nulla vi rimane, l'Indizione è 15. L'Indizione odierna de'Pontefici comincia dal primo di Gennajo; ma quella de'Romani cominciava da'24. Settembre, siccome dal primo Settembre quella de' Greci.

322. Abbiamo finora esposto la maniera di trovare i Cicli, l'Epatta, l'Indizione, senza dire altro intorno tali cose, sì perchè il Lettore che vuol sapere il solo necessario, lo trovi unito insieme senza interrompimento; e sì per non appartenere al disegno di quest'Opera il trattare di sì fatte cose; delle quali chi vuol rendersi istruito appieno, deve ricorrere agli Autori che ne trattano *ex professo*. Noteremo non pertanto qui poche cose, stimando, che dispiacerebbe a molti, se le ommettessimo.

323. Dunque la parola *Ciclo* vuol dire una rivoluzione di anni, che dopo es-

appresso è Pasqua, cioè a dì 27. di Marzo, Se poi non si voglia avere l'imbarazzo di fare tal divisione, si può avere con più facilità lo stesso risultato, tenendo in memoria che il mese di Marzo incomincia colla lettera D, ed il mese di Aprile colla lettera G. Or ricorrendo le medesime lettere di otto in otto giorni chiaramente s'intende che la lettera D per Marzo, e la lettera G per Aprile, accadono ne' giorni 1., 8., 15., 22., 29. Perciò facilmente si può dedurre la differenza di tali lettere alla lettera Domenicale di quell'anno di cui si cerca la Pasqua. Per esempio in quest'anno 1842. la lettera Domenicale è B, che precede di due piazze la lettera D; perciò essendo segnata la lettera D ai 29., la lettera B è segnata ai 27.; ed essendo il plenilunio, siccome abbiam detto, ai 26., viene a cadere di Sabbato, e a dì 27. è Pasqua, Con questo metodo da noi proposto senza bisogno di Tavole, o di Calendario, facilissimamente si ricaverà la Pasqua a memoria. E qui avvertiamo che avendo nominato di sopra i novilunj, e plenilunj abbiamo inteso parlare di quelli fissati dalla Chiesa, i quali sono posteriori quasi sempre di qualche giorno a quelli Astronomici; ma ciò è stato fatto con disegno, affinchè la Pasqua de' Cristiani non potesse accader mai nello stesso giorno che quella degli Ebrei. Notiamo ancora che alcuni Cronologi per esattezza di espressione non vogliono che si dica, che la Pasqua cade nella *Domenica seguente il plenilunio*, ma nella *Domenica seguente la XIV. della Luna*; tuttavolta noi non siamo entrati in queste minutezze, e ci basta solo ora di avvertirlo. *L'Annotatore.*

sere scorsi, ricominciano da capo. Il Ciclo Solare è un'intervallo di anni 28., compiti i quali ricominciano da capo collo stesso ordine delle lettere Domenicali. Non è tuttavia perpetua questa rinnovazione di tali lettere in ogni 28. anni; e perciò non ci siamo serviti di questo Ciclo per regola da trovare le medesime lettere; ma abbiamo esposta un'altra regola che è perpetua. Il numero di questo Ciclo significa, che dalla venuta di Gesù Cristo sinora sono passati tante volte anni 28., quant'è il numero quoziente del Ciclo; e se prima di dividere in 28. gli anni di Cristo, vi si aggiungono nove, ciò si fa, perchè il medesimo nacque il decimo anno del Ciclo Solare, o sia quando da nove anni era cominciato da capo il corso delle medesime lettere Domenicali. Il numero poi che resta dopo la detta divisione significa, che del presente Ciclo, o sia numero di anni 28., ne sono scorsi tanti, quanti ne indica il detto numero. All'anno presente 1796. aggiungete 9., sono 1805., che divisi per 4., il quoziente, o sia il numero di ogni quarta parte è 64., e rimane 13. Dunque dalla nascita di Cristo sino a quest'anno, sono scorsi sessaquattro volte anni ventotto, e 13. anni di più; vale a dire, corre il tredicesimo anno del Ciclo Solare sessantesimo quinto.

324. Il Ciclo Lunare è una serie di anni 19., passati i quali ritornano i Novilunj allo stesso giorno del mese in cui accaddero 19. anni addietro; e sieguono ad accadere collo stesso ordine, con cui accaddero in detti anni scorsi. Si dice numero *aureo*, perchè nella piazza di Atene era solito di notarsi con lettere di oro per indicare i Novilunj. Per trovar l'Aureo Numero, all'anno corrente di Cristo, come fu detto, si aggiunge uno; perchè la sua nascita sortì nel secondo anno del Ciclo Lunare, cioè nel secondo anno, da che era cominciato da capo il corso dei Novilunj nel medesimo giorno. Fu detto ancora, che in quest'anno il quoziente dell'Aureo Numero è 94., e ve ne rimangono undici. Dunque dalla Nascita di Cristo novantaquattro volte è ricominciato da capo lo stesso ordine de' Novilunj, o sia sono scorsi 94. volte 19. anni; ed ora corre l'anno undecimo della novantesima quinta rivoluzione di detti 19. anni. Questo Ciclo Lunare non giova più per sapere i Novilunj, e i giorni della Luna; perchè i moderni Astronomi conobbero, che ogni 19. anni i detti Novilunj accadono un'ora, minuti 27., e secondi 37. prima di quello che accaddero nel primo anno del Ciclo passato. Serve ora questo Ciclo per trovar l'Epatta, e per mezzo di questa poi si trova il Novilunio.

325. L'Epatta è un'aggiunta di undici giorni che in ogn'anno si fa all'anno Lunare che è di giorni 354., acciò uguagli l'anno Solare composto di giorni 365. E perciò i Novilunj in ogni anno accadono undici giorni prima di quel che accaddero nell'anno antecedente, onde per saperne i giorni per mezzo dell'Epatta, questa dee in ciascun anno crescere giorni undici. L'Indizione finalmente è una serie di quindeci anni, dopo i quali comincia l'altra. Intanto si è detto, che prima di divider gli anni di Cristo per quindici, si aggiungono tre, perchè Cristo nel quarto anno dell'Indizione che allora correva nacque sopra la Terra. Servendosi della regola data al n. 321., si troverà che quest'anno 1796. è il 14. dell'Indizione.

326. Conchiudiamo con alcuni versi fatti per ricordarsi delle regole per trovare le cose sopraddette.

Per lo Ciclo Solare.

Junge annis Domini ter ternos, perque viginti,
Octo seca summam: Cyclus Solaris habetur.

Per lo Ciclo Lunare.

Unum addes annis Domini; summamque novenis
Et denis tribuas; numerus ut tibi aureus adsit.

Per l'Indizione.

Si tribus adjunctis, Domini diviseris annos,
Ter tibi per quinos, Indictio certa patebit.

RISPOSTA

Del Maestro di Cerimonie di Sua Santità Sig. D. Giuseppe Dini a Ferdinando Tetamo, sulla Comunione da farsi nel mezzo della Messa di Requie celebrata con paramenti neri colle Particole preconsecrate.

---

327. L'uso del color nero, che adopera la Chiesa nelle sacre Vesti de' suoi Ministri in alcune Ecclesiastiche Funzioni, quali ora si restringono semplicemente a quelle che si fanno in occasione di Esequie, e Funerali, era ne'tempi antichi più comune; mentre i sacri Ministri adoperavano i neri ornamenti in alcuni altri determinati tempi, come ce ne fa una indubitata fede infra gli altri l'Ordine Romano XIII. pubblicato dal celebre Padre Mabillon nel secondo tomo del suo Museo Italico alla pag. 255., ove prescrivendosi, qual colore convenire debba alle sacre Vesti ne'diversi tempi dell'anno, si stabilisce infra le altre cose, che il color verde si usi dall'Ottava dell'Epifania sino alla Settuagesima, ed il color nero dalla Settuagesima sino al primo di di Quaresima, il che più distintamente lo spiega Guglielmo Durando, e dopo di lui il Card. Gaetano nipote del Pontefice Bonifazio VIII. nell'Ordine Romano XIV., dicendo che: *Nigris utendum est Feria VI. in Parasceve, et in diebus afflictionis, et abstinentiae pro peccatis; et etiam in Rogationibus, et Processionibus, quas Pontifex nudis pedibus facit, et in Missis pro Defunctis, et ab Adventu usque ad Vigiliam Nativitatis, et a Septuagesima usque ad Sabbatum Paschae.* Il dottissimo Pontefice Innocenzo III. anch'egli espressamente autorizza quanto si è detto di sopra circa l'uso del color nero; ed aggiunge ancora dippiù che tanto il color pavonazzo quanto il nero adoperavansi, quasi fosse un solo; dicendo, che: *Violaceo colore uti in diebus, quibus est usus nigri coloris, non est inconveniens:* Donde chiaramente ne risulta, essere stato dalla Chiesa adoperato per molto tempo, tanto il color pavonazzo per il nero, quanto il nero per il pavonazzo, come osserva Agostino Patrizio nella Prefazione alla nuova Compilazione del Romano Pontificale, ch'egli dedicò al Pontefice Innocenzo VIII.

Ciò presupposto, pria di passare all'esame del proposto quesito, vorrei premettere una dimanda, ed è, se ne'tempi sopra enunciati, ne' quali ritrovasi prescritto l'uso del color nero, sia stata amministrata a'Fedeli la Sacra Eucaristia nella Santa Messa; e credo che non possa esservi veruno, che voglia sostenere, che la Chiesa abbia voluto far rimanere privi della partecipazione della Sacra Mensa i suoi Figliuoli per l'incoerenza del color nero negli ornamenti Sacerdotali non convenienti, come si suppone, alla distribuzione del Pane Eucaristico.

Quanto sia stato controverso il punto, se sia lecita l'amministrazione della Sacra Comunione, non solo avanti, e dopo la Messa de'Defunti, ma ancora nella medesima Messa, fatta la funzione di ambe le specie Sacramentali dal Sacerdote, è troppo a tutti palese; anzi non puole negarsi, essere stati propalati dai Decreti della Sacra Congregazione de' Riti, per provarne, e stabilirne la proibizione di un tanto pio costume. Ma siccome dipoi, come eruditamente nota la sempre gloriosa memoria del Pontefice Benedetto XIV. nella sua Opera *De Sacrificio Missae* alla *Sez. 2. §. 163.*, furo-

no quest'istessi Decreti della Sacra Congregazione de' Riti soppressi, ed annullati, ad intuito delle gravissime ragioni proposte dal Cardinale Ferrari in un suo dottissimo voto, nel quale con fortissimi fondamenti provava l'inconvenienza di tale stabilimento; parve dovesse essere superata qualunque difficoltà, ed insieme soddisfatti gli animi di quelli, che si opponevano ad un rito tanto venerabile, quanto antico.

Non esser così accaduto, ben ce lo dimostra il decorso del tempo, nel quale suscitata di nuovo, se non in tutto, almeno in parte la stessa difficoltà, incominciarono a promoverne un'altra, cioè che non si potesse, e non fosse conveniente di distribuire la Sacra Comunione nella Messa de' Morti, dopo quella del Sacerdote, prevalendosi, non di Particole consecrate nella stessa Messa, ma bensì di quelle già preconsecrate, e che si custodiscono nel Ciborio. Per il che si appigliarono al partito di fare autorizzare questa loro opinione con un Decreto, quale dicono emanato dalla Sacra Congregazione de' Riti l'anno 1741. li 2. Settembre *in una Aquen.*

Che che sia della identità di tale Decreto, cagiona a me una somma dubbiezza il riflettere, che essendo stata sempre vieppiù in piedi la detta difficoltà, veruno siasi acquietato alla sopranominata determinazione. Questo fondamento di dubitare però è molto piccolo in confronto ad un altro troppo autentico, ed altrettanto autorevole documento, quale è questo ch'esiste nelle Opere del sopralodato Pontefice Benedetto XIV. nella citata Opera al §. 165. il quale espressamente parla della Comunione dei Fedeli nella Messa de' Morti; e riferite le opinioni, sì di quelli che asseriscono poterli fare con Particole consecrate nella stessa Messa, sì degli altri che affermano potersi ancora fare colle Particole preventivamente consecrate, conclude non saper comprendere quale incoerenza vi sia, che tale Comunione possa farsi con Particole consecrate in altre Messe: dichiarandosi non saper combinare quale disparità, e distinzione possa esservi tra le sacre Particole custodite nel Ciborio, e tra quelle consecrate nella stessa Messa, in cui viene richiesta dal popolo la distribuzione della sacra Eucaristia: concludendo con dichiararsi apertamente per l'affermativa.

Sopra un tale fondamento così ragionò Benedetto XIV. il quale era un Pontefice dottissimo ed illuminatissimo, particolarmente nella dottrina de' Sacri Riti; egli parlando di questa controversia, si è spiegato nella sopracennata maniera; dunque la difficoltà che si propone non sussiste, o ragionevolmente puole dubitarsi, che non sia appoggiata a veruna stabile, ed autentica decisione, che ne prescriva l'uso incontrastabilmente.

Quello poi che maggiormente dà forza a quanto ho detto già, si è, il non potersi opporre dalli Fautori del contrario sentimento, essere stata quest' Opera scritta dal detto Pontefice molto tempo prima del Decreto del 1741. Mentre premesso ciò come verissimo, cioè che la prima Edizione Italiana sia stata fatta prima che pubblicato fosse il Decreto suddetto, conviene ancora che questi mi concedano, che la medesima Opera fu dipoi trasportata in Latino sotto gli stessi suoi occhi, e con nuove aggiunte ristampata in Padova l'anno 1745., che vale a dire quattro anni dopo la data del Decreto, e dipoi con altre nuove aggiunte, e più ordinata, ristampata in Roma stessa l'anno 1750., avendoci avuto egli stesso, come si suol dire, le mani, comandando di correggere, e di aggiungere, ove credeva doversi fare: lasciando però sempre intatto quanto già avea scritto in proposito di questa controversia. Che al medesimo non fosse noto il Decreto del 1741., non puol dirsi, mentre oltrechè egli era esattissimamente istruito nelle materie di questa Sacra Congregazione, dovea necessariamente saperlo, a motivo che i Decreti della Sacra Congregazione de' Riti si pubblicano coll'intelligenza del Papa.

Si aggiunga a tutte queste ragioni la pratica costante delle Chiese di Roma,

nelle quali quasi dissi universalmente si pratica la Comunione nelle Messe de' Defunti con Particole preconsecrate.

Avendo dunque tanti gravi ed autorevoli documenti in prova che sia lecita la Comunione dei Fedeli nelle Messe di Requie nella forma suddetta, pare che possa concludersi, non doversi condannare, nè disapprovare, ma lasciarne libero l'uso, almeno sino a tanto che la Sacra Congregazione de' Riti più distintamente non dichiari sopra di questa controversia il suo sentimento.

Ch'è quanto mi è parso di poter rilevare sopra il proposto quesito, rimettendomi sempre a qualunque più savio, e più prudente giudizio, che possa farsene da persona piu esperta, e di maggiore erudizione.

RIFLESSIONI DELL' ANNOTATORE

SULLA PRECEDENTE LETTERA.

Tutte le ragioni allegate dall' Autore dell' esposta Lettera, per dimostrare lecita la Comunione colle Particole preconsecrate nelle Messe da Morti celebrate con paramenti neri, sono tanto di poco conto a fronte di una decretazione contraria, che non valgono la pena di confutarle. Che ha che fare in fatti la lunga discussione antiquaria sull' origine del color nero ne' paramenti sacri colla presente pratica della Chiesa? La sola ragione che può far peso si è l'autorità di Benedetto XIV. nell' Opera *de Sacrificio Missae*, la quale autorità si adduce per dimostrare che il Decreto del 1741. non sia genuino, ed autentico, giacchè in caso contrario non avrebbe potuto sfuggire a questo Pontefice così perito de' Sacri Riti. Ciò non per tanto la genuinità, ed autenticità del riferito Decreto è comprovata pur troppo da non poter essere attaccata con argomenti negativi; giacchè esso, al riferir del Cardellini, si è ritrovato nei registri della S. C. de' Riti, ed io stesso co' proprj occhi ne ho osservata la copia estratta dagli anzidetti registri, e munita del bollo della S. Congregazione de' Riti. Ma non ha guari, cioè nel 1823., fu fatta alla S. C. fra molte altre la seguente dimanda dal Cerimoniere della Cattedrale di Palermo: *Quaestio saepe exorta est, utrum in Missa de Requiem. cum paramentis nigris celebrata, post Communionem Celebrantis, administrari possit Fidelibus adstantibus Eucharistia cum Particulis praeconsecratis; asserentibus nonnullis, posse 1. quia in Operibus Ferdinandi Tetami Decretum S. C. diei 2. Septembris 1741. tamquam apocriphum habendum esse dicatur; 2. quia affirmativum fuit responsum Josephi Dini Apostolicarum Caeremoniarum Magistri, sententiae innixi Benedicti XIV. in suo Opere de Sacrificio Missae; ut autem omnis hac de re tollatur scrupulus, quaesitum fuit* -- An pro certa tenenda sit sententia affirmativa Benedicti XIV., et Tetami, vel supradictum Decretum sub die 2. Septembris 1741? -- A questa domanda la S. C. rispose: *Dilata, et videatur particulariter ex Officio. S.R.C. die 12. Aprilis* 1823. *Panormitana ad IX.* -- Or questa dilazione che ha cercata la S. Congregazione a deliberare, non è, secondo riflette il Gardellini, per dichiarare la genuità del Decreto del 1741., la quale essendo certa non dà luogo ad alcun dubbio, ma sibbene per esaminare se convenga, o nò, dare qualche modificazione alla definizione di quello. Questo Decreto però, nel quale si attende questa nuova deliberazione della S. C., finora non è ancora uscito, e pure sono passati molti anni da che fu promesso col precedente riferito; ond'è che finchè non si dia questa nuova disposizione, rimane nel suo possesso il Decreto del 1741. Giova tuttavolta a tal proposito ascoltare la dottissima annotazione che fa il Gardellini sopra il Decreto del 1823., nel quale, come ho detto, fu differita la risposta decisiva; quindi per esteso riferisco una tale annotazione.

Nemini dubium, quod Decretum diei 2. Septembris 1741. genuinum, et authenticum sit. Inter alia quaesita, quae comprehenduntur in dubio 4. postremum est -- possunt ne in Missa de Requiem consecrari Hostiae infra eam distribuendae? *Et Sacra Congregatio non directe huic quaesito respondit, sed potius regulam dare voluisse videtur, servandam quoad Communionem Fidelibus praebendum in Missis de Requiem. En responsum* -- in Missis itidem defunctorum, seu, ut verbis utar Decreti, in paramentis nigris, non ministratur Eucharistia per modum Sacramenti, extrahendo Pyxidem a Custodia, potest tamen ministrari per modum Sacrificii, prout est, quando Fidelibus praebetur Communio cum Particulis infra eamdem Missam consecratis -- *atque hoc pacto indirecte propositam quaestionem solvit, directe vero legem servandam indixit. Hic autem quaeri posset: quodnam Decretum illud sit, de quo in praefato responso, videlicet* -- seu, ut utar verbis Decreti, in paramentis nigris? -- *Fateor me hujusmodi Decretum minime reperiisse in Sacrae Congregationis Regestis. Forte qui jussus fuit suum pandere votum, digitum intendit in supposititium Decretum, quod dicitur datum* anno 1705., *et legitur in Calendario S. Mariae de Pace Canonicorum Regularium Lateranensium pro* anno 1736., *videlicet* -- Sacerdos in Missa de Requiem non potest populo ministrare Eucharistiam cum Particulis existentibus in Pyxide; potest tamen ministrare Particulas a se consecratas in eadem Missa. S. R. C. die 2. Augusti 1705.; *in hoc tamen non leguntur verba in paramentis nigris. Verumtamen quid juvat in hoc immorari, et persequi De-*

cretum, cujus ne vola quidem, aut vestigium in S. R. C. codicibus? Quatenus autem praefatum Decretum (nempe illud anni 1741.) authenticitatis nota non careat, Sapientissimus Cardinalis Ferrarius, instando in ordinario conventu anni 1711., ne copia fieret alterius Decreti anni 1701., Communionem in Missis de Requiem omnino vetantis (vide Benedictum XIV. de Sacrificio Missae Lib. 3. cap. 18. num. 10. 11. 12.), illud produxisset, quo nihil aptius ad suam sustinendam sententiam; et forte etiam allatae distinctionis modum comprobasset. Nobis satis est, quod genuinum, et authenticum sit Decretum anni 1741., quin simus soliciti de aliquibus verbis praeter necessitatem adhibitis, et insertis, veluti illa sunt, seu, ut verbis utar Decreti, in paramentis nigris, quae S. C. decisionem minime afficiunt. Tota stat ratio in discrimine, quod ponitur inter Communionem administratam per modum Sacrificii, aut per modum Sacramenti; congruit namque, ut petentibus Sacra Eucharistia praebeatur ex Particulis in eadem Missa consecratis, tum quia ita intelligenda videtur adhortatio Tridentinae Synodi Ses. 22. cap. 6. de Sacrificio Missae: tum etiam quia oratio Supplices te rogamus legenda in Canone, peracta consecratione, expresse loquitur de participatione ejusdem Sacrificii — ut quotquot ex hac Altaris participatione Sacrosanctum Filii tui Corpus, et Sanguinem sumpserimus. Quis forte contra consurget, et reponet, nihili fieri oportere argumentum ex Canonis oratione desumptum; quia, si valeret, nec congrueret Eucharistiam ministrare cum praeconsecratis Particulis, etiam in Missis ferialibus, et de Sanctis. Non ego repugno, neque contendo S.C. illud posuisse discrimen, quia prorsus illicitum putasset praeconsecratas Particulas Fidelibus ministrare in Missis vel de Sanctis, vel ferialibus: contendo tamen per illam distinctionem significare voluisse, decens non esse, ut cum paramentis nigris aperiretur Tabernaculum ad extrahendam Pyxidem pro Communione Fidelium. Quidquid vero sit, et quocumque motivo S. C. mota fuerit ad illud ponendum discrimen inter modum, et modum, probans unum, rejiciens alterum; satis nobis est, quod dubitari nequeat de authenticitate Decreti. Quamobrem istud, usque dum alio posteriori revocatum, aut declaratum non fuerit, dat regulam servandam. Nihilominus quaestioni propositae S. C. non respondit, sed satius duxit ampliare judicium, remque maturiori examini subjicere; tum quia non infimae, imo summae auctoritatis Scriptores, (quos inter principem locum tenet Benedictus XIV., quem certe latere nequibat Decretum anni 1741., cum ejus Opus de Sacrificio Missae latine redditum recusum Romae fuerit multo post, scilicet anno 1748.) contrarium sententiam et tuentur, et pluribus rationibus sustinent; tum etiam quia non una eademque est apud omnes Ecclesias, et Sacerdotes consuetudo. Expectandum est igitur novum S. C. Decretum, quo vel illud anni 1741. confirmet, et ab omnibus servari jubeat; vel potius, ne divisiones fiant, et exoriantur scandala, indulgeat, ut quae in Ecclesiis invaluit consuetudo, et praxis, quae huc usque obtinuit, servari possit, et valeat. Interim, donec novum non prodeat Decretum, quo componantur quaestiones, et dissensionibus opportunum afferatur remedium, congruit, ut ubi fieri potest, sine admiratione Fidelium, praefati Decreti anni 1741. servetur dispositio. Porro novum non est, ut S. C. prudenti aliqua discretione utatur in iis, quae in Sacris Ritibus quamdam possunt aut moderationem, aut indulgentiam admittere, ad effectum evitandi admirationem, offensionem, et scandala. Ita, ut exemplo utar, licet rogata in una Senarum — an super Altare, in quo Sanctissimum Sacramentum expositum est, Crux de more collocari debeat? sub die 14. Maji 1707. respondisset, nunquam omittendam Crucis cum Imagine Crucifixi appositam collocationem — nihilominus reformandam non esse, ubi inolevit, contrariam consuetudinem, et quamlibet Ecclesiam in sua praxi relinquendam esse, in eadem Aquen. die 12. Septembris 1741. declaravit. Fin qui l'Annotazione del Gardellini al Decreto nel num. d' ordine 4444. ad 2. L'Annotatore.

FINE.

INDICE

DE' CAPI CONTENUTI IN QUESTO PRIMO VOLUME.

N. B. L'Indice delle cose notabili contenute nell'Opera si trova in fine del secondo Volume.